



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

32° CICLO DEL DOTTORATO DI RICERCA IN

**STORIA DELLE SOCIETÀ, DELLE ISTITUZIONI E DEL PENSIERO DAL MEDIOEVO
ALL'ETÀ CONTEMPORANEA**

I RITUALI DELLA GIUSTIZIA E DEL CONFLITTO IN UN SISTEMA REPUBBLICANO: IL PATRIZIATO VENEZIANO NEL CINQUECENTO.

Settore scientifico-disciplinare: **M-STO/02 STORIA MODERNA**

**DOTTORANDO
ANDREW VIDALI**

**COORDINATORE
PROF. ELISABETTA SCARTON**

**SUPERVISORE DI TESI
PROF. GIUSEPPE TREBBI**

**CO-SUPERVISORE DI TESI
PROF. MATTEO CASINI**

ANNO ACCADEMICO 2018/2019

Indice

Lista delle abbreviazioni, p. 7

Lista delle figure, p. 8

Introduzione

Società e diritto, p. 10; Faida, vendetta, inimicizie. Uno sguardo storiografico, p. 12; Il contesto: Venezia nel corso del Cinquecento, p. 15; Il patriziato veneziano, p. 21; Le ultime ombre del mito, p. 24

Capitolo 1) Il sistema giudiziario veneziano nel XVI secolo

1.1 *Storiografia di un sistema giuridico repubblicano*

Le prime fasi, p. 30; Le dinamiche costituzionali nel Rinascimento, p. 35

1.2 *Le continuità tra ambiente lagunare e continentale*

Ius commune e sistema giuridico veneziano, p. 39; Gestire e incanalare la conflittualità: gli istituti processuali, p. 44

1.3 *Contrappesi e rapporti tra magistrature. Perdite di rilevanza, ascese e nuovi tribunali nel XVI secolo*

Gli organi giudiziari minori: i Cinque Anziani alla Pace ed i Capi di Sestiere, p. 48; Signori di Notte e Avogadori di Comune, p. 55; Il Consiglio dei Dieci, p. 59; Gli Esecutori contro la Bestemmia, p. 66

Capitolo 2) La pena del bando: dalla città-stato alla Repubblica

2.1 *Prima e dopo l'espansione territoriale di inizio Quattrocento*

La pena del bando, la comunità, i confini, p. 71; Gli esiti dell'espansione in Terraferma, p. 77

2.2 *«Consumar li tristi l'uno cum l'altro»: il lungo Cinquecento*

Un – nuovo? – sistema premiale, p. 82; Una mancata riforma e le sue conseguenze, p. 88

2.3 *L'assetto giurisdizionale: dalla frammentazione all'unità?*

Le divisioni politiche e giurisdizionali interne, p. 92; Le *conventiones* ed il banditismo di confine, p. 98

Capitolo 3) Aspetti e dinamiche della giustizia nel Cinquecento veneziano

3.1 *«Iuxta ritum officii»: le ritualità dei tribunali della laguna*

Forme di fideiussioni *de non offendendo*, p. 106; Omicidio *puro* o *pensato?*, p. 113; Quarantia e Dieci a confronto, p. 116

3.2 *La grazia e la pace. La legislazione dei Dieci su assoluzione e salvacondotti*

Stringere la pace a Venezia nel Cinquecento, p. 122; Narrare, informare, domandare: le suppliche, p. 130; Da Cambrai a Cipro: la guerra e le «strettezze», p. 135

3.3 *L'intreccio tra via supplicationis e benefitium absolutionis*

Negoziare l'assoluzione con il Consiglio dei Dieci, p. 142; L'applicazione delle norme contro i banditi in Quarantia, p. 147; L'intreccio, la rottura ed il declino, p. 153; Il Collegio sopra i Banditi, la grazia e la Guerra di Cipro, p. 158

Capitolo 4) Inimicizie patrizie tra le Guerre d'Italia e il terzo conflitto turco-veneziano

4.1 *Prima di Agnadello: una novella del Bandello e la storiografia sul Quattrocento*

Una società allo specchio: inimicizie, relazioni di genere e valori socio-culturali in una novella, p. 164; *Vindicta*, offese ed intervento giudiziario tra XV ed inizio XVI secolo, p. 171; Giustificare la violenza: le difese di Filippo Molin, p. 176

4.2 *Gestire la conflittualità nobiliare in Quarantia Criminale*

Magistrature ed attori processuali, strategie giudiziarie ed extra-giudiziarie, p. 182; Contarini e Donà dalle Rose: famiglie divise, p. 193; La morte di un Capo di Sestiere: le contestate rappresentazioni di uno scontro, p. 203

4.3 *L'eccesso di Marco Michiel e il testamento di Alvise Molin. L'intervento dei Dieci*

Aprire le viscere alla misericordia: esempi di negoziazione penale, p. 207; Gli ambiti d'intervento dei Dieci: violenza simbolica e tutela di spazi e persone pubbliche, p. 211; Una giurisdizione ambigua: i casi atroci, p. 218; Ingiuria, riconciliazione e appartenenza familiare, p. 223; La memoria del sangue sparso e le strategie familiari: i testamenti, p. 227

Capitolo 5) Discontinuità politiche e giudiziarie nel corso del Cinquecento

5.1 *Gli spazi d'azione di Avogadori di Comune e Signori di Notte*

Aspetti della ritualità processuale dei Signori di Notte, p. 238; Misurare l'intervento giudiziario di Signori di Notte e Avogadori, p. 243; L'Avogaria a metà Cinquecento, p. 249;

Il Collegio e gli Avogadori: filtrare la conflittualità dal Dominio, p. 252; La violenza dentro la famiglia patrizia, p. 255

5.2 *Ai vertici del sistema giudiziario*

La “pace” nel *rito* dei Dieci, p. 259; L’efficacia del perdono e delle *voci* nella negoziazione penale, p. 263; Forme d’intervento inedite, p. 268; Quando la vendetta si esplicita e la violenza non viene sedata, p. 272; Continuità ed evoluzioni tra inizio e metà Cinquecento, p. 277

5.3 *Le soluzioni di continuità*

Duelli e punti di onore, p. 284; Pacificare le inimicizie tra gruppi patrizi, p. 288; Prima dell’imposizione: ammonizioni e divieti, p. 297; La conflittualità patrizia di fronte agli Esecutori contro la Bestemmia, p. 304

5.4 *L’onorabile pace tra Maffio Venier e Vettor Michiel. Onore e conflittualità dopo la legge del 1571*

La rivalità attraverso la documentazione istituzionale, p. 311; I mediatori della pace e la scienza cavalleresca dell’onore, p. 316; Ristabilire l’amore e la concordia tra parenti, p. 328; Dolfin e Pisani. Ovvero paci, “Voci liberar bandito” e mediatori a inizio anni Ottanta, p. 335

Conclusioni

Rituali della giustizia e del conflitto nel Cinquecento, p. 342; Il contesto della violenza, p. 349; Il vocabolario del conflitto, p. 355; «Tuti nui de Casa»: lignaggi e/o fazioni?, p. 360; Giustizia e conflitto a Venezia: delle dinamiche comuni?, p. 369

Fonti edite, p. 376

Bibliografia, p. 378

Lista delle abbreviazioni

Archivio di Stato Venezia = ASVe

Biblioteca del Museo Correr = BMC

ASVe, Miscellanea Codici, Storia Veneta (Genealogie Barbaro, vol. I-VII) = Barbaro

ASVe, Maggior Consiglio, Deliberazioni = Maggior Consiglio

ASVe, Avogaria di Comun = Avogaria

ASVe, Signori di Notte al Criminal = Signori di notte

ASVe, Collegio, Notatorio = Notatorio

ASVe, Consiglio di Dieci, Deliberazioni = Dieci

ASVe, Consiglio di Dieci, Proclami = Proclami

ASVe, Senato, Deliberazioni = Senato

ASVe, Notarile. Atti = Notarile

ASVe, Notarile. Testamenti, Notarile. Testamenti = Testamenti

ASVe, Esecutori contro la bestemmia = Esecutori

Dizionario Biografico degli Italiani, Istituto della Enciclopedia italiana, Roma = DBI

M. Sanudo, *I Diarii di Marino Sanudo*, a cura di M. Allegri, N. Barozzi, G. Berchet, R. Fulin, F. Stefani, Venezia, Stabilimento Visentini cav. Federico – Editore, 1879-1902, 58 vol. = Diari

L. Priori, *Prattica Criminale*, in G. Chiodi, C. Povolo (a cura di), *L'amministrazione della giustizia penale nella Repubblica di Venezia*, 1, *Lorenzo Priori e la sua Prattica criminale*, Verona 2004, pp. 1-224 = *Priori*

M. Bandello, *La prima [-quarta] parte de le novelle del Bandello. Tomo primo [nono]*, Londra [Livorno] 1791 = *Bandello*

folio/folii = fo.

charta/chartae = c./cc.

fascicolo/fascicoli = fasc.

busta/buste = b.

registro/registri = reg.

volume/volumi = vol.

more veneto = m.v.; a Venezia il calendario aveva inizio a Marzo. Tutte le date sono state riconvertite secondo l'uso moderno, tranne dove indicato.

Lista delle figure

Figura 1: Attività processuale dei Signori di Notte: sentenze nei casi di omicidio di nobili e gentildonne veneziane, 1523-1567, p. 244

Figura 2: Attività processuale degli Avogadori di Comune: sentenze nei casi di omicidio di nobili e gentildonne veneziane, 1511-1570, p. 246

Figura 3: Attività processuale degli Avogadori di Comune: sentenze nei casi di omicidio di nobili veneziani, 1501-1530, p. 350

Figura 4: Distinzioni tra casate patrizie nei casi di omicidio e d'imposizione della pace, 1511-1582, p. 363

Introduzione

SOCIETÀ E DIRITTO

Questa tesi di dottorato si propone l'obiettivo di illustrare il complesso rapporto tra lo sviluppo ed i mutamenti delle istituzioni della giustizia criminale veneziana e le forme del conflitto tra le famiglie patrizie della laguna. La prospettiva attraverso cui mettere a fuoco l'analisi è rappresentata dagli aspetti rituali che caratterizzarono il sistema giudiziario e la violenza nobiliare, che saranno correlati con le peculiarità del regime repubblicano. Per rituali della giustizia si fa soprattutto riferimento ai riti processuali, cioè quell'insieme di procedure legali di matrice giurisprudenziale elaborate nel Basso Medioevo dai tecnici del diritto a seguito della riscoperta dello *ius commune*. Il loro rapporto con le forme della violenza è tutt'altro che oscuro: esse furono sviluppate allo scopo di incanalare all'interno della sfera giudiziaria la conflittualità che quotidianamente animava la società di antico regime e che prendeva la forma del sistema della vendetta. Questa si configurava come un vero e proprio ordinamento giuridico-culturale che contrapponeva famiglie, gruppi e fazioni. Il rapporto tra genesi dell'impianto processuale prodotto tra XII e XIII secolo e le forme consuetudinarie del conflitto è quindi inscindibile.¹

Non si tratta però di una relazione statica: le procedure giudiziarie non sono certo immutabili e la scelta di privilegiarne una rispetto ad un'altra aveva significativi effetti sulle parti in conflitto. Allo stesso modo, la violenza poteva manifestarsi con molteplici sfaccettature: a seconda della gravità, del luogo, del metodo e di molti altri fattori, le risposte del sistema giudiziario variavano sensibilmente. Questo rapporto si complica a causa delle profonde trasformazioni che coinvolgono il sistema istituzionale e costituzionale veneziano nel corso del Cinquecento. Uno dei tratti di originalità di questa tesi di ricerca è forse proprio la volontà di spiegare quali ripercussioni ebbero i mutamenti politici interni al governo veneziano sulla gestione della conflittualità patrizia. Allo stesso tempo, si illustrerà come il sistema giudiziario si adattò per confrontarsi con le modalità dello scontro violento tra nobili.

L'indagine si presenterà allora come un intricato intreccio tra la storia delle procedure giudiziarie, dei rapporti politici all'interno dell'alveo costituzionale veneziano, e della violenza nobiliare. Sono aspetti che infatti si influenzarono in maniera reciproca, senza apparenti soluzioni di contiguità, ed è importante sottolineare che il vettore del cambiamento non fu

¹ Per un'accurata introduzione ai riti processuali cfr. C. Povolo, *Feud and vendetta: customs and trial rites in Medieval and Modern Europe. A legal-anthropological approach*, «Acta Histriae», n. 23, II (2015), pp. 195-244.

unidirezionale. Se l'ascesa del Consiglio dei Dieci nel corso del Cinquecento si riflesse nelle modalità di gestione della violenza, provocando degli effetti che saranno in seguito analizzati in dettaglio, il manifestarsi di novità nelle forme del conflitto in laguna a sua volta causò precise risposte da parte delle istituzioni giudiziarie. Ad esempio, l'aumento di episodi di violenza all'interno degli spazi sacri veneziani spinse lo stesso Consiglio dei Dieci ad assumersi, in un primo momento, un ruolo da protagonista nella loro repressione, per delegare successivamente questo compito ad una magistratura *ex novo*, alle sue dirette dipendenze. Ma ciò rappresentò al tempo stesso uno dei passaggi fondamentali per l'affermazione indiscussa di quel tribunale nel panorama istituzionale lagunare. Queste ed altre interrelazioni saranno dunque al centro della tesi.

Potremmo allora riduttivamente dire che questa tesi di dottorato pone al centro i nessi tra una specifica società ed il suo diritto. Che esista una stretta relazione tra organizzazione legale ed assetti socio-economici è d'altra parte un dato che, rimanendo all'interno del contesto europeo, può essere verificato con facilità anche in ambiti cronologici diversi.² Si prenda ad esempio la società altomedievale: essa era contraddistinta da bassa stratificazione sociale ed egualitarismo, oralità, preminenza dei clan familiari ed assenza di organi giudiziari centrali. Il sistema di prove adottato rispecchiava queste caratteristiche: al pari di altre *stateless societies*, il giudizio era in genere demandato al soprannaturale ed espresso per mezzo di ordalie quando mediazioni ed arbitrati fallivano. Ciò non significa che la comunità non si ingerisse nella risoluzione delle dispute: l'ordalia del giuramento non era altro che lo specchio della forza sociale e del consenso goduto dalle due parti in contrapposizione. In altre parole, profondità e vastità delle connessioni socio-relazionali avevano un'esplicita implicazione politica e legale.³

Cambiamenti socio-economici e nuove ottiche giudiziarie si correlano anche all'interno della realtà europea di fine Cinquecento ed inizio Seicento, ben più articolata e complessa di quella altomedievale. Lo sviluppo economico dei ceti intermedi nel corso del XVI secolo ebbe infatti diverse conseguenze, in primo luogo, politico-culturali: cercando legittimazione sul piano sociale attraverso l'inserimento nei quadri dell'élite urbana, i ceti medi posero l'accento su una concezione diversa di onore, legata all'impegno civico e non all'antichità del sangue. Le ricadute si avvertirono anche sul piano dell'amministrazione della giustizia: le insistenti richieste di

² Il tema è stato studiato, in termini generali, nei lavori datati, ma fondamentali, di L. Friedman, *Il sistema giuridico nella prospettiva delle scienze sociali*, Bologna 1987, e M.R. Damaška, *The Faces of Justice and State Authority. A Comparative Approach to the Legal Process*, New Haven-Londra 1986.

³ P. Stein, *Legal Institutions. The Development of Dispute Settlement*, Londra 1984, pp. 3-12; R.C. Van Caenegem, *Introduzione storica al diritto privato*, Bologna 1995, pp. 47-48; V.L. Ziegler, *Trial by Fire and Battle in Medieval German Literature*, New York 2004, pp. 2-8; M. Taruffo, *La semplice verità. Il giudice e la costruzione dei fatti*, Roma-Bari 2009, pp. 3-7; D.E. Thornton, *Communities and kinship*, in P. Stafford (a cura di), *A Companion to the Early Middle Ages: Britain and Ireland c.500 - c.1100*, Oxford 2009, pp. 91-106.

sicurezza e ordine pubblico rivolte agli organi centrali favorirono la diffusione di nuove pratiche giudiziarie e la rimodulazione di vecchi strumenti penali secondo un'ottica più strettamente punitiva. Simbolo di questa transizione ad una giustizia più orientata alla repressione è il processo inquisitoriale.⁴ Esso permise di entrare in profondità nei gangli della società, scardinando così quegli assetti politici che avevano fino a quel momento sorretto i rapporti tra governanti e governati.⁵

FAIDA, VENDETTA, INIMICIZIE. UNO SGUARDO STORIOGRAFICO

Al centro di questo rapporto tra società e diritto si colloca la violenza nelle sue diverse declinazioni e rappresentazioni. Venendo così al periodo preso in considerazione in questa ricerca, è necessario riassumere la storiografia sul sistema della vendetta. Questa peculiare forma di conflitto è da lungo tempo al centro dell'attenzione di storici, tuttavia un nuovo impulso all'analisi di questo settore venne dagli studi dall'antropologo Max Gluckman, le cui osservazioni furono accolte e riutilizzate dallo storico del periodo merovingio John Michael Wallace-Hadrill.⁶ Questo non significa che prima il tema fosse ignorato; al contrario, era stato affrontato da Otto von Brunner.⁷ Il lavoro di Wallace-Hadrill va però segnalato poiché contestò l'assioma della graduale sparizione di tale forma di violenza dinnanzi al progressivo affermarsi di autorità statali.

In questo modo egli inaugurò un trend storiografico volto a scoprire le dimensioni della sopravvivenza di queste manifestazioni in aree dove prima questo perdurare era stato negato o

⁴ Da non confondere con il *processus per inquisitionem*, vale a dire un procedimento che può essere avviato *ex officio* dall'organo inquirente, cfr. Damaška, *The Faces of Justice* cit., p. 3. Il processo inquisitorio incideva invece pesantemente sulle garanzie legali ed il diritto alla difesa dell'imputato, come delineato in C. Povolo, *Dall'ordine della pace all'ordine pubblico. Uno sguardo da Venezia e il suo stato territoriale (secoli XVI-XVIII)*, in idem (a cura di), *Processo e difesa penale in età moderna: Venezia e il suo Stato territoriale*, Bologna 2007, pp. 15-107.

⁵ Esemplificativa dell'ascesa di nuovi protagonisti sul piano socio-economico è la vicenda tratteggiata in C. Povolo, *L'uomo che pretendeva l'onore. Storia di Bortolamio Pasqualin da Malo (1502-1591)*, Venezia 2010. Su diffusione del processo inquisitorio e, più in generale, sul ricorso a una nuova forma punitiva di giustizia all'interno del panorama europeo si rimanda all'analisi comparativa di X. Rousseaux, *Construction et stratégies: le crime et la justice entre production politique et ressources communautaires*, in M. Bellabarba, G. Schwerhoff, A. Zorzi (a cura di), *Criminalità e giustizia in Germania e in Italia. Pratiche giudiziarie e linguaggi giuridici tra tardo medioevo ed età moderna*, Bologna 2010, pp. 327-343, e a quella di M. Bellabarba, *La giustizia nell'Italia moderna*, Roma-Bari 2008, pp. 115-129, per lo scenario italiano di fine Cinquecento; ma si veda l'indagine geograficamente più circoscritta di D. Edigati, *Gli occhi del Granduca. Tecniche inquisitorie e arbitro giudiziale tra stylus curiae e ius commune nella Toscana secentesca*, Pisa 2009.

⁶ M. Gluckman, *The Peace in the Feud*, «Past & Present», n. 8 (1955), pp. 1-14; J.M. Wallace-Hadrill, *The Bloodfeud of the Franks*, «Bulletin of the John Rylands Library», n. 41 (1959), pp. 459-487.

⁷ O. Brunner, *Terra e potere: strutture pre-statali e pre-moderne nella storia costituzionale dell' Austria medievale*, Milano 1983. Si veda anche l'analisi critica di questo testo ad opera di M. Bellabarba, *La giustizia ai confini. Il principato vescovile di Trento agli inizi dell'età moderna*, Bologna 1996, pp. 18-21.

disconosciuto.⁸ Un altro antropologo diede però un ulteriore importante contributo a questo percorso storiografico ponendo l'accento sulla coesistenza di pena e vendetta: Robert Verdier confutò così il paradigma proposto dagli studiosi del diritto, che leggevano i due fenomeni in un'ottica evolucionistica. Per i giuristi, la prima rappresentava lo stadio finale di un percorso che giunse a maturazione con l'affermazione dello Stato e delle sue istituzioni giudiziarie, annullando così la seconda.

È stato invece empiricamente comprovato come la piena affermazione della compagine statale, se non pone un termine alla vendetta, indebolisce il suo carattere di sistema giuridico regolatore dei rapporti tra gruppi e la trasforma in una pratica che coinvolge solo gli individui. Difatti il declino delle istituzioni governative dà nuova linfa al sistema vendicativo.⁹ Nella lettura di Verdier, tale forma di violenza è regolata dai meccanismi della reciprocità, solidarietà e distanza. La vendetta si pone al tempo stesso come un'etica e un codice, che manifesta i valori distintivi della comunità e statuisce sia le regole dell'azione vendicativa sia una ritualità che le è propria.¹⁰

Primo punto di approdo di questa – necessariamente incompleta – sintesi è la raccolta del 2007 degli atti di una conferenza tenutasi in Danimarca, in cui si era cercato di raffrontare alcune delle diverse storiografie nazionali sui temi di faida e vendetta tra Medioevo e Età Moderna. L'introduzione, stesa da uno dei due curatori del volume, tentò di tirare le fila del lungo discorso storiografico, ma dovette sostanzialmente riconoscere l'impossibilità di giungere ad una definizione univoca del fenomeno, che permettesse un'efficace comparazione tra differenti contesti.

Se gran parte degli studiosi dell'Europa centro-settentrionale ha optato per una scelta metodologica che distingue faida e vendetta, intesi come due momenti separati, altri ricercatori dell'area mediterranea hanno invece posto l'accento sul carattere unitario del sistema della vendetta, sulla scorta dell'analisi di Verdier. Chi separa la faida dal momento vero e proprio dello spargimento di sangue, che trasforma così la contesa in una *bloodfeud*, ritiene ch'essa sia un prolungato stato di animosità tra le parti. Un'analoga distinzione è stata in realtà proposta

⁸ Altri lavori che hanno mostrato la sopravvivenza della vendetta nell'Otto e Novecento sono, ad esempio, A. Pigliaru, *La vendetta barbaricina come ordinamento giuridico*, Milano 1959, e S. Wilson, *Fending, Conflict and Banditry in Nineteenth-Century Corsica*, Cambridge 2003.

⁹ N. Roulard, *Antropologia giuridica*, Milano 1992, p. 317; si prenda in considerazione il caso dell'Albania post-regime di inizio anni Novanta, dove il crollo del comunismo diede modo alle faide, a lungo soppresse dal regime, di riprendere forza e manifestarsi apertamente: P. Resta, *Pensare il sangue: la vendetta nella cultura albanese*, Roma 2002. Si consideri anche il sistema della mafia, regolato al suo interno dal sistema della vendetta, che si pone non in opposizione allo Stato, quanto più come alternativa ad esso, cfr. A. Blok, *La mafia di un villaggio siciliano, 1860-1960: imprenditori, contadini, violenti*, Torino 1986.

¹⁰ R. Verdier, *Le système vindicatoire*, in idem (a cura di), *La Vengeance*, vol. 1, *Vengeance et pouvoir dans quelques sociétés extra occidentales*, Parigi 1980, pp. 12-42.

anche per il territorio italiano, dove sono stati individuati come sinonimi, non esistendo un corrispettivo del termine tedesco *fedbe*, termini quali *odio* e *inimicizia*.¹¹

Molto più recentemente, un analogo tentativo di indurre al dialogo gli studiosi di faida e vendetta si è concretizzato in un'altra conferenza, organizzata a Venezia. In quella sede Edward Muir ha avanzato una riflessione intesa a superare l'annosa questione terminologica, suggerendo di inquadrare le manifestazioni di faida e vendetta all'interno di un ampio raggio di fenomeni. I poli di questo spettro corrispondono, da un lato, alle dinamiche della violenza che avvengono in assenza di un potere statale e che sono regolate dalle consuetudini. Nell'altro estremo si collocano agli episodi di reciproca ostilità i cui protagonisti si relazionano con il potere centrale e la codificazione comunale.

Tra le proposte interpretative più significative va segnalato anche il ragionamento di Stuart Carroll, che ha invece consigliato di abbandonare il vocabolario interpretativo finora impiegato a favore dell'adozione di una diversa categoria ermeneutica, quella dell'inimicizia. Il vantaggio di questa opzione consiste nel fatto che tale termine, al contrario di faida e vendetta, si riscontra nelle fonti di tutti i diversi scenari europei, sia nel Medioevo che in Età Moderna. L'onnipresenza dell'inimicizia favorirebbe perciò la comparazione, resa al contrario impossibile dalla mancata compresenza degli altri due vocaboli.¹²

Questa breve sintesi è ovviamente parziale, in quanto abbiamo preferito limitarci a individuare i più rilevanti snodi storiografici. Analogamente, si è finora voluto evitare di entrare nel dettaglio del fenomeno preso qui in esame. Intendiamo infatti descrivere i molteplici aspetti che caratterizzarono tale forma di violenza mano a mano che essi emergeranno dalle fonti: si renderà perciò conto, tra l'altro, dei rapporti intercorsi tra la vendetta e il linguaggio dell'onore, il sistema della giustizia, le distinzioni cetuali, la pacificazione, altre espressioni della violenza come il duello, e la pena del bando. Prima si rende necessario però esplicitare la posizione

¹¹ J.B. Netterström, *Introduction. The study of feud in Medieval and Early Modern Europe*, in idem, B. Poulsen (a cura di), *Feud in Medieval and Early Modern Europe*, Aarhus 2007, pp. 9-67. Sostengono l'unitarietà semantica e concettuale ad esempio Bellabarba, *La giustizia ai confini* cit., p. 31; T. Kuehn, *Law, Family, and Women: Toward a Legal Anthropology of Renaissance Italy*, Chicago 1991, p. 320; E. Muir, *Mad Blood Stirring. Vendetta & Factions in Friuli during the Renaissance*, Baltimore 1993, p. xxiii-xxiv; Povolo, *Feud and vendetta* cit., pp. 202-204. A favore della distinzione sono ad esempio i lavori di J. Black-Michaud, *Cohesive force. Feud in the Mediterranean and the Middle East*, Oxford 1975, pp. 27-32; W.I. Miller, *Bloodtaking and Peacemaking. Feud, Law and Society in Saga Iceland*, Chicago-London, 1997. Tale dicotomia è stata applicata al contesto italiano, tra gli altri, da M. Gentile, *La vendetta di sangue come rituale. Qualche osservazione sulla Lombardia fra Quattro e Cinquecento*, in F. Salvestrini, G.M. Varanini, A. Zangarini (a cura di), *La morte e i suoi riti in Italia tra Medioevo e prima Età moderna*, Firenze 2007, p. 209-213; A. Zorzi, *La cultura della vendetta nel conflitto politico in età comunale*, in R. Delle Donne, A. Zorzi (a cura di), *Le storie e la memoria. In onore di Arnold Esch*, Firenze 2002, p. 147-148. Sulla semantica della vendetta nel contesto italiano in età Moderna si veda anche S. Carroll, *Revenge and Reconciliation in Early Modern Italy*, «Past and Present», n. 233 (2016), pp. 101-102.

¹² E. Muir, *The Feuding Spectrum: From the Mountains of Albania to the Court of Charles V*, «Acta Histriae», n. 25, I (2017), pp. 1-10; S. Carroll, *From Feud to Enmity*, «Acta Histriae», n. 25, II (2017), pp. 433-444.

metodologica con cui si analizzeranno le interrelazioni tra forme della violenza patrizia e amministrazione della giustizia. Questa disamina adotterà perciò la prospettiva dell'unità concettuale del fenomeno, categorizzato attraverso la semantica dell'inimicizia. I termini faida e vendetta verranno pertanto usati come sinonimi, atti ad indicare un sistema giuridico-culturale univoco.

Un'ulteriore domanda di carattere metodologico necessita risposta: quali forme di violenza si prenderanno effettivamente in esame? Innanzitutto, il focus sarà centrato sulla conflittualità tra gruppi patrizi, espressa perlopiù attraverso assalti, omicidi, ferimenti, ma occasionalmente saranno presentati anche episodi coinvolgenti altri ceti sociali, quando ciò favorirà la comprensione delle dinamiche del conflitto tra nobili veneziani. Non tutti i casi criminali saranno presi in analisi, ma solo quegli episodi in cui un atto violento – sia fisico che simbolico – commesso nei confronti di un altro gruppo patrizio veneziano creava la necessità di riparare l'offesa.¹³ Quindi atti criminali come furti, casi di sodomia e di stupro saranno in genere tralasciati, a meno che, ancora una volta, non venga esplicitato il ruolo di queste azioni come momenti di un più ampio conflitto nobiliare.

IL CONTESTO: VENEZIA NEL CORSO DEL CINQUECENTO

Gli estremi cronologici di questa ricerca sono l'inizio del Cinquecento ed i primi anni Ottanta, in coincidenza con la "correzione" dei Dieci. Durante questi otto decenni la Repubblica testimonia una serie di profondi sconvolgimenti politici ed economici. La fine del XV secolo porta con sé la rottura degli equilibri sanciti dalla pace di Lodi del 1454, con la quale furono riconosciuti i confini occidentali della Repubblica di Venezia all'interno della regione lombarda, e prende avvio un nuovo periodo di conflitti di cui la Serenissima fu una dei protagonisti.¹⁴

Il periodo che si apre nel 1494 con la calata di Carlo VIII ebbe una notevole importanza nella più ampia storia della città lagunare, nel bene e nel male: Venezia registra il culmine del proprio potere e la massima estensione dei suoi domini, seguita da una tragica caduta e da una lenta ricostruzione del proprio Stato. La fine della partecipazione attiva di Venezia alle Guerre d'Italia coincide con l'accettazione di un nuovo ruolo all'interno dello scenario europeo, quello

¹³ Sul rapporto tra violenza e sua riparazione durante la prima Età Moderna si veda S. Carroll, *Introduction*, in idem (a cura di), *Cultures of Violence. Interpersonal Violence in Historical Perspective*, Basingstoke 2007, pp. 8-9; idem, *Revenge* cit., p. 116.

¹⁴ M. E. Mallett, *La conquista della Terraferma*, in A. Tenenti, U. Tucci (a cura di), *Storia di Venezia. Dalle origini alla caduta della Serenissima*, vol. 4, *Il Rinascimento. Politica e cultura*, Roma 1996, pp. 200-201; idem, *Venezia e la politica italiana: 1454-1530*, in ivi, pp. 245-310.

di potenza secondaria. Questa fu una fase storica che mutò profondamente le aspirazioni di Venezia all'interno dello scenario italiano ed europeo e che indusse il suo ceto dirigente a riconsiderare la gestione dello Stato.

Venezia era rimasta sostanzialmente a guardare mentre Carlo VIII si inoltrava nella penisola e, senza colpo ferire, entrava a Napoli. Oltre a vantare pretese dinastiche, il fine ultimo dell'invasione francese era quello di rendere il meridione d'Italia la base per un successivo attacco contro i Turchi, la cui ombra iniziava a proiettarsi troppo minacciosamente verso l'Europa.¹⁵ Senza entrare nei dettagli nelle vicende politico-militari che videro la Serenissima cambiare più volte schieramento ed avversari in quegli anni, è sufficiente notare come una certa spregiudicatezza diplomatica permise a Venezia di estendere la propria autorità in nuovi territori lombardi, romagnoli, friulani, istriani e pugliesi.

La Repubblica raggiunse la massima espansione nel 1508, nonostante negli ultimi anni del Quattrocento un nuovo scontro con i Turchi costò a Venezia le città greche di Modone e Corone, mentre il Friuli fu saccheggiato. Dopo tre anni di conflitto con scarsi risultati per la città lagunare venne ratificata una pace che di fatto sanciva il riconoscimento della potenza turca nel Mediterraneo orientale, a discapito del primato veneziano.¹⁶ Ma un pericolo ben più grande si profilava da occidente: tra 1508 e 1509, la diplomazia europea aveva confezionato in un primo momento una lega antiturca dalla quale fu esclusa Venezia, che così perse questa funzione, usata spesso come giustificazione per i suoi appetiti italiani. Contemporaneamente, Francia, Impero e Spagna si accordarono per la spartizione dei domini veneziani, garantendo acquisti territoriali anche a Ferrara, Mantova, papato e persino al re di Ungheria ed al duca di Savoia.

Nella capitale veneta i sentimenti erano contrastanti, ma prevalse la volontà di affrontare la lega di Cambrai. Il risultato fu catastrofico: l'esercito francese avanzò verso la Lombardia veneta e ingaggiò quello veneziano ad Agnadello; le opinioni discordanti dei due generali al comando dell'esercito veneto influirono pesantemente sulla disfatta. La situazione precipitò in un batter di ciglio. Alcuni rettori di Terraferma abbandonarono le città a se stesse, mentre alcuni ceti dirigenti locali si apprestavano a proclamare fedeltà all'imperatore. Ormai compromesso, gran parte dello stato *da ter* fu spartito tra francesi, imperiali, gonzagheschi,

¹⁵ Una minaccia che si era manifestata con forza nel 1480 in occasione della conquista turca di Otranto. Si veda H. Houben (a cura di), *La conquista turca di Otranto (1480) tra storia e mito: atti del convegno internazionale di studio, Otranto-Muro Leccese, 28-31 marzo 2007*, Galatina 2008, 2 volumi.

¹⁶ Per un'analisi globale delle vicende politico-militari che coinvolsero la penisola in questi anni si rimanda comunque a M. Pellegrini, *Le guerre d'Italia. 1494-1530*, Bologna 2009. Il coinvolgimento bellico veneziano dalla calata di Carlo VIII fino ad Agnadello è riassunto in G. Cozzi, M. Knapton, *La Repubblica di Venezia nell'età moderna*, vol. 1, *Dalla guerra di Chioggia al 1517*, Torino 1986, pp. 73-91; M.E. Mallett, *Venezia e la politica italiana: 1454-1530*, in Tenenti, Tucci, *Il Rinascimento* cit., pp. 276-285.

estensi e Papato. Il patriziato veneziano, dopo lo sgomento iniziale, causato da un'eccessiva fiducia nelle proprie possibilità, si rianimò e si impegnò strenuamente nel recupero dei domini italiani, potendo contare soprattutto sull'appoggio dei ceti popolari. La relativa tranquillità dello stato *da mar* e del nemico turco permise a Venezia di volgere le proprie risorse verso la riconquista della Terraferma.¹⁷

Le classi medio-basse della Terraferma si dimostrarono filo-marciane soprattutto in funzione antinobiliare, arrivando in alcuni casi ad impedire la dedizione del proprio comune agli imperiali, come avvenne a Treviso.¹⁸ L'attività dei rettori veneziani e le ingerenze dei consigli veneziani, cioè Senato e Consiglio di Dieci, avevano vanificato le ambizioni dei ceti oligarchici cittadini di estendere il loro potere su comunità rurali e giurisdizioni locali, di cui Venezia si era resa garante attraverso i propri rappresentanti ed i tribunali d'appello, collocati nella Dominante. Circa otto anni dopo Agnadello, con la pace di Noyon del 1516 e la riconquista di Verona ad inizio 1517, lo stato *da ter* poteva dirsi sostanzialmente ricomposto, in cambio però della rinuncia dei più recenti territori occupati e della concessione di altre prerogative, soprattutto al Papato.

La crisi innescata da Agnadello spinse soprattutto il ceto dirigente veneziano a riconsiderare i propri indirizzi politici nel lungo periodo, sia quelli interni che esterni. Tra le conseguenze vanno annoverati pure i mutamenti nei rapporti di potere all'interno della laguna, che non risparmiarono la sfera giudiziaria, come si avrà modo di illustrare più oltre. Ma già negli anni della crisi di Agnadello si potevano avvertire come in certi settori fossero in atto dei profondi mutamenti, ad esempio in quello della gestione della politica estera.¹⁹ La consapevolezza dei pericoli appena trascorsi indusse il ceto dirigente marciano a riflettere sulla propria politica di spregiudicata espansione nello scenario italiano, una valutazione che si tradusse in un indirizzo diplomatico più cauto, alla costante ricerca di un'intesa con il papato allo scopo di difendere la libertà d'Italia dai principi stranieri.

Quando però gli scontri ripresero nel 1521 a causa degli antagonismi tra Francesco I, succeduto al trono francese nel 1515, e Carlo d'Asburgo, divenuto imperatore nel 1519,

¹⁷ Bisogna tuttavia segnalare le tensioni socio-politiche che sfociarono in ripetute rivolte nella Dalmazia e nell'Albania veneta tra 1510 e 1514, che videro la contrapposizione violenta tra quelle che, forse riduttivamente, sono state definite come fazioni nobiliari e popolari. Cfr. A. Ventura, *Nobiltà e popolo nella società veneta del Quattrocento e Cinquecento*, Milano 1993, pp. 150-168, e M. O'Connell, *Men of Empire: Power and Negotiation in Venice's Maritime State*, Baltimore 2009, pp. 142-149.

¹⁸ G. Nicoletti, *Dopo Agnadello: danni di guerra, tensioni sociali e trasformazioni urbanistiche a Treviso e nella Marca Trevigiana*, in D. Gasparini, M. Knapton (a cura di), *La battaglia di Agnadello e il Trevigiano*, Veduggio-Caselle di Sommacampagna 2011, pp. 29-32.

¹⁹ A. Conzato, *Usurpazione o riorganizzazione? Il Consiglio dei Dieci e la gestione della politica estera veneziana negli anni di Agnadello*, in G. Gullino (a cura di), *L'Europa e la Serenissima: la svolta del 1509. Nel V centenario della battaglia di Agnadello*, Venezia 2011, pp. 191-206.

Venezia scelse di allearsi con i primi, come fecero molte altre potenze italiane per bilanciare lo strapotere di Carlo V. La Repubblica sfruttò gli altalenanti avvenimenti militari del terzo decennio del XVI secolo per recuperare i territori perduti in seguito ad Agnadello, ma la definitiva affermazione degli Asburgo come vincitori della contesa italiana, formalizzata nella pace di Bologna e nella conseguente incoronazione di Carlo V nel 1530, costrinse Venezia ad accettare i nuovi equilibri europei ed a rinunciare ad ogni velleità di espansione. Erano cambiati gli ideali che avrebbero mosso la politica veneziana: pace e tranquillità, non più desideri di grandezza.²⁰

Non mancarono però le tentazioni di rompere questi propositi di neutralità: le sollecitazioni ad unirsi a francesi ed ottomani in funzione anti-imperiale a metà anni Trenta del secolo rimasero tuttavia inascoltate. Il sultano Selim prese in mano le redini e attaccò nel 1537 Corfù, dando avvio all'ennesimo conflitto per il controllo del Mediterraneo orientale. Le altalenanti sorti del conflitto ed una poco velata diffidenza tra veneziani ed imperiali, divisi da interessi divergenti, spinse la maggioranza del ceto dirigente marciانو a negoziare la pace. Le esose richieste del Turco rendevano tuttavia i senatori molto riluttanti ad aderirvi. I Dieci diedero tuttavia ordini segreti all'ambasciatore a Costantinopoli di siglare la fine delle ostilità, nonostante gli indennizzi territoriali e pecuniari richiesti, ignorando la prerogativa del Senato a condurre la politica estera della Repubblica. I Dieci avevano compiuto quello che fu definito come un «colpo di mano costituzionale».²¹

Nei decenni successivi, quelli centrali del Cinquecento, Venezia tenne fede ai suoi progetti di neutralità, ostentata anche nei momenti di maggior fragore delle nuove contese tra francesi e imperiali per il controllo dell'Italia centro-settentrionale. La scelta era anche motivata dalla necessità di mantenere il ruolo, condiviso con il Papato di Paolo III, di ago della bilancia degli equilibri italiani. Ma anche quando Papa Paolo IV, nel sesto decennio del secolo, incitò i principi italiani in funzione anti-asburgica, Venezia, a cui era stata promessa la Sicilia in cambio della sua partecipazione, si schermì. Nonostante questa neutralità, la sfera d'influenza veneziana fu comunque ridotta dalla fine delle contese tra i principi europei, ratificata a Cateau-Cambrésis, dalla quale gli spagnoli emersero come gli indiscussi signori della penisola.²²

²⁰ Una presentazione degli eventi politici e militari del periodo 1509-1530 si veda Cozzi, Knapton, *Dalla guerra di Chioggia* cit., pp. 89-93; G. Cozzi, M. Knapton, G. Scarabello, *La Repubblica di Venezia nell'età moderna*, vol. 2, *Dal 1517 alla fine della Repubblica*, Torino 1992, pp. 9-16; G. Cozzi, *Venezia dal Rinascimento all'Età barocca*, in idem, P. Prodi (a cura di), *Storia di Venezia. Dalle origini alla caduta della Serenissima*, vol. 6, *Dal Rinascimento al Barocco*, Roma 1994, pp. 3-23. Per delle analisi complessive sulle conseguenze politiche della battaglia e degli eventi che seguirono, sia in riferimento al ceto dirigente marciانو che all'intera Repubblica, si rimanda a G. Gullino, *La classe politica veneziana, ambizioni e limiti*, in idem, *L'Europa* cit., pp. 19-34; G.M. Varanini, *La terraferma di fronte alla sconfitta di Agnadello*, in *ivi*, pp. 115-161.

²¹ Cozzi, *Venezia dal Rinascimento* cit., p. 34.

²² *Ivi*, pp. 38-45.

Se nei decenni centrali del Cinquecento i turchi si erano a più riprese scontrati con imperiali e spagnoli, a fine anni Sessanta il Sultano esplicitò le proprie mire su Cipro. La Repubblica si trovava sostanzialmente impreparata di fronte alla nuova minaccia, ma decise di non cedere alla Porta l'isola per i benefici commerciali e agricoli che ne derivavano, oltre che per ragioni di prestigio. Venezia cercò l'appoggio dei signori europei nella difesa di Cipro, spingendo al contempo gli altri nemici dei Turchi, cioè Moscovia e Safavidi, ad attaccarli alle spalle. Solo il Papa e Filippo II di Spagna aderirono alle richieste di aiuto. Mentre i Turchi conquistavano agevolmente Cipro, la Sacra Lega veniva stretta a Roma nel maggio 1571. Le flotte rivali si scontrarono nelle acque di Lepanto, dove quella cristiana risultò vittoriosa.

Nonostante l'importanza simbolica e materiale di quest'affermazione navale, le reciproche diffidenze tra spagnoli e veneziani impedirono di sfruttarne appieno il successo. Ancora una volta, il Consiglio dei Dieci, nonostante fosse stato il Senato a scegliere di avviare le ostilità, intavolò trattative segrete per la pace. Questi tentativi erano iniziati già prima della ratifica della Lega, ma dopo Lepanto furono rinnovati. A dispetto della recente sconfitta turca, le clausole di pace stipulate nel marzo 1573 furono esorbitanti per i veneziani. Ma il raggiungimento di un accordo segreto e separato accese un forte sentimento anti-oligarchico, diretto contro quel ristretto gruppo di individui che aveva preso una decisione sì difficile, ma che andava contro il volere popolare e contro pure quello di gran parte del restante ceto dirigente. Tali impulsi trovarono sfogo un decennio più tardi, in occasione della "correzione" dei Dieci, con lo ristabilimento delle giurisdizioni del Senato indebitamente sottratte.²³

Dalla pace di Bologna in poi, ad orientare la Repubblica verso la neutralità e, quando quest'ultima appariva impossibile, a ridurre al minimo l'impegno bellico, anche accettando condizioni di pace sfavorevoli, fu la consapevolezza che l'economia veneziana stava andando incontro a delle profonde trasformazioni. Nonostante un andamento demografico urbano stabile, che poneva la Venezia del Cinquecento tra le città più popolose d'Europa, il sistema economico che aveva caratterizzato la realtà lagunare tardomedievale era entrato in crisi. La preminenza commerciale pienamente raggiunta nel Quattrocento era anche legata al sistema difensivo e di controllo delle acque promosso dal governo veneziano, che per primo aveva dato vita ad una flotta permanente a sorveglianza dell'Adriatico. Ciò aveva posto i mercanti veneziani in ampio vantaggio rispetto ai rivali italiani ed europei. Ma la graduale ascesa degli Ottomani nel Mediterraneo annullò questa posizione privilegiata.

Allo stesso tempo, le *mude*, i convogli commerciali organizzati sin da metà XIV secolo dal governo ed affittati ai privati, scemarono gradualmente, fino a terminare a metà Cinquecento.

²³ Ivi, pp. 46-54.

Le caratteristiche che avevano segnato la fortuna di questa sistema sponsorizzato dallo stato furono le stesse a decretarne il fallimento: i costi di gestione divennero insostenibili, mentre le *galee grosse*, che componevano il nerbo dei convogli commerciali, non riuscirono ad adeguarsi alle nuove tecnologie di combattimento navale. A determinare questa decadenza fu soprattutto la comparsa dei concorrenti francesi, inglesi e olandesi nello scenario del Mediterraneo orientale, piuttosto che l'apertura di nuove rotte per la via delle Indie, ad opera dei portoghesi tra fine XV e inizio XVI secolo.

I traffici commerciali non cessarono del tutto, ma ne cambiarono i protagonisti, nella misura in cui gran parte dei patrizi abbandonarono quest'attività per rifugiarsi nella sicurezza offerta dalla rendita fondiaria. A mutare fu anche il sistema fiscale veneziano, fino a quel momento fondato su dazi e tasse sul commercio e sul consumo dei beni al centro dei traffici di lunga distanza. In passato, le casse dello stato marciano si riempivano grazie alla tassazione indiretta connessa ai commerci che, in tempi di pace, era sufficiente ad equilibrare le uscite. Lo stato semi-permanente di conflitto in cui Venezia si ritrovò da inizio XV secolo in poi costrinse a fare sempre più ricorso ad altre forme di prelievo fiscale. Il debito pubblico fu una delle soluzioni percorse: dietro il versamento di un prestito forzoso, era concesso un interesse fino al pagamento del debito contratto dallo stato, che poteva essere oggetto di compravendita.

Il sistema ed il mercato dei titoli di credito resse fino alla fine del Quattrocento, quando i costi dei conflitti causarono enormi ritardi nel pagamento degli interessi. Nuovi titoli vennero allora emessi per poter raccogliere ulteriori prestiti. Le difficoltà finanziarie indussero il ceto dirigente ad aumentare il carico fiscale verso forme di tassazione diretta, che furono istituzionalizzate nella seconda metà del XV secolo.²⁴ Laddove disponibili, i bilanci della Repubblica mostrano, per il pieno Cinquecento, una cronica e cospicua deficienza, recuperata negli ultimi due decenni precedenti al Seicento.²⁵ Lo sforzo fiscale sotteso a quello bellico ebbe un notevole impatto, nel breve periodo, anche sulle dinamiche della giustizia e del conflitto, come si avrà modo di chiarire in seguito. Ma Venezia nel Cinquecento, al di là del quadro politico ed economico delineato, non era certo una realtà decadente: lo sviluppo urbanistico ed architettonico attesta piuttosto il contrario.

²⁴ Per una sintesi del quadro economico-finanziario delineato si veda L. Pezzolo, *The Venetian Economy*, in E.R. Dursteler (a cura di), *A Companion to Venetian History, 1400-1797*, Leiden-Boston 2013, pp. 256-272; per un approfondimento su veda idem, *L'oro dello Stato. Società, finanza e fisco nella Repubblica veneta del secondo '500*, Venezia 1990, e idem, *Il fisco dei veneziani. Finanza pubblica ed economia tra XV e XVII secolo*, Sommacampagna 2003. Sulle *mude* si veda anche I. Cecchini, L. Pezzolo, *Merchants and institutions in early modern Venice*, «The Journal of European Economic History», n. 41 (2012), pp. 89-114.

²⁵ Cfr. L. Pezzolo, *The rise and decline of a great power: Venice 1250-1650*, «Working Papers - University Ca' Foscari of Venice, Dept. of Economics», n. 27 (2006), p. 28.

Tra fine XV e inizio XVI l'area urbanizzata si allarga, nell'Arsenale si costruisce una nuova darsena, i due cuori della città, quello economico realtino e quello politico-spirituale marciano, sono rinnovati. Come conseguenza di nuove strategie e gerarchie urbane, non viene più permessa alcuna commistione tra i due fulcri: i *banchi* a san Marco spariscono, per concentrarsi solo a Rialto, a cui si aggiungeranno quelli del Ghetto. Ma ciò non implica l'isolamento tra i due assi della città: il passaggio dal legno al marmo rappresenta, nelle intenzioni di Antonio da Ponte, l'assegnazione simbolica al nuovo ponte di Rialto del ruolo di elemento di connessione. Infine, la volontà di controllo e regolazione dello spazio urbano prende anche forma nell'istituzione di nuove magistrature che affiancano quelle antiche, come quella dei Savi sopra le decime, incaricati anche di seguire l'andamento delle nuove edificazioni, e di quelli alle Acque, deputati alla salvaguardia dell'ambiente lagunare.²⁶

IL PATRIZIATO VENEZIANO

Protagonista indiscusso delle vicende della Repubblica fu il ceto dirigente veneziano, la cui fisionomia giuridica maturò a partire dalla Serrata della Maggior Consiglio, tra 1297 e 1323, per raffinarsi nei secoli successivi. Quella uscita dalla Serrata non sarebbe stata infatti una classe chiusa, ma ancora in via di formazione. Tra fine Duecento e inizio Trecento venne stabilito il potere legittimamente della continuità, incarnato nelle misure che garantivano l'accesso al Maggior Consiglio a chi aveva già ricoperto un incarico governativo e che riconoscevano l'ereditarietà della posizione di appartenenza privilegiata. Allo stesso tempo, si apriva alla cooptazione. Nella seconda metà del XIV secolo, delle nuove leggi definivano con maggior precisione l'accesso al Maggior Consiglio per i giovani patrizi.

La sostanziale novità era costituita dalla valutazione della dimensione pubblica e privata della vita patrizia, che doveva essere coerente con l'immagine che il ceto dirigente voleva dare di sé: i figli illegittimi non sarebbero più stati ammessi ed i figli nati da matrimoni con donne di vile condizione non avrebbero ereditato la nobiltà paterna. Il matrimonio, legittimamente stretto con una donna di condizioni onorevoli, divenne così parte fondante del contorno giuridico che definiva l'appartenenza al patriziato. La Seconda Serrata si concluse con nuove misure emanate nei primi trent'anni del Quattrocento, che incrementavano e descrivevano i

²⁶ D. Calabi, *Il rinnovamento urbano del primo Cinquecento*, in A. Tenenti, U. Tucci (a cura di), *Storia di Venezia. Dalle origini alla caduta della Serenissima*, vol. 5, *Il Rinascimento. Società ed economia*, Roma 1996, pp. 101-163; E. Concina, *Ampliar la città: spazio urbano, «res publica» e architettura*, in Cozzi, Prodi, *Dal Rinascimento* cit. pp. 253-273.

controlli necessari per l'accertamento della nobiltà per i nuovi membri, stabilendo la necessità di lasciare chiare tracce documentarie.²⁷

Dopo la guerra di Chioggia vennero aggregate trenta nuovi nobili dai ranghi del popolo, come misura estrema per far fronte alle necessità belliche. Episodi simili si verificarono di nuovo solamente con le aggregazioni del Sei e Settecento.²⁸ Il profilo del patriziato che uscì dal conflitto con i genovesi rimase allora a lungo immutato, fatto salvo per il processo di estinzione che già nel Trecento aveva portato alla scomparsa di diverse casate, che in parte si arrestò nel Quattrocento, ma per riprendersi nettamente nei secoli successivi. Un'ultima precisazione delle condizioni per poter essere inclusi a buon diritto nei ranghi del ceto dirigente fu elaborata tra fine XV ed inizio XVI secolo, con la Terza Serrata. L'identità patrizia venne riformulata ancora una volta attraverso l'attenzione posta sulla fusione tra vita pubblica e privata: attraverso l'istituzione del Libro d'Oro, anche la nascita divenne un momento fondamentale dell'accertamento condotto sulla legittimità del preteso status nobiliare.²⁹

Che tutti i patrizi riconosciuti come tali fossero giuridicamente eguali non implica che non esistessero profonde divisioni socio-economiche all'interno del ceto dirigente. La causa matrimoniale tra 1457 e 1458 che contrappose Orsa Dolfin con i parenti di Giovanni Gabriel, entrambi di condizione patrizia, evidenziò chiaramente l'abissale distanza di status che intercorreva tra le due famiglie. Seppure giuridicamente eguali, i due avrebbero contratto un matrimonio marcato dalla disparità, soprattutto sotto il profilo socio-economico, che lo rendeva insostenibile per i parenti del presunto sposo.³⁰ Già a fine Trecento all'interno del patriziato veneziano si possono individuare famiglie indigenti, che potevano contare sugli emolumenti connessi ad incarichi governativi o sulle politiche di assistenza messe a loro disposizione dal resto del ceto dirigente.³¹

²⁷ S. Chojnacki, *La formazione della nobiltà dopo la Serrata*, in G. Arnaldi, G. Cracco, A. Tenenti (a cura di), *Storia di Venezia*, vol. 3, *La formazione dello Stato patrizio*, Roma 1997, pp. 641-715. Sulla Serrata si rimanda a G. Maranini, *La costituzione di Venezia*, vol. 1, *Dalle origini alla Serrata del Maggior Consiglio*, Venezia 1927, pp. 332-364, ed a G. Rösch, *The Serrata of the Great Council and Venetian Society, 1286-1323*, in J. Martin, D. Romano (a cura di), *Venice Reconsidered. The History and Civilization of an Italian City-State, 1297-1797*, Baltimore-Londra 2000, pp. 67-88.

²⁸ Sui rapporti tra partecipazione al Maggior Consiglio e dinamiche di cooptazione al patriziato dalla Serrata in poi cfr. D. Raines, *Cooptazione, aggregazione e presenza al Maggior Consiglio: le casate del patriziato veneziano, 1297-1797*, «Storia di Venezia - Rivista», n. 1 (2003), pp. 1-64. Per un focus sulle aggregazioni tra XVII e XVIII secolo si veda idem, *L'invention du mythe aristocratique: l'image de soi du patriciat vénitien au temps de la Sérénissime*, II, Venezia 2006.

²⁹ S. Chojnacki, *Identity and Ideology in Renaissance Venice. The Third Serrata*, in Martin, Romano, *Venice cit.*, pp. 263-294.

³⁰ Idem, *Patrician Purity and the Female Person in Early Renaissance Venice*, «Acta Histriae», n. 23, I (2015), pp. 1-16.

³¹ Chojnacki, *La formazione cit.*, pp. 699-700

È tuttavia nel corso del Cinquecento che la frattura si aggrava: gli eventi politici ed economici descritti sopra spinsero sempre più patrizi poveri a cercare di guadagnarsi da vivere ricoprendo uffici pubblici. La fine di qualunque velleità di conquista dopo la pace di Bologna e la crescente crisi del sistema delle *mude* diminuì sensibilmente le fonti di reddito per le fasce nobiliari medio-basse. Erano stati proprio quest'ultimi a spingere, tra fine XV ed inizio XVI secolo, per l'espansione in Italia ed a questionare l'aderenza alle condizioni imposte da Carlo V a fine anni Venti. Allo stesso tempo, altre possibilità economiche, come i benefici ecclesiastici, iniziarono ad essere sempre più monopolizzate da alcune consorterie patrizie. Questi sono i principali motivi che spiegano il massiccio aumento, nel periodo analizzato, della partecipazione alle sedute del Maggior Consiglio, nella speranza di essere eletti a qualche ufficio salariato. È un dato che rivela la crisi economica che investì grandi fasce del patriziato, soprattutto se correlato al trend demografico cinquecentesco, complessivamente declinante, dopo la fase di espansione quattrocentesca.³²

C'era chi aveva immaginato una possibile, e radicale, soluzione al problema: due Capi dei Quaranta, Gabriele Bon e Francesco Falier, nel 1492 tentarono di avanzare alcune proposte a favore dei nobili indigenti. Altri, come Giovanni Antonio Minio fece in Maggior Consiglio nel dicembre 1501, si opposero accanitamente contro qualunque provvedimento che mirava ad intaccare le fonti d'ingresso per quell'ampia fetta di patriziato che sussisteva grazie agli incarichi retribuiti dallo Stato. Tutti e tre furono esiliati dal Consiglio dei Dieci con l'accusa di voler disturbare l'ordine pubblico.³³ L'indigenza economica aveva effetti negativi per i patrizi perché li relegava nell'emarginazione: i nobili impoveriti erano privati della possibilità di aspirare alle cariche più prestigiose e autorevoli, poiché esse non prevedevano un compenso.

La questione aveva anche riflessi sul piano del governo della Repubblica: come impiegare i patrizi indigenti all'interno delle rete amministrativa senza che essi abusassero della loro posizione per un tornaconto personale? I casi di estorsione ed appropriazioni indebite da parte, ad esempio, dei rettori inviati da Venezia a reggere il dominio erano stati tutt'altro che rari già nel XV secolo.³⁴ Mentre aumentavano i depauperati a causa dell'aumento demografico quattrocentesco e della progressiva crisi del sistema delle *mude*, altri nobili veneziani indirizzavano i propri interessi verso orizzonti diversi. All'espansione della dominazione

³² Raines, *Cooptazione, aggregazione* cit., pp. 44-46; sul monopolio delle prebende ecclesiastiche cfr. G. Del Torre, *Patrizi e cardinali. Venezia e le istituzioni ecclesiastiche nella prima età moderna*, Milano 2010, pp. 63-128.

³³ R. Finlay, *La vita politica nella Venezia del Rinascimento*, Milano 1982, pp. 107-112.

³⁴ Cozzi, Knapton, Scarabello, *Dal 1517* cit., p. 170; si considerino i casi proposti da M. Knapton, *La condanna penale di Alvise Querini ex rettore di Rovereto (1477): solo un'altra smentita del mito di Venezia?*, «Atti dell'Accademia Roveretana degli Agiati», n. 28 (1990), pp. 303-332, e da O'Connell, *Men of Empire* cit., pp. 119-128.

veneziana in Terraferma era seguita una non indifferente penetrazione fondiaria, partita dalle aree più a ridosso della laguna per raggiungere in seguito le province più distanti.

Anche in questo ambito, nel Cinquecento avvenne un salto di qualità: la presenza veneziana si fece massiccia e ad inizio Seicento si raggiunsero punte significative, con quote di territori appartenenti ad abitanti della laguna pari a circa un terzo nel Padovano, un quarto nel Polesine ed un quinto nel Trevigiano. La storiografia ha rilevato come la stabilità degli investimenti fondiari fosse divenuta molto attraente in un periodo di grande incertezza dei traffici commerciali. A prescindere da ciò, la produzione agricola era divenuta più lucrosa nel Cinquecento a causa dell'aumento dei prezzi dei prodotti alimentari. Inoltre, i patrizi veneziani poterono sfruttare la propria posizione politica per facilitare l'acquisto di terreni. Una cospicua parte della nobiltà lagunare avrebbe così tradito la vocazione mercantile per indossare i panni dell'aristocrazia fondiaria, contribuendo al declino marittimo della Repubblica.³⁵

Non mancarono le critiche nei confronti di chi intraprese questa strada, così lontana da quelle tradizionalmente seguite. In un discorso pronunciato dal doge Lorenzo Loredan nel 1513, finalizzato ad incitare i patrizi presenti al Gran Consiglio a partecipare attivamente alla difesa di Padova e Treviso, le conseguenze socio-culturali di questo passaggio vennero esposte senza finzioni: i nobili veneziani avevano assunto atteggiamenti non confacenti al loro status, ma «da signori». Tra questi, c'era il «vegnir a lite per confini».³⁶ Adire in tribunale per tutelare la proprietà fondiaria era un comportamento che caratterizzava sicuramente la nobiltà di Terraferma, ma che avrebbe dovuto rimanere estraneo al patriziato veneziano.³⁷ In estrema sintesi, i mutamenti politico-economici cinquecenteschi cristallizzarono ed acuirono la già esistente stratificazione interna al patriziato veneziano, che ora si manifestava anche sul piano culturale, se non propriamente antropologico.³⁸

LE ULTIME OMBRE DEL MITO

A conclusione di questa premessa, è necessario chiedersi come l'indagine che si proporrà nelle successive pagine si ponga in relazione al discorso storiografico su Venezia. I lavori che si sono occupati della violenza nell'ambiente lagunare hanno quasi unanimemente affermato,

³⁵ G. Gullino, *Quando il mercante costruì la villa: le proprietà dei Veneziani nella Terraferma*, in Cozzi, Prodi, *Dal Rinascimento* cit., pp. 875-924; Pezzolo, *The Venetian* cit., pp. 267-268.

³⁶ Marin Sanudo, *I Diarii*, a cura di M. Allegri et al., 58 volumi, Venezia 1879-1902 (d'ora in poi *Diari*), vol. 16, col. 489-490.

³⁷ G. Cozzi, *Ambiente veneziano, ambiente veneto. Saggi su politica, società e cultura nella Repubblica di Venezia in età moderna*, Venezia 1997, p. 312.

³⁸ Per un'analisi complessiva sulla stratificazione sociale del patriziato in età moderna si rimanda a G. Trebbi, *La società veneziana*, in Cozzi, Prodi, *Dal Rinascimento* cit., pp. 130-152.

senza mezzi termini, come vendette e faide fossero assenti, non venissero praticate dal ceto dirigente. C'è però una rilevante e recentissima eccezione: Claudio Povolo ha illustrato diversi episodi di inimicizia tra gruppi patrizi a fine Cinquecento, poco oltre il limite cronologico dell'attuale ricerca.³⁹

Sulle riflessioni proposte in questo volume si ritornerà in seguito. In estrema sintesi, questo innovativo lavoro si configura come una fotografia estremamente dettagliata di un momento storico compreso tra fine XVI e inizio XVII secolo. Esso però richiede di essere ulteriormente integrato nel contesto della storiografia su Venezia, inserendo le vicende affrontate dentro una esauriente cornice storica tale da spiegare, ad esempio, come si sia articolato nel lungo periodo il rapporto tra le magistrature coinvolte nella gestione del conflitto tra patrizi, argomento su cui vi sono peraltro nel saggio alcuni interessanti – ma non esaustivi – accenni.⁴⁰

Si tratta comunque di una ricerca, quella di Claudio Povolo, che si scontra con la decennale vita di un luogo comune storiografico, cioè l'estraneità del ceto patrizio rispetto alla pratica della vendetta. Questa posizione nacque, forse paradossalmente, in reazione al complesso e sfaccettato mito di Venezia: senza entrare nel merito della narrazione mitica che avvolse la Repubblica, la questione della mitezza del patriziato ne fu il punto catalizzatore.⁴¹ Per presentare un illustre esempio di questa accettazione del mito, Frederic Lane condivise nei suoi lavori l'immagine di un patriziato pacificato, non diviso da odi ed interessi di parte, che era riuscito a liberarsi dal pericolo del fazionalismo che attanagliava le altre realtà comunali. La Serrata del Maggior Consiglio fu l'intervento che, secondo lo studioso americano, avrebbe indelebilmente trasformato la nobiltà veneziana.⁴²

Non mancarono in realtà delle lucide analisi basate sulle fonti giudiziarie, come quella di Guido Ruggiero, il quale dimostrò infatti come la nobiltà lagunare non fosse affatto immune all'uso della violenza.⁴³ Tuttavia, a ciò non seguì il riconoscimento che anche il patriziato veneziano condividesse il sistema della vendetta. Al contrario, il patriziato avrebbe invece incanalato le ostilità interne in sede elettorale, utilizzando il voto come strumento di ritorsione contro gli avversari, sempre come conseguenza dei cambiamenti innescati dalla Serrata.⁴⁴ Le riflessioni di Guido Ruggiero, che avrebbero potuto spingere a riconsiderare in maniera diversa

³⁹ C. Povolo, *La stanza di Andrea Trevisan. Amore, furore e inimicizie nella Venezia di fine Cinquecento*, Isola Vicentina 2018.

⁴⁰ *ibidem*, p. 91-92.

⁴¹ Per il quale si rimanda comunque a F. Gaeta, *L'idea di Venezia*, in G. Arnaldi, M. Pastore Stocchi (a cura di), *Storia della cultura veneta*, vol. 3, *Dal primo Quattrocento al Concilio di Trento*, III, Vicenza 1981, pp. 565-641; C. Povolo, *The Creation of Venetian Historiography*, in Martin, Romano, *Venice cit.*, pp. 491-519.

⁴² F. Lane, *Venice. A Maritime Republic*, Baltimore-Londra 1973, p. 88-89, 109-114.

⁴³ G. Ruggiero, *Patrizi e malfattori. La violenza a Venezia nel primo Rinascimento*, Bologna 1982.

⁴⁴ Finlay, *La vita politica cit.*, p. 145.

la nobiltà lagunare, furono invece incorporate tra le prove a sostegno del suo carattere peculiarmente mansueto. Anzi, esse divennero la prova determinante.

Su quest'argomentazione se ne innestarono altre, come quella avanzata da Trevor Dean in merito alla mancanza di libri di famiglia analoghi a quelli fiorentini, lasciando intendere che il rapporto tra pratica e memoria della vendetta fosse indissolubile.⁴⁵ Altri ragionamenti evidenziarono come il patriziato fosse più dedito ai delitti sessuali che all'omicidio ed al furto, commettendo quindi delitti perché spinti dalle pulsioni e non dal dolo.⁴⁶ Nella sua esposizione, anche Stanley Chojnacki ribadì la preponderanza dei crimini sessuali commessi dai patrizi rispetto alle altre forme di violenza. Ma la sua riflessione non si limitò a questo aspetto, poiché egli tentò di approfondire la questione, cogliendo ben presto un nodo fondamentale: egli comprese le ambiguità e le contraddizioni inerenti al doppio volto del patriziato lagunare, allo stesso tempo ceto aristocratico, geloso del proprio status, e dirigente, custode della concordia e della pace sociale.

Proprio i nobili veneziani rappresentavano allora un problema per il governo cittadino: le tre diverse cospirazioni a carattere nobiliare che ebbero luogo nel XIV secolo furono interpretate come il rifiuto dell'ordine politico stabilito dalla Serrata ed il rigetto di quei valori che si richiedevano ora ai membri di questo ceto di recente ridefinizione giuridica. Ma la consapevolezza di essere gli unici depositari del potere politico avrebbe indotto il patriziato a sviluppare nel corso del Trecento anche un *ethos* individuale, necessario alle richieste di stabilità sociale che il mondo commerciale richiedeva e nel quale la maggior parte dei patrizi era impegnato.⁴⁷

Questo argomento, costruito su di una psicologia dell'unità e dell'obbedienza che avrebbe distinto il patriziato veneziano, fu ripreso anche da Edward Muir. In realtà, già Ugo Tucci aveva argomentato come nel Cinquecento la penetrazione fondiaria da parte della nobiltà lagunare avesse comportato anche la rivalutazione, sul piano culturale, dei guadagni derivanti dalla terra, ritenuti ora come la più nobile forma di ricchezza. Al contrario, nel Quattrocento nessun veneziano avrebbe messo in dubbio una scala di valori al vertice era posta la mercatura. Ma nel XVI secolo, quella psicologia mercantile, che aveva indubbiamente caratterizzato la *forma mentis* patrizia nei secoli precedenti, si riversa nei nuovi protagonisti del commercio veneziano, non

⁴⁵ T. Dean, *Marriage and Mutilation. Vendetta in Late Medieval Italy*, «Past and Present», n. 157 (1997), p. 35.

⁴⁶ G. Ruggiero, *The Boundaries of Eros. Sex Crimes and Sexuality in Renaissance Venice*, New York 1985, pp. 89-108; D.E. Queller, *The Venetian Patriariate: Reality versus Myth*, Urbana-Chicago 1986, pp. 75-84, 234-239.

⁴⁷ S. Chojnacki, *Crime, Punishment, and the Trecento Venetian State*, in L. Martines (a cura di), *Violence and Civil Disorder in Italian Cities, 1200-1500*, Berkeley-Los Angeles-London 1972, pp. 184-228.

più a trazione nobiliare. Tucci arrivò invece a dire che si era verificata una vera e propria «dissociazione» tra mentalità patrizia e mercantile.⁴⁸

Nel volume *Mad Blood Stirring* è presente il caso forse più significativo di analisi storica in cui si afferma l'estraneità della nobiltà veneziana rispetto a faide, vendette e inimicizie. Nelle pagine dedicate al dominio veneziano sulla provincia friulana, lo storico statunitense affermò come il ceto dirigente veneziano si fosse scontrato con una cultura intrinsecamente differente, che enfatizzava i valori della mascolinità e l'obbligazione della riparazione violenta dell'onore. La distanza qualitativa che intercorreva tra le due realtà, quella della dominante e quella della società soggetta, assumeva così rilievo antropologico. Secondo lo storico statunitense, a dare vita a questo iato culturale furono le istituzioni veneziane, che ebbero un ineguagliato successo nel ridurre la violenza politica interna, grazie all'instaurazione di un sistema di distribuzione di cariche e privilegi.

Il salto di qualità è segnato - secondo questa tesi - dalla trasformazione avvenute tra tredicesimo e quattordicesimo secolo. Non solo i cambiamenti politici concorsero a questo esito, ma anche altri, di carattere psicologico, che favorirono l'imposizione del principio del bene comune e la costruzione di un consenso politico allargato, ponendo fine ai conflitti intestini. Ciò si era potuto realizzare anche grazie ad un'aspra lotta contro il fazionalismo e all'assegnazione di un diverso peso, in sede giudiziaria, a quelle forme d'insulto che potevano scatenare una reazione violenta.⁴⁹

Condurre una puntuale analisi esegetica delle fonti bibliografiche citate da Muir a supporto di questa tesi non è l'obiettivo che queste pagine introduttive si sono poste - e che comunque in gran parte riprendono le argomentazioni degli altri autori appena presentati. È sufficiente evidenziare che anche in un più recente contributo lo studioso ha rimarcato la peculiarità del patriziato veneziano, che non divideva i dettami dell'onore.⁵⁰ In ogni caso, quello che viene presentato come l'argomento principe da questi e altri autori è l'assenza di fazioni nello scenario urbano lagunare, soppresse dall'impianto politico-giudiziario⁵¹. In questo modo è stata implicitamente affermata l'impossibilità per il sistema della vendetta di essere scisso dalla presenza di fazioni, ritenute evidentemente le uniche attrici atte a interpretare un ruolo al suo interno.

⁴⁸ U. Tucci, *Mercanti, navi, monete nel Cinquecento veneziano*, Bologna 1981, p. 68, ma cfr. il più ampio ragionamento a pp. 43-68.

⁴⁹ Muir, *Mad Blood Stirring* cit., p. 50-53.

⁵⁰ Idem, *The Anthropology of Venice*, in Dursteler, *A Companion* cit., p. 492.

⁵¹ Oltre ai lavori citati, cfr. E. Crouzet-Pavan, *Sopra le acque salse. Espace, pouvoir et société à Venise à la fin du moyen âge*, Roma 1992, p. 812.

Sul rapporto tra fazionalismo e inimicizia nell'ambiente lagunare si ritornerà a conclusione della tesi di ricerca. Nel frattempo è necessario riconoscere che alcuni episodi di conflittualità nell'inizio e a metà Cinquecento sono stati in realtà segnalati, senza però essere stati sufficientemente concettualizzati in un più ampio discorso sul conflitto tra famiglie nobili.⁵² Per questo motivo tali eventi, in particolar modo la vicenda di Marco di Alvise Michiel, saranno ripresi, approfonditi e contestualizzati. Il lavoro si articola in cinque capitoli, che possono essere sostanzialmente divisi in due parti. La prima, che consta nei tre capitoli iniziali, getta le fondamenta per comprendere al meglio gli ultimi due capitoli, che presentano i casi di conflitto individuati nel corso del Cinquecento e la loro interpretazione.

Il primo capitolo illustra i diversi aspetti del sistema giudiziario della Venezia cinquecentesca. Oltre ad un doveroso riepilogo storiografico del profilo giuridico, alcuni elementi del sistema della giustizia criminale veneziano sono giustapposti a quello esistente nel resto della penisola italiana, allo scopo di evidenziare i punti di contatto, più che le differenze. A ciò si aggiunge un dettagliato approfondimento del panorama istituzionale, con particolare enfasi rivolta a tribunali e magistrati incaricati di garantire l'ordine pubblico in laguna. Il secondo capitolo è interamente focalizzato sulla pena del bando. Ad una dettagliata ricostruzione cronologica della corposa legislazione veneziana su questa condanna, da fine XIII alla seconda metà del XVI secolo, si aggiunge una sezione tematica sulla questione giurisdizionale, che mira a delineare il faticoso percorso di ricomposizione della frammentazione politica della Repubblica che si era venuta a creare al momento dell'espansione di inizio Quattrocento.

Dedicare ampio spazio al bando è necessario per cogliere il funzionamento di alcune dinamiche della giustizia. Primo fra tutti, il rapporto tra pacificazione del conflitto e concessione del perdono da parte del Principe. Sia che quest'ultimo avvenga per mezzo della *via supplicationis* o attraverso dei meccanismi legislativi, come la possibilità di farsi assolvere dalla Quarantia per aver presentato oppure ucciso un altro bandito, il valore giuridico-culturale della pace è intimamente legato alla funzione della pena del bando come strumento regolatore dei conflitti tra gruppi. Questi ed altri rapporti sono esplorati nel terzo capitolo, che dedica anche spazio ad alcuni specifici elementi interni al procedimento giudiziario. Grazia e pace, anche se extra-giudiziarie, avevano comunque un'influenza sulle decisioni dei tribunali che sarà esemplificata nel corso del quarto e quinto capitolo.

⁵² Si fa riferimento alla vicenda di Marco Michiel e allo scontro interno alla famiglia Dona', segnalati da A. Viggiano, *Giustizia, disciplina e ordine pubblico*, in Cozzi, Prodi, *Dal Rinascimento* cit., pp. 834-835, ma anche all'omicidio commesso da Pietro Massolo della moglie Chiara Tiepolo, per il quale si veda intanto A. Sherman, *Murder and Martyrdom: Titian's Gesuiti Saint Lawrence as a Family Peace Offering*, «Artibus et Historiae», n. 68, XXXIV (2013), pp. 39-54.

Il quarto capitolo esamina il periodo compreso tra inizio Cinquecento fino al 1539, nel pieno della terza guerra veneto-turca. La data fa riferimento ad uno specifico provvedimento del Consiglio dei Dieci, che segna l'abbozzato inizio di una nuova politica governativa nei confronti delle inimicizie tra famiglie patrizie. Il quinto capitolo si articola a partire da quell'anno per arrivare a comprendere i primi anni Ottanta del XVI secolo, durante la congiuntura della "correzione" dei Dieci. Entrambi gli ultimi due capitoli sono divisi in più paragrafi che si focalizzano sulle vicende di alcune istituzioni giudiziarie, soprattutto quelle di Avogaria e Quarantia Criminale, intrinsecamente intrecciate, e del Consiglio dei Dieci. Dello spazio viene anche riservato a magistrature minori, come i Signori di Notte, ed agli organi satelliti dei Dieci, cioè gli Esecutori contro la Bestemmia.

Capitolo 1

Il sistema giudiziario veneziano nel XVI secolo

1.1 Storiografia di un sistema giuridico repubblicano

LE PRIME FASI

A distanza di circa mezzo secolo dalla caduta della Repubblica, una delle prime riflessioni postume sull'esperienza statale veneziana, e forse anche tra le più significative dell'epoca, era giunta a maturazione. Con i suoi tre volumi, *Venezia e le sue lagune* era un'opera che intendeva presentare l'esperienza repubblicana attraverso la sua storia, l'organizzazione politico-legale e la vita culturale.⁵³ Un avvocato, Daniele Manin, affrontò la complessa sezione dedicata al diritto. Dopo una sintetica ricostruzione cronologica delle principali vicende giuridiche, l'autore entrò nel merito della questione più rilevante, quella che segnò la peculiarità veneziana: la gerarchia delle fonti. L'assenza del diritto romano venne letta come espressione piena di libertà dal potere universale imperiale. Tuttavia, l'attenzione dell'avvocato si concentrò maggiormente sull'effetto della consuetudine, che non si limitava ad integrare le leggi scritte, ma ne decretava l'efficacia o la debolezza, e ne evidenziò pure l'intreccio con la legislazione penale delle origini.⁵⁴ Ciò che Daniele Manin segnalò altro non era che uno degli aspetti politici più significativi della prassi veneziana, cioè la continua mediazione offerta dalla consuetudine tra volontà normative e concreti spazi d'azione delle istituzioni politiche e giudiziarie.⁵⁵

La dimensione consuetudinaria si presentava come il cardine di un sistema giuridico repubblicano che era espressione di un potere aristocratico e formalmente contrassegnato dall'egualitarismo giuridico dei membri del ceto dirigente, stabilito a seguito della Serrata del Maggior Consiglio. La struttura di potere era perciò orizzontale, non gerarchizzata, e come corollario prevedeva una serie di meccanismi pensati per preservare un'equa distribuzione delle cariche e impedire eccessivi accentramenti di potere.⁵⁶ I principali erano la collegialità delle cariche, per favorire il controllo reciproco, e la contumacia, cioè l'obbligo di non poter

⁵³ AA.VV., *Venezia e le sue lagune*, 3 vol., Venezia 1847.

⁵⁴ D. Manin, *Della veneta giurisprudenza civile mercante e criminale*, in ivi, I, pp. 17-18.

⁵⁵ Sulla figura di Daniele Manin e la sua lettura del diritto veneto si veda C. Povolo, *Un sistema giuridico repubblicano: Venezia e il suo stato territoriale (sec. XV-XVIII)*, in I. Birocchi, A. Mattone (a cura di), *Il diritto patrio. Tra diritto comune e codificazione (secoli XVI-XIX)*, Roma 2006, pp. 297-353; G. Cozzi, *La società veneta e il suo diritto: saggi su questioni matrimoniali, giustizia penale, politica del diritto, sopravvivenza del diritto veneto nell'Ottocento*, Venezia 2000, pp. 373-392.

⁵⁶ Una situazione ben diversa si presenta a Venezia in età ducale, la quale non verrà qui delineata in quanto non necessaria alla comprensione della realtà del XVI secolo. Si veda comunque, per il periodo precedente all'istituzione del regime comunale, Maranini, *La costituzione*, pp. 21-155.

esercitare più volte consecutive lo stesso incarico, per garantire la rotazione dei patrizi nell'esercizio degli uffici. Uno degli altri aspetti contraddistintivi era legato a doppio filo alla già segnalata assenza dello *ius commune* nelle gerarchie del diritto lagunare: la concentrazione della facoltà di amministrare la giustizia nelle mani del ceto dirigente veneziano. Avendo escluso i tecnici del diritto da questo delicato ambito, la scelta di dare enfasi non solo alla consuetudine come fonte giuridica ma, soprattutto, di sostituire il diritto imperiale, di matrice romano-giustiniano, con l'*arbitrium* del giudice è pregna di significato.

Seppur non prerogativa esclusivamente veneziana, il libero convincimento del giudice si coniugava senza problemi con i desideri di un élite nata come ceto mercantile che prediligeva il pragmatismo.⁵⁷ A dare forma alla giustizia veneziana erano difatti i principi dell'equità e della ragione naturale.⁵⁸ Come è stato notato, l'assenza dello *ius commune* era in realtà più formale che sostanziale, in quanto quest'ultimo era stato veicolato all'interno di quelle consuetudini che formavano il corpus di un assetto costituzionale non scritto.⁵⁹ La finzione giuridica si prestava quindi alle pretese politiche di originaria autonomia dall'autorità imperiale.⁶⁰

Esistono infatti dei documenti giuridici di inizio XIII secolo che rappresentano i primi spunti di un sapere giurisprudenziale nella laguna: la *Ratio de lege Romana* e gli *Iudicia a probis iudicibus promulgata*. La prima è un'opera d'ispirazione comparativa, mentre la seconda illustra i punti di una prassi giudiziale ancora da elaborare in forma scritta. Entrambi i volumi erano ispirati ad un compendio del codice giustiniano redatto nel XII secolo.⁶¹ Le consuetudini filtrate dal diritto romano si svilupparono sia dall'incontro inevitabile con altre realtà e culture, sia in risposta a peculiari necessità sorte all'interno della società lagunare, e regolavano soprattutto l'ambito civile.⁶²

⁵⁷ Sugli spazi concessi all'*arbitrium* nella normativa statutaria della penisola italiana nel Basso Medioevo si veda M. Vallerani, *L'arbitrio negli statuti cittadini del Trecento*, in idem (a cura di), *Tecniche di potere nel tardo Medioevo. Regimi comunali e signorie in Italia*, Roma 2010, pp. 117-148, e M. Meccarelli, *Arbitrium. un aspetto sistematico degli ordinamenti giuridici in età di diritto comune*, Milano 1998.

⁵⁸ Per un confronto sul concetto di equità in sede processuale in un contesto ben differente, quello inglese, si veda D.R. Klinck, *Conscience, Equity and the Court of Chancery in Early Modern England*, Farnham-Burlington 2010; M. Fortier, *The culture of equity in Early Modern England*, Aldershot 2005.

⁵⁹ Per i diversi aspetti costituzionali sopra delineati cfr. F. Lane, *Storia di Venezia*, Torino 1978, pp. 113-114, 294-296; G. Cozzi, *Repubblica di Venezia e Stati italiani. Politica e giustizia dal secolo XVI al secolo XVIII*, Torino 1982, pp. 217-226; Povolo, *Un sistema giuridico* cit.

⁶⁰ L. Pansolli, *La gerarchia delle fonti di diritto nella legislazione medievale veneziana*, Milano 1970, pp. 120-121.

⁶¹ B. Pitzorno, *Il Liber romanae legis degli Iudicia a probis iudicibus promulgata. Nota seconda per la storia del c.d. Codi in Italia*, «Rivista italiana per le scienze giuridiche», 43 (1907), pp. 4-12; idem, *Il Liber Romanae legis della Ratio de lege Romana. Per la storia del c.d. Codi in Italia*, ivi, pp. 101-136; S. Vinci, *Un nuovo manoscritto della tradizione latina del Codi*, «Annuario dell'Istituto di Storia del diritto romano» (1907), pp. 228-239.

⁶² Cfr. E. Besta, *Il diritto e le leggi civili di Venezia fino al dogado di Enrico Dandolo*, Venezia 1900; B. Pitzorno, *Le consuetudini giudiziarie veneziane anteriori al 1229. La giurisprudenza di Venezia nella prima metà del secolo decimoterzo e la sua efficacia sulla formazione degli statuti*, Venezia 1910. Sulla produzione notarile, da cui traspare in controtuce l'influsso delle consuetudini, prima dell'età comunale si veda F. Parcianello, *Documentazione e notariato a Venezia nell'età ducale*, Padova 2012.

Nella fase di passaggio dall'età ducale a quella comunale fiorisce la codificazione statutaria, di cui si discuterà qui sinteticamente solo in relazione agli aspetti criminali.⁶³ Tra fine XII e inizio XIII secolo la *promissio maleficiorum* di Orio Mastropiero e quella di Jacopo Tiepolo delineano i primi profili della giustizia penale veneziana. Seppur non codici nel senso tecnico del termine, quest'ultimi chiariscono gli indirizzi di fondo presi dal Comune lagunare. In entrambi i casi viene più volte fatto riferimento alla discrezionalità del giudice, chiamato a emettere sentenza secondo coscienza anche a discapito di quei mezzi di prova noti come ordalie giudiziarie, senza però poter prescindere dalla confessione e dalla testimonianza. Altro tratto comune è il carcere, inteso non tanto come pena di per sé, ma più come mezzo coercitivo per spingere le parti a una composizione pecuniaria. Nella seconda *promissio* si sostiene con forza l'impianto accusatorio della pratica veneziana, in cui offesi e offensori hanno un ruolo preminente nel dipanare le fasi processuali. Gli stessi capitoli permettono però di cogliere il significativo peso della procedura inquisitoria, segnata da un maggiore interventismo del giudice, nelle dinamiche giudiziarie.⁶⁴

A Venezia però, così come nelle altre realtà urbane centro-settentrionali, si faceva ricorso ad una procedura mista, in cui elementi accusatori e inquisitori si combinavano e lasciavano sensibili margini d'azione alle parti in conflitto grazie ad un approccio flessibile.⁶⁵ Pochi anni dopo, nel 1242, avrebbe preso forma una vera e propria codificazione statutaria, sempre a opera di Jacopo Tiepolo, divisa in cinque libri, a cui ne venne aggiunto un sesto un secolo dopo. Nel primo prologo il doge enucleava proprio quella gerarchia delle fonti dal sapore marcatamente ideologico.⁶⁶ In essa, si concedeva grande discrezionalità al giudice nel campo della gestione dell'ordine pubblico garantendogli la possibilità di creare fattispecie giuridiche *ad hoc* per quei comportamenti ritenuti delittuosi ma non contemplati nelle *promissio* o negli statuti.⁶⁷

⁶³ Per una visione d'insieme relativa allo *ius proprium* nel contesto italiano comunale si veda M.A. Benedetto, *Statuti (diritto intermedio)*, in A. Azara, E. Eula (a cura di), *Novissimo Digesto Italiano*, vol. XVIII, Torino 1971, pp. 385-398; M. Sbriccoli, *L'interpretazione dello statuto. Contributo allo studio della funzione dei giuristi nell'età comunale*, Milano 1969; M. Bellomo, *The Common Legal Past of Europe. 1000-1800*, Washington 1995, pp. 78-96; M. Meccarelli, *The Autonomy of Law and the Statutes of the Cities in the Legal Order of the Late Middle Ages*, in Ž. Radić, M. Trogrlić, M. Meccarelli, L. Steindorff (a cura di), *Splitski Statut iz 1312. godine: povijest i pravo*, Spalato 2015, pp. 41-52.

⁶⁴ E. Besta, *Appunti per la storia del diritto penale nel dogado veneziano innanzi al 1232*, Milano 1899; E. Crouzet-Pavan, *Potere politico e spazio sociale: il controllo della notte a Venezia nei secoli XIII-XV*, in M. Sbriccoli (a cura di), *La notte. Ordine, sicurezza e disciplinamento in età moderna*, Firenze 1991, pp. 46-66; S. Piasentini, *Alla luce della luna. I furti a Venezia 1270-1403*, Venezia 1992; G. Ruggiero, *Politica e giustizia*, in Arnaldi, Cracco, Tenenti, *La formazione cit.*, pp. 393-395.

⁶⁵ E. Maffei, *Dal reato alla sentenza. Il processo criminale in età comunale*, Roma 2005; M. Vallerani, *Medieval Public Justice*, Washington D.C. 2012. Si affronteranno in seguito le caratteristiche del processo criminale veneziano ma si veda nel frattempo Cozzi, *Repubblica di Venezia cit.*, pp. 103-104.

⁶⁶ R. Cessi (a cura di), *Gli statuti veneziani di Jacopo Tiepolo del 1242 e le loro glosse*, Venezia 1938.

⁶⁷ Pansolli, *La gerarchia cit.*, pp. 131-134.

La cultura giuridica veneziana tra XIII e XIV secolo venne esplicitata dall'opera di Bertaldo, che si premurò anche di definire organicamente il significato e l'uso della consuetudine all'interno dei tribunali veneziani.⁶⁸ È in questo periodo che avvenne la già menzionata Serrata del Maggior Consiglio, il cui risultato principale fu la definizione delle condizioni giuridiche per l'appartenenza al ceto dirigente, ma non solo, essa gettò le basi per quella forma di governo che, nella visione più tardi propugnata dal mito di Venezia, fu definita come mista: assommante cioè caratteri democratici, aristocratici e monarchici come la repubblica romana. Un'immagine di perfetta armonia e equilibrio fu quanto alcuni umanisti patrizi del Quattrocento vollero in particolare patrocinare.⁶⁹

Questa ricostruzione, tutto sommato abbastanza lineare, dei fondamenti del sistema legale veneziano nel basso Medioevo è stata problematizzata da Andrea Padovani, le cui osservazioni hanno posto in dubbio diversi assunti. In primo luogo, l'esclusione del diritto comune dalle fonti giuridiche non sarebbe da imputare, in età comunale, al disegno politico di affermazione dell'indipendenza veneziana dall'Impero o per le preferenze di un nascente forte ceto mercantile verso un diritto più pragmatico. Adottare tale fonte giuridica non comportò infatti, nelle altre realtà della penisola, un decremento della propria autonomia. Il vero pericolo non sarebbe stato esterno, bensì interno alla laguna e incarnato da quegli esperti del diritto, che avrebbero potuto sfruttare l'adozione del diritto giustiniano-canonistico per rivendicare un maggiore peso politico.

Gli stessi *Iudicia a probis iudicibus promulgata* rappresenterebbero una romanizzazione in corso tra XII e XIII delle tradizioni lagunari, un periodo caratterizzato dalla ricerca di nuovi equilibri all'interno del panorama giuridico tra usi consuetudinari e loro integrazioni giurisprudenziali. Il punto di svolta viene individuato nella redazione statutaria del Tiepolo, interpretata come parte di un programma volto a ridimensionare l'*arbitrium* dei giudici a favore del diritto comune, che avrebbe dovuto guidare la libera coscienza di quest'ultimi. Il sostegno all'introduzione del diritto romano perse però presto ogni propulsione e, per compensare i vuoti normativi, nella seconda metà del XIII secolo prese avvio una densa attività di legiferazione, aumentando i problemi relativi alla certezza del diritto a causa della disordinata commistione di consuetudini e *parti* consiliari, a volte contraddittorie o ridondanti. Inutili saranno, fino alla fine della Repubblica, i tentativi di mettere ordine in questo *mare magnum*. Si tolse ogni spazio d'azione

⁶⁸ E. Besta, *Jacopo Bertaldo e lo Splendor venetorum civitatis consuetudinum*, Venezia 1897; un'analisi dell'opera in Pansolli, *La gerarchia* cit., pp. 205-218.

⁶⁹ F. Gaeta, *Venezia da «Stato misto» ad aristocrazia «esemplare»*, in G. Arnaldi, M. Pastore Stocchi (a cura di), *Storia della cultura veneta*, vol. 4, *Il Seicento*, II, Vicenza 1984, pp. 437-94; A. Ventura, *Scrittori politici e scritture di governo*, in Arnaldi, Pastore Stocchi, *Dal primo Quattrocento* cit., pp. 513-63.

agli esperti del diritto e alle loro capacità interpretative emanando leggi prive di astrazione, ancorate a casi concretamente affrontati.

L'opera di Bertaldo, a inizio XIV secolo, avrebbe poi spinto al potenziamento dell'impianto consuetudinario, che si prestava alle necessità del ceto dirigente, argomentando che, come si è già detto, l'adozione del diritto imperiale avrebbe aperto le porte della laguna ai tecnici del diritto e provocato una redistribuzione dei poteri.⁷⁰ Questo irreversibile distacco dal diritto comune viene inoltre attestato, secondo lo stesso autore, dal concreto funzionamento delle magistrature veneziane, che si presentava come molto distante dalle esperienze altrove modellate sulla base del diritto comune. I principi che scaturivano da quest'ultimo, come la figura monocratica del giudice, l'organicità del rapporto tra competenza e giurisdizione degli organi e non solo, a Venezia vennero accuratamente evitati: organi collegiali e mancanza di un ordine preciso nell'assegnazione delle pertinenze delle curie, una questione che si preferì lasciare all'azione plasmante della consuetudine, caratterizzarono la prassi giudiziaria lagunare del XIII secolo.⁷¹

Dopo lo scoglio dell'età del doge Tiepolo, la realtà giuridica e costituzionale veneziana nel basso Medioevo si presenta allora come incardinata su di una gerarchia delle fonti ben esplicitata. In realtà le ambiguità erano invece ancora forti, come è percepibile proprio nell'amministrazione della giustizia: i giudici erano tenuti a osservare le norme procedurali contenute nei propri capitolari e poi applicare i contenuti delle *promissioni* del maleficio, nei casi criminali, e lo statuto, in quelli civili. Come ha osservato Pansolli, da una prospettiva formale la precedenza sarebbe dovuto spettare alle norme ratificate sia dai consigli governative che dalla *concio*, cioè quell'assemblea che rappresentava il *populus* privo di specifici diritti politici e che in età ducale convalidava l'elezione del *dux*.

I capitolari delle magistrature erano invece il frutto dell'accorpamento delle risoluzioni votate in Maggior Consiglio e, in quanti tali, avrebbero dovuto essere fonti ausiliarie, integrative. Quest'apparente discrasia giuridica è in realtà il riflesso dei mutevoli rapporti di potere che, dopo lo stabilimento della gerarchia delle fonti avvenuta nel XIII secolo, posero in primo piano l'organo politico veneziano come conseguenza del progressivo esautoramento dell'assemblea popolare. Che i giudici facessero più attenzione a rispettare le delibere del Maggior Consiglio è desunto, da Pansolli, dal fatto che quest'ultimi fossero a loro volta membri del consiglio lagunare e appartenenti allo stesso ceto degli altri partecipanti alla vita politica.⁷²

⁷⁰ A. Padovani, *La politica del diritto*, in G. Cracco, G. Ortalli (a cura di), *Dalle origini alla caduta della Serenissima*, 2, *L'Età del Comune*, Roma 1995, pp. 303-329.

⁷¹ Idem, *Curie ed uffici*, in *ivi*, pp. 343-345.

⁷² Pansolli, *La gerarchia* cit., pp. 100-111.

LE DINAMICHE COSTITUZIONALI NEL RINASCIMENTO

Se questa ambiguità venne risolta sul piano informale senza creare strappi istituzionali o tensioni costituzionali, il Quattrocento fu invece la cornice in cui gli assetti veneziani furono sottoposti a forti pressioni e messi di fronte a una scelta determinante. In primo luogo, la famosa vicenda che ebbe come protagonisti il doge Foscari e il Consiglio dei Dieci segnò un forte punto di rottura non solo istituzionale, ma ripropose con forza la questione della posizione dogale di *primus inter pares* all'interno del sistema repubblicano.⁷³ Il timore di degenerazione tiranniche si era concretamente presentato nel secolo precedente in più di un'occasione, ma non si erano affatto assopite, come si evince dalle continue revisioni alla *promissio* ducale.⁷⁴ Questa era l'insieme di norme e limitazioni che il nuovo doge doveva giurare di rispettare, regole che ponevano paletti alla sua autorità e aspirazioni personali⁷⁵. In secondo luogo, la forte espansione territoriale, non più solo verso il Mediterraneo orientale, ma anche in direzione della penisola italiana, avvenuto a inizio secolo, pose il ceto dirigente lagunare di fronte ad una domanda spinosa.⁷⁶

A prescindere dal dibattito circa la legittimità nell'inserire Venezia nel novero degli stati regionali d'Italia, è necessario evidenziare come il patriziato veneziano, consolidato il dominio in Terraferma, dovette scegliere se e come integrare i nuovi territori e le nuove realtà sociali assoggettate all'interno della Repubblica.⁷⁷ In altre parole, la questione era se cooptare i notabili locali nel governo dello stato marciano, conferendo loro diritti politici simili a quelli goduti dal patriziato. La risposta fu inequivocabilmente negativa. Si decise di conservare inalterati i rapporti vigenti sia all'interno delle realtà suddite che tra governanti e governati, istituendo una separatezza giuridica che regolò la Repubblica tra XV e fine XVI secolo.

Venezia mantenne la propria fisionomia di città-stato e preferì limitarsi a inviare i propri patrizi come rappresentanti della Signoria nelle città e territori acquistati. Il problema

⁷³ Sulla vicenda e le conseguenze costituzionali cfr. G. Gullino, *La saga dei Foscari. Storia di un'enigma*, Verona 2005; D. Romano, *La rappresentazione di Venezia. Francesco Foscari: vita di un doge nel Rinascimento*, Roma 2012; si veda anche la recente rilettura in D. Dibello, *Dinamiche istituzionali e prassi normative nella Venezia del tardo medioevo. Nota al caso Foscari*, «Archivio Veneto», 12 (2006), pp. 5-21.

⁷⁴ Sulla congiura Querini-Tiepolo cfr. Ruggiero, *Politica* cit., p. 399; sulla vicenda del doge Marino Falier si veda G. Ravagnani, *Il traditore di Venezia. Vita di Marino Falier doge*, Roma-Bari 2017.

⁷⁵ Cozzi, *Repubblica di Venezia* cit., pp. 95-96; Pansolli, *La gerarchia* cit., pp. 61-82.

⁷⁶ Mallett, *La conquista* cit., pp. 181-244.

⁷⁷ A. Menniti Ippolito, *Le dedizioni e lo stato regionale. Osservazioni sul caso veneto*, «Archivio Veneto», 162 (1987), pp. 5-30. Per una riflessione più recente si veda M. Gentile, *Leviatano regionale o forma-stato composita? Sugli usi possibili di idee vecchie e nuove*, «Società e storia», 89 (2000), pp. 561-573. Una prospettiva interna, attraverso l'analisi di fonti politiche, giuridiche e letterarie coeve, è presentata da M. Casini, *Fra città-stato e Stato regionale: riflessioni politiche sulla Repubblica di Venezia in età moderna*, «Studi Veneziani», 44 (2002), pp. 15-36.

dell'autorità formale venne risolto con poche innovazioni nel sistema dell'amministrazione della giustizia: la creazione, nel corso del Quattrocento e di inizio Cinquecento di due nuove Quarantie, per gestire il carico di appelli che dal dominio giungevano in laguna; l'istituzione degli Auditori novi-Sindaci, che dovevano recarsi nei diverse giurisdizioni e giudicare gli atti dei rettori. Anche gli Avogadori di Comun, attraverso le loro prerogative giurisdizionali, finirono per avere un rilevante ruolo nella gestione dei rapporti tra Venezia e la Terraferma nel primo secolo e mezzo di dominio.⁷⁸

La potenziale svolta costituzionale era stata allora moderata con alcuni aggiustamenti sul piano istituzionale, simili peraltro a quelli adottati nei confronti del variegato stato *da mar*. La separatezza giuridica rispetto al centro lagunare si era tradotta, per i maggiori centri della Terraferma, in un certo grado di autonomia e, soprattutto, nella preminenza dei tribunali cittadini grazie al valore ideologico costituito dal diritto romano. Fu proprio lo *ius commune* a riproporsi come protagonista di una vicenda tutta interna all'ambiente lagunare nella prima metà del Cinquecento. Si fa riferimento alla tentata riforma del diritto promosso dal doge Andrea Gritti.

Un tentativo ambizioso ma infelice, che avrebbe radicalmente cambiato il panorama giuridico veneziano in caso di successo. Difatti, i timori di perdere gli elementi più politici, e quindi concreti, che connotavano la giustizia veneziana ne impedirono la realizzazione. Sacrificare l'*arbitrium* a favore dell'introduzione dei tecnici del diritto, di cui tanto si diffidava, avrebbe significato abbandonare l'impronta consuetudinaria propria del sistema repubblicano.⁷⁹ Al tempo stesso, ciò avrebbe implicato l'avvicinarsi di più all'ordine giuridico caratterizzante il tardo Medioevo, avvertito come poco utile al pragmatismo ricercato da una società che all'epoca era ancora orientata verso il commercio, seppure dei profondi mutamenti erano in atto.⁸⁰

Si preferì, in definitiva, affidarsi alla consuetudine ed alla costituzione informale che fino a quel momento aveva contribuito alle fortune di Venezia. Uno degli aspetti di quel regime

⁷⁸ C. Povolo, *L'intrigo dell'onore. Poteri e istituzioni nella Repubblica di Venezia tra Cinque e Seicento*, Verona 1997, pp. 103-107; A. Viggiano, *Governanti e governati. Legittimità del potere ed esercizio dell'autorità sovrana nello Stato veneto della prima età moderna*, Treviso 1993; G. Gullino, *L'evoluzione costituzionale*, in Tenenti, Tucci, *Il Rinascimento. Politica* cit., pp. 345-378. Una più ampia rilettura del problema in M. Knapton, *The Terraferma State*, in Dursteler, *A Companion* cit., pp. 93-99.

⁷⁹ Cozzi, *Repubblica di Venezia* cit., pp. 293-312; idem, *Venezia dal Rinascimento all'Età barocca*, in Cozzi, Prodi, *Dal Rinascimento* cit., p. 20; per un inquadramento generale dell'età e della riforma grittiana cfr. M. Tafuri (a cura di), "Renovatio Urbis". *Venezia nell'età di Andrea Gritti (1523-1538)*, Roma 1984.

⁸⁰ Per una descrizione del sistema di diritto che i veneziani respinsero si veda P. Grossi, *L'ordine giuridico medievale*, Roma-Bari 1995, p. 14; D. Quaglioni, *La giustizia nel Medioevo e nella prima età moderna*, Bologna 2004, pp. 44-46. Sui rapporti tra sfera politica e giuridica nel tardo Medioevo si veda anche M. Meccarelli, *Pensare la legge nel tempo dell'autonomia del diritto. Esperienze medievali e moderne*, in C. Storti (a cura di), *Le legalità e le crisi della legalità*, Torino 2016, pp. 129-133.

costituzionale, cioè le costanti verifiche e gli sforzi per mantenere gli equilibri interni, rimanda in particolare ad un tema fondamentale e ancora diffuso fino al XV secolo in buona parte del territorio italiano di origini comunali: il repubblicanesimo.⁸¹ Di fronte al preponderante affermarsi di regimi signorili anche laddove prima c'era una consolidata tradizione di libertà di matrice comunale, appare chiaro come il discorso repubblicano dal XVI secolo in poi sia fortemente connotato in senso ideologico, ancora di più se si prende in considerazione l'egemonia delle monarchie nel contesto europeo coevo. A Venezia la retorica repubblicana si articolò secondo diverse direttrici ed ebbe indatti interpreti e osservatori sia interni che esterni.

Senza entrare nel dettaglio di una lunga riflessione storiografica e senza prendere in considerazione alcun autore particolare, è sufficiente qui ricordare che l'analisi del sistema istituzionale e costituzionale fu spesso al centro delle speculazioni sia di chi ammirò che di quanti avversarono il modello lagunare. Le caratteristiche della formazione statale veneziana, che abbiamo esposto in precedenza nel loro empirico sviluppo storico, vennero minuziosamente analizzate secondo i modelli del pensiero politico antico, da Platone ad Aristotele a Polibio, ma pure altre tematiche emersero nel corso dei secoli: ad esempio, l'immortalità della Repubblica di san Marco; la sua vocazione alla pace; il ruolo imprescindibile come difensore della cristianità dalla minaccia turca, e non solo.

A ciascuno dei molteplici aspetti del discorso repubblicano venne data maggior rilevanza in coincidenza di precisi eventi politici, ma una costante attenzione venne assegnata, sia in positivo che in negativo, alla specifica cultura giuridica consuetudinaria. Era quest'ultima a rendere unico, secondo la costruzione retorica, il panorama giudiziario lagunare, che veniva presentato come equo, accessibile a tutti e imparziale.⁸² Ma, al di là dell'immagine

⁸¹ Anche se la prospettiva è soprattutto toscana, per una recente sintesi sul tema, cfr. F. Ricciardelli, *The Myth of Republicanism in Renaissance Italy*, Turnhout 2015; non si può comunque prescindere, per l'età moderna, dai lavori di A. De Benedictis, *Repubblica per contratto. Bologna: una città europea nello Stato della Chiesa*, Bologna 1995. Si vedano anche i recenti saggi: idem, «Libertas» e «res publica» tra potere temporale e potere spirituale. Bologna nel '500-'600, in X. Torres i Sans (a cura di), *Les altres guerres de religió. Catalunya, Espanya, Europa (segles XVI-XIX)*, Girona 2012, pp. 81-104; idem, *Chi ha paura del repubblicanesimo cittadino di età moderna? Materiali per una discussione*, in P. Maffei, G.M. Varanini (a cura di), «Honos alit artes». Studi per il settantesimo compleanno di Mario Ascheri, 3, *Il cammino delle idee dal Medioevo all'Antico regime. Diritto e cultura nell'esperienza europea*, Firenze 2014, pp. 325-334.

⁸² Sul repubblicanesimo a Venezia c'è un'ampia bibliografia. Ci si limita a rimandare a: F. Gilbert, *The Venetian Constitution in Florentine Political Thought*, in N. Rubinstein (a cura di), *Florentine Studies: politics and society in Renaissance Florence*, Londra 1968, pp. 463-500; W.J. Bouwsma, *Venice and the Defense of Republican Liberty: Renaissance Values in the Age of the Counter-Reformation*, Berkeley 1968; G. Cozzi, *Domenico Morosini e il "De bene instituta republica"*, «Studi veneziani», n. 12 (1970), pp. 405-458; P. Fortini Brown, *The Self-Definition of the Venetian Republic*, in A. Molho, J. Emlen, K. Raaflaub (a cura di), *City States in Classical Antiquity and Medieval Italy: Athens and Rome, Florence and Venice*, Stuttgart 1991; G. Silvano, *La «Repubblica de' veneziani»*. Ricerche sul repubblicanesimo veneziano in età moderna, Firenze 1993; R. Finlay, *The Immortal Republic: The Myth of Venice during the Italian Wars (1494-1530)*, «The Sixteenth Century Journal», n. 30, IV (1999), pp. 931-944; S. Bowd S., *The Republics of Ideas: Venice, Florence and the Defence of Liberty 1525-1530*, «History», n. 85, CCLXXIX (2000), pp.

programmaticamente trasmessa da Venezia verso l'esterno, anche attraverso quella che è stata definita come la "pubblica storiografia", il sistema politico veneziano era, nel pieno Cinquecento, soggetto a decise spinte oligarchiche.⁸³ Infatti, le cariche più politicamente delicate e prestigiose erano state monopolizzate da poche famiglie economicamente floride. A soffrire maggiormente della crescente ingerenza del massimo organo politico-giudizario nella sfera governativa fu il Senato, che si vide erodere parte delle sue competenze.

Solo con la "correzione" del Consiglio dei Dieci di inizio anni Ottanta avrebbe avuto luogo una radicale rottura di continuità, cui seguirono comunque ulteriori riforme nel XVII e XVIII secolo.⁸⁴ La mancata elezione della Zonta dei Dieci innescò un aspro confronto con gli altri principali organi veneziani, che si concluse, come è noto, nel 1582-1583 con il ridimensionamento delle possibilità d'intervento da parte del Consiglio in materia di politica estera e finanziaria, in favore dell'autorità del Senato. Le sue competenze, al termine di questa fase politica, vennero riportate a quelle del 1468. Si era cercato, tra l'altro, di risolvere l'importante ambiguità circa cosa dovesse essere trattato in maniera riservata, perché era stata proprio la competenza sulle materie segrete a segnare l'avvio dell'allargamento delle ingerenze dei Dieci in seno alla sfera politica.

Alla base di questa riforma istituzionale che investì i Dieci del 1582, ma dall'ampia portata costituzionale, si collocò l'opposizione tra i partiti dei *vecchi* e *giovani*, contrapposti da diversi indirizzi di politica estera e interna. Anche aspetti socio-economici influirono nel condurre le tensioni a sfociare nel duro scontro politico: i casati patrizi di piccola e media fortuna non tolleravano più la concentrazione oligarchica delle cariche più prestigiose e accusavano apertamente i Dieci di tirannide. La Zonta del Consiglio venne soppressa e fu ridotto il suo potere politico a favore del Senato e del Maggior Consiglio, ma, allo stesso tempo, venne sancita la supremazia in materia giudiziaria in tutta la Repubblica, un primato già informalmente raggiunto nei decenni precedenti.⁸⁵

404-27; E. Muir, *Was there Republicanism in the Renaissance Republics? Venice after Agnadello*, in Martin, Romano, *Venice reconsidered* cit., pp. 137-167.

⁸³ Sulla "pubblica storiografia" si veda Cozzi, *Ambiente veneziano* cit., pp. 13-86.

⁸⁴ Per una visione d'insieme sulle riforme del 1582-1583, 1627-1628, 1667, 1671, 1761, 1774-1775 e 1780 si vedano i lavori di M. Bellabarba, *Le pratiche del diritto civile: gli avvocati, le 'Correzioni' e i 'Conservatori delle leggi*, in Cozzi, Prodi, *Dal Rinascimento* cit., pp. 825-863; Cozzi, *Repubblica di Venezia* cit., pp. 173, 176-77, 194-212; F. Venturi, *Settecento riformatore*, vol. 5, *L'Italia dei Lumi*, II, *La Repubblica di Venezia (1761-1797)*, Torino 1990, pp. 12-31, 174-190, 198-220.

⁸⁵ Sulla "correzione" del 1582-1583 ci si limita a rimandare a M.J.C. Lowry, *The Reform of the Council of Ten in 1582-1583: an unsettled problem?*, «Studi Veneziani», 13 (1971), pp. 275-310, e G. Fassina, *Factionousness, fractiousness or unity? The reform of the Council of Ten in 1582-1583*, «Studi Veneziani», 54 (2007), pp. 89-117. Sui partiti dei *giovani* e *vecchi* a Venezia, oltre a quanto già analizzato da Cozzi G., *Il doge Nicolò Contarini. Ricerche sul patriziato veneziano agli inizi del Seicento*, Venezia 1963, si veda pure il recente contributo di S. Andretta, *Giovani and vecchi: The Factionary Spirit in 16th and 17th Centuries Patrician Venice between Myth and Reality*, in R. Gonzalez

1.2 La continuità tra ambiente lagunare e continentale

IUS COMMUNE E SISTEMA GIURIDICO VENEZIANO

Alcuni anni fa una studiosa ha voluto impostare un'analisi comparativa degli apparati giudiziari veneziano e fiorentino in età rinascimentale. La domanda alla base dell'indagine non era affatto scontata: in quale misura gli indirizzi politici influenzarono il sistema legale e quale fu il ruolo interpretato dal diritto criminale? La speculazione non poteva che partire dal riscontro dei differenti sostrati giuridici, alla luce dell'apparente mancanza dello *ius commune* nelle gerarchie delle fonti veneziane, mentre il sistema fiorentino era incardinato sul diritto romano/imperiale. Seguiva poi la constatazione della completa sovrapposizione tra potere politico e giudiziario nella laguna, avvenuta grazie alla monopolizzazione del ruolo di giudice da parte del patriziato veneziano. A Firenze, direzione politica del Comune e sfera legale si erano separati quando vennero assegnati compiti giudiziari a personale forestiero, ritenuto capace di intermediare con più efficacia i conflitti interni alla città.

Queste preliminari differenze si avvertirono nell'esercizio di poteri discrezionali da parte dell'organo giudicante. Nell'ambiente lagunare l'*arbitrium*, come si è detto, venne istituzionalizzato e associato al ricorso alla consuetudine come fonte di diritto. Anche a Firenze la discrezionalità venne impiegata, ma solo nei limiti di quei meccanismi procedurali adottati anche nelle altre città-stato per rendere applicabile il diritto comune: procedura sommaria, tortura, processo in contumacia, delatori segreti, rifiuto dell'ammissione di certi accusatori e testimoni, ricorso a prove parziali per la condanna. Dispositivi processuali che, occorre segnalare, era ampiamente presenti anche a Venezia. I motivi di attrito nella città sull'Arno, ma si potrebbe forse estendere questa conclusione a tutte le altre realtà politiche di matrice comunale, si riscontrarono nella contrapposizione del rigido inquadramento dello *ius commune* e del suo sistema di prova con la necessità di ricorrere ai meccanismi dell'*arbitrium* per facilitare la condanna dei colpevoli.

Il problema trovò una sintesi nelle disposizioni statutarie che regolavano l'uso della discrezionalità da parte del giudice. Nell'ambiente lagunare la discrezionalità non era comunque uniformemente condivisa tra gli organi giudiziari: quelli ordinari, cioè le curie *habentes rationem tantum*, dovevano rispettare gli statuti e la gerarchia delle fonti e usare il proprio *arbitrium* in alcuni momenti processuali prescritti. I tribunali straordinari, ovvero le curie *habentes rationem et*

Cuerva, A. Koller (a cura di), *A Europe of Courts, a Europe of Factions. Political Groups at Early Modern Centres of Power (1550-1700)*, Leiden-Boston 2017, pp. 176-196.

institiam, avevano a loro disposizione facoltà decisionali ben più ampie, che garantivano loro di ignorare la gerarchia delle fonti per decidere secondo la propria coscienza.

Questi enormi poteri, incompatibili con lo *ius commune*, si traducevano pure nella facoltà di legiferare ed erano esercitati in alcuni importanti aspetti del processo criminale veneziano, quali il rilascio dell'accusato, il reperimento degli indizi, la proclamazione del reo e la sua cattura, la credibilità concessa ai testimoni, le sentenze e l'uso della tortura. In conclusione, proprio in tale *arbitrium* sciolto dalle costrizioni imposte dal diritto romano si collocherebbe la misura della distanza tra sistema legale veneziano e quello fiorentino.⁸⁶ Uno spunto interessante, che segnalerebbe una trasformazione significativa all'interno del secondo contesto, è quello offerto dall'istituzione degli Otto di Guardia.⁸⁷

Secondo Ikins Stern quest'organo giudiziario, essendo ricoperto da membri della nobiltà, o comunque da importanti cittadini, avrebbe fatto minore ricorso al diritto comune a favore di una maggiore discrezionalità. Ciò avrebbe reso tale tribunale più simile a quelli veneziani nella misura in cui respinse alcune costrizioni giurisprudenziali.⁸⁸ Da questa disamina risulta dunque che le distanze tra il sistema consuetudinario lagunare e quello continentale incardinato sul diritto romano-imperiale erano significative e soprattutto motivate dalla volontà politica del patriato veneziano di rigettare tale fonte di diritto allo scopo di garantirsi il monopolio della giustizia.

Questo paragrafo vuole dimostrare quali fossero invece i fondamentali punti di contatto e le sintonie di obiettivi tra la giustizia pubblica modellata sullo *ius commune* e il sistema legale lagunare. A tale scopo si tratterà un confronto teso a comprovare l'esistenza di alcuni istituti processuali di matrice giurisprudenziale anche a Venezia e il loro utilizzo in seno al processo criminale. Quest'ultimi costituivano parte fondamentale del corpus di riti processuali sfruttati dai tribunali per incanalare al proprio interno il conflitto. Se sul piano formale il sistema giuridico lagunare si presentò come peculiare a causa del forte accento consuetudinario e della preponderante discrezionalità garantita ai giudici, sul piano sostanziale si documenterà come le prassi legali impiegate fossero le medesime e si perseguissero gli stessi obiettivi degli apparati di giustizia continentali. A tale scopo si sfrutteranno alcune considerazioni dell'analisi del sistema giuridico repubblicano avanzata da un giurista di fine XVI secolo, Lorenzo Priori.

La sua *Prattica Criminale* si inserì in un filone giurisprudenziale consolidatosi a metà XVI secolo e volto a esaminare soprattutto gli aspetti processuali dell'amministrazione penale nella

⁸⁶ La riflessione qui sintetizzata è di L. Ikins Stern, *Politics and Law in Renaissance Florence and Venice*, «The American Journal of Legal History», n. 46, II (2004), pp. 209-234.

⁸⁷ Di questo tribunale si è ampiamente occupato J.K. Brackett, *Criminal Justice and Crime in Late Renaissance Florence, 1537-1609*, Cambridge 1992.

⁸⁸ Ikins Stern, *Politics and Law* cit., pp. 210, 213-214.

Terraferma, per evidenziarne le regole e orientare i tecnici del diritto chiamati a concretamente esercitare la giustizia.⁸⁹ L'opera di Priori aveva però un carattere fortemente innovativo, che ne segnalava l'eccezionalità e tradiva la profondità dell'esperienza personale dell'autore della *Prattica*: i sistematici riferimenti al diritto comune vennero tralasciati a favore di una vivida descrizione della concreta prassi giudiziaria e di continui rimandi sia alla legislazione veneziana che a casi istruiti nella Terraferma e nella laguna.⁹⁰ Le citazioni dottrinali, comunque sottintese dal giurista, vennero allora accantonate per rendere conto del concreto funzionamento degli apparati della giustizia, anche alla luce degli indirizzi politici dati dai consigli veneziani: grazie a questo pragmatismo si illustreranno la continuità tra i sistemi giuridici. Tuttavia, prima si rende necessario ricostruire velocemente come la riscoperta del diritto romano-giustiniano influenzò l'elaborazione dei riti processuali presi in esame.

Introdotte nel tardo XII secolo, le procedure romano-canoniche incorporarono gli usi consuetudinari precedenti e trovarono rielaborazione all'interno degli statuti cittadini. Le interpretazioni dei giuristi portarono alla luce dei nuovi *ordines iudicarii* che si legarono presto al concetto di giurisdizione, dando vita a una sfera della giustizia pubblica. Imperniate sulla parola scritta e l'astrazione, le forme processuali sviluppate si presentavano come degli spazi teatrali in cui ogni attore interpretava un ruolo: i giudici, di provenienza straniera; le parti in conflitto; i tecnici del diritto, quali notai, giuristi chiamati a fornire il proprio parere e avvocati. Per tutti questi protagonisti, il processo si configurava come una rappresentazione collettiva che mirava a ridurre l'impatto della potenziale violenza insita in ogni disputa tra i *cives*.⁹¹

Non ci fu ovviamente una transizione improvvisa a tale concezione di giustizia pubblica. Al contrario, la storiografia ha documentato le rilevanti continuità passate dall'alto Medioevo al periodo comunale, con particolare enfasi rivolta al ruolo dei tribunali consolari, che avrebbero agito più come arbitri che come giudici. Tuttavia, altri studiosi hanno invece cercato di sottolineare le differenze all'interno dei primi secoli del basso Medioevo riducendo così la portata di queste tesi.⁹² La più significativa delle novità del XIII secolo è l'*inquisitio ex officio*, di

⁸⁹ L. Priori, *Prattica Criminale*, in G. Chiodi, C. Povolo (a cura di), *L'amministrazione della giustizia penale nella Repubblica di Venezia*, vol. 1, *Lorenzo Priori e la sua Prattica criminale*, Verona 2004, pp. 1-224 (d'ora in poi *Priori*). L'edizione è la prima, quella del 1622, composta nei primi anni Novanta del XVI secolo, cfr. C. Povolo, *Retoriche giudiziarie, dimensioni del penale e prassi processuale nella Repubblica di Venezia: da Lorenzo Priori ai pratici settecenteschi*, in G. Chiodi, C. Povolo (a cura di), *L'amministrazione della giustizia penale nella Repubblica di Venezia*, vol. 2, *Retoriche, stereotipi, prassi*, Verona 2004, p. 20.

⁹⁰ G. Chiodi, *Le relazioni pericolose. Lorenzo Priori, il senatore invisibile e gli eccelsi Consigli veneziani*, in idem, Povolo, *Lorenzo Priori cit.*, pp. VII-VIII, XXXI-XXXII.

⁹¹ Vallerani, *Medieval public cit.*, pp. 5, 12-15.

⁹² C. Wickham, *Justice in the Kingdom of Italy in the eleventh century*, in AA.VV., *La giustizia nell'alto medioevo (secoli IXXI)*, I, Spoleto 1997, pp. 179-255; C. Storti, *Città e campagna nello specchio della giustizia altomedievale*, in AA.VV., *Città e campagna nei secoli altomedievali*, I, Spoleto 2009, pp. 293-336; A. Padoa Schioppa, *Storia del diritto*

origine ecclesiastica, intesa a scoprire la verità e ristabilire gli equilibri interni alla comunità cristiana minacciati dagli eretici ad esempio, ma che presto si diffuse anche tra i tribunali civili.⁹³

L'avvio autonomo del procedimento legale senza intervento della parte offesa era strettamente correlata alla pubblica cognizione di un fatto criminoso e alla fama come elemento probante. Secondo i giuristi dell'epoca, nella sua declinazione laica la procedura *ex officio* si prestava con efficacia a difendere gli interessi della *res publica*, lesa da ogni delitto commesso al proprio interno. All'interno della stessa Chiesa venne usata anche come strumento di controllo delle gerarchie ecclesiastiche.⁹⁴ Tuttavia, nonostante le divergenze procedurali formali, processo accusatorio e inquisitorio si ponevano lo stesso scopo di favorire la riconciliazione tra le parti. I dati della seconda metà del XIII secolo lo evidenziano chiaramente.⁹⁵

A rimarcare l'eguaglianza dei principi che ispirarono le due procedure giudiziarie era anche il comune uso di strumenti giuridici di natura consuetudinaria, che riflettevano istanze comunitarie di giustizia, all'interno delle procedure dotte: in primo luogo le fideiussioni, cioè garanzie economiche date in diversi momenti del processo, ma anche la stessa relazione tra accordi privati di pace e interruzione del processo pubblico.⁹⁶ In questo senso si inserivano pure il ricorso all'arbitrato e un uso della pena del bando che rifletteva l'esclusione comunitaria dell'offensore.⁹⁷ In sintesi, la flessibilità della giustizia pubblica nell'includere al proprio interno le forme tradizionali del conflitto è simbolo dell'integrazione, più che della contrapposizione, tra forme dotte e legalitarie dell'amministrazione della giustizia e quelle consuetudinarie.⁹⁸ I riti

in Europa. Dal medioevo all'età contemporanea, Bologna 2007, pp. 115-116. Un'analisi critica in E. Fugazza, *Arbitri o giudici? Giustizia e magistratura consolare nei primi decenni del XII secolo*, «Historia et ius», n. 4 (2013), pp. 1-22.

⁹³ Su questo passaggio da tribunali ecclesiastici a laici si rimanda a A. Padovani, *L'inquisizione del podestà. Disposizioni antiereticali negli statuti cittadini dell'Italia centro-settentrionale nel sec. XIII*, «Clio», n. 31, V (1985), pp. 345-393.

⁹⁴ Vallerani, *Medieval public* cit., pp. 35-47. Sull'impiego del processo inquisitorio come mezzo di controllo delle gerarchie ecclesiastiche cfr. J. Théry-Astruc, *Judicial Inquiry as an Instrument of Centralized Government: The Papacy's Criminal Proceedings against Prelates in the Age of Theocracy (Mid-Twelfth to Mid-Fourteenth Century)*, in J. Goering, S. Dusil, A. Thier (a cura di), *Proceedings of the Fourteenth International Congress of Medieval Canon Law. Toronto, 5-11 August 2012*, Città del Vaticano 2016, pp. 875-889. Per un focus sulla pubblica fama si veda A. Fiori, *Quasi denunciante fama: note sull'introduzione del processo tra rito accusatorio e inquisitorio*, in M. Schmoedel, O. Condoreli, F. Roumy (a cura di), *Der Einfluss der Kanonistik auf die europäische Rechtskultur*, 3, *Straf- und Strafprozessrecht*, Köln-Weimar-Vienna 2009, pp. 351-367.

⁹⁵ Vallerani, *Medieval Public* cit., pp. 194-200.

⁹⁶ Per una prima analisi si veda M. Bellabarba, *Pace pubblica e pace privata: linguaggi e istituzioni processuali nell'Italia moderna*, in idem, Scherhoff, Zorzi, *Criminalità e giustizia* cit., pp. 189-213. Il tema sarà approfondito in seguito.

⁹⁷ Sull'arbitrato nel basso Medioevo si veda S. Merzinger, *Forme di organizzazione giudiziaria delle città comunali italiane nei secoli XII e XIII: l'uso dell'arbitrato nei governi consolari e podestarili*, in F. Arlinghaus, I. Baumgärtner, V. Colli, S. Lepsius, T. Wetzstein (a cura di), *Praxis der Gerichtsbarkeit in europäischen Städten des Spätmittelalters*, Francoforte 2006, pp. 113-134.

⁹⁸ A proporre la distinzione netta tra aspetti comunitari e giurisprudenziali sono stati M. Sbriccoli, *Storia del diritto penale e della giustizia. Scritti editi e inediti (1972-2007)*, I, Milano 2009, pp. 3-44; B. Lenman, G. Parker, *The State, the Community and the Criminal Law in Early Modern Europe*, in V.A.C. Gatrell, B. Lenman, G. Parker (a

processuali adottati in questo periodo riflettono questa commistione, a sua volta specchio del clima politico diffusosi nel XIII secolo, che sarà mantenuta nelle sue implicazioni processuali fino alla seconda metà del Cinquecento.

La fase processuale si componeva di tre momenti principali: l'avvio della procedura legale con la raccolta di informazioni a seguito della denuncia o querela oppure con un'indagine *ex officio* promossa dal giudice. Seguiva una prima escussione di testimoni e poi la proclamazione dell'imputato. A seconda della qualità del crimine commesso la convocazione ad apparire in tribunale era più o meno solenne, un fattore che influenzava sensibilmente il successivo dipanarsi dell'azione processuale: una proclamazione solenne avrebbe infatti reso più complicato il ricorso ad alcuni istituti giuridici nella fase successiva. In questo momento la discrezionalità del giudice era incisiva e aspetti quali la gravità dell'offesa, la condizione sociale dell'imputato e il profilo giurisdizionale del tribunale erano tenuti in considerazione. Questa iniziale fase di raccolta di dati era detta *processo informativo*.

Seguiva il *processo offensivo*, che insieme a quello *informativo* costituiva il principale spazio d'azione dell'organo giudicante. La presentazione o l'arresto del reo era seguito da un primo interrogatorio, detto costituito *de plano*, teso ad accertarne l'identità e la posizione in relazione alle accuse mosse nei suoi confronti. In caso di rifiuto nel fornire le proprie generalità, si poteva fare ricorso alla tortura. Faceva generalmente poi la propria comparsa l'avvocato difensore, che si preoccupava innanzitutto di far scarcerare il proprio assistito dopo l'interrogatorio, dietro versamento di una fideiussione che ne garantisse la presentazione ad ogni richiesta del tribunale. Si apriva così la fase centrale del procedimento giudiziario, imperniato sul *processo difensivo*, in cui le due parti miravano attraverso la presentazione di capitoli argomentativi a reciprocamente depotenziare la tesi avversa. Ciò avveniva per mezzo di testimonianze escusse su indicazioni delle parti. Nel caso in cui invece il reo non si fosse presentato a giudizio, constatata la liceità dell'azione legale in quanto i criteri formali di proclamazione erano stati comunque rispettati, il tribunale decideva di procedere *in absentia*, giungendo – senza passare per il *processo offensivo e difensivo* – alla fase finale del procedimento cioè alla sentenza.

Quest'ultima rispecchiava l'esito del confronto tra le parti nella fase del processo *difensivo*; ma in qualunque momento il procedimento poteva interrompersi di fronte alla presentazione di un atto di pace stretto tra i contendenti. In caso contrario, la sentenza teneva conto pure dell'efficacia con cui il reo era stato in grado di ridurre la propria responsabilità nel

cura di), *Crime and the Law. The Social History of Crime in Western Europe Since 1500*, Londra 1980, pp. 11-48. Tale approccio è tutt'ora largamente adottato, a riprova del suo successo storiografico: si veda, ad esempio, A. Zorzi, *La giustizia negli Stati italiani del tardo medioevo*, in A. Gamberini, I. Lazzarini (a cura di), *Lo Stato del Rinascimento in Italia, 1350-1520*, Roma 2014, pp. 441-460.

compimento dell'offesa che aveva portato il conflitto all'interno della sfera legale. Alcuni specifici istituti giuridici venivano invocati a tale scopo, quali la provocazione, l'autodifesa, il furore, la difesa, la distinzione tra omicidio puro e pensato, cioè se premeditato o meno. L'inflizione del bando o di una pena pecuniaria era, infine, ulteriore conferma di una giustizia orientata a risolvere il conflitto piuttosto che ad affermare unicamente la propria autorità e quella del potere politico di cui era emanazione.⁹⁹ Lorenzo Priori dedicò diversi capitoli della sua *Prattica* all'analisi di tali istituti, facendo riferimento, come si è spiegato, sia alla legislazione veneziana che a concreti casi processuali. Pur articolando un'indagine volta a evidenziare gli aspetti e le ricadute pragmatiche, l'ampiezza e la profondità del discorso del giurista faceva chiara allusione alla matrice giurisprudenziale di questi riti processuali.

GESTIRE E INCANALARE LA CONFLITTUALITÀ: GLI ISTITUTI PROCESSUALI

Uno dei primi momenti in cui si riscontra uno di tali fatti giustificativi è nel capitolo dedicato al salvacondotto, cioè una sospensione temporanea del procedimento legale o della pena. Un particolare uso dell'istituto era legato alla distinzione qualitativa del reato di omicidio: se proclamato per tale crimine, il reo poteva chiedere un salvacondotto per il *puro*, cioè per aver commesso l'uccisione senza premeditazione, e poteva presentarsi a processo per liberarsi dall'accusa di *pensamento*, ovvero di aver coscientemente organizzato il delitto. Questo era possibile nella misura in cui il reato in questione era «divisibile», cioè composto da diverse qualità delittuose, delle quali la principale comportava una pena maggiore rispetto alla componente secondaria.¹⁰⁰

Viene qui introdotto un fondamentale aspetto giuridico-culturale profondamente collegato alle dinamiche del conflitto: la premeditazione era infatti un chiaro sintomo di come l'inimicizia tra i gruppi contrapposti fosse gravemente degenerata nella più aperta e distruttiva violenza. Lorenzo Priori tracciò quindi nettamente i confini tra omicidio *puro* e *pensato*, distinguendo quattro sottocategorie per ciascuna qualità. L'uccisione commessa per necessità, casualmente, colposamente e con dolo erano forme di omicidio *puro*; quelli *ex proposito*, commessi in insidie, in maniera proditoria e per assassinio rinviavano invece all'omicidio premeditato.

Tra le declinazioni che più concernono questa ricerca, l'omicidio commesso per necessità, cioè per difesa di sé o di altri, è tra i più significativi. È lecito ammazzare il proprio assalitore,

⁹⁹ L'illustrazione delle fasi processuale e degli istituti processuali si basa sulle seguenti indagini: Bellabarba, *La giustizia ai confini* cit., pp. 257-300; Povo, *Retoriche giudiziarie* cit., pp. 48-51; Povo, *Dall'ordine della pace* cit.; Povo, *Feud and vendetta* cit., pp. 217-219.

¹⁰⁰ Priori, p. 39.

diceva il giurista, a patto che quest'ultimo avesse sguainato per primo l'arma, ma anche per protezione dei propri beni e pure per salvare parenti, congiunti e amici. Andavano però rispettate alcune ulteriori condizioni: che l'uccisione dell'assalitore fosse l'ultima risorsa rimasta per evitare di perdere la propria vita; che non ci fosse stata possibilità di fuga, nel caso in cui l'assalito fosse di status inferiore all'assalitore. La speculazione proseguiva poi illustrando altre possibilità di autodifesa in relazione all'idioma culturale dell'onore: per difesa di quest'ultimo, a chiunque era permesso un non meglio definito uso della violenza. Tuttavia, per le sole minacce proferite non si giustificava l'omicidio; era legittimo invece offrire il proprio aiuto anche agli stranieri che invocassero aiuto uccidendo il loro assalitore. Infine, anche specifici criteri di modo, tempo e causa concorrevano nella determinazione del grado *puro*.

La proporzionalità tra offesa e difesa era necessaria; offendere l'assalitore una volta terminata la rissa non avrebbe costituito un atto di difesa ma di vendetta; l'autodifesa era pienamente valida solo quando, come detto, l'assalitore avesse sguainato per primo l'arma o si fosse posto in insidie. Una specifica legge puniva inoltre chi sfoderava le armi a palazzo Ducale o a Rialto con l'intento di insultare qualcun altro.¹⁰¹ L'omicidio colposo era commesso senza dolo e a causa di negligenza, ed era da punire con una sentenza pecuniaria, il bando o il carcere. Involontaria era ad esempio l'uccisione commessa con l'intenzione di non uccidere, ma solo di percuotere, una sottile distinzione che si desume dal tipo di arma usata, come un bastone, o dal modo in cui l'arma è stata usata, colpendo l'assalito con la parte non tagliente o con il pomolo. Uccidere l'avversario in una rissa avrebbe portata all'accusa di omicidio doloso, mancando quell'intervallo di tempo che avrebbe qualificato il delitto come premeditato. Il dolo era punibile in diversi modi, a seconda delle particolari circostanze.¹⁰²

Quali erano invece gli indizi che avrebbero dovuto spingere il giudice a proclamare il reo per omicidio premeditato, *ex proposito*? Le risposte andavano ricercate in quei segni che manifestavano l'animo del delinquente: preesistente inimicizia, minacce proferite in precedenza, riunione di più persone, scelta delle armi, tipo e quantità delle ferite inflitte e il già menzionato intervallo di tempo. Questi segnali andavano però contestualizzati: se ad esempio due individui, la cui inimicizia era già acclarata, si fossero casualmente incontrati e uno di loro, mosso dall'ira avesse assalito l'altro, in questo caso l'omicidio si sarebbe configurato come doloso e non come *pensato*. Al contrario, nascondersi e attendere il transito del nemico per aggredirlo era un'indicazione inequivocabile di deliberazione. *Proditorio* era poi l'omicidio compiuto grazie ad una forma di tradimento, come ad esempio fingendo di essere amico della vittima o comunque senza che fosse attestata una precedente inimicizia. Anche l'uccisione commessa dopo aver

¹⁰¹ Ivi, pp. 142-147. Sulla legge in questione, quella del luglio 1490, si ritornerà in seguito.

¹⁰² Ivi, pp. 148-151.

stretto la pace con l'avversario era ritenuta traditoria e tale qualifica era fondamentale per cercare di dare efficacia alle paci.¹⁰³

Queste erano le principali fattispecie giuridiche che si incontreranno nei capitoli dedicati al disciplinamento della vendetta patrizia. Ben più lieve dell'omicidio era l'ingiuria, un'offesa generica, che si effettuava in quattro possibili modi: con azioni, parole, scritte e gestualità. Azioni che producono un'ingiuria sono ad esempio uno schiaffo o le percosse con un bastone. Nel caso in cui si offenda in tal modo un giudice o un pubblico ufficiale l'atto si configura come il ben più grave *crimen laesae maiestatis*.¹⁰⁴ Rilevante era anche la lesione inflitta al volto.

L'offesa verbale, tra gli altri modi, si commetteva nel minacciare o rivolgendo epiteti infamanti, tanto più quanto erano proferiti in presenza di molte persone. In questo senso, anche accusare qualcuno di mentire spudoratamente poteva configurarsi come offesa. Scritture come i libelli infamatori e i cartelli di sfida evidenziavano poi il legame tra la parola scritta e lesione dell'onore. L'infamia arrecata era motivo sufficiente per intraprendere un'azione legale, sia di natura civile, tesa alla recupero dei danni derivanti dall'atto ingiurioso tramite compensazione, che di natura criminale, allo scopo di far punire l'offensore. Il procedimento giudiziario era però annullato o comunque fortemente mitigato dalla riconciliazione tra ingiuriato e ingiuriante o dalla dimostrazione che l'offesa era stata proferita in preda alla collera.¹⁰⁵

Dalle riflessioni avanzate da Lorenzo Priori sulle diverse qualità dell'omicidio e delle offese in generale, appare chiaro allora come nel momento del *processo difensivo*, in cui il reo era chiamato a decostruire o ridurre l'impatto delle allegazioni prodotte a suo carico, le argomentazioni addotte per ridurre la propria responsabilità fossero cruciali. Nel capitolo dedicato alle *difese dei rei*, l'autore della *Prattica* delineò innanzitutto due forme di difesa processuale: una che si proponeva di raggiungere la piena assoluzione e una che invece puntava a ridurre la gravità della pena, dimostrando come in realtà non sussistesse la giusta correlazione tra i fatti commessi e la qualità del delitto contestata. Per quanto riguarda la prima categoria, una condizione che garantiva la piena assoluzione era quella di aver commesso il delitto in preda al furore, inteso come una contingente pazzia, una momentanea incapacità d'intendere. Libero dalla pena era colui che avesse ucciso un ladro di notte e, soprattutto, un adultero. In particolare, sia il padre che il marito potevano impunemente uccidere la coppia di adulteri,

¹⁰³ Ivi, pp. 151-154.

¹⁰⁴ Per una più ampia discussione del tema si rinvia a M. Sbriccoli, *Crimen laesae maiestatis. Il problema del reato politico alle soglie della scienza penalistica moderna*, Milano 1974.

¹⁰⁵ Priori, pp. 196-201. Sulle offese verbali si segnala l'analisi di T. Dean, *Gender and Insult in an Italian City: Bologna in the Later Middle Ages*, «Social History», n. 29 (2004), pp. 217-231. Sulla repressione degli insulti nel contesto veneziano si veda E. Horodowich, *Language and Statecraft in Early Modern Venice*, Cambridge 2008, pp. 91-125.

stanti alcune precise condizioni, tra le quali il coglierli in flagrante nell'esercizio dell'atto carnale, nella casa del marito o del padre¹⁰⁶.

A garantire invece una sensibile riduzione della pena concorrevano diversi fattori: oltre alla minore o giovane età e la buona fama del reo, un'ulteriore discriminazione era operata sulla base del carattere pubblico o privato del delitto. Offese verbali e simili potevano essere rimesse e il procedimento interrotto su richiesta dell'accusatore. Nel caso di delitti pubblici e di quelli avviati *ex officio* la pace non impediva l'avvio del processo, ma ridimensionava sicuramente la gravità della sentenza. Esistevano comunque condizioni precise relative a chi potesse concedere la remissione dell'offesa, la quale non precludeva comunque all'offeso di cercare riparazione pecuniaria per i danni sofferti. Nei casi gravi l'avvenuta riconciliazione si provava all'interno del processo non per mezzo di testimoni o fedi private, ma presentando l'atto notarile, oppure concludendola dinanzi al giudice o al notaio o cancelliere del processo.

Riduceva la pena anche il furore, inteso come stato psico-fisico al momento del delitto, solo se la causa che lo aveva provocato era giusta. L'ira era legittima se preceduta dalla provocazione di parole o azioni ingiuriose. Tuttavia, se tale furore non fosse stato giustificato o fosse intervenuto dopo un intervallo di tempo, il reo non avrebbe goduto di una sentenza più mite. Se le ferite inflitte non erano state la causa principale della morte, cioè se il reo avesse dimostrato che l'imperizia del medico o negligenze e disordini personali fossero stati responsabili del peggioramento della ferita, allora la pena sarebbe stata minore.¹⁰⁷ Altro momento centrale della difesa era la ricasazione dei testimoni adottati dall'accusa, che però non interessava ai fini di quest'indagine.

L'ultimo aspetto che si prende in considerazione dall'opera di Lorenzo Priori è la difesa *per procuratorem* e quella *per patrem*. Questi istituti erano invocati dopo la citazione del reo a comparire in tribunale. La difesa *per procuratorem* permetteva al proclamato di farsi rappresentare da un fideiussore durante il procedimento legale, senza dover fisicamente rimanere in carcere. Non era però generalmente concessa nei confronti di coloro che erano citati a presentarsi alle prigioni oppure in casi di delitto che prevedesse la pena corporale. Solo nei casi più lievi, in cui non era prevista una citazione solenne e la pena era di poco conto, si permetteva tale difesa a piede libero, in cambio di una garanzia di presentarsi alla pronuncia della sentenza. Molto ridotti erano gli spazi d'azione per i procuratori e gli atti da loro prodotti, nei casi in cui essi non fossero ammissibili, erano invalidati.

¹⁰⁶ Priori, pp. 174-175. Però il marito che pur legittimamente uccideva la moglie, perdeva la dote, a vantaggio degli eredi di lei.

¹⁰⁷ Ivi, pp. 87-96.

Era invece ammessa la possibilità che il padre si presentasse a nome del figlio per confessare, ma solo in casi non premeditati e commessi in propria difesa, come attestato da alcuni casi giudiziari, in particolare uno discusso in Quarantia Criminale nell'agosto 1533. L'episodio in questione, citato anche da Giovanni Chiodi, riguardava un processo svoltosi a Padova, in cui il podestà non aveva concesso la difesa *per patrem*.¹⁰⁸ La decisione della Quarantia di cassare la decisione del rettore ne comprova la diffusione in Terraferma, ma non dà conferme circa il ricorso a tale istituto anche all'interno del contesto giudiziario lagunare. Infine, in casi analoghi, cioè la moglie per il marito ed il patrono per il servo, il diritto comune ammetteva il loro intervento come procuratori, mentre nella Repubblica le consuetudini non lo consentivano.¹⁰⁹

In conclusione, i ragionamenti di Lorenzo Priori permettono di comprendere come il sistema giuridico repubblicano fosse più simile ai sistemi fondati sullo *ius commune* diffusi nel resto della penisola di quanto la storiografia abbia comunemente riconosciuto. Nei suoi propositi fondamentali, quello di ridurre l'impatto deflagrante del conflitto tra i membri della comunità, gli strumenti messi a disposizione delle parti per canalizzare le ostilità dentro il palcoscenico processuale, e da lì promuovere la fine della contesa, erano i medesimi. Se dei dubbi possono ancora rimanere in relazione alla realtà strettamente veneziana, nel momento in cui si esaminerà la conflittualità patrizia nel corso del Cinquecento si evidenzieranno tutti quei riferimenti giuridico-culturali appena descritti. In questo modo si dimostreranno definitivamente anche le radici romano-giustinianee del diritto veneziano, nonostante il suo carattere consuetudinario ed a dispetto del monopolio esercitato sull'amministrazione della giustizia da parte del ceto dirigente marciano, generalmente privo di conoscenze tecniche.

1.3 Contrappesi e rapporti tra magistrature. Perdite di rilevanza, ascese e nuovi tribunali nel XVI secolo

GLI ORGANI GIUDIZIARI MINORI: I CINQUE ANZIANI ALLA PACE ED I CAPI DI SESTIERE

Nel corso del Cinquecento ci furono molti stravolgimenti degli equilibri tra i numerosi organi giudiziari preposti al mantenimento dell'ordine e all'amministrazione della giustizia dentro il contesto lagunare. Alcune magistrature sparirono e altre vennero create oppure modificate, ma anche quelle che a prima vista non vennero toccate in realtà subirono sensibili

¹⁰⁸ Chiodi, *Le relazioni* cit., p. LVI.

¹⁰⁹ Priori, pp. 41-46.

modifiche. In altre parole, il XVI secolo testimoniò continue rotture degli equilibri, seguite da tentativi di ricomposizione, non sempre con successo. Da una prospettiva di lungo periodo, è inequivocabile che il periodo cronologico preso in esame sia stato contrassegnato dalla graduale ascesa del Consiglio dei Dieci: la redistribuzione di poteri e prerogative giurisdizionali verso l'alto ha infatti spinto sia alcuni osservatori coevi che la storiografia a concludere come, al di là della formale natura aristocratica della repubblica, nel Cinquecento la gestione della *res publica* sia stata effettivamente monopolizzata da una ristretta oligarchia.¹¹⁰

Per meglio comprendere i processi di disciplinamento della violenza nobiliare si rende allora necessario ricostruire le dinamiche istituzionali che coinvolsero il panorama giudiziario lagunare ed evidenziare le discontinuità nei rapporti tra magistrature. La disamina si articolerà in senso verticale, cioè a partire dalle magistrature minori, poco o nulla implicate nel Cinquecento nella gestione delle inimicizie tra gruppi patrizi, come i Cinque Anziani alla Pace e i Capi di Sestiere. Si prenderanno poi in considerazione i Signori di Notte, protagonisti in una fase più antica del sistema giudiziario, ma in lenta decadenza nel pieno XVI secolo, e gli Avogadori di Comun, l'istituzione maggiormente colpita dall'ascesa del Consiglio dei Dieci. Punto di contatto tra Signori di Notte e Avogadori era il rapporto con la Quarantia Criminale, il secondo tribunale per importanza a Venezia, di cui si descriverà la ritualità processuale, molto diversa da quella del Consiglio dei Dieci. Anche per quest'ultimo si tratterà un sintetico profilo delle procedure processuali, oltre a tratteggiare il percorso che lo portò a divenire massimo regolatore dell'ordine pubblico.

I Cinque Anziani alla Pace godono di scarsa fortuna storiografica, complice lo scarso fondo archivistico sopravvissuto a tale magistratura.¹¹¹ Una prova di questa poca rilevanza è fornita, ad esempio, dalle poche righe a loro dedicate da Guido Ruggiero nella sua sintesi sulla giustizia durante l'età comunale. Come ha scritto lo storico statunitense, questi magistrati avevano giurisdizione sopra le risse di poco conto e potevano amministrare direttamente la giustizia per le strade, comminare multe, bandire da Venezia e incarcerare. Erano anche impegnati nella custodia notturna e diurna della città, per il quale compito avevano a loro disposizione un corpo di ufficiali armati, e potevano punire i portatori di armi illegittime.¹¹² La storiografia ha

¹¹⁰ Cozzi, *Repubblica di Venezia* cit., p. 147. L'interpretazione del sistema politico veneziano come profondamente oligarchico, un impianto costituzionale incarnato dal Consiglio dei Dieci e dagli Inquisitori di Stato, è stata con forza propugnata dal francese Pierre Daru a inizio Ottocento, che influenzò profondamente i successivi storici; cfr. C. Del Vento, *Foscolo, Daru et le mythe de la «Venise démocratique»*, in idem, X. Tabet (a cura di), *Le mythe de Venise au XIX^e siècle. Débats historiographiques et représentations littéraires. Actes du colloque de Caen, 19-20 novembre 2004* (Caen 2006), p. 54. Sulla riflessione di Domenico Morosini incentrata sulla rottura dell'ordine costituzionale tra XV e XVI secolo si veda Cozzi, *Domenico Morosini* cit., pp. 436-438.

¹¹¹ Poco ne sapevano gli stessi veneziani; cfr. V. Sandi, *Principii di storia civile della Repubblica di Venezia dalla sua fondazione sino all'anno di N.S. 1700*, vol. 2, *Dall'anno 1000 sino al 1300*, Venezia 1755, pp. 638, 741, 745.

¹¹² Ruggiero, *Politica* cit., p. 396.

anche affermato che, in origine, l'azione giudiziaria dei Cinque Anziani avesse a propria disposizione un'arma temibile, che la rendeva tale magistratura unica sotto certi aspetti: chi fosse stato bandito dai Cinque Anziani per una somma pecuniaria superiore ad una certa cifra, avrebbe potuto essere impunemente ucciso da chiunque, mentre questa possibilità avrebbe dovuto essere esplicitata nelle condanne inflitte da altre corti, come la Quarantia Criminale.¹¹³

Il capitolare dei Cinque Anziani era ben preciso in proposito: se qualcuno avesse ferito gravemente o ucciso chi fosse stato bandito da tale ufficio per cinquanta lire o meno, l'offensore sarebbe stato processato come se l'offeso non si trovasse nella condizione di esiliato. Si riconosceva allora, implicitamente, che i banditi per una somma superiore potessero essere impunemente assaliti. Che fosse possibile per i Cinque Anziani comminare multe superiori a questa cifra è parimenti attestato nel capitolare.¹¹⁴ Un altro indizio in tal senso è fornito da un ulteriore capitolo in cui era stabilito come i *piezi*, cioè i mallevadori per i condannati dall'ufficio, non potessero essere esiliati dal tribunale insieme ai condannati, perché in quel caso «subiacent periculo mortis, ut possint occidi tamquam banniti, quod est res crudelissima, et iniusta, quod qui non fecit offensam, debeat banniri et esse sub tanto periculo».¹¹⁵ A tale scopo venne stabilito che le *piezarie* da loro date venissero comunque pagate da altre persone. Ciò ci introduce ad alcuni aspetti della ritualità del tribunale dei Cinque Anziani che è opportuno sottolineare.

Quest'organo giudiziario, nel suo operare quotidianamente sul palcoscenico urbano lagunare, ammetteva senza difficoltà l'uso di fideiussioni, uno degli istituti processuali di cui si è precedentemente discusso e che facevano parte di quei riti processuali che erano finalizzati a favorire la risoluzione del conflitto. Nel capitolare, oltre a quanto già visto, è pure decretato che chi fosse stato posto in carcere dai Cinque Anziani, se incapace di dare una fideiussione per uscire dallo stesso e presentarsi al momento della sentenza, avrebbe dovuto essere condannato o assolto entro quindici giorni. Nel medesimo documento c'è pure evidenza di fideiussioni date per il pagamento di medici e medicinali all'offeso.¹¹⁶ Altrettanto rilevante è un capitolo di metà XVI secolo inerente i processi avviati *ex officio* dal tribunale, in cui si rilevava come questi casi non venissero solitamente conclusi soprattutto perché i rei stringevano la pace con gli offesi; questi ultimi allora non avevano interesse a far proseguire il procedimento.¹¹⁷

Al di là delle ritualità praticata all'interno del tribunale dei Cinque Anziani, che presentano da subito alcuni significativi tratti in comune con i riti processuali elaborati dalla scienza

¹¹³ Cozzi, *Repubblica di Venezia* cit., pp. 82-83.

¹¹⁴ Archivio di Stato di Venezia (d'ora in poi ASVe), Cinque Anziani alla Pace, b. 1, cc. 22 v., 24 r.-v.

¹¹⁵ Ivi, cc. 11 v.-12 r.

¹¹⁶ Ivi, cc. 21 r.-v., 115 r.-v.

¹¹⁷ Ivi, cc. 120 r.-121 r.

giurisprudenziale e pure presenti nell'amministrazione della giustizia in Terraferma, è opportuno soffermarsi brevemente anche sui compiti giurisdizionali di cui tale organo era investito. Oltre ad avere competenza sulle risse, per evitare lo spargersi della violenza e mantenere la pace nell'ambiente urbano in origine il tribunale poteva punire chiunque avesse commesso una generica offesa, a meno che non fosse stato per autodifesa., i Cinque Anziani potevano altresì imporre dei precetti penali, ingiungendo di non commettere offese.

Essi avevano giurisdizione anche sull'estrazione delle armi: rimaneva però nelle facoltà discrezionali dei Cinque Anziani se punire o meno chi avesse sfoderato le armi per la propria difesa.¹¹⁸ Il rischio di sovrapporre la propria giurisdizione con quella di altri organi giudiziari era ben presente: nel caso di risse terminate in un omicidio si poneva il problema delle competenze dei Signori di Notte, responsabili di perseguire le uccisioni non premeditate. La soluzione di compromesso fu quella di separare il fatto in due delitti e assegnare il compito di procedere contro l'eventuale omicidio ai Signori di Notte e lasciare ai Cinque Anziani la responsabilità di punire chi avesse estratto le armi durante la rissa, salvando le giurisdizioni di tutti e due gli uffici.¹¹⁹

Le tensioni tra Cinque Anziani alla Pace e Signori di Notte a causa della sovrapposizione delle relative giurisdizioni si acuirono in particolar modo a metà Cinquecento, quando -sotto pena di cento ducati e sei mesi di prigione- i primi proibirono a notai, scrivani e coadiutori dei secondi di ingerirsi ulteriormente e formare processi, esaminare testimoni e accettare difese su casi di competenza dei Cinque Anziani. L'ambito giurisdizionale di questa magistratura venne così esplicitato: «pugni botte, arme tratte, contusion et ferite, risse, et custion di cadaun sorte eccettuate le ferite de pericolo», le quali erano invece pertinenza dei Signori di Notte.¹²⁰ I Cinque Anziani avevano anche la prerogativa di poter concedere la grazia sopra le condanne da loro inflitte, un potere che venne comunque più volte regolato nei secoli.¹²¹

L'aspetto più interessante relativo alla ritualità di tale tribunale è quello delle cosiddette protezioni, che in ultima analisi confermavano la possibilità di uccidere impunemente coloro che erano stati banditi da questi ufficiali. Chi avesse infatti ammazzato un bandito dei Cinque Anziani sarebbe stato preso in protezione da quel tribunale e non sottoposto a processo presso le altre corti veneziane. Ciò avveniva secondo una «*veterem consuetudinem eorum offitii*», come affermava una *parte* del Maggior Consiglio dell'ottobre 1472.¹²² Questa stabiliva che chi

¹¹⁸ Ivi, cc. 10 r., 10 v.-11 r., 12 r.-v.; la parte originale è in ASVe, Maggior Consiglio, Deliberazioni (d'ora in poi Maggior Consiglio), reg. 3, c. 94 r.

¹¹⁹ Ivi, cc. 26 v.-27 r.

¹²⁰ Ivi, cc. 118 r.-v.

¹²¹ Ivi, cc. 72 r.-v, 123 r.-v.

¹²² Maggior Consiglio, reg. 23, cc. 117 v-118 r.

non avesse pagato entro un breve periodo le multe comminate sarebbe stato passibile d'essere legalmente ucciso da chiunque. Era una peculiarità dell'ufficio, che comunque creava una serie di perplessità: nello specifico caso, il dubbio era riferito a quale ruolo dovessero ricoprire i Cinque Anziani nel concedere tale protezione in assenza di scritture e documenti comprovanti la legalità dell'omicidio.

Il Consiglio dei Dieci tra XV e XVI secolo intervenne ripetutamente per ridimensionare questo potere e cercare di impedire ogni abuso. A metà settembre 1496 l'organo politico-giudiziario rilevò come alcuni proclamati per omicidio dall'ufficio dei Signori di Notte affermassero di aver potuto impunemente uccidere gli avversari in quanto banditi dai Cinque Anziani. Per impedire futuri scandali, il Consiglio ordinò, tra le altre misure, che si potesse fare richiesta di godere della protezione dei Cinque Anziani solo entro un anno dall'uccisione del bandito e presentandosi alle carceri.¹²³ Una successiva misura del Maggior Consiglio del settembre 1505 notava però che quanti pretendevano il beneficio davano una fideiussione per poter rimanere fuori dalle prigioni. Venne ribadito allora come costoro dovessero rimanere chiusi in carcere per tutta la durata del processo *ad hoc* istruito per accertare la legalità dell'omicidio.¹²⁴

Puntuali indicazioni su come condurre tali procedimenti di verifica da parte degli Avogadori e su come i Cinque Anziani dovessero tenere le loro raspe, in cui registrare i loro banditi, vennero date nel settembre 1512 dal Consiglio dei Dieci, il quale ridusse pure il tempo utile per presentarsi per godere del beneficio a quattro mesi.¹²⁵ Ulteriori precisazioni furono delineate negli anni seguenti.¹²⁶ Ma il più corposo intervento da parte del Consiglio dei Dieci avvenne nel maggio 1525, in seguito alla scoperta di un vero e proprio sistema corruttivo basato sulle protezioni dei Cinque Anziani e ideato per garantire l'assoluzione a banditi per omicidio da altri tribunali.¹²⁷

La *reformatio* della ritualità del tribunale investì tutti gli aspetti della giurisdizione dei Cinque Anziani, ma venne comunque mantenuta la consuetudine che permetteva la legittima uccisione dei condannati inadempienti per una somma superiore alle cinquanta lire. Venne modificato il sistema delle grazie concedibili ai condannati dal tribunale, furono cancellate alcune condanne inflitte senza rispettare importanti principi giuridici, fu cambiato il panorama delle pene sottoponendolo in parte alla revisione degli Avogadori, irrigiditi i criteri di registrazione dei

¹²³ ASVe, Consiglio dei Dieci, Deliberazioni (d'ora in poi Dieci), Miste, reg. 29, cc. 91 r.-v.

¹²⁴ Maggior Consiglio, reg. 25, cc. 35 v.-36 r.

¹²⁵ Dieci, Miste, reg. 35, cc. 143 r.-144 v.

¹²⁶ Ivi, reg. 37, cc. 179 v.-180 r.; reg. 38, c. 93 v.; reg. 43, cc. 59 r.-v.

¹²⁷ Uno scandalo che portò nel 1523-24 alla deposizione del cancellier grande Niccolò Aurelio; cfr. Cozzi, *Repubblica di Venezia* cit., p. 144.

condannati nelle raspe e la loro cancellazione, vietata qualunque forma di intercessione rivolta al personale burocratico o agli stessi Cinque Anziani; e furono infine aumentati i premi ai capitani e ufficiali del tribunale in caso di cattura di banditi.¹²⁸

Le ripetute regolazioni dei Cinque Anziani alla Pace da parte del Consiglio dei Dieci a fine Quattrocento e soprattutto a inizio Cinquecento possono essere inserite nel più ampio percorso di graduale ascesa del Consiglio a scapito di tutti gli altri organi giudiziari, ciò nonostante la loro peculiare consuetudine mantenne anche in questi anni la sua valenza giuridica. Ad esempio, il nobiluomo Alvise Emo godette del beneficio dei Cinque Anziani per un omicidio da lui commesso nel 1520. Due anni dopo, quando gli Avogadori cercarono di annullare in Quarantia l'effetto della protezione, la maggioranza della corte rigettò il tentativo di intromissione. Allo stesso modo, nemmeno i Signori di Notte potevano processare per omicidio i protetti dei Cinque Anziani.¹²⁹

Un'altra magistratura minore era quella dei Capi di Sestiere, anch'essi poco presi in considerazione dalla storiografia veneziana. Di loro è stato comunque descritto il rapporto di filiazione con il Consiglio dei Dieci: la dipendenza dei Capi di Sestiere, creati a inizio Trecento, nei confronti del Consiglio era immediata. In breve tempo i sei Capi di Sestiere ebbero sotto il loro controllo un Capo di Contrada, di estrazione nobile o comunque di agiate condizioni, per ciascun quartiere all'interno del relativo sestiere di competenza, il quale guidava un corpo di dodici abitanti. Le *duodenas*, già sperimentate a fine XIII secolo, dovevano coadiuvare i Capi di Sestiere nel loro principale compito di pattugliamento dell'ambiente urbano, riferendo i crimini commessi nella relativa contrada. La giurisdizione dei Capi di Sestiere non era molto ampia: essi avevano competenza su prostituzione e lenocinio e, inoltre, dovevano sorvegliare gli stranieri presenti a Venezia facendosi comunicare dagli osti i nomi degli ospiti alloggiati.¹³⁰ I Capi di Sestiere si ponevano allora, idealmente, come l'anello di congiunzione tra il Consiglio dei Dieci e i Capi di Contrada all'interno di una piramide di poteri che dal vertice penetrava con capillarità nella società locale.

Un problema che però non è stato attentamente valutato è quello relativo alla soppressione di tale organo nel gennaio 1545 da parte del Maggior Consiglio. Al suo posto vennero costituiti

¹²⁸ Dieci, Comuni, reg. 1, cc. 74 v.-76 r.

¹²⁹ Il caso di Alvise Emo è in ASVe, Avogaria di Comun (d'ora in poi Avogaria), b. 3664, c. 97 v.; il taglio di una sentenza dei Signori di Notte nei confronti di un protetto dei Cinque Anziani è in ivi, b. 3668, c. 24 r.; per alcuni casi analoghi si veda ivi, b. 3661, c. 49 v.; b. 3662, c. 54 r.-v.

¹³⁰ M. Caravale, *Le istituzioni della Repubblica*, in Arnaldi, Cracco, Tenenti, *La formazione dello Stato patrizio* cit., pp. 333; Ruggiero, *Patrizi* cit., pp. 35-38; Viggiano, *Giustizia, disciplina* cit., p. 827. Sul sistema dell'accoglienza a Venezia si veda M. Dal Borgo, *At the Origin of Hospitality: Venetian Hostelry, Tavern and Lodging between the Fourteenth and Eighteenth Centuries*, «Mediterranean world», n. 22 (2016), pp. 121-136; sulla prostituzione si rimanda a P.C. Clarke, *The Business of Prostitution in Early Renaissance Venice*, «Renaissance Quarterly», n. 68, II (2015), pp. 419-464.

sei nuovi Signori di Notte, definiti *al civil*, mentre i preesistenti sei divennero i Signori di Notte *al criminal*.¹³¹ Per comprendere come si giunse a tale decisione occorre ritornare all'inizio del XV secolo, quando vennero individuate le prime criticità legate a tale magistratura: a fine giugno 1412 il Consiglio dei Dieci rilevò come i Capi di Sestiere, a causa della giovane età, faticassero a farsi obbedire dai Capi di Contrada. Si stabilì pertanto che i nobili impegnati in tale ufficio avessero almeno trent'anni, così da godere della reverenza necessaria per esercitare senza problemi gli incarichi.¹³²

Nel novembre 1416 il Maggior Consiglio decise di aumentare il loro salario per invogliare i patrizi a ricoprire la magistratura, poiché non era affatto ambito a causa della scarsa remunerazione e delle poche utilità connesse all'esercizio dell'ufficio.¹³³ Il problema di spingere i nobiluomini a partecipare alle elezioni per l'assegnazione dell'incarico di Capo di Sestiere venne frequentemente avvertito nel corso del Quattrocento e anche a inizio Cinquecento: leggi apposite per migliorare i salari o facilitarne l'elezione, riducendo ad esempio il periodo di contumacia, vennero approvate dal Maggior Consiglio nel maggio 1446, agosto 1468, novembre 1515 e gennaio 1527.¹³⁴

Anche nel luglio 1544, poco prima della soppressione, si tentò di convogliare le scelte dei patrizi verso questa magistratura che godeva ormai di poca considerazione.¹³⁵ Questo evidente segnale di decadenza si accompagnò ad una crisi nei rapporti con il Consiglio dei Dieci. Non sembra infatti essere una casualità il fatto che, da inizio Quattrocento in poi, fu il Maggior Consiglio a tentare di rivitalizzare l'ufficio dei Capi di Sestiere. Quest'ultimi erano inizialmente indicati dallo stesso Consiglio dei Dieci e nei registri di quest'organo è rimasta traccia delle elezioni dei Capi di Sestiere fino a metà aprile 1423.¹³⁶ Non è chiaro se subito dopo questa data i Capi di Sestiere iniziarono ad essere eletti in Maggior Consiglio, ma in ogni caso un sintomo lampante della rottura della dipendenza con il Consiglio dei Dieci fu la scelta, attuata a metà XV secolo, da parte di quest'ultimo di dotarsi di uno corpo fisso di guardiani e capitani, sui quali si ritornerà a breve.

Se la storiografia sul Trecento veneziano ha spiegato come i Capi di Sestiere, e di conseguenza i Capi di Contrada, formassero il braccio armato dei Dieci, non si capisce allora il motivo che portò a tale decisione un secolo dopo, se non si ammette che i Capi di Sestiere

¹³¹ Maggior Consiglio, reg. 27, cc. 116 v.-118 r.; cfr. F. Nani Mocenigo, *Capitolare dei Signori di Notte esistente nel civico Museo di Venezia pubblicato per cura di Filippo Nani Mocenigo*, Venezia 1877, p. 7.

¹³² Dieci, Miste, reg. 9, c. 81 r.

¹³³ Maggior Consiglio, reg. 22, c. 20 r.

¹³⁴ Ivi, b. 22, c. 163 v.; b. 23, c. 82 r.; b. 25, c. 124 v.; b. 26, c. 75 v.

¹³⁵ Ivi, b. 27, c. 114 r.

¹³⁶ Dieci, Miste, reg. 10, c. 57 r.; alcuni esempi di elezioni dei Capi di Sestiere negli anni precedenti in ivi, b. 9, cc. 115 r.-v., 158 v.-159 r.; b. 10, cc. 34 v., 44 v.

avessero perso il loro ruolo originario. Si possono avanzare due ipotesi a spiegazione della dinamica che coinvolse i Capi di Sestiere nel corso del Quattrocento: o essi riuscirono a conquistare maggiori spazi di autonomia emancipandosi dal controllo del Consiglio dei Dieci oppure fu quest'ultimo organo a ritenere i Capi di sestiere non più idonei ai propri bisogni. In ogni caso venne a saltare la loro mediazione tra Consiglio dei Dieci e Capi di Contrada, i quali non smisero di esistere una volta che il Consiglio dei Dieci si dotò di un proprio corpo di guardia. I Capi di Contrada continuarono infatti a svolgere la loro opera di sorveglianti di vicinato facendo direttamente riferimento ai Dieci.¹³⁷ In ogni caso, la magistratura dei Capi di Sestiere venne infine abolita di fronte alle crescenti difficoltà nel reperire patrizi disposti a ricoprire l'ufficio e al loro posto furono istituiti dei nuovi Signori di Notte.

Secondo la legge del gennaio 1545, le competenze dei Capi di Sestiere vennero assegnate ai Signori di Notte al civile, i quali sottrassero pure tutte le giurisdizioni civili esercitate prima dai precedenti Signori di Notte:

[...] li affitti delle case il tuor di pegni, l'esecution delle sententie di fuora, l'essamination di testimonii in essecution de litere di fuora, le cartoline, comandamenti penali, et revocation di essi, dove non li intervien pena criminal, il vender de pegni, le ferie, li processi di ingiurie, di tramessi, et tutte quelle altre cose, dove non li val pena corporal o di exilio.¹³⁸

Tutte le altre competenze, le cui pene erano corporali o prevedevano l'esilio, rimanevano nella sfera dei Signori di Notte al criminale. I dodici Signori di Notte dovevano comunque tutti partecipare alla cerca notturna e occuparsi della custodia della città. La principale giurisdizione dei Signori di Notte, sia prima della scissione che dopo, pertinente a quest'indagine sulla conflittualità patrizia era quella su ferimenti gravi e omicidi.

SIGNORI DI NOTTE E AVOGADORI DI COMUNE

Francesco Sansovino, nella sua opera dedicata al mondo dell'avvocatura e degli organi giudiziari nella laguna, descrive questa magistratura come responsabile, tra le diverse prerogative, alla custodia della città da incendi, omicidi e violenze notturni. Soprattutto, egli

¹³⁷ Come si evince da ASVe, Capi del Consiglio dei Dieci, Miscellanea, b. 1, in cui sono contenute denunce di crimini riferite dai Capi di Contrada ai Capi del Consiglio dei Dieci risalenti alla seconda metà del XVII e del XVIII secolo. Per un confronto con analoghe figure responsabili dell'ordine pubbliche nel microcosmo urbano si veda L. Antonielli, *Tra polizia sanitaria e polizia di prossimità: gli anziani di parrocchia nella Milano del Sei-Settecento*, in idem (a cura di), *La polizia sanitaria: dall'emergenza alla gestione della quotidianità*, Soveria Mannelli 2015, pp. 107-139.

¹³⁸ Maggior Consiglio, reg. 27, c. 116 v.

specifica anche ch'essi «hanno auctorità di far sangue intervenendo la Quarantia, e tal volta la Corte del Proprio».¹³⁹ Nella loro attività giudiziaria i Signori di Notte avevano in realtà degli spazi d'azione autonoma, soprattutto in relazione ai rei processati *in absentia*: il bando da Venezia e Dogado inflitto a costoro dai Signori di Notte non necessitava dell'avallo di una seconda corte, ma era una consolidata prerogativa della magistratura.¹⁴⁰ Era soprattutto con i Giudici del Proprio che i Signori di Notte dovevano cooperare nel dibattimento dei processi per omicidio da loro istruiti. I Signori di Notte avevano allora una discreta autonomia nella fase del processo *informativo* e *offensivo*, in cui l'attività svolta dall'ufficio era collegiale.

I principali passaggi di questi momenti iniziali erano già stati regolati tra XIII e XIV secolo: quattro Signori dovevano confermare l'arresto di un reo catturato da uno dei loro colleghi e sempre almeno quattro Signori dovevano dare il loro assenso per torturare individui sospetti d'aver commesso delitti. In questo periodo venne pure fissati i termini del rapporto di interlocuzione tra medici e chirurghi e i Signori di Notte, nella misura in cui i primi erano tenuti a relazionare a quest'ultimi circa i feriti da loro soccorsi, un legame che venne più volte disciplinato nel tempo. A inizio gennaio 1300 venne anche assegnata ai Signori la competenza sugli assassini, che però in seguito fu trasferita all'Avogaria, in quanto categoria legale afferente alla premeditazione, la cui giurisdizione spettava a quest'altra magistratura.¹⁴¹ Tra XV e XVI secolo si regolamentò con maggior precisione l'intervento dei Giudici del Proprio e la prosecuzione dei processi formati dai Signori in seno alla Quarantia criminale.

Da queste *parti*, alcune delle quali trascritte nel relativo capitolare, traspare una sostanziale verticalizzazione delle corti chiamate a concludere i procedimenti avviati: da un collegio criminale piuttosto ridotto, formato principalmente dal minor Consiglio, si passò ad uno più allargato con l'aggiunta dei tre Capi dei Quaranta e dei tre Avogadori di Comun, superando il numero di quindici intervenenti, che era deputato anche ad eventualmente assolvere i rei presentati a nome dei Signori di Notte. Nel corso della seconda metà del XV aumentò la collaborazione di quest'ultimi con i Giudici del Proprio in seno alla Quarantia criminale, come conseguenza delle difficoltà di tale collegio a riunirsi con sufficiente assiduità. A metà

¹³⁹ F. Sansovino, *L'avvocato. Dialogo, nel quale si discorre tutte l'auctorità che hanno i Magistrati di Venetia. Con la pratica delle cose giudiziali del Palazzo*, Venezia 1559, pp. 30-31.

¹⁴⁰ Come si vedrà nei § 5.1.

¹⁴¹ ASVe, Signori di Notte al Criminal (d'ora in poi Signori di Notte), reg. 2, fo. 10, 11, 16, 17-18. Sulla professione medica nel basso Medioevo veneziano si veda G. Ruggiero, *The Cooperation of Physicians and the State in the Control of Violence in Renaissance Venice*, «Journal of the History of Medicine and Allied Sciences», n. 33, II (1978), pp. 156-166; idem, *The Status of Physicians and Surgeons in Renaissance Venice*, *ivi*, n. 36, II (1981), pp. 168-184.

Cinquecento il Consiglio dei Dieci confermò infine le modalità statuite a fine XV secolo con cui i Signori dovevano intervenire in Quarantia per discutere i propri casi.¹⁴²

La formula utilizzata da Gaetano Cozzi per descrivere gli Avogadori di Comun in contrapposizione con il Consiglio dei Dieci, secondo la quale da un parte i primi incarnavano i principi della legalità repubblicana mentre i secondi esprimevano appieno il senso dell'autorità di cui il regime aristocratico si era arrogato, è stata ripresa nei decenni ed è tutt'ora ritenuta calzante.¹⁴³ Alcune successive indagini, oltre a ribadire il suo ruolo di magistratura «media», cioè atta a verificare la legittimità degli atti dei tribunali inferiori, ne hanno pure evidenziato il carattere di terza parte all'interno del panorama istituzionale repubblicano.¹⁴⁴

È stato però osservato che i tre Avogadori, almeno in riferimento al Quattrocento, non si limitarono a difendere privilegi e giurisdizioni dei numerosi corpi cetuali appartenenti alla Repubblica attraverso il sistema delle intromissioni, ma nei loro verdetti promossero anche gli interessi della Dominante. Una combinazione dei principi di autorità e legalità nella stessa figura allora, da intendere come piena dimostrazione del pragmatismo veneziano.¹⁴⁵ L'aspetto pertinente a tale magistratura che più interessa qui sottolineare è quella relativa alle competenze in materia criminale.

Tra le altre decisioni prese in quel momento, nella revisione delle attribuzioni di Avogadori di Comun avvenuta nel settembre 1468 si specificò come l'organo si fosse ingerito anche in cause indegne di quell'ufficio e che spettavano in realtà a Cinque Anziani e Signori di Notte. Si ribadì la necessità di rispettare le divisioni operate più di un secolo prima, nel 1352, quando si assegnò agli Avogadori il compito esercitare prerogative d'appello su tutte le condanne e atti da qualunque città del dominio che prevedessero pena di sangue, relegazione o bando di qualunque tipo.¹⁴⁶ La subordinazione dei tribunali criminali minori, cioè Cinque Anziani, Capi di Sestiere e Signori di Notte, al sindacato degli Avogadori venne confermato nel febbraio 1408.¹⁴⁷ Alcuni esempi del XVI secolo permettono di comprendere la portata del controllo esercitato dall'Avogaria di Comun: gli interventi nei confronti dei Cinque Anziani mirarono a tagliare processi e sentenze circa casi che *de iure* spettavano ai Signori di Notte o agli stessi

¹⁴² Maggior Consiglio, reg. 23, cc. 25 v., 31 v.-32 r.; Signori di Notte, reg. 2, fo. 54, 64, 75-76, 160-161.

¹⁴³ Cozzi, *Repubblica di Venezia* cit., pp. 100-101; impostazione ripresa ad esempio in M. Manzatto, *Una magistratura a tutela della legge: l'Avogaria di comun*, in Povolo, *Processo e difesa penale* cit., pp. 109-154.

¹⁴⁴ C. Setti, *L'Avogaria di Comun come magistratura media d'appello*, «Il Diritto della Regione. Il nuovo cittadino», n. 1 (2009), pp. 143-171; idem, *La terza parte a Venezia: l'Avogaria di Comun tra politica e prassi quotidiana (secoli XVI-XVIII)*, «Acta Histriae», n. 22, I (2014), pp. 127-144.

¹⁴⁵ Si veda la recente sintesi in A. Viggiano, *Politics and Constitution*, in Dursteler, *A Companion* cit., pp. 51-55.

¹⁴⁶ Maggior Consiglio, reg. 23, cc. 83 v.-84 r.

¹⁴⁷ Ivi, b. 21, c. 174 r.

Avogadori; far rispettare dei precetti imposti ai Cinque Anziani, come uno dell'aprile 1527, in cui si intimava di rilasciare dal carcere un fideiussore.¹⁴⁸

Nei confronti dei Signori di Notte le intromissioni ebbero per oggetto scorrettezze in parte simili, come l'aver sentenziato pur essendo giudici incompetenti e aver sottratto casi pertinenti agli Avogadori.¹⁴⁹ In altri casi gli errori commessi contravvenivano dei principi giuridici: venne ad esempio annullata una terminazione dei Signori che aveva costretto il nobiluomo Alvise Soranzo a rifondere delle spese processuali una donna da lui querelata; fu altresì cassata un'altra decisione del tribunale, che stabiliva di accettare tutte le difese avanzate dal patrizio Giacomo Avanzago in un caso di omicidio da lui commesso, poiché in esse veniva negato che l'omicidio a lui addebito si fosse effettivamente verificato; infine, una sentenza venne cancellata per la minore età del condannato.¹⁵⁰ Altri episodi rendono conto di come gli Avogadori vigilassero sui tentativi dei Signori di Notte di espandere illegittimamente i propri poteri, come quando inflissero un condanna di bando dal territorio padovano o spedirono un chierico al foro ecclesiastico, atti che vennero infatti tagliati in Quarantia.¹⁵¹

Sicuramente molte tensioni tra le istituzioni giudiziario traevano origine dalla sovrapposizione delle relative giurisdizioni, ma va evidenziato che si riscontrano pure casi di concertazione tra organi giudiziari: una volta appurato che il crimine commesso non rientrava nella propria sfera di competenza, gli Avogadori potevano inviare il processo ai Signori di Notte o ai Cinque Anziani.¹⁵² Ad ogni modo, un esempio dei problemi connessi alla contiguità delle competenze di Avogadori con i Signori di Notte è fornito da un tentativo di intromissione del marzo 1547: i Signori di Notte avevano proclamato il nobiluomo Angelo Miani per l'omicidio, considerato *atroce*, di Catarina, moglie defunta del nobile veneziano, e di Giovanni Battista, organista.

Secondo gli Avogadori la convocazione a quel tribunale era illegittima per la qualità del delitto commesso, che rientrava nelle competenze dell'ufficio degli stessi Avogadori. Si votò allora la risoluzione di quest'ultimi di cassare la proclamazione e delegare il caso all'Avogaria «iuxta ritum eorum officii».¹⁵³ Tuttavia, lette le scritture ed esposte le ragioni di Avogadori e Signori di Notte, la Quarantia approvò la terminazione di quest'ultimi. In altre parole, gli Avogadori ritennero che l'uccisione commessa da Angelo Miani fosse premeditata, mentre Quarantia e Signori di Notte credettero che l'omicidio fosse *puro*. Come si è precedentemente

¹⁴⁸ Cfr., rispettivamente, Avogaria, b. 3660, cc. 28 v.; 87 r.-v.; b. 3665, cc. 123 r.-v.

¹⁴⁹ Ivi, b. 3660, cc. 154 v.-155 r.; b. 3668, c. 20 v.

¹⁵⁰ Ivi, b. 3661, c. 18 v.; b. 3666, c. 65 r.-v.; b. 3668, c. 19 r.

¹⁵¹ Ivi, b. 3667, cc. 96 v., 109 v.; un altro caso di errore procedurale in ivi, c. 128 r.

¹⁵² Alcuni esempi in Avogaria, b. 3666, c. 159 v.; b. 3668, c. 110 r.; b. 3671, c. 187 r.; b. 3672, c. 66 v.

¹⁵³ Ivi, b. 3675, c. 19 v.-20 r.

spiegato, la distinzione tra assenza e presenza dell'intenzionalità era parte fondamentale dei riti processuali impiegati nella gestione della conflittualità.¹⁵⁴ Nella laguna questa discriminante si rifletteva anche nel piano istituzionale: era infatti competenza dell'Avogaria istruire i casi di *pensamento*.

C'era però una rilevante eccezione, volta a istituire una gerarchia nei rapporti tra geografia urbana e criminalità e devianza: il 21 luglio 1490 il Consiglio dei Dieci stabilì che chiunque avesse snudato le armi nel palazzo Ducale o nella relativa curia, a san Marco e Rialto sarebbe stato condannato dagli Avogadori ad un anno di carcere e al pagamento di 500 lire; in caso di ferimento, due anni di carcere e 1000 lire di multa, salva la discrezione dello stesso Consiglio o degli Avogadori di infliggere una sentenza più aspra.¹⁵⁵ L'esercizio di questa prerogativa che prescindeva dalla qualità del delitto si tradusse in procedure *ex officio*, che non richiedevano l'approvazione in Quarantia, come testimoniano due episodi di inizio anni Sessanta, sui quali si ritornerà più avanti.

IL CONSIGLIO DEI DIECI

Istituito a inizio XIV secolo in risposta a un congiura volta a instaurare un regime monarchico, ciò che maggiormente distingueva all'inizio il Consiglio dei Dieci era il suo peculiare *rito* a carattere inquisitoriale: era marcato da segretezza, celerità, forte controllo su tutto il procedimento e, soprattutto, assenza di un avvocato difensore. Sotto l'apparente immutabilità del rito, sembrerebbe in realtà che negli ultimi secoli della Repubblica il supporto dei legali difensori fosse rintracciabile nell'autodifesa dell'imputato. Come è stato notato, quello dei Dieci era un processo dal deciso impianto inquisitorio che avrebbe anticipato di molto lo sviluppo verificatosi nel resto d'Europa, ma con la notevole differenza che l'azione del Consiglio dei Dieci si calava all'interno di un orizzonte repubblicano e non monarchico, o comunque principesco, caratterizzato in particolar modo dall'assenza dell'azione di intermediazione offerta dai tecnici del diritto. All'interno della fase processuale era però presente un Avogadore di Comun, il cui ruolo era fondamentale soprattutto nella fase del *processo offensivo*, a rappresentare il diritto alla difesa dell'imputato.¹⁵⁶

¹⁵⁴ Cfr. § 1.2.

¹⁵⁵ Dieci, Miste, reg. 24, c. 201 v.; un'analoga legge era già stata stabilita nel 1455, cfr. *ivi*, reg. 15, c. 74 v.; non è certo un caso isolato: esempi simili, cioè di pene specifiche o maggiori per la violazione di alcuni luoghi o tempi dell'anno, erano presenti nel resto d'Italia, cfr. T. Dean, *Crime and Justice in Late Medieval Italy*, Cambridge 2007, p. 172.

¹⁵⁶ Sulla nascita del Consiglio dei Dieci cfr. Ruggiero, *Politica* cit., pp. 399-402. Sul rito del Consiglio dei Dieci, nelle sue diverse fasi, si rimanda a C. Andreata, *Il rito inquisitorio del Consiglio dei dieci nel XVI secolo*, in Povolo, *Processo e difesa penale* cit., pp. 361-417; S. Girardello, *La procedura inquisitoria in uno stato repubblicano. Il*

Il compito originario del Consiglio era quello di salvaguardare ad ogni costo l'esistenza del regime marciano, per cui di sua competenza erano i casi di ribellione e le congiure. La sfera d'azione dei Dieci si allargò sensibilmente nel corso della seconda metà del XV e per tutto il XVI secolo, fino alla riforma che lo investì a inizio anni Ottanta e che ne ridusse i poteri che esulavano dall'ambito strettamente giudiziario. Il punto d'inizio di questa graduale percorso è probabilmente individuabile nella sottrazione agli Avogadori di Comun della prerogativa di punire i rettori disobbedienti, insieme alla conferma del compito di far rispettare i patti in prima dedizione con città e territori assoggettati soprattutto nella prima metà del Quattrocento.

La crisi delle Guerre d'Italia funse da elemento catalizzatore: ad inizio Cinquecento il Consiglio e la sua Zonta, cioè un'aggregazione di patrizi convocata per affrontare assieme ai Dieci le materie più delicate e dare ulteriore autorità all'organo politico-giudiziario, si occupavano ormai stabilmente di alcuni delicati ambiti della gestione della *res publica*, cioè la politica fiscale e annonaria, ma non solo, anche di controllo di acque, boschi e miniere. Era parimenti sensibile il continuo intervento dei Dieci nei confronti della politica interna, un controllo che si può cogliere anche dai tentativi di regolamento delle altre magistrature, non solo di quelle giudiziarie.

Alcuni patrizi avvertirono con una certa insofferenza questo crescente squilibrio, che penalizzava soprattutto le facoltà del Senato, mentre un'altra parte del ceto dirigente riconobbe come le caratteristiche del Consiglio dei Dieci lo rendesse il luogo migliore per affrontare le questioni più delicate: non era un organo pletorico come il Senato o il Maggior Consiglio, in cui anche patrizi di bassa condizione erano presenti, per cui i Dieci potevano garantire, a differenza delle altre due assemblee, velocità e segretezza delle risoluzioni. Ulteriori momenti di spaccatura all'interno del panorama politico lagunare si presentarono quando il Consiglio dei Dieci iniziò ad agire autonomamente in campo di politica estera: le paci raggiunte con l'Impero turco nel 1540 e 1573 senza coinvolgimento del Senato sono una chiara prova della manifestazione di un lungo processo di erosione nei confronti delle competenze dello stesso Senato.

La pervasività dei Dieci nel pieno XVI secolo si tradusse anche nella creazione di nuovi organi giudiziari, direttamente dipendenti dal Consiglio e incarnazione della sua volontà di disciplinamento della società veneziana: Provveditori sopra monasteri ed Esecutori contro la Bestemmia avevano il compito di regolare, da diverse angolazioni, la religiosità nell'ambiente lagunare; gli Inquisitori sopra la propalazione dei segreti dovevano assicurare quella tanto

rito del Consiglio dei dieci (sec. XVIII), in *ivi*, pp. 419-470; G. Cozzi, «Ordo est ordinem non servare»: considerazioni sulla procedura penale di un detenuto dal Consiglio dei X, «Studi Storici», 29 (1988), pp. 309-320; *idem*, *La società veneta e il suo diritto* cit., pp. 149-230; Povoletto, *La stanza* cit., pp. 63-70. Sul ricorso a procedure simili a quella del Consiglio dei Dieci nel contesto europeo cfr. J.H. Langbein, *Prosecuting crime in the Renaissance. England, Germany, France, Cambridge*, Cambridge 1974, pp. 130-131.

desiderata segretezza dei dibattiti interni alle assemblee. Erano ambiti che i Dieci avevano già fatto propri ad inizio secolo.¹⁵⁷ Il ruolo degli Esecutori in seno alla conflittualità lagunare verrà ripreso in seguito.¹⁵⁸

Per il momento è sufficiente spiegare che la nascita di quest'ultimo organo è stata storiograficamente collocata all'interno di una rinnovata attenzione nei confronti della moralità della società veneziana, ma si inserisce in un più ampio quadro europeo teso a sanzionare con maggiore decisione devianze e trasgressioni, influenzato anche dallo spirito controriformistico. Nella stessa laguna una pregressa legislazione già dal Duecento censurava questi atti verbali ignominiosi: la creazione di una magistratura *ad hoc* fu allora il compimento di un processo verticale che rispecchiò la percezione di una gravità che si acuì tra basso Medioevo e prima Età Moderna. Se in un primo momento ci furono diversi organi giudiziari incaricati di sanzionare i crimini legati alla blasfemia, la successiva avocazione della materia da parte dei Dieci fu una chiara manifestazione dell'impegno a reprimerla. Erano poi seguite leggi sempre più incentrate sulla repressione quando infine, nel dicembre 1537, vennero creati gli Esecutori.

Il percorso intrapreso dal Consiglio dei Dieci nel corso del Cinquecento fu anche caratterizzato da alcuni tentativi di autoregolamentazione che, tutto sommato, sortirono scarso effetto e rappresentarono solo dei compromessi, tutti interni, tra ambizioni oligarchiche e rispetto della costituzione repubblicana e aristocratica. I primi provvedimenti cinquecenteschi in questa direzione riguardarono i Capi del Consiglio e l'impossibilità per loro di trattare specifiche materie se non esplicitamente a loro demandate.¹⁵⁹ È dalla fine del secondo decennio del XVI secolo, dopo il superamento della fase più acuta della guerra di Cambrai, che una seria riflessione sulle proprie competenze venne portata avanti dai Dieci, facendo costantemente riferimento alla *parte* del Maggior Consiglio del 18 settembre 1468, che già rifletteva l'allargamento dei poteri del Consiglio avvenuto nel corso del XV secolo.

A fine gennaio 1519 i Dieci riaffermarono la necessità di autolimitarsi nell'affrontare questioni che, fino a quel momento, erano state prese in considerazione a causa dei «sinistri et turbulentie preterite de la qualità nota a cadauno». Indicando come l'espansione del potere *de facto* esercitato fosse connessa a doppio filo con la situazione politica e bellica, si stabilì di non esulare dalle materie indicate nella citata legge del Maggior Consiglio, ovvero «Prodition secte et

¹⁵⁷ Cozzi, *Repubblica di Venezia* cit., pp. 99-100, 114-115, 135-137, 153-155, 159-164; A. Conzato, *Sulle «faccende» da «praticare occultamente». Il Consiglio dei Dieci, il senato e la politica estera veneziana (1503-1509)*, «Studi Veneziani», n. 55 (2008), pp. 1-83. Sui Provveditori sopra i Monasteri e gli Esecutori contro la Bestemmia si vedano J.G. Sperling, *Convents and the Body Politic in Late Renaissance Venice*, Chicago-Londra 1999. Una sintesi del ruolo e dei vari interventi del Consiglio dei Dieci nel Cinquecento in Viggiano, *Politics* cit., pp. 63-65, 71-73.

¹⁵⁸ § 5.3.

¹⁵⁹ Dieci, *Miste*, reg. 29, c. 257 r.

turbation del pacifico stado. Tractadi de le terre et luogi et altre simel cose che meritano esser tractate secretissime. Le monede. I casi de sodomia. Le materie pertinente a le scuole. La Cancellaria nostra et i privilegi de le cita nostre concessi in prima adeptione et i danari de la limitation dela cassa del Conseio predicto, et i altri danari pertinenti ad esso Conseio».¹⁶⁰

L'enorme varietà di domande di grazie, non solo in ambito criminale, indirizzate quotidianamente ai Capi del Consiglio spinse l'organo, a fine dicembre 1533, a ripetere la necessità di rispondere solo alle suppliche pertinenti le materie definite nel 1468 e nel 1519, in quanto tutte le altre affrontavano argomenti non «spettante a questo consiglio et [...] non sono cose da esser dedute a questo conseio».¹⁶¹ A metà secolo il *casus* che spinse i Dieci a richiamarsi ancora una volta ai limiti giurisdizionali imposti da quelle tre leggi di fine XV e inizio XVI furono alcuni decreti emanati dallo stesso Consiglio pochi anni prima in materia di boschi e paludi, che portarono all'invio ai Capi del Consiglio degli appelli alle sentenze dei rettori, cosa in cui non «convien ingerirse».¹⁶² Ragionamenti analoghi vennero avanzati anche nel febbraio 1551 e nel marzo 1562.¹⁶³ Anche in questi casi i riferimenti formali, a cui attenersi, erano le *parti* del 1468 e del 1519.¹⁶⁴

Tuttavia, in una delibera di fine ottobre 1562, che voleva precisare alcuni aspetti relativi alla decisione del precedente marzo, si specificò bene quale fossero le priorità da rispettare: nella precedente legge erano state omesse le materie particolari affrontate di tempo in tempo. Se il Consiglio non avesse potuto riprendere quegli ambiti già discussi in passato, ciò sarebbe stato di «grandissimo maleficio pubblico ne si potrebbero governar le cose dello stato nostro, essendo quelle, che sono espresse, una minima parte, rispetto a quelle, che è necessario che si trattino ogni dì».¹⁶⁵ Non si poteva allora rinunciare a trattare materie di così rilevante interesse pubblico, a dispetto di ogni dichiarazione di buona volontà nel rispettare i limiti giurisdizionali formali. A fine febbraio 1578 si ammetteva infine che il problema delle grazie, riguardanti materie di cui i Dieci non erano competenti, non era stato risolto.¹⁶⁶

L'ultimo aspetto da prendere in esame relativo al Consiglio dei Dieci è rappresentato da uno specifico aspetto relativo alle sue competenze in materia criminale: la creazione di un corpo di capitani e guardiani direttamente sottoposti ai Dieci. L'analisi di questo momento serve a chiarire un argomento poco affrontato dalla storiografia, ma di rilevante importanza in quanto strettamente connesso con l'ascesa del Consiglio dei Dieci come massimo responsabile

¹⁶⁰ Ivi, reg. 42, c. 217 v.; la *parte* del Maggior Consiglio è in Maggior Consiglio, reg. 23, cc. 82 v.-83 r.

¹⁶¹ Dieci, Comuni, reg. 9, c. 143 v.

¹⁶² Ivi, reg. 18, c. 68 r.

¹⁶³ Leggi già presentate in Cozzi, *Repubblica di Venezia* cit., pp. 152-153

¹⁶⁴ Dieci, Comuni, reg. 19, cc. 196 v.-197 r.; reg. 25, cc. 133 v.-134 r.

¹⁶⁵ Ivi, reg. 25, c. 165 r.

¹⁶⁶ Ivi, reg. 33, cc. 122 v.-123 r.

dell'ordine pubblico, a discapito delle altre magistrature minori.¹⁶⁷ Si è già detto in questo paragrafo circa lo scollamento tra Capi di Sestiere e Consiglio dei Dieci avvenuto a inizio Quattrocento.

Questa fu, insieme al progressivo aumento delle competenze di cui si è appena reso conto, il probabile motivo per cui l'organo politico-giudiziario si dotò di un proprio corpo di guardiani, senza ricorrere alla mediazione di altri patrizi, come lo erano i Capi di Sestiere. Non era la prima volta che i Dieci davano l'ordine di armare delle nuove barche di guardiani, ma fino al 1456 aveva sempre assegnato il comando di tali nuovi, temporanei, custodi alle altre magistrature preposte al controllo dell'ordine pubblico.¹⁶⁸ Nell'agosto di quell'anno, a causa della peste che causava l'abbandono temporaneo della città e di conseguenza aumentava il rischio di furti nelle case e negozi, si stabilì di armare 16 barche, con 4 uomini per barca, comandate da 4 capitani scelti dai Capi del Consiglio.¹⁶⁹

Era anche questa una misura contingente, ma a fine novembre dello stesso anno il Consiglio annotò con soddisfazione che la provvisione per la custodia della città aveva dato buoni frutti, per cui se ne prorogò l'attività, fino a quando i Dieci avrebbero ritenuto opportuno. Nel febbraio dell'anno successivo le barche vennero ridotte da 16 a 8, ma a inizio aprile 1457 il numero venne aumentato a 12 e si designava un terzo capitano delle barche. Quest'ultimi non potevano cassare i guardiani senza espressa licenza dei Capi del Consiglio. Poco dopo, a fine aprile, il totale delle barche raggiunse di nuovo le 16 unità. I capitani dovevano, inoltre, venire ogni giorno a riferire ai Capi quanto da loro scoperto durante la loro custodia.¹⁷⁰

In altre parole, il Consiglio si dotò di un primo corpo permanente di guardiani e capitani delle barche, a cui ne seguì presto un altro: a metà febbraio 1459 si decise di assoldare un nuovo ufficiale, chiamato *capitaneus consilii* x, che avrebbe risposto del suo operato solo allo stesso Consiglio. Questa scelta si inserisce in un più ampio percorso di attacco contro la sodomia e devianza sessuale che, avviato a inizio XV secolo, segnò un deciso salto di qualità

¹⁶⁷ Sul tema alcune considerazioni, relative al basso Medioevo, di G. Ruggiero, *Violence in Early* cit., p. 39-45. Più in generale si vedano i lavori, seppur incentrati sul tardo Medioevo italiano, di H. Manikowska, *Il controllo sulle città. Le istituzioni dell'ordine pubblico nelle città italiane dei secoli XIV e XV*, in AA.VV., *Città e servizi sociali nell'Italia dei secoli XII-XV. Dodicesimo convegno di studi. Pistoia, 9-12 ottobre 1987*, Pistoia 1990, pp. 481-511; A. Zorzi, *Politiche giudiziarie e ordine pubblico*, in M. Bourin, G. Cherubini, G. Pinto (a cura di), *Rivolte urbane e rivolte contadine nell'Europa del Trecento*, Firenze 2008, pp. 381-420; idem, *La giustizia negli Stati italiani* cit., pp. 449-452. Per il basso Medioevo si veda invece la sintesi in P. Grillo, *L'ordine della città. Controllo del territorio e repressione del crimine nell'Italia comunale (secoli XIII-XIV)*, Roma 2017. Sulla questione delle forze di polizia in antico regime in antitesi a quelle di età contemporanea si rimanda a L. Antonielli, *Introduzione*, in idem (a cura di), *La polizia in Italia e in Europa: punto sugli studi e prospettive di ricerca*, Soveria Mannelli 2006, pp. 5-10.

¹⁶⁸ Ad esempio nel novembre 1451 si ordinò che, oltre alle sei barche dei Signori di Notte, ne venissero armate altre sei, cioè una per sestiere, per la durata di due mesi, Dieci, Miste, reg. 14, c. 90 r.

¹⁶⁹ Ivi, reg. 15, c. 104 v.

¹⁷⁰ Ivi, cc. 112 v., 118 v., 121 r., 122 r.

nella repressione del crimine, in precedenza competenza dei Signori di Notte.¹⁷¹ Il nuovo capitano aveva infatti l'esclusivo compito di indagare nello spazio urbano per cercare individui sospetti di sodomia. Gli aspiranti candidati furono sottoposti ad una *proba*, cioè un esame, da parte del Consiglio e a ottenere il maggior numero di voti fu Girolamo Brunello di Nicola, il quale avrebbe poi scelto 9 *socios*, con l'approvazione dei Dieci.¹⁷²

Il capitano del Consiglio fino alla fine del Quattrocento venne alternativamente chiamato *capitaneus super sodomitis*, ad indicare come la sua principale responsabilità rimase, fino a questo momento, quella di contrastare il «vizio nefando».¹⁷³ Sia il capitano del Consiglio che quelli delle barche durante il periodo delle Guerre d'Italia espansero però le loro competenze in seno alla gestione dell'ordine pubblico lagunare. Fu una dilatazione informale, che può essere osservata nei diari coevi: tra i vari compiti svolti, si distingue la scorta fornita a personaggi stranieri influenti e, quando necessario, di ambasciatori esteri con cui i rapporti diplomatici erano incrinati; la ricerca, su commissione dei Dieci, in tutto il territorio della Repubblica di precisi individui che avevano commesso gravi crimini contro la Repubblica; durante il prolungato conflitto della guerra di Cambrai, operazioni *ad hoc* legate al controllo delle informazioni di carattere bellico che entravano/uscivano dalla laguna; sempre in tempo di conflitto bellico, la scorta dei pagamenti fino all'accampamento militare.¹⁷⁴

Oltre alle operazioni normali di lotta al contrabbando, cattura di criminali soggetti alla giurisdizione del Consiglio dei Dieci e arresto dei presunti colpevoli convocati dai Dieci, la delicatezza dei compiti assegnati a questo corpo di ufficiali indica come il massimo organo politico-giudiziario facesse sempre più affidamento sui propri capitani. Quest'ultimi si sarebbero imposti nella seconda metà come i principali tutori di ordine pubblico e sicurezza nel contesto urbano veneziano, con il capitano del Consiglio, chiamato *capitan grande* da inizio Cinquecento, posto al vertice delle gerarchie di custodi e ufficiali e insignito della status cittadino.¹⁷⁵ Mentre i diversi capitani al servizio dei Dieci si imponevano gradualmente all'interno del contesto lagunare, lo stesso Consiglio intervenne tra fine XV e inizio XVI per sottrarre il controllo di custodi e ufficiali alle altre magistrature, come i Signori di Notte e i Cinque Anziani, impegnate nel mantenimento dell'ordine pubblico.

¹⁷¹ Su tale sviluppo quattrocentesco cfr. Ruggiero, *The Boundaries* cit., pp. 109-145.

¹⁷² Dieci, *Miste*, reg. 15, c. 170 r.

¹⁷³ Così venne definito il capitano da eleggere nella *proba* del marzo 1496, in *ivi*, reg. 27, c. 55 r. Sugli sviluppi successivi del problema si veda anche G. Martini, *Il "vizio nefando" nella Venezia del Seicento: aspetti sociali e repressione di giustizia*, Roma 1988.

¹⁷⁴ Diari, vol. III, col. 295, 300, vol. VIII col. 96; vol. IV, col. 251; vol. VIII, col. 519; vol. IX, col. 138.

¹⁷⁵ L. Pezzolo, *Fra potere politico e controllo dell'ordine: il capitan grande del Consiglio dei Dieci*, in L. Antonielli (a cura di), *Le polizie informali*, Soveria Mannelli 2010, pp. 91-100; G. Trebbi, *La società* cit., pp. 162-163; Povoio, *La stanza* cit., pp. 5-11, 163-187.

Sarà qui sufficiente indicare i principali momenti di tale calcolata erosione: a fine luglio 1489 il Consiglio dei Dieci invitava le altre magistrature minori a migliorare da sé la qualità dei custodi al loro servizio, espellendo i molti *ruffiani* presenti all'interno dei corpi di guardia di Signori di Notte, Cinque Anziani, Capi di Sestiere e dei capitani di san Marco e Rialto. Venne inoltre intimato ai tre tribunali di compiere una diligente revisione dei propri custodi, poiché molti di essi erano *artifices*, cioè svolgevano un secondo mestiere che condizionava la loro prestazione come garanti della sicurezza della città e per questo dovevano essere espulsi dall'ufficio.¹⁷⁶ Compresa l'impossibilità che tali organi riuscissero ad riorganizzarsi e divenire più efficienti, i Dieci si intromisero con forza in diversi ambiti.

In primo luogo, i pagamenti del personale di tali magistrature, con particolare attenzione ai *custodes*: a fine maggio 1502 si annullò il sistema dei *bollettini* fino a quel momento usato, che si prestava ad un uso fraudolento, creando un sensibile danno erariale per la Signoria. Il compito di pagare gli ufficiali di Signori di Notte e Capi di Sestiere venne assegnato allora ai Camerlenghi di Comune.¹⁷⁷ A fine marzo 1507 la decisione di cinque anni prima venne confermata e la somma destinata al pagamento degli ufficiali e burocrati di Signori di Notte e Capi di Sestiere fu fissata a 240 ducati. Venne inoltre deciso di pagare prima i capitani dei vari uffici e del corpo di guardiani di Rialto e san Marco e dopo i singoli custodi, in proporzione ai giorni di servizio effettivamente svolti. A fine giugno in questo sistema vennero pure integrati capitano e ufficiali dell'Avogaria di Comun.¹⁷⁸ Dopo aver ristrutturato il metodo di retribuzione, rendendolo fisso e assegnandolo ad un organo esterno, infine i Dieci intervennero direttamente sulla selezione del personale addetto alla custodia della laguna.

A fine agosto 1507 l'organo colse l'opportunità offerta dai capi di guardia, gli ufficiali al comando dei semplici *custodes*, dei Signori di Notte e dei Capi di Sestiere: questi denunciarono che i patrizi che ricoprivano tali incarichi assegnavano loro uomini inadatti a svolgere il ruolo di guardiano. Ciò aveva provocato diversi inconvenienti, come il fatto che in più di un'occasione questi custodi, durante la cerca notturna, fossero fuggiti di fronte ad un assalto. I Dieci stabilirono allora che fosse compito degli stessi capi di guardia scegliere i propri *custodes* e cassare eventuali individui non idonei, esautorando così i due tribunali e i relativi patrizi.¹⁷⁹

L'ultimo tassello di questo quadro interessò i più importanti ufficiali degli organi giudiziari minori: a fine marzo 1536 i Dieci tolsero a Signori di Notte e Cinque Anziani alla Pace la facoltà di eleggere i propri capitani. Quest'ultimi sarebbero stati scelti per ballottazione dal

¹⁷⁶ Dieci, Miste, reg. 24, cc. 130 v., 131 r.

¹⁷⁷ Ivi, reg. 25, c. 125 v.

¹⁷⁸ Ivi, reg. 31, cc. 160 r., 178 r.

¹⁷⁹ Ivi, cc. 195 r.-v.

Collegio, con la partecipazione dei Capi del Consiglio. Da ultimo venne decretato che gli stessi Capi dei Dieci insieme agli Avogadori avrebbero ogni sei mesi passato in rassegna tutti i capitani e capi di guardia di Signori di Notte, Cinque Anziani e Capi di Sestiere.¹⁸⁰ Le intenzioni dei Dieci erano chiare: era necessario esercitare un controllo diretto anche su quei custodi e ufficiali inizialmente al servizio delle magistrature minori, la cui efficienza era ormai però da tempo compromessa.

GLI ESECUTORI CONTRO LA BESTEMMIA

Non è necessario seguire nel dettaglio le vicende istituzionali che coinvolsero gli Esecutori contro la Bestemmia, uno degli organi che dipendevano direttamente dei Dieci, ma è sufficiente rilevare che i loro ambiti d'intervento furono presto allargati per comprendere il gioco, gli scandali nei luoghi sacri, il controllo della stampa e persino, a inizio anni Sessanta, i casi di stupro di fanciulle. La legge del 1571, con cui i Dieci si assunsero il compito di condurre tutti i processi criminali in cui i patrizi veneziani figurassero come vittime o offensori, assegnava il ruolo non secondario agli Esecutori di tribunale a cui delegare i casi di minore importanza. In sintesi, all'iniziale tutela del culto cristiano si aggiunse presto il ruolo di supervisori dell'ordine sociale. Il controllo della parola fu uno dei momenti del complesso processo di costruzione di una nuova identità civica alla luce dei profondi mutamenti politici, economici, sociali e culturali che la realtà veneziana stava affrontando nel Cinquecento. Attraverso la regolazione del discorso il governo della Repubblica tentò di porre le basi per la ricostruzione di un'identità fondata anche sulla correttezza di un linguaggio che doveva essere rispettoso dei valori religiosi di cui la stessa società era ammantata. Ma lo stesso ordine sociale, che poneva il ceto patrizio al vertice della Repubblica, rifletteva una volontà divina che non poteva essere contestata attraverso il ricorso ad atti ed espressioni blasfeme.¹⁸¹

L'interesse per questa magistratura a cui fu concesso di applicare lo stesso *rito inquisitorio* del supremo tribunale si colloca in alcune prerogative giurisdizionali conferite in un secondo momento. L'attribuzione a fine dicembre 1541 del compito di «punir quelli scandalosi che nudano arme in chiese, schuole, et luogi sacri» con una pena di cinque anni di bando da Venezia e Dogado o anche maggiore, a seconda della gravità del reato, era sostanzialmente un

¹⁸⁰ Dieci, Comuni, reg. 11, cc. 107 v.-108 r.

¹⁸¹ Oltre alle già citate pagine del lavoro di Horodowich, *Language and Statecraft*, pp. 56-90, si veda anche idem, *Civic Identity and the Control of Blasphemy in Sixteenth-Century Venice*, «Past & Present», n. 181 (2003), pp. 1-33; G. Cozzi, *Religione, moralità e giustizia a Venezia: vicende della magistratura degli esecutori contro la bestemmia*, «Atti e memorie dell'Ateneo veneto», n. 178 (1991), pp. 7-95; R. Derosas, *Moralità e giustizia a Venezia nel 500-'600. Gli esecutori contro la bestemmia*, in G. Cozzi (a cura di), *Stato, società e giustizia nella repubblica veneta (sec. XV – XVIII)*, I, Roma 1980., pp. 431-528.

trasferimento di autorità.¹⁸² I Dieci aveva fissato questa sanzione già nel gennaio 1524, in un momento in cui diversi atti delittuosi vennero commessi in alcuni luoghi sacri.¹⁸³ Il Consiglio, denunciando l'eccessiva mole di lavoro a cui era sottoposto, delegò agli Esecutori questa giurisdizione, ampliandola ulteriormente nel febbraio 1547 per condannare anche chiunque «ardisca di commetter scandali in chiese, et loci sacri, di dar bastonate, piatonate, schiaffi, pugni, over simil sorte scandali, per esser questo effetto che offende la Maesta Divina».¹⁸⁴ Le leggi del 1524 e 1541 non comprendevano infatti queste eventualità e gli scandali avvenuti poco prima nelle chiese di San Stefano e San Sebastiano incalzarono i Dieci a rimediare al vuoto normativo.

L'indagine sulle modalità d'intervento degli Esecutori e sulla loro ingerenza all'interno delle dinamiche di inimicizia tra famiglie patrizie nei decenni centrali del XVI secolo può essere sviluppata principalmente grazie a due registri contenuti nel fondo archivistico lasciato dalla magistratura. Il primo documento costituisce nella sua parte iniziale il notatorio dell'ufficio, fino al 1560, per raccogliere in seguito le terminazioni degli Esecutori fino a inizio anni Ottanta.¹⁸⁵ Il secondo è invece una raspa in cui furono registrate le condanne ed i bandi inflitti.¹⁸⁶ La giurisdizione sopra la repressione degli scandali e delle violenze commesse in luoghi di culto ha lasciato delle tracce che possono, in alcuni casi, essere ampliate incrociando questi registri con altre fonti.

Sono ovviamente dati incompleti, soprattutto per una ragione cronologica: la raspa ha inizio nel 1548, quindi non abbiamo dati relativamente alle condanne inflitte dal 1541 fino a quell'anno. Ad esempio, si ricava da una richiesta fatta dal capitano del Consiglio dei Dieci nel novembre 1546 che Marcantonio Canal, figlio di Giacomo, era stato precedentemente bandito per cinque anni dagli Esecutori «per certa rissa fatta in chiesa», ma l'assenza di informazioni da parte dell'organo satellite dei Dieci non ci permette di scoprire l'identità degli altri partecipanti al tafferuglio.¹⁸⁷ Il capitano chiese che il Canal fosse liberato in virtù della presentazione da lui fatta del *monetario* Pietro Settecote.¹⁸⁸

Alcune indicazioni circa le ritualità processuali dell'ufficio e la quotidiana attività amministrativa sono comunque ricavabili dal registro del notatorio e delle terminazioni. In

¹⁸² Ivi, reg. 14, c. 116 v.

¹⁸³ § 4.3.

¹⁸⁴ Dieci, Comuni, reg. 17, cc. 240 r.-v.

¹⁸⁵ ASVe, Esecutori contro la bestemmia (d'ora in poi Esecutori), b. 56.

¹⁸⁶ Ivi, b. 61, fasc. I.

¹⁸⁷ Dieci, Comuni, reg. 17, c. 208 v.

¹⁸⁸ Un caso simile in ivi, c. 187 v.-188 r., in cui il capitano Pasqualino Masarachi e il vice-capitano Donado De Zilio chiesero l'assoluzione di Francesco Cavazza e di Girolamo, probabilmente *naturale* del nobile Giovanni Dolfin, per una rissa con armi nude fatta da loro nella chiesa di San Salvador, come ricompensa per la cattura di due scellerati consegnati in seguito al duca di Ferrara.

primo luogo, i notai dell'ufficio registravano la comparizione di parenti ed altri individui per pagare le condanne pecuniarie, senza la cui corresponsione il resto della pena, un periodo di bando, non avrebbe potuto cominciare. Ad esempio, a fine luglio 1542 il nobile Andrea Barbarigo si presentò per saldare la taglia che spettava all'accusatore del nipote Gregorio Barbarigo, condannato per blasfemia.¹⁸⁹

A metà marzo 1543 Marino Marcello di Marco comparve per pagare l'accusatore del reverendo Giorgio Marcello, suo parente, mentre nel febbraio 1544 Vincenzo Zeno del fu Pietro e Nicolò Marcello *quondam* Marco portarono 400 lire per soddisfare la condanna contro Benedetto Giustinian.¹⁹⁰ Nel giugno dello stesso anno Fantino Bon di Angelo diede 400 lire all'ufficio a nome di suo zio Tommaso Morosini di Marco, condannato dagli Esecutori, e a metà aprile 1546 Cornelio Barbaro di Alessandro, genero di Nicolò Bon, portò quanto mancava per soddisfare la sentenza pecuniaria contro il parente acquisito.¹⁹¹

C'era anche la possibilità che l'accusante rinunciasse al suo premio: il nobile Paolo Correr si era presentato a inizio giugno 1542 presso l'ufficio per comunicare l'intenzione di rimettere ogni beneficio a lui spettante per la denuncia di Domenico Cordelier, affinché quest'ultimo potesse iniziare il periodo di bando. Egli affermò di aver fatto questa scelta su richiesta di suo zio Filippo.¹⁹² Per garantire il pagamento della somma era anche possibile dare una fideiussione, come fecero Paola Sagredo, nuora del nobile Girolamo Sagredo del fu Anastasio, e Antonio Calergi, figlio del nobile Vettor, che si dichiarò «piezo et fideiusor de ogni pena pecuniaria» data a Sebastiano di Spiriti.¹⁹³

Anche le fideiussioni di presentare l'imputato a ogni istanza del tribunale, per farlo uscire di prigione era ammesse nei casi di bestemmia, come avvenne nel caso di Valerio Inchiostro, che si fece annotare *piezo* del genero Giorgio de Zorzi.¹⁹⁴ Il gentiluomo Alvise Tron, cognato di Pietro Minotto, non solo pagò la taglia dovuta al capitano Bernardino Secula, che aveva catturato il Minotto per la rottura del bando, ma in precedenza, a fine aprile 1542, si costituì come fideiussore per farlo uscire di prigione per farlo medicare.¹⁹⁵ Il nobile Michele Donà del fu Giovanni si fece annotare come *piezo*, a inizio agosto 1543, di Francesco Bonivento da Verona, incarcerato per bestemmie, garantendo che quest'ultimo avrebbe servito nelle galee della Signoria.¹⁹⁶

¹⁸⁹ Esecutori, b. 56, fasc. I, c. 7 r.

¹⁹⁰ Ivi, cc. 15 v., 34 v.

¹⁹¹ Ivi, cc. 38 v., 54 r.

¹⁹² Ivi, c. 4 v.

¹⁹³ Ivi, cc. 33 r., 46 r.

¹⁹⁴ Ivi, c. 25 v.

¹⁹⁵ Ivi, cc. 2 v., 7 v.

¹⁹⁶ Ivi, c. 26 r.

In questo registro sono in realtà pure sinteticamente registrate diverse condanne, tra cui anche alcune inflitte nei confronti di nobiluomini veneziani, che permettono di integrare parzialmente la raspa dell'ufficio. La parte occupata dal notatorio contiene sentenze esclusivamente pecuniarie, come quelle contro i patrizi Michele Gritti, colpevole di aver commesso «tumulto in convento de san Stephano nel loco del capitolo»; Antonio Donà del fu Francesco per aver fatto «scandalo et tumulto con arme nude in campo de san Piero de Castello»; Alvise Bembo di Vincenzo, per «haver dato delle mani in la barba a Francesco Masipo in giesia dela Madona dell'horto» e Giovanni Canal *quondam* Bartolomeo per aver «dato d'una man nel viso a Zuanfrancesco di Benedetti in giesia de san Marco».¹⁹⁷ Le loro sentenze furono lievi e in gran parte destinate *ad pias causas*. Nella parte delle terminazioni dell'ufficio rinveniamo ancora delle leggere condanne pecuniarie, ma anche sentenze più gravi e pure qualche assoluzione: a causa delle novità introdotte dalla legge del Consiglio dei Dieci del 1571, gli Esecutori gestirono anche casi di violenza non avvenuta in luoghi sacri.

Poiché gli episodi registrati non sono riconducibili a momenti di conflitto tra famiglie patrizie, ma tra nobili veneziani e dazieri, *spezieri*, massare, avvocati, mercanti e altri popolani, non saranno ulteriormente approfonditi. Ma è comunque opportuno segnalare che le pene comminate a volte prescissero il pagamento di medici e medicine o dei danni subiti dalle vittime, oltre che ad una certa somma da destinare all'ufficio. In altri casi i patrizi furono privati per un ridotto periodo di tempo del diritto a partecipare alle elezioni.¹⁹⁸ L'unico caso processuale che vogliamo riassumere è quello formato su querela di Isabella di Bruno contro i gentiluomini Sebastiano Malipiero del fu Lorenzo e Pietro Cappello di Giovanni Battista. Questi ultimi furono accusati di averle «inpegollata la porta, offesala di molte parolle ingiuriose, battendo alla porta e dimandando di entrare in casa soa».¹⁹⁹ Per questa colpa i due furono sentenziati sia al pagamento di una pena pecuniaria che alla relegazione a Bergamo per sei mesi ed a Legnago per un anno. L'episodio testimonia come i più importanti organi giudiziari continuarono ad occuparsi della repressione della violenza simbolica, anche quando questa non colpiva più solo i membri dell'aristocrazia.

Nel quinto capitolo osserveremo da vicino come gli Esecutori contro la Bestemmia agirono per sanzionare le ostilità e le inimicizie tra famiglie patrizi, per il momento possiamo concludere la presentazione di quest'organo satellite esaminando una terminazione di fine settembre 1579. Il contenuto di questa decisione incideva nettamente sulla ritualità processuale dell'ufficio e sulla possibilità di attori e convenuti di ingerirsi attivamente nella conduzione giudiziaria del

¹⁹⁷ Ivi, cc. 88 r., 136 r., 140 r.143 r.-v.

¹⁹⁸ Ivi, fasc. II, cc. 100 r., 105 r., 109 v.-110 r., 121 r.-v., 147 r., 151 r.-v., 152 v., 157 v.-158 r.

¹⁹⁹ Ivi, cc. 139 v.-140 r.

conflitto. Gli Esecutori riscontrarono che talvolta le querele date al loro tribunale, sopra le quali veniva formato processo, erano poi ritirate dagli offesi, «astretti, et sforzati con diversi mezzi, et modi non convenevoli». Ne seguiva un gran disturbo per la giustizia, a cui era impedito di fare il proprio corso, e danno nei confronti «di questo eccellentissimo magistrato essendo di suprema autorità, et riverentia». Gli Esecutori decisero che non si doveva prestare «alcun rispetto, et consideratione alle remotion predette». Essi allora stabilirono di non permettere più il ritiro di alcuna querela.²⁰⁰ Adire le vie legali era spesso parte di una più ampia strategia di conduzione del conflitto e fare ricorso alla giustizia poteva essere uno strumento per spingere la controparte alla ricomposizione. Escludere la possibilità di rinunciare alla querela significava svincolare l'esito dell'azione processuale dalla volontà delle parti in contrapposizione e rendere la sfera giudiziaria sensibile solo alle istanze che il tribunale intendeva promuovere.

²⁰⁰ Ivi, cc. 152 v.-153 r.

Capitolo 2

La pena del bando: dalla città-stato alla Repubblica

2.1 Prima e dopo l'espansione territoriale di inizio Quattrocento

LA PENA DEL BANDO, LA COMUNITÀ, I CONFINI

Seppure non c'è menzione della pena del bando nelle due redazioni della *promissio maleficiorum* tra XII e XIII secolo, ci sono comunque sufficienti attestazioni per affermare che nel Duecento questa specifica condanna fosse ampiamente irrogata da parte dei tribunali lagunari, tanto che è stato individuato almeno un *liber forbannitorum*, cioè un elenco di banditi, di fine Duecento.²⁰¹ In particolare, è a metà XIII secolo che avvenne un primo importante cambio di prospettiva: a fine aprile 1244 fu stabilito in Maggior Consiglio che il Doge, senza aver bisogno dell'approvazione dei consiglieri, potesse ordinare ai diversi rettori del Dogado, l'area lagunare compresa tra Grado a Cavarzere, sia per lettera che tramite messaggero, di far catturare e arrestare nei territori a loro sottoposti i banditi da tribunali e magistrature di Rialto e san Marco. In altre parole, si ponevano le prime basi per l'unità giurisdizionale del contesto lagunare, al cui interno i banditi non avrebbero potuto trovare riparo grazie alla frammentazione delle giurisdizioni locali. L'unitarietà del Dogado come area politica e giuridica venne ribadita nel 1281, in riferimento all'impossibilità per i condannati da un comune forestiero di trovare ricetto a Venezia o nella zona lagunare compresa tra Grado e Cavarzere.²⁰²

Oggetto di analisi di questo ultimo capitolo è allora il rapporto tra la pena del bando, il sistema giudiziario veneziano, la dimensione territoriale del dominio, del *commune Veneciarum* prima, e della Repubblica di san Marco poi, e conflittualità nobiliare. Tale relazione verrà affrontata con un'ottica di lungo periodo, compresa tra fine XIII e fine XVI secolo. Questi trecento anni circa furono caratterizzati da due principali cesure: l'espansione nella penisola italiana a inizio Quattrocento, che inserì Venezia all'interno di uno scenario territoriale esteso e variegato, e il periodo tra fine XV e inizio XVI secolo, quando gli indirizzi politici sull'uso della

²⁰¹ M. Roberti, *Studi e documenti di storia veneziana. Di un "Liber forbannitorum" della fine del Duecento (Note intorno alla criminalità del sec. XIII)*, «Nuovo archivio veneto», n. 19 (1910), pp. 145-158; per un approfondimento su questa fonte documentaria ed un confronto con le altre realtà comunali si veda P. Torelli, *Il bando [nei comuni medievali italiani]*, in G. Albini (a cura di), *Le scritture del comune. Amministrazione e memoria nelle città dei secoli XII e XIII*, Torino 1998, pp. 109-120.

²⁰² ASVe, Compilazione delle Leggi, Prima serie, b. 93, cc. 95 r.-v.; l'originale dovrebbe essere individuabile in Maggior Consiglio, reg. 1, tra le cc. 12 v.-21 v., che però sono state tagliate e quindi inconsultabili; tuttavia l'indice a c. 4 r. conferma l'esistenza della *parte* del 1244. La parte del 1281 è invece in Maggior Consiglio, reg. 2, c. 50 v.

pena del bando cambiarono sensibilmente in senso repressivo e con l'adozione di un nuovo sistema premiale mutuato dalla Terraferma.

Anche al volgere del XVI secolo si verificò un'ulteriore fondamentale metamorfosi nella concezione della pena del bando e dei banditi, in merito a cui ci si limiterà a sintetizzare la ricerca storiografica esistente. I due momenti di discontinuità indicati verranno però analizzati anche alla luce delle permanenze; né si vuole suggerire qui che l'espansione del dominio marittimo non abbia posto problemi analoghi al ceto dirigente marciario. Tuttavia, l'enorme mole normativa prodotta in coincidenza e come conseguenza di tali congiunture non lascia dubbi circa il loro valore come momenti di svolta.

L'uso di questa punizione all'interno degli apparati giudiziari è in genere connessa alla sfera della sovranità, in quanto inflitta per il mancato rispetto dei suoi precetti, e si traduceva nell'allontanamento dall'alveo comunitario e nella privazione dei diritti civili e politici. Anche se aveva molta attinenza con la gestione di vendette e inimicizie, l'uso del bando non fu limitato all'ambito della giustizia criminale: ad esempio, in un'epoca in cui la moderna distinzione tra civile e penale non esisteva, il bando per debiti insoluti era una realtà quotidiana. Bandire avversari politici e oppositori fu inoltre una pratica della lotta tra fazioni ampiamente usata in età comunale, nella misura in cui il conflitto politico si appropriò dei canali della giustizia pubblica, dopo un iniziale inquadramento dello strumento dell'esilio nel quadro del sistema delle eccezioni, per perseguire pratiche mirate di esclusione dalla cittadinanza. Far rispettare le sentenze di bando fu anche uno dei primi banchi di prova delle autorità comunali nella gestione del territorio soggetto alla città.

Il bandito, che secondo Thomas Gallant trae la propria identità e fisionomia dalla stessa pena a lui inflitta, era spinto in una condizione liminare di emarginazione dal corpo comunitario di provenienza e, in quanto *homo sacer*, cioè affidato alla volontà ultraterrena, poteva essere impunemente offeso e ucciso. Questo era vero però nei casi d'individui che avevano commesso gravi *maleficia*, per i quali erano stati banditi in perpetuo, e per i fuoriusciti a causa dello scontro politico tra fazioni. Ferire un bandito *ad tempus* o per debiti non era generalmente lecito. Le norme statutarie potevano prevedere dei percorsi appositi per il rientro dei banditi, che passavano invariabilmente attraverso l'ottenimento della carta della pace da parte degli offesi, nel caso di un bando criminale, e un'eventuale composizione pecuniaria con le autorità cittadine, una pratica chiamata *rebannimentum*.

In alcuni casi, gli esiliati politici poterono rientrare giurando fedeltà alla parte che ne aveva decretato l'allontanamento oppure cercarono di rovesciare con la forza il regime vigente. In alternativa, era possibile ricorrere al sistema della grazia o comunque quest'ultima era

incardinata nel *rebannimentum*. Una forma spuria di pena del bando era rappresentata dal confino o relegazione, che imponeva la residenza in un specifico luogo all'interno del dominio territoriale e in caso di mancata osservanza di quest'ultima scattava la sentenza di pieno esilio.²⁰³

In questo capitolo l'attenzione è rivolta alle interrelazioni tra bando e giustizia criminale, un rapporto che prescinde dal fenomeno del banditismo nel periodo tra età medievale e prima modernità, per poi congiungersi indissolubilmente dal volgere del XVII secolo in poi. Una trasformazione le cui cause sono riconducibili al mutamento della concezione della pena del bando e dei soggetti che ne erano colpiti, che vennero assimilati a oppositori interni, a nemici delle entità statali, che in quel periodo avviavano un processo di ridefinizione del proprio ruolo in relazione alla società, anche alla luce dell'adozione di una nuova giustizia marcatamente punitiva.

Il complesso passaggio dall'ordine della pace e della quiete sociale a quello dell'ordine pubblico, promosso e garantito attraverso una netta repressione delle devianze, generò una nuova figura di bandito, politicamente connotata, a cui vennero ridotte le possibilità di uscire dall'illegalità, spingendolo nella criminalità organizzata. Col ridursi della componente nobiliare nel banditismo, figure sociali più umili emersero tra età moderna e contemporanea come banditi famosi, a volte acclamati nell'immaginario collettivo come difensori dei più deboli e protetti da quest'ultimi. Ciò non equivale a dire che tra periodo medievale e nella prima modernità non sia esistito il fenomeno del banditismo. In quei secoli, al netto delle ambiguità semantiche, «chi è stato colpito da un bando [...] non sempre si comporta da “bandito”, così come non sempre chi pratica il banditismo è effettivamente colpito dal bando».²⁰⁴

²⁰³ Per le caratteristiche finora delineate cfr. P.R. Pazzaglini, *The Criminal Ban of the Sienese Commune. 1225-1310*, Milano 1979; G. Agamben, *Homo sacer. Il potere sovrano e la nuda vita*, Torino 1995, pp. 79-82; V. Knoll, M. Šejvl, *Living Dead – Outlaw, Homo Sacer and Werewolf: Legal Consequences of Imposition of Ban*, in A. Gulczynski (a cura di), *Leben nach dem Tod. Rechtliche Probleme im Dualismus: Mensch - Rechtssubjekt*, Graz 2010, pp. 139-153; T.W. Gallant, *Brigandage, piracy, capitalism and state-formation: transnational crime from historical world-systems perspective*, in J.M. Heyman (a cura di), *States and illegal practices*, Oxford 1999, pp. 25-61; A. Zorzi, *La trasformazione di un quadro politico. Ricerche su politica e giustizia a Firenze dal comune allo Stato territoriale*, Firenze 2008, pp. 167-169; L. Tanzini, *Costruire e controllare il territorio. Banditi e repressione penale nello stato fiorentino del Trecento*, in L. Antonelli, S. Levati (a cura di), *Controllare il territorio. Norme, corpi e conflitti tra medioevo e prima guerra mondiale*, Soveria Mannelli 2013, pp. 11-29; G. Milani, *Prime note su disciplina e pratica del bando a Bologna attorno alla metà del XIII secolo*, «Mélanges de l'Ecole française de Rome. Moyen-Age», n. 109, II (1997), p. 513; idem, *L'esclusione dal Comune. Conflitti e bandi politici a Bologna e in altre città italiane tra XII e XIV secolo*, Roma 2003; idem, *Legge ed eccezione nei Comuni di Popolo del XIII secolo*, «Quaderni storici», n. 131, II (2009), pp. 377-398; idem, *Esili difficili: i bandi politici dell'età di Dante*, in J. Bartuschat (a cura di), *Dante e l'esilio*, «Lettture Classensi», n. 44 (2015), pp. 31-46; A.M. Onori, *Pace privata e regolamentazione della vendetta in Valdiniuolo*, in A. Zorzi (a cura di), *Conflitti, paci e vendette nell'Italia comunale*, Firenze 2009, pp. 228-229; F. Ricciardelli, *Confini e bandi. Azione politica a Firenze in età comunale*, in E. Brillì, L. Fenelli, G. Wolf (a cura di), *Images and Words in Exile. Avignon and Italy during the first half of the 14th century*, Firenze 2015, pp. 9-21.

²⁰⁴ C. Baja Guarienti, *Il bandito e il governatore. Domenico d'Amorotto e Francesco Guicciardini nell'età delle guerre d'Italia*, Roma 2014, p. 178. Lo stesso autore, in idem, *Il bandito e la sua gente. Appunti su fuorilegge e comunità in*

Focalizzando l'attenzione sulle relazioni tra la sfera giudiziaria degli stati d'antico regime e la figura del bandito si possono cogliere pienamente le interrelazioni tra faida e pena del bando. Nell'agevolare la gestione e la risoluzione dei conflitti, quest'ultima rientra a pieno titolo in quei riti processuali adottati dalle istituzioni legali e che si ponevano il compito di ricondurre la conflittualità entro binari socialmente accettabili, di cui si è precedentemente discusso. Soprattutto, il bando interagiva intensamente con la dimensione costituzionale dell'Europa medioevale e della prima modernità, espressa attraverso il paradigma della *iurisdictio*: l'allontanamento dai confini del contesto comunitario svolgeva un importante ruolo all'interno delle dinamiche conflittuali, favorendo la riconciliazione tra i gruppi in contrapposizione.²⁰⁵ Allo stesso tempo, la frammentazione dei poteri territoriali e delle giurisdizioni, che rispecchiavano i confini del contado assoggettato dai centri cittadini, favoriva l'impunità di chi effettivamente praticava banditismo, contrabbando e altre azioni criminali riconducibili al *latrocinium*. In particolare, è lungo il confine fra stati che i banditi prosperarono nel corso della prima età moderna.²⁰⁶

Il rapporto tra pena del bando e contumacia era lineare ma non esclusivo, come si cercherà di dimostrare in seguito con degli esempi. Ciò nonostante, non si può non riconoscere come nella quasi totalità dei casi l'assenza del reo fosse seguita dalla puntuale inflizione dell'esilio, una pena che, nell'Italia del tardo Medioevo, colpiva circa un reo su due. In alcuni casi, il tasso di incidenza del bando raggiunse i due terzi delle condanne o anche percentuali superiori. Anche se il codice giustiniano proibiva espressamente di condannare una persona non presentatasi a

Età moderna, in V. Lagioia (a cura di), *Storie di invisibili, marginali ed esclusi*, Bologna 2012, pp. 169-178, rilegge l'opera fondamentale dal punto di vista storiografico di E.J. Hobsbawm, *I banditi. Il banditismo sociale nell'età moderna*, Torino 2002. Per le dinamiche delineate cfr. Povolo, *L'intrigo dell'onore* cit., pp. 103-190; idem, *Dall'ordine della pace* cit.; la ridefinizione della figura del bandito investì all'interno della Repubblica di Venezia, ad esempio, i personaggi investigati da idem, *Zanzanù. Il bandito del lago (1576-1617)*, Tignale 2011, e S. Lavarda, *Banditry and Social Identity in the Republic of Venice. Ludovico da Porto, his Family and his Property (1567-1640)*, «Crime, Histoire & Sociétés/Crime, History & Societies», n. 11, I (2007), pp. 55-82. Un ulteriore esempio di figura ambigua di bandito in G. Civalè, *L'eroe bandito. Ribellione, infamia e religione nelle alpi valdesi del '600*, «Mediterranea. Ricerche storiche», n. 44 (2018), pp. 477-514. Per un confronto su banditi e banditismo in età moderna nel meridione d'Italia, dove il potere centrale era più debole rispetto al caso veneziano, si veda F. Gaudioso, *Il potere di punire e perdonare. Banditismo e politiche criminali nel Regno di Napoli in età moderna*, Galatina 2006, da cui si ricava il lungo ricorso a misure non solo repressive, ma ampiamente incentrate su clemenza e aspetti infra-giudiziari, a indicare il grande valore ancora rivestito in tale contesto dagli aspetti consuetudinari della risoluzione del conflitto.

²⁰⁵ Il concetto di giurisdizione è stato analizzato, tra gli altri, da A.M. Hespanha, *La cultura giuridica europea*, Bologna 2013. Sull'uso della pena del bando per favorire la riconciliazione tra basso Medioevo e Rinascimento, oltre ai lavori già citati di Andrea Zorzi, si veda D.L. Smail, *Common Violence: Vengeance and Inquisition in Fourteenth-Century Marseille*, «Past & Present», n. 151 (1996), pp. 40-41; idem, *The Consumption of Justice: Emotions, Publicity, and Legal Culture in Marseille, 1264-1423*, Ithaca 2003, pp. 172-173.

²⁰⁶ Due esempi relativi al contesto della Repubblica di Venezia in C. Gioia, *Aristocratic Bandits and Outlaws: Stories of Violence and Blood Vendetta on the Border of the Venetian Republic (16th-17th Century)*, in S. Ellis, L. Klusakova (a cura di), *Imagining Frontiers, Contesting Identities*, Pisa 2007, pp. 93-107; N. Makuc, *Noble violence and banditry along the border between the Venetian Republic and the Austrian Habsburgs*, «Mediterranea. Ricerche storiche», n. 33 (2015), pp. 211-226.

giudizio, gli statuti, in aperta opposizione, equiparavano l'assenza a una confessione e, alla luce di tale finzione giuridica, permisero l'inflizione della pena capitale ai contumaci. Esistevano comunque diverse categorie di bando: le principali distinzioni erano quelle tra i banditi per un periodo limitato di tempo o in perpetuo e tra chi era stato esiliato per debiti o per piccole offese e chi aveva commesso dei gravi *maleficia*.

Gli statuti generalmente prevedevano diversi percorsi per il rientro nell'alveo comunitario del bandito, a seconda però della gravità delle sue azioni e non solo per mezzo del raggiungimento della pace. Come si è visto, la *via supplicationis* era un'alternativa ampiamente sfruttata. In sintesi, la pena del bando giocava un importante ruolo all'interno della giustizia pubblica e aveva ampie ricadute sia per il gruppo familiare del bandito che per l'intera comunità, la quale generalmente era costretta a cooperare con le autorità nella cattura dei contumaci. Contumacia e conseguente bando si prestavano senza difficoltà alle strategie della conflittualità e della sua risoluzione nell'Italia del tardo Medioevo e della prima Età Moderna.²⁰⁷

Per quanto riguarda la realtà veneziana prima dell'espansione nella Terraferma, ci sono due punti principali concernenti la pena del bando da evidenziare, oltre a quelli presentati in apertura di questo capitolo. Il primo interessa un aspetto abbastanza diffuso nella penisola italiana e che poneva l'accento sul carattere interlocutorio del bando come momento rilevante nella risoluzione dei conflitti: la possibilità di uccidere impunemente i banditi entrati nel territorio a loro interdetto e, inoltre, di poter guadagnare la propria assoluzione, se l'offensore era a sua volta stato esiliato. Come fra breve si vedrà, questa norma era prevista negli statuti di Vicenza e Verona, tra le maggiori città del *dominium* veneziano in Italia, e la sua applicazione in loco venne negoziata lungo tutto il XV secolo con la dominante. Nel dogato questo automatismo non era invece contemplato. Era bensì legalmente possibile uccidere i banditi nella cui condanna era prevista questa facoltà.²⁰⁸

Inoltre, tutti i condannati dai Cinque Anziani alla Pace che non avessero pagato la pena pecuniaria loro inflitta potevano essere tranquillamente uccisi. Diverse terminazioni del Collegio ribadirono questo meccanismo sancito dalla consuetudine nel corso del XIV e anche nella prima metà del XV. Ciò implicava che il processo formato per l'uccisione del bandito venisse cassato e il suo uccisore assolto da qualunque pena inflitta per tale omicidio. Questa prassi aveva luogo perché i Cinque Anziani alla Pace intervenivano nei consigli preposti e dinnanzi alla Signoria a processo concluso per dimostrare come l'ucciso fosse un loro bandito e

²⁰⁷ Una sintesi in J. Carraway, *Contumacy, Defense Strategy, and Criminal Law in Late Medieval Italy*, «Law and History Review», n. 29, I (2011), pp. 99-132.

²⁰⁸ Cozzi, *Repubblica di Venezia* cit., pp. 82-83.

l'omicida quindi sotto la loro protezione.²⁰⁹ Come si è visto, le tempistiche di questa procedura furono oggetto di controllo e restrizione tra XV e XVI secolo, ma in ogni caso uccidere un bandito a Venezia non comportava la formale liberazione di un altro esiliato.²¹⁰ Questa situazione cambiò tra XV e XVI secolo.

Il secondo aspetto che qui ci interessa riguarda una questione giurisdizionale. Il caso affrontato dal Maggior Consiglio nel maggio 1353 - di cui ora ci occuperemo - si ripresenterà, *mutatis mutandis*, incessantemente dopo l'acquisizione di una vasta sovranità nella Terraferma; per il momento il problema era limitato, ma non per questo meno grave. Il Comune marciano si stava da poco proiettando oltre i confini dell'area lagunare e aveva assoggettato per la prima volta Treviso e il trevisano e, più a nord, Ceneda.²¹¹ Missive dei rettori e ambasciate di nunzi di quei luoghi denunciavano allarmate che molti banditi, esiliati da tali territori, trovavano rifugio nel Dogado. Da qui i condannati ripassavano i confini giurisdizionali del territorio trevisano e cenedese per commettere nuovi delitti, sapendo di poter essere incolumi nella laguna compresa tra Grado e Cavarzere. Si decretò che qualunque bandito da Treviso e Ceneda che avesse osato fare ritorno nel luogo interdetto per commettere delitti gravi, come ferimenti, omicidi, furti, incendi, ruberie o altre violenze, potesse essere catturato anche nella laguna e mandato al rettore competente affinché la pena fosse eseguita.²¹²

Già a metà Trecento il ceto dirigente veneziano si dovette dunque confrontare con la questione delle frontiere interne al dominio, che delimitavano il raggio d'azione dei rettori locali e garantivano la sicurezza dei malviventi. La risposta puntò a scavalcare il confine giuridico per creare un'unica area in cui i banditi potessero essere catturati. Il problema si ripropose ben presto, ma con dimensioni amplificate. Con la grande espansione del dominio marciano nella pianura padana, avvenuta nella prima metà del Quattrocento, si creò una fitta rete di frontiere interne tra i principali centri urbani assoggettati, complicata dalla presenza di centri minori dotati di propria giurisdizione e anche da isole feudali e ecclesiastiche disseminate con maggiore

²⁰⁹ Se nel novembre 1304, il Maggior Consiglio stabiliva che i banditi dai Cinque Anziani non potevano essere uccisi se condannati per una cifra pari o inferiore a cento *solidum*, le terminazioni posteriori del Collegio ratificarono gli omicidi di banditi debitori dell'ufficio dei Cinque Anziani alla Pace per, rispettivamente, le somme di 16 lire di piccoli, 17 lire di piccoli, 8 lire di piccoli; cfr. Maggior Consiglio, reg. 8 c. 101 v.; ASVe, Collegio, Notatorio, (d'ora in poi Notatorio), reg. 1-1, cc. 44 v., 46 v., 74 v.; non è invece indicata, in Notatorio, reg. 8-16, c. 11 v., la somma del debito verso l'ufficio del bandito ucciso da Giobbe di Domenico nel 1444, grazie al quale quest'ultimo era stato preso in protezione dai Cinque Anziani.

²¹⁰ § 1.3.

²¹¹ Su questa prima dominazione, poi persa e in seguito ripresa, si veda F. Pigozzo, *Treviso e Venezia nel Trecento. La prima dominazione veneziana sulle podesterie minori (1339-1381)*, Venezia 2007.

²¹² Maggior Consiglio, reg. 19, c. 33 r.

o minore frequenza in tutta la Terraferma.²¹³ Questa fu un diretto risultato del carattere composito dello stato veneziano.²¹⁴

GLI ESITI DELL'ESPANSIONE IN TERRAFERMA

Estendere fin da subito lo stesso provvedimento adottato a metà Trecento per il territorio trevisano a tutto il neo-formato dominio fu una questione che venne presto presa in considerazione, ma le cui conseguenze avrebbero influenzato i rapporti giurisdizionali dei sudditi. Una simile azione avrebbe infatti cozzato con l'impianto costituzionale delle società d'antico regime, improntato al pluralismo giuridico e alla salvaguardia delle prerogative dei molteplici corpi sociali. Nel momento delle dedizioni di città e comunità della penisola italiana, Venezia aveva infatti sostanzialmente avallato, con pochi ritocchi, le situazioni giurisdizionali, giuridiche e politiche preesistenti, cristallizzandole. Il ceto dirigente promise pure che avrebbe fatto rispettare i patti in prima dedizione, rivestendoli di un deciso valore ideologico.²¹⁵ Tuttavia, le difficoltà insorte nel mantenere l'ordine pubblico preservando le differenze esistenti tra i sistemi giuridici di Venezia e delle realtà cittadine assoggettate portarono a mettere in crisi tale principio, specie in riferimento alle norme che regolavano la pena del bando.

A inizio luglio 1414, i consigli veneziani cercarono di affrontare organicamente la conflittualità che imperversava nelle province assoggettate e così facendo vennero pure messi a nudo i sostanziali punti di divergenza tra la prassi bannitoria veneziana e quella della Terraferma. Delitti e rapimenti, che si verificavano in particolare a Vicenza e nel vicentino, spinsero il Senato ad articolare una serie di risposte nell'ambito della giustizia criminale: il bando da qualunque territorio e giurisdizione, a cui soggiacevano tutti i rapitori di donne ed i

²¹³ Un confronto con l'espansione territoriale fiorentina nel XIV e XV secolo, senza però accenni a risvolti in ambito di pena del bando, in P. Pirillo, *Fines, termini et limites. I confini nella formazione dello Stato fiorentino*, in «Reti Medievali Rivista», n. 7, I (2006), pp. 179-190. Sul medesimo tema si veda L. Tanzini, *Pratiche giudiziarie e documentazione nello Stato fiorentino tra Tre e Quattrocento*, in A. Giorgi, S. Moscadelli, C. Zarrilli (a cura di), *La documentazione degli organi giudiziari nell'Italia tardo-medievale e moderna. Atti del convegno di studi Siena, Archivio di Stato 15-17 settembre 2008*, II, Roma 2012, pp. 775-808.

²¹⁴ Su questa e altre analoghe definizioni cfr. da ultimo G. Ortalli, O.J. Schmitt, E. Orlando (a cura di), *Il commonwealth veneziano tra 1204 e la fine della repubblica. Identità e peculiarità*, Venezia 2015.

²¹⁵ Sulla presenza di isole giurisdizionali nella Terraferma si rimanda a S. Zamperetti, *I piccoli principi. Signorie locali, feudi e comunità soggette nello Stato regionale veneto dall'espansione territoriale ai primi decenni del '600*, Venezia 1991; per un profilo dello stato giurisdizionale d'antico regime si vedano i lavori di D. Fioravanti, *Stato e costituzione*, e L. Mannori, B. Sordi, *Giustizia e amministrazione*, in D. Fioravanti (a cura di), *Lo Stato moderno in Europa. Istituzioni e diritto*, Roma 2002, rispettivamente pp. 3-36, 59-101; sulle dedizioni a Venezia si vedano gli approfondimenti di Menniti Ippolito, *Le dedizioni* cit., e G. Ortalli, *Le modalità di un passaggio: il Friuli e il dominio veneziano*, in AA.VV., *Il Quattrocento nel Friuli occidentale. Atti del convegno organizzato dalla Provincia di Pordenone nel mese di dicembre 1993*, I, Pordenone 1996, pp. 13-33. Per un confronto sul rapporto tra governanti e governati sul piano giuridico e dei rapporti di potere in Toscana si veda L. Tanzini, *Alle origini della Toscana moderna: Firenze e gli statuti delle comunità soggette tra XIV e XVI secolo*, Firenze 2007.

condannati alla pena di morte per qualunque crimine ad eccezione dell'omicidio *puro*, veniva ora esteso all'intero dominio *a parte terre*. I rettori, nella cui giurisdizione trovavano rifugio i rapitori ed i banditi provenienti da altri territori, dovevano catturarli e riconsegnarli al rettore nel cui distretto era stato perpetrato il delitto.

La consuetudine o la norma statutaria vigente in alcune province soggette, che prevedeva la possibilità di liberare se stessi o qualcun altro dal bando attraverso l'uccisione o la presentazione di un altro bandito, non doveva più aver luogo, ma era sostituita da una taglia di cento lire per chi avesse ucciso o presentato un bandito da Vicenza o vicentino, pagata dalla stessa comunità berica, mentre nelle altre giurisdizioni nemmeno questa ricompensa veniva contemplata; infine, chiunque avesse dato ricetto a rapitori e banditi in casa propria o avesse fornito loro in qualunque modo ausilio, sarebbe stato punito secondo l'arbitrio dei rettori sotto la cui giurisdizione i condannati erano stati aiutati.²¹⁶

Era questa una disposizione che incideva sugli assetti giurisdizionali esistenti attraverso l'inserimento della conflittualità locale in un circuito ben più esteso, quello dell'intero stato da terra, forse con l'intenzione di enfatizzare la nuova dimensione costituzionale in cui Venezia si era inserita a seguito dell'espansione territoriale. La *parte* potrebbe forse essere interpretata come un tentativo promosso dal ceto dirigente per cambiare il profilo della realtà lagunare, mettendo da parte il suo carattere di città-stato per elevarla a centro di una nuova realtà statale, integrata con la Terraferma. Va però sottolineato l'accento fortemente "veneziano" di tale intervento integratore: la legge, infatti, incideva su di una prassi diffusa nella Terraferma, ma non in laguna, che influenzava in maniera incisiva equilibri e faide locali, in quanto la possibilità di liberarsi a scapito di altri condannati era parte integrante del sistema vendicatorio. Non a torto, dunque, Alfredo Viggiano ha osservato che la Dominante, nell'immediato svolgersi delle guerre d'espansione nella Terraferma, aveva provveduto ad arginare alcune forme della conflittualità locale, tentando forse «di imporre sul Dominio una politica del penale che si rifacesse al modello veneziano».²¹⁷ Occorre tuttavia puntualizzare che tali misure furono presto abbandonate o ridimensionate.

Infatti il provvedimento di inizio luglio 1414, che mirava a stabilire, da un punto di vista giurisdizionale, la dimensione unitaria del dominio di Terraferma come unità territoriale di applicazione della pena del bando nei casi di delitti gravi, pur essendo stato ribadito nella sostanza a inizio settembre 1432, venne annullato a metà giugno 1438, con la giustificazione che la norma non era stata correttamente applicata dagli stessi rettori: essi abusavano della

²¹⁶ ASVe, Senato, Deliberazioni (d'ora in poi Senato), Misti, reg. 50, c. 126 v.; citata anche in Viggiano, *Governanti e governati* cit., p. 233.

²¹⁷ Viggiano, *Governanti e governati* cit., p. 234.

possibilità di bandire da tutta la Terraferma, infliggendo tale pena anche in casi non atroci, provocando così lo spopolamento dei territori. Il Senato comandava pertanto che i rettori rispettassero quanto dettato da statuti e consuetudini, omettendo tuttavia di ripristinare anche il meccanismo della liberazione dall'esilio tramite uccisione o presentazione di banditi, sospeso dalla legge del 1414.²¹⁸ Ciò non significava che a Venezia non se ne sapesse apprezzare l'efficacia.²¹⁹ Tuttavia, la Dominante si riserbò di usare sporadicamente questo strumento nel corso del Quattrocento, impedendo fino a metà del secolo che tale prassi si ristabilisse nello *stato da terra*, finché infine non concesse tale privilegio a Vicenza nel 1450.

In alcuni capitoli la comunità berica si era lamentata degli omicidi e delle malefatte commessi dai banditi, chiedendo non solo che quest'ultimi potessero essere offesi impunemente, ma pure che gli uccisori dei banditi venissero assolti dalla loro condanna, se a loro volta esiliati, oppure potessero esimere dal bando un altro condannato, ma solo per omicidio puro e avendo ottenuto la carta della pace, «secundum formam statutorum».²²⁰ Occorre evidenziare che anche nello stato *da mar* si decise di attivare nel gennaio 1438 il sistema premiale di liberazione per i banditi che ne avessero ucciso altri, limitatamente alla città e territorio di Scutari, ma non abbiamo peraltro notizie sull'applicazione della norma.²²¹

La richiesta vicentina, votata a fine novembre 1450, venne approvata e successivamente modificata a metà del febbraio successivo, quando vennero poste alcune specifiche condizioni circa l'accertamento dell'effettiva condizione di banditi degli uccisi e dei presentati.²²² La precisazione rendeva conto dei motivi alla base della diffidenza delle autorità veneziane: il sistema si prestava ad abusi e poteva fungere da catalizzatore per ulteriore violenza, in quanto rappresentava una concreta speranza di impunità per coloro che si macchiavano di un grave crimine. Nonostante ciò, un analogo privilegio venne concesso anche alla comunità di Verona a metà febbraio 1503: un bandito per omicidio puro, uccidendone un altro in quella provincia, avrebbero ottenuto la libertà. La motivazione fu che, essendo quello un territorio di confine, vi trovavano riparo anche i malfattori mantovani e ferraresi, con danno per la quiete delle popolazioni locali.²²³

²¹⁸ Senato, Misti, reg. 58, c. 146 v.; b. 60, cc. 91 r.-v.

²¹⁹ Come dimostrò il Senato quando confermò l'operato del podestà di Cittadella a inizio giugno 1442: quest'ultimo aveva promesso l'assoluzione a dei banditi per omicidio puro dal trevisano in cambio della cattura di alcuni sicari e malfattori che da tempo derubavano ed assassinavano mercanti ed altri individui, ASVe, Senato, Deliebrazioni, Terra (d'ora in poi Senato, Terra), reg. 1, c. 69 v.; cfr. Viggiano, *Governanti e governati* cit., p. 237 sull'impiego di questa misura nel Quattrocento.

²²⁰ Senato, Terra, reg. 2, c. 160 v.

²²¹ Senato, Misti, reg. 60, c. 52 v.

²²² Senato, Terra, reg. 2, cc. 171 v.-172 r.

²²³ Ivi, reg. 14, cc. 135 v.-136 r.

Non sembra essere un caso che Vicenza e Verona siano state le principali interlocutrici nella negoziazione di questo provvedimento con il ceto dirigente della Repubblica: erano due delle principali città della Terraferma, dotate di un discreto controllo sul proprio contado; avevano inoltre un forte profilo giurisdizionale, espresso attraverso il mantenimento di potenti tribunali cittadini - soprattutto attraverso l'istituto del Consolato -, ed erano riuscite a conservare sensibili competenze in campo penale.²²⁴ Nel solco di questo cambio di indirizzo politico in campo penale da parte della Serenissima si inserisce pure la delibera di inizio aprile 1456, che concedeva ai *custodes* incaricati di garantire l'ordine nella città lagunare la facoltà di ferire e uccidere coloro che, banditi dalla città con pena di morte o di perdita di un membro, fossero stati individuati e avessero resistito alla cattura.²²⁵

I problemi legati al rapporto tra banditi, banditismo e *iurisdictio* esplosero con maggiore intensità nella seconda metà del secolo. Facendo riferimento ad una legge del Senato del 1443, la quale prescriveva per qualunque condannato l'estensione del bando per quindici miglia oltre i confini delle giurisdizioni, nell'aprile 1475 il Maggior Consiglio denunciava come i banditi dai territori di Padova, Treviso e Mestre si radunassero a Gambarare e in altre località presso i limiti del Dogado, rompendo i confini previsti dai loro esili e rendendo il «*districtus Venetiarum asilum omnium improborum*». Non era la prima volta che i malfattori sfruttavano la frammentazione giurisdizionale che caratterizzava la Terraferma a proprio vantaggio: una delibera di fine giugno 1428 denunciava come i ladri, compiuto un furto a Venezia, si rifugiassero senza fatica a Mestre, che faceva parte della giurisdizione di Treviso, dove potevano rimanere incolumi; un problema che venne riaffrontato nel 1451.

Le dimensioni che il fenomeno aveva raggiunto nella seconda metà del XV secolo e le questioni che ne scaturivano indussero il Maggior Consiglio a ribadire nel 1475 che i banditi di Padova, Treviso e Mestre dovessero considerarsi tali anche per le quindici miglia oltre i confini delle rispettive giurisdizioni, un'interdizione che comprendeva pure i territori del Dogado, con l'eccezione della stessa città di Venezia. A fine settembre dello stesso anno la *parte*, con qualche modifica, venne riconfermata.²²⁶ Di lì a breve, a metà anni Ottanta, ebbe luogo un significativo salto di qualità nella regolamentazione del bando, compiuto sotto due aspetti. Complessivamente, la Dominante avviò un nuovo corso della sua politica penale, sia pur

²²⁴ Su Vicenza nel XV secolo si veda J.S. Grubb, *Firstborn of Venice. Vicenza in the early Renaissance state*, Baltimore-Londra 1988; su Verona nel medesimo periodo si rimanda ai molti capitoli dedicati alla città in J.E. Law, *Venice and the Veneto in the early Renaissance*, Aldershot 2000.

²²⁵ Maggior Consiglio, reg. 23, c. 12 r.

²²⁶ Cfr. le *parti* in, secondo ordine cronologico, Maggior Consiglio, reg. 22, c. 79 v.; Senatpo, Terra, reg. 1, c. 112 r.; Maggior Consiglio, reg. 22, c. 187 r.; b. 23, cc. 155 r., 159 r.

richiamandosi alla propria esperienza pregressa e alle prassi preesistenti nella Terraferma, le quali vennero infine accettate.

La legge presa in Maggior Consiglio nel 1475 non aveva sortito gli effetti desiderati, anzi, nelle località di Gambarare, Bottenigo ed Uriago ora si radunavano pure coloro che erano stati banditi da tutte le terre ed i luoghi della Repubblica, favorendosi reciprocamente nel commettere furti, rapine, omicidi, violenze e contrabbandi. A fine marzo 1485, allo scopo di evitare questi sediziosi assembramenti, il Consiglio dei Dieci decise di accogliere la possibilità per i condannati di redimersi grazie all'uccisione o alla presentazione di altri banditi che fossero stati trovati in tali territori a loro interdetti. L'unica rilevante eccezione era data dal fatto che «*exemptio predicta a banno non intelligatur super bannitis de hac civitate nostra Venetiarum*». ²²⁷ Chi non era bandito, o lo era solo da Venezia e Dogado, se avesse presentato o ucciso un altro condannato avrebbe potuto liberare qualcun altro da uno qualunque dei luoghi della Repubblica, a condizione di avere la carta della pace. Questa delibera era stata comunque preceduta, nell'ottobre 1473, da un provvedimento che incentivava la cattura o l'uccisione di falsificatori di monete con un ricco premio e la possibilità di liberare se stessi o esimere qualcun altro dal bando, ad eccezione da quelli per crimini contro lo stato. ²²⁸

La nuova legge del 1485 rappresentava però l'istituzionalizzazione di quella consuetudine o norma statutaria, invalsa nello stato da terra, che nel 1414 la Dominante aveva rigettato e poi parzialmente riconcesso a Vicenza prima e a Verona in seguito, dietro l'insistenza di quelle comunità. Anche se la sua applicazione era prevista per dei luoghi momentaneamente circoscritti, il Consiglio dei Dieci la faceva propria, indicandola come strumento utile per l'estirpazione di una grave minaccia manifestatasi presso i confini della laguna. Un'ulteriore misura concernente la relazione tra pena del bando, conflittualità e assetti costituzionali venne emanata nel febbraio 1486, riprendendo ancora una volta un aspetto significativo della parte del 1414: il Maggior Consiglio assegnò al Senato l'autorità di bandire con taglia i delinquenti per i casi più gravi non solo da città e luoghi del Dominio, ma anche da Venezia e Dogado. ²²⁹

Era una pratica che era stata avviata già da qualche anno, ma che ora venne formalizzata. Si ricostituiva così il dominio *a parte terre* come parte integrata di un'unità giurisdizionale presa come punto di riferimento nell'inflizione della pena del bando, a cui ora si aggiungeva il territorio lagunare, spesso considerato come una zona franca, con evidente disappunto del governo. La difformità rispetto alla disposizione di quasi settant'anni prima si collocava nell'aver definitivamente accentrato negli organi veneziani le facoltà decisionali, mentre in

²²⁷ Dieci, Miste, reg. 22, cc. 154 r.-v.

²²⁸ Ivi, reg. 18, cc. 81 r.-82 r.

²²⁹ Maggior Consiglio, reg. 24, cc. 69 v.-70 r.

precedenza tale responsabilità era stata delegata ai rettori. Ora il ceto dirigente sentiva con ogni probabilità di disporre della esperienza necessaria per valutare caso per caso come gestire la conflittualità che innervava il *dominium*.

2.2 «Consumar li tristi l'uno cum l'altro»: il lungo Cinquecento

UN – NUOVO? – SISTEMA PREMIALE

Il XV secolo si chiuse con l'approvazione, seppur per il momento limitata, da parte di Venezia del meccanismo premiale che garantiva la liberazione ai banditi. Questa innovazione corrispondeva in realtà, come si è visto, a quanto già era praticato nel *dominium*, ma non solo. Anche in altre realtà della penisola italiana il beneficio della liberazione per i banditi era ampiamente previsto: in alcuni casi ciò era regolato all'interno della normativa statutaria e in altri attraverso sentenze *ad hoc*.²³⁰ Ma tra gli effetti indesiderati che seguirono presto a questa scelta si possono annoverare le richieste di *commutazione* o *traslazione* dei bandi. Dato che il sistema prevedeva la possibilità di liberare non solo se stessi, ma anche altri banditi, presto queste *facultates* divennero un prezioso mezzo per assicurarsi l'assoluzione, dando l'avvio alla pratica di rivendere quelle che in seguito vennero chiamate *voci liberar bandito*, delle quali si formò un vero e proprio mercato nella seconda metà del XVI.²³¹

Il problema scaturiva dalla frammentazione giurisdizionale della Repubblica, nella misura in cui le facoltà concesse erano valide solo per quel territorio da cui era stato inflitto il bando: ad esempio, un bandito dal padovano non avrebbe potuto utilizzare una *voce* destinata ad assolvere un bandito dal vicentino. L'incaglio veniva superato supplicando gli organi centrali veneziani di *commutare* o *traslare* la giurisdizione d'applicazione di questi *bandi*.²³² Il Senato intervenne però ripetutamente per contenere gli eccessi di questa novità: a fine agosto 1499 si impediva ai banditi per omicidio dell'isola di Candia «de redimersi cum el comprar di bandi concessi in le terre nostre de Italia», vietando le permutazioni di *voci* dalla penisola italiana all'isola greca.²³³

²³⁰ Genova lo prevede nello statuto, cfr. *Delli statuti criminali di Genova, Libri dui*, Genova 1590, pp. 100-101. Nella Lombardia di Filippo II si registrano casi di indicazioni date dallo stesso re al Governatore di Milano affinché fosse garantito questo premio, ma furono pure emanate diverse *grida* in cui si prospettavano tali benefici, cfr. Politi, *La società cremonese* cit., pp. 263-264, 273.

²³¹ Povolo, *L'intrigo dell'onore* cit., p. 413.

²³² Cioè il nome sinteticamente dato a tali *facultatem et libertatem extrahendi de banno*. Il termine bando assunse così, tra fine XV e inizio XVI secolo, una doppia valenza semantica: al tempo stesso, sia pena che strumento atto a guadagnare l'annullamento di quest'ultima. Per alcuni esempi di traslazioni di inizio XVI secolo si veda Senatpo, Terra, reg. 20, cc. 22 v. (23 aprile 1517), 130 r. (26 marzo 1518), 186 r.-v. (18 gennaio 1519), b. 21, cc. 19 v. (1 marzo 1519), 42v.-43 r. (31 maggio 1519).

²³³ Senato, Mare, reg. 14, c. 195 v.

A fine agosto 1506 lo stesso organo, facendo il punto sulle passate provvisioni in materia di banditismo, denunciava, tra l'altro, la liberalità con cui le traslazioni erano state concesse. Onde evitare che i condannati facessero ritorno troppo facilmente nella loro patria si restrinsero le condizioni per concedere sia le «*licentia sive facultas extrahendi aliquem bannitum pro puro homicidio [...] habentem cartam pacis*» che per soddisfare le richieste dei banditi per omicidio *puro* di «*mutari banna de loco ad locum*». Ancora a inizio maggio 1520 si constatava però l'eccessiva facilità di ottenere la «*permutazione di bando alcuno di loco a loco*».²³⁴ Si imposero perciò dei criteri ancora più vincolanti. Il problema venne risolto strutturalmente solo in una fase successiva, quando gli organi centrali veneziani iniziarono a concedere *facultates* che garantissero l'assoluzione per qualunque territorio della Repubblica, senza restrizioni giurisdizionali.

Dopo il biennio 1485-1486, gli ultimi anni del XV e i primi del XVI secolo testimoniarono l'emanazione di ulteriori misure atte a circoscrivere alcuni aspetti del banditismo correlati alle dinamiche di faida e vendetta, misure che, peraltro, vennero spesso revocate dopo poco tempo su istanza delle comunità soggette, un fenomeno che attesta come si fosse stabilita una dialettica tra governanti e governati su tale delicata materia. Le leggi in questione, che vennero estese a tutta la Repubblica, furono molteplici e toccarono diversi aspetti: l'uccisione di banditi tramite agguati, insidie e con azioni di gruppo, le reti di protezione e appoggio di cui godevano i banditi a livello locale, l'imposizione di un tempo d'attesa di cinque anni prima che un bandito per omicidio *puro* potesse liberarsi tramite una *voce*. Tutte queste disposizioni, tranne l'ultima, vennero presto revocate per diversi motivi, un dato che indica, oltre alla delicatezza politica del tema, la volontà veneziana di instaurare un dialogo con le controparti della Terraferma.²³⁵

Furono anche anni di interventi specifici, tesi a eliminare ulteriori effetti collaterali del sistema della liberazione dal bando tramite uccisione o presentazione di altri condannati. Ad esempio, molte assoluzioni erano state concesse irregolarmente nel vicentino, come rilevato a inizio ottobre 1489 dal Senato. Vanno anche segnalati i tentativi di autoregolamentazione posti

²³⁴ Senatpo, Terra, reg. 15, cc. 134 r.-v.; b. 21, c. 116 r.

²³⁵ A fine luglio 1489 si impedì l'uccisione di banditi tramite agguati, insidie e raggruppamenti, ma la misura fu revocata l'anno successivo cfr. Dieci, Misti, reg. 24, cc. 129 v.-130 r., c. 215 r.; a fine agosto 1531 il tentativo di tagliare le reti di appoggio di cui godevano i banditi a livello locale venne vanificato nel settembre 1532 perché si prestava ad abusi, cfr. Dieci, Comuni, reg. 7, cc. 82 v.-83 r., b. 8, cc. 82 v.-83 r.; un simile tentativo era già stato fatto nell'agosto 1507, stabilendo il carcere per chi avesse dato ricetto in casa a qualunque condannato, cfr. Dieci, Misti, reg. 31, cc. 195 r.-v.; a fine gennaio 1534 si imposero un tempo d'attesa di cinque anni prima che un bandito per omicidio *puro* potesse liberarsi tramite una *voce*, cfr. Dieci, Comuni, reg. 9, c. 158 v.; tali delibere sono già state analizzate con sufficienza in Cozzi, *Repubblica di Venezia cit.*, pp. 85-86; E. Basaglia, *Il controllo della criminalità nella Repubblica di Venezia. Il secolo XVI: un momento di passaggio*, in A. Tagliaferri (a cura di), *Atti del Convegno Venezia e la terraferma attraverso le relazioni dei rettori (Trieste, 23-24 ottobre 1980)*, Milano 1981, pp. 65-78; Povolo, *L'intrigo dell'onore cit.*, pp. 119-120; Viggiano, *Governanti e governati cit.*, pp. 234-236.

in essere dal Senato nel marzo 1494, quando esso cercò di ridurre la facilità con cui lo stesso consiglio e la Quarantia Criminale concedevano *facultates* ai banditi per omicidio *puro*. Si stabilì pertanto che tali consigli non potessero più concedere *voci*. Il timore che i condannati, una volta liberati, potessero commettere ulteriori delitti ed omicidi, con la speranza di poter essere nuovamente assolti, fu alla base di un'ulteriore parte di metà maggio 1502, che decretò il bando perpetuo ed irremissibile per chi si fosse macchiato per la seconda volta del reato di omicidio.²³⁶

Ma la svolta più significativa verso l'adozione di una legislazione premiale in materia di banditi è tuttavia costituito dalla *parte* di fine gennaio 1515, che estese il meccanismo della liberazione tramite uccisione o presentazione di banditi anche a Venezia, dove tale prassi non si era ancora diffusa, se non con la parziale eccezione dei condannati dai Cinque Anziani alla Pace, i quali potevano essere impunemente ammazzati, ma senza che ciò garantisse l'assoluzione all'uccisore, se quest'ultimo era a sua volta stato in precedenza esiliato. *L'incipit* rilevava però che, oltre a questa consuetudine, a Venezia «de li banditi [non] fu facta altra menzion, presupponendosi et havendosi per certo in quelli boni tempi non potesse mai ritrovar, come cum effecto non si ritrovava homo di tanta temerarietà che ardisse ne presumesse romper i confini del bando suo, et la obediencia del Stato».²³⁷ Ma i «boni tempi» erano ormai tramontati.

Per rispondere all'audacia ed alla temerarietà dei banditi vennero quindi prese misure drastiche: tutti i condannati in perpetuo da Venezia e Dogado avrebbero potuto essere impunemente uccisi; un bandito dalla città lagunare per omicidio *puro*, uccidendo un altro bandito in perpetuo dentro i confini, avrebbe guadagnato la libertà; un bandito da Venezia e Dogado per omicidio premeditato o per assassinamento, eliminandone un altro di pari condizione, sarebbe stato assolto.²³⁸ Per favorire ancora di più l'efficacia di questa misura, nel gennaio 1523 fu stabilito di assegnare anche una taglia in aggiunta alla concessione della liberazione a quei banditi veneziani che ne avessero eliminato un altro: un provvedimento che venne presto esteso anche a tutti gli altri territori della Repubblica, a seguito di un chiarimento chiesto da alcuni rettori.²³⁹

²³⁶ Senatpo, Terra, reg. 10, c. 172 r.; b. 12, cc. 47 v.-48 r.; b. 14, c. 84 r.

²³⁷ Maggior Consiglio, reg. 25, c. 115 r.

²³⁸ Una forma aggravata di omicidio premeditato, forse la più nefasta perché commessa per mezzo di sicari pagati a tal scopo, cfr. *Priori*, pp. 154-157.

²³⁹ Maggior Consiglio, reg. 26, cc. 24 v.-25 r., 28 r.

Il ceto dirigente avvertì però una certa insoddisfazione nei confronti della legislazione su questa materia, di cui riconosceva la rilevanza.²⁴⁰ A metà marzo 1524 vennero proposte in Senato ben due differenti riforme intese a correggere le *parti* già emanate dal 1515 in poi; ma entrambe non vennero approvate dal Maggior Consiglio.²⁴¹ Solo a fine giugno dello stesso anno fu ratificata una nuova disposizione in materia di banditismo, che sostituiva quelle degli anni precedenti ed era articolata su più punti, alcuni dei quali introducevano delle significative novità: vennero bensì riaffermate le convinzioni del legislatore circa la bontà della legislazione premiale e la opportunità della estensione del sistema della liberazione dal bando a tutti i territori della Repubblica, inclusi Venezia e Dogado. Tuttavia, solo ai banditi per omicidio *puro* e non più a quelli per furti, omicidi *pensati* e casi atroci venne concesso di ottenere tale beneficio, che fu invece precluso a «il padre che amazasse il fiol, et il fiol che amazasse il padre, et il fratello che amazasse l'altro fratello, socero et genero. Item barbani in primo grado, nevoli ex parte si de fratelli, come sorelle et cusini zermani de sangue, marido et moglie», allo scopo di evitare che il meccanismo fosse sfruttato all'interno di faide intra-familiari.²⁴²

Si stabilirono anche, forse per la prima volta, dei criteri di natura procedurale da rispettare nella concessione dell'assoluzione: nel caso in cui un bandito fosse stato ucciso, occorreva accertarsi che quest'ultimo fosse effettivamente stato esiliato *in perpetuo* per i reati sopramenzionati; nel caso in cui un bandito fosse stato presentato nelle forze della Signoria, si doveva garantire la remissione del bando solo dopo l'infrazione della pena capitale prevista. Onde evitare di concedere più volte tale beneficio allo stesso individuo, chi avesse commesso più di un omicidio *puro* o chi, assolto una volta dal proprio bando, avesse ucciso nuovamente, si sarebbe trovato nella condizione di bandito per omicidio *pensato* e quindi non avrebbe più potuto sperare nell'assoluzione.

Chi invece non fosse stato esiliato ed avesse ucciso o presentato un bandito avrebbe incamerato una taglia, ma nulla si specificava in merito alla concessione di una *voce*. Il 30 ottobre 1534 il Consiglio dei Dieci individuò proprio in questo silenzio la causa che spingeva guardiani e ufficiali al servizio della Repubblica a non impegnarsi sufficientemente nella cattura dei banditi, per cui stabiliva di concedere ad essi una «liberta de trazer uno de bando de una dele città, et terre nostre per homicidio puro cum la charta de la pace», per ciascun bandito per omicidio *pensato*, furto o caso atroce consegnato alla giustizia.²⁴³ Fu prevista pure la possibilità di far assolvere un bandito *ad tempus* per ciascun bandito per omicidio *puro* catturato.

²⁴⁰ A inizio marzo 1524 veniva dichiarato in Senato che la materia «de legibus bannitorum pro delictis, se invicem interficientium ut liberentur ab exiliis importantissima est», cfr. Senatpo, Terra, reg. 23, c. 90 r.

²⁴¹ Ivi, cc. 104 r.-v., 104 v.-105 r.

²⁴² Maggior Consiglio, reg. 26, cc. 50 v.-51 r.

²⁴³ Dieci, Comuni, reg. 10, cc. 81 v.-82 r.

Le norme votate tra gli anni Dieci e gli anni Venti furono sostanzialmente le ultime importanti riforme in materia di pena del bando su cui si espresse il Maggior Consiglio e, in particolare, la legge del 1524 rimase il riferimento per le liberazioni dal bando decretate tramite *voci* dalla Quarantia criminale per più di vent'anni.²⁴⁴ Dagli anni Trenta in poi il Consiglio dei Dieci monopolizzò l'azione normativa in questo ambito, con l'eccezione di un ultimo tentativo di riforma promosso dal Senato a metà anni Quaranta, che si analizzerà fra breve. Nel periodo tra quarto e quinto decennio del Cinquecento non ci furono trasformazioni così radicali come quelle avvenute tra fine XV e inizio XVI secolo, tuttavia il Consiglio dei Dieci intervenne numerose volte.²⁴⁵

In certi casi si regolarono alcuni aspetti del meccanismo dell'assoluzione tramite uccisione o presentazione di banditi. A metà febbraio 1535 si specificò, ad esempio, che l'eliminazione di un bandito *ad tempus* avrebbe garantito l'assoluzione solo a chi si fosse trovato nella medesima condizione, «perché absurdissima cosa è che uno bandito ad tempus sia causa de liberar un bandito diffinitive et in perpetuo, et etiam per caso atroce».²⁴⁶ Per i banditi dalla città di Venezia rimasero invece in vigore le modalità di assoluzione previste dalla legge del Maggior Consiglio del 1524. Nel marzo 1536 i Dieci intervennero pure sulla delicata materia delle confische dei beni dei banditi, per dare probabilmente maggiore peso ad una precedente *parte* del Senato.²⁴⁷

Una decisione presa nel gennaio 1526 all'interno del massimo tribunale rivela come i Dieci considerassero la gestione del bando un campo in cui essi volevano giocare la propria partita, senza sottostare ai condizionamenti del Senato e del Maggior Consiglio. La posta in palio era quella di dare la forma che più si riteneva adatta alla pena del bando ed alle sue implicazioni giudiziarie. Il nobile Girolamo Paradiso, che era stato condannato ad un pesante esilio di quindici anni, supplicò di poter essere liberato facendo consegnare nelle mani della giustizia un ladro condannato al bando in perpetuo dalla Quarantia. Il Paradiso chiedeva allora l'assegnazione dei benefici contemplati dalla legge del giugno 1524, approvata dal Maggior Consiglio. Più dei due terzi dei membri del tribunale respinsero la proposta. La motivazione era apparentemente giuridica, ma le implicazioni profonde erano politiche: poiché Girolamo

²⁴⁴ Degli esempi di liberazioni concesse dalla Quarantia a patrizi veneziani in A. Vidali, *Interrelazioni tra pena del bando, faida e aspetti costituzionali: Venezia e la Terraferma, secoli XV-XVI*, «Acta Histriae», n. 25, II (2017), pp. 274-278.

²⁴⁵ Ad eccezione forse della parte di fine ottobre 1517 che attestava come i banditi, trovato rifugio in luoghi alieni, quindi al di fuori della giurisdizione della Signoria, non temevano né pene né taglie. Pertanto il Senato si assumeva la facoltà di ordinare ai rettori, oltre al valore delle taglie da assegnare, anche la confisca dei beni di chi avesse commesso casi atroci ed assassinamenti. I rettori avrebbero dovuto prendere nota dei possessi sia mobili che immobili di chi, convocato a giudizio, non fosse presentato e impegnare questi beni al pagamento delle relative taglie, cfr. Senatpo, Terra, reg. 20, cc. 97 v.-98 r.

²⁴⁶ Dieci, Comuni, reg. 10, cc. 113 v.-114 r.

²⁴⁷ Ivi, reg. 11, cc. 107 r.-v.

Paradiso era stato condannato «per questo conseio, el non debi esser compreso in la parte predicta del Mazor Conseio».²⁴⁸ Fu pure imposto il silenzio sulla vicenda.

Negli anni Quaranta il Consiglio dei Dieci proseguì nella messa a punto della pena del bando. Dopo aver reiterato a metà aprile 1540 l'ordine ai banditi di uscire dai confini dei territori a loro preclusi, aver introdotto un'ulteriore taglia nei confronti dei banditi che si fossero recati a Venezia e nel Dogado e aver imposto nel luglio 1541 ai rettori del Dominio di aggiungere perentoriamente anche il territorio lagunare tra i luoghi interdetti ai condannati, impose nuove condizioni.²⁴⁹ Il tribunale stabilì a metà dicembre 1540 che i banditi *ad tempus*, al pari di quelli *in perpetuo*, avrebbero dovuto attendere un certo periodo di tempo, prima d'essere assolti tramite *voci*, pari ad almeno sei mesi «da poi che haveranno compiti li Reggimenti soi quelli Rettori, dai qual sono o saranno stà condannati».²⁵⁰

Appare chiara da ciò la determinazione tra gli anni Trenta e Quaranta del Cinquecento con cui la compagine governativa volle affrontare uno degli effetti secondari della generalizzazione del sistema di liberazione dal bando, cioè la facilità e velocità con cui si poteva ottenere l'assoluzione «con il mezo de quelli che hano voce di cavar di bando», come denunciava infatti una parte di metà settembre 1541.²⁵¹ Questa stessa delibera aggiungeva che i banditi *ad tempus* da Venezia avrebbero ottenuto la liberazione tramite *voce liberar bandito* solamente dopo un terzo del tempo previsto dalle relative condanne, presentando la carta della pace in condanne per ferimento o omicidio. Un obbligo che venne esteso, una settimana dopo, anche a chi era stato bandito *ad tempus* da qualunque territorio del dominio «per casi ove intervengi sangue».²⁵²

Nei primi anni del quinto decennio del XVI secolo i Dieci confermarono in sostanza gli indirizzi di fondo presi a partire da fine Quattrocento in materia di pena del bando. Tuttavia, i ripetuti proclami con cui si esortavano i banditi a uscire dai luoghi interdetti fanno intendere come la questione stesse assumendo dimensioni inusitate e creasse, di conseguenza, problemi di carattere amministrativo, come la registrazione dei nominativi e della qualità dei bandi inflitti dai rettori. Nel novembre 1543 il Consiglio dei Dieci ordinò allora a quest'ultimi di portare, al ritorno in laguna, una nota da presentare all'ufficio dell'Avogaria di Comun di tutti i banditi per delitti atroci condannati durante il loro reggimento. Nel novembre 1545 la registrazione fu estesa anche ai banditi per omicidio *puro*.²⁵³ È forse da imputare all'incremento del fenomeno, che smentendo le speranze riposte nelle politiche premiali non era in grado di risolversi da sé,

²⁴⁸ Dieci, Criminali, reg. 3, c. 260 r.

²⁴⁹ Dieci, Comuni, reg. 13, cc. 140 v.-141 r.; reg. 14, cc. 46 v.-47 r.; ma quest'ultima *parte* fu riformata nel 1569, vedi *ivi*, reg. 29, c. 57 r.

²⁵⁰ *Ivi*, reg. 13, cc. 230 v.-231 r.

²⁵¹ *Ivi*, reg. 14, cc. 75 r.-v.

²⁵² *Ivi*, c. 79 r.

²⁵³ *Ivi*, reg. 15, c. 223 v.; reg. 17, c. 91 v.

se a fine anni Quaranta ci fu una brusca svolta da parte dei Dieci, con l'avvio del sistema della sospensione del sistema di assoluzione tramite uccisione o cattura di banditi.²⁵⁴

UNA MANCATA RIFORMA E LE SUE CONSEGUENZE

A fine gennaio 1546 una prima riflessione sugli effetti della legislazione bannitoria venne proposta da uno dei Capi della Quarantia, il quale rivelò senza ambiguità gli aspetti contraddittori delle leggi prese nel 1515, 1523 e 1524. La *ratio* di queste delibere era spaventare i banditi e indurli a uscire dai territori a loro interdetti. Tuttavia avveniva l'esatto contrario, poiché «essendo certo cadauno di loro di assolversi con trovar et superar alcuno de gl'altri transgressori, tutti insieme poi rompeno li confini». Non era tollerabile che con questo mezzo una metà dei condannati venisse assolta dalla pena e, soprattutto, era irragionevole che «un malfattore scelerato sia quasi giuridicamente habilitato a poter meglio continuare nelle sue scelerità, et farne de nove».²⁵⁵ Si doveva invece insistere nel pagamento delle taglie ai non banditi che avessero ucciso o catturato i malfattori e nelle confische dei beni dei criminali, ai quali non si doveva più concedere di liberarsi dal bando con il meccanismo messo in moto a inizio Cinquecento. La proposta di porre fine al sistema delle *voci*, che aveva segnato l'avvicinamento veneziano alle prassi bannitorie già in uso nella Terraferma, venne per il momento rinviata.²⁵⁶

Nel successivo agosto il Senato riprese in mano la materia, con l'intenzione di cambiare radicalmente le precedenti leggi approvate dal Maggior Consiglio. Consiglieri ducali, Capi della Quarantia, Savi di Consiglio e di Terraferma articolano nove punti di riforma, tutti quanti approvati all'interno di quell'assemblea.²⁵⁷ Tuttavia, solo le prime due *parti* vennero votate anche in Maggior Consiglio a inizio settembre: la prima venne respinta e la seconda non ottenne il quorum per essere né confermata né bocciata. Non essendo stati ratificati questi primi punti, premesse necessarie dei successivi, i restanti sette non vennero neppure sottoposti a votazione. A differenza però della proposta avanzata a fine anno, questo prima *parte* di riforma intendeva solo restringere l'ambito di applicazione della legge del 1524 e concedere il beneficio della libertà esclusivamente ai banditi per casi *puri*. Il secondo punto prevedeva che

²⁵⁴ Parte delle riflessioni delineate fino a questo punto riprendono e rielaborano quanto già prospettato in Vidali, *Interrelazioni tra pena del bando* cit.

²⁵⁵ Senatpo, Terra, reg. 34, cc. 138 r.-v.

²⁵⁶ Ivi, c. 139 r.

²⁵⁷ Ivi, cc. 163 r.-164 r.

un bandito per caso *puro* non potesse comunque liberarsi prima di due anni dalla sua sentenza, un condizione simile ad altre già prese dal Consiglio dei Dieci negli anni precedenti.²⁵⁸

Appare abbastanza chiaro come si fosse giunti a un sostanziale scontro tra la maggioranza dei patrizi che sedevano in Maggior Consiglio e l'élite governativa: l'opposizione verteva attorno al restringimento della platea dei banditi che avrebbero potuto beneficiare della legislazione premiale. I primi vollero mantenere un sistema abbastanza elastico, che si prestava comunque a distorsioni e abusi, ma che era probabilmente ritenuto sufficientemente efficace: dimezzare il numero dei malfattori, come detto nel proemio della proposta di fine gennaio 1546, era un obiettivo apprezzabile, anche se il prezzo da pagare era qualche forzatura nell'assoluzione dei banditi.²⁵⁹

Dopo il 1515, fu difatti la grande maggioranza dei patrizi rappresentata in Maggior Consiglio e non partecipi alle più importanti cariche a osteggiare radicali cambiamenti, sia poco prima della riforma del 1524 che nel 1546. A fronte di questo dissenso, si può interpretare come inevitabile la scelta della cerchia governativa di far convergere all'interno del Consiglio dei Dieci la normativa in materia di pena del bando: infatti, dopo il 1524 si assiste a un cospicuo e articolato intervento su più aspetti di tale materia da parte dei Dieci. Si deve infine segnalare come il primo sforzo di riorganizzazione promosso in Senato a fine gennaio 1546 corrisponda, nella sostanza, alla politica poi introdotta a partire dal 1549 dal Consiglio dei Dieci: la sospensione del sistema di assoluzione tramite uccisione o cattura di banditi.

Complessivamente, da inizio Quattrocento a metà Cinquecento si è potuto osservare una serie di mutamenti: da un iniziale intervento incisivo ed invasivo nei confronti degli equilibri giurisdizionali, con conseguenze sulla conflittualità nella Terraferma, nel primo Quattrocento, alla revoca di tali misure a metà dello stesso secolo. A cavallo del Cinquecento, venne deciso di assimilare i modelli di gestione del banditismo tratti dal Dominio e in seguito, tra terzo e quinto decennio del XVI secolo, ci fu una loro rielaborazione attraverso una minuziosa regolazione. Da ultimo, a metà secolo, un tentativo di revocare la novità introdotta a inizio Cinquecento, o

²⁵⁸ Maggior Consiglio, reg. 27, c. 139 v.

²⁵⁹ Per capire l'apprezzamento del sistema delle *voci* e della liberazioni dei banditi, che ne avessero ucciso o catturato altri, da parte dei membri della fascia medio-bassa del patriziato veneziano si potrebbe prendere come riferimento un discorso tenuto da Marin Sanudo, e registrato nei suoi diari, nel marzo 1524 in Senato. L'assemblea stava decidendo come riformare in senso restrittivo la legge del 1515, ma il tentativo fu bloccato dal Maggior Consiglio. Nella sua orazione, il diarista richiamò sia la legislazione veneziana fino a quel tempo adottata per contrastare la piaga dei banditi sia le consuetudini veneziane, in particolare quella relativa alla possibilità di uccidere impunemente, a certe condizioni, i condannati dei Cinque Anziani alla Pace. La sua difesa della legge del 1515 si concentrò nel sottolineare gli effetti complessivamente benefici apportati dalla novità introdotta, nonostante le scorrette interpretazioni a cui a volte era stata soggetta quel provvedimento; cfr. Diari, vol. 36, col. 127-130. Sarà del resto ricorrente, nella storia di Venezia nel XVI e XVII secolo, la tendenza del patriziato minore e di chi nell'élite se ne faceva portavoce, a individuare nella mitezza delle pene e nella facilità del perdono, specie per i nobili, una virtù "repubblicana", di fronte alla severa giustizia del Consiglio dei Dieci.

quantomeno di circoscriverla, venne rigettato da gran parte del ceto dirigente. In tutto ciò va rimarcato l'azione sempre più incisiva del Consiglio dei Dieci, che legiferava su queste materie con sostanziale indifferenza verso la dialettica tra Senato e Maggior Consiglio.

Come si è cercato di dimostrare, quando i vertici governativi constatarono l'impossibilità di cambiare la legislazione attraverso il Maggior Consiglio, preferirono fare ricorso al Consiglio dei Dieci, come avvenne alla fine del quinto decennio del XVI secolo. La frequenza dell'emanazione di misure nuove, seguite in certi casi dalla repentina ritrattazione delle stesse, va ascritta all'importanza della materia ed alla necessità avvertita dal ceto dirigente di bilanciare accortamente gli effetti, positivi o negativi, generati dalle leggi. Come avvenne nel periodo immediatamente successivo, la relazione tra pena del bando, faida e assetti costituzionali si costruì attraverso un discorso interlocutorio, più accentuato a partire dalla metà del Quattrocento in poi, con le controparti della Terraferma, ma anche attraverso un'attenta osservazione delle manifestazioni del banditismo all'interno della stessa laguna.²⁶⁰

Nel luglio 1549 venne avviata la prassi della sospensione periodica della possibilità per i banditi di liberarsi dalla condanna con la cattura o l'uccisione di altri malfattori, accompagnata dalla riorganizzazione del pagamento delle taglie – per rendere sostenibile e incentivare la persecuzione dei criminali – e dall'istituzione di nuove compagnie di cavalleggeri per pattugliare i contadi e cacciare i facinorosi. Attraverso la costante riproposizione dell'interruzione del sistema delle *voci liberar bandito*, anche se in aperta contrapposizione con le norme e consuetudini statutarie, l'intento del ceto dirigente era quello di «dettare i ritmi di una politica criminale non più esclusivamente affidata ai centri sudditi»²⁶¹.

Tale fase, che si concluse nel 1580 con l'inizio della politica della proroga, la quale superava la pratica della sospensione, si caratterizzò anche per ulteriori interventi tesi a ridimensionare abusi e a promuovere maggiore uniformità.²⁶² Ad esempio, già a fine agosto 1548 si rilevò che i benefici erano concessi dai rettori anche a coloro che catturavano i rei non ancora condannati o banditi; a fine maggio 1550 si cercò, senza riuscirci, di assegnare una taglia di 200 lire anche ai banditi per omicidio *puro* dai Signori di Notte, perché la loro cattura era disincentivata dall'assenza di premi pecuniari.²⁶³ Però questo provvedimento venne poi approvato a fine febbraio 1553 dai Dieci, con apposite taglie anche per i banditi per furto e per altri delitti; e nel

²⁶⁰ Povoletto, *L'intrigo dell'onore* cit., pp. 117-123; idem, *La pietra del bando. Vendetta e banditismo in Europa tra Cinque e Seicento*, «Acta Histriae», n. 25, I (2017), pp. 21-56.

²⁶¹ idem, *La pietra* cit., p. 36.

²⁶² Il regime della proroga segnò un'inversione di tendenza in quanto si prolungò indefinitamente l'applicazione del sistema delle *voci liberar bandito*. Per un maggiore approfondimento cfr. *ivi*, pp. 37-41. Più in generale, già con l'avvio della pratica della sospensione, nel 1549, Venezia dimostrò di voler dettare tempi e modi del sistema e, di conseguenza, della conflittualità nel *dominium*.

²⁶³ Dieci, Comuni, reg. 18, cc. 149 v.-150 r.; b. 19, cc. 110 v.-111 r.

maggio 1559 si disposero pene molto pesanti per i banditi dai Signori di Notte che avessero incamerato più di una taglia.²⁶⁴

Negli anni Sessanta, oltre alla discussione di ulteriori questioni giurisdizionali, che si esamineranno nel prossimo paragrafo, si rilevarono diverse criticità. In particolare, a fine marzo 1565 si denunciò una situazione all'apparenza paradossale, ma che rifletteva in realtà la piena integrazione del sistema delle *voci* nelle logiche di inimicizie, conflitti e vendette: una volta comprata una di queste, gli uomini scellerati commettevano omicidi e altri gravi delitti, sicuri dell'impunità garantita dal possedere un tale beneficio. Venne allora vietato di usare le *voci liberar bandito* per delitti commessi dopo la loro concessione.²⁶⁵ Le altre misure prese in questi anni non apportarono significative innovazioni: si trattò solo di chiarimenti rispetto *parti* già prese. In particolare, furono riaffermati una serie di accorgimenti già codificati in passato, come la necessità di rispettare la gerarchia tra bandi di diverse qualità e di far osservare un minimo di cinque anni di bando per i condannati *in perpetuo* o di un terzo del tempo previsto per quelli *ad tempus*, per evitare che la veloce liberazione provocasse ulteriori rancori e ostilità tra offesi e offensori.²⁶⁶

L'ultimo sforzo normativo del Consiglio dei Dieci da analizzare è quello avvenuto tra fine anni Settanta e inizio anni Ottanta, che si configurò come un vero e proprio tentativo di centralizzazione della concessione dei benefici previsti dalla legislazione premiale, con particolare riferimento alle *voci*. L'obiettivo era quello di limitare le frodi perpetrate dai condannati per ottenere le *facultates*, poiché essi comparivano di fronte a rettori dotati di corte, ma lontani dai luoghi dove il caso era avvenuto, per cui i magistrati veneti non riuscivano a trovare le informazioni necessarie per convalidare o confutare le richieste di beneficio. A metà settembre 1579 venne allora avanzata, ma senza successo, la proposta di avocare alla Dominante la concessione di qualunque beneficio di liberazione, dividendo tale compito tra lo stesso Consiglio dei Dieci e la Quarantia criminale.

A fine agosto 1580 si giunse a una soluzione di sostanziale compromesso: solo i rettori con corte, che disponevano di almeno due dottori in diritto, potevano concedere le *voci* e le richieste dovevano quindi essere avanzate al rettore competente per l'intero territorio di riferimento. In altre parole, solo i rettori di Padova, Vicenza, Verona, Brescia, Bergamo, Crema, Treviso e Udine furono legittimati a concedere il beneficio; altrimenti i richiedenti avrebbero potuto fare istanza a Venezia presso gli Avogadori. Una simile procedura fu estesa anche a territori e rettori

²⁶⁴ Ivi, reg. 20, cc. 193 v.-194 r.; b. 24, c. 20 v.

²⁶⁵ Ivi, reg. 27, cc. 10 r.-v.

²⁶⁶ Ivi, reg. 27, cc. 30 r.-v., 61 r.-v.; reg. 28, cc. 54 r.-v., 144 r.-145 r.

dello stato *da mar*. Le petizioni per banditi uccisi o catturati all'interno del Dogado dovevano altresì essere accertate dalla stessa magistratura lagunare.²⁶⁷

In conclusione, i tre decenni successivi all'avvio della pratica della sospensione furono segnati da un maggiore interventismo del ceto dirigente della Repubblica, che dettava le tempistiche della concessione dei benefici, creando finestre temporali che forse si configuravano come valvole di sfogo della conflittualità che permeava il dominio. Gli abusi continuavano in ogni caso a manifestarsi e forse questo influì nella decisione della élite al governo di adottare la strategia innovativa della sospensione. Lo sforzo di accentrare il conferimento dei benefici nei tribunali lagunari fallì, perché ciò probabilmente avrebbe dato adito alle lagnanze dei principali centri urbani soggetti all'autorità veneziana, che temevano di venire privati pure di questa prerogativa ormai da tempo accettata dalla Repubblica.

L'espediente di riconoscere il ruolo delle maggiori città della Terraferma, pur concedendo a chiunque la possibilità di scavalcare i tribunali locali per chiedere la *voce* direttamente a Venezia, rifletteva comunque il riconoscimento da parte del ceto dirigente veneziano del carattere policentrico e composito della realtà "dello stato italico", con il quale si doveva venire a patti. Le gerarchie stabilite rispecchiavano in ogni caso i rapporti di forza e le aree di afferenza geografica tra i centri primari e le podesterie minori, che si vennero a cristallizzare nel momento dell'espansione veneziana nella Terraferma.

2.3 L'assetto giurisdizionale: dalla frammentazione all'unità?

LE DIVISIONI POLITICHE E GIURISDIZIONALI INTERNE

Il rapporto tra pena del bando, banditismo e giurisdizione può ora essere riesaminato e approfondito, seguendo tre direttrici di indagine, in parte già prospettate nel paragrafo iniziale del capitolo. Come prima cosa, si continuerà a seguire le tracce normative che evidenziano la questione dei confini tra il dogato e i territori circostanti e le misure di carattere generale relative all'impianto giurisdizionale interno alla Repubblica; in secondo luogo, si ricostruirà la corposa serie di interventi *ad hoc* che intendevano risolvere il problema della frammentazione interna ai territori della Repubblica, sfruttata dai banditi per garantirsi un riparo sicuro; terzo, si porrà attenzione alla questione delle frontiere esterne attraverso l'analisi delle convenzioni strette fra Venezia e le realtà statali confinanti tra XV e XVI secolo per il reciproco scambio di banditi.

²⁶⁷ Ivi, reg. 34, c. 149 r.; reg. 35, cc. 64 v.-67 r.

Illustrando questi tre piani si vuole rendere conto del faticoso percorso seguito dal ceto dirigente nel promuovere soluzioni contro il banditismo che superassero il problema dei confini, sia interni che esterni, e promuovessero l'unità territoriale del dominio veneziano in Terraferma, ma non solo. Una sentenza di bando da tutti i luoghi soggetti all'autorità della Repubblica non era però la risposta automatica a ogni tipo di crimine, né qualunque tribunale, sia del dominio che della laguna, poteva comminare tale pena. Nei casi più gravi, le città suddite avevano la facoltà di bandire da tutto il loro distretto amministrativo e fino a quindici miglia oltre il confine, con l'eccezione del Consolato di Vicenza che ottenne nel 1545 il privilegio di poter allontanare i banditi da gran parte dello stato da terra.²⁶⁸ Si è visto che a fine XV fu ratificata la prassi di chiedere, da parte dei rettori, una contingente autorità ai consigli veneziani per poter infliggere un bando da tutta la Repubblica, mentre un secolo dopo, negli ultimi decenni del Cinquecento, prese piede il fenomeno della delega del rito del Consiglio dei Dieci ad alcuni tribunali.

Quest'ultima pratica aveva l'effetto di rendere il tribunale locale un prolungamento dell'autorità veneziana, garantendo l'astrazione dal contesto locale, che dava forma e contenuto all'attività dei giudici.²⁶⁹ La misura di fine Quattrocento non aveva un simile proposito, bensì quello di sottolineare la dimensione territoriale e costituzionale della Repubblica. Dalla laguna il Consiglio dei Dieci aveva la piena facoltà di comminare le pene più severe a disposizione e, grazie all'avocazione a sé dei casi più politicamente sensibili, si riserbava la possibilità di ingerirsi nelle dinamiche locali. La Quarantia criminale nel Cinquecento poteva altresì, a secondo della gravità del crimine, comminare il bando da tutto i luoghi e territori sottoposti all'autorità di San Marco.²⁷⁰

La legislazione del biennio 1485-1486 aveva prodotto effetti su un duplice livello: oltre a riconoscere la prassi della concessione di una limitata autorità ai rettori da parte del Senato, il Consiglio dei Dieci aveva istituito una specie di cintura territoriale a ridosso della laguna, che abbracciava l'area di confine tra i territori di Padova, Mestre e Treviso, ed era interdetta ai banditi. Quest'ultimi, se trovati in questi territori, potevano essere impunemente uccisi e tra i premi previsti c'era pure la libertà per chi si fosse trovato nella medesima condizione di fuoriuscito, con la momentanea eccezione dei condannati al bando da Venezia e Dogado. A

²⁶⁸ Povo, *L'intrigo dell'onore* cit., p. 274. Per un riflessione *a posteriori* su tale privilegio si veda P. Spiller, *La caparbieta di un giudice, Bartolomeo Melchiorri, e il tribunale di Vicenza in un conflitto giurisdizionale della prima metà del Settecento*, in Chiodi, Povo, *Retoriche, stereotipi* cit., pp. 709-723.

²⁶⁹ Povo, *L'intrigo dell'onore* cit., pp. 171-172.

²⁷⁰ Nella Cremona di Filippo II il Podestà poteva infliggere, nei casi più gravi, il bando perpetuo da tutto lo stato, cfr. G. Politi, *La società cremonese nella prima età spagnola*, Milano 2002, p. 244.

fine luglio 1503 si verificò un salto di qualità nella gestione degli equilibri giurisdizionali di notevole portata, in quanto fu formalizzata la categoria giuridica del reato di *fractio banni*.

L'innovazione insisteva sul rapporto tra pena del bando e concezione del territorio e dei suoi confini: il punto di partenza era di nuovo la situazione delle località di Gambarare, Bottenigo e Oriago, al confine della laguna. Si ordinava ai condannati di uscire entro otto giorni dai luoghi a loro preclusi, altrimenti il loro esilio si sarebbe esteso a tutti i domini della Repubblica, Venezia e Dogado inclusi, ed anche ai navigli armati e disarmati; ovunque fossero stati catturati, avrebbero subito le pene previste dalle loro condanne. Da quel momento in poi, qualunque individuo che avesse rotto i confini del proprio bando avrebbe dovuto intendersi esiliato pure da Venezia, dal Dogado e da tutti territori e luoghi soggetti all'autorità della Serenissima.²⁷¹

All'inizio degli anni Trenta del Cinquecento venne ripetutamente discusso il problema della presenza dei banditi ai confini della laguna, anche a Lizzafusina, da cui partivano i traghetti per Venezia. La soluzione scelta fu quella di ribadire nuovamente la bontà del sistema premiale, concedendo *voci* a chi avesse ucciso o catturato i banditi infestanti tali località.²⁷² A fine aprile 1543 l'area circostante la laguna venne ulteriormente allargata sino a comprendere pure Mestre e il relativo territorio.²⁷³ La legge del 1503 forniva teoricamente un strumento utile per reprimere la presenza dei banditi e un deterrente potenzialmente efficace per prevenire le situazioni che si volevano reprimere. È però difficile avanzare ipotesi circa l'effettiva applicazione di tale provvedimento. In assenza di dati quantitativi, si può quantomeno prendere in esame qualche singolo episodio capace di offrire spunti interpretativi di tipo diverso. In particolare, in una supplica inviata ai Dieci e discussa a inizio aprile 1518, dei banditi friulani affermavano come uno di loro, condannato al bando *ad inquirendum* per due omicidi, fosse stato successivamente, in accordo con la parte del 1503, «bandito de terra et loco, per haver rotto li confini, qual parte in Patria mai fu in observantia».²⁷⁴

È problematico credere che la disposizione fosse stata completamente disattesa per circa quindici anni, anche se il territorio della Patria del Friuli era effettivamente un mosaico di giurisdizioni feudali, ecclesiastiche e imperiali, in cui risultava facile sfuggire dal raggio d'azione dei rettori veneziani.²⁷⁵ Seppur non così esasperata, la situazione della Terraferma era simile a quella friulana. A prescindere dalla concreta persecuzione da parte dei giurisdicenti della rottura

²⁷¹ Dieci, Miste, filza 15, fo. 164.

²⁷² Dieci, Comuni, reg. 9, cc. 157 v.-158 r.; reg. 10, cc. 113 v.-114 r.

²⁷³ Ivi, reg. 15, cc. 148 r.-v.

²⁷⁴ Dieci, Misti, reg. 42, cc. 78 v.-79 r.

²⁷⁵ Si veda D. Degrassi, *Frontiere, confini e interazioni transconfinarie nel medioevo: alcuni esempi nell'area nordorientale d'Italia*, in «Archivio storico italiano», 160 (2002), pp. 195-220.

dei confini, la stessa legge era incompleta, in quanto non menzionava i banditi dalla stessa Venezia e dal Dogado. Poiché quest'ultimi circolavano liberamente per la città senza timore di essere processati per la rottura del bando, a metà luglio 1561 si stabilirono nei loro confronti delle specifiche pene.²⁷⁶ L'ultimo tassello di questo quadro è dato da un provvedimento di metà luglio 1577 sulla giurisdizione dei rettori in materia di banditi, con cui si metteva forse fine a una questione annosa, ma essenziale, che aveva grande attinenza con gli equilibri giurisdizionali interni alla Repubblica e che venne risolta così tardi probabilmente perché solo in questo momento il governo veneziano si fece portatore di una nuova politica penale più repressiva, in cui alcune logiche tradizionali non trovavano più spazio e legittimità.²⁷⁷

Per consegnare alla giustizia i banditi che attraversavano i confini tra un territorio e l'altro per trovare riparo, si stabilì che i rettori potessero inseguire i criminali anche nelle giurisdizioni confinanti, senza poter essere accusati di aver violato la giurisdizione altrui. Il bandito andava comunque consegnato al rettore competente per il luogo della cattura, in attesa della decisione dei Dieci sulla sorte degli arrestati.²⁷⁸ Per capire la portata di questo provvedimento e la situazione su cui andava complessivamente a incidere è necessario tornare al periodo immediatamente successivo all'espansione veneziana in Terraferma. Anche se la vicenda dei banditi trevisani di metà Trecento prefigura già l'ordine dei problemi affrontati da inizio XV secolo in poi, appare evidente come il ceto dirigente veneziano non avesse previsto tutte quelle complicazioni, sicché, in questo come in molti altri ambiti normativi, agì reattivamente, sulla scorta delle segnalazioni giunte da comunità e giurisdizioni locali. La prima volta che Venezia fu chiamata a risolvere la questione del rapporto tra banditismo e giurisdizioni nello stato da terra fu forse in occasione di un episodio avvenuto all'inizio di febbraio del 1408.

Cologna era un piccolo centro equidistante tra Verona e Vicenza, che era stato reso autonomo rispetto ad entrambe le città. Come indicato dagli oratori veronesi, ciò aveva reso il territorio di Cologna una isola giurisdizionale, in cui i banditi da Verona e Vicenza trovavano un rifugio sicuro. La stessa situazione si era creata nella vicina cittadina di Legnago.²⁷⁹ Circostanze analoghe continuarono a verificarsi per più di un secolo, se a inizio luglio 1541 il Senato dovette intervenire per sanare la condizione di impunità offerta da Isola del Garda, vicina a Salò ma sotto la giurisdizione veronese, che per questo motivo era divenuta il ricettacolo dei banditi della riviera e pure del bresciano.²⁸⁰ In queste occasioni la risposta

²⁷⁶ Dieci, Comuni, reg. 25, c. 67 r.

²⁷⁷ Sono anche gli anni tra la guerra di Cipro e la riforma del 1582, in cui si inserisce anche l'importante Provveditorato di Giacomo Foscarini a Candia, su cui cfr. Trebbi, *La società* cit., p. 150.

²⁷⁸ Dieci, Comuni, reg. 33, cc. 55 r.-v.

²⁷⁹ Senato, Secreti, reg. 3, c. 86 v.

²⁸⁰ Senatpo, Terra, reg. 31, cc. 150 v.-151 r.

veneziana fu semplicemente quella di annullare la peculiare autonomia giurisdizionale di questi luoghi. La prossimità dei confini tra una giurisdizione cittadina e l'altra fu una questione che si presentò ripetutamente. Già nel 1408 gli oratori veronesi avevano denunciato la facilità con cui i banditi si riparavano nel vicentino e viceversa. Un problema simile si presentò tra Vicenza e Bassano: la vicinanza tra le giurisdizioni spinse il Senato a ribadire nel 1544 quanto già stabilito più di un secolo prima, nel 1446, cioè l'impossibilità per i banditi vicentini di trovare riparo a Bassano.²⁸¹

E' forse il segno di una certa vitalità dello Stato misto che si era venuto costruendo attorno a Venezia il fatto che alcune comunità di Terraferma avevano cercato di compiere autonomamente esperimenti volti a superare il particolarismo giurisdizionale, anticipando quindi la soluzione poi adottata generalmente da Venezia in queste occasioni. Ad esempio, a fine marzo 1444 le comunità di Feltre e Belluno ottennero il consenso da parte della Dominante ad estendere il raggio dei bandi inflitti dai rispettivi rettori: venne creata così una più estesa unità giurisdizionale che comprendeva i rispettivi distretti e le valli, fino a oltre il fiume Piave. Nel maggio 1446 questa convenzione tra le due cittadine a danno dei relativi banditi venne confermata.²⁸² Un caso limite sembra essere stato quello del territorio del Polesine, le cui numerose comunità lamentavano a metà Cinquecento il gran numero di banditi lì stanziatisi, «come in luogo sicuro, et che dicono esser senza confini, dove perciò fano molte insolentie».²⁸³

Presto emersero due questioni all'apparenza distinte, ma riconducibili alla stessa causa: la condizione di separatezza rivendicata dai detentori di giurisdizioni feudali e ecclesiastiche. Che i feudatari accogliessero malfattori nei propri territori è testimoniato da quanto avvenuto tra gennaio e febbraio 1473: da Conegliano due banditi vicentini, dopo aver commesso lì un ulteriore delitto, avevano trovato rifugio nei feudi dei nobili Collalto.²⁸⁴ Venezia inviò ad accertare la situazione un segretario, il quale riferì sulla volontà dei conti di obbedire agli ordini della Signoria in questo specifico caso, ma avvertì anche del gran numero di banditi che si erano ammassati in quei feudi e che da lì partivano per compiere nuovi delitti nelle terre della Repubblica. Il Senato stabilì allora che i condannati riparatisi nei feudi dei Collalto, in caso di nuovi delitti, potessero essere comunque catturati, come se si trovassero nei domini della Signoria.²⁸⁵

²⁸¹ Ivi, reg. 33, cc. 165 r.-v.

²⁸² Ivi, reg. 1, cc. 124 v., 192 r.

²⁸³ Ivi, reg. 34, cc. 158 v.-159 r.; problema poi ripreso a cc. 166 r., 183 r.

²⁸⁴ Sulla famiglia dei Collalto si veda AA.VV., *958-1998. I Collalto. Conti di Treviso, Patrizi Veneti, Principi dell'Impero. Atti del Convegno 23 maggio 1998, Castello di San Salvatore – Susegana*, Vittorio Veneto 1998.

²⁸⁵ Senatpo, Terra, reg. 6, cc. 195 v., 197 r.

Con i patrizi veneziani che detenevano a titolo feudale importanti giurisdizioni separate, come i Venier a Sanguinetto e i Vendramin a Latisana, i rapporti a metà XVI secolo furono a volte di cooperazione nella repressione di criminali e malviventi, mentre in altri casi la volontà di far prevalere le proprie prerogative portò a tensioni e al rifiuto di sottoporre i rei alla giustizia della Repubblica²⁸⁶. In ogni caso, nell'agosto 1565 i Dieci intervennero per eliminare ogni residua ambiguità sulla possibilità per i feudatari di dare ricetto ai banditi nei propri possedimenti, una misura adottata proprio a partire dalle richieste della comunità di Verona di intervenire contro i malfattori che si erano riparati nel castello di Sanguinetto, con evidente complicità dei giurisdicenti. D'ora in poi, recarsi nei feudi avrebbe equivalso a rompere i confini dei propri bandi; e in più si garantì l'impunità a chi avesse ucciso tali malfattori.²⁸⁷

Circostanze analoghe si verificarono in relazione alle due principali giurisdizioni ecclesiastiche presenti nelle terre della Repubblica, cioè quelle di Ceneda e di Aquileia.²⁸⁸ A fine settembre 1493 si intervenne per rimediare alla facilità con cui i banditi facevano la spola tra le cittadine di Conegliano e Serravalle e i territori di Ceneda in quanto, seppure territorialmente contigue, «eiusmodi jurisdictiones sint penitus separate et segregate».²⁸⁹ Il Senato impose allora a tutti quei giurisdicenti di collaborare e consegnarsi reciprocamente i criminali che sfruttassero l'esistenza di tale confine interno. Tra anni Cinquanta e Sessanta del XVI secolo si attestano episodi di cooperazione tra la Signoria e il patriarca, un rapporto che era stato codificato e la cui attuazione era affidata alla mediazione del Luogotenente veneziano di Udine. A quest'ultimo spettava il compito di far «inviolabilmente osservare li patti predetti non permettendo, che li banditi dalli giurisdicenti di sua Reverendissima Signoria abbiano ricapito in quella patria, né siano d'alcuno assicurati, sicome è similmente obligata per li ditti patti di far sua Signoria

²⁸⁶ Ivi, reg. 34, c. 159 v.; reg. 47, c. 136 r.; i Vendramin di Latisana potevano in teoria pretendere di non dipendere dalla Repubblica, avendo avuto quelle terre dai conti di Gorizia; cfr. Zamperetti S., *Dai Conti di Gorizia al consorzio patrizio. La giurisdizione di Latisana nell'età della Repubblica di Venezia*, in AA.VV., *Atti Antica Terra della Tisana. Il governo della Terra (Lignano Sabbiadoro 5 marzo 2016)*, San Michele al Tagliamento 2017, pp. 15-32.

²⁸⁷ Dieci, Comuni, reg. 27, cc. 39 v.-40 v.

²⁸⁸ Su Ceneda in età veneziana si veda gli interventi raccolti nei volumi, *Ceneda e il suo territorio nei secoli. Atti del Convegno Nazionale 22 maggio 2004. Biblioteca civica – Vittorio Veneto*, Godega Sant'Urbano 2004; *Ceneda e Serravalle in Età Veneziana, 1337-1797. Atti del Convegno Nazionale 20 maggio 2006, Vittorio Veneto*, Vittorio Veneto 2006. Sul patriarcato di Aquileia fino alla soggezione avvenuta nel 1420 si veda la sintesi di M. Zacchigna, *Il patriarcato di Aquileia: l'evoluzione dei poteri locali (1250-1420)*, in Ferrari L. (a cura di), *Studi in onore di Giovanni Miccoli*, Trieste 2004, pp. 91-113. Il periodo veneziano è stato poco studiato, per cui si rimanda all'analisi più complessiva dedicata alla regione friulana in G. Trebbi, *Il Friuli dal 1420 al 1797: la storia politica e sociale*, Udine 1998; per gli sviluppi della seconda metà del XVI cfr. idem, *Il patriarcato di Aquileia e gli Asburgo tra Cinquecento e Seicento*, in A. Litwornia, G. Nemeth, A. Papo (a cura di), *Da Aquileia al Baltico attraverso i paesi della nuova Europa*, Mariano del Friuli 2005, pp. 97-108; ma si veda anche l'edizione di una fonte coeva, cioè C. Pin (a cura di), *Venezia, il patriarcato di Aquileia e le giurisdizioni nelle terre patriarcali del Friuli, 1420-1620. Trattato inedito di fra Paolo Sarpi*, Udine 1985.

²⁸⁹ Senatpo, Terra, reg. 12, c. 18 v.

Reverendissima dal canto suo per li loci, che la vi tiene, et si è prontamente offerta di far osservare».²⁹⁰

Il mosaico delle frontiere interne permette di comprendere come, all'inizio del XVI secolo, poter efficacemente applicare la legge del 1503, che intendeva avanzare una soluzione al problema, fosse più difficile di quanto previsto.²⁹¹ L'affermazione fatta nella supplica del 1518 circa la mancata applicazione del provvedimento nella Patria del Friuli acquisisce maggior sostanza alla luce di un invito fatto ai Dieci a metà agosto 1516 al Luogotenente di Udine. In quel momento la regione si stava ancora riprendendo dai traumatici eventi legati alla lotta tra fazioni sfociati nella *crudel zobia grassa* e dall'invasione imperiale.²⁹² Ma l'alto numero di banditi lì ammassati spinse il Consiglio veneziano a ordinare perentoriamente il rispetto dei bandi, inviando pure una copia della delibera del 1503.²⁹³ Infine, seppur con minore intensità, va evidenziato che esperimenti volti a superare il particolarismo giurisdizionale ebbero luogo anche nel dominio marittimo. L'organizzazione territoriale era evidentemente diversa e questa spiega in parte il ridotto numero di interventi: i possedimenti veneziani erano insulari o costieri, ma comunque discontinui e intervallati dai domini delle altre potenze protagoniste, specie nei Balcani occidentali.²⁹⁴

LE CONVENTIONES ED IL BANDITISMO DI CONFINE

Dai confini interni si può passare ora a quelli esterni, dopo una duplice premessa: il problema della relazione fra frammentazione territoriale interna e banditismo non fu ovviamente avvertito solo dalla Repubblica di Venezia.²⁹⁵ La distinzione tra frontiere interne ed

²⁹⁰ Dieci, Comuni, reg. 24, cc. 19 v.-20 r.; un altro esempio di collaborazione in Dieci, Segrete, reg. 8, cc. 34 v.-35 r.

²⁹¹ Per la regione friulana si veda complessivamente D. Degrassi, *Dai confini dei villaggi ai confini politici. L'area friulana nel tardo medioevo*, in «Reti Medievali Rivista», n. 7, I (2006), pp. 79-99.

²⁹² Una congiuntura analizzata in Muir, *Mad Blood Stirring* cit.

²⁹³ Dieci, Misti, reg. 40, cc. 126 v.-127 r.

²⁹⁴ Una recente sintesi in B. Arbel, *Venice's Maritime Empire in the Early Modern Period*, in Dursteler, *A Companion* cit., pp. 125-253. Per l'area balcanica si è infatti parlato di un triplice confine; per una sintesi storiografica si rimanda a W. Bracewell, *The historiography of the triplex confinium: conflict and community on a triple frontier, 16th-18th centuries*, in S. Ellis, R. Esser, (a cura di) *Frontiers and the writing of history, 1500-1850*, Hannover 2006, pp. 211-227. Si veda anche W. Panciera, *La frontiera dalmata nel XVI secolo: fonti e problemi*, in «Società e storia», n. 114 (2006), pp. 783-804. L'episodio più significativo è quello affrontato a inizio marzo 1458 dal Senato: essendosi posto il problema di diversi malfattori che, commessi alcuni delitti a Spalato, erano impunemente andati in altri luoghi della Dalmazia, si stabilì che per qualunque omicidio *pensato*, assassinamento, rapina o violenza il bando si estendesse a tutti i possedimenti veneziani nella provincia affacciata sull'Adriatico, cfr. Senato, Mar, reg. 6, c. 57 r.

²⁹⁵ Ad esempio, nel 1457 il duca Borso d'Este emanò una *constitutio* diretta contro chi trovava rifugio in particolare nelle giurisdizioni feudali interne al dominio estense, cfr. C.E. Tavilla, *La giustizia criminale nel Ducato estense*, in M. Cavina (a cura di), *La giustizia criminale nell'Italia moderna (XVI-XVIII sec.)*, Bologna 2012, pp. 232-233.

esterne ai fini dell'analisi è in parte artificiosa e rispecchia un'idea di territorialità politicamente connotata che si diffuse solo tra XVIII e XIX secolo, con la nascita dello Stato moderno. La storiografia ha infatti puntato a sottolineare la porosità delle frontiere, al punto da parlare di confini zonalì, piuttosto che semplicemente lineari. Gli elementi geografici non sempre costituivano delimitazioni giurisdizionali e a volte le complicavano, mentre la scienza giurisprudenziale tra tardo Medioevo e prima modernità contribuì alle ambiguità, non riuscendo a dare definizioni univoche e limitandosi a riconoscere l'inestricabilità del rapporto tra confini e *iurisdiction*. La ricerca storica ha invece posto l'attenzione sulla costruzione dei confini, piuttosto che sulla loro delimitazione, come il frutto della sovrapposizione e degli «addensamenti di possessi, competenze, pratiche, rituali, prerogative, diritti, poteri»²⁹⁶. Il problema che in questo contesto si vuole sinteticamente analizzare è quello delle *conventiones* strette tra Venezia e gli stati limitrofi per la cattura e il reciproco scambio dei banditi che sconfinavano per sfuggire alla giustizia.

Per quanto riguarda gli ultimi decenni del Cinquecento, alcune indagini hanno illuminato il contesto in cui vennero formulati gli accordi tra la Repubblica e altre realtà statali confinanti, la volontà da parte dei contraenti di rispettare effettivamente le convenzioni e i problemi di carattere giuridico che tali trattati implicavano, soprattutto in termini di lesione delle reciproche sovranità. Un escamotage spesso adottato fu quello di descrivere l'adempimento degli obblighi come un atto grazioso, una concessione fatta spontaneamente, e non la logica conseguenza di una convenzione stretta con la controparte. Gli stessi confini, a volte indefiniti, ne complicavano l'efficacia, mentre discrepanze legali tra il sistema veneziano e quello delle parti contraenti, come nel caso della giustizia dello Stato di Milano, che non distingueva tra banditi per omicidio *puro* e *pensato*, causavano una certa riluttanza del ceto dirigente lagunare ad equiparare le sentenze di bando. In altri casi, ragioni di convenienza politica o legami di clientela ne impedivano l'attuazione, sia da una parte che dall'altra. Una convenzione di metà XVI con Ferrara aveva persino previsto lo stabilimento di una fascia territoriale tra i reciproci confini in cui qualunque riparo offerto ai fuorilegge sarebbe stato demolito e in cui gli ufficiali di entrambi gli stati potevano accedere per catturare i banditi.²⁹⁷

²⁹⁶ P. Guglielmotti, *Introduzione*, in «Reti Medievali Rivista», n. 7, I (2006), p. 35. Si veda, in generale, A. Pastore (a cura di), *Confini e frontiere nell'età moderna. Un confronto fra discipline*, Milano 2007; P. Zanini, *Significati del confine. I limiti naturali, storici, mentali*, Milano 2000; R. Ellenblum, *Were there Borders and Borderlines in the Middle Ages? The Example of the Latin Kingdom of Jerusalem*, in D. Abulafia, N. Berend (a cura di), *Medieval Frontiers: Concepts and Practices*, Londra 2002, pp. 105-119; P. Marchetti, *De iure finium. Diritto e confini tra tardo Medioevo ed età moderna*, Milano 2001. Per una panoramica sulla Repubblica di san Marco cfr. W. Panciera (a cura di), *Questioni di confine e terre di frontiera in area veneta (secoli XVI-XVIII)*, Milano 2009.

²⁹⁷ E. Basaglia, *Il banditismo nei rapporti di Venezia con gli stati confinanti*, in Ortalli, *Bande armate, banditi* cit., pp. 423-440; P. Laven, *Banditry and lawlessness on the Venetian Terraferma in the later Cinquecento*, in T. Dean, K.J.P. Lowe (a cura di), *Crime, Society and the Law in Renaissance Italy*, Cambridge 1994, pp. 221-248.

Una visione lineare delle vicende e delle norme fino a ora delineate potrebbe, nonostante le contraddizioni e problematiche legate alla stipula di queste convenzioni contro i banditi, indurre a pensare che, a partire dalla seconda metà del Cinquecento, il rilevante numero di trattati raggiunti tra stati nel centro-nord italiano sia stata la risposta giuridico-legale allo spostamento del baricentro del banditismo. In altre parole, l'incidenza della presenza dei banditi non avrebbe più gravitato sui confini interni, ma si sarebbe diretta verso quelli esterni, probabilmente ritenuti più sicuri. Alla luce dell'analisi e della bibliografia già presentata, si può affermare con una certa sicurezza che effettivamente il problema del fuoriuscitismo venne avvertito con nuova intensità lungo il *limes* statale tra XVI e XVII secolo, probabilmente a causa di quel lungo e complicato percorso intrapreso dal ceto dirigente lagunare a partire dalla fine del Quattrocento, quando nuove misure a carattere giurisdizionale erano state messe a punto con l'obiettivo di superare la frammentazione e i particolarismi interni. Tuttavia, anche ipotizzando che le *conventiones* di fine Cinquecento fossero più concretamente efficaci, non si può dimenticare che analoghi patti vennero stretti già molto tempo prima: le più antiche risalgono a metà del XV secolo.

Il primo vero e proprio esempio di una di queste *conventiones*, cioè di un accordo di non dare ricetto ai reciproci banditi non compreso all'interno di più ampie capitolazioni tra soggetti statali, ma a se stante, è forse quella del 1456: su richiesta del vescovo di Trento, Venezia promise di non prendere sotto la sua protezione e non fornire alcun aiuto a degli specifici ribelli del principato vescovile, i quali avevano rifiutato di obbedire all'ordine di restituire la giurisdizione su alcuni possessi.²⁹⁸ Si trattava evidentemente di un concordato molto specifico, individualizzato, la cui portata non va sovrastimata. All'interno di una più ampia pattuizione tra Sigismondo d'Austria e la Signoria veneziana venne invece successivamente ratificato un accordo di scambio di eventuali assassini e incendiari che avessero oltrepassato i relativi confini.

Anche in questo caso, la richiesta del Duca nasceva in relazione ad alcuni determinati sudditi, che aveva commesso tali misfatti; Venezia accettò l'estensione dei bandi per tali delitti alle terre d'Austria e, viceversa, alla Terraferma e garantì di scacciare o consegnare i banditi nominati.²⁹⁹ Tuttavia, è significativo che il capitolo venne registrato nei *Commemoriali* come una «Conventio [...] pro sichariis» con le relative lettere patenti senza inserire l'accordo all'interno della più ampia capitolazione.³⁰⁰ Non solo, tale patto del 1465 venne trascritto a fianco di un'ulteriore convenzione tra Austria e Venezia, datata 1476, in cui il nuovo doge Andrea Vendramin ratificava quella che, nella sostanza, era la riproposizione del capitolo su sicari e

²⁹⁸ ASVe, *Commemoriali*, reg. 15, cc. 32 r.-v.

²⁹⁹ Lo specifico capitolo è in Senatpo, *Terra*, reg. 5, c. 121 r.

³⁰⁰ ASVe, *Commemoriali*, reg. 15, c. 104 r.

incendiari, a cui furono aggiunti pure gli assassini tra le categorie di banditi da non accettare nei reciproci territori.³⁰¹

Allora, forse, quella del 1476 era una vera e propria convenzione, che prescindeva da uno specifico caso, la cui legittimità era avallata dal precedente articolo stipulato nel 1465. Un ulteriore accordo venne stipulata tra Massimiliano d'Asburgo e Venezia durante il dogato di Agostino Barbarigo, nel 1494. Questa faceva esplicito riferimento al capitolo del 1465 definendolo però come una *conventio*: la nuova intesa era diretto contro i «sycarii manifeste rebelles, profuge, proditores incendiarii et diffidati aut diffidantes», proiettando tali categorie legali indietro di circa trent'anni, laddove in realtà erano stati inizialmente compresi solo assassini e incendiari.³⁰² Per quanto riguarda un altro stato confinante con i territori di san Marco, cioè quello estense, nel 1459, all'interno di una più ampia pattuizione, un capitolo obbligava il duca Borso d'Este a catturare e consegnare in mani veneziane tutti i banditi o condannati da terre e luoghi della Repubblica che si fossero riparati nella sua giurisdizione.³⁰³

Nel 1476 invece venne stretta una vera e propria convenzione tra Ercole d'Este e Venezia, ancora una volta sotto il dogato di Andrea Vendramin, che non faceva alcun riferimento a accordi precedenti, ma dichiarava la necessità della *conventio* a causa dei delinquenti che fuggivano dalla giustizia nelle reciproche giurisdizioni. Colpita dalla soppressione dell'immunità era un'ampia tipologia di criminali, fra cui spiccavano soprattutto quelli colpevoli di lesa maestà e ribellione, ma anche di reati di omicidio, parricidio, furto e altri. Si chiariva però che tali banditi sarebbero stati catturati su precisa richiesta dei funzionari competenti. Anche i debitori potevano essere catturati e mandati alle relative prigioni.³⁰⁴

La convenzione del 1476 era stata originata dalla richiesta veneziana di far arrestare un ladro, che si era riparato nei territori del duca, il quale, oltre a rispondere positivamente, aveva manifestato il suo interesse per una «mutuam traditionem hominum sceleratorum utrumque fugientium», prontamente accettata dalla Signoria.³⁰⁵ Come riportato da Enrico Basaglia, nel 1520 ci fu una proposta da parte veneziana di stipulare una nuova convenzione, senza specificare se si trattasse di un rinnovo delle precedenti o di una vera e propria revisione. Gli estensi però si rifiutarono, avvertendola come non necessaria.³⁰⁶ Gli esempi finora riportati sembrano chiarire che la presenza di queste *conventiones* nella seconda metà del XV secolo sia da imputare alla volontà di alcuni governanti di assicurare nelle proprie mani singoli banditi e

³⁰¹ Ivi, c. 103 v.

³⁰² Ivi, reg. 17, cc. 171 v.-172 r.

³⁰³ Capitolo contenuto in ivi, reg. 16, c. 3 r.

³⁰⁴ Ivi, cc. 99 v.-100 r.

³⁰⁵ Senato, Secreti, reg. 27, cc. 98 v.-99 r.

³⁰⁶ Basaglia, *Il banditismo* cit., p. 423. La risposta è in ASVe, Commemoriali, reg. 20, c. 129 r.

malfattori e non da una sistematica volontà di impedire ai criminali di rifugiarsi nei territori di altri stati. Il problema era in realtà dato da coloro che sfruttavano i confini per passare indisturbati nelle loro malefatte da un territorio all'altro, ma furono delle circostanze contingenti a dare vita a questi accordi tra regnanti. In assenza di individui o gruppi criminali, che con le loro azioni evidenziassero la penetrabilità dei confini e l'impunità che ne scaturiva, non si vedeva il motivo per perseverare in una pratica che ledeva la sovranità del principe.

La presenza di alcuni specifici ribelli e banditi fu, difatti, il motivo che portò la Signoria a scrivere al proprio rettore di Casalmaggiore, la cui comunità era recentemente passata sotto l'autorità veneziana insieme a quella di Cremona, per ingiungergli di esaudire la richiesta di Antonia, vedova del duca di Mantova, di far scacciare dai territori veneziani alcuni individui di Castelgiuffredo, nel dominio gonzaghesco, che da lì erano fuggiti dopo aver commesso diversi delitti. Poiché la stessa Antonia aveva precedentemente dato riscontro positivo alle istanze veneziane di consegna di alcuni malfattori, nel marzo 1501 il Senato comandava ai rettori veneziani in Lombardia e a Verona di espellere tali sudditi mantovani e di osservare d'ora in poi tale pratica di scambio dei banditi con i Gonzaga in occasione di ulteriori episodi simili.³⁰⁷ Nel giugno dello stesso anno i governatori di Milano si erano offerti di scacciare alcuni ribelli che «infestavano, et molestavano continue li nostri subditi sopra i confini del cremonese».³⁰⁸ Il Senato diede disposizioni per far sì che i rettori veneziani nelle giurisdizioni confinanti con Milano emanassero un proclama che impediva ai banditi di quello stato di trovare riparo nella Terraferma veneziana.

Si giunge così a fine marzo 1532, quando Milano, Venezia e Mantova convennero nel «darse li malfattori l'uno a l'altro», poiché quest'ultimi «cum speranza de salvarse impune per la propinquita di stati contermini, se fano licito commetter ogni male».³⁰⁹ Venne intanto ratificata la convenzione con il duca di Milano e si diede autorità al Collegio di avviare le trattative per un simile accordo con i Gonzaga, non solo con quelli del ramo regnante a Mantova, ma anche con quelli appartenenti ai rami cadetti che detenevano giurisdizioni confinanti con la Serenissima. Era nelle intenzioni del Senato che «questa intelligentia sia per continuar etiam nelli posterì di contrahenti».³¹⁰ Infatti, nel 1539, venne ratificata di nuovo la convenzione tra Venezia e Milano, ora stabilmente sotto dominio imperiale, mentre non si ha notizie di un'effettiva stipula del medesimo accordo con Mantova.³¹¹

³⁰⁷ Senatpo, Terra, reg. 14, cc. 3 r.-4 r.

³⁰⁸ Ivi, c. 21 v.-22 r.

³⁰⁹ Ivi, reg. 27, cc. 31 r.-v.

³¹⁰ Ibidem. L'accordo è registrata in ASVe, Commemoriali, reg. 21, cc. 136 v.-137 v.

³¹¹ Senato, Terra, reg. 30, c. 99 r.-v.

Altre convenzioni seguirono nei decenni centrali del XVI secolo, anche con nuovi soggetti, come i Grisoni.³¹² Approfondire le modalità con cui quest'ultima *conventio* fu negoziata può fornire un utile esempio per capire quali logiche animassero i ceti dirigenti italiani che promossero questo strumento giuridico. A metà febbraio 1554, Federico Salice, ambasciatore dei Signori delle Tre Leghe, ricevette l'incarico di recarsi a Venezia per avviare le trattative per un convenzione. Egli espose in Collegio le ragioni della commissione affidatagli: i Grisoni desideravano non dare causa alcuna ai banditi dello stato veneto a recarsi nei loro territori per trovare sicurezza e impunità.

Essi desideravano togliere agli uomini scellerati un «così comodo sutterfugio» e perciò richiedevano di giungere ad una «capitulatione patto, et concordia» che facesse divieto di dare ricetto ai reciproci banditi. La Signoria veneziana acconsentì a tale istanza, ratificando l'interdizione per chi avesse commesso casi atroci e soggetti alla pena di morte, «cioè ribelione, furti, homicidi pensati, et sassinamenti, incendi, et monetarii». L'accordo fu concluso a giugno ed era valido per la Terraferma e per i territori sottoposti ai Signori delle Tre Leghe. Esso prevedeva pure che «la parte ricercante» dovesse pagare la custodia dei banditi catturati nell'altro dominio, per consegnarli ad agenti o ministri presso gli stessi confini giurisdizionali.³¹³

Questo è quanto venne in sintesi trascritto nei libri commemoriali della Repubblica. Ma la documentazione preparatoria e il carteggio dell'ambasciatore Salice con Venezia ci permette di entrare in profondità in una vicenda che a prima vista appare piuttosto banale, se si considera come ormai Venezia avesse un'esperienza quasi secolare nel negoziare lo scambio dei fuoriusciti e nel convenire sulla necessità di non offrire loro alcuna impunità. Oltre a essere riportato il testo finale, alcune scritture di Federico Salice contenute in allegato ci rivelano come ci fosse una netta diversità di vedute tra i Signori delle Tre Leghe e Venezia in merito ai contenuti della convenzione. L'ambasciatore parlò esplicitamente di alcune «difficoltà» che la Signoria veneziana aveva avanzato circa le richieste dei Grisoni e provò a suggerire una soluzione che soddisfacesse i due soggetti contraenti.³¹⁴ Ma quali erano gli aspetti della richiesta che Venezia non sembrava disposta a concedere?

I Signori delle Tre Leghe avevano domandato, nel caso in cui inobbedienti e banditi per i crimini sopra indicati «nel paese et dominio de l'altra parte fugissero», l'obbligo per la controparte di catturare tali delinquenti a spese dei postulanti. «Et poi senza prolungare administrar expedita raggione sopra la querella che sarà data». Infine, «ritrovandosi

³¹² Questo ed altri esempi in ASVe, Commemoriali, reg. 22, cc. 40 v.-41 v., 70 r.-71 v., 76 r.-v.; b. 23, cc. 38 v.-40 v., 190 r.-191 v.

³¹³ ASVe, Commemoriali, b. 23, cc. 38 v.-40 v.

³¹⁴ ASVe, Collegio, Lettere secrete. Missive, b. 20, cc. non numerate, *1554 die x martii in Collegio*, allegati non numerati, *Serenissimo Principe et Illustrissima Signoria sempre osservatissima e colendissima*.

giuridicamente un grave delitto, et eccesso, che allora tali delinquenti, che saranno ritenuti» fossero castigati secondo le modalità stabilite dalle leggi locali, senza attendere la riconsegna all'altra parte. Secondo Federico Salice, questo era il risultato a cui i suoi signori aspiravano nel «concluder tal articolo circa li banditi», ciò nonostante l'ambasciatore si dichiarava disponibile alla trattativa, qualora la Signoria veneziana avesse dei dubbi.³¹⁵ Il Salice non si limitò a negoziare i termini della *conventio*, ma consigliò pure cosa i suoi interlocutori dovessero scrivere ai Signori delle Tre Leghe per persuaderli ad accettare la loro controfferta.

Se entrambe le parti erano d'accordo nel non dare ricetto a banditi e facinorosi, il dissenso verteva infatti sopra la «capitulatione speciale, dil modo che s'ha d'osservare tra l'uno et l'altro Dominio exequendo di raggione, o per dir meglio, procedendo iuridicamente contra essi banditi».³¹⁶ L'ambasciatore suggerì di scrivere direttamente ai consiglieri delle Tre Leghe le condizioni con cui redigere la *capitulatione*. Non ci sono tracce di questa corrispondenza diretta, senza la mediazione del Salice, ma gli ultimi documenti allegati lasciano intendere di quali argomentazioni si avvalese la Signoria veneziana. Quest'ultima inviò copie degli accordi contro i banditi già raggiunti con il marchese del Guasto nel 1539, mentre era governatore di Milano, con Ercole d'Este e, infine, con il cardinale Ercole Gonzaga e la duchessa Margherita in qualità di tutori di Francesco Gonzaga, a inizio anni Quaranta del XVI secolo.³¹⁷

L'esito delle trattative a cui Venezia e i Grisoni giunsero è già stato esposto. Rispetto agli accordi presentati come modello giuridico e come precedente su cui rifarsi, la convenzione del 1554 presentava degli elementi di novità: innanzitutto, l'esplicitazione della ripartizione delle spese a carico di chi chiedeva la consegna del fuoriuscito, data forse per scontata nei patti precedenti. Soprattutto, la cattura dei banditi avveniva solitamente *ad omnem requisitionem, et simplicem petitionem* di una delle due parti, mentre i capitoli patteggiati con i Signori delle Tre Leghe prevedevano che la parte ricercante desse prova della condizione dell'esiliato producendo copia della sentenza bannitoria.³¹⁸ Le condizioni delle capitolazioni non erano allora statiche e acriticamente riprese, ma il frutto di volontà e interessi anche contingenti dei soggetti dotati di autorità. Le copie dei precedenti accordi sui banditi allegate da Venezia non erano una falsariga su cui obbligatoriamente rifarsi, ma forse più un sostrato di esperienze e negoziazioni da modellare e adattare alle specificità politiche e territoriali degli stipulanti.

Molte incognite permangono tuttavia circa l'effettiva applicazione di tali *conventiones* tra XV e prima metà del XVI secolo, data la generale riluttanza all'applicazione già attestata dalla

³¹⁵ Ivi, allegato, *Illustrissima Signoria sempre osservatissima e colendissima*.

³¹⁶ Ivi, allegato, *Serenissimo Principe et Illustrissima Signoria sempre osservatissima e colendissima*.

³¹⁷ Ivi, allegati, *Copia di uno capitolo contenuto nella conventione et patti fatti [...]; Hercules Dux Ferrarie; 1542 Die 19 Decembris in collegio*.

³¹⁸ ASVe, Commemoriali, Registri, b. 23, cc. 38 v.-40 v.

storiografia per il periodo di fine Cinquecento. Come Venezia, anche altre realtà statali si attivarono con i territori confinanti per creare una zona in cui, teoricamente, il diritto d'asilo presso un altro Principe fosse a loro negato. Ad esempio, gli Este furono particolarmente impegnati negli anni Quaranta del Cinquecento a stringere simili accordi con gli altri centri politici della pianura padana, cioè con Parma, Milano, Bologna.³¹⁹ I Gonzaga stipularono ripetutamente dei trattati di questo tipo con i Pico, a partire già dal 1429, fino almeno al 1634, per risolvere il problema della contiguità dei domini mantovani con quelli di Mirandola.³²⁰

Stabilire degli accordi non implicava alcun automatismo nella loro applicazione: nel marzo 1547 i Dieci dovevano dare istruzioni al segretario veneziano a Milano su come convincere con argomentazioni giuridico-legali il governatore a rispettare i patti del 1539 e consegnare un bandito per omicidio premeditato che si era rifugiato lì dopo un nuovo omicidio atroce.³²¹ Allo stesso modo, l'assenza di accordi precedentemente stabiliti non significa che fosse impossibile farsi consegnare un bandito in fuga. Così avvenne con i duchi di Parma, quando ci fu una reciproca collaborazione nel 1562 e nel 1563 con il fine di catturare o allontanare malfattori che si erano rifugiati nei relativi territori.³²² Nel novembre 1561 i Dieci istruirono l'oratore veneziano presso la curia romana di impetrare la richiesta per poter far trasferire a Venezia da Recanati, dove era imprigionato, un pericoloso omicida bandito dalla Repubblica.³²³ Troppi però erano ancora gli ostacoli e i dubbi perché lo strumento delle convenzioni potesse risultare efficace e conveniente per i soggetti contraenti, anche se con ogni probabilità il ceto dirigente lagunare avvertiva, analogamente ai principi e governanti del resto d'Italia, che il peso del banditismo si stava concentrando, nella seconda metà del XVI secolo, nelle aree interstiziali tra le giurisdizioni statali.³²⁴

³¹⁹ A. Madden, 'Una causa civile': *Vendetta Violence and Governing Elites in Early-Modern Modena*, in J. Davies (a cura di), *Aspects of Violence in Renaissance Europe*, Ashgate 2013, p. 218.

³²⁰ E. Ghidoni, *I trattati di estradizione tra Gonzaga e Pico nel XV-XVII sec.*, «Civiltà mantovana», n. 147 (2019), pp. 48-83.

³²¹ Dieci, Segrete, reg. 6, cc. 1 r.-v.

³²² Dieci, Comuni, reg. 25, c. 140 v.; Dieci, Segrete, reg. 7, cc. 121 r.-v.

³²³ Dieci, Segrete, reg. 7, cc. 66 v.-67 r.

³²⁴ Una prospettiva generale di lungo periodo sul contesto europeo in J.R. Ruff, *Violence in Early Modern Europe, 1500-1800*, Cambridge 2001, pp. 217-239. Oltre ai lavori già citati, si vedano le analisi più circoscritte in I. Fosi, *La società violenta. Il banditismo nello Stato pontificio nella seconda metà del Cinquecento*, Roma 1985; E. Fasano Guarini, *Gli "ordini di polizia" nell'Italia del '500: il caso toscano*, in M. Stolleis, K. Härter, L. Schilling (a cura di), *Policy in Europa der frühen Neuzeit*, Francoforte 1996, pp. 55-95; A. Vanzulli, *Il banditismo*, in G. Spini (a cura di), *Architettura e politica da Cosimo I a Ferdinando I*, Firenze 1976, pp. 420-460; P. Calcagno, "Per la pubblica quiete". *Corpi armati e ordine pubblico nel Dominio della Repubblica di Genova (secoli XVI-XVIII)*, «Società e Storia», n. 129 (2010), pp. 453-487; G. Liva, *Criminalità e giustizia nel Ducato di Milano tra Cinque e Seicento (1570-1630)*, in AA.VV., *Aspetti della società lombarda in età spagnola*, II, Como 1985, pp. 7-37; Politi, *La società cremonese* cit., pp. 271-277.

Capitolo 3

Protagonisti e dinamiche della giustizia nel Cinquecento veneziano

3.1 «*Iuxta ritum officii*»: le ritualità dei tribunali della laguna

FORME DI FIDEIUSSIONI *DE NON OFFENDENDO*

Nel primo capitolo sono state affrontate le questioni del sistema giuridico repubblicano e del suo rapporto con il diritto comune alla luce dei riti processuali ed è stato presentato il panorama istituzionale della giustizia criminale veneziana allo scopo di fornire il quadro complessivo entro cui la violenza patrizia, oggetto di studio di questa prima parte della ricerca, fu convogliata per essere gestita e depotenziata dei suoi effetti socialmente dirompenti. Questo terzo capitolo intende rimanere nell'alveo del processo criminale veneziano per evidenziare, in relazione al Cinquecento, una serie di aspetti relativi alla connessione tra sfera legale e conflitto. L'attenzione è rivolta nei confronti di protagonisti, momenti e dinamiche caratterizzanti l'amministrazione della giustizia: il primo paragrafo analizza alcune figure e momenti processuali ed il loro ruolo all'interno dei due principali tribunali della laguna, cioè la Quarantia e il Consiglio dei Dieci.

Si è già discusso brevemente delle principali caratteristiche del *rito inquisitorio* del Consiglio dei Dieci, in particolar modo della segretezza che lo circondava e dell'esclusione dell'avvocato difensore. In altre parole, il Consiglio dei Dieci appariva chiuso su sé stesso nel momento di amministrare la giustizia. Le procedure della Quarantia erano di opposto tenore: l'impianto processuale combinava aspetti inquisitori e accusatori, le sedute erano pubbliche e contraddistinte dall'alternanza delle orazioni di Avogadori e avvocati difensori, che dibattevano sopra i capitoli di accusa e quelli difensivi in un vero e proprio contraddittorio tra le parti. La Quarantia era allora un organo giudiziario aperto e già questa divergenza era tutt'altro che irrilevante.³²⁵

In età comunale la Quarantia aveva anche importanti funzioni legislative oltre che giudiziarie, che vennero perse nei secoli a favore della specializzazione in quest'ultimo ambito. In seguito all'aumento della mole del lavoro nel basso Medioevo avvenne una prima scissione tra Quarantia Civile e Criminale, nel 1441, cui ne seguì una seconda a fine secolo, a causa dei numerosi appelli provenienti dalla Terraferma, da cui derivò la Quarantia Civile Vecchia e

³²⁵ Per un raffronto tra riti giudiziari di Consiglio dei Dieci e Quarantia si veda G. Buganza, *La complessità dell'ordine. Il processo penale veneziano e le ragioni del principe tra diritto, società e destino*, Venezia 1998, pp. 70-77.

Nuova. Un sistema di rotazione nelle cariche giudiziarie tra le Quarantie si concludeva con la partecipazione, pur senza capacità di voto, alle sedute in Senato. L'importanza originaria di questo tribunale si rifletteva anche nella composizione della Signoria, in cui erano presenti, oltre al Doge e ai suoi sei Consiglieri, i tre Capi dei Quaranta.³²⁶

Esaminare le ritualità impiegate nella Quarantia significa anche focalizzare l'attenzione di nuovo sugli Avogadori e sul ruolo che essi ricoprivano all'interno di questo tribunale. Le loro attività erano fondamentali già nella fase iniziale del processo: essi potevano infatti agire *ex officio* o su querela, ma anche su delegazione da parte della Signoria.³²⁷ Per poter far catturare un individuo, o farlo proclamare nel caso in cui non si riuscisse a trovarlo, gli Avogadori dovevano tuttavia porre *parte* in Quarantia, come stabilito nel dicembre 1413, quando, in accordo con una precedente delibera del 1368, si vietò loro di ottenere d'ora in poi la facoltà di far catturare potenziali rei dalla Signoria e dai Consiglieri Ducali. Solo in casi di estrema gravità gli Avogadori potevano procedere in tal senso, in quanto le circostanze non permettevano di temporeggiare.³²⁸ Una volta approvata la cattura, la proclamazione doveva aver luogo a voce alle scale di Rialto e, al di fuori di Venezia, nei luoghi consueti e non «per literas», come stabilito nel settembre 1425.³²⁹

Gli Avogadori potevano condurre infine i processi in Quarantia, Senato e Maggio Consiglio, ma nel XVI secolo appare evidente che nelle ultime due assemblee veneziane venivano celebrati solo processi dal sapore squisitamente politico, mentre delitti e violenze erano normalmente sottoposte al giudizio della Quarantia.³³⁰ Gli Avogadori godevano anche di alcuni ambiti giurisdizionali da esercitare senza necessariamente ottenere l'approvazione della Quarantia, che possiamo osservare grazie ai registri del notatorio dell'ufficio, in cui erano annotate le quotidiane incombenze svolte. Queste gettano luce sul funzionamento dell'organo e, tra le altre cose, su alcuni aspetti finora sconosciuti circa il coinvolgimento degli Avogadori nella gestione della conflittualità veneziana. Seppur frammentarie fino alla seconda metà del XVI secolo, queste fonti ignorate dalla storiografia si rivelano preziose per comprendere diversi aspetti dell'amministrazione della giustizia in laguna, ma in questa sede sarà sufficiente segnalare i dati più rilevanti.

³²⁶ G. Zordan, *L'ordinamento giuridico veneziano. Lezioni di storia del diritto veneziano con una nota bibliografica*, Padova 1980, pp. 82-83; Viggiano, *Giustizia, disciplina* cit., p. 833; Finlay, *La vita politica* cit., pp. 97-98, 103-104.

³²⁷ Cozzi, *Repubblica di Venezia* cit., 103-104.

³²⁸ Maggior Consiglio, reg. 21, c. 230 v.-231 r.

³²⁹ Ivi, b. 22, 71 r.

³³⁰ Si prenda ad esempio il caso delineato in A. Viggiano, *Il processo al capitano generale da mar Antonio Grimani 'ruina de' Christiani', 'rebello de' Venetiani' (1499-1500)*, in Y. Bercé (a cura di), *Les procès politiques (XIV^e - XVII^e siècle)*, Roma 2007, pp. 251-272.

I primi due registri disponibili sono quelli degli anni 1511-1512 e 1533. I successivi risalgono agli anni Cinquanta, momento in cui i registri diventano continuativi. Questi contengono atti degli Avogadori pertinenti sia la giustizia civile che quella criminale. Iniziando l'analisi dai tratti in comune, nel notatorio sono registrate le citazioni *ad comparendum* dell'avversario, sia nella litigiosità civile che in caso di querele criminali. A titolo d'esempio, nel marzo 1511 il patrizio Francesco Michiel, capitano di Motta, citò a presentarsi nell'ufficio dell'Avogaria il nobile Alvise Morosini di Michele, mentre il nobiluomo Vincenzo Trevisan del defunto Melchiorre fu convocato a presentare le proprie difese in tribunale sopra l'esposto presentato agli Avogadori da Alvise, *strazzarolo*.³³¹ Più in generale, gli atti registrati rappresentano momenti interlocutori di diversi tipi di procedimento legale.

Ci sono citazioni finalizzate ad ottenere il pagamento per una prestazione fornita, come quello richiesto da Girolamo Rizzo di Zaccaria nei confronti di numerosi nobili.³³² Sono presenti molti precetti, cioè comandamenti degli Avogadori, di vario tipo; alcuni erano legati alla competenza di supervisione e controllo di cui l'ufficio era rivestito: a fine marzo 1511 all'Auditore Nuovo Pietro Morosini fu ingiunto di trasmettere un processo formato dai Signori di Notte sopra un denuncia sporta dal patrizio Giovanni Barbarigo, ma l'Auditore rispose negativamente, affermando che la causa fosse di natura civile, quindi di sua competenza, e invitò gli Avogadori a citarlo in consiglio se fossero di diverso avviso. Nel novembre 1558 l'Avogaria cercò invece di intromettere un salvacondotto e nel dicembre successivo una sentenza emessa a Creta.³³³

Per quanto riguarda la conflittualità civile, sono annotati alcuni momenti cruciali come la scelta degli avvocati da parte degli attori in giudizio ed eventuali dispute circa l'assegnazione degli stessi avvocati.³³⁴ Si riscontrano pure ricusazioni di giudici in processi civili e ingiunzioni di rinunciare all'avvocazione di una causa,³³⁵ ingiunzioni di presentare specifici documenti o di non alterarli,³³⁶ citazioni a rispondere come testimone sopra i capitoli di una querela o a presentare le proprie difese sempre in risposta ad una denuncia data in ufficio.³³⁷ Anche questioni pubblicamente sensibili, dotate di un impatto potenzialmente forte sulle fortune delle

³³¹ Avogaria, b. 2053, cc. non numerate, *Die xiii marti, die dicto* [14 marzo 1511]. Altri esempi di generiche citazioni *ad comparendum*, con annessa pena pecuniaria in caso di mancata presentazione in *ivi, die dictum* [1 aprile 1511]; b. 2054, c. 8 v.; b. 2057, cc. non numerate, *die 17 septembris* [1558], *die dicti* [16 dicembre 1558].

³³² *Ivi*, b. 2053, *die ultimo martii* [1511].

³³³ *Ivi*, *31 martii* [1511]; b. 2057, *die dicto* [26 novembre 1558]; *1558 die primo decembris*. Su ruolo degli Auditori Nuovi e loro rapporti con gli Avogadori si veda Viggiano, *Governanti e governati* cit., pp. 146-177.

³³⁴ Avogaria, b. 2053, *die 17 Maii* [1511], *die suprascripti* [14 febbraio 1512]; b. 2054, cc. 1 v., 2 v.; b. 2057, *die x octobris 1558, die 4 decembris 1558*.

³³⁵ *Ivi*, b. 2053, *die secundo maii* [1511]; b. 2054, c. 5 v.

³³⁶ *Ivi*, b. 2053, *die dictum* [1 aprile 1511]; b. 2054, *die 2 novembris* [1558], *die 9 decembris et fuit die 7 dicti* [1558].

³³⁷ *Ivi*, b. 2053, *die xii dictum* [aprile 1511]; *die dicto* [28 gennaio 1512].

parti in causa, trovavano sbocco o comunque transitavano per l'Avogaria: così la richiesta, formulata nel settembre 1558, da parte della moglie del conte Manfredo di Collalto di riottenere la sua dote dai beni confiscati al marito dal Consiglio dei Dieci e venduti al pubblico incanto;³³⁸ la rinuncia da parte del vescovo di Concordia Pietro Querini di un beneficio ecclesiastico che era di giuspatronato di un altro ramo dello stesso casato patrizio;³³⁹ la divisione dei beni immobiliari all'interno della fraterna formata dai figli del defunto nobile Andrea Vendramin.³⁴⁰

Infine, sono registrati nel notorio dei precetti penali, che corrispondono a delle vere e proprie fideiussioni *de non offendendo*, cioè garanzie pecuniarie attraverso le quali una delle due parti o entrambe si impegnavano a non proseguire le ostilità e a cessare ogni forma di violenza. Dai precetti intimati non si evince se fossero stati emanati su istanza di una delle due parti oppure *motu proprio* degli Avogadori. Si può ipotizzare che nel caso di un precetto imposto a tutte e due le parti, la scelta sia stata presa di ufficio, mentre nel caso dell'imposizione di una sola fideiussione è più probabile che l'azione della magistratura sia stata guidata dalle istanze della parte in precedenza offesa. Inoltre i precetti non lasciano trasparire in quale fase si inseriscano all'interno della più ampia gestione della conflittualità: non è chiaro se vennero ad esempio emanati prima, durante o dopo un processo.

Su questo punto si ritornerà perciò più avanti; per il momento basti porre in evidenza l'ampia gamma sociale di protagonisti abbracciata da queste *piezarie*. Ci sono precetti imposti nei confronti di popolani impiegati nelle «arti meccaniche»; colleghi di lavoro, in particolare *cerdoni*, portatori di vino e barcaroli; figli, a tutela dei padri; due fratelli, a tutela del gastaldo e dei membri della scuola di santo Stefano.³⁴¹ Le fideiussioni potevano però travalicare le discriminanti sociali, come nel caso di *piezarie* imposte tra laici ed ecclesiastici, e pure quelle di genere, con episodi di precetti intimati tra uomini e donne.³⁴² Si registrano però anche precetti

³³⁸ Ivi, b. 2057, *die 23 septembris et fuit die 21 instantis* [1558]. Sulla dote a Venezia cfr. A. Bellavitis, *La dote a Venezia tra Medioevo ed età moderna*, in idem, N.M. Filippini, T. Plebani (a cura di), *Donne a Venezia. Spazi di libertà e forme di potere, sec. XVI-XVIII*, Verona 2012, pp. 5-20; J. Sperling, *Donry or Inheritance? Kinship, Property, and Women's Agency in Lisbon, Venice, Florence (1572)*, «Journal of Early Modern History» n. 11, III (2007), pp. 197-238.

³³⁹ Avogaria, b. 2057, *die dicto* [15 settembre 1558], *die 9 octobris 1558*, *die 13 octobris 1558*, *1558 die 15 novembris*.

³⁴⁰ Ivi, *1558 die 26 septembris, dicta* [17 dicembre 1558], *die dicti* [19 dicembre 1558]. Sulla fraterna a Venezia si veda D. Raines, *La fraterna et la ramification des familles du patriciat vénitien, XV^e-XVIII^e siècles*, in F. Boudjaaba, C. Dousset, S. Mouysset (a cura di), *Frères et sœurs du Moyen Âge à nos jours - Brothers and Sisters from the Middle Ages to the Present*, Berna 2016, pp. 33-58.

³⁴¹ Rispettivamente in Avogaria, b. 2053, *die dicta* [2 maggio 1511], *die v^o maii* [1511], *die suprascripto* [27 novembre 1512], *Die dicta* [10 gennaio 1512 *more veneto*], *die dicta* [11 aprile 1511], *die ultimo martii* [1511].

³⁴² Ivi, *die 27 suprascripto* [novembre 1512], *die x^{vi} soprascripti mensis* [febbraio 1512 *more veneto*], *die 15 februari* [1512 *more veneto*], *die 15 maii* [1511], *die xviii februari* [1512 *more veneto*]; b. 2054, c. 8 r.

imposti tra sole donne: nel solo giorno 14 febbraio 1513 vennero imposti ben tre *piezarie* di questo tipo.³⁴³

Si individuano anche garanzie economiche imposte a membri del patriziato veneziano per impedire ulteriori offese e ingiurie. Alcune avevano carattere inter-cetuale, come la fideiussione imposta a Bernardino Dandolo, il quale in pena di 50 ducati non doveva ingiuriare Giovanni Franco, avvocato del nobile Lorenzo Salamon, e quella al patrizio Vittore Morosini e suo figlio, in pena di 500 ducati *de verbis* e 1000 ducati *de factis*, a tutela di Giovanni Maria Broia e di suo figlio.³⁴⁴ Più interessanti, ai fini di questa ricerca, sono però le *piezarie* intimate esclusivamente tra membri del patriziato lagunare. A titolo d'esempio, nel marzo 1511 vennero emanati due precetti di questo tipo: ad Andrea Bondumier, Sebastiano Foscarini e Vittore Diedo, affinché, in pena di 100 ducati per offese verbali e 200 ducati per qualunque violenza fisica, non ingiuriassero nemmeno per interposta persona il nobile Leonardo Michiel né il suo avvocato; a Francesco e Pietro Morosini, fratelli, e pure a Tommaso Morosini, venne imposta una fideiussione di 300 ducati *de verbis* e 500 *de factis* a salvaguardia del patrizio Luca Donado e di ser Marco Caravello.³⁴⁵

Il giorno 10 aprile 1511 venne imposto a ben cinque nobili, due fratelli da ca' Boldu, Giovanni Francesco Bragadin e i suoi due figli Girolamo e Marcantonio, di non molestare, ingiuriare o offendere i nobili Matteo di Francesco e Alvise di Domenico, entrambi da ca' Benedetto.³⁴⁶ Esempi simili si trovano anche nei registri di metà secolo: a metà novembre 1558, al patrizio Girolamo Tiepolo venne ingiunto, in pena di 500 ducati, di non offendere nemmeno per interposta persona il nobile Nicolò Polani. Lo stesso giorno un analogo precetto venne annunciato allo stesso Polani, «ad instantia suprascripti viri nobili domini Hieronimi Theupuli».³⁴⁷ In questo caso, entrambi i patrizi avevano fatto ricorso all'Avogaria per difendersi da eventuali violenze.

La gamma di precetti penali imposti dagli Avogadori non si esaurisce certo qui, ma i pochi esempi presentati sono stati utili a chiarire quale ruolo fosse ricoperto nella gestione quotidiana delle inimicizie tra gruppi patrizi, ma non solo. Tanto più che alcune *piezarie* vennero intimate durante la già accennata divisione dei beni immobili tra i fratelli Vendramin.³⁴⁸ Probabilmente gli Avogadori, intuendo la facilità con cui simili problemi potevano dar origine a violenza,

³⁴³ Ivi, b. 2053, *die 14 februarii* [1512 *more veneto*], *die dicto* [14 febbraio 1512 *more veneto*], *die infrascripto* [14 febbraio 1512 *more veneto*]. Un'altra fideiussione analoga in b. 2057, *die 15 dicti* [ottobre 1558].

³⁴⁴ Ivi, b. 2053, *die 21 februarii* [1512 *more veneto*], *die ultrascripto* [23 febbraio 1512 *more veneto*].

³⁴⁵ Ivi, *X martii* [1511], *die 26 martii* [1511].

³⁴⁶ Ivi, *die 10 aprilis* [1511].

³⁴⁷ Ivi, b. 2057, *die 15 novembris 1558, die dicto* [15 novembre 1558].

³⁴⁸ La fideiussione *de non offendendo* intimata è in *ivi, dicta* [17 dicembre 1558].

fecero ricorso a questo strumento per dissuadere ogni possibile ostilità.³⁴⁹ Se nel notatorio dell'ufficio sono presenti i precetti penali inflitti *ex officio* dagli Avogadori, nelle raspe della magistratura si riscontrano diversi esempi, solo apparentemente simili.

Queste forme di fideiussioni *de non offendendo* erano, infatti, proposte dagli Avogadori, ma dovevano essere in genere approvate in Quarantia. Queste potevano essere rivolte contro dei patrizi veneziani. Analogamente a quanto riscontrato nel notatorio dell'Avogaria di Comune, alcuni di queste vennero stabilite a tutela di popolani oggetti di violenza da parte dei nobili. Ad esempio, a fine settembre 1519 la Quarantia approvò l'intimazione di un precetto contro Pietro Civran del fu Francesco. Egli fu prima assolto nello stesso consiglio dall'accusa di aver offeso la casa di Sante dal Serio e di aver cercato di violentare una certa donna, nominata Graziosa; ma gli venne immediatamente imposto la fideiussione *de non offendendo* a tutela di Sante, dei suoi parenti e dei testimoni dell'appena conclusosi processo.³⁵⁰ A metà luglio 1531 fu ordinato al patrizio Filippo Bragadin *quondam* Giovanni e a Bianca Saratono, meretrice, di non offendersi reciprocamente né molestarsi né in parole né in fatti e gravi punizioni vennero previste per chi avesse trasgredito al precetto.³⁵¹ La parte chiariva come tale risoluzione fosse stata presa a seguito dell'esplosione della violenza tra i due individui, agli antipodi nelle gerarchie sociali.

Più attinente agli interessi di questa ricerca fu la fideiussione prescritta su istanza di Giacomo e Ottaviano Pisani, probabilmente figli di Domenico, cavaliere, e appartenenti al ramo di santa Marina, nei confronti di Alessandro Pisani e dei suoi figli.³⁵² La Quarantia, temendo che da inconvenienti e violenze già perpetrate contro i due querelanti potessero nascere ulteriori scandali, letto il processo in precedenza formato sopra tali episodi, impose una pena di duecento ducati *de verbis* e trecento *de factis*, a cui andava aggiunta la privazione del Maggior Consiglio per cinque anni, in caso di nuove molestie e offese arrecate da Alessandro Pisani e dai suoi figli, in particolare Marcantonio, appartenenti forse al ramo detto *Turco*.³⁵³ Entro dieci giorni Alessandro doveva inoltre rimuovere alcune modifiche apportate all'abitazione in cui i protagonisti dell'episodio vivevano, con ogni probabilità all'origine della contesa tra i membri dei due lignaggi del casato.³⁵⁴ Del procedimento istruito per punire le anteriori violenze commesse da Alessandro Pisani e dai suoi figli contro i fratelli Giacomo e Ottaviano non è rimasta invece traccia nei registri dell'Avogaria di Comun.

³⁴⁹ Cfr. S. Carroll, *Thinking with Violence*, «History and Theory», n. 55 (2017), p. 40: «In all societies conflict arises over the free distribution of property, its acquisition and intergenerational transmission, and there is a whole sphere of cultural practices and representations that developed around it. Honor and behavioral expectations are linked to property, and emotional conflicts arise over it».

³⁵⁰ Avogaria, b. 3663, cc. 160 r., 160 r.-v.

³⁵¹ Ivi, b. 3666, c. 204 v.

³⁵² Barbaro, b. 22, fo. 135.

³⁵³ Ivi, fo. 138.

³⁵⁴ Avogaria, b. 3666, cc. 82 r.-v.

A metà agosto 1539, la Quarantia emanò un precetto penale a favore dei fratelli patrizi Nicolò, Francesco e Pietro Vitturi, figli di Raniero, contro il nobile veronese Alessandro Pompei. Analogamente a quanto successo tra i Pisani, una lite in sede civile tra le parti degenerò in un attacco fisico da parte del membro dell'aristocrazia veronese. Per evitare la diffusione di odi e inimicizie tra i patrizi e i sudditi della Repubblica e permettere alla giustizia di fare il suo corso, venne vietato al conte Pompei, ai suoi figli legittimi e non, ma anche a «omnibus aliis eorum attinentibus, adherentibus sequacibus et domesticis et familiaribus» di offendere e ingiuriare «predictos nobiles de cha vituri nec eorum filios nec attinentes affines soceros et specialiter dominum aloysium de guarenti nec alios eorum legitimos nuntios commissos procuratores et intervenientes».³⁵⁵

Le pene previste erano gravissime e contemplavano pure la confisca del patrimonio, oltre che al bando da tutti i territori della Repubblica. Anche se quest'ultimo episodio non fu interno al patriziato veneziano, ma coinvolse dei membri di un'aristocrazia locale, la portata del precetto penale adottato è significativa. Se rapportato agli altri casi appena esaminati, si può complessivamente arguire come gli Avogadori cercassero l'avallo della Quarantia nei casi più delicati o per poter imporre una notevole pena ai potenziali trasgressori del precetto, in conformità con quanto si è visto con la decisione degli Avogadori di non procedere sempre *ex officio* nell'applicazione della *parte* del 1490 sulle armi a Rialto e san Marco.

Nei decenni centrali del secolo, l'organo impegnato nella salvaguardia degli assetti costituzionali continuò a utilizzare diverse forme di fideiussioni, in particolare quelle *de non offendendo*, imposte in alcuni casi di conflittualità inter-cetuale, come a fine settembre 1541, a favore del nobile Francesco Boldù *quondam* Girolamo. Allo scopo di porre termine a «odia, scandola, et inimicitiae vigentes [...] in pectoribus domini comitis Francisci Nogarola quondam domini Galeoti, et marchionis Spinete Malaspina veronensium contra virum nobilem ser Franciscum Boldu quondam ser Hieronimi» si impose una pena di 500 ducati e un anno di carcere a Venezia per ingiurie *de verbis* ed il bando perpetuo da tutta la Repubblica, Venezia e Dogado inclusi, con annessa confisca dei beni per offese *de factis*. Il precetto fu esteso non solo ai due nobili di Terraferma, ma anche nei confronti di «aliorum eorum attinentium, complicitium, adhaerentium et sequatium suorum». Nell'ottobre seguente venne fatta un'ulteriore aggiunta su richiesta dello stesso patrizio veneziano, che domandò la medesima protezione per i suoi «filios, factores, famulos, domesticos et pro eo intervenientes» da qualunque potenziale attacco da parte dei figli del conte Francesco Nogarola.³⁵⁶

³⁵⁵ Ivi, cc. 101 v.-102 r.

³⁵⁶ Ivi, b. 3670, cc. 68 v.-69 r.

Seppure non si riscontrino esempi di approvazione di pene da infliggere in caso di ulteriore violenza – sia verbale che fisica – da parte della Quarantia, sappiamo che alcuni patrizi fecero istanza di questo strumento come forma di tutela. In particolare, nel 1557 Alvise Contarini di Giovanni inviò agli Avogadori una richiesta scritta affinché essi comminassero nei confronti di Francesco Contarini di Carlo «con il suo eccellentissimo Consegio di 40 al Criminal [...] quella pena li parerà al ditto miser Francesco Contarini che non habbia a molestar, né me né alchuno delli nostri cussi in parole chomo in fatti».³⁵⁷ Alvise e Francesco abitavano nel medesimo edificio nella contrada di Sant'Agostino e condividevano l'uscita di casa.

A scatenare le aggressioni da parte di Francesco di Carlo era stato l'abbandono della casa da parte di sua moglie, che si era recata presso Giovanni Andrea e Giacomo Badoer, i suoi fratelli, per i maltrattamenti subiti dal marito. Ma Francesco Contarini riteneva che a provocare questa decisione fossero stati i parenti da ca' Contarini, «cosa falsissima ne mai l'abbiamo potuto rimover di questa opinion, anzi lui ha fatto diversi asalti con sasi et arme non solum a noi ma anchora alli nostri servitori et masare».³⁵⁸ La condivisione degli spazi abitativi rendeva agevole per il nobile cercare di assalire coloro che riteneva essere la causa del proprio male, al punto che inseguì con un coltello un servitore di Alvise con il chiaro intento di ucciderlo. Non è chiaro se gli Avogadori inflissero un precetto penale senza ricorrere alla Quarantia oppure se Alvise e Francesco si riconciliarono, rendendolo superfluo.

OMICIDIO PURO O PENSATO?

Alla fine del Quattrocento si riscontra un aumento delle competenze della Quarantia Criminale: il primo giorno del luglio 1499 le cause per accertare la legalità dell'uccisione dei condannati dai Cinque Anziani alla Pace vennero assegnate a tale corte.³⁵⁹ In precedenza era la Signoria con i Signori di Notte a discutere questi casi in seno ad un apposito collegio criminale, su segnalazione degli stessi Signori di Notte e dei Giudici del Proprio, una delle curie di palazzo Ducale.³⁶⁰ Era presso quest'ultimo tribunale che i casi per omicidio istruiti dai Signori di Notte potevano esser dibattuti in caso di dubbia colpevolezza, come venne riaffermato in una legge

³⁵⁷ Ivi, b. 4203, fasc. 3, c. non numerata.

³⁵⁸ Ibidem.

³⁵⁹ Un esempio dell'applicazione di questo provvedimento in Signori di Notte, reg. 15, c. 75 r., dove tale *Renaldus textor telle* da san Barnaba, incolpato di aver ferito e ucciso nell'agosto 1500 Lazzaro figlio di Gregorio di Bernardo pescatore, fu liberato dal bando inflitto dai Signori di Notte nell'aprile 1502 in Quarantia. Si veda anche l'episodio simile a c. 89 r.

³⁶⁰ Maggior Consiglio, reg. 24, cc. 166 r.-v.; si rimanda a A. Da Mosto, *L'archivio di Stato di Venezia. Indice generale, storico, descrittivo ed analitico*, vol. 1, *Archivi dell'amministrazione centrale della Repubblica veneta e archivi notarili*, Roma 1937, p. 89-91, per una presentazione dei Giudici del Proprio.

dell'agosto 1506. Questa riforma pose l'accento sulla formazione del processo *ex officio* a carico dei Signori di Notte e, di conseguenza, dei Giudici del Proprio.

Avuta relazione da un medico o un barbiere circa le condizioni del ferito o la qualità delle ferite del morto, il Signore di Notte del relativo sestiere, o un altro, doveva recarsi con un notaio a prendere il costituito del ferito, esaminare testimoni e formare il processo *per inquisitionem* il prima possibile. Essendo evidente il colpevole, il magistrato doveva punirlo secondo le leggi, altrimenti, avendo indizi sufficienti, far proclamare o catturare il reo, torturarlo e poi, a seconda della qualità delle prove ottenute, amministrare giustizia secondo gli ordini dell'ufficio. Gli Avogadori che avessero preso un processo formato dai Signori di Notte, per stabilire se fosse di propria competenza, avevano un mese di tempo per restituire l'incartamento oppure discutere il caso in Quarantia.³⁶¹

È proprio in relazione alla questione se un processo fosse qualificato o meno, cioè *puro* o *pensato*, quindi da discutere in Quarantia su introduzione degli Avogadori, che si riscontrarono successivamente dei segni di tensione. Pur essendo evidente il carattere premeditato dei delitti, ma mancando indizi sufficienti per individuare i colpevoli, i notai dei Signori di Notte evitavano di mandare i processi agli Avogadori, i quali avrebbero potuto far emettere una taglia in Quarantia per far venire alla luce i colpevoli.³⁶² Si stabilì che tutti i processi formati per casi *puri* e non, in caso di mancata individuazione del reo entro quindici giorni, fossero inviati all'Avogaria perché si procedesse a emanare una taglia in Quarantia.³⁶³

Forme di avocazione delle cause istruite dai Signori di Notte in Quarantia vennero stabilite infine nel giugno 1562, con l'approvazione di una *parte* posta in Senato.³⁶⁴ Nella legge si rilevò che i Signori di Notte con una propria terminazione rilasciavano i proclamati per omicidio o furto, una volta presentate le proprie difese, dietro una fideiussione di presentarsi ad ogni richiesta del tribunale. Tali proclamati dovevano ricomparire alle prigioni entro un mese per essere processati secondo il rito dell'ufficio. Chi non si fosse presentato in tempo sarebbe stato sottoposto a giudizio in contumacia in Quarantia criminale e i Signori di Notte avrebbero dovuto riscuotere le *piezarie*. Si stabilì inoltre che non fosse più possibile rilasciare i proclamati né accettare simili fideiussioni, in accordo con una legge di inizio settembre 1481.³⁶⁵

³⁶¹ Maggior Consiglio, reg. 25, c. 41 v.-43 r.

³⁶² Sull'utilizzo delle taglie a Venezia si veda E. Basaglia, *Giustizia criminale e organizzazione dell'autorità centrale. La Repubblica di Venezia e la questione delle taglie in denaro (secoli XVI-XVII)*, in Cozzi, *Stato, società* cit., II, pp. 191-220.

³⁶³ Maggior Consiglio, reg. 26, cc. 114 r.-v.

³⁶⁴ Ivi, reg. 28, cc. 135 r.-136 v.

³⁶⁵ Ivi, cc. 135 r.-136 r.; la legge del 2 settembre 1481 stabiliva le modalità con i Signori di Notte, in cooperazione con i Giudici del Proprio, dovevano formare i processi per omicidio nel caso di concertazione tra i diversi complici per far sì che solo uno dei colpevoli, rimanendo assente, fosse colpito dal bando. Cfr. ivi, reg. 24, cc. 20 r.-v.

Questi provvedimenti normativi chiamano in causa un importante elemento della ritualità processuale elaborata sulla base del diritto comune e descritta anche da Lorenzo Priori, cioè la distinzione tra omicidio *puro* e *pensato*, di cui si è già illustrata la logica.³⁶⁶ Nei trent'anni successivi ad Agnadello si registrano diverse petizioni da parte di patrizi veneziani volte a sfruttare questa rilevante strumento processuale. Tra i primi a avanzare tale istanza furono il nobile Giovanni Memmo di Nicolò e il popolano Gabriele Tinto, proclamati insieme ad altri a comparire per la crudele morte del patrizio Federico Gradenigo.

La *parte* che ingiungeva loro di presentarsi alle carceri era stata presa a fine luglio 1512 in Quarantia, pochi giorni dopo l'omicidio avvenuto nella contrada di Santa Sofia.³⁶⁷ Ad agosto l'assemblea giudiziaria si pronunciò in merito alla loro richiesta di «affidari ab imputatione homicidii puri dicti quondam ser phederici, cum offerant se presentare et expurgare inditia, et omnem imputationem [...] homicidii pensati, seu qualificati».³⁶⁸ Ricevute le loro difese circa il delitto a loro contestato, la Quarantia decise però di non concedere loro un salvacondotto per il caso *puro*. Probabilmente, gli indizi nei loro confronti erano così gravi da spingere il tribunale a non accogliere l'istanza.

Dovendosi presentare senza alcuna garanzia, i due preferirono rimanere contumaci, venendo banditi a inizio gennaio 1513 in perpetuo da Venezia e Dogado, con pena capitale in caso di rottura del confine e una taglia di mille lire per chi li avesse consegnati alla giustizia. La sentenza fece riferimento al fatto che i due avessero avanzato richiesta di salvacondotto per dimostrare la mancanza di premeditazione dell'omicidio commesso, ma ciò nonostante non fossero comparsi a processo.³⁶⁹ Il nobile Francesco Michiel di Nicolò, che invece si sottopose a giudizio per la stessa accusa, venne invece assolto alla terza votazione, forse perché dimostrò come la colpa ricadesse sui due contumaci o perché comunque comprovò la propria innocenza.³⁷⁰

Ebbe invece successo la richiesta da parte del nobile Pandolfo Contarini di Andrea per ottenere un salvacondotto per l'omicidio *puro* di tale Gasparino di Giovanni da Venezia, patrono di un'imbarcazione, morto a seguito delle ferite inflittelegli di fronte al rettore di Curzola. Presentatosi alle prigioni e formato il processo, la Quarantia lo assolse dall'accusa di premeditazione. La sentenza, stabilita a inizio giugno 1528, era avvenuta un anno dopo la concessione del salvacondotto per l'omicidio puro. Lo stesso giorno, riconosciuta la non premeditazione, il tribunale decise di mandare l'incartamento a Curzola, affinché quel

³⁶⁶ Cfr. § 1.2.

³⁶⁷ Diari, vol. 14, col. 527.

³⁶⁸ Avogaria, b. 3662, cc. c. 29 r.-v.

³⁶⁹ Ivi, cc. 49 v.-50 r.

³⁷⁰ Ivi, cc. 51 v.-52 r.

reggimento giudicasse sopra la morte di Gasparino da Venezia, fatto salvo quanto già accertato dal tribunale nella laguna.³⁷¹

Anche al nobile Giorgio Duodo di Vittore, che chiese «fide publica salvi conductus ab homicidio puro per eum commissio», la possibilità di scindere il *pensamento* dal *puro* venne concessa.³⁷² Su querela di Ettore Donado, suocero di Marco Tiepolo, il Duodo era stato accusato della morte di quest'ultimo. A fine marzo 1531, mentre Marco Tiepolo passava per una calle a San Maurizio, Giorgio Duodo lo ferì con una spada al ventre, uccidendolo. Proclamato a presentarsi a giudizio, una volta accolta la sua richiesta si presentò alle prigioni, a cui seguì l'assunzione delle difese sopra l'imputazione di omicidio premeditato. Nel momento di stabilire se fosse colpevole o meno, due votazioni non raggiunsero un netto verdetto. Giorgio Duodo ebbe notizia di ciò mentre attendeva in carcere e, poiché non si aspettava un simile risultato, preferì fuggire dalle prigioni. Gli Avogadori, venuti a sapere della fuga, gli diedero otto giorni di tempo per sottoporsi di nuovo a giudizio. Ma poiché rimase assente, Giorgio Duodo fu condannato per l'omicidio «pensato et qualificato».³⁷³ Egli fu perciò bandito in perpetuo da Venezia, Dogado e da tutti i luoghi e territori della Repubblica nella Terraferma e nel dominio marittimo fino Corfù, con una taglia di mille lire sulla sua testa.

Marin Sanudo ci rivela ulteriori importanti dettagli legati alla vicenda: Marco Tiepolo e Giorgio Duodo erano amici e l'attacco armato era seguito a «certe parole ditte per avanti».³⁷⁴ Prima di morire, oltre a confessarsi, Marco perdonò il suo feritore. Forse fu quest'ultimo elemento a spingere Giorgio Duodo a comparire a processo con un salvacondotto, ma a premere per la condanna per il *pensamento* fu proprio Sebastiano Venier, «avochato di Tiepoli».³⁷⁵ I Quaranta sembravano invece orientati a rimettere l'episodio ai Signori di Notte, competenti infatti per gli omicidi puri. Questo è quanto sarebbe probabilmente successo se il Duodo fosse stato assolto dall'accusa di premeditazione.

QUARANTIA E DIECI A CONFRONTO

passiamo ora ad analizzare alcuni momenti delle procedure legali di Quarantia e Consiglio dei Dieci e ad esaminare i modi con cui vennero riformati tra XV e XVI secolo, per osservare

³⁷¹ Ivi, b. 3665, cc. 202 r.-v.

³⁷² Ivi, b. 3666, cc. 185 r.-v.

³⁷³ Ibidem.

³⁷⁴ Diari, vol. 54, col. 279.

³⁷⁵ Ivi, col. 456-457. Si noti che questo Sebastiano Venier è il futuro ammiraglio di Lepanto, che in realtà non si era mai dedicato alla marineria, ma prima all'avvocatura, poi alla politica.

ancora una volta in profondità quale rapporto esistesse tra ritualità processuali e gestione della conflittualità. Il primo momento da esaminare è quello della proclamazione del reo a comparire in tribunale, una volta ricevuta la querela dalla parte offesa o avviato il procedimento *ex officio*.³⁷⁶ Si trattava di un primo passaggio di fondamentale importanza, perché il tenore della convocazione segnava le restanti fasi processuali. Particolarmente rilevante era l'obbligo di presentarsi personalmente alle carceri del tribunale, in quanto ciò precludeva teoricamente la possibilità di difendersi a condizioni più vantaggiose, come fuori dalle carceri, presentandosi ad ogni richiesta del giudice, o tramite un procuratore.

Era la gravità del delitto commesso a orientare l'organo giudiziario in questa prima decisiva scelta e, come si è inteso dall'analisi dell'opera di Lorenzo Priori, solo nei casi più leggeri ciò era ammesso. Ferimenti gravi e omicidi risultavano perciò esclusi da questa casistica. Questo quadro giuridico trova conferma anche nel contesto veneziano: ne è dimostrazione una disposizione del Consiglio dei Dieci di inizio maggio 1518. Il problema rilevato era dato dal fatto che, scaduto il termine assegnato per presentarsi, alcuni membri delle stesse corti giudiziarie parlavano a favore dell'imputato prima che si votasse a favore della colpevolezza del reo.³⁷⁷ I Dieci evidenziavano che se fosse stato possibile «far le sue defese [...] per procuratorem», i rei non si sarebbero mai presentati. Si stabilì che gli ordini dei *progenitores* venissero rispettati sia all'interno del Consiglio dei Dieci che in tutte le altre corti e che nessuno arringasse o parlasse a favore dei proclamati contumaci nei casi criminali introdotti da Avogadori di Comun e Sindaci prima di votare per la colpevolezza.³⁷⁸

Che la ritualità dei due principali tribunali giudiziari veneziani prevedesse l'obbligo di comparire *personaliter* alle prigioni per essere sottoposto al procedimento è facilmente riscontrabile dai proclami emessi in occasione di gravi episodi di violenza. L'unico registro cinquecentesco delle *Parti* prese in Quarantia criminale contiene, tra le altre cose, le proposte di proclamazione, come quella a carico del nobiluomo Battista Nani di Paolo.³⁷⁹ Egli venne accusato, a fine maggio 1514, di aver ucciso «animo pensato et deliberato» il patrizio Vincenzo

³⁷⁶ Su questo passaggio non si discuterà più approfonditamente, ma si veda comunque P. Preto, *Persona per hora secreta. Accusa e delazione nella Repubblica di Venezia*, Milano 2003. Per un confronto con un'importante realtà della Terraferma si veda L. Papavero, *Dalla parte dell'offeso. Querele e denunce presentate al Tribunale del Maleficio di Verona tra XVI e XVII secolo*. «Studi storici Luigi Simeoni», n. 60 (2010), pp. 137-149, in cui si esplica la distinzione tra querela e denuncia.

³⁷⁷ Senza questo intervento, i rei sarebbero stati facilmente condannati sulla base dell'assunto che «contra contumaces et absentes omnia iuria clamant», ovvero che l'assenza di per sé rappresentasse prova della colpevolezza.

³⁷⁸ Dieci, Misti, reg. 42, c. 90 r.

³⁷⁹ Si fa riferimento alla serie di sette registri di Parti, soprattutto tre e quattrocentesche, prese senza la presenza della Signoria come Presidente della Quarantia.

Pisani del *quondam* Antonio.³⁸⁰ Quest'ultimo morì a causa di una grossa pietra proveniente da una finestra dell'abitazione di Battista che lo colpì sulla testa mentre camminava per la calle tra la chiesa di san Giovanni Nuovo e la menzionata casa.

Poiché pochi giorni dopo Vincenzo morì, gli Avogadori posero *parte* di far arrestare Battista Nani e di esaminarlo *de plano*, riservandosi la possibilità di torturarlo. Non trovandolo, venne stabilito di proclamarlo sulle scale di Rialto a presentarsi personalmente entro otto giorni all'ufficio degli Avogadori a presentare le sue difese, altrimenti si sarebbe proceduto *in absentia* contro di lui.³⁸¹ Pochi giorni dopo venne analogamente convocato a presentarsi personalmente per fare le sue difese anche Marco Bressano, figlio di Leonardo, per aver aggredito e ferito a campo san Martin il patrizio Battista Gritti di Omobon.³⁸²

Anche i proclami emanati dai Dieci contemplavano l'obbligo a comparire di persona alle prigioni del tribunale: qualche anno dopo le convocazioni fatte contro Battista Nani e Marco Bressano in Quarantia, il nobiluomo Andrea Tiepolo del *quondam* Paolo venne proclamato dai Dieci. Era sospettato e indiziato di aver, assalito e ferito al volto nel gennaio 1516 una donna da ca' Benedetto e, non essendo riusciti a catturarlo gli ufficiali del Consiglio, gli venne ingiunto a inizio febbraio di «personalmente apresentarsi a le preson nostre ad far le defension sue» entro otto giorni.³⁸³

L'ordine di presentare di persona le proprie difese precludeva allora la possibilità di interposizioni, come dimostrato anche dall'attività di appello esercitata dagli Avogadori nei confronti degli atti giudiziari dei rettori: una fideiussione accettata dal podestà di Brescia nell'agosto 1533 all'interno di un caso di omicidio venne annullata in Quarantia. A margine della decisione registrata nelle raspe dell'organo veneziano venne esplicitato il motivo della sentenza: «Defensiones in homicidiis per procuratorem non admittuntur».³⁸⁴ Non presentarsi entro il termine stabilito significava anche che, in quanto contumaci, non potevano essere adottati testimoni né avanzate giustificazioni a loro favore, come ribadito dal Maggior Consiglio nel maggio 1516.³⁸⁵

Ciò nonostante, il problema dei rei che, sebbene fossero stati proclamati a presentarsi alle prigioni, ottenevano con facilità di rimanerne al di fuori si ripresentò più volte nel corso del Cinquecento. Le leggi stabilivano infatti che i convocati a giudizio dalla Quarantia su istanza degli Avogadori dovessero rimanere nelle carceri per tutta la durata del processo criminale. A

³⁸⁰ ASVe, Quarantia Criminal, b. 21, c. 44 r.

³⁸¹ Ibidem.

³⁸² Ivi, c. 45 r.

³⁸³ ASVe, Consiglio dei Dieci, Proclami (d'ora in poi Proclami), b. 1, fo. 143.

³⁸⁴ Avogaria, b. 3667, c. 250 r.-v.

³⁸⁵ Maggior Consiglio, reg. 25, cc. 133 v.-134 r.

fine marzo 1516 il Maggior Consiglio constatò però che alcuni rei presentati erano stati posti nella prigione «novissima, la qual non è preson come per le parte sopra ziò prese è statuito» e difatti ne erano subito usciti. In seguito, quando gli Avogadori avevano tentato di introdurre i loro casi di fronte alla Quarantia, questi rei «essendo in liberta, immediate si sono absentati, et li avogadori non obstante presentation, li hano placitati come contumaci».

D'ora in poi, i proclamati non dovevano farsi dare in nota allo scrivano dell'ufficio ma presentarsi *personaliter* dagli Avogadori e far annotare la presentazione da un notaio di quell'ufficio. Almeno un Avogadore avrebbe dovuto prendere il costituito del reo e poi porlo in una prigione a sua discrezione, secondo la qualità del delitto commesso. C'erano delle eccezioni: non potevano essere posti nella «preson nova, over novissima, nec etiam alle Cantinelle over ne li andedi, ma in unaltra preson» fino alla fine del processo. Venne infine stabilito un sistema di tre diverse ratifiche per la convalida della presentazione, in Avogaria, presso le prigioni e infine in Quarantia. Il problema dell'effettiva permanenza in prigione si verificava anche durante l'esecuzione della pena, poiché alcuni condannati al carcere avevano ottenuto d'essere trasferiti nelle prigioni sopramenzionate «et cum tal mezo vano dove li piace».³⁸⁶

Un'ulteriore alterazione delle consuetudini processuali venne affrontata a fine luglio 1542: era usualmente concesso, dietro fideiussioni, ai rei presentati in cattive condizioni di salute di essere temporaneamente trasferiti per recuperare la salute. Di questa possibilità però si abusava e, una volta recuperata la salute, i proclamati non tornavano alle prigioni ma rimanevano in libertà e uscivano persino dai confini della città. Alcuni avevano addirittura commesso nuovi crimini o prestato il proprio aiuto a imprese criminose. Anche in quest'occasione il Maggior Consiglio vietò di assegnare a tali rei alcune ben specificate prigioni, che non erano prigioni chiuse.³⁸⁷

Il problema si ripropose tale e quale quasi vent'anni dopo e stavolta si giunse a una decisione drastica: chi fosse stato trovato al di fuori delle prigioni aperte, assegnate dietro fideiussione, avrebbe potuto essere impunemente offeso e ucciso. Metà della *piezaria* versata sarebbe stata in tal caso assegnata agli uccisori.³⁸⁸ Le difficoltà incontrate dal sistema giudiziario nel far rispettare l'obbligo per i presentati di rimanere in carcere per tutta la durata del

³⁸⁶ Ivi, cc. 129 v.-130 v.

³⁸⁷ Ivi, reg. 27, cc. 95 v.-96 r.

³⁸⁸ Ivi, reg. 28, cc. 130 r.-v.

procedimento legale nascevano dalla combinazione di due principali fattori: i tempi lunghi prima di essere portati a giudizio e le difficili condizioni di vita nelle carceri.³⁸⁹

Queste diverse fonti normative illustrano come, in seno al processo criminale svolto in Quarantia su formazione degli Avogadori, alcune forme di fideiussioni fossero ampiamente utilizzate, anzi se ne abusava. Altri tipi di *piezarie* non erano invece ammesse, in base alla solennità del proclama, in sintonia con le dinamiche processuali tipiche della Terraferma. Rimane da chiarire se e in quale misura analoghe garanzie economiche venissero accettate dai Dieci in relazione alla loro attività giudiziaria. In primo luogo, vediamo che anche in seno a tale organo emerse la questione dei condannati, sia dai Dieci che da altri tribunali, che ottenevano licenze dai Capi dei Dieci o dagli Avogadori per uscire dalle prigioni loro assegnate o per essere trasferiti in carceri dalle quali era possibile fuggire con facilità. Nel febbraio 1503 si vietò allora di concedere simili permessi.³⁹⁰ Nonostante le intenzioni del decreto, negli atti giudiziari e amministrativi si individuano anche successivamente diverse *piezarie* date a tale fine, sia dal Consiglio dei Dieci che dai soli tre Capi.

Ad esempio, alla fine di ottobre del 1525 il nobile Agostino Manolesso di Lorenzo chiese per mezzo di una supplica che, essendo già carcerato da quindici mesi, gli venisse concesso il trasferimento dalla prigione dell'Armamento a quella «Truna, fin a la expedition de la qual lui promette de mai ussire né per scampo né per andar a casa, o altrove; et ex nunc se offerisse dar bona piezaria ogni volta che sia ritrovato transgressor et inobediente». I fideiussori per trecento ducati furono altri tre patrizi: Francesco Morosini di Nicolo, Giovanni Bollani di Giovanni e Giovanni Francesco Manolesso di Lorenzo, fratello dello stesso Agostino, e la proposta venne accettata.³⁹¹ Tra il luglio e l'agosto 1571 un'analogha *sigurtà* venne data dal nobile Pietro Basadonna di Alvise per il trasferimento del patrizio Giovanni Maria Mudazzo in un'altra prigione.³⁹²

Anche nei registri dei Capi del Consiglio dei Dieci si individuano esempi simili: nel gennaio 1528 i nobili Marco Giustinian di Lorenzo e Andrea Michiel di Francesco diedero una fideiussione di 500 ducati a testa per far uscire dalla prigione dell'Armamento, a causa delle sue cattive condizioni di salute, il patrizio Francesco Alberto. I *piezi* sottoscrissero l'impegno

³⁸⁹ Per un'analisi sul tema cfr. U. Franzoi, *Le prigioni della Repubblica di Venezia*, Venezia 1966. Sui pregi e i limiti del sistema carcerario veneziano rimane però fondamentale G. Scarabello, *Carcerati e carceri a Venezia dal XII al XVIII secolo*, Venezia 2009.

³⁹⁰ Dieci, Misti, reg. 29, c. 207 r.

³⁹¹ Dieci, Criminali, reg. 3, cc. 253 v.-254 r.

³⁹² Ivi, reg. 11, cc. 156 r.-v.

assunto al pari di Natalino Contarini del quondam Girolamo, che diede a sua volta una garanzia di 500 ducati per cambiare la carcere di Pietro Campolongo, un non patrizio³⁹³.

Se le fideiussioni per essere sottoposti temporaneamente a forme di detenzione più leggere erano usualmente accettate dai Dieci, non altrettanto avvenne per le richieste di attendere il giudizio al di fuori di qualunque carcere. Durante la fase del *processo informativo* per un episodio di imbrattamento dell'abitazione di una famiglia patrizia, il collegio criminale incaricato del caso dai Dieci stava svolgendo diversi interrogatori. Una delle persone inquisite, la nobildonna Marietta Caravello, era stata informalmente convocata, ma questa «voleva non apresentarsi per star in prexon, ma ben esser examinata e poi andar a caxa, dando segurtà di danari etc., cose che non si suol far».³⁹⁴ Venne allora solennemente proclamata a presentarsi, quasi un esplicito monito teso a ricordare come non fosse possibile, nel rispetto delle consuetudini, essere sottoposti a giudizio per casi criminali politicamente rilevanti senza essere posti nelle prigioni del Consiglio.

In piena sintonia con quanto descritto da Lorenzo Priori, in Quarantia si poteva disgiungere un omicidio sulla base dell'effettiva intenzione dimostrata nel commettere la violenza e, a tal scopo, erano ammesse le domande di salvacondotto per il grado *puro*. La Quarantia si riserbava comunque di valutare la richiesta ed, eventualmente, respingerla. Il Consiglio dei Dieci ammetteva la possibilità di essere in un primo momento processati per la premeditazione e, successivamente, per omicidio involontario? A prima vista, la risposta è negativa. Nei suoi proclami, il massimo tribunale tendeva a non esplicitare questa sfumatura – dall'importante valore sostanziale e processuale –, ma a focalizzarsi sul crimine in sé. L'aggettivazione era espressa quando non c'erano ambiguità sulla gravità del reato, come avvenne nel caso del *proditorio eccesso* di Marco Michiel.³⁹⁵

Alcuni individui dalla Terraferma che furono convocati nella laguna dai Dieci per rispondere di alcune significative violenze cercarono comunque di ottenere dal tribunale un salvacondotto per acclarare la loro mancanza di premeditazione. Così avvenne, ad esempio, nel 1529: dei cittadini vicentini, i Bisseri da una parte e Del Sale dall'altra, che si erano precedentemente pacificati, si scontrarono nuovamente. Il caso fu assunto, a luglio, dai Dieci perché i Capi, nel 1526, avevano favorito la riconciliazione tra le famiglie. Ma ad inizi ottobre, il tribunale acconsentì alla petizione avanzata da alcuni membri della famiglia Del Sale e da altri loro seguaci, accordandogli un salvacondotto per omicidio *puro*. Presentatisi a Venezia, a dicembre i

³⁹³ ASVe, Capi del Consiglio dei Dieci, Notatorio, reg. 7, fasc. 7, c. 158 v.; fasc. 8, c. 49 v.

³⁹⁴ Diari, vol. 33, col. 65-66.

³⁹⁵ Cfr. § 4.3.

Dieci preferirono delegare il caso agli Avogadori ed alla Quarantia, dove i vicentini furono effettivamente assolti dall'accusa di premeditazione.³⁹⁶

Nel 1545 una rissa tra alcuni notabili padovani causò la morte di Antonio Borromeo e i Dieci assunsero giurisdizione sopra il caso, allo scopo di punire chiunque osasse disturbare il quieto e pacifico vivere della Repubblica. Alcuni membri della famiglia Buzzacarini furono proclamati a comparire in laguna per difendersi dalle accuse, tra cui Daniele. Quest'ultimo chiese ed ottenne, alla seconda votazione, un salvacondotto per il *puro*.³⁹⁷ Nella sua supplica, egli argomentò di aver ferito il Borromeo in un atto di autodifesa e ciò era già di per sé una chiara manifestazione dell'assenza di ogni premeditazione.³⁹⁸ Anche il principale organo politico-giudiziario della Repubblica riconosceva allora come ammissibili alcuni dei principali istituti giuridici elaborati dalla scienza giurisprudenziale del basso Medioevo per convogliare il conflitto e le inimicizie all'interno della sfera giudiziaria.

3.2 *La grazia e la pace. La legislazione dei Dieci su assoluzione e salvacondotti*

STRINGERE LA PACE A VENEZIA NEL CINQUECENTO

La potissima causa che ogni zorno piu licentiosamente per alcuni temerarii et scandalosi contra el bon et pacifico viver del Stato nostro se commettono delicti enormi, et de sorte, che essendo tollerati potriano produr alcuno grandissimo inconveniente procede dalla facilita della venia, che i conseguiscono per via de le gratie che li sonno poco da poi la condanason concesse per questo Conseio, cum oblation de danari, o altrimenti [...].³⁹⁹

L'incipit di questa delibera di inizio gennaio 1524 esplicita come, nella mente del Consiglio dei Dieci, si fosse stabilita una chiara correlazione tra il dilagare dei gravi reati che affliggevano la Repubblica e il largheggiare nel concedere l'assoluzione giudiziaria in cambio di danaro attraverso le richieste di grazia inviate dai condannati. A breve si osserverà quali soluzioni vennero prospettate per impedire l'ulteriore rafforzamento di questo funesto nesso e si inserirà l'episodio in più ampio discorso sulle politiche della grazia che furono adottate da Venezia tra fine XV e seconda metà del XVI secolo, con uno specifico focus sulle suppliche attinenti alla sfera della giustizia criminale. Quest'ultime, pur ponendosi come un momento extragiudiziale,

³⁹⁶ Dieci, Criminali, reg. 4, cc. 136 r., 139 v., 142 v.; Avogaria, b. 3666, cc. 158 v.-159 v.

³⁹⁷ Dieci, Criminali, reg. 6, cc. 110 v., 119 v.-120 r., 121 r., 122 r.

³⁹⁸ Dieci, Criminali, filza 10, *1545 Die 22 Septembris in Additione*; Daniele Buzzacarini, insieme agli altri membri della sua famiglia ed i complici, fu comunque considerato colpevole e condannato alla relegazione a Cipro per quindicianni, cfr. Dieci, Criminali, reg. 7, c. 72 r.-v.

³⁹⁹ Dieci, Misti, reg. 46, cc. 168 v.-169 r.

ne rappresentavano un'informale prosecuzione, perché spingevano il tribunale a riprendere in mano l'incartamento processuale, confrontare i testi prodotti dai supplicanti e quelli redatti dagli organi della giustizia e, infine, esprimere il proprio assenso o diniego alle petizioni di condannati e banditi.

Le suppliche non solo fornivano una soggettiva interpretazione dei fatti giudiziari, ma informavano anche circa quanto avvenuto dopo conclusione del procedimento pubblico e comunicavano le modalità con cui il conflitto si era concluso o era proseguito. Molto spesso questi documenti fornivano infatti informazioni e attestazioni sulla pace raggiunta tra offesi e offensori, a volte allegando una copia della *charta pacis* concessa. La sua presenza, fondamentale nel definire le relazioni tra riconciliazione e violenza interpersonale, aveva rilevanti ripercussioni in ambito giudiziario ed extra-giudiziario. Ma la formalizzazione della ritrovata armonia era solo uno degli aspetti che connotavano la riconciliazione nell'Europa premoderna.

Il primo elemento da sottolineare è a matrice teologica del concetto di pace e perdono, in realtà non esclusiva del Cristianesimo, che trovò trasposizione giuridica nelle carte della pace.⁴⁰⁰ Questo rapporto di filiazione può essere espresso con le parole di John Bossy: «Virtually nothing to do with the clergy, the peace process is nevertheless – possibly all the more – a work of Christianity».⁴⁰¹ Dall'istituzione della Pace di Dio nella Francia dell'anno Mille alla diffusione, soprattutto nel XIII e XIV secolo, dei movimenti per la pace e passando per i sermoni dei predicatori, la Chiesa e le sue gerarchie ebbero un ruolo chiave nel Basso Medioevo nell'incoraggiare la concordia all'interno della comunità dei fedeli.

Lo stesso seggio papale interpretò un ruolo importante nella promozione della pace tra regnanti, sia prima che dopo la Riforma protestante.⁴⁰² Tuttavia, fu proprio la rottura dell'unità del cristianesimo nel corso dell'Età Moderna a mettere in crisi questa missione rappacificatrice,

⁴⁰⁰ *Sulh* è infatti il termine per indicare la pace e la concordia all'interno della comunità dei fedeli islamici, cfr. Y. Friedman, *Peacemaking: Perceptions and Practices in the Medieval Latin East*, in C. Kostick (a cura di), *The crusades and the Near East*, Londra 2011, pp. 229-230.

⁴⁰¹ J. Bossy, *Peace in the Post-Reformation*, Cambridge 2004, p. 4.

⁴⁰² T. Head, R. Landes (a cura di), *The Peace of God: Social Violence and Religious Response in France around the Year 1000*, Ithaca 1992; R.M. Dessì, *Pratiche della parola di pace nella storia dell'Italia urbana*, in AA.VV., *Pace e guerra nel basso medioevo. Atti del XL Convegno storico internazionale. Todi, 12-14 ottobre 2003*, Spoleto 2004, pp. 271-312; M. Vallerani, *Movimenti di pace in un comune di Popolo: i Flagellanti a Perugia nel 1260*, «Bollettino della deputazione di storia patria per l'Umbria», n. 101, I (2004), pp. 369-418; D.E. Bornstein, *The Bianchi of 1399. Popular Devotion in Late Medieval Italy*, Ithaca 1993; R. Michetti, *François d'Assise et la paix révélée. Réflexions sur le mythe du pacifisme franciscain et sur la prédication de paix de François d'Assise dans la société du XIIIe siècle*, in M.R. Dessì (a cura di), *Prêcher la paix et discipliner la société: Italie, France, Angleterre (XIIIe-XVe siècles)*, Turnhout 2005, pp. 298-302; B.T. Paton, *Preaching Friars and the Civic Ethos in a Late Medieval Commune, Siena 1380-1480*, Londra 1992; C. Polecristi, *Preaching Peace in Renaissance Italy. Bernardino of Siena and His Audience*, Washington D.C. 2000; C. Schneider, 'Types' of Peacemakers. Exploring the Authority and Self-Perception of the Early Modern Papacy, in S. Cummins, L. Kounine (a cura di), *Cultures of Conflict Resolution in Early Modern Europe*, Farnham 2015, pp. 77-103.

una divisione aggravata dalle guerre di religione nel Cinque e Seicento.⁴⁰³ Nel contesto italiano del periodo post-tridentino, al contrario, questa funzione trasse nuova linfa dalla fondazione della Compagnia di Gesù, i cui membri si distinsero per l'opera di ricomposizione di conflitti e inimicizie. La loro attività di pacificazione superò i confini della penisola per svolgere questo dovere morale non solo in Europa, ma anche nelle Americhe.⁴⁰⁴ In realtà, la stessa visione di società partorita dal Concilio di Trento puntava a un più stretto controllo della vita spirituale dei credenti per mezzo di vecchi strumenti, come l'interdizione dai sacramenti, riadattati allo scopo di sanare i conflitti interni alle diocesi, ma anche grazie a nuovi dispositivi di registrazione dello stato delle anime dei credenti.⁴⁰⁵

Se le gerarchie ecclesiastiche posero una tale attenzione alla concordia della comunità, i poteri laici non furono da meno. Al di là del rapporto tra guerra e pace nelle contese tra sovrani, i regnanti europei si proposero nell'Europa bassomedievale come difensori e garanti della pace all'interno dei loro domini, mettendo fuori legge le guerre private.⁴⁰⁶ Ciò non mise affatto un freno alla violenza, specie a quella nobiliare che più delle altre poteva avere significative ripercussioni nello scenario politico, ma garantì al sovrano e alle istituzioni giudiziarie che lo rappresentavano la possibilità di intervenire con più forza per riconciliare le parti.⁴⁰⁷ Il Trecento fu allora il secolo in cui anche in Italia avvennero i momenti più decisivi di un fondamentale passaggio: «notions of (public) crime began to displace those of (private) wrong».⁴⁰⁸

I concetti di pace e perdono si incardinarono allora nella sfera della giustizia pubblica e furono filtrati o nelle redazioni statutarie o nelle consuetudini locali, divenendo elementi

⁴⁰³ S. Carroll, *The Peace in the Feud in Sixteenth- and Seventeenth- Century France*, «Past & Present», n. 178 (2003), pp. 83-84; idem, *Peace-making in Early Modern Europe: towards a comparative history*, in P. Broglio, M.P. Paoli (a cura di), *Stringere la pace. Teorie e pratiche della conciliazione nell'Europa moderna (secoli XV-XVIII)*, Roma 2011, p. 78. Occorre comunque rilevare come parte della ricerca storica stia da tempo cercando di evidenziare le forme della pacifica convivenza anche in territori caratterizzati da eterogeneità confessionale: un esempio in S.C. Dixon, D. Freist, M. Greengrass (a cura di), *Living with Religious Diversity in Early-Modern Europe*, Farnham-Burlington 2009.

⁴⁰⁴ A. Prosperi, *Tribunali della coscienza. Inquisitori, confessori, missionari*, Torino 1996, pp. 642-649; P. Broglio, *I gesuiti come pacificatori in Età moderna: dalle guerre di frontiera nel Nuovo Mondo americano alle lotte fazionarie nell'Europa mediterranea*, «Rivista di storia e letteratura religiosa», n. 39, II (2003), pp. 249-289; C. Ferlan, *I mediatori gesuiti e la loro formazione nei possedimenti austriaci degli Asburgo*, in Broglio, Paoli, *Stringere la pace* cit., pp. 487- 508.

⁴⁰⁵ Si può prendere come riferimento soprattutto la figura di Carlo Borromeo, le cui attività di pacificatore presentano però importanti continuità con quelle altre vescovi pre-tridentini, come Gianmatteo Giberti, vescovo di Verona nella prima metà del Cinquecento; cfr. Bossy, *Peace* cit., pp. 5-8, 14-29; A. Prosperi, *Tra evangelismo e controriforma. G.M. Giberti (1495-1543)*, Roma 1969.

⁴⁰⁶ J. Firnhaber-Baker, *From God's Peace to the King's Order: Late Medieval Limitations on Non-Royal Warfare*, «Essays in Medieval Studies», n. 23 (2006), pp. 19-30; W.C. Brown, *Violence in medieval Europe*, Londra-New York 2011, p. 283.

⁴⁰⁷ Come analizzato in relazione alla Francia mediterranea da J. Firnhaber-Baker, *Jura in Medio: the Settlement of Seigneurial Disputes in Later Medieval Languedoc*, «French History», n. 26, IV (2012), pp. 441-459.

⁴⁰⁸ J. Watts, *The Making of Politics. Europe, 1300-1500*, Cambridge 2009, p. 215. Per l'analisi del fenomeno si rimanda anche al già citato Vallerani, *Medieval Public* cit.

indispensabili nella valutazione giudiziaria dei conflitti tra i *cives* e che si accompagnavano alle richieste di remissione della pena avanzate dagli offensori ai tribunali o ai principi.⁴⁰⁹ La traduzione legale della ritrovata concordia tra le parti si presenta sotto la forma delle già menzionate carte della pace, cioè atti notarili che sanciscono la fine del conflitto e in cui spesso la famiglia dell'offeso dichiara di rinunciare a proseguire le ostilità in via giudiziaria o comunque di non opporsi a qualunque richiesta di grazia inoltrata dall'offensore. A volte la rinuncia era presentata in tribunale senza che si facesse menzione alla riconciliazione, ma quest'ultima era comunque sottintesa.⁴¹⁰

Sostanzialmente onnipresenti nell'Italia bassomedievale e premoderna, agli accordi di pace si univano compensazioni pecuniarie a titolo di risarcimento dei danni patiti dalla vittima.⁴¹¹ Ciò ha spinto alcuni studiosi a chiedersi se sia più corretto discutere di *blood-money* piuttosto che di perdono.⁴¹² A prescindere da questa sottile ma non indifferente distinzione, non rispettare un accordo di pace e riprendere le ostilità era considerato un atto gravissimo, più nefasto dell'omicidio.⁴¹³ La riconciliazione tra le parti era immancabilmente accompagnata da gestualità simboliche e ritualità che si sovrapponevano, integravano e conferivano sostanza a scritte e formulari notarili.⁴¹⁴ Le più comuni erano l'abbraccio, il tocco della mano destra e il bacio.⁴¹⁵

⁴⁰⁹ Come si è già spiegato in relazione alla pena del bando, cfr. § 2.1; ma si veda anche M. Vallerani, *Pace e processo nel sistema giudiziario del comune di Perugia*, «Quaderni storici», n. 101, II (1999), pp. 315-353; S.K. Wray, *Instruments of Concord: Making Peace and Settling Disputes through a Notary in the City and contado of late medieval Bologna*, «Journal of Social History», n. 42, III (2009), pp. 733-760; valutazioni più complessive sul contesto dell'Italia tardomedievale in J.C. Vitiello, *Public Justice and the Criminal Trial in Late Medieval Italy. Reggio Emilia in the Visconti Age*, Leiden 2016, pp. 177-201.

⁴¹⁰ O. Niccoli, *Rinuncia, pace, perdono. Ritualità di pacificazione della prima età moderna*, «Studi Storici», n. 40 (1999), pp. 219-261; idem, *Perdonare. Idee, pratiche, rituali in Italia tra Cinque e Seicento*, Roma-Bari 2007; Bellabarba, *Pace pubblica* cit.

⁴¹¹ Oltre ai contesti già indicati, si veda anche A. Padovani, *Violenza e paci private in una città di Romagna: Imola nel Quattrocento*, «Historia et ius», n. 11 (2017), pp. 1-25; K.L. Jansen, "Pro bono pacis": *Crime, Conflict, and Dispute Resolution. The Evidence of Notarial Peace Contracts in Late Medieval Florence*, «Speculum», n. 88, II (2013), pp. 427-456; D. Edigati, *La pace private e i suoi effetti sul processo criminale. Il caso toscano in età moderna*, «Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento», n. 34 (2008), pp. 11-65; C.E. Tavilla, *Paci, feudalità e pubblici poteri nell'esperienza del Ducato Estense (sec. XV-XVIII)*, in M. Cavina (a cura di), *Duelli, faide e rappacificazioni. Elaborazioni concettuali, esperienze storiche. Atti del seminario di studi storici e giuridici. Modena, venerdì 14 gennaio 2000. Facoltà di Giurisprudenza*, Milano 2001, pp. 285-318; V. Rovigo, *Le paci private: motivazioni religiose nelle fonti veronesi del Quattrocento*, «Quaderni di storia religiosa», n. 12 (2005), pp. 201-233; J.A. Palmer, *Piety and Social Distinction in Late Medieval Roman Peacemaking*, «Speculum», n. 89, IV (2014), pp. 974-1004; I. Fosi, *Papal Justice. Subjects and Courts in the Papal State, 1500-1750*, Washington D.C. 2011, pp. 39-46; M. Marcarelli, *Pratiche di giustizia in età moderna: riti di pacificazione e mediazione nella Terraferma veneta*, in Chiodi, Povolo, *Retoriche, stereotipi* cit., pp. 259-309.

⁴¹² In particolare S. Cummins, *Forgiving Crimes in Early Modern Naples*, in idem, L. Kounine (a cura di), *Cultures of Conflict Resolution in Early Modern Europe*, Farnham 2016, pp. 271-274.

⁴¹³ Un fenomeno analizzato, nelle sue implicazioni legali e socio-culturali, da V. Antichi, *Giustizia consuetudinaria e giustizia d'apparato nello Stato pontificio: la ruptura pacis (1550-1600)*, in Broglio, Paoli, *Stringere la pace* cit., pp. 229-275; ma si veda anche Tavilla, *Paci, feudalità* cit., p. 298.

⁴¹⁴ Sulle quali si rimanda a S. Bertelli, M. Centanni, *Il gesto. Analisi di una fonte storica di comunicazione non verbale*, in idem, *Il gesto*, Firenze 1995, pp. 9-28, in cui gli autori esprimono il proprio disaccordo in merito a più punti dell'opera, pur comunque fondamentale, di J.-C. Schmitt, *Il gesto nel Medioevo*, Roma-Bari 1990. Si veda

Se pace, perdono e rinuncia afferivano allo stesso campo semantico e avevano ripercussioni giuridiche analoghe, ciò non significa che fossero sempre interscambiabili: significativo in tal senso è un episodio che coinvolse Francesco Guicciardini al governo della città di Reggio Emilia durante le Guerre d'Italia. Nelle alterne fasi del suo intenso impegno per pacificare il territorio e ridurre la minaccia portata dai banditi, un episodio si rivela centrale per comprendere la relazione tra riconciliazione, giustizia e status. Tra fine del secondo e inizio del terzo decennio le tensioni tra Domenico D'Amorotto, ambigua figura di fuorilegge e capo di fazione, e il governatore si allentarono, al punto che Guicciardini gli concesse la grazia e il perdono per gli atti violenti commessi nei precedenti anni. Secondo le ben pesate parole dell'illustre funzionario pontificio, tale perdono non doveva essere confuso con la pace tra loro due. Quest'ultima sarebbe stata disonorevole per il governatore, che non poteva riconciliarsi con un semplice suddito per l'eccessiva distanza sociale: solo gli eguali possono pacificarsi, chi è inferiore ha solo la possibilità di chiedere perdono.⁴¹⁶

Infine, a promuovere la riconciliazione tra i gruppi in conflitto erano spesso figure di mediatori, a volte amici comuni o personaggi la cui autorevolezza era riconosciuta da entrambe le parti. In altri casi, a intervenire erano vere e proprie istituzioni pubbliche create *ad hoc* per mantenere l'ordine e la pace all'interno della comunità. Di questo importante istituto, sfruttato dagli stessi pacieri per accrescere la propria reputazione e tessere legami clientelari, si discuterà più oltre.⁴¹⁷ Senza anticipare episodi di cui dei patrizi veneziani furono protagonisti, passiamo a prendere in esame alcuni esempi di carte della pace rogate a Venezia nel Cinquecento.

A inizio marzo 1543, donna Adriana, vedova di Bramino Florio, che in passato aveva ricoperto il ruolo di capitano grande del Consiglio dei Dieci, strinse la pace a nome di suo figlio Giacomo con Giacomo d'Albino, tamburino. Il rituale della riconciliazione ebbe luogo dentro un'apoteca di Rialto e, grazie ad esso, Giacomo di Bramino ottenne il perdono per la morte di Antonio, figlio di Giacomo d'Albino, avvenuta due anni prima. Per «medio comunium amicorum» il padre del morto riconobbe che il figlio fosse stato ucciso «per errorem et casu, et

anche, in un'ottica di più lungo periodo, P. Burke, *The language of gesture in early modern Italy*, in J. Bremmer, H. Roodenburg (a cura di), *A Cultural history of Gesture*, Cambridge 1991, pp. 71-83.

⁴¹⁵ Sull'uso di toccarsi la mano come segno di riconciliazione dopo lo scoppio di un conflitto in un contesto diverso da quello italiano, si veda H. Roodenburg, *The 'hand of friendship': shaking hands and other gestures in the Dutch Republic*, in Bremmer, Roodenburg, *A Cultural History* cit., pp. 172-176. Sul bacio della pace si rimanda all'analisi complessiva di K. Petkov, *The Kiss of Peace. Ritual, Self, and Society in the High and Late Medieval West*, Leiden 2003.

⁴¹⁶ Baja Guarienti, *Il bandito e il governatore* cit., pp. 116-120. Per approfondire la visione che il personaggio fiorentino elaborò, nelle vesti di giurista, del rapporto tra inimicizia, bando e pace, si rimanda a O. Cavallar, *Una figura di bandito in un comunicato colloquio di Guicciardini*, in E. Pasquini, P. Prodi (a cura di), *Bologna nell'età di Carlo V e Guicciardini*, Bologna 2002, pp. 109-150.

⁴¹⁷ § 5.4.

non ex proposito».⁴¹⁸ Giacomo d'Albino si impegnava a rimettere l'offesa e l'ingiuria subita ed a rinunciare a qualunque ulteriore azione processuale. Come testimoni dell'atto di pace furono registrati il proprietario dell'apoteca e Giovanni de Sclavis, lavoratore di lane, da San Gervasio.

Il panorama sociale di chi contraeva una *charta pacis* era molto eterogeneo e, da un punto di vista sociale, si distribuiva tra chi si collocava nei livelli medio-bassi, come un venditore di pesce e un *compravendi* che avevano «fatto questione in Pescharia de Rialto», e chi invece figurava al vertice delle gerarchie dell'onore, come i nobili bresciani Girolamo di Antonio Martinengo e Vincenzo Calino, che nel 1539 si erano riconciliati a seguito della morte, avvenuta durante una rissa, di Scipione Martinengo, fratello uterino del Calino.⁴¹⁹ Che dei nobili appartenenti alla più importante aristocrazia lombarda avessero stretto la pace a Venezia, nella Dominante, non dovrebbe stupire, anche perché non fu un caso isolato.

Concludere in laguna un conflitto che era scoppiato localmente era un'opzione che diversi soggetti scelsero: sia famiglie che abitavano in realtà vicino a Venezia, come a Dolo, presso i confini tra padovano e veneziano, nel contado di Cittadella e a Chioggia, quindi all'interno del Dogado, sia individui che provenivano da ben più lontano.⁴²⁰ Ad esempio, Stanizza di Pietro di Pola e Andrea Marincich di Albona, anche a nome di fratelli, affini e cognati, si riconciliarono nel marzo 1555 a Venezia a seguito delle risse e discordie che erano sfociate nella morte di Marino Marincich, canonico a Pola.⁴²¹

Da Albona provenivano anche i cugini Nicolò *quondam* Sebastiano Cos e Nicolò *quondam* Pietro Cos. Il loro caso introduce il rapporto tra l'atto notarile, stretto tra privati, e gli organi della giustizia pubblica della Repubblica. La litigiosità civile che li contrapponeva in merito all'uso di una fonte d'acqua si riversò in sede penale quando venne data querela al podestà di Albona e Fianona per delle ingiurie verbali. Nicolò *quondam* Sebastiano si appellò contro la sentenza presso l'Avogaria, ma dubitando che ne sarebbero seguite delle onerose spese processuali, i cugini preferirono riconciliarsi dichiarando che ciascuno di loro aveva ingiuriato l'altro perché mosso dalla «colera et provocato dall'ira».⁴²² Per mezzo di questa pace, il desiderio dei due cugini era quello di annullare

[...] la detta querella et altri atti da quella seguiti contentando che per il magnifico potestà preditto sia cancellata la detta sententia stante la pace conclusa et fatta, come di sopra, et perche fra le istesse parti pendeva, et pende lite vanti li magnifici Auditori Novi sopra

⁴¹⁸ ASVe, Notarile. Atti (d'ora in poi Notarile), b. 377, cc. 265 r.-266 r.

⁴¹⁹ Cfr., rispettivamente, ivi, b. 5726, cc. 644 v.-645 r.; b. 3347, cc. 88 r.-v.

⁴²⁰ Rispettivamente in ivi, b. 5833, fasc. 2, cc. 22 v.-23 v.; b. 5730, cc. 1249 r.-1250 r.; b. 5588, cc. 399 r.-400 r.

⁴²¹ Ivi, b. 5588, cc. 117 r.-v.

⁴²² Ivi, b. 5606, cc. 193 r.-194 v.

l'appellazione interposta per dicto ser Nicolo quondam Sebastian della sententia fatta per il Magnifico potestà di Albona come in quella, però volendo ancho esse parti terminar amicabilmente deffinir essa litte et differentia, sono divenuti all'infrascritta composition.⁴²³

A fine dicembre 1566 una formalizzazione del rituale della pace avvenne direttamente davanti alla finestra di una delle prigionie veneziane. Giovanni Antonio de Gatis, figlio di Bonadio, era infatti nel carcere chiamato *Zustignana* a causa della condanna a lui inflitta di Cinque Anziani alla Pace per le ferite inferte a Lauro di Antonio, fante all'ufficio delle *Messeteria*. In cambio della remissione dell'offesa, Giovanni Antonio si impegnava a pagare le spese in medici e medicine stabilite dal collegio dei chirurghi con una fideiussione data dal suocero Blasio. Affinché la gestualità rituale connessa alle pratiche della riconciliazione potesse avvenire, imprescindibile per dare sostanza agli occhi della comunità alla ratifica formale dell'atto notarile, il carcerato ottenne licenza dal Doge e da uno dei Cinque Anziani alla Pace.

I contraenti dichiararono, come negli altri casi, di voler l'annullamento di ogni atto, sentenza, condanna e terminazione contro Giovanni Antonio, mentre Lauro affermava di aver ricevuto una parte della somma stabilita per il pagamento delle spese da lui sostenute per curarsi.⁴²⁴ Un atto di pace di fine maggio 1581 tra Sebastiano di Sandri, con i suoi figli e nipoti da una parte, e Franceschina, vedova di Pietro Ongareto, con i figli e il fratello del defunto Piero dall'altra, poneva fine a tutte le «controversie, querelle, imputationii pretensioni, litte e disparerii fin hora tra esse parti vertide, et agitate a Moncelese, Padova et Venetia all'ufficio dell'Avogaria».⁴²⁵

Le carte della pace possono anche essere lette attraverso una prospettiva di genere: Franceschina, vedova di Pietro Ongareto, non fu certo l'unica donna a concedere a nome del proprio gruppo parentale il perdono per un'offesa subita all'onore familiare. Ad esempio, nel novembre 1591 Cattarina, vedova del defunto Francesco Preganzolo e al presente moglie di Lorenzo Foragio, accordò la pace a nome proprio e dei suoi eredi e successori «et come madre et legittima administratrice come ha ditto de Faustina sua fiola et del ditto quondam ser Francesco» a Bernardino di Tomasi.⁴²⁶ Quest'ultimo era stato bandito dal podestà di Verona in

⁴²³ Ibidem. Sulla decisione di interrompere la conflittualità in sede giudiziaria a favore di una ricomposizione tra le parti si veda, sempre in riferimento alla Dalmazia veneziana, S. Sander-Faes, «*To avoid the costs of litigation, the parties compromise...*». *Crime, Extrajudicial Settlement, and Punishment in Venetian Dalmatia, c. 1550*, in R. Tolomeo, B. Crevato-Selvaggi (a cura di), *Venezia e il suo Stato da Mar. Atti del convegno internazionale. Venezia, 9-11 marzo 2017*, Roma-Venezia 2018, pp. 127-157.

⁴²⁴ Notarile, b. 5605, cc. 340 r.-341 r.

⁴²⁵ Ivi, b. 5834, fasc. 5, cc. 222 r.-v.

⁴²⁶ Ivi, b. 8353, cc. 67 v.-68 r.

perpetuo e non era presente all'atto, ma il perdono e la rinuncia a ogni ulteriore azione giudiziaria furono ricevuti a suo nome da Antonio Salò, veronese.

Per la morte di Sebastiano Razzoto da Torre di Mosto la vedova Grazia e il fratello del morto Alvise concessero la pace, anche a nome di Battista, figlio del defunto, a Nicolò Grego, patrono di barca, rimettendogli ogni ingiuria e offesa. I parenti del morto dichiararono anche di aver ricevuto quaranta ducati da Nicolò, come previsto dalla sentenza del podestà di Torcello.⁴²⁷ Nel gennaio 1578 donna Fortuna, figlia di Andrea de Christatis da Verona, si riconciliò con Girolamo *quondam* Lazzaro, anch'egli veronese, per via di un «homicidio illato in Civitate Verone in personam quondam Domini Florii olim fratris predicti donne fortune».⁴²⁸ A suggello del perdono i due si diedero il bacio della pace. In un altro caso due cognate, cioè la moglie e la sorella del defunto, perdonarono l'uomo che aveva ucciso il loro marito e fratello.⁴²⁹

Le donne, soprattutto in quanto vedove, avevano allora la possibilità di rappresentare il gruppo parentale che aveva subito l'offesa e che deteneva il diritto a concedere la pace all'offensore, sia da sole che insieme a qualche altro congiunto del morto, ma ricoprendo comunque un ruolo di primo piano sia nelle gestualità rituali che negli atti giuridici formalizzati. Ma bisogna pur segnalare come questi personaggi femminili, al pari dei loro congiunti maschili, non appartenessero agli strati sociali più elevati: forse questa circostanza permise loro di interpretare un tale ruolo. Al contrario, nelle negoziazioni per la concessione del perdono che ebbero come protagonisti i casati patrizi Valier e Calergi a seguito della morte di Sebastiano Valier per mano di Vettor Calergi, la volontà della vedova, la gentildonna Franceschina Orio, di non volersi riconciliare con l'omicida fu infine accantonata dai fratelli del morto.⁴³⁰

Ma le carte della pace non si limitano a restituire episodi di vedove e sorelle che accordarono la pace per il lutto subito: anche la violenza femminile, un tema complesso e poco studiato dalla storiografia dell'Italia premoderna⁴³¹, sfociava nei percorsi della risoluzione dei conflitti tipici di quella maschile. Forse è ancora più sorprendente il fatto di individuare alcuni termini socio-giuridici appartenenti alla semantica della vendetta in una carta della pace rogata nel 1593 per registrare la riconciliazione tra una donna e un vedovo. Nell'incipit si legge infatti che

⁴²⁷ Ivi, b. 4911, fasc. 1, cc. 17 v.-18 r.

⁴²⁸ Ivi, b. 5755, cc. 53 v.-54 r.

⁴²⁹ Ivi, b. 4909, fasc. 1, cc. 101 v.-102 r.

⁴³⁰ Povolo, *La stanza* cit., pp. 258-261.

⁴³¹ Si veda almeno C. Vasta, «Per una topografia della violenza femminile (Roma, secoli XVI-XVII)», «Genesis. Rivista della Società italiana delle storiche», n. 14, II (2015), pp. 59-81.

Essendo accidentalmente occorso rissa, tra donna Oliva, consorte de ser Zuan Antonio Mollo da Bilinzolo venditor de pollami da una parte et madona Lucieta consorte de miser Antonio Pasoto piegador de zambeloti, fo de miser Bortholamio veronese dall'altra parte, et essendo gravemente sta provocata, et ingiuriata detta madona Lucieta da detta donna Oliva (come dissero) ne potendo lei madona Lucieta tollerar tall'ingiurie, mossa dalla colera, et honor suo, habbi uccisa detta donna Oliva, et vedendo, et considerando il detto ser Zuanantonio tal caso seguito, cosi tanto semplice, et puro, mosso lui da pietà per l'occasioni seguite, ut supra, contra detta madona Lucieta, et piui essendo sta ricercato detto ser Zuanantonio, che vogli perdonar a lei madona Lucieta per tal caso seguito contra il voler, et intentione di detta madona Lucieta.⁴³²

Seguì anche in questo caso il bacio della pace tra Giovanni Antonio e Antonio, a nome della moglie assente, e la promessa del primo di «mai procurar contra dita madona Lucieta, ne con querele, ne meno in altro modo, che fusse nocivo, a lei madona Lucieta, ne in giuditio, ne meno fuori di giuditio, davanti qual si voglia magistrato, et offitio».⁴³³

NARRARE, INFORMARE, DOMANDARE: LE SUPPLICHE

Prima di procedere con tale analisi è innanzitutto opportuno descrivere lo strumento rappresentato dalla *via supplicationis*. Fondamentale mezzo di comunicazione tra signore e sudditi, al punto che in alcuni contesti divenne un cardine dell'azione di governo, la storiografia delle società di antico regime ha proposto una precisa, ma non artificiosa, divisione tra *gravamina* e suppliche nel senso pieno del termine. Le prime erano petizioni avanzate durante occasioni istituzionali prestabilite, in concomitanza di riunioni di autorità cittadine o sovraterritoriali, erano formulate coralmemente e avevano per oggetto le diverse declinazioni, cioè fiscali, giuridiche, politiche, del rapporto tra la comunità e il signore. Anche le rivendicazioni espresse nei momenti di sommossa urbana o rurale sono indicate come *gravamina*.

Le suppliche erano indirizzate da individui o gruppi ristretti sia alle autorità più prossime che a quelle collocate nelle più alte gerarchie, prescindevano dai momenti istituzionali precostituiti o da quelli di rivolta collettiva e invitavano a offrire supporto al supplicante, aiuto che poteva essere richiesto in riferimento a un'ampia gamma di circostanze: economiche, professionali, amministrative, processuali o comunque legali nel più ampio senso del termine. Il modello della supplica era il risultato dell'integrazione di elementi religiosi, come l'intercessione divina e la misericordia; retorici, quali *paupertas* e umiltà del supplicante; socio-politici, espressi

⁴³² Notarile, b. 5777, cc. 14 r.-v.

⁴³³ Ibidem.

attraverso l'appello al rapporto di subordinazione tra richiedente e concedente, ma anche al rispetto di consuetudini e altre norme giuridiche.

La concessione dell'atto grazioso si configura come un gesto che non segue gli usuali percorsi istituzionali, ma trae legittimità direttamente dal potere del *dominus*, svincolato dalle costrizioni delle leggi, e riflette relazioni di patronage. Una forma di deroga, uno stato d'eccezione permanente che poneva allora l'accento su *arbitrium* e *aequitas*, che si diffuse sistematicamente nella penisola italiana nella prima metà del XIV secolo, ad imitazione delle suppliche indirizzate al pontefice già nel XII e XIII secolo. Gli storici hanno sottolineato il carattere negoziale alla base di questa pratica, ma allo stesso tempo anche la volontà di promuovere il sistema da parte dei sovrani allo scopo di rafforzare il proprio potere in senso assolutistico. Dietro l'apparente accessibilità del sistema della supplica si celavano percorsi burocratici, linguaggi formalizzati elaborati grazie all'aiuto dei tecnici del diritto e oneri economici non indifferenti, al punto che la *via supplicationis* è stata anche definita come «l'antenato del modulo burocratico».⁴³⁴

Per ciò che attiene a questa ricerca, il ricorso alla supplica all'interno della sfera della giustizia penale in età moderna si connota in primo luogo per la grande eterogeneità delle finalità alla base della scelta di tale strumento. Nel segnalare devianze e delitti e richiedere l'avvio di un procedimento giudiziario, i confini tra supplica, querela, delazione e pubblica fama risultavano sfumati. Quando lamentava i disordini e i soprusi commessi durante la fase processuale o nell'esecuzione della pena, la supplica si presentava come una richiesta di revisione o appello degli atti legali. La preghiera di moderare o commutare la sentenza oppure di concedere la grazia era la forma più frequente di petizione e si configurava non come una semplice richiesta di condono, bensì come una negoziazione della sanzione.

È quest'ultimo punto il più pregno di significato, che merita di essere approfondito: a seconda dei contesti e delle prerogative dei tribunali, alcuni organi giudiziari potevano emettere sentenze che già contemplavano argomentazioni a favore della grazia e raccomandazioni al

⁴³⁴ Citazione tratta da N. Covini, *Scrivere al principe. Il carteggio interno sforzesco e la storia documentaria delle istituzioni*, «Reti Medievali Rivista», n. 9, I (2008), p. 12. Per le caratteristiche del sistema delle petizioni cfr. C. Nubola, A. Würigler, *Introduzione*, in idem (a cura di), *Suppliche e «gravamina». Politica, amministrazione, giustizia in Europa (secoli XIV-XVIII)*, Bologna 2002, pp. 7-17; F. Migliorino, *Suppliche e grazia*, in G. Ruggieri (a cura di), *La preghiera. Manifestazione e/o fattore d'identità*, Troina-Catania 2012, pp. 119-137; G.M. Varanini, «*Al magnifico e possente signoro*». *Suppliche ai signori trecenteschi italiani fra cancelleria e corte: l'esempio scaligero*, in Nubola, Würigler, *Suppliche* cit., pp. 65-106; M. Vallerani, *La supplica al signore e il potere della misericordia. Bologna 1337-1347*, «Quaderni Storici», n. 44 (2009), pp. 411-441; M.A. Federico, *La supplica: procedura per l'approvazione e aspetti formali*, in C. Belloni, C. Nubola (a cura di), *Suppliche al pontefice. Diocesi di Trento 1513-1565*, Bologna 2006, p. 21; C. Nubola, A. Würigler (a cura di), *Forme della comunicazione politica in Europa nei secoli XV-XVIII: suppliche, gravamina, lettere*, Bologna 2004; J.E. Shaw, *Writing to the Prince: Supplications, Equity and Absolutism in Sixteenth-Century Tuscany*, «Past and Present», n. 215 (2012), pp. 51-83. Un esempio di invio di *gravamina* e negoziazione tra comunità e *dominus* in P. Terenzi, *Una città superiorem recognoscens. La negoziazione fra L'Aquila e i sovrani aragonesi (1442-1496)*, «Archivio Storico Italiano», n. 634 (2012), pp. 619-651.

principe oppure fissavano una vera e propria alternativa pecuniaria. Chiedere una riduzione o la conversione della sentenza implicava però costi economici non indifferenti, a volte già stabiliti dalle cancellerie, poiché era necessario rifondere gli offesi dei danni inferti e pagare il fisco. Non tutti i crimini potevano però essere soggetti a composizioni con i tribunali, specie quelli che ledevano la maestà divina e umana.

Le argomentazioni presentate per convincere le autorità ad accettare la richiesta di grazia erano di diverso ordine e chiamavano in causa, tra le altre, ragioni socio-culturali, come lo status del supplicante; politiche, quali l'offerta da parte di familiari e comunità di garantire un controllo sociale informale nei confronti dell'accusato, un aspetto che rinviava alla questione dei rapporti tra società e autorità; economiche, vale a dire l'impossibilità per il condannato di sostenere i propri congiunti; infine, ragioni legali, di cui si è già menzionato, che facevano riferimento a quei fatti giustificativi invocati per ridurre la propria responsabilità. Le istanze di remissione della pena comminata a seguito dell'esplosione di gravi conflitti, vendette e inimicizie richiedevano in genere l'attestazione formalizzata con atto notarile della pacificazione tra offesi e offensori; oppure, in sua assenza, il tribunale poteva esaminare testimoni presenti all'atto rituale o comunque capaci di riferire circa la pubblica fama sopra la riconciliazione. La triangolazione tra violenza e sistema della supplica trovava infatti convergenza nel perdono e nella rinuncia della parte colpita nel proprio onore a proseguire le ostilità, sia in campo conflittuale che giudiziario.

La presenza di una *charta pacis*, cioè dell'atto notarile contratto dalle parti in contrapposizione, allegata alla richiesta di grazia, o almeno la sua attestazione, era un elemento centrale poiché attestava davanti al tribunale la risoluzione pacifica del conflitto, di cui si domandava la ratifica in sede governativa. Inoltre, alla richiesta di liberazione si congiungeva spesso l'opera di intercessione di patroni o personalità estere, che esercitavano pressioni sul tribunale a favore dei propri protetti. Sul rapporto tra pace e conflitto nella prima età moderna si ritornerà in seguito, è sufficiente per ora segnalare come il rapporto tra violenza, condono della pena e pacificazione sia così sensibile da aver travalicato i confini cronologici delle società d'antico regime, benché alcuni dubbi sull'istituto della grazia fossero sorti in età illuministica. A questa relazione venne infatti attribuito un ruolo sensibile, seppur più informale, anche nelle sollecitazioni di grazia dell'Italia del Novecento. Nelle amnistie concesse nel XIX e XX secolo infatti i famigliari delle vittime vennero ascoltati dalle forze dell'ordine in merito alla loro

volontà di perdonare i colpevoli dei propri lutti. Anche l'effetto sulla pubblica opinione della liberazione del criminale venne tenuto in considerazione.⁴³⁵

La *via supplicationis* nella Venezia tardo medievale è stata interpretata come un ideale mezzo per garantire la necessaria flessibilità tra il rispetto di procedure burocratiche e la capacità di rispondere prontamente ai bisogni dei sudditi. Sebbene tutti i gruppi sociali vi facessero ricorso, a trarne maggior beneficio furono gli stessi membri del ceto dirigente: garantendo le grazie richieste si rafforzavano i legami inter-cetuali e in più gli stessi patrizi, facilitando le richieste di cittadini e popolani, potevano tessere legami di *patronage* dentro la società lagunare, e anche all'interno dello stesso patriziato. La procedura prevedeva il passaggio della petizione attraverso diversi organi governativi, quali Minor Consiglio, Signoria, Quarantia e Maggior Consiglio, ma c'era comunque una certa elasticità permessa all'interno di questo percorso prescritto.⁴³⁶

I nobili veneziani avevano grande interesse a ottenere grazie concernenti specifici aspetti della sfera politico-elettorale; i popolani in grave difficoltà economica potevano fare ricorso al sistema per ottenere una sensibile riduzione di pene e sentenze in cui erano incorsi; popolani agiati e cittadini occupati nei commerci chiedevano privilegi nel settore di riferimento o altri aiuti nelle loro attività mercantili; i cittadini *originari*, impegnati nella cancelleria Ducale, domandavano aumenti salariali. Anche dai territori assoggettati all'autorità veneziana giungevano petizioni concernenti problematiche locali.⁴³⁷

A inizio Cinquecento ci furono dei tentativi di riforma del sistema della grazia per la cosiddetta *via ordinaria* che precisarono i vincoli numerici necessari per esaudire le petizioni inviate alla Repubblica: nel 1503 venne fissato a 600 il numero minimo dei componenti del Maggior Consiglio presenti alla votazione per renderle legale. Nell'agosto 1506 si stabilì che una

⁴³⁵ Datato ma fondamentale rimane N.Z. Davis., *Storie d'archivio. Racconti di omicidio e domande di grazia nella Francia del Cinquecento*, Torino 1992; si rimanda anche a K. Härter, *Negoziare sanzioni e norme: la funzione e il significato delle suppliche nella giustizia penale della prima età moderna*, in Nubola, Würigler, *Suppliche* cit., pp. 263-305; C. Rose, "To be remedied of any vendetta": *Petitions and the Avoidance of Violence in early modern Parma*, «Crime, Histoire & Sociétés/Crime, History & Societies», n. 16, II (2012), pp. 5-27; R. Blickle, *Intercessione. Suppliche a favore di altri in terra e in cielo: un elemento dei rapporti di potere*, in Nubola, Würigler, *Suppliche* cit., pp. 367-406; S. Carroll, *Acheter la grâce en France du XV^e au XVII^e siècle*, in B. Garnot (a cura di), *Justice et argent: les crimes et les peines pécuniaires du XIII^e au XXI^e siècle*, Digione 2005, pp. 237-246; C. Nubola, *Giustizia, perdono, oblio. La grazia in Italia dall'età moderna ad oggi*, in K. Härter, C. Nubola (a cura di), *Grazia e giustizia. Figure della clemenza fra tardo medioevo ed età contemporanea*, Bologna 2011, pp. 11-41; P. Arnade, W. Prevenier, *Honor, Vengeance, and Social Trouble: Pardon Letters in the Burgundian Low Countries*, Ithaca 2015.

⁴³⁶ Il Minor Consiglio era composto dal solo Doge e dai suoi sei Consiglieri Ducali. Cfr. Maranini, *La costituzione* cit., pp. 248-250. Per un confronto con il percorso istituzionale necessario per l'approvazione di grazie in altri contesti si veda almeno Politi, *La società cremonese* cit., pp. 246-247; da Cremona i memoriali a cui erano allegate le carte della pace, inquisizioni e altri documenti erano inviati all'avvocato fiscale e al Senato di Milano e infine inoltrati al Governatore. La concessione dell'assoluzione dalla condanna capitale aveva un costo amministrativo di sei scudi.

⁴³⁷ D. Romano, *Quod sibi fiat gratia: Adjustment of Penalties and the Exercise of Influence in Early Renaissance Venice*, «Journal of Medieval and Renaissance Studies», n. 13 (1983), pp. 151-168; M. Magnani, *Strategies et finalités des supplices et de la grace en Crète vénitienne (1364-1372)*, «Thesaurismata», n. 43 (2013), pp. 59-75.

grazia doveva essere approvata da tutti i membri della Quarantia, salvo poi riconoscere di aver reso troppo complicato il meccanismo; nel maggio 1507 si abbassò il quorum a 36 ballotte a favore della richiesta.⁴³⁸ Il quadro venne sostanzialmente stravolto dalla vigorosa intromissione del Consiglio dei Dieci, a cui fu indirizzata dall'inizio del Cinquecento in poi una grande massa di suppliche, sia in ambito civile e criminale: un fenomeno da interpretare come ulteriore conferma della graduale ascesa dei Dieci nel panorama politico e istituzionale veneziano.

I principali provvedimenti presi dal Consiglio dei Dieci in materia di grazie criminali risalgono a metà agosto 1451, fine gennaio 1478 e aprile 1492. Le preoccupazioni che spinsero i Dieci a intervenire nella materia erano legate alla stessa natura dell'organo: poiché la sua composizione cambiava piuttosto velocemente, i processi, le condanne, gli atti e le delibere prese dal consiglio in una sua data composizione erano poi facilmente annullate, sospese, modificate dai nuovi membri del consiglio, con grave danno al bene pubblico. La soluzione proposta fu quella di legare la revoca degli atti alle stesse persone che li avevano emanati: ogni qualvolta i Dieci avevano l'intenzione di riformare una preesistente delibera e soprattutto gli atti giudiziari, era necessario convocare i Dieci, i consiglieri ducali e gli Avogadori presenti alla loro promulgazione, anche se questi fossero stati al momento *extra Venetias*.

Se defunti o comunque non passibili di convocazione, altri membri dei passati consigli dovevano intervenire al loro posto. Chi aveva preso quella specifica decisione doveva spiegare il motivo che l'aveva animato e poi votare circa la modifica, revisione, cassazione. La compresenza di vecchi e nuovi membri dei Dieci portò a una complicazione: specifiche norme dovettero essere emanate per impedire il voto, ma non la partecipazione e il diritto di parola nel Consiglio, ai patrizi così convocati che avessero legami di parentela con gli attuali Dieci. Nel 1478 si specificò che, in accordo con la *parte* del 1451, quando il Consiglio dei Dieci voleva ridiscutere una condanna, era obbligatorio leggere l'intero processo formato contro il condannato che aveva avanzato richiesta di grazia.

Nel 1492 si restrinsero i criteri per concedere i salvacondotti, cioè le sospensioni della pena, che venivano ricercati perché non soggetti ai severi vincoli imposti dalla legge del 1451. Il salvacondotto non costituiva infatti un mezzo per ottenere la definitiva revoca della sentenza, ma quest'ultima veniva allora sospesa e perciò in qualche modo aggirata, con infamia e disonore dei Dieci. D'ora in avanti anche la concessione di simili sospensioni dovevano soggiacere alle condizioni previste dalla delibera del 1451 e, inoltre, si stabilì un ulteriore vincolo, richiedendo maggioranze qualificate di tre quarti dei voti del consiglio per approvare il

⁴³⁸ Maggior Consiglio, reg. 25, cc. 18 v., 41 r.-v., 47 r.-v.

conferimento di salvacondotti.⁴³⁹ La procedura adottata a fine XV secolo era decisamente restrittiva e logorante, a causa, in primo luogo, dell'obbligo di convocare i patrizi che avevano emesso la sentenza e, in secondo luogo, della lettura dell'intero processo, che oltre a richiedere tempo, metteva anche in evidenza le colpe di cui il supplicante si era macchiato.

DA CAMBRAI A CIPRO: LA GUERRA E LE «STRETTEZZE»

Lo scoppio della guerra di Cambrai e la rotta di Agnadello precipitarono Venezia in una grave crisi politica e fiscale, le cui conseguenze investirono diversi aspetti della vita della Repubblica, tra cui pure, sul piano giudiziario, la *via supplicationis*.⁴⁴⁰ Benché a fine settembre 1509 i Dieci avessero insistito che «sub nullo pretextu belli [...] non possit fieri per hoc Consilium neque simplex neque cum additione gratia aliqua, absolutio, diminutio seu variatio alicuius condemnationis latae [...] nisi servatis diligentissime omnibus legibus et ordinibus», già nel marzo successivo si presentarono le prime crepe del sistema.⁴⁴¹ Venne appositamente abbassato a due terzi il quorum dei voti necessari per la liberazione di alcuni patrizi coinvolti in un processo per corruzione elettorale poiché essi, «vedendo la grandissima necessita del danaro, ne la qual la patria sua e constituida mossa da la charità hanno verso quella», offrirono un ingente prestito in cambio dell'assoluzione dal restante tempo previsto dalle loro condanne.⁴⁴²

Le necessità politiche e finanziarie prevalevano su quelle del rispetto di tutti gli ordini legali, al punto che includere nella richiesta di grazia un prestito o un donativo in denari divenne la consuetudine in quegli anni e precise norme vennero prese per regolare tempi e modi dei pagamenti acclusi alla supplica.⁴⁴³ Tra ottobre 1515 e marzo 1516 si intervenne anche sul quorum dei voti necessari, sempre allo scopo di favorire l'approvazione di grazie da cui lo stato avrebbe tratto un beneficio in denaro.⁴⁴⁴ In questo contesto di generale incoraggiamento della concessione di grazie per mezzo dell'adozione di vincoli formali meno cogenti, i Dieci notarono come la situazione fosse aggravata da un fattore di per sé non nuovo, ma che rendeva ancora più difficile rispondere negativamente alle petizioni avanzate da condannati e banditi: patrizi, cittadini e sudditi di ogni provenienza ricorrevano alle raccomandazioni di «Signori,

⁴³⁹ Dieci, Misti, reg. 14, cc. 67 r.-v.; b. 19, c. 89 v.; b. 25, c. 120 r.; le maggioranze qualificate erano definite a Venezia come «strettezze»; cfr. G. Boero, *Dizionario del dialetto veneziano*, Venezia 1867, p. 714.

⁴⁴⁰ Una panoramica in G. Del Torre, *Venezia e la terraferma dopo la guerra di Cambrai. Fiscalità e amministrazione (1515-1530)*, Milano 1986.

⁴⁴¹ Dieci, Misti, reg. 32, cc. 198 r.-v.

⁴⁴² Ivi, reg. 33, cc. 75 r.-76 r.

⁴⁴³ Ivi, reg. 36, cc. 112 v., 137 v.

⁴⁴⁴ Ivi, reg. 39, cc. 70 r.-v., 135 r.

Ambassatori, et altri ad intercieder la absolution sua et pariter dimandar offiti et beneficii [...] cum suffocation de la justicia et discontento de tuti i boni».⁴⁴⁵

Queste intercessioni vennero nuovamente vietate con severe misure: infatti già a fine luglio 1475 e metà dicembre 1506 il Senato aveva proibito mediazioni di principi e rappresentanti esteri, nonostante questa fosse una pratica ampiamente usata da chi ricorreva alla *via supplicationis*.⁴⁴⁶ Infatti Venezia non poté in realtà opporsi efficacemente a tale prassi a lungo e difatti l'assenza di ulteriori norme che vietavano le raccomandazioni è sintomo di una rassegnata accettazione. Il panorama politico da cui provenivano i patroni stranieri era soprattutto quello italiano ed europeo, con i regnanti di Francia, Spagna, Impero e Inghilterra in testa, ma le mediazioni potevano arrivare anche da più lontano. A fine dicembre 1563, ad esempio, il patrizio Sebastian Dolfin di Marcantonio non ottenne per pochi voti un salvacondotto di cinque anni. A favore del gentiluomo, erano arrivate alla Signoria veneziana delle lettere di raccomandazione da Costantinopoli. Il Dolfin aveva infatti ricevuto l'appoggio del sultano e del Gran Cavallerizzo. Le lettere turche, tradotte in copia, chiedevano un salvacondotto di dieci anni in nome dell'amicizia tra Venezia e la Sublime Porta.⁴⁴⁷

Questa prima stagione di apertura e agevolazione delle grazie si chiuse con la già menzionata delibera del gennaio 1524, in cui si riconobbe il legame tra violenza e criminalità fondato sulla facilità con cui si conseguiva l'assoluzione per mezzo delle suppliche. La *parte* agiva in due direzioni: da quel momento in poi tutte le condanne criminali inflitte da Quarantie, magistrati, e consigli o per mezzo degli Avogadori di Comun non avrebbero potuto essere graziate dai Dieci se non con tutti i voti a favore. Inoltre, tutte le sentenze fatte in futuro dallo stesso Consiglio dei Dieci avrebbero potuto essere condonate solo con i tre quarti dei voti. Cinque giorni dopo, anche le suppliche che domandavano l'assoluzione dalle condanne criminali inflitte dai rettori vennero integrate nel nuovo sistema.⁴⁴⁸

In questo modo, oltre a reintrodurre l'obbligo della maggioranza qualificata per le petizioni competenti ai Dieci, quest'ultimi vollero scoraggiare il ricorso al loro tribunale da parte dei condannati da altri organi giudiziari. La ragione di questa preferenza è riconducibile alle caratteristiche dello stesso organo: la sua discrezionalità era tra le più ampie e le sue valutazioni si fondavano sulla ricerca del bene pubblico, quindi erano più suscettibili all'influenza di ragionamenti politici piuttosto che strettamente legali. Fare appello ai Dieci permetteva inoltre

⁴⁴⁵ Ivi, reg. 41, cc. 187 r.-v.

⁴⁴⁶ Senato, Terra, reg. 7, c. 81 v.; reg. 15, c. 152 r. Il proemio di quest'ultima *parte* è però trascritta in Senato, Secreti, reg. 40, cc. 216 v.-217 r.; sul ricorso a mediatori esterni si veda il quadro delineato da I. Fosi, *Rituali della parola. Supplicare, raccomandare e raccomandarsi a Roma nel Seicento*, in Nubola, Würigler, *Forme della comunicazione* cit., pp. 329-349.

⁴⁴⁷ Dieci, Comuni, filza 89, *1563 Die 30 Decembris in additione*, con allegati.

⁴⁴⁸ Dieci, Misti, reg. 46, cc. 168 v.-169 r., 169 v.

di scavalcare i macchinosi passaggi previsti da altri organi. Le nuove regole abbracciate nel gennaio 1524 volevano evidentemente porre un deciso freno agli eccessi commessi nel periodo post-Agnadello, quando l'eccessiva facilità nell'accogliere le suppliche aveva creato pericolosi problemi nella gestione dell'ordine pubblico, perché il bisogno di rimpinguare le casse della Repubblica aveva spinto a mettere in secondo piano alcuni aspetti altrimenti imprescindibili nel vaglio delle istanze di assoluzione. Ciò non era del resto avvenuto senza suscitare la riprovazione di parte del patriziato.⁴⁴⁹

Tuttavia, i buoni propositi di non ricadere nell'eccessiva liberalità nel concedere le grazie vennero presto accantonati. A metà dicembre dello stesso anno la delibera in questione venne sospesa per due mesi, durante i quali le grazie ai condannati avrebbero avuto un quorum di due terzi dei voti. Le condizioni fiscali erano nuovamente mutate: la *parte* di inizio gennaio era infatti stata «posta in tempo de tranquillità ne la qual non se havea quella stretteza del Danaro che hora se vede».⁴⁵⁰ A inizio gennaio 1525 con un ulteriore rovesciamento di prospettive si posero nuovi criteri estremamente restrittivi di accettazione delle suppliche dei condannati, salvo poi, due settimane dopo, raccomandare la lettura dei processi e far riferire sopra il caso processuale, dando licenza a prelevare gli incartamenti dagli altri tribunali della laguna e pure dalla Terraferma.⁴⁵¹

In questi anni di revisione degli abusi che erano divenuti prassi di governo si volle intervenire anche sugli eccessi legati al conferimento di salvacondotti, che, se concessi per un lungo periodo di tempo, costituivano una sostanziale assoluzione. Nel marzo 1527 si specificò allora che tali sospensioni di pena potessero durare fino a cinque anni, e che dovessero essere approvate con i tre quarti dei voti dei Dieci, sia per i banditi dai rettori del dominio che dai tribunali della laguna.⁴⁵² Analogamente si volle ridurre la libertà di cui godeva il bailo veneziano a Costantinopoli nel concedere lunghi salvacondotti a quei banditi che ne facessero ivi richiesta. Infatti, nonostante i precedenti inviti da parte del Consiglio a procedere con moderazione, accogliendo solo le richieste di chi fosse stato bandito per debiti o per lievi casi, avvisando i Capi del consiglio circa identità e condizione dei supplicanti, i bails avevano ignorato tali disposizioni. I Dieci agirono allora con fermezza limitandone le prerogative.⁴⁵³

⁴⁴⁹ Rivelatoria è un'annotazione di Marin Sanudo, sempre moralista, in *Diari*, vol. 17, col. 454: «el duca di Milan ha assolto li foraussiti dii suo Stado e li banditi per trovar danari; l'ha imparato a far come nui».

⁴⁵⁰ Dieci, Misti, reg. 47, cc. 164 r.-v.

⁴⁵¹ Ivi, cc. 174 r., 182 r.

⁴⁵² Dieci, Comuni, reg. 3, cc. 7 r.-v.

⁴⁵³ Ivi, reg. 8, cc. 131 v.-132 r.; gli inviti alla moderazione rivolti al bailo sono in Dieci, Misti, reg. 45, cc. 59 r.-v.; reg. 47, cc. 110 v.-111 r.; sulla figura del bailo veneziano a Costantinopoli, individui di grane autorevolezza che traevano cospicue entrate dall'esercizio del bailaggio, si veda E.R. Dursteler, *The Bailo in Constantinople: Crisis and Career in Venice's Early Modern Diplomatic Corps*, «Mediterranean Historical Review», n. 16, II (2001), pp. 1-30.

Nel settembre 1533 fu ribadito il divieto di «proponer di far gratia, over alleviamento over salvocondutto de condennatione, over di conferir officio over beneficio ad alcuno mediante ricommandatione over intercessione di signor, over ambassador». ⁴⁵⁴ Nel dicembre successivo il Consiglio dei Dieci cercò anche di autoriformarsi e diminuire le proprie ingerenze nelle condanne inflitte dagli altri organi giudiziari, limitandosi a concedere salvocondotti solo in casi pertinenti alle giurisdizioni del Consiglio stesso e dei suoi Capi. ⁴⁵⁵ In sintesi, la dinamica che investì la legislazione su grazie e salvocondotti durante la guerra di Cambrai e fino a poco dopo la pace di Bologna, che sancì la fine dell'espansione territoriale veneziana in Italia, il declino a potenza di rango regionale e l'avvio di una nuova politica estera votata al conservatorismo, fu sensibilmente influenzata dall'andamento bellico.

L'apice della crisi si registrò negli anni compresi fino alla riconquista di quasi tutta la Terraferma, nel 1517, e la prima sospensione del conflitto. Con il consolidarsi della precaria situazione finanziaria e militare, la Repubblica si impegnò a limitare alcuni abusi, pur rinunciando al sistema molto restrittivo in vigore tra fine XV e XVI. Su altri fronti, come quello delle intercessioni di personaggi esteri, le prescrizioni dei Dieci ebbero probabilmente poco effetto, perché quelle pratiche erano parte integrante della *via supplicationis*. Il ripiombare della Repubblica in un nuovo conflitto, culminato nella battaglia di Pavia e nel sacco di Roma, compromise ogni tentativo di ricondurre il sistema delle grazie in ambito criminale verso le condizioni precedenti ad Agnadello. Nel pieno della guerra contro i turchi tra 1537 e 1540, i Dieci si videro nuovamente costretti a modificare di nuovo i criteri per l'accettazione delle suppliche di condannati, banditi e relegati, riprendendo alcuni elementi già impiegati durante le Guerre d'Italia e ampliandoli.

A fine novembre 1538 si abbassò il quorum a due terzi dei voti, ma solo per petizioni che prevedevano donazioni di denaro e non prestiti. Soprattutto, si sospesero le precedenti leggi in vigore a favore di quest'ultima, per due mesi «tantum et non ultra». ⁴⁵⁶ L'apertura era rivolta a chi era stato giudicato sia dai rettori del *dominium* che dalle magistrature lagunari, compreso lo stesso Consiglio. Due mesi dopo, a fine gennaio 1539, oltre a voler estendere la sospensione fino a tutto il successivo febbraio, i Capi proposero di velocizzare le procedure di risposta alle suppliche: in aperta opposizione alla legge di fine gennaio 1525, si suggerì di non leggere i processi dei supplicanti per intero, ma solo le sentenze. La mozione però non passò. ⁴⁵⁷ Non era l'ulteriore proroga fino a febbraio a rappresentare il nocciolo del problema, ma il suggerimento

⁴⁵⁴ Dieci, Comuni, reg. 9, cc. 87 v.-88 r.

⁴⁵⁵ Ivi, c. 135 r.

⁴⁵⁶ Ivi, reg. 12, c. 197 v.

⁴⁵⁷ Ivi, cc. 212 v.-213 r.

di abbreviare pesantemente il processo di valutazione. Ciò è confermato da un tentativo di mediazione che avvenne un mese dopo: i Capi riproposero di recuperare velocemente denaro rispondendo alle richieste di grazia «senza altramente lezer tuti li processi, ma solamente, per non occupar questo consiglio, si habbia leger la imputatione et la sententia di essi condannati».458 Anche in questo caso la *parte* non venne approvata perché non raggiunse il quorum previsto.

A inizio marzo 1539 la stessa mozione non passò per la seconda volta, perciò a fine maggio il Consiglio si limitò a prorogare di un mese la deroga dalle regole ordinariamente rispettate, ampliando però la gamma dei casi da condonare ai reati di lesa maestà divina e terrena, una decisione che venne presto revocata in quanto «parte che offende la Maesta divina, et la iustitia del stato nostro, et in quello induce una manifestissima confusione et disordine».459 Da fine luglio 1539 si registrano invece alcuni segnali che palesarono l'insofferenza verso tale sistema di deroghe e l'esaurirsi dell'effettiva necessità di simili compromessi. Di fronte a un'ulteriore proposta dei Capi del Consiglio di adottare nuovi periodi di proroga, il Consiglio *semplice*, cioè senza la Zonta, non ratificò la delibera. Venne allora convocata la Zonta e votata di nuovo la *parte*, ripresentata ora dal Doge e da cinque dei sei consiglieri ducali, che venne ora convalidata.

Sempre con il proposito di accelerare l'accettazione delle grazie di banditi e condannati, il successivo suggerimento di dividere questo compito tra i soli Capi e un corpo di 15 savi del Senato deputati alle cause dei banditi, sulla base della quantità del denaro offerto nella supplica, venne sonoramente respinta dal Consiglio con la Zonta, che non intendeva perdere la competenza su questa delicata materia.460 Infine, la proposta di inizio agosto di estendere per un altro mese la proroga di un quorum pari ai due terzi dei voti non fu approvata, mentre si accettò una deroga di tre settimane a metà ottobre, con la condizione che non sarebbero state accettate oblazioni inferiori ai trecento ducati. Anche quest'ultima *parte* venne comunque ratificata solo dopo diverse discussioni e votazioni non risolutive.461

Che le forzature a cui il sistema della grazia era stato sottoposto fino a quel momento fossero avversate è intuibile da quanto avvenne poco dopo la fine delle ostilità: a fine agosto 1541 si propose di stabilire una finestra di otto giorni, durante la quale i Capi dei Dieci e i consiglieri ducali avrebbero potuto proporre assoluzioni per i banditi a tempo di qualunque tribunale, anche degli stessi Dieci, solo dietro oblazione di denaro, da approvare con i due terzi dei voti del consiglio. La mozione non passò.462 Le necessità finanziarie spinsero alla

458 Ivi, cc. 224 r.-v.

459 Ivi, reg. 13, cc. 5 v., 22 v., 26 r.

460 Ivi, cc. 44 v., 50 v.

461 Ivi, cc. 54 r., 89 r.

462 Ivi, reg. 14, c. 64 v.

ripresentazione della parte a inizio novembre, con alcune limitazioni circa la gamma dei beneficiari. Si escludevano dalla possibilità di proporre la grazia nei successivi otto giorni i relegati, i condannati per furto e per i banditi da tutte le terre e luoghi della Repubblica, mantenendo però l'obbligo del dono monetario e del vincolo dei due terzi, ma senza successo.⁴⁶³

Si tentò infine a metà luglio 1542 di istituire una settimana per la proposizione di assoluzioni facilitate verso i banditi *ad tempus*, anche a quelli condannati dallo stesso Consiglio alla privazione dei «consigli nostri secreti», escludendo ancora i confinati e i condannati per furto.⁴⁶⁴ La specificità delle condizioni proposte lascia intuire come, preso atto dell'impossibilità di creare nuove finestre temporali per assoluzioni generalizzate, una parte dei Dieci puntasse a concedere la grazia in specifici casi, in cui si era sicuri che il supplicante avrebbe offerto una generosa somma di denaro. Il fatto che si cercasse di assolvere gli esclusi da alcuni consigli indica che l'obiettivo di queste assoluzioni su misura fossero dei patrizi veneziani. Anche in questo caso, tuttavia, la mozione non venne approvata.

Seppur più breve, la guerra turchesca di fine anni Trenta gettò di nuovo la Repubblica in una grave crisi finanziaria e parte del ceto dirigente tentò di modificare ulteriormente il sistema delle grazie indebolendo ancora di più il controllo da effettuare sulle dinamiche delittuose che avevano portato alla condanna del supplicante, ma senza successo. Anche il tentativo di allargare la platea dei possibili ricorrenti alla *via supplicationis*, consentendo di condonare anche i reati di lesa maestà, venne immediatamente ritrattato. Vennero a contrapporsi da un lato quei membri dei Dieci che non intendevano alterare troppo il sistema della supplica in materia criminale, così com'era stato elaborato tra metà e fine XV secolo, e dall'altro coloro che giudicavano le necessità politico-economiche più importanti delle forme legali che, però, erano strettamente connesse alla gestione della conflittualità.

L'andamento di questo contrasto interno al Consiglio dei Dieci può essere misurato dai tentativi di estensione del sistema di deroga dal quorum consuetudinario, che andarono calando dopo un iniziale picco. Infine, nel gennaio 1545 i Dieci ristabilirono criteri rigidi per la concessione della grazia ai banditi.⁴⁶⁵ È opportuno evidenziare come l'istituzione di brevi finestre temporali, in cui invitare banditi e condannati ad avanzare le proprie istanze di assoluzione dietro versamento di un donativo, precorre un sistema di deroghe più sistematico

⁴⁶³ Ivi, cc. 96 v.-97 r.

⁴⁶⁴ Ivi, reg. 15, cc. 42 v.-43 r.

⁴⁶⁵ Ivi, reg. 16, c. 119 v.

che venne inaugurato a fine anni Quaranta relativamente a un aspetto fondamentale della legislazione sulla pena del bando.⁴⁶⁶

Durante la guerra di Cipro non vennero prese analoghe decisioni atte a indebolire la rigidità del sistema della grazia, ma ciò non significa che le circostanze belliche non favorirono la liberazione di banditi e condannati. In quegli anni infatti le suppliche inviate da questi soggetti vennero manovrate dai Dieci allo scopo di spingerli a acquistare la propria libertà fornendo uomini per la flotta, seguendo un'alternativa che prese piede in Europa a metà secolo, ma che ha più attinenza con la pena del bando che con la *via supplicationis*.⁴⁶⁷ Poco prima e durante gli eventi bellici degli anni 1570-1573 l'organo politico-giudiziario intervenne invece sulle petizioni volte a ottenere un salvacondotto. Prima dello scoppio delle ostilità, nel marzo 1569, i Dieci rilevarono ancora una volta come queste richieste di sospensione della pena, per le modalità con cui erano accordate, si configurassero nella sostanza come delle assoluzioni informali.

Facendo riferimento alle *parti* in questa materia già approvate nel 1527 e 1533, si elevò il quorum necessario al conferimento di salvacondotti ai cinque sestî dei voti del Consiglio, per una durata massima di cinque anni e con l'obbligo di leggere il processo prima della votazione. Secondo una dinamica simile a quella osservata durante i conflitti precedenti, nel febbraio 1570 la *parte* venne sospesa, non nella sua interezza, ma solo in merito all'elevazione del quorum, senza però indicare la durata di questa deroga, che ristabiliva il vincolo dei tre quarti dei voti.⁴⁶⁸ Si tentò inoltre a inizio luglio 1573, di limitare le possibilità per i capitani generali da mar di garantire salvacondotti o simili assoluzioni a banditi e relegati dai Dieci, in maniera simile a quanto si era operato con il bailo veneziano a Costantinopoli.⁴⁶⁹ Ma all'inizio del conflitto ai rappresentanti ufficiali in loco erano stati assegnati importanti poteri, come era successo nel marzo 1570: il provveditore generale in Dalmazia ottenne la facoltà di assolvere i banditi della regione *ad tempus* o di concedere un salvacondotto a quelli in perpetuo, allo scopo di per sfruttarne i servizi a difesa della Repubblica.

Infine, concluso l'impegno bellico, a metà anni Settanta si manifestò l'impegno a ristabilire l'ordine nella valutazione delle suppliche con una delibera di inizio marzo 1576. Questa ripristinò il percorso a cui usualmente si atteneva il Consiglio, salvo nei momenti di deroga, quando doveva decidere l'annullamento di una propria sentenza, mediante un procedimento che si articolava in due fasi principali. Il processo doveva prima essere estratto dal baule in cui

⁴⁶⁶ Povolo, *L'intrigo dell'onore* cit., pp. 123, 144.

⁴⁶⁷ Ruff, *Violence* cit., p. 112.

⁴⁶⁸ Dieci, Comuni, reg. 29, cc. 2 r.-v., 112 v.

⁴⁶⁹ Ivi, reg. 31, cc. 39 v.-40 r.; sulla figura del capitano generale da mar si veda M. Casini, *Immagini dei capitani generali «da Mar» a Venezia in età barocca*, in M. Fantoni (a cura di), *Il "Perfetto Capitano". Immagini e realtà (secoli XV-XVII)*, Roma 2001, pp. 219-270.

era conservato, un passaggio che richiedeva l'approvazione di due terzi del Consiglio, e poi, letto l'incartamento processuale, l'assoluzione era accordata dietro votazione favorevole di tutti i sei consiglieri ducali, dei tre Capi e di quattro quinti del Consiglio.

Le grazie invece richieste prima della pronuncia della sentenza, relative a disordini avvenuti durante le fasi processuali, dovevano avere i cinque sestì per essere approvate.⁴⁷⁰ Dei criteri quindi molto rigidi e non agevoli da osservare. Non stupisce allora, in conclusione, che una parte dell'élite patrizia volesse ridurre i vincoli consuetudinariamente rispettati, specie in momenti di gravissima necessità finanziaria. Rimane da capire quanto influì l'allentamento delle maglie della giustizia durante i momenti di conflitto nella gestione della conflittualità patrizia e quali erano i fattori che spingevano in tempi non sospetti il Consiglio dei Dieci a concedere la grazia ai nobili veneziani condannati dai tribunali lagunari.

3.3 *L'intreccio tra via supplicationis e benefitium absolutionis*

NEGOZIARE L'ASSOLUZIONE CON IL CONSIGLIO DEI DIECI

Facciamo un passo indietro e riesaminiamo la situazione veneziana durante il periodo delle Guerre d'Italia, quando i Dieci iniziarono a scardinare il tradizionale sistema delle suppliche per porsi come principale interlocutore giudiziario all'interno della Repubblica. In questo periodo anche Senato e Maggior Consiglio emanano delle norme atte a contrastare il banditismo e che fanno perno su di una politica premiale mutata dall'esterno. In particolare, essa prevedeva la concessione di un beneficio per chi avesse catturato oppure ucciso dei banditi. Queste due politiche penali avevano lo stesso obiettivo di ridurre il numero dei fuoriusciti, pur con modalità ben diverse. Entrambe presentavano però aspetti sia positivi che negativi.

Se facilitare la concessione della grazia fornì un sostanziale aiuto alle casse dello stato veneziano in un momento di grave difficoltà, alcuni aspetti consuetudinari connessi alla risoluzione del conflitto, in primo luogo il raggiungimento della pace con gli offesi, furono messi in secondo piano per fare spazio alle contingenti priorità politiche. Alcuni episodi che esamineremo nel prossimo capitolo chiariranno questo cortocircuito tra suppliche, riconciliazione e assoluzione. La normativa premiale poteva ridurre con una certa efficacia il numero dei banditi, lasciando l'iniziativa ai sudditi che non potevano forse permettersi di offrire grandi somme in allegato ad una supplica. Le loro azioni sarebbero comunque poi passate al vaglio della Quarantia o degli stessi Dieci, che a loro volta avevano legiferato sul

⁴⁷⁰ Dieci, Comuni, reg. 32, cc. 112 r.-v.

problema, senza entrare in contrasto però con le decisioni degli altri consigli veneziani. La contropartita era quella di legalizzare la violenza praticata contro i banditi, che spesso fu sfruttata per regolare inimicizie: lo testimoniano le *parti* che regolarono le modalità di uccisione dei banditi.⁴⁷¹

Questi due orientamenti politici-giudiziari erano alternativi uno all'altro, ma ciò non significa che un patrizio non potesse tentare entrambi i percorsi pur di garantirsi la liberazione dalla condanna: è quanto avvenne nel caso di Alvise Canal *quondam* Francesco, che si guadagnò l'assoluzione grazie alla legge sui banditi del 1524. Approvata a larga maggioranza a fine dicembre 1540, la sua liberazione avvenne grazie alla presentazione di Nicola da Antivari, bandito dalla Quarantia nel 1521. Il nobile veneziano era stato condannato per l'omicidio puro commesso nei confronti di un altro gentiluomo, Stefano di Alvise Malipiero. Ma la vicenda non si era svolta nella laguna, bensì nello stato da mar. Alvise era camerlengo a Sebenico al momento del delitto e, difatti, fu processato da quel reggimento e bandito dai territori della città dalmatica e da Venezia.⁴⁷² Prima di essere assolto dalla Quarantia, il Canal aveva tentato la via *supplicationis*, offrendo 300 ducati al Consiglio dei Dieci, ma la sua proposta fu respinta a fine ottobre 1539.⁴⁷³

Nella supplica descrisse le dinamiche della morte di Stefano Malipiero. Le ristrettezze economiche avevano spinto Alvise a ricoprire l'ufficio di tesoriere a Sebenico, dove dovette in più occasioni offrire sostegno e accoglienza ai diversi sopracomiti giunti in quel luogo. Il Malipiero fu uno di questi ed un giorno egli persuase l'altro nobile a «iocar alle carte». Il Canal acconsentì e vinse una piccola somma, «per il che sdegnato miser Stephano verso lui [...] li disse molta villania et alzata la mano li dete un gran schiafo, metendo anchor mano alla daga per darli delle ferite». Il Canal, «villanezato et batuto in casa sua, cum ira et sdegno», si armò a sua volta e uccise il sopracomito. Il tutto avvenne così rapidamente che il Canal, se avesse voluto, avrebbe potuto anche colpire Marco, fratello di Stefano Malipiero, cosa che invece non avvenne.⁴⁷⁴ Aver descritto l'episodio facendo riferimento ai diversi argomenti giustificativi dell'autodifesa e dell'ira come conseguenza dell'offesa ricevuta non fu però sufficiente a convincere i Dieci. Alvise Canal ebbe invece successo nell'ottenere la libertà per mezzo della cattura di un bandito.

Ciò che più interessa in questo paragrafo è dimostrare come i due sistemi elaborati a inizio Cinquecento furono utilizzati dai nobili veneziani, gli stessi che all'interno delle assemblee e dei

⁴⁷¹ § 2.2.

⁴⁷² Ivi, c. 216 v.

⁴⁷³ Dieci, Comuni, reg. 13, c. 95 v.

⁴⁷⁴ Dieci, Comuni, filza 26, fo. 139.

tribunali decidevano come modificare e applicare questi provvedimenti, fino quando i due sistemi sostanzialmente si sovrapposero: ad un certo punto, la Quarantia perse il suo ruolo di tribunale incaricato di verificare l'adesione alle norme sui banditi votate da Maggior Consiglio e Senato e la concessione dei benefici connessi per la cattura e l'uccisione dei fuoriusciti fu veicolata solo attraverso il Consiglio dei Dieci. Ma il riconoscimento della ricompensa passava attraverso l'invio di una supplica e non per mezzo dell'istruzione di un procedimento, come avveniva in Quarantia grazie agli Avogadori.⁴⁷⁵

La ricostruzione di questo intreccio parte dal ricorso alla *via supplicationis* negli anni seguenti alla rotta di Agnadello, riformulata dal Consiglio dei Dieci nelle modalità e attraverso le dinamiche legislative che abbiamo già esaminato. Qualche esempio può essere allora utile per descriverne il sostanziale successo: diversi nobili veneziani, condannati dalla Quarantia criminale o da altre magistrature per la morte di altri patrizi, ricorsero al massimo organo politico-giudiziario per negoziare la propria riabilitazione nel secondo decennio del Cinquecento. Tra questi, alcuni gentiluomini veneziani ottennero l'assoluzione dalle condanne inflitte per aver ucciso o ferito i membri di altri ceti sociali della Repubblica, in altri casi per l'uccisione di ufficiali, custodi ed altri rappresentanti governativi.

Anche in queste negoziazioni penali l'attestazione della pace interpretò un ruolo non indifferente, come si può osservare nei seguenti esempi. Il nobile Alvise Barbo inviò una supplica ai Dieci chiedendo e ottenendo, a fine maggio 1514, un salvacondotto della durata di ottant'anni per il figlio Andrea. Quest'ultimo era stato condannato dai Signori di Notte per l'omicidio di un popolano e in cambio il padre Alvise promise di donare cento ducati e pagare due persone al servizio della Signoria per due o tre mesi.⁴⁷⁶ La richiesta di grazia del patrizio Giovanni del defunto Nicola Memo, accordata a inizio marzo 1514, lo assolse dalla condanna per omicidio, in cambio di cento ducati. Tuttavia gli venne posta una precisa condizione: «quod habere debeat chartam pacis ab affinibus offensi, et non aliter».⁴⁷⁷

Vettor *quondam* Francesco Pisani dal Banco fu assolto grazie a un'oblazione di trecento ducati, nonostante avesse già acquistato «el bando de lucha sfondra rebelle de vostra Sublimita, come per scripture autentiche appar», con l'evidente intento di liberarsi per mezzo di quella *voce*.⁴⁷⁸ Egli era stato condannato a inizio ottobre 1502 per «aver fato amazar uno prete per zelosia» e fu «bandizado di là di Menzo e di Quarner in perpetuo, con taia ducati 400, e dagi

⁴⁷⁵ Le modalità di concessione delle *voci liberar bandito* a fine Cinquecento sono presentate in C. Povolo, *Voci liberar bandito (Repubblica di Venezia, 1580-1592): narrazioni di un'etnografia della violenza in età moderna*, in S. Levati, S. Mori (a cura di), *Una storia di rigore e di passione. Saggi per Livio Antonielli*, Milano 2018, pp. 126-148.

⁴⁷⁶ Dieci, Misti, reg. 37, c. 66 v.

⁴⁷⁷ Ivi, reg. b. 36, c. 163 r.; cfr. anche la sua supplica in Dieci, Misti, filza 33, fo. 12, in cui egli dichiarò di non essersi presentato a processo non per aver commesso il delitto, quanto più per timore della tortura.

⁴⁷⁸ Dieci, Misti, reg. 36, cc. 109 v.-110 r.

ducati 200 al maridar di la sorela di pre' Jacomo, e ducati 20 a l'anno per anni X per il viver di la mare». ⁴⁷⁹

Il nobile Andrea Tiepolo fu ritenuto colpevole di aver teso un agguato mascherato a Samaritana, moglie del cittadino Giovanni Battista Benedetti, mentre lei saliva in barca con la cognata dopo essere uscite dalla chiesa di Santa Maria dei Miracoli a fine gennaio 1516, ferendola in volto. Data la gravità del fatto, il Consiglio dei Dieci assunse il caso e, in poco tempo, proclamò il nobile a comparire per fare le proprie difese, ma egli non si presentò e fu bandito a fine febbraio in perpetuo da Venezia, Dogado, stato da terra e fino al Quarnaro. ⁴⁸⁰ Circa un anno dopo, a metà gennaio 1517, Pietro e Stefano Tiepolo del defunto Paolo, fratelli di Andrea, supplicarono i Dieci affinché concedessero l'assoluzione al congiunto «considerando el caso [...] successo da furia iuvenil et poca consideratione», stante il fatto che il loro fratello aveva «già havuto la pace, et essendo già reconciliati cum li Benedetti che sonno li offesi». ⁴⁸¹

In una scrittura allegata alla supplica, Giovanni Battista Benedetti e il fratello Antonio confermarono infatti come l'episodio fosse «processo potius de zovenil furor nulla fata consideratione, ne havendo alcuna legiptima causa contra ditta mia consorte come a tuti e notto» e anche di aver «cum i diti Thiepoli fatto bona pace et reconziliatose». Il marito della donna ferita affermava allora che esaudire la grazia ad Andrea Tiepolo «a nui sarà cossa gratissima». ⁴⁸² In cambio, Pietro e Stefano Tiepolo avevano offerto ai Dieci un prestito di 600 ducati, di cui 400 da destinare «per el maritar seu monacar de una o piu fiole de dicto Benedetti, over in altro dispensar come a loro parerà». ⁴⁸³ Il Consiglio decise di alzare il prestito alla somma di 800 ducati, da dividere tra il prestito alla Signoria e il dono ai membri di ca' Benedetti, una proposta che venne votata a larga maggioranza a fine mese. Si noti che questo caso coinvolgeva il ceto intermedio e semi-privilegiato dei cittadini, in genere poco coinvolti nelle violenze nobiliari e popolari, e fu trattato con un rigore e un'attenzione simile a quella dedicata alla violenza ai danni dei nobili. ⁴⁸⁴

Gli esempi presentati pongono l'attenzione sul rapporto centrato sulla negoziazione della pena tra il massimo organo politico-giudiziario e una variegata schiera di supplicanti appartenenti ai diversi corpi e ceti sociali della Repubblica, di cui i patrizi veneziani condannati negli anni precedenti ad Agnadello o poco dopo rappresentano solo una percentuale. Questo momento, che pressappoco possiamo identificare dal 1509 al 1517, con la riconquista di

⁴⁷⁹ Diari, vol. 4, col. 345.

⁴⁸⁰ Dieci, Criminali, reg. 2, cc. 159 v.-160 r., 161 r.-v., 164 r.

⁴⁸¹ Dieci, Misti, reg. 40, c. 213 v.

⁴⁸² Dieci, Miste, filza 38, fo. 237, I allegato.

⁴⁸³ Dieci, Misti, reg. 40, c. 213 v.

⁴⁸⁴ Cfr. Ruggiero, *Patrizi* cit., pp. 179-203.

Verona e la ricostituzione quasi integrale dello stato *da terra*, si pone come un'importante fase di transizione in cui il potere e le responsabilità dei Dieci crebbero sensibilmente. Grazie alla dialettica tra tribunale, supplicanti e parte offesa, il Consiglio si occupò molto più che in passato di conflittualità tra le famiglie nobili veneziane. I risultati furono diversi secondo i casi, e ciò dipese in gran parte dalla presenza o meno di una riconciliazione tra gli avversari.

Quando questa aveva già avuto luogo, il massimo organo politico-giudiziario non fu affatto restio a concedere l'assoluzione a chi aveva commesso l'offesa, a patto che una certa somma di denaro fosse versata nelle casse della Repubblica. In queste situazioni i Dieci, a volte, chiesero ai supplicanti di incrementare il prestito o il donativo. Se chi faceva domanda di grazia non era riuscito a riconciliarsi con i parenti dell'offeso, perché quest'ultimi non era intenzionati a rimettere l'ingiuria subita, si apriva un differente ventaglio di possibilità. Liberare dal bando qualcuno senza la pace degli offesi era comunque per i Dieci un'opzione da non agevolare, perché il mancato rispetto delle dinamiche consuetudinarie della risoluzione del conflitto avrebbe favorito il sorgere di ulteriore violenza.

L'attività di negoziazione della pena intavolata attraverso la richiesta di grazia tra supplicante e tribunale non si esaurì certamente nel secondo decennio del Cinquecento, ma proseguì in quelli successivi. La guerra con gli Ottomani nella seconda metà degli anni Trenta impose di nuovo l'adozione di logiche diverse da quelle dettate dalle consuetudini e l'allentamento dei vincoli per la concessione della grazia. La supplica di Bernardo di Tommaso Tiepolo, inviata ai Dieci proprio mentre il conflitto con il principale avversario nello scenario mediterraneo si era già riacceso, non presentava in realtà aspetti particolarmente critici. Le argomentazioni del Tiepolo, avanzate nel luglio 1539, due anni dopo la condanna, erano implicitamente sottese a evidenziare proprio questo: l'incipit menzionava la recente risoluzione del tribunale di «poter assolver con danari donati li banditi», motivo per cui ora presentava il proprio caso, al pari di molti altri esiliati e condannati.⁴⁸⁵

Egli dichiarò di essere stato assalito «andando [...] una sera già doi anni a casa di una donna, con cui havea pratica, in calle dal'asedo [...] da cinque persone armate a me incognite, et cacciato fino apresso il ponte dal'asedo», quando il provvidenziale arrivo di un altro gentiluomo spinse i cinque individui a ritirarsi. Credendosi al sicuro, il patrizio si avviò verso la casa della propria abitazione, «non mi credendo più retrovare alcuno che mi offendesse ma giunto apresso fui da novo assaltato dalli medesimi, dalli quali defendendomi con li compagni per un pezzo parse che se retirassero». Entrato finalmente nella casa della donna, Bernardo Tiepolo

⁴⁸⁵ Delibera analizzata in § 3.2.

venne a sapere che il nobiluomo Pellegrino Canal era stato colpito alla gola, una ferita che in poco tempo gli causò la morte.

Il supplicante fu proclamato «per la imputation della [...] ferita» e si presentò a processo «con sommo dispiacere di tal caso, per havere sempre il ditto quondam miser pelegrin sommamente amato». Nonostante si professasse innocente, la Quarantia lo condannò al bando per quattro anni da Venezia e Dogado, un segnale che esplicitava come l'organo giudiziario ritenesse il conflitto non ancora sanato: difatti la pena inflitta, nelle intenzioni del tribunale, si prefiggeva lo scopo di favorire la riconciliazione tra le famiglie. Le intenzioni del tribunale si realizzarono presto: «De questi sono passati già anni doi, et cognosciuta tale inocentia mia dal proprio fratello, et altri parenti suoi ho havuta la pace». Benché la somma offerta dal Tiepolo in cambio dell'assoluzione, 50 ducati, fosse bassa, egli comunque sperava «che le signorie vostre clementissime consideraranno et la qualita del caso cosi semplice, per il quale son bandito, et il poco tempo di anni doi, che mi resta a compire, et la pace concessami dal fratello, et altri parenti soi, et mi faranno degno della gratia loro».⁴⁸⁶ Nonostante non ci fosse nessuna *charta pacis* allegata alla supplica, i Dieci accolsero la sua richiesta a fine luglio.⁴⁸⁷

L'APPLICAZIONE DELLE NORME CONTRO I BANDITI IN QUARANTIA

Dobbiamo ora chiederci quale fu l'impatto della legislazione sul banditismo all'interno della conflittualità nobiliare nella laguna, che rappresenta un importante momento di svolta in quanto coincide con la piena adesione veneziana a una prassi già diffusa nella Terraferma e non solo. Le tre principali leggi utili per tale indagine sono quelle già presentate del 1515, 1523 e 1524.⁴⁸⁸ Ciò non significa che si smise di ricorrere alla *via supplicationis* consuetudinaria, che prevedeva il passaggio attraverso diversi consigli giudiziaria prima di ottenere un'effettiva grazia criminale. Ad esempio, a fine aprile 1532 in Quarantia venne votata l'istanza fatta da Domenico *quondam* Alvise Barbarigo, condannato precedentemente a un anno di carcere e a tre di relegazione a Cherso. Aveva però chiesto e ottenuto la riduzione della pena al solo incarceramento «per consilia ordinaria».⁴⁸⁹ Le prime due norme, quelle del 1515 e del 1523, che affidavano ad Avogadori e Quarantia il compito di stabilire la liceità delle istanze di assoluzione,

⁴⁸⁶ Dieci, Comuni, filza 25, fo. 226, con allegati.

⁴⁸⁷ Furono infatti allegati una fede del Camerlengo di Comune che attestava il versamento dei 50 ducati da parte di Vincenzo Tiepolo, zio paterno del supplicante, a nome di quest'ultimo nello stesso giorno della votazione della supplica e una copia della sentenza di fine settembre 1537 contro Bernardo Tiepolo, cfr. *ivi*, I-II allegato.

⁴⁸⁸ § 2.2.

⁴⁸⁹ Avogaria, b. 3667, cc. 20 v.-21 r.

furono sporadicamente sfruttate dai membri del ceto dirigente: nei primi dieci anni circa si contano solo due nobiluomini, Giovanni Battista Gradenigo e Bernardo Manolessò.

Il primo era stato bandito in perpetuo nel marzo 1522 dalla Quarantia criminale da Venezia, Dogado, Padova e padovano, Treviso e trevisano per la morte di Pietro Greco di Nicolò. A inizio gennaio 1524, egli venne assolto in vigore della parte del 1515 per aver presentato a fine dicembre precedente Andrea Albanesetto, a sua volta bandito, ma da tutte le terre e i luoghi della Repubblica della Terraferma fino al Quarnaro, con pena capitale. Di fronte agli Avogadori, che decisero *ex officio* se liberare o no il Gradenigo, si presentò Elisabetta Marino. Non sappiamo se lei fosse la moglie della vittima di Giovanni Battista oppure dello stesso nobile, ma comunque essa supplicò i magistrati di concedere la liberazione dal bando al Gradenigo. Letta la supplica, la condanna, il bando del patrizio, la sentenza di Andrea Albanesetto, la fede fatta dal custode della camera dei Signori di Notte relativa alla presentazioni alle carceri a nome di Giovanni Battista e letta infine la legge, dopo essersi consultati, gli Avogadori ottemperarono alle richieste e assolsero il patrizio.⁴⁹⁰

A fine dicembre 1523, nella Scuola di San Giovanni Evangelista avvenne una rissa armata tra i nobili Pietro Trevisan, Bernardo Manolessò e Lauro da Canal, figlio naturale di Giovanni Alvise, che morì poco dopo. L'episodio attirò l'attenzione del Consiglio dei Dieci, il quale decise di commettere agli Avogadori la formazione del processo, ma riserbandosi la facoltà di stabilire a quale tribunale sottoporre il caso. A metà gennaio 1524 l'organo politico-giudiziario delegò agli Avogadori il rinvio a giudizio degli accusati in Quarantia, evitando di assumere un ruolo più attivo.⁴⁹¹ A inizio marzo 1524 i due patrizi accusati, Pietro Trevisan e Bernardo Manolessò, vennero banditi *in absentia* da Venezia e Dogado in perpetuo, con una taglia di duemila lire, ma il primo dei due ottenne l'assoluzione nel gennaio 1525.⁴⁹² Bernardo Manolessò aveva infatti presentato a metà aprile 1524 all'ufficio dei Signori di Notte un individuo, Martinello Zonfo, che era stato bandito per omicidio, adempiendo alle condizioni previste dalle leggi del Maggior Consiglio di gennaio 1515 e gennaio 1523.⁴⁹³

Molto più numerose furono le liberazioni dal bando concesse negli anni successivi grazie all'applicazione della *parte* del giugno 1524. Ci fu un massiccio ricorso a tale meccanismo da parte dei nobili veneziani, che lo ritennero una valida opportunità per guadagnarsi l'assoluzione dalla condanna. Per fornire un metro di confronto, nel decennio successivo, tra il 1525, quando la *parte* del 1524 entrò in piena funzione, e il 1535 si registrano sedici patrizi che vennero assolti

⁴⁹⁰ Ivi, b. 3664, cc. 189 r.-v.; maggiori informazioni su Giovanni Battista Gradenigo in Diari, vol. 32, col. 403; vol. 33, col. 74-75; vol. 45, col. 316.

⁴⁹¹ Dieci, Criminali, reg. 3, cc. 187 r.-v., 188 r.-v.

⁴⁹² Avogaria, b. 3664, c. 204 r.

⁴⁹³ Ivi, c. 265 r.

dalla Quarantia grazie alle *voci* accordate per l'eliminazione di altri banditi. Fino al 1539, furono ventidue i nobili veneziani a godere dei benefici previsti dalla legge del 1524. Bisogna notare che in realtà anche le due assoluzioni garantite a Giovanni Battista Gradenigo e Bernardo Manolessio avvennero all'inizio del terzo decennio, un dato che può essere correlato ai coevi indirizzi politici in materia di grazia: si è già spiegato come proprio a inizio anni Venti ci furono i primi segnali di disagio all'interno dei consigli lagunari nei confronti di suppliche in ambito criminale che troppo facilmente erano esaudite.⁴⁹⁴

Probabilmente, avvertendo che gli spazi per il ricorso alla *via supplicationis* si stessero restringendo, una discreta parte dei patrizi volsero i loro sforzi, sia materiali che economici, verso quest'altra alternativa. Il governo vide probabilmente con favore il ricorso a questa pratica, che comunque, al netto dell'aumentare della violenza, incoraggiava l'eliminazione di parte del problema del banditismo. Quando invece le necessità fiscali e militari si facevano impellenti, ad esempio durante la guerra contro gli ottomani nel 1537-1540 e nel 1570-1573, il ceto dirigente spinse chi ne aveva bisogno a inviare suppliche con le quali ottenere libertà in cambio di denari, oppure offrendo di pagare il servizio di uomini nella flotta. Si rende quindi necessario verificare se, in quei momenti e negli anni immediatamente successivi, ci fu un sensibile calo delle richieste di liberazione dal bando in ossequio alla legge del 1524. Per il momento si segnala che nel 1537 furono concesse due assoluzioni e nel 1538 solo una, a fronte di ben cinque remissioni della pena accordate nel 1535.⁴⁹⁵

Prima di verificare questo punto, è opportuno soffermarsi per esaminare alcuni aspetti che contraddistinsero le liberazioni concesse dalla Quarantia dopo il 1524. Un primo elemento da evidenziare riguarda l'organo giudiziario che inflisse la condanna di cui si chiedeva la remissione: dei ventidue patrizi liberati tra 1525 e 1539 grazie ai benefici connessi alle norme sui bandi, poco più di metà, cioè tredici (59,1%), erano stati banditi per omicidio dai Signori di Notte; i restanti nove (40,9%) erano stati condannati dalla Quarantia su placitazione, essendo cioè portati a giudizio, dagli Avogadori, ad eccezione di Filippo Bragadin del defunto Giovanni Francesco, placitato in Quarantia dai Giudici del Proprio per l'imputazione di omicidio.⁴⁹⁶

Dei tredici nobili veneziani banditi per omicidio puro dai Signori di Notte, solo tre, Francesco Zeno di Vincenzo, Stefano Erizzo di Girolamo e Francesco Donado di Antoni avevano ucciso altri patrizi, rispettivamente Lorenzo di Girolamo Prioli, Nicolò Avonal e Nicolò Dolfin, mentre Domenico Michiel di Maffeo aveva ammazzato Giulio Malipiero, figlio

⁴⁹⁴ § 3.2.

⁴⁹⁵ Vanno comunque tenuti in considerazione i tempi processuali necessari per votare l'applicazione della legge del 1524 dopo la presentazione del bandito catturato o della sua testa o della fede del rettore preso cui era stato consegnato. Tuttavia, il dato di una sola assoluzione avvenuta nel 1538 è già di per sé significativo.

⁴⁹⁶ Il quale fu assolto nel novembre 1535; cfr. Avogaria, b. 3668, c. 67 v.

illegittimo di un nobile.⁴⁹⁷ In proporzione, furono di più i nobili condannati dalla Quarantia su introduzione degli Avogadori per la morte di altri membri del ceto aristocratico lagunare a sfruttare il *benefitium absolutiois* previsto dalla legge del 1524: tre su nove, cioè Antonio Gritti di Andrea, Nicolò Malipiero di Giovanni Antonio e Nicolò Mocenigo di Girolamo, le cui vicende processuali sono già state sintetizzate nelle pagine precedenti. Essi erano stati ritenuti colpevoli delle uccisioni, rispettivamente, di Antonio Pizzamano, Giovanni Antonio Morosini e Alessandro Valier.⁴⁹⁸ Complessivamente, su ventidue remissioni accordate a nobili veneziani grazie al sistema instaurato dalle leggi contro i banditi, sei erano strettamente legate a condanne per omicidi di altri patrizi, a cui va aggiunto quello di un figlio illegittimo.

Non sempre le istanze di liberazione vennero comunque soddisfatte e le ragioni per un rifiuto potevano essere diverse: sia il mancato rispetto di elementi tecnici che questioni di opportunità politica. Ad esempio, Andrea di Luca Vendramin si vide respinta nell'aprile 1532 una sua prima richiesta, che aveva inoltrato dopo aver presentato al reggimento di Montagnana un bandito per omicidio *pensato* e per la rottura del bando. La motivazione era procedurale: «la leze vuol non possi haver el beneficio fin el preso non sia iusticiato», vale a dire che il patrizio aveva fatto domanda troppo presto.⁴⁹⁹ Poco dopo ottenne comunque la libertà grazie alla presentazione di un ulteriore bandito presso il rettore di quello stesso luogo.⁵⁰⁰

Simone di Andrea Arimondo era stato invece bandito dalla Quarantia da Venezia, Dogado, tutte le terre e i luoghi della Repubblica e dai navigli veneziani armati e disarmati, con pena capitale. Egli aveva presentato nel giugno 1537 alle forze della Signoria un individuo confinato in prigione per cent'anni, ma a fine settembre 1538 lo stesso tribunale non gli concesse la libertà, probabilmente perché i giudici ritennero sproporzionato il rapporto tra le relative condanne e valutarono che la seconda non era sufficiente per garantire la remissione della prima.⁵⁰¹

Una volta soddisfatta la richiesta di liberazione, a Rialto veniva proclamato l'annullamento della condanna, come avvenne nel caso di Vincenzo Zeno, assolto a fine maggio 1530: pochi giorni dopo nel centro economico della città il *precone* Bartolomeo di Filippo lesse ad alta voce la seguente scrittura:

⁴⁹⁷ Le *parti* con cui si concedeva loro la liberazione per aver presentato o ucciso un bandito sono in, rispettivamente, ivi, b. 3666, cc. 99 r.-v., 138 v.; b. 3667, c. 70 r.; b. 3668, c. 120 v.

⁴⁹⁸ Le relative assoluzioni sono in ivi, b. 3668, cc. 27 r., 110 r.; b. 3669, c. 64 r.

⁴⁹⁹ Diari, vol. 56, col. 11-12; la *parte* originale è in Avogaria, b. 3667, cc. 14 v.-15 r.

⁵⁰⁰ Avogaria, b. 3667, cc. 38 v.-39 r.; era stato condannato in contumacia a inizio ottobre 1531 in Quarantia Criminale per la morte di Carlo de Guarienti, notaio degli Avogadori di Comun, cfr. ivi, b. 3666, cc. 205 v.-206 v.; la *parte* con cui gli si concesse la liberazione dal bando prevedeva l'aggiunta che Andrea Vendramin versasse ogni anno una certa somma di denaro alla prole di Carlo Guarenti per quindici anni.

⁵⁰¹ Ivi, b. 3669, c. 51 r.

In exequation de la parte presa in lo excellentissimo Consiglio de le do Quarantie Criminal et Civil Vechia de di 28 mazo 1530. De ordine del magnifico Domino Ferigo de Renier dignissimo Avogador de Comun el se fa intender a tuti qualiter el nobel hom ser Vizenzo Zen quondam Domino Thomà el cavalier altre volte bandito in perpetuo per lo excellentissimo Conseio de Quaranta Criminal adì 18 mazo del anno 1507 per imputation de homicidio seguito in la persona del quondam Piero Tramontana como appar in li acti del officio de l'Avogaria e sta liberamente absolto et da dicto bando et questo per parte presa nel excellentissimo Conseio de le do Quarantie Criminal et Civil adì 28 de mazo proximo passato et la condannason predicta del dicto bando è sta cassada et cancellada de la bergamena in lo offitio de l'Avogaria ita che el dicto nobel hom ser Vizenzo Zen possi et volgia venir star et habitar liberamente in questa cità de Venetia et del destrecto como el poteva avanti el bando predicto.⁵⁰²

Nel proclama letto a Rialto dopo l'assoluzione di Stefano Erizzo si fece invece esplicita menzione che l'assoluzione venne concessa per l'omicidio puro «seguito ne la persona del quondam nobel hom ser Nicolo Dolphin de ser Giacomo».⁵⁰³

Al contrario, Filippo Bragadin, la cui condanna fu annullata nel novembre 1535, chiese e ottenne che la sua liberazione non fosse pubblicata a Rialto.⁵⁰⁴ La vicenda di Vincenzo di Tommaso Zen va menzionata anche perché fu uno dei pochi, in questo periodo, a conseguire la remissione dell'esilio senza aver personalmente catturato o ucciso alcun bandito: egli infatti acquistò una *voce* per omicidio non premeditato da Giovanni da Salò, uno dei guardiani nelle barche del Consiglio dei Dieci, in qualità di procuratore di Paolo di Giovannino Fazuol. Quest'ultimo aveva ottenuta tale beneficio a inizio aprile 1529 su concessione della Quarantia Criminale. Vincenzo Zen aveva pure la carta della pace, concessagli dai parenti di Pietro Tramontana, che venne mostrata al tribunale.⁵⁰⁵

La gran parte dei patrizi che domandarono il beneficio contemplato dalla legge del 1524 aveva invece presentato, personalmente o a proprio nome, altri banditi che erano ancora vivi. Così ad esempio Francesco *quondam* Vincenzo Barbaro, relegato a Capodistria, aveva presentato al vicino reggimento di Duecastelli, l'odierna Dvigrad, un bandito per furto e per rottura dei confini, ottenendo la libertà a fine marzo 1531.⁵⁰⁶ Nicolò di Paolo Querini fu assolto nel febbraio 1535 grazie alla consegna di un condannato presso il carcere di Noale, Zaccaria di Vincenzo Barbaro pochi giorni dopo per mezzo di un'analogha presentazione al reggimento di

⁵⁰² Ivi, b. 3666, cc. 99 r.-v.

⁵⁰³ Ivi, c. 138 v.

⁵⁰⁴ Ivi, b. 3668, c. 67 v.

⁵⁰⁵ Ivi, b. 3666, cc. 99 r.-v.

⁵⁰⁶ Ivi, c. 165 v.

Cittadella e Melchiorre da Canal a inizio settembre 1537 per aver dato un criminale al rettore di Treviso.⁵⁰⁷ Giacomo di Antonio Manolesso, Sebastiano di Alvise Vitturi e Giovanni Francesco di Pietro Badoer preferirono invece condurre vivi direttamente a Venezia i banditi che gli garantirono l'assoluzione.⁵⁰⁸ Infine, altri patrizi scelsero ancora di uccidere e presentare solo le teste di altri condannati, come fecero Pietro di Giovanni Battista Sanudo, Battista di Paolo Querini e Girolamo di Francesco Valier.⁵⁰⁹

Un'ulteriore distinzione da evidenziare è che il primo beneficio concesso in accordo con la *parte* del 1524, cioè l'assoluzione a Domenico di Marco da Priuli a metà giugno 1526, venne riconosciuto *ex officio* dagli Avogadori di Comun, senza voto da parte della Quarantia.⁵¹⁰ Anche la precedente liberazione di Giovanni Battista Gradenigo venne stabilita *ex officio* dagli Avogadori, mentre quella di Bernardo Manolesso, posteriore a quella del Gradenigo ma anteriore a quella del Priuli, fu votata in Quarantia.⁵¹¹ Le leggi del 1515 e del 1524 non chiarivano in realtà nel dettaglio gli aspetti procedurali, quindi si deve ipotizzare che non ci fosse unanimità su come meglio verificare l'osservanza dei requisiti previsti dalle *parti*, tuttavia le delibere prese in seguito alla remissione del bando di Domenico da Priuli furono votate dalla Quarantia, la quale infatti a volte decise di non concedere il beneficio, come si è visto.

Infine, l'ultimo aspetto da considerare è quello dell'attestazione della pace come presupposto per l'assoluzione dietro presentazione o uccisione di un bandito. Significativamente, solo nella proposta di liberazione di Vincenzo Zeno si fece esplicito riferimento alla carta della pace, che non viene menzionata nelle altre assoluzioni. Si può ipotizzare che fosse dato per scontata la necessità di provare l'assenso dei parenti delle vittime nei casi di omicidio di cui si chiedeva l'annullamento della pena. Benché la legislazione emanata dal Consiglio dei Dieci, già dal 1485, avesse esplicitato quest'obbligo a più riprese, le leggi votate dal Maggior Consiglio e Senato nel 1515, 1523 e 1524 non indicarono nessun obbligo relativamente alla riconciliazione con la controparte.⁵¹² Fu un'omissione intenzionale, perché ritenuta superflua, oppure si volle indirettamente favorire il rientro dei banditi nelle proprie comunità, anche a detrimento degli equilibri e della concordia all'interno della comunità?

Sembrerebbe che anche i Dieci si fossero posti una simile domanda, quando a fine dicembre 1525 i Capi del Consiglio dei Dieci risposero alla petizione di Zanetto Guercio, bandito nel 1515 dai Signori di Notte per omicidio. Zanetto aveva ucciso un altro condannato, sentenziato

⁵⁰⁷ Ivi, b. 3667, cc. 278 v.-279 r.; b. 3668, c. 213 v.

⁵⁰⁸ Ivi, b. 3665, c. 169 v.; b. 3667, c. 185 v.; b. 3668, c. 170 r.

⁵⁰⁹ Ivi, b. 3665, c. 245 v.; b. 3667, c. 148 v.; b. 3668, cc. 32 r.-v..

⁵¹⁰ Avogaria, b. 3665, cc. 68 r.-v.

⁵¹¹ Ivi, b. 3664, cc. 189 r.-v., 265 r.

⁵¹² Cfr. § 2.2.

dallo stesso Consiglio dei Dieci a morire in carcere, e chiedeva d'esser liberato. Vista la legge del giugno 1524, i Capi avevano ingiunto ai Signori di Notte di depennarlo dalle loro Raspe nel momento in cui Zanetto avesse presentato loro la carta della pace.⁵¹³ Tuttavia, nel maggio successivo, letta ancora una volta la parte del 1524, i Capi osservarono come in essa «nulla requiritur charta pacis ab agnatis primi occisi ad hoc ut absolutur».⁵¹⁴ Per questo motivo, essi concessero l'assoluzione a Zanetto Guercio per il suo omicidio puro. L'episodio rimane isolato e la stringatezza delle proposte registrate nelle Raspe dell'Avogaria di Comune non permette di dissipare il dubbio, poiché l'attenzione era posta su altri aspetti, quali ad esempio la presenza di attestazioni fatte dai rettori presso cui erano state presentate le teste o i banditi catturati.

L'INTRECCIO, LA ROTTURA ED IL DECLINO

Il patrizio Alvise Querini fu condannato nel 1562 per aver aggredito e ferito il cognato, il nobile Domenico Lollino, ma riuscì ad ottenere la libertà nel 1567 grazie ad una supplica inviata ai Dieci, in cui diede prova di avere ricevuto la pace dal parente. Ma a favorire l'assoluzione fu una *voce liberar bandito* che egli poté allegare.⁵¹⁵ In realtà, il suo bando era già stato annullato: a metà giugno 1566 il luogotenente di Udine gli aveva riconosciuto i benefici previsti dalla legislazione premiale contro il banditismo. Gli Avogadori, tuttavia, avevano intromesso tale pronuncia perché in contraddizione con le leggi dei Dieci del 1561 e de 1533 in materia di banditi e Alvise era stato costretto a tornare al bando.⁵¹⁶ La vicenda del Querini, uno degli ultimi patrizi a cercare di farsi assolvere dalla Quarantia, è sintomatica dei rapporti di potere che in quel decennio si erano ormai consolidati.

Il punto focale delle modifiche che investirono le procedure di riconoscimento delle ricompense previste dalle norme contro i banditi si colloca nei primi anni Quaranta. Abbiamo già visto come in questo periodo il Senato tentò di riformare la *parte* del 1524, ma il Maggior Consiglio bloccò tale cambio di rotta. Di lì a breve fu il Consiglio dei Dieci a prendere in mano con inedita decisione la politica penale sul banditismo. Sarà allora opportuno cercare di capire quali furono le interrelazioni tra le volontà legislative, in alcuni momenti contrastanti, e l'effettiva esecuzione dei provvedimenti da parte di Avogadori e Quarantia. Gli elementi da prendere in considerazione sono diversi, ma il primo da valutare è quello relativo all'aspetto quantitativo del fenomeno.

⁵¹³ ASVe, Capi del Consiglio dei Dieci, Notatorio, reg. 6, fasc. 7, cc. 57 v.-58 r.

⁵¹⁴ Ivi, c. 79 v.

⁵¹⁵ Cfr. § 5.2.

⁵¹⁶ Avogaria, b. 3678, cc. 103 v.-104 r.

Se tra 1525 e 1539 furono ventidue i nobili veneziani che ottennero l'assoluzione in Quarantia grazie al sistema della cattura o uccisione dei banditi, tra 1540 e 1571 si contano 15 liberazioni, più un'ulteriore richiesta che venne però negata nel 1557 e un'assoluzione concessa nel 1542 ad un patrizio veneto-cretese, Alvise Querini *quondam* Giovanni, il cui esilio dall'isola cretese di cinque anni venne annullato.⁵¹⁷ In realtà, gran parte di questi provvedimenti furono presi nel corso degli anni Quaranta, con un apice nell'anno 1541, in cui vennero garantite ben 7 assoluzioni.⁵¹⁸ Se si considera che nel dicembre 1540 e nell'aprile 1543 vennero assolti altri due patrizi, appaiono di nuovo evidenti le intersezioni tra il ricorso ai benefici previsti dal sistema premiale, contenuti nelle leggi sul banditismo, e l'allentamento dei criteri legali per la concessione della grazia.⁵¹⁹

Se abbiamo già descritto il successo goduto dalla legge del 1524 presso i patrizi veneziani – che si mostra con nettezza alla luce dello scarso riscontro attestato dalla precedente legge del 1515 – e lo abbiamo connesso alla volontà dei Dieci di limitare le assoluzioni per mezzo della *via supplicationis*, abbiamo anche ipotizzato come durante il nuovo conflitto con il Turco le istanze di liberazione concesse dalla Quarantia fossero sensibilmente diminuite a causa della decisione di favorire le donazioni di denaro unite alle suppliche. La ripresa delle applicazioni della legge del 1524 tra fine 1540 – considerando il tempo processuale necessario alla formazione e al dibattimento del caso in Quarantia – e 1543 rappresenta una conferma di come i nobili veneziani adottassero diverse strategie per assicurarsi la liberazione dalla condanna a seconda delle normative vigenti. Se fino al 1539 vennero istituite delle finestre temporali durante le quali allentare le strettezze, nel 1540 non ci fu alcun tentativo in tale senso, mentre le proposte analoghe avanzate nel corso del 1541 vennero in gran parte respinte.⁵²⁰ I nobili ripresero allora, constatata l'intransigenza dei Dieci, a fare domanda del *benefitium absolutiois* secondo le modalità previste dalle leggi sui banditi.

Ma già in queste nuove assoluzioni concesse negli anni Quaranta, si riscontrano dei cambiamenti significativi che si accentueranno nei due decenni successivi. Se il numero di patrizi che tra 1524 e 1539 avevano ottenuto la libertà grazie all'acquisto di una voce liberar bandito fu molto basso rispetto a quelli che presentarono o uccisero dei banditi, il rapporto si rovescia nel quinto decennio del Cinquecento: su 13 assoluzioni, 5 sono garantite grazie ad altrettante voci, cioè circa il 38.46% dei casi. Ad esempio, Andrea da Brescia e Galeazzo Manzoni da Padova erano stati complici in un assassinio commesso nel bresciano, ma avevano

⁵¹⁷ L'assoluzione concessa al nobile veneto-cretese è in ivi, b. 3670, cc. 141 v.-142 r.; quella negata a Francesco Donà nel giugno 1557 in ivi, b. 3672, c. 25 v.

⁵¹⁸ Ivi, b. 3669, cc. 219 r.-v., 226 v.-227 r., 229 r.-v.; b. 3670, cc. 22 r.-v., 26 v., 64 r.-v., 68 r.

⁵¹⁹ Ivi, b. 3669, c. 216 v.; b. 3670, cc. 210 r.-v.

⁵²⁰ § 2.2.

denunciato il principale responsabile e gli altri soci, per cui ottennero dei benefici per liberare dei banditi tra Mincio e Quarnaro. I due favorirono allora la liberazione dei patrizi Melchiorre Boldù e Cristoforo Canal.

Marcantonio Giustinian di Giacomo acquistò invece una *exemptionem* da Girolamo Foscarini, un altro nobile veneziano, in qualità di commesso di Bernardo Zulian, suo genero. Il Zulian aveva a sua volta comprato la voce da Giovanni Battista da Montagnana, che aveva presentato la testa di Bernardo de Brandi, bandito da tutta Repubblica. Giovanni Alvise Sante, famulo dei Capi dei Dieci, vendette uno dei due benefici di cui disponeva al nobile Angelo Miani, il quale aveva pure presentato alla Quarantia la carta della pace. Al patrizio Agostino Emo fu ceduta una voce da parte di Ludovico della Rosata, che aveva presentato la testa di un bandito su cui pendeva una taglia di 2000 lire anche in luoghi alieni. Agostino rinunciò alla taglia per avere l'assoluzione.⁵²¹

Anche Pietro Contarini di Dionisio, Giovanni Bragadin di Girolamo Procuratore di San Marco, Fantino Donà del defunto Bernardo e Simone Guoro di Giusto ottennero la libertà grazie ai benefici previsti dalla normativa sulla lotta contro i banditi emanata da Senato e Maggior Consiglio. A nome di questi patrizi furono presentati sia a Venezia che in alcune carceri della Terraferma dei banditi, che vennero giustiziati.⁵²² Le remissioni delle condanne dei nobili Fantin Moro quondam Antonio, relegato a Capodistria per dieci anni, Zaccaria Contarini di Cipriano e Antonio Mocenigo non esplicitano invece il riferimento giuridico alla base della loro liberazione, ma poiché anch'essi presentarono dei banditi a Capodistria, Venezia e Padova, possiamo ipotizzare che anch'essi siano stati assolti per mezzo della legge del 1524.⁵²³ Non si può invece dire lo stesso in merito alle ultime liberazioni approvate dalla Quarantia, quelle del 1563, e nemmeno del tentativo fatto da Francesco Donà di Giacomo nel 1557.

Emerge alla nostra attenzione il dato quantitativo: solamente due assoluzioni in circa vent'anni. Forse non è una coincidenza che dopo il 1549, l'anno in cui i Dieci affrontarono con rinnovata forza la materia del banditismo mettendo in campo un approccio originale, il numero delle assoluzioni concesse dalla Quarantia sia notevolmente crollato. Anche se il Consiglio dei Dieci non aveva la possibilità di modificare le leggi emanate dal Maggior Consiglio, è probabile che il massimo tribunale politico-giudiziario abbia di riflesso, grazie alla propria autorità, convogliato al proprio interno anche quei casi la cui competenza sarebbe ricaduta sulla Quarantia.

⁵²¹ Avogaria, b. 3669, cc. 226 v.-227 r., 229 r.-v.; b. 3670, cc. 22 r.-v.; b. 3675, cc. 56 v., 209 r.-v.

⁵²² Ivi, b. 3669, cc. 219 r.-v.; b. 3670, c. 26 v., 68 r., 210 r.-v.

⁵²³ Ivi, b. 3670, cc. 64 r.-v., b. 3675, cc. 16 r., 240 r.

Tuttavia, la legislazione, che dal 1549 in poi fu monopolizzata dai Dieci, non negava un ruolo alla Quarantia e agli Avogadori: nel settembre 1555, ad esempio, oltre a sospendere la parte del 1549 per tre anni, i Dieci chiarirono come fosse compito proprio della Quarantia stabilire se concedere o meno l'assoluzione per i banditi presentati a Venezia, nel Ducato o in altri determinati territori dove i rettori locali non potevano formare il relativo processo.⁵²⁴ Francesco Donà, bandito *ad tempus*, che aveva presentato Bernardino detto Bin, bandito perpetuo, domandò la libertà in esecuzione proprio di tale norma, ma la sua richiesta fu respinta dal tribunale veneziano a inizio giugno 1557.⁵²⁵

Nicolò Lippomano e Giacomo Venier si liberarono nel gennaio e aprile 1563 grazie a delle *voci* concesse dal Consiglio dei Dieci ad altri individui per la cattura o l'uccisione di alcuni banditi. In particolare, il Lippomano era stato da poco condannato a otto anni di bando da Venezia e dal Dogado per le ferite inflitte ad Angelo Ciera, nei confronti del quale provava un dichiarato odio. In sede processuale aveva chiesto un salvacondotto per il grado *puro* del delitto, che gli fu negato; il patrizio si presentò comunque a giudizio.⁵²⁶ Domenico dei Ferraresi guadagnò il beneficio che valse la libertà al nobile veneziano uccidendo Battista di Pietro Bon da Romano.

Attraverso la mediazione del *dominus* Pietro Trevisan da Venezia, procuratore di Domenico, nel luglio 1562 il Lippomano si vide cedere una delle *voci* ottenute dal cacciatore di teste. La Quarantia, a cui il patrizio si rivolse, riconobbe inoltre come Nicolò Lippomano disponesse della carta della pace e lo assolse.⁵²⁷ Due voci furono assegnate ad uno dei capitani delle guardie impegnati nella custodia della Dominante a metà aprile 1563 per la cattura di due individui condannati dai Dieci. Il *capitaneus* Gaspare, una volta riconosciuti i benefici, si recò subito in Avogaria per far liberare il nobile Giacomo Venier.⁵²⁸

I figli illegittimi del nobiluomo Marcantonio Priuli, Alvise e Marco, fanno di nuovo la loro comparsa nelle raspe avogaresche nel giugno 1567, ma nelle vesti di vittime di un'imboscata tesa contro di loro all'uscita della casa di Giovannina, la donna al centro di questo ulteriore caso di competizione sessuale maschile sfociata nella violenza. Ad essersi posto *in insidiis* furono il nobile Marco Lippomano di Girolamo, insieme ad Angelo Badoer, figlio *naturale* di Ippolito, e un tale Sangiante. Senza entrare nel dettaglio delle dinamiche dell'episodio, il nobile veneziano

⁵²⁴ Dieci, Comuni, reg. 22, cc. 57 v.-58 v.

⁵²⁵ Avogaria, b. 3672, c. 25 v.

⁵²⁶ Ivi, b. 3676, cc. 146 r.-v.

⁵²⁷ Ivi, cc. 294 v.-295 v.

⁵²⁸ Ivi, cc. 36 v.-37 r.

fu bandito in contumacia da tutti territori della Repubblica compresi tra Mincio e Quarnaro, con una taglia di 600 lire in caso di rottura dei confini assegnati.⁵²⁹

Tuttavia, il gentiluomo ottenne due anni dopo, nell'ottobre 1569, la liberazione in Quarantia grazie al beneficio connesso alla consegna di Giorgio Nautevich, catturato in flagrante per due assassinii e condannato all'ultimo supplizio da parte del conte di Zara. L'assoluzione venne concessa dal tribunale veneziano a larga maggioranza su istanza dell'Avogadore Pietro da Mosto, ma a fine febbraio 1570 tale provvedimento venne intromesso dagli altri due Avogadori, Giustiniano Giustinian e Girolamo Venier. Questi ultimi asserirono che l'assoluzione era stata «*contra formam legum facta*».⁵³⁰ Il tribunale ratificò allora l'annullamento della liberazione alla seconda votazione.

Non furono esplicitate le norme sulla pena del bando non rispettate, ma soprattutto non è chiaro se le leggi in questione fossero quelle emanate negli ultimi decenni da parte del Consiglio dei Dieci oppure quella del 1524 del Maggior Consiglio, mai modificata, alla quale Marco Lippomano era forse soggetto in quanto condannato dalla Quarantia e non dai Dieci. Il caso di Marco Lippomano, assolto in un primo momento e poi mandato nuovamente in esilio, è significativo e forse va interpretato come un punto di arrivo, dato che di lì a breve i Dieci avrebbero monopolizzato tutti gli aspetti della giustizia criminale a cui i membri del ceto dirigente erano sottoposti.

Le assoluzioni conferite dalla Quarantia diminuirono drasticamente dopo gli anni Quaranta, ma altrettanto sintomatico è il fatto che nella seconda metà del secolo non ci furono ulteriori appelli alla legge del 1524 ed ai benefici ad essa connessi. I patrizi veneziani si erano in altre parole inseriti a pieno in quel mercato delle *voci liberar bandito* che era ormai fiorito e che era regolato dai provvedimenti dei Dieci. Questi ultimi incisero sulle modalità d'applicazione della pena del bando e dell'associato sistema premiale, relegando la Quarantia nel ruolo secondario di tribunale alternativo, presso cui i nobili veneziani potevano chiedere l'esecuzione dei benefici emanati, o comunque avallati, dal Consiglio dei Dieci.

In sintesi, la Quarantia – e gli Avogadori insieme ad essa – perse il proprio ruolo di corte giudiziaria di riferimento, una condizione che aveva raggiunto grazie al contenuto delle leggi sui banditi promosse da Senato e Maggior Consiglio. In particolare, quella del 1524 fu applicata per oltre vent'anni, ma quando la comunione d'intenti tra Senato e Maggior Consiglio si incrinò con il rifiuto *in toto* da parte di quest'ultimo di ratificare le proposte di riforma avanzate dal primo, nel 1546, le conseguenze politiche forse lasciarono il segno anche sul piano giudiziario. Il Consiglio dei Dieci riuscì allora ad inserirsi agevolmente in un vuoto lasciato dalle altre

⁵²⁹ Avogaria, b. 3678, cc. 208 r.-209 r.

⁵³⁰ Ivi, b. 3679, cc. 222 r., 253 v.-254 r.

istituzioni, affermandosi anche in questo spazio d'azione fino ad allora condiviso e spingendo i nobili veneziani ad adeguarsi all'acquisto di *voci* per avere l'assoluzione, come si spiegherà nel dettaglio nel quinto capitolo.⁵³¹

IL COLLEGIO SOPRA I BANDITI, LA GRAZIA E LA GUERRA DI CIPRO

L'intreccio tra la possibilità di inviare una supplica al Consiglio dei Dieci in momenti in cui i vincoli legali, cioè le *strettezze*, erano allentati o di farsi riconoscere l'annullamento da parte della Quarantia della sentenza catturando oppure uccidendo un altro bandito si scioglie definitivamente anche sul piano formale con la legge del 1571, che riconosce solo ai Dieci la competenza sui casi criminali in cui fossero coinvolti i patrizi. Ne consegue che anche la loro eventuale assoluzione dovesse essere soppesata dall'eccelso tribunale. La libertà di manovra di cui i Dieci poterono godere, nella seconda metà del XVI secolo, si manifestò ancora di più in occasione della Guerra di Cipro. Come durante la guerra di Cambrai ed il terzo conflitto veneto-turco, il nuovo evento bellico spinse le assemblee veneziane a prendere misure eccezionali per far fronte al pericolo imminente. Ma se nella prima metà del secolo si fece affidamento soprattutto sul recupero di denaro attraverso l'agevolazione della concessione della grazia a banditi e condannati, a inizio anni Settanta il ceto dirigente veneziano puntò direttamente sull'offerta del servizio in galea o sull'invio di uomini da remo.

La vera svolta avvenne a fine dicembre 1570, ma provvedimenti in questa direzione si contano anche a marzo e a metà dicembre. Si tratta di *parti* che lasciano trasparire ancora una volta l'idea che i banditi e condannati siano una forma di risorsa latente da poter attivare in momenti di urgenza. Ad esempio, nel marzo 1570 il Consiglio dei Dieci concesse al provveditore generale in Dalmazia la facoltà di assolvere i banditi *ad tempus* o di concedere un salvacondotto a quelli in perpetuo per sfruttarne i servigi a difesa della Repubblica. A metà dicembre, lo stesso Consiglio con la Zonta contattò il console veneziano a Genova per mezzo del Senato affinché egli potesse accordare un salvacondotto ai marinai banditi dalla Repubblica presenti in quella città, a condizione che prestassero servizio nell'armata veneziana.⁵³²

Il salto di qualità avvenne però circa dieci giorni dopo, il giorno 22 dicembre 1570. Il presupposto era quello di fare ricorso ai «molti condannati a tempo, et anco in perpetuo per casi che non sono atroci, dalli quali si potria haver beneficio, si delle proprie persone, come de altri». In cambio della fornitura dei necessari uomini da remo alle galee, tali banditi avrebbero potuto conseguire l'assoluzione. La proposta fu ammantata anche di giustificazioni etico-

⁵³¹ § 5.2.

⁵³² Ivi, reg. 29, cc. 118 r., 192 r.

religiose.⁵³³ A tale scopo venne istituito un collegio apposito di sette patrizi, formato da Savi di Consiglio, di Terraferma e quelli sopra la Mercanzia. Essi avrebbero dovuto, guidati da tre Presidenti scelti all'interno di tale *corpus*, visionare le suppliche dei banditi «et veder con diligentia le condemnason, et ben considerate le colpe, et cause dell'imputation, et le qualità delle ditte condemnason de cadauno d'i condannati si per il consiglio nostro di 40, et per tutti li Magistrati di questa città di Venetia, come per li Rettori di qualunque città, terre, et luoghi nostri così in bando, come in preson». Erano previste due categorie di condannati ai quali fu proibito di avvalersi di quest'opzione: i sentenziati per casi atroci ed i condannati dallo stesso Consiglio dei Dieci. Tutti gli altri individui potevano rivolgersi al collegio deputato alla liberazione dei banditi e chiedere la commutazione della pena offrendosi di servire personalmente o mandando uomini al servizio nella flotta.

La durata del servizio non poteva essere inferiore ad un anno e l'indicazione rivolta ai patrizi che avrebbero formato questo collegio era quella di adottare un criterio di proporzionalità tra qualità del delitto commesso e numero di uomini da remo forniti. La condizione dei rematori doveva inoltre essere verificata dai Provveditori sopra l'Armar e il supplicante doveva pure dare idonea fideiussione a garanzia del loro servizio. In particolare, tale beneficio fu precluso ai banditi che fossero stati condannati a partire dalla data di approvazione della *parte*. Infine, vennero concessi tre mesi per poter avanzare domanda al collegio e presentare gli uomini da remo.⁵³⁴ A questo provvedimento ne seguirono poco dopo altri due per rendere concretamente operativo il collegio, a causa delle difficoltà riscontrate nell'individuare i membri.⁵³⁵ Una volta scaduti i tre mesi, a fine marzo 1571, si fece il punto circa la bontà e l'efficacia della decisione presa. Si stabilì subito di prorogare la *parte* di fine dicembre per un altro mese e si aggiunse una deroga: chi fosse stato querelato, proclamato e rinviato a giudizio prima della fine di dicembre 1570, ma condannato dopo quella data, avrebbe potuto comunque fare domanda di commutazione della pena presentando uomini da remo.

Era giusto e conveniente concedere pure ad essi questa possibilità, si disse, dato che «l'intention di questo conseglio» era chiara e di facile interpretazione, cioè «che non potessero haver beneficio quelli che commettessero li delitti doppo il prender di essa parte, per levar l'occasione alli cattivi homeni che con questa speranza non commettessero li delitti».⁵³⁶ I Dieci si erano allora posti la questione del rapporto tra semplificazione delle procedure per concedere la grazia e riacutizzarsi del conflitto, come avevano fatto a inizio gennaio 1524, seppur in un

⁵³³ «et sarà etiam cosa pia dar a molti [l'assoluzione], che con tal provisione venirano a liberarsi dalle carcere, nelle quali stano miseramente», *ivi*, cc. 195 v.-196 v.

⁵³⁴ *Ibidem*.

⁵³⁵ *Ivi*, cc. 198 r., 200 v.-201 r.

⁵³⁶ *Ivi*, reg. 30, cc. 9 r.-v.

contesto di crisi politico-militare diverso.⁵³⁷ Ma se in quell'occasione la riflessione venne avanzata dopo circa quindici anni di agevolazione delle grazie criminali, il Consiglio sembrava ora aver compreso l'errore commesso in passato; e aveva quindi stabilito dei paletti precisi per evitare che ciò accadesse di nuovo. Era perciò auspicabile ammettere a questa diversa forma di grazia coloro che, in genere, avevano commesso un delitto prima dell'approvazione del meccanismo. Il divieto rimaneva però valido per tutti coloro che invece si erano macchiati di qualche crimine da fine dicembre 1570 in poi.

Al netto delle diverse proroghe, un segnale che comunque il sistema fosse apprezzato, i problemi operativi che presto si riscontrarono si rivelarono di tutt'altra natura: c'erano banditi che, ritenuti idonei alla commutazione della pena, non rispettavano i termini assegnati per presentare i rematori promessi; si lamentavano inadempienze di vario tipo; l'impossibilità di verificare l'effettiva ottemperanza dei requisiti perché mancavano, tra le altre cose, i libri ed altri documenti delle stesse galee; ed altro ancora.⁵³⁸ A inizio marzo 1573 si ribadì infine l'obbligo – fissato sino dalla fine dicembre 1570 – di porre al servizio nella flotta uomini che non fossero sudditi della Repubblica, ma di giurisdizioni estere.⁵³⁹ Non è necessario proseguire oltre nell'analizzare il filo legislativo che regolò il meccanismo, poiché nello stesso giorno in cui quest'ultima misura venne presa, Francesco Gritti di Andrea venne assolto dalla sua condanna proprio grazie all'offerta di venti rematori.⁵⁴⁰ È la vicenda conflittuale di cui fu protagonista a permetterci di riflettere ancora una volta, ma in uno scenario giudiziario e di rapporti di potere ben diversi rispetto alla prima metà del Cinquecento, sul rapporto tra grazia e momenti di crisi della Repubblica.

Francesco Gritti fu inesorabilmente soggetto alla giustizia esercitata dai Dieci, poiché venne citato a presentare le proprie difese a metà giugno 1571, circa tre mesi dopo l'emanazione della legge con cui i Dieci si arrogarono ogni prerogativa in campo criminale nei casi in cui un patrizio figurava come offeso od offensore. L'accusa rivolta nei suoi confronti era quella di aver ferito *proditoriamente* alla testa Andrea Dandolo di Francesco, sopra il ponte di Santa Marina, una lesione che si era rivelata mortale. Rimasto contumace, il nobiluomo fu bandito in perpetuo da Venezia, Dogado e da tutta la Repubblica, compresi le navi battenti bandiera veneziana, con una taglia di 1000 lire per la sua cattura dentro i confini. Non fu però prevista la pena capitale nei suoi confronti: in caso di arresto, sarebbe stato rinchiuso per due anni in carcere e poi

⁵³⁷ Cfr. § 3.2.

⁵³⁸ Dieci, Comuni, reg. 30, cc. 13 r., 27 v., 32 r.-v., 82 r.-v., 163 v.-164 v.

⁵³⁹ Ivi, reg. 31, c. 3 v.-4 r.

⁵⁴⁰ I provvedimenti normativi si esaurirono, in questo frangente politico, a fine marzo 1575, con un ultimo laconico invito rivolto ai banditi, che avevano fatto domanda in tal senso, a soddisfare i criteri di presentazione dei rematori. Cfr. ivi, reg. 32, cc. 6 v.-7 r.

rispedito in esilio. Gli fu però concessa l'opportunità di presentarsi alle prigioni ed essere relegato per cinque anni a Capodistria. Se avesse colto tale occasione, il bando sarebbe stato limitato al solo territorio lagunare, una volta concluso il periodo di confino nella città istriana. Anche la taglia sarebbe stata ridotta a 600 lire. Francesco Gritti dovette considerare l'offerta sufficientemente conveniente da spingerlo a comparire a fine luglio e, a inizio agosto, giungere a Capodistria, come attestato da quel podestà.⁵⁴¹

I protagonisti dell'episodio ed i loro più stretti congiunti non risultano aver avuto accesso alle cariche politiche più autorevoli e onorifiche. I parenti di Francesco Gritti, del ramo di San Marcuola, ricoprirono podesterie di media importanza, qualche Saviato agli ordini, poche cariche marittime e sporadici incarichi finanziari e giudiziari. Ma la politica matrimoniale della famiglia rivela invece delle ottime connessioni all'interno del patriziato: Francesco aveva sposato, in seconde nozze, la figlia del Procuratore di san Marco Alessandro Bon; suo fratello Domenico si era unito in prime nozze con la figlia di Bartolomeo Lippomano, cavaliere.⁵⁴² Pur appartenendo ad un antico e prestigioso casato veneziano, Andrea Tiepolo fu uno degli ultimi esponenti, insieme ai fratelli Girolamo e Francesco, del ramo di San Fantin, che si esaurì con le loro morti a fine secolo. I risultati elettorali degli avi furono pure inferiori rispetto a quelli dei Gritti: il nonno Girolamo ebbe una carriera discontinua, culminante nel provveditorato a Cefalonia e nel titolo senatoriale, ma già il padre Francesco e lo zio Nicolò furono più politicamente insignificanti.⁵⁴³

Il giorno 2 marzo 1573, meno di due anni dopo la condanna inflitta dal massimo tribunale veneziano, il Consiglio votò quasi all'unanimità l'assoluzione dell'assassino del Dandolo. Il padre Andrea Gritti di Domenico si era offerto di consegnare a proprie spese venti rematori, approvati dai Provveditori all'Armar, per sei mesi durante la successiva estate e di osservare tutte le altre condizioni previste dalla legge di fine dicembre 1570, cioè di dare una fideiussione e la garanzia a rimpiazzare eventuali uomini morti in servizio o fuggiti dalla galea. La patente attestante la liberazione gli sarebbe stata consegnata una volta soddisfatti tali obblighi.⁵⁴⁴ Nella supplica, Andrea Gritti non nascose come il figlio avesse ucciso Andrea Dandolo, ma dichiarò che la morte avvenne «per pura disgratia, et per quelle cagioni alla città benissimo note».⁵⁴⁵ Pur senza esplicitare tali ragioni, il patrizio spiegò come il figlio avesse agito in base a dei motivi che a Venezia e nel ceto patrizio erano pienamente riconosciuti e – potenzialmente – condivisibili,

⁵⁴¹ Dieci, Criminali, reg. 11, cc. 150 r., 153 r.-v.; una copia della sentenza è rintracciabile in Proclami, b. 6, 1571 a di 16 luo.

⁵⁴² Barbaro, vol. 20, pp. 171-173.

⁵⁴³ Ivi, vol. 19, p. 184.

⁵⁴⁴ Dieci, Comuni, filza 117, 1573 2 martii in additione.

⁵⁴⁵ Ivi, allegato *Illustrissimi et Excellentissimi Signori Capi dell'Eccelso Consiglio di X*.

quindi con ogni probabilità Andrea Gritti stava facendo riferimento a ragioni riconducibili all'onore. La sua petizione fu inoltrata dai Capi a metà febbraio 1573 ai deputati *super bannitis*, i quali furono chiamati ad esprimere la propria opinione.

Questi ultimi affermarono di ritenere il supplicante degno della grazia, dopo aver visto «la supplicatione prefata, et la parte della condemnatione, et considerate tutte quelle cose, che ci sono parse degne di consideratione».⁵⁴⁶ I tre anni e circa cinque mesi di confino che rimanevano a Francesco da scontare furono allora cassati, anche in virtù del fatto che, nel frattempo, il padre del nobile bandito aveva incrementato la propria offerta: Andrea Gritti aveva inizialmente prospettato la consegna di dieci uomini da remo che, in una nota di fine febbraio, portò al numero di venti.⁵⁴⁷ Anche altri patrizi seguirono la medesima via: il già menzionato Procuratore Alessandro Bon offrì dieci uomini da remo in cambio dell'assoluzione del figlio Alvise dalla relegazione a Capodistria, dove il Bon si trovava perché, tra dicembre 1571 e giugno 1572, era stato proclamato e ritenuto colpevole dell'omicidio della moglie Adriana Dario. Tuttavia la proposta formulata dal padre a inizio marzo 1573 non ottenne una maggioranza sufficiente.; ma suo figlio venne comunque assolto l'anno successivo.⁵⁴⁸

La supplica di inizio marzo di Arsenio Contarini, che mise a disposizione due rematori in cambio della commutazione della pena di bando di cinque anni da Venezia e Dogado inflitta al figlio Angelo, fu invece subito accolta. Il nobile aveva ferito Ottavio Finetti, di condizione non nobile, durante un ballo presso la zona del Ghetto. Lo stesso giorno il Consiglio accordò anche l'assoluzione a Francesco Michiel di Giovanni Francesco dal confine a Zara, a cui era stato relegato per dieci anni per la morte di un *grisono*.⁵⁴⁹ Il tratto comune a tutte queste istanze di grazia di inizio marzo 1573 è costituito dal fatto che i delitti commessi furono posteriori all'emanazione della legge del dicembre 1570, che istituì la commutazione delle pene in cambio del servizio in armata, in aperta contraddizione con i propositi dichiarati dallo stesso Consiglio. Si riconferma allora il quadro tratteggiato per la prima metà del secolo, a dispetto della differenza rappresentata dal contribuire alle spese fornendo uomini invece che denaro. La sostanza rimase immutata, anche perché un ulteriore dato va sottolineato: l'assenza di qualunque riferimento alle condizioni di pace.

Lo stesso provvedimento del dicembre 1570 aveva – volutamente – ignorato questo aspetto, al manifesto scopo di non intralciare e raffrenare i banditi ed i loro parenti dall'offrire uomini da remo. Ma era lecito comunque aspettarsi che, nella prassi, i membri del collegio deputati ai

⁵⁴⁶ Ivi, allegato *Dovendo noi Proveditori infrascritti deputati* [...].

⁵⁴⁷ Ivi, allegato *1572. 26. fevrer.*

⁵⁴⁸ Ivi, *1573 2 martii in additione*; Povolo, *La stanza* cit., pp. 87-88.

⁵⁴⁹ Dieci Comuni, filza 117, *1573 9 Martii in additione*, con allegati; ivi, *1573 9 Martii in additione*, con allegati.

banditi tenessero conto di questo elemento, data l'enfasi posta sulla necessità di ponderare attentamente le richieste di grazia. Dall'altro lato, le offerte di rematori votate dal Consiglio dei Dieci a inizio marzo 1573 a loro volta non forniscono alcuna informazione circa il conseguimento del perdono dagli offesi. Se è comprensibile che gli episodi di violenza inter-cetuale si concludessero senza la riconciliazione tra le parti, troppo distanti sul piano sociale, tuttavia questa considerazione non è applicabile al caso di Francesco Gritti. L'impressione che si ricava è quella che le assoluzioni concesse senza il raggiungimento della riconciliazione, comunque poco frequenti ma non impossibili nella prima metà del secolo, furono ora avallate con maggior frequenza rispetto alle crisi di Cambrai e di fine anni Trenta.

Alla luce di queste vistose assenze, Francesco Gritti fu molto probabilmente graziato senza che il conflitto con i Dandolo fosse sanato. Creato per far fronte ad una grave congiuntura bellica e rimesso in campo anche nel secolo successivo, il collegio sopra i banditi operò antepoendo le necessità politiche, in base al principio *salus rei publicae suprema lex esto*, come aveva fatto lo stesso Consiglio dei Dieci in passato.⁵⁵⁰ Dall'altra parte, rivendicazioni o richieste di protezione rivolte al massimo tribunale da parte dei fratelli sopravvissuti ad Andrea Dandolo, dopo l'assoluzione del Gritti, non sembrano essere state avanzate. Il patrizio bandito e poi liberato fu infine coinvolto in un altro omicidio, quasi dieci anni dopo il primo: a inizio giugno 1580, egli e Paolo Milan, abitante a San Leonardo, furono proclamati per la morte del nobile Antonio Giustinian di Marcantonio. Quest'ultimo era stato ucciso di notte presso la chiesa del Corpus Domini, dove fu assalito *proditoriamente* mentre «faceva sonar, et cantar accompagnato con altri tutti senza arme». Francesco Gritti fu pure torturato ma poi rilasciato di prigione, mentre Paolo Milan ed un suo servitore vennero ritenuti colpevoli del delitto.⁵⁵¹

⁵⁵⁰ Ad esempio, il Senato istituì la commissione dei *Deputati alla liberazione dei banditi* nell'aprile 1616, cfr. Povolo, *Zanzanù* cit., p. 155.

⁵⁵¹ Dieci, Criminali, reg. 13, cc. 8 r., 9 r., 12 v., 15 v.-16 v.

Capitolo 4

Conflittualità patrizia durante le Guerre d'Italia

4.1 *Prima di Agnadello: una novella del Bandello ed il Quattrocento veneziano*

UNA SOCIETÀ ALLO SPECCHIO: INIMICIZIE, RELAZIONI DI GENERE E VALORI SOCIO-CULTURALI IN UNA NOVELLA

La quindicesima novella di Matteo Bandello, figura poliedrica di letterato del XVI secolo, una fra quelle ambientate nell'ambiente lagunare, ha come protagonisti alcuni nobiluomini e nobildonne veneziane durante il dogado di Francesco Foscari.⁵⁵² Tra Girolamo Bembo e Anselmo Barbarigo «(come spesso suol avvenire) era mortalissima nemicizia, e tanto e sì acerbo odio, che mai non cessavano con occulte insidie dannificarsi, e per ogni via a lor possibile farsi vergogna». Tale era la contrapposizione che «quasi impossibil pareva, che mai più si decessero insieme pacificare».⁵⁵³ Ruota attorno a questa «crudel nemicizia, lasciata loro da i padri d'essi quasi ereditaria»,⁵⁵⁴ la narrazione di una vicenda di amanti raggirati, in cui ampio spazio trovarono elementi che usualmente si riscontrano nelle analisi di faide e vendette. In primo luogo, le diverse declinazioni dell'onore maschile e femminile; in secondo luogo, l'intervento di lignaggi e parentele; infine, la pacificazione. Non solo, il racconto fa riferimento a più istituzioni giudiziarie e politiche lagunari che è opportuno considerare e che rendono conto della conoscenza che il Bandello aveva dello scenario veneziano. Senza entrare troppo nei dettagli dell'intreccio narrativo, è sufficiente spiegare come a scatenare lo sviluppo delle vicende fu la passione amorosa provata da ciascuno dei due patrizi nemici per la moglie dell'altro.⁵⁵⁵

Le due donne, legate da una profonda amicizia, ingannarono a lungo gli amanti facendoli accogliere contemporaneamente nelle rispettive camere, ma recandosi una nell'abitazione dell'altra, cosicché i mariti ritrovarono le mogli, senza accorgersene. Rimaste entrambe incinte, a far precipitare gli eventi fu la comparsa di un terzo patrizio, Alvise Foscari, nipote del doge, che mentre corteggiava una giovane vedova si ferì cadendo da una scala di corda. Per non lasciare sospetti e disonorare l'amata, egli fuggì e svenne di fronte alle case, contigue, dei due

⁵⁵² N. Sapegno (a cura di), BANDELLO Matteo, in DBI, vol. 5, pp. 667-673.

⁵⁵³ M. Bandello, *La prima [quarta] parte de le novelle del Bandello. Tomo primo [nono]*, Londra [Livorno] 1791 (d'ora in poi *Bandello*), p. 307.

⁵⁵⁴ *Ivi*, p. 332.

⁵⁵⁵ Sul tema della sessualità nella Venezia rinascimentale si veda il recente contributo di G. Ruggiero, *Wayfarers in Wonderland: The Sexual World of Renaissance Venice Revisited*, in Dursteler, *A Companion* cit., pp. 543-570. Per un'analisi di più ampia prospettiva cfr. *idem*, *Machiavelli in Love: Sex, Self and Society in the Italian Renaissance*, Baltimore 2007.

patrizi protagonisti, proprio mentre erano ciascuno nella casa dell'altro con quella che credevano essere la moglie dell'odiato nemico. I guardiani dei Signori di Notte rinvennero il corpo insanguinato di Alvise Foscari e pensarono, dato il luogo del ritrovamento, che fossero stati Girolamo Bembo e Anselmo Barbarigo ad assalirlo. Quest'ultimi vennero in quelle circostanze ritrovati seminudi uno in casa dell'altro. Imprigionati su decisione degli stessi Signori di Notte, durante la permanenza in carcere si riappacificarono, decidendo di porre da parte i dissidi per la persuasione di entrambi di essere stati traditi dalle mogli, poiché non si erano mai accorti dello scambio messo in atto dalle nobildonne per salvaguardare il proprio onore.⁵⁵⁶

Amareggiati dalla situazione al punto di non voler più vivere, i due patrizi decisero di assumersi la responsabilità della morte di Alvise Foscari, il quale invece si era ripreso dalla ferita. Il caso venne discusso in Consiglio dei Dieci, che il Bandello ci rappresenta impegnato a valutare l'andamento della guerra contro Filippo Maria Visconti. Girolamo Bembo e Anselmo Barbarigo, interrogati circa la loro presenza nell'altrui abitazione, mentirono dicendo di aver visto più volte di notte passare di fronte alle loro case Alvise Foscari e, credendo ciascuno di loro ch'egli fosse venuto a visitare la moglie, entrambi uscirono per ucciderlo.

Avendo il Doge intuito la contraddittorietà della confessione dei due e il ruolo effettivamente interpretato delle loro mogli, fece spargere la voce che i due patrizi e il nipote, il quale aveva affermato di essere caduto dalla finestra dell'amata perché voleva in realtà derubarla dei suoi averi, sarebbero stati giustiziati. Tuttavia, «per esser tutti tre d'onoratissimo legnaggio, si cominciò da' parenti et amici loro ad investigar se modo alcuno si fosse potuto trovare per la liberazion loro».⁵⁵⁷ Al contrario, le due mogli erano, «dopo il caso occorso de la prigionia de i mariti, cadute in odio a gli amici e parenti de l'una e l'altra parte, credendosi da tutti, che elle fossero due dionestissime femine. Il perche non era stato nessuno, che mai l'avesse visitate ne condolutosi seco de l'infortunio loro».⁵⁵⁸

Le due nobildonne inviarono una supplica al Doge, a cui i Dieci avevano rimesso l'episodio, chiedendo pubblica udienza prima dell'esecuzione della sentenza. Le donne si recarono a palazzo con i parenti più stretti, dove un folto gruppo di patrizi curiosi era congregato per ascoltare l'udienza, a cui erano presenti pure i mariti prigionieri. Quest'ultimi, alla vista delle mogli, iniziarono ad adirarsi e, in particolare, Girolamo Bembo, mosso dall'ira, «cominciò a dir

⁵⁵⁶ Per un approfondimento su tradimento coniugale all'interno della produzione del Bandello si veda P. Ugolini, *L'adulterio e la rappresentazione della donna nelle Novelle di Matteo Bandello*, in AA.VV., *Matteo Bandello. Studi di letteratura rinascimentale*, III, Alessandria 2010, pp. 175-200.

⁵⁵⁷ *Bandello*, p. 335.

⁵⁵⁸ *Ivi*, p. 337.

a la sua donna estrema villania».559 Isotta, moglie di Anselmo, parlò per prima e ricondusse la collera dei mariti a due possibili ragioni: «l'omicidio che essi falsamente hanno confessato d'aver fatto, o vero per la gelosia che acerbamente i cori gli rode che noi siamo femine impudiche, essendo l'uno in camera de l'altro, quasi nel letto stato preso».560

Le due donne allora discolparono i mariti dall'omicidio di Alvise Foscari, il quale non era affatto morto né stato ferito secondo i modi confessati dai due patrizi, e svelarono la trama da loro ordita ai danni dei mariti, non prima però di aver fatto dire a loro il motivo dello sdegno che provavano verso le mogli. Anselmo e Girolamo «risposero, che l'aver conosciute le donne loro meretrici, le quali onestissime credevano et esser tali dovevano, era tutto lo sdegno e cordoglio che il cor loro rodeva, e che non potendo tanta infamia sofferire, ne sopportar di viver ne la luce de gli uomini, gli aveva indutti a confessar per desiderio de la morte ciò che fatto non avevano già mai».561 Dopo aver rimproverato ai consorti di non aver a loro volta rispettato la sacralità del vincolo coniugale, le donne supplicarono l'aiuto del «Serenissimo Prencipe, che degni con il favore et autorità sua e di questi eccellentissimi Signori, reconciliarne con i mariti nostri, e far che da loro impetriamo pace, quando averemo lor fatto toccar con mano, che noi siamo le offese et essi gli offensori».562

La novella si risolse allora con la riconciliazione delle due coppie e anche con la fine dell'inimicizia tra i due gentiluomini.563 Nelle intenzioni dell'autore, Matteo Bandello, uno dei maggiori novellieri della sua epoca, il problema del rapporto tra storia e invenzione doveva trovare un'adeguata sintesi nella forma novellistica caratterizzata dal *mirabile verosimile*.564 Vale allora la pena di esaminare da vicino alcuni riferimenti contenuti in questo racconto ambientato tra terzo e quinto decennio del Quattrocento veneziano: Isotta era figlia di uno dei Procuratori di san Marco, i quali «a l'ora non erano in tanto numero, come oggi di sono, perciò che solamente i più savii e quelli che ottimi si giudicavano, erano a così nobile e grave dignità eletti,

⁵⁵⁹ Ivi, p. 340.

⁵⁶⁰ Ivi, p. 341

⁵⁶¹ Ivi, p. 343.

⁵⁶² Ivi, p. 346.

⁵⁶³ Pur nella finzione letteraria, non si trattava di una richiesta di aiuto formale, ma concretamente finalizzata al raggiungimento di una nuova concordia familiare. Nella Firenze rinascimentale, ad esempio, i conflitti tra coniugi per casi afferenti alla sfera sessuale e familiare si risolvevano spesso con il riconoscimento da parte delle autorità della riconciliazione tra moglie e marito, cfr. J.M. Najemy, *Sex Crimes and Rituals of Redemption in Civic Humanist Florence*, in M. Jurdjevic, R. Strøm-Olsen (a cura di), *Rituals of Politics and Culture in Early Modern Europe: Essays in Honour of Edward Muir*, Toronto 2016, pp. 165-184.

⁵⁶⁴ E. Menetti, *Enormi e disoneste: le novelle di Matteo Bandello*, Roma 2005, pp. 93-121. Sulla novellistica cinquecentesca si veda R. Bragantini, *Il riso sotto il velame. La novella cinquecentesca tra l'avventura e la norma*, Firenze 1987; S. Carapeza, *Novelle e novellieri. Forme della narrazione breve nel Cinquecento*, Milano 2011. Sulla fortuna soprattutto in Francia e Spagna si rimanda a A.C. Fiorato, *Bandello entre l'histoire et l'écriture. La vie, l'expérience sociale, l'évolution culturelle d'un conteur de la Renaissance*, Firenze 1979; F. Rico, *Romanzo picaresco e storia del romanzo*, in G.M. Anselmi (a cura di), *Dal primato allo scacco. I modelli narrativi italiani tra Trecento e Seicento*, Roma 1998, pp. 13-30.

e nessuno per ambizione ne per danari si faceva». ⁵⁶⁵ L'esplicita critica era rivolta alla situazione cinquecentesca, contraddistinta da un elevato numero di Procuratori rispetto al secolo precedente, i quali erano eletti dietro versamento di un sensibile prestito, una pratica che prese avvio dopo Agnadello. ⁵⁶⁶

Se già questo primo elemento restituisce la profondità della conoscenza di Matteo Bandello dell'ambiente lagunare, altrettanto importante è il riferimento ai due organi giudiziari che fanno la loro comparsa nell'intreccio. Se da un lato è molto probabile che il Consiglio dei Dieci fosse ben conosciuto anche al di fuori della Repubblica, altrettanto non si può dire in merito ai Signori di Notte: quest'ultima era una magistratura meno nota e importante, il cui raggio d'azione non usciva dalla ristretta realtà urbana della Dominante. Che fosse stati i guardiani al servizio di tale organo, durante la perlustrazione notturna, a individuare il corpo ferito di Alvise Foscari e, in seguito, gli stessi Signori di Notte a porre in prigione i due patrizi nemici non era solo verosimile, ma molto plausibile.

Come si è infatti visto, era spesso quest'organo giudiziario a formare l'inquisizione *ex officio*, seguita dall'invio dell'incartamento agli Avogadori nel caso in cui si ravvisassero gli elementi della premeditazione. ⁵⁶⁷ È invece un evidente e significativo anacronismo l'interventismo attribuito ai Dieci: la discussione di un caso d'omicidio e la trattazione degli andamenti bellici da parte di tale organo secolo ricalca molto di più la realtà cinquecentesca che quella del XV secolo. Come si vedrà a breve, il protagonismo dei Dieci in seno alla conflittualità nobiliare veneziana fu molto limitato prima di Agnadello.

In ogni caso risulta evidente la conoscenza che il Bandello aveva della realtà lagunare. Nella novella esaminata compaiono non solo interessanti accenni al panorama istituzionale veneziano, ma entrano prepotentemente in gioco riferimenti culturali ben precisi, afferenti all'idioma dell'onore e ai turbamenti emotivi strettamente connessi a quest'ultimo. L'onore si presenta come un complesso e intricato sistema di pratiche e valori, sia nell'Europa di antico regime sia in quelle società contemporanee dove tutt'oggi, seppur declinato secondo forme plasmate dal relativo contesto, è presente. Tuttavia, differenze significative sono state ravvisate anche all'interno di aree regionali nell'odierna Europa, tra paesi mediterranei e settentrionali, e negli Stati Uniti, dove la cultura dell'onore è molto più vitale e pregnante nel cosiddetto *Old South*. ⁵⁶⁸ La nozione di onore si può articolare in relazione a diversi ambiti, ma i principali sono

⁵⁶⁵ Bandello, p. 308.

⁵⁶⁶ L'effetto dell'introduzione dell'elezione dietro versamento di un prestito o di un donativo in denaro all'interno della competizione elettorale è stato analizzato da Finlay, *La vita politica* cit., pp. 229-233.

⁵⁶⁷ Cfr. § 3.1.

⁵⁶⁸ Analisi antropologiche sull'onore in società non occidentali in U. Wikan, *Behind the veil in Arabia: Women in Oman*, Chicago 1982; L. Abu-Lughod, *Veiled sentiments. Honor and poetry in a Bedouin society*, Berkeley 1999; S.

declinabili secondo le costruzioni di genere e le idee di moralità e famiglia. Comune a tutte queste forme è il concetto di reputazione pubblica, centrale nella formazione dell'immagine sociale degli individui.

La logica dell'onore è allora quella dell'apparenza e dell'adesione ai codici di condotta elaborati socialmente e chi fallisce nel rispettarli si macchia di vergogna, concetto che rappresenta il secondo polo, insieme all'onore, lungo cui oscilla la fama del singolo e del suo gruppo di appartenenza. L'onore è infatti una risorsa collettiva, che aumenta o viene incrinato dalle azioni dei suoi membri e dà forma e sostanza allo status: l'unico modo per acquisire ulteriore reputazione è quello di sottrarla ad altri. In quanto risorsa collettiva, onore e status sono concetti che impregnavano ogni corpo politico e sociale, come corporazioni artigianali e organi pubblici. La Repubblica di Venezia, ad esempio, era estremamente gelosa del proprio onore.⁵⁶⁹ Esistevano delle vere e proprie gerarchie dell'onore, in genere corrispondenti alla stratificazione sociale della comunità. Non erano solo le azioni quindi a determinare la reputazione: una parte dell'onore era ascritta, cioè trasmessa dai predecessori. La condotta disonorevole del singolo si riflette sulla reputazione collettiva e la concezione di onore come risorsa di gruppo caratterizza anche sistemi come quello del patronage, in cui l'inferiore compartecipa nell'onore del superiore.

Sia le azioni che le parole possono essere usate per minare la reputazione altrui, poiché esse esprimono pretesa, accordo o negazione dell'altrui onore, ma ciò che conta è soprattutto l'intenzionalità e la pubblicità dell'offesa. La soddisfazione dell'ingiuria può essere ottenuta tramite le scuse dell'offensore, con un atto di auto-umiliazione o con la rappresaglia da parte dell'offeso. Non vendicare un affronto implica una profanazione dell'onore e perciò è sinonimo di codardia. Tuttavia, se un'azione non è interpretata come offensiva, l'onore non è in pericolo. Se invece al contrario l'insulto è recepito, ma non affrontato, si agisce in maniera disonorevole.

L'ambiguità si risolve nella misura in cui qualcuno è disonorato da un gesto solo nel momento in cui è costretto, dalla pubblica opinione, a riconoscere di essere stato sfidato. La

Derné, *Culture in Action. Family Life, Emotion, and Male Dominance in Banaras, India*, Albany 1995. Alcune indagini sulla persistenza culturale dell'onore in Europa meridionale e nel profondo Sud statunitense in D. Cohen et al., *Insult, aggression and the southern culture of honor: An "experimental ethnography"*, «Journal of Personality and Social Psychology», n. 70 (1996), pp. 945-960; J.A. Vandello, D. Cohen, S. Ransom, U.S. *Southern and Northern differences in perceptions of norms about aggression: Mechanisms for the perpetuation of a culture of honor*, «Journal of Cross-Cultural Psychology», n. 39 (2008), pp. 163-177; P.M. Rodriguez Mosquera, A.S.R. Manstead, A.H. Fischer, *The role of honor-related values in the elicitation, experience and communication of pride, shame and anger: Spain and the Netherlands compared*, «Personality and Social Psychology Bulletin», n. 26 (2000), pp. 833-844; idem, *Honor in the Mediterranean and Northern Europe*, «Journal of Cross-Cultural Psychology», n. 33 (2002), pp. 16-36.

⁵⁶⁹ Si prenda in considerazione un episodio di fine XV secolo coinvolgente il *visdomino* veneziano a Ferrara per una questione di precedenza con il rettore dello studio locale: Diari, vol. 1, col. 370-371. La reazione veemente del Consiglio dei Dieci rende chiaramente l'idea dell'affronto avvertito dalla Signoria veneziana.

facoltà di attaccare l'onore altrui dipende però dalla condizione sociale dei contendenti: chi è inferiore non è ritenuto in grado di poter minacciare significativamente la reputazione di chi è superiore nella gerarchia dello status. Quest'ultimo può perciò ignorare l'affronto di chi è inferiore, poiché ciascuno risponde del proprio onore solo dinnanzi agli eguali, cioè con coloro coi quali può competere sul medesimo piano.

L'onore ha anche ampie connessioni con il mondo del sacro: al centro di questo rapporto si pone il concetto di grazia nelle sue varie declinazioni, quali reciprocità e gratuità. La grazia regola il rapporto con la divinità e i santi attraverso la capacità di garantire il rispetto dei patti orali che si stringono con l'ultraterreno. La quota di grazia detenuta dal singolo e dal gruppo, in maniera analoga all'onore, si trasmette tra le generazioni e può essere distrutta da una condotta inappropriata. La relazione tra fedeli e santo nella dialettica della grazia è guidata da preghiere e miracoli: il fedele compie una richiesta di favore o un miracolo ad un santo di sua scelta e nel frattempo formule promesse, preghiere od offerte; se il santo soddisfa la richiesta il fedele deve a sua volta mantenere la promessa o preghiera fatta.

A questo punto il fedele può pubblicizzare il miracolo avvenuto. In questo modo si intendeva dare dimostrazione d'essere degni della grazia concessa, che sancisce l'aumento della fama del gruppo: la sfera del sacro rappresenta infatti una via alternativa a quella dell'onore nel perseguimento del riconoscimento sociale. Una possibilità che tuttavia esclude l'altra poiché, nella pratica, la grazia viene concessa gratuitamente dai santi a persone che veramente la meritano: vale a dire, a coloro che sono esclusi dalla competizione materiale per l'onore e l'ascesa sociale. In questo modo si stabiliscono due ordini, uno terrestre e uno celeste, uno basato sull'onore – profano – e l'altro sulla grazia – sacro –: due sistemi complementari, ma mutualmente esclusivi.⁵⁷⁰

La relazione tra onore e identità di genere delinea le aspettative sociali nei confronti dei concetti di mascolinità e femminilità. Benché il genere non sia immutabile, ma soggetto a continue negoziazioni, e tenuto in considerazione che le condizioni socio-economiche avevano un peso rilevante, nelle società dominate dall'onore la declinazione di tale rapporto è ben definito all'interno della famiglia.⁵⁷¹ La prima si configurava come aggressiva e rivolta verso

⁵⁷⁰ Le caratteristiche dell'idioma dell'onore sono descritte nei datati, ma imprescindibili, lavori di J.A. Pitt-Rivers, *Honor and Social Status*, in J.G. Peristiany (a cura di), *Honour and Shame. The Values of Mediterranean Society*, Chicago 1966, pp. 21-77; D.D. Gilmore (a cura di), *Honor and Shame and the Unity of the Mediterranean*, Washington D.C. 1987; J.A. Pitt-Rivers, *Postscript: the place of grace in anthropology*, in idem, J.G. Peristiany (a cura di) *Honor and Grace in Anthropology*, Cambridge 1992, pp. 215-246; M.P. Di Bella, *Name, Blood and miracles: the claims to renown in traditional Sicily*, in ivi, pp. 151-165. Una critica all'approccio dell'antropologia anglosassone che nella seconda metà del XX secolo studiò l'area mediterranea in S. Busatta, *Honour and Shame in the Mediterranean*, «Antrocom», n. 2 (2006), pp. 75-78.

⁵⁷¹ La bibliografia è troppo ampia per essere riportata, per cui si rimanda a delle sintesi ambientate nel periodo di riferimento di questa ricerca: M. Muravyeva, R.M. Toivo (a cura di), *Gender in Late Medieval and*

l'esterno, in quanto si esprimeva all'interno della arena pubblica; la seconda come vulnerabile e convogliata all'interno del chiuso delle mura domestiche. Qualità femminili valutate positivamente come la timidezza e il pudore sono impropri per la condotta maschile, mentre attributi maschili come la lotta per la precedenza e la competizione per l'onore sono inappropriati per la sfera dell'onore femminile.

La promiscuità sessuale intaccava solo la purezza femminile, che doveva essere tutelata dai parenti maschili, poiché la donna non era ritenuta in grado di difendersi da sola. Poiché la virilità di uomo si esercita anche nella protezione dell'onore delle donne della sua famiglia, una relazione extraconiugale di quest'ultime rappresenta la dimostrazione del fallimento dell'uomo e tale incapacità getta disonore sull'intero gruppo sociale d'appartenenza, mettendone a rischio l'identità sociale. La necessità di eliminare la fonte della corruzione dell'onore del gruppo spiega la ragione del delitto d'onore, ancora presente in alcune società contemporanee.⁵⁷²

In sintesi, esistono due sfere dell'onore distinte e fondate su basi biologiche che si riflettono in un divisione all'interno della famiglia. Ciò nonostante, i suoi membri sono chiamati a comportarsi in maniera differente. La mancanza di castità femminile mette in rischio la reputazione raggiunta dai progenitori, mentre l'uomo può utilizzare tale mezzo per distruggere l'onore di altre famiglie. L'onore si trasmette perciò per entrambe le linee: lo status si tramanda per via maschile, la vergogna per via femminile. Nel matrimonio confluiscono entrambe le sfere, che così compongono la reputazione detenuta dalla famiglia. L'ereditarietà dell'onore ha valore anche in senso negativo, poiché la vergogna della madre si trasmette ai figli, e da ciò deriva che il più grave insulto che può essere rivolto ad un uomo ha per oggetto la purezza delle sue parenti femminili.⁵⁷³ Già da questi cenni introduttivi appare chiaro come ci siano forme di violenza intimamente connesse con la sfera culturale della reputazione ed emotivamente connotate, oltre alla già citata vergogna.⁵⁷⁴

Early Modern Europe, New York 2013; J.C. Brown, R.C. Davis (a cura di), *Gender and Society in Renaissance Italy*, Londra 1998.

⁵⁷² A.M. Awwad, *Gossip, Scandal, Shame and Honor Killing: A Case for Social Constructionism and hegemonic Discourse*, «Thought & Research», n. 24, I (2001), pp. 39-52; L. Abu-Odeh, *Honor Killings and the Construction of Gender in Arab Societies*, «The American Journal Of Comparative Law», n. 58 (2010), pp. 911-952.

⁵⁷³ J.A. Pitt-Rivers, *The Fate of Sheshem or The Politics of Sex. Essays in the Anthropology of the Mediterranean*, Cambridge-New York 1977. Analisi che esplorano, da diverse prospettive, il rapporto tra onore e genere nell'Italia nella prima Età moderna sono, ad esempio, ma senza pretese di esaustività: E.S. Cohen, *Honor and Gender in the Streets of Early Modern Rome*, «Journal of Interdisciplinary History», n. 22, IV (1992), pp. 597-625; I. Ferrante, *Honor Regained: Women in the Casa del Soccorso di S. Paolo in Sixteenth-Century Bologna*, in E. Muir, G. Ruggiero (a cura di), *Sex and Gender in Historical Perspective*, Baltimore 1990, pp. 46-72; L.J. McGough, *Gender, Sexuality, and Syphilis in Early Modern Venice. The Disease that Came to Stay*, Basingstoke 2010.

⁵⁷⁴ Per un'analisi del rapporto tra violenza, onore e emozioni, seppur incentrata nel passaggio tra Età Moderne e Contemporanea, in U. Frevert, *Honour and / or / as Passion: Historical trajectories of legal defenses*, «Journal of the Max Planck Institute for European legal history», n. 22 (2014), pp. 245-255.

VINDICTA, OFFESE ED INTERVENTO GIUDIZIARIO TRA XV E INIZIO XVI SECOLO

Il Quattrocento veneziano è stato un forte momento di tensione non solo politico-costituzionale, ma anche tra gruppi familiari. La contesa tra Foscari e Loredan può essere compresa attraverso l'interpretazione di alcuni dei principali eventi che la segnarono. Dennis Romano ha non solo approfondito l'episodio della destituzione del doge Foscari, le sue premesse, le conseguenze e pure la rielaborazione nei secoli successivi, ma ha suggerito di inquadrare il caso attraverso le lenti della vendetta giudiziaria. Nella complicata gestione delle rivalità tra Foscari, Loredan e i rispettivi alleati, quando il Consiglio dei Dieci intervenne nei tre casi giudiziari di cui fu protagonista Jacopo, figlio del doge Francesco, l'organo si premunì per evitare che i parenti del condannato sfruttassero il sistema legale a scopo di rappresaglia.

Onde impedire ogni *vindictam*, familiari e congiunti di Jacopo Foscari non avrebbero potuto esercitare una serie di diritti in sede giudiziaria contro i giudici e i loro parenti, cioè figli, nipoti e fratelli. In altri episodi politicamente sensibili avvenuti nel medesimo periodo, i Dieci esplicitarono che padri, fratelli, figli, ma anche generi e cognati non avrebbero potuto analogamente intervenire in sede giudiziaria con i membri del tribunale che li aveva inquisiti e condannati. Le incognite che scaturirono dalla ricerca di protezione che i Dieci di volta in volta si garantirono coinvolsero la funzione stessa della parentela all'interno del sistema politico repubblicano, mettendo in crisi l'utilità dei rapporti matrimoniali stretti con altre famiglie patrizie nella misura in cui queste connessioni precludevano ora l'esercizio di diritti consuetudinariamente associati allo status patrizio.

Questo fu il motivo per cui, nel periodo successivo alla morte del doge Foscari, con una *parte* i Dieci limitarono le proprie possibilità di infliggere ulteriori analoghe esclusioni. Dennis Romano ha interpretato la prassi così abbandonata come potenzialmente esplosiva e portatrice di un'esplicita divisione fazionaria all'interno del ceto dirigente.⁵⁷⁵ La questione si risolse con il disinnescamento della minaccia del fazionalismo e la riconduzione di questo momento all'interno delle più ampie politiche promosse dallo stato marciano contro le consorterie.⁵⁷⁶ Quello che più interessa questa ricerca delle vicende del doge Francesco Foscari è la concreta esplicitazione

⁵⁷⁵ L'esame approfondito delle vicende è in Romano, *La rappresentazione* cit., pp. 268-275; l'analisi dei rischi collegati alla vendetta giudiziaria è in idem, *The Limits of Kinship: Family Politics, Vendetta, and the State in Fifteenth-Century Venice*, in M. Knapton, J.E. Law, A.A. Smith (a cura di), *Venice and the Veneto during the Renaissance: the Legacy of Benjamin Kohl*, Firenze 2014, pp. 87-102.

⁵⁷⁶ Un tema che è stato ripetutamente affrontato da Queller, *The Venetian Patriate* cit., pp. 75-84, e idem, J.E. Everett, *Family, Faction, and Politics in Early Renaissance Venice: Elections in the Great Council, 1383-87*, «Studies in Medieval and Renaissance History», n. 14 (1993), pp. 1-31.

della connessione tra vendetta, rivalità tra famiglie patrizie e ruolo delle istituzioni politico-giudiziarie.

L'uso del termine *vindicta* presentato da Romano non è però privo di una certa ambiguità di fondo: nel tardo Medioevo e nella prima Età Moderna il vocabolo poteva anche indicare la pena irrogata da un giudice.⁵⁷⁷ Nella stessa laguna un episodio conferma la legittimità del ricorso agli organi pubblici per ottenere questo tipo di giustizia vendicativa: nel luglio 1528 il patrizio Alvise di Lorenzo Minio venne processato in Quarantia per l'accusa di aver ucciso il nobile Antonio Bondumier di Andrea. Il padre del morto era lì presente «per vindicar la morte del fiol con suo fiol», anche se poi Alvise Minio venne assolto.⁵⁷⁸

Nel più ampio contesto europeo della prima età moderna la scelta di ricorrere in tribunale per vedere riconosciute le proprie ragioni e per colpire i nemici rientrava pienamente nelle strategie di conduzione del conflitto ed era ampiamente diffusa come alternativa alla violenza, anche se non sempre ricorrere in tribunale comportava il riacquisto dell'onore compromesso dall'offesa subita. Se nell'Europa medievale in certi contesti l'equazione tra giustizia e vendetta è lineare, con il passaggio alla prima età moderna questo intreccio si complica. Tuttavia, la storiografia ha ampiamente analizzato le modalità dell'uso della giustizia criminale all'interno delle logiche del confronto sul piano dell'onore.⁵⁷⁹

Dopo queste necessarie premesse, è il momento di esaminare le vicende conflittuali che ebbero come protagonisti i membri del patriziato lagunare, partenendo dagli episodi verificatisi prima della crisi scaturita dalla rotta di Agnadello e dalla perdita di gran parte dello stato *da terra*. Un primo punto da porre in evidenza concerne lo scarso coinvolgimento del Consiglio dei Dieci in questo periodo: estremamente attivo in altri campi, come negli episodi di sodomia coinvolgenti i nobili veneziani e i brogli elettorali, intervenne molto sporadicamente per gestire gli episodi di violenza tra patrizi.⁵⁸⁰ Questo però non significa che fosse incline a ridurre le poche condanne che aveva inflitto: a metà gennaio 1501 i fratelli Pietro, Girolamo e Alvise Bragadin figli di Andrea supplicarono l'organo di assolverli dalla pena di privazione di «consegli

⁵⁷⁷ Gentile, *La vendetta di sangue* cit., pp. 210-211.

⁵⁷⁸ Diari, vol. 48, col. 226; la sentenza assolutoria è in Avogaria, b. 3665, c. 208 r.

⁵⁷⁹ M. Dinges, *The Uses of Justice As a Form of Social Control in Early Modern Europe*, in H. Roodenburg, P. Spierenburg (a cura di) *Social Control in Europe*, vol. 1, 1500-1800, Columbus 2004, pp. 159-175. Sulla realtà bassomedievale si rimanda ai lavori di D.L. Smail, *Telling Tales in Angevin Courts*, «French Historical Studies», n. 20 (1997), pp. 183-215; P.R. Hyams, *Rancor and Reconciliation in Medieval England*, Ithaca 2003. Sulle interrelazioni tra onore, giustizia e violenza si veda S.K. Taylor, *Honor and Violence in Golden Age Spain*, New Haven-Londra 2008, pp. 65-99; si rimanda invece, per una prospettiva più ampia, a J.R. Farr, *Honor, Law, and Custom in Renaissance Europe*, in G. Ruggiero (a cura di), *A Companion to the Worlds of the Renaissance*, Oxford 2007, pp. 124-138.

⁵⁸⁰ Ciò però non significa che non intervenne mai: un esempio è dato dall'azione giudiziaria a seguito dell'omicidio di Ermolao Donado a metà Quattrocento, cfr. Romano, *La rappresentazione* cit., pp. 302-303. Il protagonismo dei Dieci è imputabile al clima politico teso e polarizzato presente durante gli anni più intensi della contesa tra Foscari e Loredan.

et officii et benefitii per anni diex per certe altercation de parole sequire cum miser nicolo zorzi a casa sua».581 Venne letto il processo formato in precedenza dallo stesso tribunale, la già analizzata legge sulle grazie del 1451, la sentenza di condanna contro tali nobili e poi votato il contenuto della richiesta, che non venne accolta per insufficienza dei voti a favore.

Dopo ripetute votazioni rimaste senz'esito, a metà febbraio 1503 i fratelli Bragadin inviarono un'ulteriore supplica in cui approfondirono le dinamiche dell'accaduto, permettendoci di capire la ragione dell'intervento dei Dieci. Quando i fratelli Bragadin si erano recati a casa per parlargli, Nicolò Zorzi era ufficiale alle Ragioni Nuove, un magistratura con compiti di revisione contabile. Girolamo e Alvise dichiararono ch'era stato solo Pietro a discutere aspramente con lui, mentre i supplicanti si erano limitati ad accompagnarlo. Nicolò tuttavia, lamentandosi dell'affronto subito con il Consiglio, menzionò anche i due fratelli, condannati alla stregua di Pietro pur non avendo preso parte alla lite.⁵⁸² I Dieci allora ringraziarono Girolamo e Alvise, ma Pietro non ottenne nemmeno ora l'assoluzione. Si evince che l'organo politico-giudiziario punì l'offesa verbale recata a Nicolò Zorzi perché quest'ultimo ricopriva un incarico pubblico e non per la gravità dell'episodio. In sostanza, i Dieci tutelarono l'onore della Repubblica e di un suo rappresentate, oltraggiato dal comportamento dei patrizi.

Si pone allora subito la questione della sovrapposizione tra diverse declinazioni dell'onore, uno derivante dal ruolo pubblico e l'altro invece corrispondente allo status personale e di gruppo: si potrebbe allora parlare di onore "pubblico" e "privato". In quale misura le due declinazioni erano correlate o si contraddicevano? In altre parole, nella valutazione di episodi di violenza commessa da o nei confronti di individui ricoprenti una carica assegnatagli dalla Signoria, quanto era possibile scindere il crimine perpetrato a causa dell'inimicizia personale dalla potenziale accusa di lesa maestà? A contare era soprattutto l'abilità delle parti in conflitto nel sostenere il carattere privato della disputa o, viceversa, sottolineare la funzione pubblica rivestita dal contendente.⁵⁸³ Non fu nemmeno l'unico episodio, quello di Nicolò Zorzi, di un pubblico ufficiale che, ritenendo d'essere stato ingiuriato da dei patrizi, espose le proprie

⁵⁸¹ Dieci, Misti, reg. 28, c. 179 v.

⁵⁸² Ivi, reg. 29, c. 205 v.

⁵⁸³ Sulla questione si veda intanto G. Chittolini, *L'onore dell'ufficiale*, in C.H. Smyth, G.C. Garfagnini (a cura di), *Florence and Milan. Comparisons and relations: acts of two conferences at Villa I Tatti in 1982 – 1984*, I, Firenze 1989, pp. 101-133. Esito positive ebbe, ad esempio, l'argomentazione addotta dagli uccisori del governatore papale di Reggio Emilia da parte della famiglia Bebbi e dei loro aderenti, che formavano la *pars* fedele agli Este, i quali riuscirono a dimostrare il carattere privato dell'inimicizia contro il governatore Gozzadini, che risultò nel suo omicidio: cfr. C. Baja Guarienti, *Le "guerre civili" di Reggio. Una faida tra guelfi e ghibellini all'inizio del XVI secolo*, in G. Bebbi, *Reggio nel Cinquecento*, a cura di C. Baja Guarienti, Reggio Emilia 2007, pp. 37-45.

rimostranze ai Dieci tra fine XV e inizio XVI secolo.⁵⁸⁴ Più significativo fu invece il processo intentato contro i nobili Zaccaria Gisi, Marco Briani e Domenico Venier.

Quest'ultimi furono proclamati per aver compiuto un «*excessum violenter*».⁵⁸⁵ Essi erano entrati con la forza nell'abitazione delle vedove Lucrezia e Franceschina Malipiero e avevano malmenato anche Camillo Campagnola, coadiutore all'ufficio del Cattaver. Nel commettere tale violenza si erano spacciati per Capi di Sestiere. Non comparso a processo, vennero tutti e tre condannati nel novembre 1505 alla relegazione in perpetuo in diverse località dell'isola di Candia. Le azioni dei tre patrizi vennero meglio esplicitate alcuni anni dopo in una supplica inviata nel marzo 1514 da Zaccaria Gisi: con quattro compagni egli si era recato alla casa dei Malipiero perché gli «fu menada via una [...] femina, chiamata Lucretia, per sebastian Malipiero».

Entrato in casa di quest'ultimo, ne incontrò la madre, Lucrezia, alla quale Zaccaria chiese dove fosse la sua «femina, la qual vostro figliolo mi ha menato via». Ne chiese poi la restituzione, altrimenti «perderete vostro figliolo, che lo amazero, et ella mi promise, che l'haveria, et cussi me parti da lei, senza farli iniuria, ne nocumento alcuno: per il che lei cum el figliolo doppoi, dubitando, che non lo amazasse, se penso de dar una querela contra di me [...] allegando el falso».⁵⁸⁶ Dopo aver narrato i suoi meriti e azioni compiute durante la guerra a favore della Repubblica ed essersi offerto di servire ancora la Signoria, egli venne assolto.

Nei mesi successivi gli altri due patrizi, Marco Briani e Domenico Valier, ottennero un salvacondotto o la liberazione.⁵⁸⁷ Nelle loro suppliche non fecero riferimenti all'episodio ma elencarono solo i loro meriti oppure segnalavano come fossero anche loro meritevoli della grazia, così come lo era stato Zaccaria Gisi. La vicenda introduce il tema, che si ripresenterà, della competizione sessuale maschile, spesso espressa attraverso il sentimento della gelosia. Che tale sentimento giochi un ruolo importante nel rapporto tra identità di genere, sfera sessuale e cultura dell'onore è attestato anche in alcune culture contemporanee.⁵⁸⁸ Esplorata nei drammi teatrali e discussa nelle opere di letterati e intellettuali, nel Rinascimento la gelosia era distinta dall'invidia ed era più spesso gelosia dell'uomo che della donna. Nella misura in cui si fondava

⁵⁸⁴ Ad esempio, nell'ottobre 1498 l'Avogadore Lorenzo di Priuli si ritenne ingiuriato dalle parole proferite dai banchi della Quarantia criminale dal patrizio Benedetto Belegno, genero dell'avvocato che dibatteva la causa con l'Avogadore. Quest'ultimo si lamentò presso i Capi dei Dieci, ma senza conseguenze; cfr. Diari, vol. 2, col. 44.

⁵⁸⁵ Dieci, Criminali, reg. 1, cc. 81 v.- 82 r.; copia della convocazione a presentarsi entro otto giorni alle carceri in Proclami, b. 1, fo. 55; ma si veda anche Diari, vol. 6, col. 256.

⁵⁸⁶ Dieci, Miste, filza 33, fo. 11.

⁵⁸⁷ Ivi, fo. 223, con un allegato; fo. 353.

⁵⁸⁸ Cfr. J. Cantoa et al., *Jealousy, Gender, and Culture of Honor: A Study in Portugal and Brazil*, «The Journal of Psychology», n. 151 (2017), pp. 580-596; S. Puente, D. Cohen, *Jealousy and the Meaning (or Non meaning) of Violence*, «Personality and Social Psychology Bulletin», n. 29, IV (2003), pp. 449-460.

su di una concezione di proprietà applicata all'ambito sessuale-relazionale, a scatenare tale sentimento era la paura di perdere questo dominio.

L'onore era ritenuto essere la principale causa di questa passione e da ciò si evince come l'insicurezza maschile fosse in realtà strettamente connesse alla concezione di virilità come controllo della sessualità femminile e trovasse facilmente sfogo nella competizione sessuale. La possibilità che la violenza latente in quest'emozione esplodesse ai danni delle donne concupite è emblemizzata nella figura di marito geloso per antonomasia, Otello.⁵⁸⁹ Una voce esterna al conflitto tra i Gisi e i Malipiero, quella del diarista Girolamo Priuli, registrò il caso.⁵⁹⁰ Quest'ultimo fornì ulteriori dettagli che confermano come la competizione sessuale si collocasse al centro dell'episodio:

Li quali nobelli [Zaccaria Gisi, Marco Brian e Domenico Venier] sono in questi giorni passati andati a chaxa de uno nobelle venetto, ser Sabastiam Malipiero, et violentemente et *armata manu* voluto chavarli de chaxa una meretrice giovane et bella, fugita da loro et reducta in chaxa de questo Malipiero per amore, et per simel sforzo talmente uxatto foronno dicti nobelli per il Consiglio di X chiamati a far loro difesa, *ut moris est*, et, non essendo comparssi, furonno condenatti.⁵⁹¹

L'incisività dell'azione del Consiglio appare essere molto ridotta e incanalata in misure rivolte verso specifici obbiettivi, quali la tutela dei propri rappresentanti a fronte di concrete lesioni del loro onore e la salvaguardia di soggetti deboli, come le vedove Franceschina e Lucrezia Malipiero.⁵⁹² Non solo, l'azione del tribunale non avvenne *ex officio*, ma dietro querela delle parte offese.

Prima di analizzare i casi affrontati in Quarantia dagli Avogadori di Comun si deve esaminare quale fu il ruolo interpretato dai Signori di Notte in questo periodo nella gestione della violenza nobiliare. La risposta è resa difficile dalla scarsità della documentazione relativa all'attività dell'organo a inizio e metà Cinquecento. Un registro di condanne di fine XV e inizio XVI rappresenta forse l'unica fonte seriale che fornisce sommarie indicazioni. Tra 1500 e 1507 c'è solo una sentenza di bando inflitta a un patrizio, «dominus Joannes antonius mudacio filius

⁵⁸⁹ R. Prasad Rai, *Jealousy and Destruction in William Shakespeare's Othello*, «Crossing the Border: International Journal of Interdisciplinary Studies», n. 4, I (2016), pp. 53-58; R. Olson, "Too Gentle": *Jealousy and Class in Othello*, «Journal for Early Modern Cultural Studies», n. 15, I (2015), pp. 3-25. Sull'interpretazione della gelosia nell'Europa moderna si veda W. Gundersheimer, "The Green-Eyed Monster": *Renaissance Conceptions of Jealousy*, «Proceedings of the American Philosophical Society», n. 137, III (1993), pp. 321-331; M. Breitenberg, *Anxious Masculinity: Sexual Jealousy in Early Modern England*, «Feminist Studies», n. 19, II (1993), pp. 377-398.

⁵⁹⁰ Sul quale si veda Finlay, *La vita politica* cit., pp. 26-27; Cozzi G., *Ambiente veneziano* cit., p. 103.

⁵⁹¹ Cessi R. (a cura di), *I Diarii di Girolamo Priuli*, II, Bologna 1933-1937, p. 398.

⁵⁹² Per un approfondimento sulla vedovanza si rimanda a S. Cavallo, L. Warner (a cura di), *Widowhood in Medieval and Early Modern Europe*, Londra-New York 1999.

dimini Aluisii», incolpato di aver nel maggio 1503 ferito e ucciso Elisabetta Dolfin, sua suocera.⁵⁹³ Si registrano invece diversi casi di *famuli* di casate patrizie che uccisero altri servitori di altre famiglie nobili, anche appartenenti a importanti lignaggi, come Contarini, Gritti, Loredan, Barbarigo, Corner, Priuli.⁵⁹⁴ Tuttavia, non è possibile accertare se e in quale misura questi omicidi si inserissero all'interno di conflitti tra i medesimi gruppi parentali.

Occorre puntualizzare che lo scarso numero di patrizi annotati in tale raspa è dovuto alle intenzioni documentarie alla base del documento.⁵⁹⁵ Questo si limitò a censire i condannati per omicidio puro *in absentia*, quindi è necessariamente parziale e non restituisce una panoramica completa dell'attività dei Signori di Notte. Si può comunque avanzare l'ipotesi, peraltro non verificabile, che la ben più cospicua presenza di servitori banditi compensi la scarsa presenza della nobiltà lagunare in quei registri. Molto più ricca e articolata è invece l'incidenza dell'azione degli Avogadori di Comun. Il primo episodio che si intende esaminare risale a qualche anno prima rispetto l'arco cronologico proposto, tuttavia la relativa documentazione processuale è estremamente preziosa poiché corrisponde a una precisa parte di fascicolo processuale datato 1494, cioè le difese del patrizio Filippo Molin di Girolamo.

GIUSTIFICARE LA VIOLENZA: LE DIFESE DI FILIPPO MOLIN

Il Molin fu coinvolto in un processo che lo contrappose a Bernardo di Domenico Vallaresso, un altro appartenente al ceto dirigente veneziano. È assente la querela di quest'ultimo, ferito da Filippo, e pure l'interrogazione dei testimoni adottati dall'accusatore, ma dalle scritture difensive è possibile dedurre gli eventi e, ciò che più conta, capire su quali aspetti giuridici facesse perno l'imputato per ottenere l'assoluzione o la mitigazione della pena. Filippo Molin articolò la sua esposizione dei fatti cercando di sottolineare come le ferite che egli procurò a Bernardo Vallaresso fossero ben motivate e avvenute solo in reazione a dei danni a lui causati sia di natura economica che relativi all'onore del proprio casato. solo come reazione ai danni a lui causati, sia di natura economica che relativi all'onore del proprio casato.

⁵⁹³ Signori di Notte, reg. 15, c. 83 v.; il caso è descritto minutamente in Diari, vol. 5, col. 29. Marin Sanudo spiega che Giovanni Antonio Mudazzo, figlio di Alvise, vedovo di una figlia di Antonio Ruzzini, impazzì progressivamente e infine uccise la suocera Dolfin. Si diceva che causa della pazzia fossero gli ammonimenti e le minacce del padre, perché rimasto vedovo Giovanni Antonio teneva con sé un ragazzo: il padre Alvise lo criticava e minacciava l'intervento dei Capi del Consiglio dei Dieci. Dopo l'omicidio, i Capitani erano venuti per arrestarlo, ma i parenti del Mudazzo lo avevano ricoverato presso i frati di Santi Giovanni e Paolo per tre giorni, per poi relegarlo in una sua casa presso Treviso.

⁵⁹⁴ Signori di Notte, reg. 15, cc. 75 v., 82 r., 83 v., 84 v., 88 r.-v., 91 v.

⁵⁹⁵ Si segnala anche la registrazione nella raspa di Giacomo Barbarigo, «filius naturalis domini aluisi barbadico de confinio sancti gervasii», in *ivi*, c. 79 r., bandito per la morte di Domenico di Paolo Toscano.

Secondo il racconto di Filippo, Bernardo Vallaresso, con la complicità del padre Domenico, si sarebbe avvalso della propria posizione di agente ad Alessandria d'Egitto per conto di diversi patrizi, fra cui lo stesso Filippo e suo padre Girolamo, per appropriarsi indebitamente dei loro patrimoni. Bernardo era già stato citato diverse volte in giudizio per le frodi commesse e pure Filippo l'aveva querelato per la medesima causa. A scatenare la sua violenza c'era stato però anche dell'altro: «non contento haver tolto i danari e faculta fase licito etiam tuor l'honor et la fama de cui sempre cerchato ha de ben viver infamiandoli et dicendoli villanie de strania sorte ad sui libitum, come sel fusse signor tiranno non se aricordando che sotto questo illustrissimo stato non è permesso ad algun inzuriar ne villanizar el compagno».⁵⁹⁶

Filippo Molin allora ricostruì l'attività mercantile del padre ad Alessandria, dove si era recato pure egli stesso. Dovendo ripartire, aveva affidato i suoi averi a Bernardo Vallaresso, il quale li intestò a suo padre Domenico. Per questo motivo i due Molin, insieme a altri nobili e popolani che avevano ugualmente denunciato Bernardo per la medesima frode, erano convenuti al Zudega del Forestier.⁵⁹⁷ Lì, senza un precedente scambio di parole tra i due, Bernardo Vallaresso iniziò a ingiuriare il casato dei Molin e in particolare Girolamo, padre di Filippo, accusandoli di essere dei ladri. L'imputato dichiarò che all'udire queste espressioni offensive si infuriò e spintonò l'accusatore, dicendogli di non insultare l'avo.

Dato che però Bernardo non desistette dall'ingiuriare e persino sputò in faccia a Filippo, quest'ultimo, dopo aver dichiarato di essere sempre stato un individuo di buona condizione e di non aver mai offeso nessuno in vita sua fino a quel momento, uscì dall'ufficio in attesa dell'avvocato. Tuttavia, Bernardo lo seguì fuori e cercò di ferirlo con un piccolo coltello. A sua volta Filippo si difese con le proprie armi, causandogli le ferite per le quali era stato denunciato, ma per quanto esposto chiese agli Avogadori «che quelle vogliano da la sua querella absolvere et far chel non sia licito ad uno tuor la faculta de altri, et poi inzuriar uno padre patron de ditta faculta presente suo fiol et poi assaltarlo cum cortello et voler amazarlo senza defesa come e nel caso mio».⁵⁹⁸

I testimoni che dovevano corroborare la versione di Filippo Molin erano quattro popolani, l'avvocato di Filippo nella causa civile che doveva essere dibattuta con Bernardo Vallaresso e due patrizi veneziani. Il primo teste, Antonio di Giovanni da Spalato, era legato all'accusatore da rapporti professionali e di padrinato, ma Bernardo Vallaresso non lo aveva pagato per il lavoro svolto come scrivano di un suo naviglio, quindi anche Antonio di Giovanni si trovava

⁵⁹⁶ Avogaria, b. 4298, fasc. 6, cc. non numerate, senza data.

⁵⁹⁷ Su questa curia si veda M. Roberti, *Le magistrature giudiziarie veneziane e i loro capitolari fino al 1300*, vol. 1, *Procedura e ordinamento giudiziario veneziano dai tempi più antichi alla fine del secolo decimoterzo*, Padova 1906, pp. 186-194.

⁵⁹⁸ Avogaria, b. 4298, fasc. 6, c. non numerata, senza data.

all'ufficio del Forestier per esporre le sue ragioni contro il nobile veneziano. Egli confermò le offese rivolte da Bernardo contro i Molin e l'iniziale scontro fisico, ma non vide né udì altro per essere uscito dalla curia di palazzo. Fuori vide però un grande assembramento di persone che, attratte dallo scontro armato tra i due patrizi, lo informarono della ferita inflitta a Bernardo.⁵⁹⁹ La seconda testimonianza è quella dell'avvocato di Girolamo Molin, padre di Filippo, che riferì il carattere ingiurioso delle parole dette da Bernardo Vallaresso nei confronti di padre e figlio, accusati di essere ladri. L'avvocato non poté esprimersi però su quanto avvenuto fuori dalla curia perché si era già recato altrove per dibattere un'altra causa.⁶⁰⁰

I testimoni successivamente ascoltati non erano stati indicati nella difesa di Filippo Molin, tranne l'ultimo. Il terzo teste lavorava presso la spezieria di medicine in cui Bernardo Vallaresso si era recato per farsi medicare, il quale riportò le affermazioni fatte dalla compagnia che aveva portato lì il patrizio. C'era chi mormorava che Filippo Molin avesse ferito Bernardo dopo che quest'ultimo aveva sputato in faccia a Girolamo, padre di Filippo, chi invece diceva il patrizio ferito avesse sputato sullo stesso Filippo.⁶⁰¹ Il quarto testimone, un marinaio che aveva lavorato in passato con Bernardo Vallaresso, evidenziò molto più delle precedenti testimonianze l'aggressività di Filippo Molin e lo scontro armato tra i due nobili, dichiarando che, dopo averlo ferito, Filippo inseguì Bernardo, ma venne fermato dai compagni del patrizio in fuga.⁶⁰² Il penultimo teste era all'ufficio del Forestier per una propria lite e assistette alla breve schermaglia tra i patrizi, confermando sostanzialmente che Bernardo Vallaresso avesse per primo attaccato Filippo Molin, il quale in risposta ferì l'altro. Bernardo poi fuggì, inseguito da Filippo.⁶⁰³

L'ultimo teste non era altri che Marin di Leonardo Sanudo, noto ai posteri per la sua opera diaristica. Nella sua testimonianza egli riassunse le fasi salienti della vicenda. Marin Sanudo disse di aver visto più volte i protagonisti degli eventi a palazzo a dibattere sopra la loro causa e più di una volta «veneno a parole insieme». Tuttavia, la violenza scoppiò dopo che Bernardo insultò i membri da ca' Molin accusandoli di essere ladri e dicendo «altre simile parole brute et dioneste di le qual molto mi meravigliai dil pocho honor portava ditto bernardo a questi zenthilomenti da cha molin [...] i qual in verita ale parole le erano usate non so chome poteno aver pacientia». Allontanatosi, il diarista venne successivamente a sapere «chome questi litiganti se haveano dato et che il valaresso erra sta ferito et tutti li a l'oficio di petition dicevano non e

⁵⁹⁹ Ivi, *Die xiii Maii 1494*.

⁶⁰⁰ Ivi, senza data.

⁶⁰¹ Ivi, *Die dicto* [13 maggio 1494].

⁶⁰² Ivi, *Die xiiii May*.

⁶⁰³ Ibidem.

gran fatto per le disoneste parole usava esso bernardo contra la magnificentia di miser hieronimo». ⁶⁰⁴

Tralasciando la confusione tra l'ufficio del Forestier con quello di Petizion, Marin Sanudo, pur non essendo presente allo scontro armato, riporta l'interpretazione degli eventi da parte della pubblica opinione: la violenza era motivata dalla necessità di difendere il proprio onore, oltraggiato dalle offese verbali di Bernardo. La medesima ragione venne formulata dallo speciale nella sua testimonianza. Se a ciò si aggiunge che anche l'aspetto dell'autodifesa venne confermato da alcuni dei testimoni interrogati, possiamo ipotizzare che il risultato del procedimento legale fu favorevole a Filippo Molin o comunque risultante in una leggera pena pecuniaria e nel risarcimento di medici e medicine. A meno che il querelante non sia successivamente riuscito a decostruire la narrazione dell'imputato e a rovesciare i fatti giustificativi presentati da Filippo, è molto probabile che quest'ultimo sia riuscito a presentare una convincente narrazione incardinata su difesa dell'onore del casato, necessità dell'autodifesa e pubblico riconoscimento della legittimità delle sue azioni. ⁶⁰⁵

Nei restanti casi avvenuti nel primo decennio del XVI secolo e discussi in Quarantia criminale dall'Avogaria non sarà possibile entrare altrettanto in profondità nelle logiche processuali per l'assenza di analoghi fascicoli processuali. Le raspe dell'organismo permetteranno comunque di restituire ulteriori aspetti della conflittualità tra patrizi nella Venezia cinquecentesca, che esamineremo a conclusione di questo primo paragrafo. Uno dei primi episodi fu la condanna emanata dalla Quarantia a metà giugno 1502 contro il nobile Giovanni Francesco Polani del *quondam* Giacomo per due diverse ferimenti: il primo, risalente al giugno 1500, inflitto al patrizio Francesco *quondam* Nicolò Arimondo sotto la spalla destra. La seconda lesione fu inferta a Rialto nel febbraio 1502 al nobile Giovanni Foscarini sul lato destro della testa, con amputazione di parte dell'orecchio. Presentatosi spontaneamente in carcere, fu esaminato *de plano* e le giustificazioni da lui allegate in merito alle imputazioni furono parzialmente accolte. Fu ritenuto colpevole e condannato per aver infranto la legge del Consiglio dei Dieci del luglio 1490 sul divieto di sguainare le armi a Rialto e san Marco e punito con un anno di carcere e una multa di 500 lire. ⁶⁰⁶

È significativo che Giovanni Francesco Polani sia stato castigato solo per l'infrazione alla *parte* sulle armi, che mirava a mantenere la pace nei due principali poli della vita pubblica

⁶⁰⁴ Ivi, 1494 adi 23 mazo.

⁶⁰⁵ Sulla pubblica opinione a Venezia si vedano i lavori di J. Kittler, *The normative role of public opinion in the republican experience of Renaissance Venice*, «Communication and the Public», n. 1, I (2016), pp. 110-124; imprescindibile rimane il lavoro di F. De Vivo, *Information and Communication in Venice. Rethinking Early Modern Politics*, Oxford 2007. Una prospettiva più ampia in M. Rospocher (a cura di), *Beyond the Public Sphere: Opinions, publics, spaces in early modern Europe*, Bologna-Berlino 2012.

⁶⁰⁶ Avogaria, b. 3659, cc. 98 r.-v.

cittadina: ciò può essere interpretato come un segnale che, con ogni probabilità, il conflitto con Francesco Arimondo fosse già stato ricomposto e seguito da riconciliazione, mentre rimaneva forse aperto quello con Giovanni Foscarini. Probabilmente le difese che il Polani esibì furono ben argomentate, al punto di convincere il collegio giudicante a condannarlo per questo aspetto e non per aver semplicemente aggredito gli altri due patrizi. A riprova di ciò, Marin Sanudo non annotò nei suoi diari l'accusa rivolta al patrizio di aver ferito Francesco Arimondo, ma solo quella di aver aggredito a Rialto il Foscarini.⁶⁰⁷ In aggiunta, insieme a Giovanni Francesco Polani vennero condannati per aver trasgredito alla stessa legge i nobili Alvise Donado di Francesco e Urbano Bollani di Alessandro, accusati inizialmente di aver fornito aiuto al Polani e di essere intervenuti nello scontro armato avvenuto a Rialto. Quest'ultima condanna venne inflitta dagli Avogadori *ex officio*, senza discussione del caso in Quarantia.⁶⁰⁸

A metà maggio 1507 il patrizio Vincenzo Zeno figlio di Tommaso, cavaliere, fu condannato in contumacia per l'omicidio notturno, commesso senza causa precedente, di Pietro Tramontana, un macellaio, nella contrada di san Fantino. Successivamente Vincenzo ferì mortalmente, ed anche in questo caso «nulla causa legitima precedente» il nobiluomo Sebastiano Malipiero del fu Andrea, nella stessa contrada, che non morì, ma rimase deformato.⁶⁰⁹ Citato a giudizio, rimase assente e venne bandito in perpetuo da Venezia e dal Dogado, con una taglia di 1500 lire. Venne anche condannato a pagare medici e medicinali al patrizio ferito e a versare alla moglie o ai figli del defunto Pietro Tramontana 50 ducati d'oro.⁶¹⁰ Ma meno di un anno dopo, a inizio agosto 1508, il proclama e la conseguente condanna di omicidio nei suoi confronti vennero annullati perché Pietro Tramontana venne riconosciuto come bandito dai Cinque Anziani alla Pace e quindi legalmente offendibile.⁶¹¹ A Vincenzo venne allora restituito lo status precedente alla condanna per l'omicidio, senza menzionare – non sappiamo perché – l'altro reato, cioè il ferimento di Sebastiano Malipiero.

Questo quadro precedente a Agnadello è completato da alcuni episodi di dissidi famigliari, originati da questioni economiche, ma non senza risvolti nel campo dell'onore. A fine novembre 1501 Girolamo Malipiero del defunto Francesco venne assolto dalla colpa di aver recato «infamiam et iniuriam» al casato per la relazione intrattenuta con una «abiecta femina dissipando [...] bona patrimonii» della madre e del fratello, che lo avevano denunciato. Quest'ultimi erano stati pure spinti a lasciare l'abitazione da Girolamo, ma il patrizio venne assolto, probabilmente perché la controversia all'interno del gruppo famigliare si era

⁶⁰⁷ Diari, vol. 4, c. 273.

⁶⁰⁸ Avogaria, b. 3659, c. 98 v.

⁶⁰⁹ Diari, vol. 7, col. 78.

⁶¹⁰ Avogaria, b. 3660, c. 198 r.

⁶¹¹ Ivi, b. 3601, c. 27 r.

autonomamente ricomposta.⁶¹² Irrisolta appariva invece la discordia che investì alcuni membri di ca' Morosini.

A inizio novembre 1509 Pietro Morosini fu costretto dalla Quarantia a ripristinare nei loro possessi i figli e la moglie del suo defunto fratello Marco. Pietro li aveva violentemente espulsi dalla casa nella quale la vedova e i suoi figli continuavano a vivere dopo la morte di Marco. La porzione dell'abitazione in cui risiedevano spettava di diritto al defunto patrizio e perciò essi la rivendicavano. Lo zio Pietro aveva però scacciato i nipoti e la cognata «contra mandata offitii advocarie penalia, et contra promissionem, et fidem datam Advocatorum comunis, violenter, et e facto propria auctoritate».⁶¹³ Poiché aveva trasgredito a un primo precetto penale dell'Avogaria, ne fu emanata un'altra tutela dei nipoti e della cognata, in pena di 250 ducati da devolvere alla signoria «pro impensis presentis belli».⁶¹⁴ Se Pietro Morosini riteneva di vantare dei diritti su quella porzione dell'edificio, che si rivolgesse alla curia competente. Nel frattempo, i parenti scacciati dovevano rientrare nell'abitazione. Come si vede da questa sentenza, le necessità fiscali causate dalla crisi bellica si fecero avvertire pure all'interno della Quarantia, seppure con effetti per il momento limitati.

Il profilo della conflittualità nei primi anni del XVI si presenta complessivamente dominato dall'attività di Avogaria e Quarantia, anche se non si dispone di una panoramica completa dell'incisività dei Signori di Notte né tantomeno si hanno dati inerenti gli interventi dei Cinque Anziani alla Pace. Si è potuto constatare invece una ridotta ingerenza dei Dieci nelle dinamiche della conflittualità patrizia, motivata dal fatto che il Consiglio era, per il momento, più preoccupato da altre questioni e altre tipologie di reati. I pochi provvedimenti furono mirati e volti alla difesa di precisi soggetti. Scontri aperti e contese giuridiche, segnate dalla violenza, erano gestiti dall'Avogaria – ma potremmo tranquillamente includere Signori di Notte e Cinque Anziani alla Pace – facendo ricorso a strumenti interlocutori come i precetti penali e promuovendo la riconciliazione con pene pecuniarie o il bando, ma anche applicando specifiche consuetudini lagunari, come la protezione offerta agli uccisori dei banditi dai Cinque Anziani.

L'impianto processuale aperto della Quarantia permetteva di filtrare le logiche comunitarie, che riconosceva l'imperativo della conservazione dell'onore, e di ascoltarne la voce, come si è visto dalle difese di Filippo Molin. I criteri giustificativi elaborati dalla scienza giurisprudenziale, come l'autodifesa, erano al centro delle argomentazioni processuali prodotte dalle parti, ma non solo. Come si vedrà a breve, anche nelle suppliche rivolte ai tribunali per ottenere la remissione

⁶¹² Ivi, b. 3659, cc. 69 v.-70 r.

⁶¹³ Ivi, b. 3661, cc. 101 v.-102 r.

⁶¹⁴ Ibidem.

del bando erano contenuti precisi riferimenti giuridici volti a dimostrare l'assenza o comunque una ridotta responsabilità dell'imputato. Le esigenze della guerra avrebbero tuttavia, nel lungo periodo, introdotto delle novità irreversibili.

4.2 Gestire la conflittualità nobiliare in Quarantia Criminale

MAGISTRATURE ED ATTORI PROCESSUALI, STRATEGIE GIUDIZIARIE ED EXTRA-GIUDIZIARIE

Come si è più ampiamente descritto nell'introduzione a questo lavoro di ricerca, gli anni delle Guerre d'Italia ebbero una profonda ripercussione sulla politica della Repubblica e sugli equilibri, sia interni che esterni. Il presente capitolo indaga allora questo periodo dal punto di vista della gestione della conflittualità patrizia. Se il precedente paragrafo si è focalizzato sui pochi anni precedenti alla sconfitta militare, questo e il seguente prenderanno in esame i successivi trent'anni, fino al 1539. L'analisi non si ferma fino al 1530, anno dell'incoronazione di Carlo V a Bologna, per due ordini di motivi: il primo è dato dal riacceso conflitto bellico con gli Ottomani nella seconda metà degli anni Trenta, il secondo è costituito da uno specifico provvedimento preso dal Consiglio dei Dieci in quell'anno per impedire un duello tra due nobiluomini veneziani.

Il nuovo scontro nello scenario del Mediterraneo orientale nel 1537-1540 mise nuovamente Venezia in difficoltà, forse non nella stessa misura in cui la Repubblica si ritrovò dopo Agnadello, ma gli effetti, sul piano della giustizia, furono simili: le difficoltà finanziarie si riflessero sul sistema della grazia, i cui vincoli si allentarono per favorire l'incameramento delle donazioni dei supplicanti.⁶¹⁵ Questo fenomeno si verificò con una certa incisività sia dopo Agnadello che a fine anni Trenta, per cui includere i due periodi in un unico sviluppo tematico ci è sembrata la soluzione migliore anche in ottica comparativa. Favorire le richieste di grazia inviate ai Dieci ebbe infatti un certo impatto nella conduzione del conflitto tra famiglie patrizie la cui portata si tenterà di stabilire nel prossimo paragrafo. Anche il secondo elemento, il divieto di un duello nel 1539, prende come punto di riferimento l'attività del Consiglio dei Dieci piuttosto che le discontinuità all'interno del più ampio apparato della giustizia veneziana.

La scelta di adottare le diverse fasi dell'azione politico-giudiziaria dei Dieci per orientarsi nella ripartizione cronologica è dovuta alla volontà di verificare la relazione tra l'ascesa del Consiglio, in seno al contesto politico e giudiziario della Repubblica, e la sua crescente

⁶¹⁵ § 3.2.

ingerenza nelle dinamiche della violenza e della vendetta patrizia. Per questo motivo si prenderanno esame, in questo capitolo, le suppliche indirizzate ai Dieci fino al 1539 e i processi che si conclusero con una sentenza in quell'anno. Il provvedimento contro il duello verrà invece affrontato nel prossimo capitolo e inserito in un più ampio contesto di interventi preventivi del Consiglio per evitare il propagarsi di violenze e inimicizie. Allo stesso modo sono inclusi in questo paragrafo i casi giudiziari condotti in Quarantia e le altre risoluzioni connesse alla gestione del conflitto, come l'imposizione di fideiussioni *de non offendendo* e le assoluzioni concesse fino al 1539 in rispetto della legge sui banditi del 1524.

L'attività degli Avogadori di Comune in seno alla Quarantia criminale nel secondo decennio del Cinquecento si apre con un processo conclusosi a inizio settembre 1510 per il ferimento di un ufficiale dei Consoli dei Mercanti, tale Grazioso. Quest'ultimo aveva arrestato e posto in carcere su ordine della magistratura il patrizio Andrea Arimondo. Il figlio di questo, Giacomo, tese un agguato e assalì l'ufficiale. A rendere degno di menzione tale episodio fu l'esplicito riconoscimento che la violenza commessa da Giacomo Arimondo fosse riconducibile al desiderio di «vindicta» contro Grazioso.⁶¹⁶

L'uso di tale vocabolo presenta almeno un doppio ordine di problemi: innanzitutto, se la vendetta è un sistema di risoluzione dei conflitti che contrappone individui appartenenti allo stesso strato sociale e che si pongono sullo stesso piano dell'onore, è difficile pensare che un giovane patrizio fosse collocabile sul medesimo livello di un *fante*, il quale era un modesto funzionario salariato. Un tale ufficiale non era disprezzato al pari dei *birri*, ma il suo non era certo un incarico prestigioso come quello di un funzionario della cancelleria.⁶¹⁷ La distanza sociale era, insomma, ben evidente. Il secondo dubbio riguarda l'interpretazione dell'accaduto da parte degli organi giudiziari: un atto di lesa maestà, perché commesso contro un individuo che svolgeva una funzione pubblica, o violenza dal carattere privato, motivata da dissidi personali?

La risposta è più sfumata di quanto possa apparire: un caso analogo, l'omicidio di un ufficiale dello stesso tribunale perpetrato da un giovane patrizio per motivi simili, aiuta a capire le logiche sottintese a questi episodi. Sempre all'inizio del secondo decennio del Cinquecento, il nobile Alessandro Marcello, figlio di Lorenzo, uccise Nicolò Sosina quando quest'ultimo si presentò alla loro abitazione per arrestare Lorenzo Marcello per debiti. Alessandro fu bandito

⁶¹⁶ Avogaria, b. 3661, cc. 149 v.-150 r.

⁶¹⁷ Sulla cui immagine si rimanda alle analisi più specifiche di L. Antonielli, *Una ricerca sulla polizia nel Ducato di Milano (secoli XVII-XVIII)*, «Le Carte e la Storia», n. 1, II (1995), pp. 29-34; P. Blastenbri, *La quadratura del cerchio: il bargello di Roma nella crisi sociale tardocinquecentesca*, «Dimensioni e problemi della ricerca storica», n. 1 (1994), pp. 5-37. Si veda più in generale S.C. Hughes, *L'immagine della polizia*, in L. Antonielli (a cura di), *La polizia in Italia nell'età moderna*, Soveria Mannelli 2002, pp. 151-156.

in contumacia, ma alla seconda supplica del padre, nel 1522, il Consiglio dei Dieci concesse l'assoluzione, a patto che il supplicante producesse la carta della pace rogata con i parenti dell'ufficiale ucciso. L'atto notarile venne effettivamente presentato ed era datato sei anni prima dell'invio della seconda richiesta di grazia. La stessa petizione aveva tratteggiato la morte dell'ufficiale come una conseguenza dell'obbligo per il giovane patrizio di difendere l'onore della famiglia, messo in pericolo dalle offese recate da Nicolò Sosina.⁶¹⁸

I casi di Alessandro Marcello e di Giacomo Arimondo mettono in luce alcuni elementi significativi, in particolare permettono di osservare le caratteristiche dello scontro inter-cetuale, che presenta, in questo frangente, notevoli analogie con quello intra-cetuale. La legittimità nel riconoscere la violenza come espressione di inimicizie e la possibilità di ricomporre il conflitto attraverso il perdono e la riconciliazione confermano questa impressione. Rimane però la sensibile distanza sul piano dell'onore: questa poteva essere risolta in due modi opposti e complementari, cioè riconoscendo l'elevazione dello status di chi era teoricamente inferiore nelle gerarchie sociali oppure obbligando il superiore ad abbassarsi.

Quest'ultima l'opzione fu quella che effettivamente si verificò nel caso della famiglia patrizia Marcello, spinta dai Dieci a riappacificarsi con i parenti dell'ufficiale morto per ottenere l'assoluzione dal bando. La pace era già stata sancita da anni, ma l'atto notarile non venne allegato alla prima supplica proprio perché si voleva mascherare l'implicito declassamento.⁶¹⁹ L'ambiguità del ruolo pubblico dell'ucciso venne sostanzialmente risolta accantonando una possibile interpretazione più rigida incentrata sul reato di lesa maestà. Era dunque possibile cercare a inizio Cinquecento *vindictam* contro ufficiali e agenti governativi, a patto di declinare lo scontro sul piano personale/familiare e non su quello pubblico.

Prima di affrontare il caso della morte del Capo di Sestiere è opportuno analizzare più approfonditamente il ruolo autonomo degli Avogadori in seno alla conflittualità nobiliare. Come si è già spiegato, la legge del 1490 assegnava agli Avogadori specifiche competenze su risse e ferimenti che avevano luogo nei centri economici e politici dell'ambiente urbano.⁶²⁰ Una delle prime applicazioni risale ai mesi di marzo e aprile 1513, in seguito a una rissa armata scoppiata a Rialto tra i nobili Giovanni Maria Zorzi e Alvise di Sebastiano Soranzo da un parte

⁶¹⁸ La condanna di Alessandro Marcello è in Avogaria, b. 3662, cc. 179 r.-v.; la prima supplica di Lorenzo Marcello in Dieci, Miste, filza 37, fo. 216; la seconda supplica e la sollecitazione della carta della pace in Dieci, Criminali, reg. 3, cc. 140 v., 141 r., mentre l'effettivo atto notarile è reperibile in Dieci, Criminali, filza 4, cc. non numerate, 1521 *Die xxii februarii In consilio x cum additione*.

⁶¹⁹ Al contrario, è da intendere come il riconoscimento dell'elevazione sociale la pace stretta da Bortolamio da Malo con i suoi nemici, membri dell'aristocrazia locale, mentre il primo era espressione di quei ceti medi emergenti nella seconda metà del XVI secolo; cfr. Povolo, *L'uomo che pretendeva* cit., pp. 120-121, 125.

⁶²⁰ § 1.3.

e Giacomo di Lorenzo Manolesso dall'altra. Quest'ultimo ricopriva pure l'incarico di ufficiale alla Giustizia Nuova al momento dell'episodio e, nella colluttazione, fu ferito sulla mano.⁶²¹

Il caso non venne però affrontato *ex officio* dagli avogadori, come previsto dalla specifica legge, ma incanalato attraverso la Quarantia criminale, che decretò la colpevolezza dei primi due patrizi e l'assoluzione per il nobile che rivestiva un ufficio pubblico. Così Giovanni Maria Zorzi, processato *in absentia*, venne trovato colpevole di aver trasgredito proprio la *parte* del Consiglio dei Dieci del 1490 e condannato a due anni di bando da Venezia e Dogado, mentre Alvise Soranzo, presentatosi spontaneamente, venne incarcerato per sei mesi. Giacomo Manolesso fu invece prosciolto dalle accuse.⁶²²

Le diverse proposte di condanna prese in Quarantia chiariscono come, in realtà, gli Avogadori proposero di condannare anche Alvise Soranzo per aver trasgredito la legge del 1490, ma la maggioranza optò per un'altra soluzione probabilmente a causa della presentazione del reo a processo. Nei confronti di Giovanni Maria Zorzi era stata alternativamente suggerita una pena più mite e con una taglia ridotta in caso di rottura del bando, ma si preferì l'aderenza ai termini della *parte*.⁶²³ Lo stesso proclama con cui si invitava Giacomo Manolesso a comparire alle carceri faceva esplicito riferimento alla rissa e al tumulto provocato a Rialto, ponendo così le basi per l'eventuale condanna per aver trasgredito alla legge del 1490.⁶²⁴

Bisogna chiedersi perché allora gli Avogadori preferirono discutere il caso in Quarantia, dato che applicarono comunque il contenuto di una legge che attribuiva loro prerogative da esercitare *ex officio*. Come si è detto, il provvedimento in questione assegnava maggior rilevanza a determinati luoghi della città lagunare sottraendo la relativa giurisdizione ai Cinque Anziani, per le risse, e ai Signori di Notte, per ferimenti e omicidi puri, che fossero avvenuti in quei punti nevralgici del contesto urbano. La decisione di procedere in Quarantia è forse allora da imputare alla delicatezza dell'episodio che coinvolgeva protagonisti dallo status patrizio, tanto più che uno di essi deteneva pure un incarico politico.

La scelta di condannare comunque Giovanni Maria Zorzi per aver trasgredito alla *parte* contro lo sguainare le armi a Rialto e san Marco può essere intesa come la volontà di tutelarsi da eventuali rivendicazioni giurisdizionali degli altri organi giudiziari minori. Nei casi analoghi successivamente affrontati, gli Avogadori agirono invece *ex officio*. Nell'aprile 1528 il patrizio Sebastiano Salomon venne sentenziato a stare un mese in carcere e al pagamento di medici e medicine all'offeso, cioè il nobile Giacomo Bragadin, e di cinquanta ducati all'Avogaria.

⁶²¹ I Giustizieri sono stati esaminati in J.E. Shaw, *The Justice of Venice. Authorities and Liberties in the Urban Economy, 1550-1700*, Oxford 2006.

⁶²² Avogaria, b. 3662, cc. 58 v., 59 r., 67 r.-v.

⁶²³ ASVe, Quarantia Criminal, b. 21, c. 5 v.

⁶²⁴ Ivi, c. 6 r.

Sebastiano si era presentato a processo, aveva reso il suo *constituto* e aveva confessato di aver ferito il querelante.⁶²⁵ La pena sufficientemente lieve induce a ipotizzare che il conflitto fosse stato sanato e ricomposto prima dell'intervento dell'organo oppure durante lo stesso procedimento.

Altri nobili veneziani vennero condannati per aver trasgredito alla legge del 1490, ma le loro vittime non erano in questi casi altri patrizi, bensì popolani: a metà luglio 1532 Angelo Vallaresso fu condannato a sei mesi di prigione per aver estratto la spada e ferito a Palazzo ducale Giovanni de Voltolina. Tuttavia, su istanza dello stesso Angelo Valaresso, gli Avogadori commutarono la sentenza con il pagamento alla camera dell'Armamento di un rematore che prestasse servizio nella flotta per tre mesi.⁶²⁶ Nello stesso mese anche il nobile Pietro di Matteo Benedetti venne punito ai sensi della *parte* del 1490 con una multa di mille lire di piccoli, il pagamento di medici e medicine all'offeso, Francesco, oste presso il Leone Dorato, e due anni di reclusione nelle carceri. Non solo, prima di uscire dalle prigioni gli fu pure intimato di versare una fideiussione di mille ducati *de non offendendo* Francesco, suo padre e il fratello e nessun altro appartenente alla sua famiglia, con riserva di grazia, che venne infatti richiesta più volte. A seguito di tali petizioni, la condanna venne ridotta a seicento lire e un anno di prigione, fatto salvo l'obbligo della fideiussione.⁶²⁷

L'episodio di Cristoforo Canal di Giacomo illustra come le strategie processuali adottate dagli imputati per alleggerire la propria responsabilità non sempre avessero successo o seguissero il corso degli eventi prospettato. In particolare, la gestione legale del suo caso fu complessa e caratterizzata dall'intromissione in Quarantia di diverse terminazioni prima dell'emanazione di un verdetto a metà luglio 1537. Al centro dell'azione di revisione degli Avogadori furono le decisioni prese dal collegio criminale deputato sopra il caso della morte di Bernardo Barbo di Benedetto. Era stato inizialmente deciso di rilasciare Cristoforo e quindi proclamarlo per l'omicidio, ma poi si stabilì pure di procedere a dibattimento con quanto era già stato acquisito.⁶²⁸

Gli Avogadori riuscirono a far tagliare queste terminazioni perché non spettava al collegio criminale esprimersi su questi aspetti procedurali e posero successivamente un'ulteriore *parte*, che chiarisce alcune dinamiche processuali, in cui si chiedeva alla Quarantia come agire nei confronti del reo: Cristoforo Canal era stato in un primo momento proclamato per il ferimento «animo pensato et deliberato cum periculo mortis illata in personam viri nobilis ser bernardi

⁶²⁵ Avogaria, b. 3665, c. 196 r.

⁶²⁶ Ivi, b. 3667, cc. 43 v., c. 43 v.-44 r.

⁶²⁷ Ivi, c. 45 v.

⁶²⁸ Avogaria, b. 3668, cc. 171 r.-v.

barbo quondam ser benedicti». ⁶²⁹ Mentre l'accusato si era presentato in carcere, il patrizio assalito morì, per cui ora era necessario decidere se esaminare Cristoforo sopra l'accusa di omicidio premeditato con lo stesso collegio criminale che lo indagava per l'accusa di ferimento e rinviarlo a giudizio oppure se porlo in libertà e in seguito proclamarlo ancora una volta, ma per l'accusa di omicidio e non più di semplice ferimento.

I Quaranta votarono a favore di questa seconda opzione. La sentenza di metà luglio illustra come Bernardo Barbo, nel novembre 1536, uscito dalla chiesa dei Frati Minori, fu inseguito dal reo, il quale gli rivolse alcune parole ingiuriose prima di estrarre un *pistolese*, cioè un pugnale, e ferirlo sulla fronte e sulla spalla sinistra. Cristoforo da Canal chiese e ottenne un salvacondotto per il grado *puro* e si presentò per essere di nuovo interrogato. Confessò di aver assalito il nobile veneziano ma indicò che il motivo della morte fosse da rinvenire «potius ex disordinibus suis quam vulnere patrato». ⁶³⁰ La Quarantia lo ritenne tuttavia colpevole della morte premeditata e, nonostante non fosse contumace, lo bandì da Venezia, Dogado, stato *da terra* fino al Mincio e stato *da mar* fino al Quarnaro, con una taglia di duemila lire e l'inflizione della pena capitale in caso di rottura del bando.

Come si è visto, puntare sul riconoscimento della mancata intenzionalità dell'azione violenta, chiedendo un salvacondotto per il *puro* e facendosi esaminare per il *pensamento* era una possibilità generalmente concessa anche a Venezia come nella Terraferma. Tuttavia, una convincente argomentazione difensiva era comunque necessaria per non essere condannati per la premeditazione. Non sorprende allora la decisione presa da Giovanni Memmo e Giorgio Duodo di non sottoporsi a processo per omicidio *pensato* e venire banditi in contumacia. Essi preferirono negoziare in un secondo momento l'assoluzione dalla pena. Non stupisce nemmeno l'esiguo numero di individui che avanzarono richiesta di salvacondotto per il *puro* a fronte della ben più alta incidenza della contumacia dei rei, un fenomeno assai diffuso nell'Italia rinascimentale. ⁶³¹

Uno dei primi casi affrontati in Quarantia dopo la crisi scatenata dalla rotta di Agnadello fu quello che coinvolse alcuni membri delle casate Nani e Pisani. I principali protagonisti furono i fratelli Giacomo e Battista Nani, figli di Paolo e appartenenti al ramo di ca' Nani dalla Giudecca. ⁶³² Nel maggio 1514, mentre Vincenzo di Antonio Pisani camminava in una calle a San Giovanni Nuovo, una grossa pietra gli cadde sulla testa, causandone la morte. I fratelli del defunto in seguito querelarono Battista di Paolo Nani, accusandolo di aver gettato il masso «per

⁶²⁹ Ivi, cc. 171 v.-172 r.

⁶³⁰ Ivi, cc. 202 r.-v.

⁶³¹ Carraway, *Contumacy, Defense Strategy* cit.

⁶³² Barbaro, b. 21, f. 451.

caxon di zelosia di certe forestiere stava lì apresso di la chiezia di San Zane Novo».⁶³³ Proposto in Quarantia di proclamarlo per il *pensamento*, il reo si presentò al carcere e venne esaminato, ma due proposte degli Avogadori di approfondire l'inquisizione nei suoi confronti non furono accolte e Battista fu rinviato a giudizio⁶³⁴.

Ciò avvenne perché nel frattempo i sospetti si allargarono al fratello Giacomo, il quale invece non comparì per scagionarsi dalle accuse. Giacomo Nani fu allora bandito in contumacia, per la morte di Vincenzo Pisani, da Venezia, dal Dogado e per 15 miglia oltre i confini, con pena capitale in caso di rottura del bando. Battista Nani fu invece assolto, malgrado un animato dibattito interno al collegio criminale deputato sopra il caso, diviso su quale dei due fratelli avesse effettivamente commesso il delitto, ma sicuramente la contumacia sfavorì Giacomo Nani, decretandone l'esilio.⁶³⁵ Tuttavia, il fratello condannato venne presto riabilitato grazie a una supplica del padre Paolo pochi anni dopo.

Ugualmente motivati da ragioni di gelosia e competizione sessuale furono gli scontri tra patrizi che portarono a metà agosto 1515 al bando di Angelo Bragadin, colpevole dell'omicidio di Bernardo Giustiniano, e alla condanna di Lorenzo di Angelo Sanudo nel febbraio 1522 per il ferimento di Giacomo di Alvise d'Armer. I due casi ebbero in realtà esiti ben diversi: la morte di Bernardo Giustiniano ebbe un notevole eco, sia per la gravità del caso, «acerbissimo et miserando», sia per la buona fama di cui il morto godeva, come figlio di un Procuratore di San Marco, mercante e capofamiglia.⁶³⁶ Egli fu ucciso da Angelo Bragadin a campo Rusolo, vicino a San Marco, perché in procinto di entrare nella casa della donna «amata di dito Anzolo»⁶³⁷. Il Bragadin fu bandito in contumacia da Venezia, Dogado e dai territori dello stato *da terra* fino al Mincio, con taglia.⁶³⁸ A inizio agosto 1521 Lorenzo e Francesco Sanudo, figli di Angelo, insieme al cugino Giovanni Soranzo assalirono Giacomo di Alvise d'Armer «per caxon di certa femena mojer di Zuan Paolo di Bechesta a San Jacomo di Orio in certa corte», nei pressi del Banco di Ca' Capello a Rialto.⁶³⁹ Come si vedrà a breve, il riferimento all'abitazione della donna contesa è rivelatore.

Date queste premesse, la conclusione processuale delle vicende appare contraddittoria: solo Lorenzo Sanudo fu ritenuto colpevole e, pur essendosi presentato e avendo confessato il crimine a lui imputato, fu bandito per un anno da Venezia e Dogado e costretto al pagamento di medici e medicine alla vittima. Francesco Sanudo e Giovanni Soranzo, anche loro comparsi

⁶³³ Diari, vol. 18, col. 186, 228.

⁶³⁴ Cfr. ASVe, Quarantia Criminal, b. 21, c. 44 r.; Avogaria, b. 3662, cc. 138 r., 140 v.

⁶³⁵ Avogaria, b. 3662, cc. 140 v.-141 r.; Diari, vol. 18, col. 439-440, 443-444.

⁶³⁶ Diari, vol. 20, col. 367.

⁶³⁷ Ivi, col. 368-369.

⁶³⁸ Avogaria, b. 3662, cc. 208 v.-209 r.

⁶³⁹ Diari, vol. 31, col. 183.

alle prigioni, confessarono di aver dato aiuto al parente nel ferire Giacomo d'Armer e ciò nonostante furono pienamente assolti.⁶⁴⁰ Marin Sanudo fornisce preziose delucidazioni per districare la vicenda: qualche mese dopo lo scontro, nel gennaio 1522, il patrizio ferito si era ripreso e aveva querelato i tre assalitori: a ciò seguì la formazione del processo a loro carico, fino a metà febbraio, quando venne emanato il verdetto.⁶⁴¹ Nella sessione finale l'esito della causa fu stravolto dalle azioni di Alvise d'Armer, padre di Giacomo, che si presentò in tribunale per parlare, nonostante gli avvocati difensori si opponessero, temendo che il patrizio avrebbe perorato la causa del figlio ferito.

Accadde l'opposto: disse che concedeva la pace ai rei a nome del figlio e li abbracciò davanti ai giudici, mentre i tre patrizi si inginocchiarono chiedendo perdono.⁶⁴² Questa gestualità non si limitò ai tre nobili incriminati per le ferite inflitte a suo figlio Giacomo, ma incluse anche i parenti delle famiglie Sanudo e Soranzo presenti in Quarantia.⁶⁴³ Poiché la riconciliazione tra le famiglie avvenne sotto gli occhi dei giudici-politici, vennero a mancare le necessità di infliggere una punizione significativa che fungesse da deterrente o imponesse la concordia tra le parti. La conclusione processuale riflette perciò una concezione della giustizia che ammette la commistione tra le pratiche della cosiddetta giustizia comunitaria e negoziata, basata su faide, accordi e pacificazioni, e la ritualità processuale del centro urbano, che si caratterizza per azione del giudice, procedure formali e pena.

Infine, nel marzo 1525, la riconciliazione tra le famiglie approdò alla fase conclusiva, quando avvenne la pubblica pacificazione nella chiesa di san Geminiano, «Dove erano multi parenti de una parte et l'altra, et etiam Io Marin Sanudo vi fui».⁶⁴⁴ Il diarista era infatti cugino di primo grado di Angelo Sanudo, padre dei due patrizi che avevano assalito Giacomo d'Armer, e tutti loro appartenevano al ramo residente a san Giacomo dall'Orio.⁶⁴⁵ La pace, della cui verbalizzazione in un atto notarile non abbiamo notizie, coinvolse allora probabilmente tutti i membri di questo lignaggio della casata patrizia dei Sanudo.

A inizio anni Venti si registrano ulteriori episodi di violenza fra gruppi più o meno numerosi di patrizi accompagnati da popolani o da figli naturali di altri nobili. L'episodio che avvenne

⁶⁴⁰ Avogaria, b. 3664, cc. 68 v.-69 r.

⁶⁴¹ Diari, vol. 32, col. 340, 450.

⁶⁴² «Disse: non dirò cossa che vi dispiaqua; et cussi a pe' di la renga disse era venuto li a dir che li à dolesto assai dil caso di so' fiol, ma è cossa che intravien fra zoveni. So fiol sta ben et è varito et ex nunc feva ogni paxe, pregando li XL havesseno questi per ricomandati; et altre parole usando, che commosse tutti a lacrimar. Et vene da sier Marin Sanudo qu. sier Francesco et lo abrazoe, et cussi sier Nicolò e sier Alvise Soranzo; poi a sier Francesco e Lorenzo Sanudo qu. sier Anzolo, e sier Zuan Soranzo di sier Nicolò li abrazò perdonandoli ogni ofesa et feva larga paxe per lui e suo fiol, ch'è in caxa. Li quali tre se butono in zenchioni chiedendoli perdono, adeo indolzi tutti li XL; et poi parlò sier Alvise Badoer avochato in suo favor», ivi, col. 466.

⁶⁴³ Come Marin di Francesco Sanudo, zio dei fratelli Lorenzo e Francesco, cfr. Barbaro, b. 22, fo. 560.

⁶⁴⁴ Diari, vol. 38, col. 45.

⁶⁴⁵ Barbaro, b. 22, fo. 560.

nell'agosto 1522 si presenta quasi come un vero e proprio scontro tra bande, anche se venne individuato un solo colpevole: «per la custion fu fata a san Trovaxo e morte di sier Hironimo Manolesso qu. sier Francesco», il nobile Zaccaria Barbaro di Daniele fu bandito per due anni da Venezia e Dogado.⁶⁴⁶ Egli, in compagnia di Bartolomeo Querini di Girolamo, a sua volta patrizio, e di un tale Scipione dalla Gata si recarono armati a San Trovaso con l'intenzione di aggredire Giovanni Battista Giustiniano, figlio illegittimo di un nobile, Nicolò Marzagnolo, popolano, e i nobili Girolamo Paradiso, Marco Correr e Giovanni Battista Minio.

L'unica vittima deceduta, Girolamo Manolesso di Francesco, faceva in realtà parte del gruppo degli aggressori, che spalleggiavano Zaccaria Barbaro, il quale ferì gravemente il Giustiniano e il Marzagnolo. Zaccaria si presentò in carcere e confessò i crimini a lui imputati.⁶⁴⁷ Bartolomeo Querini e Scipione dalla Gata comparirono a loro volta alle prigioni, ma non confessarono nulla e dopo essere stati esaminati e rinviati a giudizio, vennero assolti per l'accusa di aver assalito e ferito gli avversari. Il nobile Marco Correr, il naturale Giovanni Battista Giustiniano e il popolano Nicolò Marzagnolo si difesero dall'accusa di aver ucciso Girolamo Manolesso, probabilmente richiamandosi alla legittimità della loro autodifesa, e difatti vennero anch'essi assolti.⁶⁴⁸

La sanzione giudiziaria nel caso del patrizio Domenico di Daniele Tron contemplò, oltre al bando ed a una pena pecuniaria, anche una fideiussione de *non offendendo*. Egli fu condannato a inizio gennaio 1524 per aver chiamato a sé il nobile Fantino Pisani di Vettor nella contrada di san Mosè con «animo et intentione rixandi et offendendi».⁶⁴⁹ Nello scontro che ne scaturì vennero mozzate alcune dita a Fantino. Convocato a processo, essendosi presentato e avendo confessati i suoi crimini, Domenico Tron fu bandito per un anno da Venezia e Dogado, con taglia in caso di rottura dei confini, e costretto a pagare cento ducati all'offeso per medici e medicine. Inoltre il reo non doveva offendere o molestare di nuovo, né con parole né con fatti, in prima o per interposta persona, Fantino di Vettor Pisani né suo padre, altrimenti sarebbe incorso in un anno di carcere e dieci di esilio da Venezia e Dogado.⁶⁵⁰

Il patrizio Francesco Zeno di Vincenzo fu in più occasioni protagonista di episodi di violenza nei confronti di altri nobili veneziani: ad esempio, nel maggio 1522 egli percosse Marco di Piero Corner da San Pantalon «per haver eri quello butato in aqua».⁶⁵¹ Lo Zeno subì due giorni dopo, come ritorsione, una ferita alla testa da parte dello stesso Marco Corner.

⁶⁴⁶ Diari, vol. 33, col. 412.

⁶⁴⁷ Avogaria, b. 3664, cc. 114 v.-115 r.

⁶⁴⁸ Ivi, cc. 115 r.-v.

⁶⁴⁹ Ivi, cc. 261 r.-v.

⁶⁵⁰ Ibidem.

⁶⁵¹ Diari, vol. 33, col 216. Sanudo continua: “per causa etc.”, senza poi integrare la narrazione.

L'episodio non produsse accertamenti processuali da parte degli Avogadori, quindi fu forse gestito da gli altri organi giudiziari minori. A provocare l'esilio di Francesco fu però l'uccisione di Lorenzo di Girolamo Priuli, che venne sventrato a metà aprile 1526 presso San Cassiano «per causa di femene».⁶⁵² Lo Zeno venne condannato per omicidio puro dai Signori di Notte, come appare dalla parte posta a favore della sua liberazione a fine dicembre del medesimo anno.⁶⁵³

Ulteriori dissidi con altri membri della casata patrizia dei Priuli si verificarono a metà febbraio 1533, quando il nobile Francesco Zeno ferì alla testa nel magazzino della Dogana Marcantonio di Andrea Priuli, dopo lo scambio di alcune offese verbali.⁶⁵⁴ Il patrizio si presentò a processo in Quarantia e venne condannato ad un mese di prigionia, commutabile con il pagamento di una multa di 20 ducati.⁶⁵⁵ È però difficile stabilire se ci fosse una diretta connessione tra i due episodi di aggressione dello Zeno nei confronti di membri di ca' Priuli, anche perché Marcantonio di Andrea apparteneva al lignaggio radicatosi a Sant'Angelo, mentre Lorenzo di Girolamo era parte del ramo da san Maurizio.⁶⁵⁶

A inizio dicembre 1534 Antonio Gritti di Andrea venne condannato *in absentia* al bando perpetuo da Venezia e Dogado, con pena capitale in caso di rottura dei confini, per l'omicidio di Antonio di Giacomo Pizzamano. La morte di quest'ultimo era in realtà avvenuta nel febbraio 1515 a San Stefano, quando Antonio Gritti era Capo di Sestiere.⁶⁵⁷ La ragione di questo lungo scarto di tempo tra l'atto e l'azione processuale si colloca nel tentativo, inizialmente coronato dal successo, del reo di sottrarsi alla giurisdizione veneziana per adire la curia patriarcale. Ciò suscitò la netta reazione di Giacomo Pizzamano, padre di Antonio, che si recò in Collegio «dolendosi che il patriarca havia mandato a inibir ai signori di note non procedessero [...] dicendo è *in sacri*».⁶⁵⁸

Lo stallo venne risolto a inizio aprile 1533, quando la Quarantia approvò l'invio del caso al foro ecclesiastico, salvo poi la rinuncia fatta da parte dello stesso Andrea Gritti di godere dello status di religioso, come appare dalla sentenza emessa contro di lui.⁶⁵⁹ Fu infatti proclamato a comparire, ma rimase contumace.⁶⁶⁰ Diversamente da quanto riportato dal diarista, il verdetto nei confronti del Gritti non fa riferimento a un suo incarico come Capo di Sestiere al momento dell'omicidio del Pizzamano.

⁶⁵² Ivi, vol. 41, col. 189.

⁶⁵³ Avogaria, b. 3665, cc. 105 v.-106 r.

⁶⁵⁴ Diari, vol. 42, col. 526.

⁶⁵⁵ Avogaria, b. 3667, c. 107 v.

⁶⁵⁶ Barbaro, b. 22, fo 259, 265.

⁶⁵⁷ Diari, vol. 19, col. 454.

⁶⁵⁸ Ivi, vol. 20, col. 40

⁶⁵⁹ Avogaria, b. 3667, c. 108 v.

⁶⁶⁰ Ivi, cc. 263 v.-264 r.

Anche la già vicenda processuale di Nicolò Mocenigo di Girolamo fu complicata dalla pretesa di essere rinviato al foro ecclesiastico. A inizio luglio egli aveva percosso e ferito mortalmente Alessandro Valier di Francesco a Rialto, causandone la morte. Era stato inizialmente proclamato dai Signori di Notte, ma aveva ottenuto una prima proroga per presentarsi, fino a quando, a metà maggio 1532, la Quarantia accordò la delegazione del caso alla curia del patriarca. Tuttavia nel dicembre 1535 egli si recò alle carceri del Palazzo ducale, dopo aver rinunciato a tale privilegio. Confessò il delitto imputatogli e venne condannato nel gennaio 1537 al bando per quindici anni da Venezia e Dogado.⁶⁶¹

Il pesante bando indica come probabilmente non fosse stata ancora raggiunta una riconciliazione tra le due famiglie e anche che la strategia difensiva non fosse stata particolarmente efficace. Fu allora un'altra considerazione a spingere Nicolò Mocenigo a comparire a giudizio, pur sapendo di andare incontro, inizialmente, a una significativa pena: come si vedrà, in poco tempo egli fu infatti assolto per aver presentato a suo nome un bandito. Ancora più breve fu l'effettivo periodo di esilio sofferto da Nicolò Malipiero di Giovanni Antonio, processato in contumacia per la morte di Giovanni Antonio Morosini e condannato su querela di Giovanni Battista, figlio del patrizio ucciso, nel febbraio 1536.

La vicenda si era svolta tra l'ambiente urbano e i possedimenti fondiari presso Due Carrare, nel padovano: dal cortile del mulino di Giovanni Battista Morosini, il Malipiero aveva sottratto alcuni volatili. Il padre di Giovanni Battista, Giovanni Antonio, era intervenuto per chiedere la restituzione del maltolto, ma a Rialto venne schiaffeggiato da Nicolò Malipiero, il quale non si fermò qui. In compagnia di un servitore, Damiano, e di un certo Mauro, abitante della stessa villa in cui i Morosini avevano le loro proprietà, il nobile veneziano assalì Giovanni Antonio nei pressi di San Stefano nella calle dei pistori, in direzione del traghetto di San Tomà. Mentre Mauro feriva il Morosini, il Malipiero lo incitava ad ucciderlo. Giovanni Antonio morì pochi giorni dopo e, dei tre imputati, Nicolò Malipiero e Damiano si presentarono a processo. Mauro venne perciò bandito da Venezia, Dogado e terre e luoghi della Repubblica in perpetuo, Damiano fu assolto e Nicolò Mocenigo fu invece condannato al confine per cinque anni nell'isola di Veglia.⁶⁶² Pochi mesi dopo il patrizio ottenne la liberazione dal bando per aver fatto anch'egli presentare un bandito nelle forze della Signoria.

A fine novembre 1539 Giovanni di Lorenzo Minio venne considerato colpevole dalla Quarantia criminale per una ferita arrecata a Rialto a Pietro di Domenico Gritti. Quest'ultimo lo aveva prima schiaffeggiato e, in risposta, il Minio lo aveva colpito in faccia con un *pistolese*, incidendogli le carni del lato sinistro del volto. Il patrizio si recò spontaneamente in carcere

⁶⁶¹ Avogaria, b. 3668, cc. 158 r.-v.

⁶⁶² Ivi, cc. 87 v.-88 r.

dopo essere stato proclamato e confessò il crimine a lui imputato. La condanna non fece riferimento esplicito alla legge del 1490 che vietava lo sguainare le armi in quel luogo, ma comunque denunciò come Giovanni Minio non avesse avuto alcun rispetto per la dignità del luogo, che andava tutelata «ob concursum et frequentiam personarum et ob negotiationes», che quotidianamente si tenevano nel cuore economico della città.⁶⁶³

Il Minio fu condannato a sei mesi di prigione e al pagamento di cinquecento lire per le spese di medici e medicine all'offeso. Gli venne però concessa l'opportunità di evitare il carcere in cambio della corresponsione di 300 ulteriori lire «applicandorum ad armare».⁶⁶⁴ La pena scelta dal tribunale e le fasi processuali, segnate dalla presentazione spontanea e dalla confessione senza bisogno di ricorrere alla tortura, permettono di ipotizzare che il conflitto tra le famiglie fosse in corso di ricomposizione, una cessazione delle ostilità che fu incoraggiata dalla sentenza di risarcimento a favore del Gritti. La pena al carcere di sei mesi, sebbene potenzialmente pesante, poteva essere agevolmente evitata grazie a una modesta somma da destinare alle spese militari per la guerra nel Levante.

CONTARINI E DONÀ DALLE ROSE: FAMIGLIE DIVISE

La violenza intra-familiare è generalmente ritenuta come estremamente lesiva per la coesione sociale ed è, pertanto, oggetto di più intensi sforzi finalizzati alla ricomposizione e alla prevenzione.⁶⁶⁵ Tra i primi episodi avvenuti figura quello di maggio 1510 in Quarantia Criminale, a carico di Filippo di Andrea Morosini, «che ferite sier Ruberto suo cuxin in marzaria per lite».⁶⁶⁶ Presentatosi spontaneamente a processo e confessato il delitto, fu ritenuto colpevole di aver premeditadamente assalito Roberto *quondam* Alvisè Morosini. Le due proposte di pena avanzate dagli Avogadori prevedevano dieci oppure cinque anni di bando, ma entrambe non ricevettero sufficienti voti.

Filippo Morosini fu invece condannato a pagare trecento ducati all'Arsenale, cinquanta agli Avogadori, medici e medicine all'offeso e a due mesi di carcere. Se avesse voluto, Filippo avrebbe potuto versare un prestito di millecinquecento ducati alla Signoria, denari che gli sarebbero stati restituiti al termine della guerra, in cambio dell'annullamento di questa sentenza,

⁶⁶³ Ivi, b. 3669, cc. 126 r.-v.

⁶⁶⁴ Ibidem.

⁶⁶⁵ Rouland, *Antropologia giuridica* cit., pp. 295-296, 308. Per una prospettiva generale e di lungo periodo si rimanda alla raccolta di saggi in M. Muravyeva, R.M. Toivo (a cura di), *Parricide and Violence Against Parents throughout History. (De)Constructing Family and Authority?*, Londra 2018.

⁶⁶⁶ Diari, vol. 10, col. 335.

ma avrebbe comunque dovuto pagare le spese mediche al cugino.⁶⁶⁷ Nell'agosto 1515 in Senato si discusse una causa civile che contrapponeva ancora una volta i due cugini, dalla quale si comprende la ragione del contenzioso alla base del ferimento avvenuto cinque anni prima: l'eredità dello zio paterno, Marco Morosini, già divisa tra i suoi fratelli, cioè i padri di Filippo e Roberto.⁶⁶⁸

Nel secondo decennio del XVI secolo diversi episodi di violenza scossero un ramo della famiglia Donado, quello che in seguito sarebbe stato conosciuto come *dalle Rose*, insediato presso le Fondamenta Nove da inizio XVII secolo.⁶⁶⁹ A fine agosto 1513 Lucia, vedova di Antonio Donado, cavaliere, si alzò dal letto e uscì dalla sua camera per scendere nella sala della propria abitazione, dove trovò Pietro, fratello di Francesco, giunto in laguna da Padova, che proferiva parole «iniuriosa, impudica et minatoria», nei confronti della nobildonna Franceschina, moglie di Andrea Donado, zio paterno di Francesco e Pietro.⁶⁷⁰ Lucia, nonna del giovane Pietro, lo stava redarguendo per le ingiurie proferite, quando intervenne Francesco di Bartolomeo, che schiaffeggiò l'anziana donna, facendola cadere a terra, con grave scandalo di tutto il vicinato e del casato.

Francesco fu sollecitato dalla Quaranta a «petere veniam flexis genibus ipsi Domine Lutie [...] presentibus tribus, aut duobus ex parentibus suis, et quo de huiusmodi obedientia postea fieri faciat fidem advocatoribus comunis per dictos attinentes», altrimenti sarebbe stato rinchiuso un mese in carcere.⁶⁷¹ Non rimane traccia della scelta fatta da Francesco di Bartolomeo se chiedere perdono alla parente o meno, mentre altri dati confermano come lo scontro interno al lignaggio fosse appena iniziato. Le parole offensive rivolte da Pietro, fratello di Francesco, alla zia Franceschina prima dell'intervento del fratello rivelano le tensioni che dividevano dall'interno questo importante lignaggio veneziano. I dissidi si trasformarono in un'aperta ostilità che si trascinò per alcuni anni, coinvolgendo i figli del defunto Bartolomeo, cioè Francesco, Antonio e Pietro, da un parte; il loro zio Andrea *quondam* Antonio, marito di

⁶⁶⁷ Ivi, col. 802; cfr. Avogaria, b. 3661, c. 132 r.; tuttavia, uscito di prigione per raccogliere la somma, inizialmente si rifugiò nel convento dei Frati minori per godere dell'immunità ecclesiastica. Gli venne allora intimato di ritornare in carcere, ivi, c. 140 v.-141 r.

⁶⁶⁸ «Vene sier Filippo Morexini qu. sier Andrea, qual à certa causa intromessa in suo favor [...] contra sier Ruberto Morexini qu. sier Alvise suo parente, intervenendo li beni di sier Marco Morexini el vechio», Diari, vol. 20, col. 257. Cfr. anche ivi, col. 544.

⁶⁶⁹ Sulla residenza dei Dona' dalle Rose si veda G. Ceriani Sebregondi, *Un doge e il suo manifesto: il palazzo di Leonardo Donà (1536-1612) alle Fondamenta Nuove a Venezia*, «Annali di architettura. Rivista del Centro internazionale di Studi di Architettura Andrea Palladio di Vicenza», n. 14 (2002), pp. 231-250.

⁶⁷⁰ Avogaria, b. 3662, c. 106 v.

⁶⁷¹ Ibidem.

Franceschina e fratello di Bartolomeo, e i cugini di primo grado, figli dello stesso Andrea, dall'altra.⁶⁷²

A fine giugno 1514 ebbe luogo una prima rissa tra Andrea, i suoi figli e i nipoti Antonio e Francesco, per ragioni ancora una volta di natura economica:

Come in questa matina achadete uno caxo, che sier Andrea Donado, fo podestà e capitano a Treviso, qu. sier Antonio el cavalier, essendo stà sententiato al Petizion per soi nepoti, fioli fo di sier Bortolo, ducati 250, e li sopraditi Gastaldi volendo el fazi segura la sententia l'à date in man di Comandadori, et cussì questa matina el ditto sier Andrea ussendo di la chiezia di Frari, fo retenuto et lo menavano verso San Thomà a la barcha per condurlo in preson, *accidit* ch'el mandò per soi fioli, quali veneno con spade e tolseno di man suo padre, e sier Nicolò Donado el XL zivil feride sier Andrea Donado qu. sier Bortolo so cuxin, che havia fato retenir suo padre.⁶⁷³

Il tentativo promosso dai nipoti di assicurarsi il pagamento di quanto stabilito dal Giudice di Petizion, attraverso il ricorso a pubblici ufficiali al servizio della Repubblica, diede avvio alla risposta armata da parte dei figli dello zio. In particolare, Nicolò, che era giudice presso la Quarantia Civile, ferì il cugino Andrea. A questo punto, una figura preminente all'interno del lignaggio, Francesco di Alvise Donà, insignito del titolo di cavaliere e che sarebbe in seguito divenuto doge a metà anni Quarantia.⁶⁷⁴ Egli intervenne immediatamente per cercare di raggiungere una composizione, tuttavia ottenendo risultati contrari a quelli sperati:

Et volendo subito sier Francesco Donado el cavalier conzar queste cosse, mandati per essi Donadi in chiezia di Servi, e venuti, par che sier Francesco fratello del ferido [Andrea] comenzò a snudar spade contra dito sier Nicolò e lui a loro et poi con li fuseti, adeo dito sier Nicolò fo ferito di uno fuseto malamente in la gola; tamen non è bota mortale.⁶⁷⁵

La mediazione promossa da Francesco di Alvise fallì, provocando ulteriore violenza, e sembra che il patrizio non intraprese ulteriori tentativi di riconciliazione, almeno non in prima persona, a causa delle incombenze politiche che lo condussero al di fuori della laguna. Pochi mesi dopo, nel dicembre 1514, si verificò un ulteriore assalto ai danni di Nicolò di Andrea

⁶⁷² Cfr. Barbaro, b. 19, fo. 341-343.

⁶⁷³ Diari, vol. 18, col. 296.

⁶⁷⁴ Si veda la relativa voce a cura di G. Gullino, *DONÀ (Donati, Donato) Francesco*, in DBI, vol. 40, pp.724-728. Francesco di Alvise era cugino di primo grado dei fratelli Bartolomeo e Andrea, cfr. Barbaro, b. 19, fo. 334-335.

⁶⁷⁵ Diari, vol. 18, col. 296.

Donado: mentre tornava a casa, nello smontare dalla barca fu raggiunto da un colpo di schioppo che lo mancò. L'opinione pubblica non aveva molti dubbi sui presunti colpevoli: «si sospetta siano stati soi cuxini, fo di sier Bortolamio, con i qual per lite si hanno ferito». ⁶⁷⁶ A metà marzo 1516 Andrea di Antonio Donado fu infine arrestato dagli ufficiali della Repubblica per una sentenza di 800 ducati persa nei confronti dei nipoti, figli di Bartolomeo, e condotto in prigione. Tuttavia, la detenzione non durò a lungo: nell'agosto dello stesso anno Andrea fu uno dei designati per lo scrutinio alla carica di Pagador a l'Armamento, segnale che era uscito di prigione e aveva ripreso la normale attività politica. ⁶⁷⁷

Una prima considerazione da rilevare concerne, a fronte del prolungato stato di animosità che si manifestò in diversi momenti di scontro armato, il ridotto intervento delle autorità giudiziarie. Da quanto si ricava dai diari di Marin Sanudo, solo quando a Nicolò Donado fu teso un agguato con armi da fuoco gli Avogadori si mossero per emettere una taglia contro gli eventuali aggressori, identificati dal comune sentire nei parenti, nei confronti dei quali però non venne aperto un procedimento legale. La taglia in sé fu però più una risposta all'uso dello schioppo che della tentata violenza. ⁶⁷⁸ La sanzione nei confronti di Francesco di Bartolomeo per aver schiaffeggiato una parente aveva evidentemente l'intenzione al tempo stesso di punire il mancato rispetto dei vincoli socio-familiari che promuoverne il restauro attraverso l'imposizione della richiesta del perdono, non solo all'anziana Lucia, poiché la richiesta di scuse doveva significativamente avvenire anche di fronte agli altri parenti.

Si può allora intendere questa ritrosia nell'intervenire da parte dei più importanti tribunali giudiziari come il segno di una volontà politica di non intromettersi nelle delicate questioni interne al casato, auspicando forse una risoluzione tutta interna. Anche un'eventuale ingerenza degli organi minori, quali Signori di Notte o Cinque Anziani, di cui però non rimane traccia, andrebbe nella stessa direzione, cioè quella di non voler mettere in risalto il carattere politico dello scontro. Si tenga oltre tutto presente che i fratelli e i figli dei fratelli costituivano insieme una struttura fondamentale della società veneziana, la *fraterna*, che gli statuti del doge Jacopo Tiepolo riconoscevano e tutelavano.

Un vero e proprio provvedimento che riconosceva la situazione gravemente compromessa all'interno del lignaggio e mirava a impedire ulteriori violenza venne presa a fine marzo 1516, dopo la conclusione della lite civile che aveva infine causato la carcerazione dello zio Andrea di Antonio su istanza dei nipoti. La Quarantia, su proposta degli Avogadori, intimò l'interruzione

⁶⁷⁶ Ivi, vol. 19, col. 331.

⁶⁷⁷ Ivi, vol. 22, col. 47, 438.

⁶⁷⁸ Ivi, vol. 19, col. 331. Il rapporto tra legislazione contro le armi e conflittualità locali non verrà approfondito in questa sede, ma si veda almeno Povolo, *L'intrigo dell'onore* cit., pp. 122-123.

di ogni manifestazione di ostilità attraverso una fideiussione *de non offendendo* che entrambe le parti dovevano rispettare. La pena imposta era intesa a fermare ulteriori «odia schandala offensione et inimicitia vigentes in pectoribus viri nobilis ser andree donato quondam ser antonii equitis et eius filiorum ex parte una et ex altera filiorum quondam viri nobilis ser bartholamei donati nepotum dicti ser andree». Sia nei confronti dei diretti protagonisti che «aliorum omnium familie sue attinentium complicum adherentium et sequatium suorum» furono prese decise disposizioni.⁶⁷⁹ Chi avesse trasgredito la tregua con parole ingiuriose e minacciose avrebbe versato trecento ducati e passato un anno in prigione, mentre in caso di violenza fisica sarebbe incorso nel bando perpetuo da Venezia e Dogado, oltre che al pagamento di cinquecento ducati.

Anche a Giacomo di Girolamo Badoer venne prescritto il rispetto di un precetto penale per aver percosso a San Barnaba il suocero Francesco Michiel *quondam* Alvise, oltre a dover passare sei mesi in carcere e pagare 200 ducati di multa. In caso di ulteriori offese, Giacomo Badoer sarebbe stato bandito da Venezia e Dogado per dieci anni.⁶⁸⁰ Se simili fideiussioni furono probabilmente efficaci nell'impedire che le inimicizie tra parenti esplodessero con gravi conseguenze, non fu sempre possibile arginare la violenza all'interno della famiglia e i casi di omicidio furono principalmente gestiti dalla Quarantia.

A inizio maggio 1515 il nobile Girolamo da Mezzo fu condannato in contumacia per aver ucciso il padre Francesco. La gravità del parricidio si rifletteva non solo nella gravità della pena, ma si evince anche dalle annotazioni di Marin Sanudo, che descrisse lo shock avvertito nell'ambiente lagunare al diffondersi della notizia e durante lo svolgimento del processo⁶⁸¹. Tuttavia, non venne esplicitato il motivo che spinse Girolamo, che all'epoca ricopriva pure un incarico pubblico minore, a ferire gravemente il genitore con una spada, per cui non è nemmeno possibile stabilire se l'episodio si possa inquadrare nelle dinamiche dell'inimicizia. Il parricidio commesso da Girolamo da Mezzo rappresenta però un caso limite e si inserisce in un quadro di conflittualità intra-familiare che spesso trae la sua origine da dispute di natura economica e sfocia nella violenza, alla quale non segue meccanicamente un procedimento penale, a meno che una delle due parti non vi faccia ricorso.

Ad esempio, a inizio febbraio 1521, «per caxon di lite, essendo in una casa medema, sier Zuan Bragadin qu. sier Santo ferite di uno fuseto sier Piero Bragadin fradelo fo di suo padre.

⁶⁷⁹ Avogaria, b. 3662, cc. 246 r.-v.

⁶⁸⁰ Ivi, b. 3664, cc. 239 r.-v.

⁶⁸¹ L'eccezionalità del caso fu tale che il diarista riportò per intero la sentenza emessa dalla Quarantia; cfr. Diari, vol. 20, col. 179-181. L'originale è in Avogaria, b. 3662, cc. 180 v.-181 r.; per un confronto si veda S. Feci, *Morte in famiglia. Il parricidio a Roma alla fine del Cinquecento e la riflessione di Prospero Farinacci*, in idem, L. Schettini (a cura di) *La violenza contro le donne nella storia. Contesti, linguaggi, politiche del diritto (secoli XV-XXI)*, Roma 2017, pp. 63-85.

Etiam lui dal dito sier Piero fo ferito, et con una coltella lui instesso si tagliò le mano». ⁶⁸² Se a questo episodio seguirono degli accertamenti processuali, questi furono gestiti da organi minori, non dagli Avogadori o dal Consiglio dei Dieci. A inizio marzo 1532 accadde qualcosa di simile: sotto il portico di Palazzo ducale, «havendo lite sier Lorenzo Minio qu. sier Francesco con suo fradello sier Domenego», Lorenzo fu raggiunto da Alvise di Domenico Minio, suo nipote, che lo colpì più volte con il piatto di un coltello. ⁶⁸³ Il patrizio non fu ferito, ma ciò bastò a provocare la reazione degli astanti. Anche se il nipote fu querelato, non seguì processo in Quarantia. ⁶⁸⁴

Significativamente, quando un processo ebbe effettivamente luogo, come quello a carico del nobile Alvise *quondam* Alvise Basadonna, per aver offeso verbalmente e percosso il cugino di primo grado Giovanni Basadonna di Andrea, il reo venne assolto. ⁶⁸⁵ La famiglia patrizia era divisa da una causa civile che era in corso di dibattimento presso i Giudici di Petizion e proprio davanti a tale corte ebbe luogo il violento sfogo. Presentatosi spontaneamente alle carceri e confessato il crimine, Alvise fu prosciolto dalle accuse a fine gennaio 1527, forse perché le discordie tra i parenti erano state riassorbite. ⁶⁸⁶ Probabilmente le cause delle azioni del nobile Giacomo *quondam* Bernardo da Canal vanno imputate agli stessi motivi.

Egli, su querela delle vittime, venne processato per aver rivolto parole turpi e disoneste frammiste a bestemmie, nei confronti della nobildonna Cecilia, vedova del nobile Giovanni Andrea Pizzamano, dal quale aveva avuto un figlio, Francesco, e vedova in seconde nozze di Giacomo di Alvise da Canal. Quest'ultimo era cugino di primo grado di Giacomo di Bernardo ed entrambi appartenevano al ramo da santa Giustina. ⁶⁸⁷ Il patrizio non si era limitato a ingiuriare lei e suo figlio Francesco Pizzamano, ma aveva inviato il proprio figlio naturale, Marcantonio, e il servitore Valerio a offenderli. Rafforza l'ipotesi che tra le due parti fosse in corso una lite giudiziaria, probabilmente per motivi d'eredità, anche il fatto che Giacomo di Bernardo inviò un tale Matteo Minio, greco, ad attaccare Francesco Morello, avvocato di Cecilia. Marcantonio, naturale di Alvise, si recò allora all'abitazione della nobildonna, la quale fuggì, mentre il figlio Francesco Pizzamano non si palesò. Marcantonio e Valerio allora si unirono a Matteo Minio nell'assalto contro l'avvocato. ⁶⁸⁸

⁶⁸² Diari, vol. 26, col. 460.

⁶⁸³ Ivi, vol. 55, col. 582.

⁶⁸⁴ «fo grandissimo romor e gran mormoration de tutti et dete la quarella a la Avogaria, poi non fo altro», *ibidem*.

⁶⁸⁵ Barbaro, b. 17, fo. 259-261.

⁶⁸⁶ Avogaria, b. 3665, c. 110 v.

⁶⁸⁷ Barbaro, b. 18, fo. 214.

⁶⁸⁸ Avogaria, b. 3667, cc. 225 r.-226 v.

Il più documentato caso di violenza che eruppe tra parenti a partire da contese di natura civile è, in questo periodo, quello che ebbe come protagonisti Nicolò di Benedetto Contarini e Simone di Alvise Contarini. I nonni paterni dei due patrizi erano i fratelli Andrea e Giovanni, figli di Alvise, del ramo di san Cassiano, dal quale si staccarono, andando a comporre, attraverso Simone di Alvise, quello di san Stin e quello detto *dal Baruto* per mezzo di Nicolò di Benedetto.⁶⁸⁹ La disputa si articolò sia all'interno della laguna di fronte a diversi magistrature che nei possedimenti che i due nobili dividevano a Vetrego, presso il distretto di Mirano, ai confini tra Dogado e padovano, coinvolgendo i loro lavoratori occupati nell'amministrazione dei possedimenti.

Un fascicolo processuale parziale contiene le interrogazioni dei testimoni indicati da Simone per confermare i suoi capitoli difensivi sopra la querela, non pervenuta, data da Nicolò. Tra i momenti di tensione più significativi si registrano le molteplici aggressioni compiute dai lavoratori di Nicolò, su suo ordine, nei confronti di quelli di Simone, avvenute nei possessi contesi tra i cugini, con Simone che fu pure presente a uno degli assalti.⁶⁹⁰ La disputa ebbe probabilmente origine dall'indeterminatezza dei confini tra le proprietà, ma si tradusse presto in un'accesa contesa che infiammò gli animi dei due nobili.⁶⁹¹

Una prima sentenza portò alla condanna, nell'ottobre 1533, di tre individui, uno dei quali fu indicato come famiglia di Simone Contarini, mentre gli altri due erano quasi certamente lavoratori dello stesso patrizio presso i possedimenti a Vetrego. Su querela di Nicolò Contarini, essi furono accusati della morte di altre tre persone, a loro volta verosimilmente impegnati nella conduzione delle sue proprietà nella Terraferma, durante una rissa. Il processo era stato inizialmente formato dal podestà di Padova, ma poi delegato all'Avogaria, concludendosi nel bando in contumacia per i tre imputati.⁶⁹² Oltre ad agguati e scontri tra dipendenti e salariati dei nobili veneziani, con ogni probabilità coordinati dagli stessi patrizi, si verificarono anche numerosi scontri verbali e reciproche minacce tra Nicolò e Simone.

Queste ebbero luogo di fronte a diversi ufficiali della Cancelleria impegnati a rilevare e tracciare i possessi fondiari su ordine dei tribunali che dovevano esprimersi sulla causa civile che opponeva i due patrizi.⁶⁹³ Notai e disegnatori indicarono come già nove anni prima delle loro deposizioni, nel 1521, Nicolò e Simone si offendessero verbalmente l'uno con l'altro.⁶⁹⁴

⁶⁸⁹ Cfr. Barbaro, b. 18, fo. 446, 447, 449.

⁶⁹⁰ Avogaria, b. 4183, fasc. 23, cc. non numerate, *die dicto*.

⁶⁹¹ Come si evince da alcune deposizioni, parte dei capitoli difensivi illuminavano il ruolo giocato dalle divisioni confinarie nell'accendere l'aspro conflitto tra i due nobili, convogliato anche attraverso i rispettivi lavoratori; cfr. *ivi*, *die 7 maii 1530*.

⁶⁹² *Ivi*, b. 3667, c. 149 r.-v.

⁶⁹³ *Ivi*, b. 4183, *die 4 maii* [1530].

⁶⁹⁴ *Ivi*, *die 30 maii* [1530].

Non solo, le reciproche ingiurie non si fermarono nemmeno dinnanzi nell'ufficio dell'Avogaria né in quello dei Sopragastaldi.⁶⁹⁵ Alessando de Benedectis, notaio di quest'ultimo ufficio, giunse a dire che c'era un «gran odio [...] tra loro».⁶⁹⁶ Il nobile Giovanni Morosini, testimone prodotto da Simone, presente in Avogaria durante uno di questi duri scambi di offese, dichiarò che Nicolò Contarini «era molto in colera per sta sua lite».⁶⁹⁷

La disputa in sede civile vide un primo riconoscimento delle ragioni di Nicolò quando, nel novembre 1534, la Quarantia intimò a Simone di restituire i grani sottratti al parente, rimborsargli i danni causati e di non ingerirsi mai più nella gestione dei possessi di Nicolò. Inoltre, per evitare l'esplosione di altri dissidi e episodi di violenza, il tribunale impose ai due patrizi e ai loro coloni e lavoratori una fideiussione *de non offendendo* di 200 ducati e con la minaccia di sei mesi di prigione.⁶⁹⁸ Da un'ulteriore sentenza si ricava, infine, che i due membri di ca' Contarini raggiunsero un compromesso, forse grazie a una mediazione esterna, «facta manu domini aloisii baduario quondam Domini hendrici».⁶⁹⁹ Di quest'ultima figura non si conosce però con precisione lo status. Verosimilmente, con la fine delle litigiosità civile anche quella propriamente conflittuale si attenuò, soprattutto grazie al precetto penale che, come si è visto in altri casi, sembra essere stato efficace nel contenere l'inimicizia.

Gli ultimi casi di violenza intra-familiare pongono l'accento sui rapporti di genere.⁷⁰⁰ Si è già menzionato come la concezione dell'onore nell'Europa premoderna assegnasse ai membri maschili il compito di salvaguardare la reputazione del gruppo familiare, sotto la costante minaccia di possibili contaminazioni. Controllare la sessualità delle proprie donne per evitare un tale pericolo comportava, in caso di trasgressione, il dovere di eliminare fisicamente la parente che aveva corrotto la purezza del sangue. Questo diritto era ammesso, salvo il rispetto di determinate condizioni, pure dalla scienza giurisprudenziale.⁷⁰¹ La coincidenza tra spinte socio-culturali ed elaborazione giuridica doveva allora essere raggiunta in sede processuale, dove risultava fondamentale la capacità da parte dei membri maschili di comprovare la liceità del proprio operato nel caso di uccisione di una parente per ragioni di onore.

⁶⁹⁵ Ivi, *die xi maii 1530*.

⁶⁹⁶ Ivi, *die 21 maii* [1530].

⁶⁹⁷ Ivi, *die dicto* [21 maggio 1530].

⁶⁹⁸ Ivi, b. 3667, cc. 256 v.-257 r.; una prima misura più repressiva era stata approvata una settimana prima, che prevedeva l'esilio perpetuo da Venezia e Dogado, cfr. ivi, cc. 252 v.-253 r., ma che poi fu riformata con queste condizioni meno gravi.

⁶⁹⁹ Ivi, cc. 268 v.-269 r.

⁷⁰⁰ Per una prima introduzione al tema si rimanda al volume di M. Cavina, *Nozze di sangue. Storia della violenza coniugale*, Roma-Bari 2011.

⁷⁰¹ Un esempio in A. Massironi, *The Father's Right to Kill His Adulterous Daughter in the Late Ius Commune*, in M.G. Di Renzo Villata (a cura di), *Family Law and Society in Europe from the Middle Ages to the Contemporary Era*, Cham 2016, pp. 187-215.

Rimanere in contumacia, come fece Giovanni di Lorenzo Barbo, condannato per fratricidio a inizio luglio 1533, non permetteva di esporre le proprie ragioni. Giovanni venne infatti, su querela degli eredi del defunto Carlo Contarini, bandito da tutte le terre e luoghi della Repubblica per la morte della sorella Ludovica, vedova di Carlo, con una taglia di 1500 lire e l'infrazione della pena capitale in caso di rottura dei confini⁷⁰². Secondo Marin Sanudo, Ludovica si era risposata con Sante Barbarigo, avvocato, tuttavia ella «teniva trista vita», cioè non morigerata.⁷⁰³ È ipotizzabile che il fratello avvertì la necessità di eliminare la fonte di ignominia per il casato, anche se la denuncia a suo carico data dagli eredi del precedente marito della nobildonna lascia intendere come le sue ragioni fossero quantomeno contestabili. A fine marzo 1534 la sentenza nei confronti di Giovanni Barbo venne ridimensionata al solo bando da Venezia e Dogado, mentre fu confermata nel resto, cioè la taglia e la pena capitale.

La riduzione dell'area giurisdizionale del suo esilio fu motivata dall'incongruità della prima sentenza con il tenore del proclama che era stato emanato per convocarlo alle carceri.⁷⁰⁴ Dietro a questo tecnicismo si celava forse un parziale riconoscimento della liceità dell'uccisione della sorella. La già menzionata violenza commessa da Pietro Massolo, appartenente a una famiglia patrizia che si era da tempo trasferita a Creta, pone a sua volta l'attenzione sulla fondatezza o meno del delitto d'onore. Non interessa qui ricostruire l'intera vicenda, già esaminata altrove, quanto più evidenziare la valutazione giudiziaria delle azioni del patrizio veneziano.⁷⁰⁵ A fine giugno 1537, la gravità dell'evento attirò l'attenzione del Consiglio dei Dieci, il quale diede autorità ad Avogadori e Quarantia criminale di inserire nella loro condanna contro Pietro Massolo la concessione di una *voce liberar bandito* per che lo avesse ucciso anche in terre aliene.⁷⁰⁶

Il riferimento al fatto che Chiara di Stefano Tiepolo, la moglie di Pietro, fosse incinta venne successivamente cancellato, adducendo che tale condizione non risultava né dal processo né dal proclama emesso contro il reo.⁷⁰⁷ La precisazione forse rifletteva l'opinione pubblica che era inizialmente filtrata nella delibera dei Dieci, ma la sua cancellazione andava nella direzione di delegittimare la brutalità del marito: la sentenza emessa dalla Quarantia a metà luglio rimarcò infatti come Chiara figlia di Stefano Tiepolo fosse una «iuvenem pudicissimam et castissimam bone conditionis et fame» e l'omicidio commesso dal marito senza causa apparente.⁷⁰⁸ In

⁷⁰² Avogaria, b. 3667, c. 126 r.

⁷⁰³ Diari, vol. 57, col. 190.

⁷⁰⁴ Avogaria, b. 3667, cc. 203 r.-v.

⁷⁰⁵ Oltre che da Sherman, *Murder and Martyrdom* cit., gli avvenimenti erano anche stati ricostruiti da P. Molmenti, *Un poeta uxoricida del secolo XVI*, «Nuova Antologia», n. 62 (1927), pp. 129-141.

⁷⁰⁶ Dieci, Criminali, reg. 5, c. 106 v.

⁷⁰⁷ Ivi, c. 107 r.

⁷⁰⁸ Avogaria, b. 3668, c.203 r.-v.

sostanza, se parte del comune sentire riconosceva le avvisaglie del delitto d'onore, la narrazione processuale dell'evento tese a negare qualunque liceità alle azioni di Pietro Massolo.⁷⁰⁹

Ciò non implica che le violenta riparazione dell'onore a seguito della scoperta di un adulterio fosse estranea alla mentalità patrizia, come testimoniato da un caso registrato dal diarista Sanudo, ma di cui non rimase traccia processuale. A fine luglio 1529 Pietro Memmo scoprì Bernardo Cappello, Savio agli Ordini, insieme alla propria moglie nel suo letto, «con la qual par habbi praticato longamente».⁷¹⁰ Ne seguì un breve scontro armato tra i due patrizi, durante il quale Bernardo ebbe pure la possibilità di uccidere il marito della sua amante, ma preferì evitare di compromettere ulteriormente la propria situazione macchiandosi di omicidio, venendo invece ferito da Pietro Memmo sul petto. La vicenda termina con il biasimo del diarista verso il nobile che aveva subito l'onta della vergogna e aveva voluto adire le vie legali: «Il Memo, veramente povero cornuto, la matina andò a l'Avogaria a darsi in nota per becho, et querellar del caso sequito».⁷¹¹ Tuttavia non ci furono strascichi giudiziari, almeno non in Quarantia su formazione degli Avogadori, un'assenza che probabilmente va interpretata come il riconoscimento che Pietro Memmo avesse già agito per riparare il torto subito. Così facendo, si era preclusa la possibilità di adire le vie legali.⁷¹²

Di più difficile spiegazione è invece l'assoluzione di Sebastiano del defunto Giacomo Pizzamano. Fu accusato di aver voluto strangolare la nobildonna Laura di Pietro Mocenigo, sua moglie, in sprezzo del vincolo matrimoniale, senza però ucciderla. Presentatosi spontaneamente alle carceri, fu esaminato *de plano* e furono ascoltati alcuni testimoni da lui nominati nel suo costituito; fu infine sottoposto a giudizio dai Quaranta, che lo prosciolsero dalle accuse nell'ottobre 1538.⁷¹³ In assenza di ulteriori informazioni, non è chiaro se l'atto fosse motivato da questioni di onore oppure costituisse un esempio di violenza domestica, un fenomeno che sarebbe emerso con forza e sarebbe stato visto in nuova luce dalla società solo nei secoli successivi.⁷¹⁴

⁷⁰⁹ Per un confronto con altri episodi di uxoricidio, anche se ambientati nella Venezia di fine XVI secolo, si veda Povoletto, *La stanza* cit., pp. 79-100.

⁷¹⁰ Diari, vol. 51, col. 206.

⁷¹¹ Ibidem.

⁷¹² Soluzione che invece fu presa su istanza del nobiluomo Francesco Lippomano, che denunciò nel 1550 l'adulterio commesso dalla moglie Lucrezia insieme a un non patrizio, motivo per il quale l'episodio non è in questa sede approfondito. Parte dell'incartamento processuale è in Avogaria, b. 4079, fasc. 14.

⁷¹³ Avogaria, b. 3669, cc. 57 v.-58 r.

⁷¹⁴ J. Hardwick, *Early Modern Perspectives on the Long History of Domestic Violence: The Case of Seventeenth-Century France*, «Journal of Modern History», n. 78, I (2006), pp. 1-36; A. Clark, *Humanity and Justice: Wife-beating and the Law in the 18th and 19th Centuries*, in C. Smart (a cura di), *Regulating Womanhood: Historical Essays on Marriage, Motherhood and Sexuality*, Londra 1992, pp. 187-206.

LA MORTE DI UN CAPO DI SESTIERE: LE CONTESTATE RAPPRESENTAZIONI DI UNO SCONTRO

Dopo aver considerato i casi di aggressioni avvenute all'interno del gruppo familiare, si possono infine vagliare i pochi episodi di aggressività patrizia diretta verso altri nobili veneziani mentre quest'ultimi ricoprivano incarichi pubblici. Il più documentato è quello della morte del Capo di Sestiere Pietro da Mosto, per la quale venne imputato, tra gli altri, Giovanni Battista Grimani e di cui sono disponibili gli atti legali trascritti durante la fase del processo *informativo* e *offensivo*. La sentenza registrata nelle Raspe dell'Avogaria di Comune riferisce come Giovanni Battista «de societate» con diversi popolani avesse assalito la pattuglia notturna del Capo di Sestiere per liberare alcuni suonatori catturati dalle guardie a san Leonardo: in sprezzo dei comandamenti fatti a nome degli stessi Avogadori, la compagnia assalì e inseguì il Capo di Sestiere, ferendolo gravemente alla testa.

Presentatosi spontaneamente alle prigioni, Giovanni Battista fu interrogato *de plano*, poi riesaminato dal collegio criminale incaricato del caso e infine rinviato a giudizio in Quarantia, dove fu ritenuto colpevole e condannato al carcere per un anno e al pagamento di trecento ducati; in alternativa, poteva prestare 1500 ducati alla Signoria, da essergli restituiti «ad bellum finitum».⁷¹⁵ Dai quesiti posti a testimoni e imputati emerge una narrazione diversa e molto più sfaccettata: sia il patrizio che gli altri tredici imputati avevano attaccato la ronda notturna per motivi simili, ma in momenti e con modalità diverse. Tra i suonatori che erano stati catturati c'era un famiglia di Giovanni Battista Grimani, mentre i popolani che aggredirono il Capo di Sestiere puntavano a farsi restituire gli strumenti musicali sottratti a loro dalle guardie.

Dopo l'audizione di alcuni testimoni che fornirono una prima versione degli eventi, i tre Avogadori proposero di far catturare o, in caso fosse impossibile trovarli, far proclamare Giovanni Battista Grimani e gli altri popolani ordinando loro di comparire personalmente per fare le proprie difese, mentre chi dei presunti colpevoli era già stato preso sarebbe dovuto rimanere in prigione.⁷¹⁶ Le prime interrogazioni contenute nel fascicolo risalgono a metà dicembre 1513, mentre la *parte* posta in tribunale è di inizio gennaio 1514.⁷¹⁷ Tuttavia, prima che la Quarantia emanasse il proclama contro gli imputati, nel Consiglio dei Dieci aveva avuto luogo un'animata discussione per stabilire se il caso fosse di propria competenza o meno.

⁷¹⁵ Avogaria, b. 3662, cc. 125 r.-v.

⁷¹⁶ Ivi, b. 4537, fasc. 3, cc. 17 r.-v.

⁷¹⁷ Fascicolo che, oltre a essere parziale in quanto mancano le difese degli imputati, sembrerebbe incompleto anche perché la numerazione interna ha avvio a *charta* 11 r., quindi è possibile che l'indagine *ex officio* fosse iniziata prima di metà dicembre.

Inizialmente il massimo tribunale politico-giudiziario si divise a metà tra chi considerava l'episodio tra quelli che credevano che fosse «*pertinentibus huic consilio, et ad eum debeat introduci et in eo expediri*» e chi invece voleva «*quod remittatur Advocatoribus Communis introducendus et expediendus ab eis cum Consiliis*»⁷¹⁸. Infine, la maggioranza votò contro l'assunzione della causa della morte di Pietro da Mosto in Consiglio dei Dieci, respingendo così un'avocazione che avrebbe sicuramente alterato l'andamento e l'esito processuale, rispetto a quello che invece prese corpo in Quarantia criminale. Fu proprio la decisione di lasciare a questo tribunale il compito di formare il processo che favorì le successive azioni di alcuni imputati: qualche giorno dopo l'invito a comparire, diversi rei si presentarono, chiedendo un salvacondotto per poter fare le proprie difese, che venne loro concesso dalla Quarantia.⁷¹⁹

Inoltre, Matteo di Teodoro, padre di Sebastiano, uno degli imputati, si presentò dinnanzi agli Avogadori entro il tempo assegnato dal proclama «*asserens ipsum Sebastianum filium suum quod etiam personaliter presentavit non intervenisse in casu predicto sed franciscum filium suum minorem quam etiam presentavit*».⁷²⁰ La difesa *per patrem* venne accettata dalla Quarantia.⁷²¹ Il Grimani si presentò invece senza chiedere un salvacondotto e venne esaminato *de plano*. Dopo le interrogazioni di chi era comparso, il collegio giudicante decise di convocare ulteriori testimoni e infine interrogò di nuovo alcuni imputati – tra cui lo stesso Giovanni Battista Grimani – perché le loro versioni non collimavano con le informazioni complessivamente raccolte. Il filo conduttore degli interrogatori in relazione alla condotta del nobile Grimani fu appurare come egli si fosse relazionato con il Capo di Sestiere, prima che quest'ultimo venisse attaccato in un secondo momento dal gruppo di popolani.

Le narrazioni dei testimoni convergevano nel sostenere che il patrizio si era mosso sostanzialmente da solo per recuperare il proprio famiglia suonatore, catturato dalle guardie. Giovanni Battista aveva tentato di assalirli con la spada, ma i guardiani lo avevano leggermente percosso in risposta ed erano riusciti pure a sottrargli l'arma, consegnandola al Capo di Sestiere, che si era in seguito riunito con la ronda notturna. Il patrizio si era allora avvicinato e aveva pregato Pietro da Mosto che gli restituisse la spada, ma quest'ultimo rispose che avrebbe informato i Dieci dell'attacco verso i *custodes* e rimproverò al Grimani di aver commesso un tale atto, inappropriato per un patrizio.

⁷¹⁸ Dieci, Criminali, reg. 2, c. 115 r.

⁷¹⁹ Avogaria, b. 4537, fasc. 3, c. non numerata, MDXIII: *Die xvi Januari*.

⁷²⁰ Ivi, c. 18 r.

⁷²¹ Un esempio di applicazione di difesa *per patrem* in area trentino-tirolese a metà XVI secolo in S. Rampanelli, *La faida ai confini: conflitti sociali e riti giudiziari nel feudo tirolese della valle di Primiero nel secondo Cinquecento*, «Acta Histriae», n. 25, II (2017), pp. 305-306. I salvacondotti e l'intervento del padre di Sebastiano sono registrati anche in ASVe, Quarantia Criminale, b. 21, c. 35 r.

Giovanni Battista precisò che, se avesse saputo fin dall'inizio della presenza del Capo di Sestiere, si sarebbe condotto diversamente. Infine, di fronte alle reiterate richieste del Grimani di riavere la spada, il da Mosto lo invitò a presentarsi successivamente all'ufficio dei Capi di Sestiere. Fu soprattutto questo breve dialogo tra i due nobili a essere l'oggetto di ripetute e approfondite domande: quali esatte parole aveva proferito Giovanni Battista? Aveva il Capo di Sestiere commesso qualche particolare atto o gesto per provocare una reazione del Grimani? È evidente come gli inquirenti volessero capire se si fossero create delle tensioni tra i due nobili che avessero portato poi il reo a incitare i popolani all'assalto. Giovanni Battista negò di conoscere gli altri imputati, ma ammise, nel costituito opposizionale, che alcuni dei popolani si era recati a casa sua poco dopo gli eventi incriminati.

Questi gli avevano chiesto di mediare con il Capo di Sestiere ferito dal loro compagno e non ancora morto.⁷²² Nello specifico, lo pregarono di «fare parlar al cavo de Sexter che esta ferido da un de nostri compagni che se chiama navexella che el non voia dar querella che pageremo miedesi e medexine».⁷²³ Ma il nobile disse di non sapere a chi rivolgersi per avviare una mediazione. La sentenza, come si è visto, tradisce invece la convinzione dei giudici che ci fu comunque collaborazione tra il patrizio e i popolani nell'orchestrare l'omicidio di Pietro da Mosto, anche se la pena inflitta, carceraria e pecuniaria, ma che non prevedeva alcuna forma di indennizzo per la vittima, indica che Giovanni Battista non fu strettamente punito per la morte del nobile veneziano, di cui non fu il materiale esecutore. Soprattutto, agli occhi del tribunale non sembrò necessario allontanare il Grimani dal contesto comunitario per favorire la ricomposizione tra le famiglie, perché non si erano verificate sensibili tensioni tra i due né era scoppiata alcuna inimicizia.⁷²⁴

Significativa appare l'ammissione fatta da Giovanni Battista Grimani a Pietro da Mosto quando confessò che, se lo avesse riconosciuto prima, avrebbe evitato di assalire i custodi per liberare il proprio famiglia. Non aver identificato il ruolo pubblico impersonato dalla vittima è anche l'attenuante proposta da Lorenzo di Giovanni Andrea Venier per aver schiaffeggiato Francesco *quondam* Giacomo Renier, che all'epoca era un Capo dei Quaranta, sul campo di Santi Giovanni e Paolo. Questa giustificazione non gli evitò una condanna a un mese di prigione a metà dicembre 1530.⁷²⁵ La dichiarazione di non aver voluto ingiuriare un

⁷²² Cioè quello risultante dalle *opposizioni* mosse dal giudice all'imputato sulla base delle informazioni raccolte durante la fase inquirente; cfr. Povolo, *Fend and Vendetta* cit., pp. 231-232.

⁷²³ Avogaria, b. 4537, fasc. 3, c. 57 r.

⁷²⁴ Anche se in certi contesti la pena carceraria venne interpretata come analoga, nei suoi scopi di promozione della riconciliazione, al bando, ma solo in relazione a individui che non disponevano della possibilità di rimanere abbastanza a lungo in esilio mentre si attendeva la ricomposizione del conflitto; cfr. Smail, *Common Violence* cit., pp. 46-47.

⁷²⁵ Diari, vol. 51, col. 193; Avogaria, b. 3666, cc. 137 r.-v.

rappresentante della Signoria implicava allora che i colpevoli avrebbero adottato un comportamento diverso con qualcuno che si collocava su di un piano superiore nell'onore per via dell'incarico politico ricoperto.

Le conclusioni che possiamo formulare alla luce dei numerosi episodi di violenza tra nobili veneziani vertono sul ruolo della Quarantia. Per il periodo preso finora in questione, dall'inizio del Cinquecento fino alla fine degli anni Trenta, questo tribunale si presenta come il principale organo impegnato nella gestione processuale di questo fenomeno. Le forme del suo intervento erano eterogenee e multifforme: un grande spazio era concesso alla pena del bando, che veniva modulata a seconda della gravità del delitto, con un polo rappresentato dal bando perpetuo, esteso a tutti i territori della Repubblica e accompagnato dalla pena capitale in caso di trasgressione e l'altro polo rappresentato dall'inflizione di un esilio *ad tempus* e limitato alla sola area veneziana e al Dogado. Ma anche la pena pecuniaria, a volte combinata con quella detentiva, era ampiamente usata e segnalava come il conflitto si fosse già concluso o fosse in via di ricomposizione. Una pena carceraria più dura, infine, può indicare che secondo il tribunale la violenza non aveva generato un'inimicizia tra i gruppi parentali, o che al contrario era scaturita da quest'ultima, e che quindi il bando non fosse necessario.

Si è anche visto che all'interno del tribunale erano praticati alcuni riti processuali diffusi nello stato *da terra*, in primo luogo la distinzione tra omicidio *puro* e *pensato*, che permettevano all'organo giudiziario di filtrare il conflitto attraverso le argomentazioni addotte dalle parti in contrapposizione. Oltre a ciò, erano impiegati dalla Quarantia anche altri strumenti elaborati dalla scienza giurisprudenziale, quali le fideiussioni *de non offendendo*, utili a fermare il dilagare della violenza e a gettare le basi per una tregua e, in seguito, per il raggiungimento della pace. Pertanto, prima di passare all'indagine dell'operato dei Dieci nel medesimo periodo, è opportuno soffermarsi per meglio considerare questo importante elemento socio-culturale, che è stato più volte finora richiamato, ma non ancora approfondito: la riconciliazione tra le parti e il suo ruolo in seno al sistema di risoluzione dei conflitti. Esplicitare questo rapporto permetterà infatti di interpretare più adeguatamente le sfumature dei provvedimenti presi dai Dieci per gestire inimicizie e vendette in seno al ceto patrizio dopo la rotta di Agnadello e fino all'anno 1539.

APRIRE LE VISCERE ALLA MISERICORDIA: ESEMPI DI NEGOZIAZIONE PENALE

Dopo aver esplorato le modalità d'intervento impiegate da Avogaria di Comune e Quarantia criminale per contenere i conflitti, promuoverne la risoluzione attraverso specifiche condanne e sanzionare la violenza illegittima, è il momento di replicare l'analisi con un soggetto ben diverso, cioè il Consiglio dei Dieci. Del suo peculiare carattere politico-giudiziario si è già discusso, così come della ritualità processuale che lo caratterizzava e ne segnò, in chiaroscuro, l'indiscussa fama. Ora si intende invece indagare le modalità con cui il Consiglio dei Dieci si rapportò con la conflittualità patrizia, innanzitutto attraverso le numerose suppliche che pervennero negli anni successivi alla rotta di Agnadello. Il punto di partenza di quest'analisi è la domanda di grazia inviata a fine maggio 1516 da Paolo Nani, padre di Battista e Giacomo, le cui vicende processuali in Quarantia sono già state prese in esame in relazione alla morte di Vincenzo di Antonio Pisani.⁷²⁶

Dopo averle riassunte, il patrizio pregò umilmente che il figlio Giacomo venisse liberato dal bando perpetuo a cui era stato condannato e gli fosse concesso di tornare in patria, poiché

[...] quelli piatosissimi et veri zentilhomì magnifici miser Antonio moresini magnifico Vettor Pisani cugnadi et altri parenti et fratelli del ditto defuncto hanno come veri et catholici christiani remosso ogni loro rancor et affanno et totaliter perdonata ogni offesa imputatoli et per publico instrumento facto et concessoli bona et vera pace si al honor del Signor nostrio Idio come per pietà deli affani et dolor mie ac etiam commiseration di la tenera eta del ditto misero et sfortunato zoveneto [...].⁷²⁷

In cambio della grazia per il figlio, che venne concessa, Paolo Nani promise di donare alla Repubblica trecento ducati. Il riferimento al *publico instrumento* era sicuramente relativo a una carta della pace, di cui anche Marin Sanudo fornisce indizi circa l'esistenza. Il diarista però specificò solamente che «sier Batista Nani di sier Polo [...] à auto la paxe dil fratele dil morto».⁷²⁸ Come si vedrà anche in altri casi, non era inusuale includere la parentela bilaterale nel gruppo familiare coinvolto nel conflitto, è invece singolare l'aver menzionato prima altri

⁷²⁶ § 4.2.

⁷²⁷ Dieci, Miste, reg. 40, cc. 74 r.-74v.

⁷²⁸ Diari, vol. 22, col. 240.

congiunti e poi gli agnati.⁷²⁹ Si può supporre che Antonio Morosini e Vettor Pisani fossero persone ben più prestigiose rispetto ai fratelli del morto e per questo motivo il supplicante li nominò, quasi a voler aumentare il peso politico della riconciliazione raggiunta.

Il caso di Antonio di Matteo Priuli non fu affatto così lineare, ma rivela molto più esplicitamente come le impellenti esigenze finanziarie della Repubblica condizionassero i tradizionali meccanismi di risoluzione dei conflitti tra gruppi nobiliari. A fine agosto 1511 giunsero a Venezia delle lettere che narrarono della morte del nobile Giorgio Loredan, figlio di Marcantonio, avvenuta a Candia per mano del giovane patrizio Antonio di Priuli *quondam* Marco. Entrambi furono descritti come mercanti sopra le galee della *muda* diretta a Oriente.⁷³⁰ A fine ottobre 1513 i Dieci votarono una richiesta di grazia inoltrata da Matteo di Francesco Priuli, zio paterno del giovane Antonio. L'incipit descriveva la situazione familiare: lui e i suoi fratelli, Giovanni Francesco e Marco, erano rimasti orfani e con i propri figli a carico. Le strategie familiari spinsero lo zio a mandare il giovane nipote alla *muda* per Alessandria del 1511, dove, una volta arrivati a Candia, si verificò lo scontro con Giorgio Loredan. Matteo Priuli scrisse che il nipote «essendo da lui [Giorgio Loredan] a piu modi inzuriato veneno a parole de compagnia un zorno su la piazza de candia se desnudorono le arme insieme» e Giorgio venne ferito ma non gravemente.⁷³¹ A causarne il decesso sarebbero stati i suoi «appetiti» che gli procurarono una febbre, morendo dopo ventitré giorni dalla rissa con Antonio Priuli.

Quest'ultimo fu denunciato al reggimento di Candia insieme a un balestriere delle galee che era intervenuto per sedare la zuffa, «opponendoli che l'era sta caso pensado».⁷³² Ma dall'inquisizione risultò come il caso fosse *puro*, cui seguì allora la formazione di un nuovo processo, questa volta per omicidio non premeditato, ma Antonio stavolta non si presentò. Lo zio paterno, nonostante la difficile congiuntura finanziaria in cui versava la famiglia, offrì mille ducati in cambio di un salvacondotto di centouno anni per il nipote. Il supplicante chiese inoltre che il salvacondotto fosse

[...] a simele condition, come si mai de tal caso fusse stato incolpado et in tempo del ditto salvoconducto, non si possi haver nesun impazo, come se ditto caso non fusse seguito et non possendo el sopraditto Antonio haver el beneficio del ditto salvoconducto da anni do proximi siché s'intenda a principiar adì primo ottobre 1515 azoché in questo tempo la magnificentia de miser Marco Antonio Loredan a la magnificentia del qual siamo stadi a

⁷²⁹ Lo stesso Vettor Pisani, menzionato da Paolo Nani, non era infatti uno dei tre fratelli di Vincenzo di Antonio Pisani; cfr. Barbaro, vol. 22, fo. 127.

⁷³⁰ Diari, vol. 12, col. 427.

⁷³¹ Dieci, Misti, reg. 36, cc. 95 r.-v.

⁷³² Ibidem.

casa sua a domandarli mille perdonanze azoché in questo tempo se li apra le viscere de la misericordia, che cussì come el nostro signor Dio ne perdona i nostri peccadi, simelmente la magnificentia sua perdoni a sto povero puto, quale è tanto dolente de la offesa fatta a la magnificentia sua quale lei che l'ha ricevuta [...].⁷³³

Formalmente, l'oggetto della supplica non era la richiesta di una vera e propria grazia, che avrebbe completamente annullato il restante tempo da trascorrere al bando. Un salvacondotto avrebbe solo posticipato il completamento del periodo da trascorrere nella condizione di bandito, ma un'interruzione del bando della durata di cento e uno anni equivaleva ad un'assoluzione, seppure informale.

A rendere peculiare questa supplica fu anche la proposta di posticipare l'inizio del salvacondotto di due anni, così da riuscire, nel frattempo, a raggiungere la pace con il padre del patrizio morto, cioè Marcantonio Loredan. In realtà, come si vedrà, una volta ottenuto una sospensione della pena così lunga e, soprattutto, slegata dall'effettiva concessione del perdono, mediare una composizione con i parenti del morto divenne superfluo. Tanto più che il salvacondotto non poteva essere intromesso dagli Avogadori e quindi annullato, come richiesto da Matteo Priuli. La supplica di quest'ultimo a favore del nipote Antonio venne infatti accettata in cambio della notevole somma di denaro offerta e, in aggiunta, del pagamento di cinquanta uomini al servizio della Signoria per un mese, «considerata conditione presentium temporum».⁷³⁴ Il carattere fuori dall'ordinario delle condizioni avanzate dal supplicante traevano origine dal diniego a pacificarsi di Marcantonio Loredan, la cui irremovibile volontà fu registrata anche da Marin Sanudo quando la supplica venne presentata: «E nota, sier Marco Antonio Loredan padre di sier Zorzi, che dal predito [Antonio Priuli] in Candia fo amazato, mai volse asentir et perdonarli, imo sempre ha obstato a dita gratia».⁷³⁵

Marcantonio di Giorgio Loredan non era di sicuro un gentiluomo politicamente irrilevante: al momento dell'arrivo a Venezia della notizia della morte del figlio, egli era già stato Capo dei Dieci, ma venne coinvolto nel contraccollo elettorale che investì nel 1511 tutto il casato a seguito del tradimento di Antonio Savorgnan.⁷³⁶ Anche le sue finanze erano più che discrete, secondo la prima *redesima* del XVI secolo.⁷³⁷ Ma anche il gruppo parentale di Antonio Priuli

⁷³³ Ibidem.

⁷³⁴ Ibidem.

⁷³⁵ Diari, vol. 17, col. 271.

⁷³⁶ Ivi, vol. 12, col. 138, 610. Sui legami tra Andrea Loredan e Antonio Savorgnan si veda Muir, *Mad Blood* cit., pp. 55-57, 136.

⁷³⁷ Tuttavia non lo si può affermare con piena certezza poiché è assente il patronimico; cfr. ASVe, Dieci savii alle decime in Rialto, Deputazioni unite, Commisurazione delle imposte, Condizioni di decima. Filze, b. 78, cc. non numerate, Data di ricezione: 18/09/1521

godeva di buone entrate: nella supplica lo zio dichiarò come la famiglia fosse «aggravata de ducati millecinquanta per ogni tansa et ducati ducento e ottanta per decima et haver pagato in questa presente guerra vintiummillia settecento et esser creditori al monte novo de ducati vintitremillia». ⁷³⁸ Per quanto riguarda la carriera politica, fu lo stesso Antonio Priuli a contribuire in maniera decisiva all'ascesa del ramo dei Priuli da San Felice detti *Scarponi*. In realtà, una volta tornato a Venezia dopo la sospensione del bando, il cursus honorum di Antonio stentò ad avviarsi: nel giugno 1516 egli fu designato come candidato per la carica di Camerlengo di comun, ma non fu eletto a causa del perdurante odio di Marcantonio Loredan, che condizionò il risultato elettorale. ⁷³⁹

La carriera politica di Antonio negli anni successivi fu piuttosto irrilevante, sicuramente in parte per via della ancora giovane età, tuttavia è opportuno chiedersi quanto abbia pesato in quel frangente l'avversione di Marcantonio Loredan nei suoi confronti. Un odio che, apparentemente, si riversò solo nella sede elettorale. Il sentimento provato da Marcantonio Loredan non scemò con gli anni, ma la carriera politica di Antonio da Priuli decollò comunque grazie a un matrimonio con una figlia del potente banchiere Alvise Pisani. Di lì a pochi anni, il Priuli entrò in Senato dietro pagamento di un prestito di quattrocento ducati, per poi divenire, con l'aiuto del suocero, banchiere assieme ai fratelli. ⁷⁴⁰ Al momento dell'apertura del nuovo *bancho*, a metà dicembre 1522, erano presenti i patrizi di più alto rango, con una prevedibile eccezione. Un'assenza che il diarista ritenne degna di nota: «li Procuratori quasi tutti excepto sier Zacaria Gabriel, ch'è impotente, e tutto il Colegio, da sier Marco Antonio Loredan consier in fuori, però che'l dito sier Antonio di Prioli al viazo de Alexandria amazò sier Zorzi Loredan suo fiol, fu posto in exilio, et poi in sta guerra con danari asolto». ⁷⁴¹ Antonio combinò l'attività finanziaria con quella commerciale, divenendo un importante mercante nell'area egiziana. ⁷⁴²

Forse proprio la scelta non casuale di investire nella mercatura ad Alessandria d'Egitto che getta, a posteriori, una luce diversa e meno superficiale sulla decisione di Marcantonio Loredan di non perdonare l'omicida del figlio. Non solo la grazia concessa ad Antonio di Priuli non aveva rispettato i consuetudinari meccanismi di risoluzione del conflitto, districando l'assoluzione giudiziaria dall'imprescindibilità della riconciliazione tra le famiglie, ma anche gli

⁷³⁸ Dieci, Misti, reg. 36, cc. 95 r.-v.

⁷³⁹ Cfr. Diari, vol. 22, col. 307: «È da saper, ozi fo tolto Camerlengo di comun sier Antonio di Prioli qu. sier Marco, qual amazò sier Zorzi Loredan di sier Marco Antonio di le galie di Alexandria, et fo poi, per danari, per Consejo di X assoluto dil bando [...] Et come ozi el fo nominato, dito sier Marco Antonio si levò e andò fuora per non balotarlo, et molti se ne acorse di questo, et cazete».

⁷⁴⁰ Ivi, vol. 28, col. 432, 456; vol. 32, col. 112. Sulla figura di Alvise Pisani cfr. L. Borean, *I cardinali Francesco e Alvise Pisani: ascesa al potere, magnificenza e vanagloria*, in C. Furlan, P. Tosini (a cura di), *I cardinali della Serenissima: arte, committenza tra Venezia e Roma (1523-1605)*, Cinisello Balsamo 2014, pp. 105-127.

⁷⁴¹ Diari, vol. 33, col. 545.

⁷⁴² Ivi, vol. 36, col. 146.

interessi commerciali dei rispettivi gruppi erano in gioco. I giovani patrizi Antonio Priuli e Giorgio Loredan erano difatti sulla *muda* di Alessandria in qualità di *mercanti*, per cui non è azzardato ipotizzare che le rispettive famiglie volessero investire su quella piazza commerciale. Che Antonio Priuli sia riuscito nell'intento, seppur quasi un decennio dopo, indica forse che l'eliminazione fisica di un diretto concorrente lo abbia favorito e che anche questo elemento abbia concorso nel dare forma al perdurante odio di Marcantonio Loredan, privato di un figlio e dell'opportunità di condurre affari, per mezzo di lui, nel Levante.

Il gentiluomo morì nella primavera del 1524, mentre copriva l'ufficio di Inquisitore del defunto doge.⁷⁴³ Due anni dopo Antonio Priuli divenne un membro dello stesso Consiglio dei Dieci che gli aveva concesso il salvacondotto più di dieci anni prima. L'apice della sua ascesa politica fu raggiunta con l'elezione a Procuratore nel maggio 1528.⁷⁴⁴ Il risentimento di Marcantonio Loredan sparì insieme al lui, lasciando spazio ad Antonio Priuli per raggiungere le vette del governo veneziano.⁷⁴⁵ La vicenda dimostra, da un lato, che i patrizi più giovani potevano permettersi d'indulgere in comportamenti violenti e turbolenti, che li ponevano anche al di fuori della legalità, come evidenziato da Stanley Chojnacki.⁷⁴⁶ Ma essi avevano comunque la possibilità di essere sostenuti dalla loro rete familiare per ottenere aiuto politico e anche per gestire i conflitti in cui essi erano parte attiva, come le azioni di Matteo da Priuli attestano. Un patrizio adulto e impegnato laboriosamente nella sfera pubblica, come Marcantonio Loredan, non avrebbe avuto lo stesso spazio di manovra e le medesime attenuanti.

GLI AMBITI D'INTERVENTO DEI DIECI: VIOLENZA SIMBOLICA E TUTELA DI SPAZI E PERSONE PUBBLICHE

A inizio Cinquecento il tribunale non era il principale protagonista nella gestione processuale delle inimicizie tra patrizi, ma il suo coinvolgimento era circoscritto alla tutela di determinati soggetti. Dal secondo decennio in poi l'incisività del Consiglio all'interno delle dinamiche di faida e vendetta si fece invece più profonda ed evidente, manifestandosi per punire e risarcire diverse forme di violenza. I Dieci si adoperarono per difendere i patrizi che furono attaccati ed offesi a causa della funzione pubblica che svolgevano, ma non solo. Un

⁷⁴³ Ivi, col. 182.

⁷⁴⁴ Ivi, vol. 42, col. 589; 47, col. 427-428.

⁷⁴⁵ Deve comunque essere segnalato che Marcantonio Loredan aveva un altro figlio, Giovanni Francesco, ma che sembra non essere mai stato coinvolto nelle vicende analizzate; cfr. Barbaro, b. 20, fo. 333.

⁷⁴⁶ S. Chojnacki, *Women and Men in Renaissance Venice. Twelve Essays on Patrician Society*, Baltimore-Londra 2000, pp. 227-243.

elemento di discontinuità è dato dalla volontà dei Dieci di reprimere lo scoppio di risse e tafferugli in luoghi sacri, come chiese e monasteri, un compito di sorveglianza e repressione che in seguito sarà trasferito agli Esecutori contro la Bestemmia.

Il Consiglio agì anche per arginare alcuni casi di violenza dal marcato valore simbolico, anche se bisogna specificare che tali interventi furono spesso sollecitati dagli offesi.⁷⁴⁷ Un primo esempio è quello rappresentato dall'offesa recata nei confronti di Vettor Morosini, Provveditore sopra le Pompe.⁷⁴⁸ Una taglia di mille lire di piccoli venne offerta a metà settembre 1512 per favorire la cattura del colpevole o dei colpevoli che avevano disegnato una croce bianca sulla porta di casa, «signum solitum fieri super domibus infectis morbo».⁷⁴⁹ Il Consiglio dei Dieci intervenne anche a difesa di persone non nobili le cui abitazioni furono analogamente colpite da queste declinazioni di violenza simbolica, come accadde a inizio maggio 1522. La casa di Giulia Lombarda, posta nella contrada di Santa Trinità, venne assediata da un gruppo di otto o dieci persone, le quali tirarono dei sassi alle finestre e, soprattutto, imbrattarono di pece i muri della sua dimora. In questo caso si stabilì una taglia di 1500 lire per far venire alla luce gli scellerati individui che avevano compiuto un gesto così intollerabile.⁷⁵⁰

Una testimonianza del fatto che questi attacchi diretti verso le case, che non colpivano la fisicità della struttura ma le marcavano su di un piano puramente simbolico, non rientrassero nella consuetudinaria giurisdizione del Consiglio è fornita dallo stesso tribunale. Nel gennaio 1510 il giovane gentiluomo Giovanni Emo, figlio di Alvise, all'epoca uno dei Dieci, e altri patrizi «verso i Servi imegolono certa porta di uno popular, el qual si andò a lamentar a li cai di X e dete la querela. Or proposta tal cossa al Consejo di X, fono asolti et ditto non esser ofitio dil Consejo di X, ma di l'avogaria, over signori di note».⁷⁵¹ Negli anni successivi invece il Consiglio si interessò di questi episodi forse perché, più che in passato, queste modalità vennero usate per minare l'onore di famiglie patrizie. Oltre alla porta di Vettor Morosini, negli anni Venti del Cinquecento diversi altri patrizi subirono quest'ingiuria. La più documentata è

⁷⁴⁷ La declinazione per antonomasia della violenza simbolica è data con ogni probabilità dallo *charivari*, detto anche *rough music*, *katzemuzik* o *mattinata* a seconda del contesto. Si veda per questa e altre forme ritualizzate di violenza collettiva Ruff, *Violence* cit., pp. 160-163. Analisi più approfondite sul fenomeno dello *charivari*, da intendersi come espressione di violenza simbolica, in N.Z. Davis, *The Reasons of Misrule: Youth Groups and Charivaris in Sixteenth Century France*, «Past & Present», n. 20 (1971), pp. 41-75; M. Ingram, *Charivari and Shame Punishments: Folk Justice and State Justice in Early Modern England*, in Roodenburg, Spierenburg, *Social Control* cit., pp. 288-308. Per un caso italiano di *charivari* si veda in M. Gentile, *Una mattinata a Parma. Per la storia dello charivari in ambiente urbano nel Quattrocento*, in M.N. Covini, M. Della Misericordia, A. Gamberini, F. Somaini (a cura di), *Medioevo dei poteri. Studi di storia per Giorgio Chittolini*, Roma 2012, pp. 337-346.

⁷⁴⁸ Quest'ufficio sarà meglio analizzato in seguito, ma cfr. G. Bistort, *Il Magistrato alle pompe nella Repubblica di Venezia: studio storico*, Venezia 1912.

⁷⁴⁹ Dieci, Criminali, reg. 2, c. 73 v.

⁷⁵⁰ Ivi, reg. 3, c. 149 r.

⁷⁵¹ Diari, vol. 9, col. 451; *imegolar* significa, nel dialetto veneziano, impeciare. *Pegola* è invece il termine per indicare la pece cfr. Boerio, *Dizionario* cit., pp. 328, 419.

forse quella che coinvolse Marco Antonio di Pellegrino Venier, nipote di Marin Sanudo, grazie alle annotazioni del diarista.

A inizio marzo 1522 sia la porta che l'attracco della barca presso l'abitazione del Venier erano state impeciate una volta e alla porta era pure stato appeso un paio di corna, a simboleggiare l'impurità sessuale delle donne di casa e, di conseguenza, l'onore compromesso dei loro parenti maschili. Tre giorni dopo l'uscio fu di nuovo imbrattato di pece, insieme alle porte di Antonio del defunto Battista Cappello e di Alvise Pisani, Procuratore di San Marco. Marin Sanudo allora si recò «con ditto sier Marco Antonio Venier e soi cuginati dal Serenissimo a dolersi, pregando fusse comessa a li Cai di X; et cussi promesse di far et la matina fu comessa. Di queste cosse la terra molto mormoroe, dicendo si doveria far grandissime provision et dar gran taja». ⁷⁵²

L'intervento del tribunale non si fece attendere e la ricompensa promessa fu imponente: 4000 lire di piccoli per chi fornisse utili indizi e 5000 per chi denunciasse direttamente i colpevoli. Si concedeva in aggiunta una *voce* per liberare un bandito per omicidio *puro*. ⁷⁵³ Pochi giorni dopo iniziarono i primi interrogatori nei confronti di un tale Zanetto de Zanchis, che comunque non confessò di aver commesso questo grave atto. Insieme a lui fu presto catturato e questionato Giorgetto, barcaio. ⁷⁵⁴ I sospetti del collegio criminale incaricato delle indagini si indirizzarono a questo punto verso alcuni membri della stessa nobiltà veneziana. Giorgetto infatti indicò i mandanti nelle persone di Paolo *quondam* Francesco da Mezzo e Marietta Caravello, una gentildonna sposata con un nobile da ca' Moro. Quest'ultimi vennero proclamati a presentarsi ma rimasero assenti.

Una scrittura di mano della nobildonna ne confermò la colpevolezza in relazione all'imbrattamento delle porte di Marcantonio Venier e Andrea Diedo, anche lui colpito da questa violenza simbolica, nonostante il suo caso non fosse stato menzionato nella taglia. I rei vennero condannati in contumacia e banditi entrambi per dieci anni da Venezia e Dogado. ⁷⁵⁵ Dalle pagine del suo diario traspare il sollievo di Marin Sanudo, che indicò pure la ragione delle azioni della gentildonna: «Et a questo modo è risalvato l'honor di queste do donne Dieda e Veniera, quale per non haver voluto andar con ditta Caravella a un festin fé in palazo sier Marco Grimani nepote dil Serenissimo questo carlevar intervenendo il vescovo de Ivrea studia a Padoa, questa dona ordinò fosse a esse donne data la pegola». ⁷⁵⁶ Secondo un altro diarista,

⁷⁵² Diari, vol. 33, col. 11.; il diarista dichiarò d'essersi recato anche il giorno seguente in Collegio e presso i Capi dei Dieci «a ciò fosse fato gajarda provisione per lo impegnar di le porte vien fate», ivi, col. 14.

⁷⁵³ Dieci, Criminali, reg. 3, cc. 142 v.-143 r.

⁷⁵⁴ Ivi, c. 144 r.; Diari, vol. 33, col. 23, 28-29, 32, 34, 36.

⁷⁵⁵ Dieci, Criminali, reg. 3, cc. 146 r.-147 r.; Diari, vol. 33, col. 42, 51, 56, 65-66.

⁷⁵⁶ Diari, vol. 33, col. 66.

Marcantonio Michiel, Marietta Caravello fu invece punita «per havere imegolata la porta a quelli gentiluomini che havevono prima imegolata la porta a lei, et havendosi doluto alli Illustri Capi, era stata licenziata, e lei si fece giustizia da per se».⁷⁵⁷

In ogni caso, l'esilio durò molto poco perché a metà luglio una richiesta di grazia della nobildonna venne esaudita. Quest'ultima dichiarò di essere stata mossa da «una inconsiderata levità ducta da spirito femineo», un argomento che, unito all'offerta di un prestito di trecento ducati, convinse il tribunale.⁷⁵⁸ A fine mese pure il nobile Paolo da Mezzo venne assolto in cambio di una piccola somma di ducati.⁷⁵⁹ Casi simili non furono in realtà così rari, né a Venezia né nelle città del dominio. Ma quanto esaminato è più che sufficiente per capire come queste ingiurie, seppure non fisiche o verbali, costituissero ugualmente delle pericolose minacce per l'onore della famiglia colpita, come Marin Sanudo rimarcò quando i responsabili furono castigati.

Rileggendo in contropunto la vicenda descritta si coglie una certa distanza sul piano sociale tra i protagonisti: Marcantonio Venier apparteneva al ramo che deteneva parte del feudo di Sanguinetto, nel veronese, e sua moglie, insieme a quella di Andrea Diedo, godeva di ottimi rapporti con i parenti del doge Grimani. Maria Caravello, dal canto suo, aveva un fratello che ricopriva il ruolo di podestà a Isola d'Istria, una giurisdizione minore, presso cui si riparò per evitare d'essere arrestata, ma possedeva, secondo Marin Sanudo, alcuni terreni a Cervia, dove si recò nel brevissimo esilio.⁷⁶⁰ Forse, al di là della formale uguaglianza giuridica che accomunava questi individui in quanto gentiluomini e gentildonne, il divario politico ed economico è un fattore da prendere in considerazione nello spiegare il ricorso a forme di violenza simbolica da parte di Marietta Caravella.

Un altro ambito in cui il Consiglio si ingerì con inedita forza fu quello dell'interdizione di determinati spazi e luoghi, che non dovevano divenire teatro di violenza e risse. Tra gli eventi catalizzatori ci furono un tafferuglio avvenuto a fine marzo 1514 nella chiesa dei Frari, dove tre patrizi, Antonio Barbarigo di Alvise, Nicolò *quondam* Angelo Foscarini e Andrea del defunto Bernardo Canal si erano scontrati con le armi e «fo sedà il tumulto con grande mormoration di tutti, dicendo questi è mali principii in questi tempi».⁷⁶¹ Formato il processo e dibattuto in Consiglio dei Dieci, i primi due gentiluomini furono relegati per cinque anni «per l'adunation et insulto facto cum arme ne la chiesa de i frati minori cum pocha reverentia del Signor Dio, et

⁷⁵⁷ Biblioteca del Museo Correr (d'ora in poi BMC), Codici Cicogna, b. 2551, Annali delle cose di Venetia, 1511-1540, cc. non numerate, *Alli 9 di Aprile* [1522].

⁷⁵⁸ Dieci, Criminali, reg. 3, c. 152 v.-153 r.

⁷⁵⁹ Ivi, c. 154 r.

⁷⁶⁰ Diari, vol. 33, col. 66, 101.

⁷⁶¹ Ivi, vol. 18, col. 66.

mancho timor de la Signoria nostra», mentre ad Andrea Canal venne prorogato il termine per presentarsi poiché nel frattempo si era imbarcato come nobile di galea.⁷⁶² Ritornato dal viaggio si presentò alle carceri, tuttavia il diarista ritenne che sarebbe stato assolto. Andrea fu infatti prosciolto dalle accuse «perchè con effeto non meritava punction grande».⁷⁶³

A spingere i Dieci a intervenire sul piano normativo furono però una serie di violenze avvenute a inizio anni Venti, che ebbero luogo sia in altre chiese che presso altri luoghi di devozione, come le Scuole. Fu proprio nella Scuola grande di san Giovanni Evangelista che a fine dicembre 1523 Lauro Canal, figlio illegittimo del nobile Giovanni Alvise, fu ucciso dai patrizi Bernardo Manolesso e Pietro di Vito Antonio Trevisan. L'episodio venne delegato alla Quarantia e i due colpevoli banditi in contumacia, ma Bernardo Manolesso si liberò presto grazie alla cattura di un altro bandito, come si è già visto.⁷⁶⁴ Il nobile Vito Antonio Trevisan cercò invece di ottenere l'assoluzione per il figlio Pietro supplicandone l'assoluzione dal bando in cambio di un prestito di 300 ducati, a cui ne aggiunse in seguito altri 200 in dono. La richiesta di grazia fu votata una volta a fine dicembre 1524 e concessa a metà gennaio 1525.⁷⁶⁵ In essa, si chiariva come il giovane Pietro si fosse trovato in mezza al tumulto provocato da Bernardo Manolesso e «uno da Canal naturale che era giovane scandaloso, et molto prono ad rixe». Il Trevisan avrebbe in realtà cercato «come giovane da bene interponersi, et sedar tale contentione», ma era stato comunque citato per la morte del Canal.⁷⁶⁶ Egli allora non si era presentato per timore del carcere e per l'inesperienza dovuta alla giovane età.

Mentre i tribunali veneziani procedevano nei confronti di questi e altri individui per casi analoghi, il Consiglio dei Dieci decise di stabilire una specifica pena, a metà gennaio 1524, nei confronti di chi, d'ora in avanti, non avesse portato «respecto a i lochi Sacri dove senza reverentia del Signor Dio, ne timor de la pena desnudano arme, ferriscono, et amazano, come la experientia l'ha demonstrato».⁷⁶⁷ Venne stabilito, un bando di cinque anni da Venezia e Dogado oltre a una pena pecuniaria di 300 lire di piccoli, per chi avesse snudato le armi in chiesa, in una delle cinque Scuole o in uno dei monasteri, salva la possibilità di infliggere pene più gravi a seconda delle circostanze. La *parte* si poneva in continuità con la deliberazione del 1490, che sanciva delle precise misure per punire qualunque fatto d'arme fosse avvenuto a Rialto o a San Marco o addirittura all'interno del Palazzo Ducale.

⁷⁶² Proclami, b. 1, fo. 134; cfr. anche Diari, vol. 18, col. 151, 275, 280-281; Dieci, Criminali, reg. 2, cc. 121 v.-122 r., 124 r.-125 r.

⁷⁶³ Diari, vol. 20, col. 127; cfr. Dieci, Criminali, reg. 2, c. 145 r.

⁷⁶⁴ Diari, vol. 35, col. 302, 336, 368; vol. 36, col. 6-7. Sulla liberazione del Manolesso cfr. § 3.3.

⁷⁶⁵ Dieci, Misti, reg. 47, cc. 171 v., 179 v.

⁷⁶⁶ Dieci, Miste, filza 54, fo. 173, I allegato.

⁷⁶⁷ Dieci, Misti, reg. 46, cc. 174 r.-v.; i casi avvenuti nei pressi o all'interno di chiese e Scuole sono riassunti in Dieci, Criminali, reg. 3, cc. 187 r.-v.

Abbiamo già preso in esame i casi processuali gestiti dagli Avogadori in accordo con il dettato di tale legge, tuttavia anche i Dieci decisero di occuparsi di scontri armati avvenuti in questi luoghi, seppure saltuariamente. Nel giugno 1526 i Dieci intervennero per sanzionare i patrizi Giulio di Cavalli e Filippo Pasqualigo per l'insulto armato commesso a San Marco, in disprezzo degli ordini a loro rivolti dagli ufficiali delle barche dei Dieci a contenersi e deporre le armi. Anzi, una delle guardie fu pure colpita e ferita dal compagno di uno dei due nobili. Fu probabilmente questo a spingere il Consiglio a interessarsi del caso, che si concluse con l'inflizione di una pena pecuniaria e detentiva che, se non ottemperata, si sarebbe trasformata in un bando da Venezia e Dogado per un anno.⁷⁶⁸ Una violazione minore, ma compiuta nel cuore delle istituzioni repubblicane, cioè un'insolenza commessa da ser Nicolò di Matteo Benedetti durante una seduta del Maggiore Consiglio, risultò in un mese di prigionia e nella privazione della partecipazione alla stessa assemblea per un anno.⁷⁶⁹

Il Consiglio continuò a assumere la giurisdizione su ingiurie, offese e violenze inflitte ai patrizi che rivestivano un ruolo pubblico. Almeno due Avogadori di Comune vennero tutelati dai Dieci nel corso del terzo decennio del Cinquecento: a inizio aprile 1524 l'organo giudiziario intervenne a difesa di Alvise Bon, insignito del titolo di dottore. Egli era stato Avogadore nell'intromissione in Quarantia di un processo che aveva coinvolto Francesco di Carlo Contarini. Quest'ultimo rivolse «parole iniuriose, et minatorie de mala sorte et qualita [...] in Rialto» all'indirizzo del Bon, per cui essendo «tal caso spectante a questo Conseio, come enorme», Francesco Contarini fu proclamato e ritenuto colpevole, quindi condannato a trascorrere due mesi in prigione e fu anche privato dei suoi diritti politici per due anni.⁷⁷⁰ Subito dopo la condanna, inflitta a fine maggio, i Dieci si premurarono di garantire anche in futuro la sicurezza di Alvise Bon:

*Auctoritate huius Consilii sia preso, che fatto venir a la presentia dei antedicti Capi el prenominato ser Francesco, se li debi imponer et far commandamento cum severe et efficace parole, che sotto pena dela indignation de esso conseio el non ardisca iniurar ne altramente offender o fatti o cum gesti inconvenienti et inhonesti, ne per altre persone quomodocumque fare offender el prenominato ser Alvise Bon.*⁷⁷¹

⁷⁶⁸ Dieci, Criminali, reg. 4, cc. 86 v.-87 r.; Proclami, b. 2, fo. 189; Diari, vol. 41, col. 681.

⁷⁶⁹ Nicolò Benedetti «trovandosi nel banco quinto ha offeso un altro zentilhomo cum la man nel volto», Proclami, b. 2, fo. 223.

⁷⁷⁰ Dieci, Criminali, reg. 3, c. 192 r, 193 r., 197 r.-v.

⁷⁷¹ Ivi, c. 197 v.

Benché non fosse prevista una precisa pena in caso di inobbedienza all'ordine dato dal Consiglio, che tale comandamento fosse analogo nella sostanza ai precetti penali imposti dagli Avogadori *ex officio* e alle vere e proprie fideiussioni *de non offendendo* istituite dalla Quarantia è ampiamente evidente.

A metà dicembre 1526 il «casus insultus et spoliū nuper commissi per tres incognitos tempore noctis in personam viri nobilis Federici Molini Advocatoris communis» venne assunto dal Consiglio.⁷⁷² Tornando a casa per la contrada di San Giovanni Nuovo, il Molin era stato bastonato e denudato. Per favorire la scoperta dei colpevoli il tribunale stabilì una taglia di 3000 lire per ciascun accusato a cui fu aggiunta una *voce* per un bandito per omicidio *puro*, avendo la carta della pace.⁷⁷³ Tuttavia, sembra che i responsabili rimasero impuniti. L'assalto armato condotto contro il Signore di Notte Giovanni Francesco Gradenigo e i suoi *custodes* portò invece alla condanna nel giugno 1522 di diversi patrizi, cioè Nicolò Gritti di Omobono, Francesco Trevisan di Giovanni, Bernardo Manolesso di Giacomo e Francesco *quondam* Girolamo Nani, anche se la pena inflitta fu relativamente lieve. Furono infatti tutti condannati a qualche mese in prigione e alla privazione dei diritti politici per alcuni anni.⁷⁷⁴ Ciò si spiega con il fatto che, diversamente da quanto accaduto con il Capo di Sestiere da ca' Mosto, solo gli ufficiali erano stati feriti, ma non il Signore di Notte, anche se un tale accidente fu comunque sfiorato. Inoltre, i rei si presentarono a processo per rendere conto delle proprie ragioni.⁷⁷⁵

Più significativa fu la condanna che Marco del defunto Giacomo Dolfin subì a inizio agosto 1535, per aver non solo ingiuriato, ma anche colpito con un pugno nel volto il nobile Pietro Salamon, uno dei Cinque Anziani alla Pace, «quia impetrare ab eo et collegis eius non poterat id, quod contendebat obtinere».⁷⁷⁶ Fu infatti privato di tutti gli uffici e i benefici per dieci anni, anche se le proposte alternative erano in realtà assai più gravi: la relegazione a Cherso e Ossero per cinque o per dieci anni.⁷⁷⁷ Nell'ambito della tutela di patrizi con incarichi pubblici potremmo inserire infine anche le misure prese per difendere alcuni patrizi che furono minacciati. Non è chiaro però se le ostilità nei loro confronti scaturirono dall'esercizio di un incarico politico o sorsero per questioni di natura privata. Nel caso di Bernardo Donado sembrano esserci poche ambiguità: seppur al momento ricoprì il ruolo di Sindico, egli fu indicato come «raptor de donzele [...] et grandissimo manzator si de la roba nova como

⁷⁷² Ivi, reg. 4, c. 97 v.

⁷⁷³ Ivi, c. 98 r.; cfr. anche Proclami, b. 2, fo. 175; Diari, vol. 43, col. 425.

⁷⁷⁴ Dieci, Criminali, reg. 3, cc. 149 v.-150 v.

⁷⁷⁵ Diari, vol. 33, col. 241.

⁷⁷⁶ Dieci, Criminali, reg. 5, c. 61 r.

⁷⁷⁷ Ivi, cc. 63 v.-64 r.

vecia». ⁷⁷⁸ Non è invece chiara la motivazione delle minacce rivolte a Giulio Contarini, che oltre a essere Procuratore di San Marco era pure Savio alle Acque. ⁷⁷⁹

UNA GIURISDIZIONE AMBIGUA: I CASI ATROCI

Complessivamente, l'impegno giudiziario del Consiglio dei Dieci durante la fase più intensa e gravosa delle Guerre d'Italia per la Repubblica aumentò sensibilmente. Il tribunale ricoprì un ruolo da protagonista nella gestione delle conflittualità tra famiglie nobili veneziane molto più che in passato. Nel decennio successivo ad Agnadello la *via supplicationis* fu la causa che inizialmente indusse i Dieci a doversi confrontare con le dinamiche di inimicizia che dividevano casate e rami patrizi. A queste situazioni, dove possibile, il Consiglio rispose promuovendo la pace come condizione preliminare per l'assoluzione di chi chiedeva la grazia, ma le peculiari caratteristiche dell'organo politico-giudiziario resero i suoi membri più sensibili ad argomentazioni di ordine diverso.

In altre parole, la sua stessa ragion d'essere, la salvaguardia dello stato marciano, giustificò la scelta di anteporre, nei momenti di maggiore difficoltà, le necessità finanziarie e belliche a quelle socio-culturali, che davano forma e sostanza ai modi consuetudinari di risoluzione dei conflitti. Quanto avvenne nel caso di Antonio Priuli e Marcantonio Michiel fu la conseguenza di un ragionamento puramente politico, che forse solo il Consiglio dei Dieci poteva permettersi, in quel frangente, di avallare. Una decisione che forse si rifaceva all'antico principio del consultore trecentesco Riccardo Malombra sulla necessità di preservare a qualunque costo lo stato. ⁷⁸⁰

Concedere l'assoluzione senza certezza che gli equilibri rotti dalla violenza si sarebbe ricomposti non divenne tuttavia la norma: anche laddove un nuovo scontro era appena scoppiato, pacificare piuttosto che reprimere fu un'opzione sempre desiderabile. Ad esempio, per un tafferuglio successo a Murano tra patrizi venne emessa una taglia dalla Quarantia, ma a fine febbraio 1518 i membri del Consiglio dei Dieci diedero autorità ai Capi dello stesso tribunale «componendi differentias antedicta per illum meliorem et quietiorem modum qui eis videbitur convenire». ⁷⁸¹ Poiché si stabilì pure che la taglia non venisse pagata e che il processo

⁷⁷⁸ Dieci, Criminali, filza 4, c. 4, I allegato.

⁷⁷⁹ Ivi, filza 9, 1540 Die 16 Septembris, I allegato.

⁷⁸⁰ «Conservatio boni status reipublice conservat statuta reipublice; ergo quicquid fit pro conseruatione status rei publice potentius est et preferendum est omni statuto rei publice. Ergo illud faciendo non fit contra statutum, sed secundum mentem statuti». Cfr. E. Besta, *Riccardo Malombra: professore nello studio di Padova, consultore di stato in Venezia*, Venezia 1894, p. 102.

⁷⁸¹ Dieci, Criminali, reg. 2, c. 214 r.

formato venisse messo da parte, si può senza difficoltà ipotizzare che l'opera di mediazione ebbe successo.

L'intervento processuale per sanzionare la violenza simbolica subita da importanti gruppi patrizi rappresentava un primo innovativo aspetto dell'operato del Consiglio, che però si inseriva in quella che appare come la più evidente discontinuità rispetto al periodo precedente ad Agnadello: l'ingerenza nelle dinamiche di inimicizie e conflitti tra gentiluomini. Vigilare sulla offese rivolte a patrizi che rivestivano un incarico pubblico era una competenza esercitata già da tempo dal Consiglio, motivata dalla necessità di salvaguardare l'onore della Signoria e dei suoi diretti rappresentanti. Ma censurare la violenza tra patrizi in quanto tale non era certo una prerogativa che l'organo politico-giudiziario poteva tradizionalmente vantare: si è visto come la responsabilità di incanalare in sede processuale i conflitti che esplodevano nella laguna fosse sostanzialmente divisa tra Avogadori di Comune, Signori di Notte e Cinque Anziani alla Pace, sulla base della qualifica giuridica da assegnare alla violenza commessa. Non c'erano teoricamente spazi per un inserimento da parte dei Dieci in questo contesto, in cui Avogaria e Signori di Notte, all'interno della Quarantia, avevano gestito la conflittualità patrizia, sia prima che dopo Agnadello. Il tribunale giustificò allora il suo intervento nei decenni delle Guerre d'Italia e fino allo scoppio del nuovo conflitto bellico con gli Ottomani dichiarando di occuparsi di casi definiti come atroci.

Atrocitas ed *enormitas*, come la storiografia ha ben delineato, sono concetti polisemici sorti e sviluppatisi in ambito ecclesiastico nel corso del XII secolo, su ripresa dei testi romani, che indicavano in un primo momento la trasgressione a ordini e leggi, il peccato e la lesa maestà divina. Ma il loro significato in parte si restrinse e, soprattutto, iniziò a connettersi all'intensità e alla gravità di un delitto commesso. Tra Due e Trecento tali nozioni furono adottate anche dalle autorità laiche, comparando ad esempio nelle codificazioni statutarie comunali, dove comunque l'area semantica di riferimento non era strettamente univoca.⁷⁸² Il massimo organo politico-giudiziario iniziò a intervenire laddove casi di questo tipo si presentarono, come avvenne ad esempio a inizio febbraio 1524, quando i Dieci, «attenta atrocitate casus [...] commissi contra personam Viri Nobilis ser Joannis Francisci Throno ser Silvestri una cum eius uxore», avocarono a sé il compito di far luce su quanto successo pochi giorni prima nella contrada di San Sebastian.⁷⁸³

I colpevoli vennero presto identificati nei nobili Vincenzo *quondam* Matteo Baffo e Gasparo del defunto Giovanni Domenico Minio. Quest'ultimi, «venendo la moier di sier Zuan

⁷⁸² J. Théry, «*Atrocitas/enormitas*». Per una storia della categoria di «*crimine enorme*» nel Basso Medioevo (XII-XV secolo), «*Quaderni Storici*», n. 131, II (2009), pp. 329-375.

⁷⁸³ Dieci, Criminali, reg. 3, c. 189 r.

Francesco Trun qu. sier Silvestro, e so marito per terra [...] l'asaltono e menola da parte, li tolseno la cadena dil collo ect. Et poi par ge la mandasse a caxa pregandolo nulla dicesse, dandoli certi danari. Fo ditto questo caxo al Doxe»⁷⁸⁴. Nel marzo 1524 vennero entrambi condannati al bando da Venezia, Dogado e tutti i territori fra Mincio e Quarnaro per dieci anni, insieme a Vincenzo Barbaro, figlio illegittimo del nobile Girolamo.⁷⁸⁵ A fine gennaio 1525 Vincenzo Baffo tentò la *via supplicationis* per ritornare in patria, nonostante la condanna, offrendosi di versare in cambio 100 ducati, ma la richiesta venne rifiutata.⁷⁸⁶ Il contenuto della sua domanda sottolineò solamente la misera condizione in cui si trovava a causa della condanna subita e le difficoltà in cui versava la sua famiglia a causa della forzata assenza. Non menzionò il caso processuale che lo vide protagonista né tantomeno fece riferimento ad alcuna pace raggiunta, o quantomeno intentata, con le vittime delle sue gravi azioni.⁷⁸⁷

Ma cosa si configurava come un delitto atroce ed enorme agli occhi del massimo tribunale veneziano nella prima metà del Cinquecento? È difficile dare una risposta che definisca in maniera soddisfacente un concetto che, al netto dell'evoluzione storica bassomedievale, rimaneva comunque sfuggente e si prestava ad ambiguità, tanto più in un contesto come quello veneziano dove la giustizia era amministrata dai politici e dove i Dieci potevano agire con ampia discrezionalità, secondo la propria sensibilità. «Atrocissimum» fu considerato l'omicidio perpetrato a inizio gennaio 1525 contro il gentiluomo Giacomo Gradenigo di Giovanni Paolo, che fu ammazzato «in domo eius propria».⁷⁸⁸ Per questo motivo il Consiglio autorizzò la promessa di concedere, oltre a una taglia, anche due *voci* per qualunque bandito, sia per casi *puri* che *pensati*, e da qualunque territorio della Repubblica, Venezia compresa. Al contrario, il caso delle ferite inflitte al nobiluomo Pietro di Michele Morosini, seppur «cum periculo mortis», non venne ritenuto così grave da essere affrontato dai Dieci nel novembre 1535.⁷⁸⁹

A fine marzo dello stesso anno il Consiglio dei Dieci non dimostrò alcun dubbio circa la «atrocitas homicidii in quondam Nobilem virum Laurentium Bembum quondam ser Hieronimii perpetrati hic venetiis hora circiter una et dimidia noctis unius ex superioribus diebus in contrata Sancti Vitalis, a non nullis incognitis».⁷⁹⁰ Il tribunale diede perciò facoltà agli Avogadori di concedere in Quarantia, oltre alla taglia, una voce per omicidio *puro* per chi fornisse indizi e due per chi indicasse direttamente i colpevoli. Data la delicatezza dell'evento e

⁷⁸⁴ Diari, vol. 35, col. 392.

⁷⁸⁵ Dieci, Criminali, reg. 3, cc. 191 r.-v.; cfr. anche Proclami, b. 2, fo. 114-115, 117, 139.

⁷⁸⁶ Dieci, Misti, reg. 47, c. 186 r.

⁷⁸⁷ Dieci, Miste, filza 54, fo. 196.

⁷⁸⁸ Dieci, Criminali, reg. 4, c. 255 v.

⁷⁸⁹ Ivi, reg. 5, c. 115 v.

⁷⁹⁰ Ivi, c. 51 v.

per garantire la sicurezza e la segretezza dei testimoni, il caso venne direttamente assunto dai Dieci a metà aprile.⁷⁹¹

La sensibilità politica del caso processuale fu accentuata dal fatto che le indagini puntarono sul nobile Zaccaria Gabriel, figlio di Marco, che disponeva di ottime connessioni e parentele: sua moglie era cugina di primo grado di Gasparo Contarini, consigliere ducale, e pure della moglie di Matteo Vitturi, uno dei Dieci.⁷⁹² A questi due patrizi fu allora vietato di prendere parte al processo e di votare in merito alla colpevolezza del Gabriel, a cui seguì la decisione di coinvolgere la Zonta dei Dieci, una scelta che si configura come la volontà di rendere partecipe una più ampia parte dell'élite patrizia nella valutazione politica e giudiziaria del caso.⁷⁹³

Il rinvio a giudizio di Zaccaria Gabriel fu in realtà più travagliato del previsto, perché il Consiglio con la Zonta decise di interrogare due individui che erano già stati banditi ed erano attualmente al servizio del Duca di Urbino, capitano generale dell'esercito veneziano, ai quali fu concesso e prorogato un salvacondotto.⁷⁹⁴ Il nobile veneziano venne infine giudicato colpevole a fine novembre e relegato a Capodistria per 15 anni, con taglia in caso di rottura del bando imposto. La severità della sentenza fu aggravata dalla decisione di ostacolare la revisione della sentenza, prescrivendo rilevanti *strettezze*: per ottenere la grazia avrebbe dovuto ottenere il consenso di tutti i sei consiglieri e tre Capi e con i quattro quinti del Consiglio.⁷⁹⁵

Marco Gabriel, padre di Zaccaria, tentò comunque di sfruttare la complicata situazione causata dalla guerra e dall'allentamento dei criteri per la concessione della grazia inviando una supplica che venne votata a fine marzo 1539. La cifra che il patrizio offriva alla Repubblica rivelava senza ambiguità quale fosse la leva su cui i parenti di Zaccaria puntavano per ottenerne la liberazione: ben mille ducati. Ma il patrizio inviava la sua supplica da una posizione di forza, essendo lui stesso membro dei Dieci in quel momento: per tale motivo non poté partecipare alla votazione, insieme ad altri due nobili, cioè un consigliere Ducale e un altro dei Dieci, il che peraltro costituisce la riprova della forza politica del gruppo parentale di Zaccaria Gabriel.⁷⁹⁶

Il supplicante richiamò esplicitamente proprio la legge del novembre 1538, che abbassava il quorum dei voti necessari per la concessione dell'assoluzione ai banditi.⁷⁹⁷ Non c'era alcun riferimento alla riconciliazione con i parenti della vittima, nemmeno la dichiarazione di aver

⁷⁹¹ Ivi, c. 52 v.

⁷⁹² Il celebre patrizio autore dell'opera *La Repubblica e i Magistrati di Vinegia* e che divenne cardinale proprio nel 1535; cfr. la voce a cura di G. Fragnito, *CONTARINI Gasparo*, in *DBI*, vol. 28, pp. 172-192.

⁷⁹³ Dieci, Criminali, reg.5, cc. 52 v.-53 v.

⁷⁹⁴ Ivi, cc. 64 v., 67 r.-v., 69 r.-v.

⁷⁹⁵ Ivi, c. 70 v.

⁷⁹⁶ Dieci, Comuni, reg. 13, c. 13 v.

⁷⁹⁷ Cfr. § 3.2.

tentato di avviare delle pratiche informali.⁷⁹⁸ Il Consiglio si divise sostanzialmente a metà, perciò a fine aprile si votò di nuovo la richiesta di Marco Gabriel, che offriva ora ben 1500 ducati. Parte dei voti in precedenza contrari appoggiarono ora la proposta d'assoluzione, senza che si raggiungesse il quorum dei due terzi dei voti.⁷⁹⁹ Pochi giorni dopo ci fu l'ennesimo voto e in quest'occasione Marco Gabriel aggiunse una nuova condizione, dal forte peso giudiziario e strettamente correlata alla risoluzione del conflitto che si era aperto con la morte di Lorenzo Bembo:

[...] chel ditto ser Zacharia Cabriel non ardisca né presuma né in fatti né in parole per si ne per altri offender alcuno di fratelli del quondam nobel homo Lorenzo Bembo ne altri di quel caso in tempo alcuno, et contrafacendo debba incorrer e illico incorso si intenda et sia a pena di ritornar et star confinato il tempo duplo piu di quanto el doveva star al confin de capodistria sotto le medeme strettore che nella condannason soa si contien.⁸⁰⁰

Oltre ai 1500 ducati i Gabriel si impegnavano sostanzialmente a porre le basi per una tregua con i Bembo, anche se la condizione proposta, che si configurava come una fideiussione *de non offendendo* – che prevedeva però una pesantissima pena per il trasgressore –, non equivaleva a una riconciliazione. Ancora una volta, infatti, il Consiglio non concesse la grazia per pochi voti.⁸⁰¹

Dobbiamo supporre però che, in ultima analisi, le valutazioni politiche circa i bisogni finanziari della Repubblica ebbero ancora una volta un'influenza maggiore rispetto alla stretta adesione ai modelli consuetudinari di risoluzione del conflitto. Nel maggio 1539 seguirono altre due voti e Marco Gabriel riuscì finalmente a strappare l'assoluzione per il figlio relegato a Capodistria per la considerevole somma di 1600 ducati, da essere «deputati alle presente occorrentie».⁸⁰² Ma in queste due ultime occasioni il vincolo giudiziario incorporato a fine aprile fu ritirato: la liberazione di Zaccaria non fu condizionata da un'automatica condanna estremamente gravosa in caso di ulteriori episodi di violenza nei confronti dei parenti del morto. L'ingombrante presenza del padre del patrizio condannato all'interno dello stesso tribunale probabilmente condizionò le decisioni dei suoi colleghi. Questo episodio chiama ancora una volta in causa la questione della negoziazione penale tra supplicante e tribunale, che

⁷⁹⁸ Dieci, Comuni, filza 25, c. 58 r.

⁷⁹⁹ Dieci, Comuni, reg. 13, c. 17 r.

⁸⁰⁰ Ivi, c. 18 r.

⁸⁰¹ Ibidem,

⁸⁰² Ivi, c. 22 v., la precedente votazione di maggio è a c. 20 r.; il donativo in denaro avrebbe consentito di stipendiare 80 soldati per un anno, in quanto la somma di 20 ducati era comunemente considerata sufficiente per stipendiare un soldato per un anno: cfr. J.R. Hale, M.E. Mallett, *The Military Organisation of a Renaissance State: Venice c.1400 to 1617*, Cambridge 2006, p. 394.

in tale occasione venne portata al limite e fu esasperata dalle continue controproposte fatte da Marco Gabriel, quasi tutte di natura strettamente pecuniaria.

L'esito di questo patteggiamento, come quello di altri, fu determinato dall'apporto di diversi fattori, il cui peso si modificava in base a delle variabili dipendenti, che di volta in volta fecero oscillare la bilancia della giustizia a favore dell'assoluzione oppure ne ostacolarono la concessione. Alla luce di quanto già analizzato, possiamo senza troppa difficoltà indicare almeno due elementi fondamentali: la congiuntura politico-finanziaria e la concessione della pace. Il rapporto tra questi era inversamente proporzionale, poiché all'acuirsi delle crisi, soprattutto belliche, chi aveva i mezzi era in grado di liberarsi dalla condanna a prescindere dal raggiungimento del secondo requisito. Pochi mesi dopo la liberazione di Zaccaria Gabriel, come si è visto nel precedente capitolo, i Dieci iniziarono a non rinnovare le delibere che allentavano i vincoli per la concessione della grazia, un chiaro segnale di disagio anche nei confronti di decisioni simili a quella presa tra aprile e maggio 1539. Da quanto traspare dalla documentazione, i familiari del morto non furono coinvolti mentre si soppesavano le ragioni a favore e quelle contrarie all'assoluzione di Zaccaria.

INGIURIA, RICONCILIAZIONE E APPARTENENZA FAMILIARE

Una situazione ben diversa si presentò a seguito della condanna, inflitta a fine aprile 1524, a Ludovico di Michele Foscarini per l'eccesso commesso «contra le done del nobel homo ser Lodovico Zorzi, qual è de sorte et qualita che merita grande animadversione ad perturbation del pacifico et quieto vivere de i cittadini et stato nostro».⁸⁰³ Una proposta, scartata, proponeva di esaminare ulteriormente il nobiluomo con un collegio criminale dello stesso Consiglio, ma si preferì rinviarlo a giudizio immediatamente, punendolo con un anno di carcere seguito dal bando da Venezia, Dogado e terre e luoghi tra Mincio e Quarnaro per dieci anni, un esilio che sarebbe divenuto perpetuo e comprensivo di tutta la Repubblica se non si fosse presentato in carcere per scontare la pena. Seppure non qualificato come atroce, l'insulto commesso a Marghera spinse i Dieci a rendere Ludovico Foscarini un esempio.⁸⁰⁴

Il processo era stato istruito dal Podestà di Mestre e poi preso, su ordine dei Dieci, da un Avogadore di Comun, ma, senza avviare un nuovo procedimento, furono comunque interrogati anche «il capitano di Margera e altri, e tolto il costituito di sier Lodovico Zorzi qu. sier Giacomo padre di la puta a la qual ditto sier Lodovico Foscarini disse: “voio foter” et li usò

⁸⁰³ Dieci, Criminali, reg. 3, c. 194 v.

⁸⁰⁴ In relazione al caso del Foscarini, delle cui conseguenze non era ancora chiaro l'esito, Marin Sanudo registrò uno dei Capi del Consiglio affermare: «vui intenderete cosa che piaserà ai boni e dolerà ai cativi», Sanudo, vol. 36, col. 264.

questi modi insolenti». ⁸⁰⁵ Ma già nel gennaio 1525, prima della fine del periodo stabilito da trascorrere in carcere, il Foscarini avanzò richiesta di grazia, domandando di essere assolto dal bando e di riacquistare la libertà una volta terminato il periodo di prigionia previsto, offrendo in dono cento ducati. La supplica ottenne risposta positiva alla seconda votazione, dopo la rilettura non solamente del processo e della sentenza, ma anche di una scrittura di Nicolò *quondam* Francesco Michiel, nella quale era espressa la sua opinione in merito all'errore commesso da Ludovico Foscarini.

Ma prima di esaminare questo documento è utile presentare la narrazione che lo stesso Foscarini propose degli eventi che lo avevano condotto nella situazione attuale. Egli disse che «essendo andato a solazo a Mestre con alcuni zoveni zentilhomeni miei compagni», sentendosi per il molto camminare e per l'eccessivo caldo «come imbalordito», vide «una zovane soto el portego de Margera sedente li» nei confronti della quale egli usò «certe parole manco che honeste. Ma io veramente non la cognosceva, ne sapeva chi la fusse». Queste parole ingiuriose fecero sì che il supplicante fosse «grandemente percosso et bastonato da sui, adeo che per piedi e per mano fui portado come morto». ⁸⁰⁶

Il fatto che i parenti della donna offesa accorsero subito a riparare l'affronto subito colpendo Ludovico Foscarini spiega il contenuto della scrittura di Nicolò di Francesco Michiel, probabilmente identificabile in quel patrizio appartenente al ramo da San Polo che nel 1508 sposò Adriana Zorzi, figlia di Giovanni. ⁸⁰⁷ Questa specie di deposizione scritta, stesa tra la prima e la seconda votazione sulla richiesta di grazia del Foscarini, era stata chiesta dai Capi dei Dieci:

De mandato de vostre signorie excellentissimi signor Capi del Illustrissimo consiglio di X depono mi Nicolo Michiel fo de miser Francesco, circa el caso del povero zentilhom ser Lodovico Foscarini del magnifico miser Michiel che per questo Excellentissimo Consiglio questi mesi preteriti fu bandito, che per quanto especta a mio suosero, mio barba miser Zuanne et Ludovico Zorzi et tuti nui de Casa desideremo, et dimandemo de gratia spetial chel misero possi conseguir gratia de illustrissime Signorie vostre perché [...] quando el commisse quel error lui era caldo de vino, et cussi da quel hora in qua li havimo perdonato desiderando ogni suo bene. ⁸⁰⁸

⁸⁰⁵ Ivi, col. 284

⁸⁰⁶ Dieci, Mistre, filza 54, fo. 190, con un allegato.

⁸⁰⁷ Barbaro, b. 21, fo. 101.

⁸⁰⁸ Dieci, Mistre, filza. 54, fo. 190, in allegato.

Questa risposta presenta almeno due aspetti su cui occorre riflettere. In primo luogo, la posizione di Nicolò Michiel in relazione alla donna offesa e ai suoi parenti. Se egli aveva effettivamente sposato Adriana di Giovanni Zorzi, il suo rapporto con i membri di ca' Zorzi si era realizzato per via matrimoniale, era quindi una relazione di tipo cognatico, cioè acquisita, non fondata sulla condivisione del sangue, di un antenato comune. Ciò nonostante, Nicolò dichiarò senza difficoltà di esprimersi a nome dei parenti immediati della donna vittima dell'insulto, i suoi congiunti maschili.

Ne dovremmo dedurre che il Michiel dava un grande peso alla parentela che aveva stretto con gli Zorzi, se egli stesso si collocava nel gruppo dei familiari colpiti nell'onore e che era intitolato a esigere giustizia – pubblica o privata – e a concedere la pace, un gruppo identificato e rappresentato dal termine «casa». Quest'ultimo vocabolo non indicava l'intero casato nobiliare dei Zorzi, il quale era diviso in rami o lignaggi al pari degli altri casati patrizi veneziani, che nel Cinquecento conducevano, ciascuno per proprio conto, il gioco politico nell'arena elettorale veneziana ormai con una discreta autonomia a prescindere dall'origine comune di quello che si può definire, prendendo a prestito un vocabolo dall'antropologia, il clan.⁸⁰⁹

Nicolò Michiel, inserendo se stesso nella *casa* che aveva subito l'offesa inflitta da Ludovico Foscarini, ponendosi cioè sullo stesso piano di Ludovico Zorzi, ci aiuta a comprendere come il gruppo parentale, durante le dinamiche della gestione del conflitto, riconoscesse la valenza dei rapporti di parentela acquisita e che la necessità di riparare l'onore andasse oltre la semplice linea agnatica e fosse condivisa all'interno dei più ampi rapporti cognatici. Ciò che però è realmente problematico è il protagonismo di Nicolò Michiel, a cui venne chiesto di esprimersi al posto dei più immediati parenti della donna da ca' Zorzi. Come si è potuto già in parte cogliere e come si vedrà oltre, in queste occasioni erano di solito gli agnati a rappresentare la vittima o l'offensore nelle negoziazioni per la riconciliazione e nell'eventuale attestazione della pace dinnanzi ad un tribunale o ad un notaio.

Questo era, ad esempio, successo nell'episodio di cui Giovanni Alvise Bragadin *quondam* Fantino Bragadin. Imputato di aver «contra legem et bonos mores [...] in domo aliena, ubi nuptiae fiebat, commisisse insolentias», fu condannato in contumacia a fine febbraio 1537 alla relegazione a Cipro per dodici anni, a cui si recò.⁸¹⁰ Mentre Giovanni Alvise era a Cipro i suoi fratelli non rimasero inerti e a inizio maggio riuscirono a garantire la liberazione del congiunto

⁸⁰⁹ Si veda a tal merito D. Raines, *Entre rameau et branche. Deux modèles du comportement familial du patriciat vénitien*, in A. Bellavitis, L. Casella, D. Raines (a cura di), *Construire les liens de famille dans l'Europe moderne*, Mont-Saint-Aignan 2013, pp. 125-152; idem, *La dote politica della sposa nei giochi di potere del patriziato veneziano (XVI-XVIII secoli)*, in U. Baldini, G.P. Brizzi (a cura di), *AMICITIAE PIGNUS. Studi storici per Piero Del Negro*, Milano 2014, pp. 401-425; idem, *La fraterna et la ramification* cit.

⁸¹⁰ Dieci, Criminali, reg. 5, cc. 96 v., 97 v.-98 r.

grazie a un donativo di trecento ducati, «havendo appresentata la carta della pace dal offeso», che infatti Giovanni, Michele, Marino, Girolamo e Lorenzo, i fratelli del patrizio relegato, avevano dichiarato di possedere nella supplica.⁸¹¹ L'eccezionalità del caso di Nicolò Michiel forse si spiega con il fatto che la decisione dei Dieci di interrogare un parente della vittima sia stata repentina, infatti questa avvenne nei pochissimi giorni che passarono tra la prima votazione, infruttuosa, e la successiva, che ebbe riscontro positivo.

Potremmo allora ipotizzare che il Michiel fosse il patrizio più prossimo alla gentildonna disponibile in quel momento in laguna oppure che egli ricevette esplicita autorizzazione dai congiunti più stretti a esprimersi a loro nome. La seconda ipotesi è più credibile, anche perché lo stesso Michiel dichiarò di aver scritto «sta fede di volunta di tuti i sopra nominati».⁸¹² In ogni caso, se i protagonisti della gestione delle inimicizie tra gruppi patrizi erano gli agnati, dietro di loro si profilavano i parenti legati da relazioni cognatiche e bilaterali, che conferivano ulteriore peso politico e sociale al gruppo familiare. Ciò non stupisce, dato che la storiografia ha già da tempo messo in luce l'importanza raggiunta nel Cinquecento veneziano dalle consorterie nobiliari – definite dalle fonti come «gli amici e i parenti» – che includevano anche gli affini, accanto ai consanguinei.⁸¹³

Il secondo punto riguarda invece le modalità con cui il conflitto era stato ricomposto: la scrittura presentata da parte dei parenti dell'offesa è di per sé una prova del fatto che non era stata rogata alcuna *charta pacis*, altrimenti questa sarebbe stata presentata in congiunzione con la supplica.⁸¹⁴ Ma lo stesso lessico impiegato è sintomatico in quanto si fa riferimento alla concessione del perdono, ma non della pace. I due termini era spesso interscambiabili e l'effetto giudiziario era analogo, ma forse ciò che Nicolò Michiel volle sottolineare è che il gruppo parentale offeso nell'onore si riteneva soddisfatto della punizione inflitta e già scontata da Ludovico Foscari, anche senza il raggiungimento di una riconciliazione ritualizzata e formalizzata. È in ogni caso molto probabile che i familiari del patrizio incarcerato avessero attivato i canali consuetudinari per negoziare la remissione dell'offesa, anche se non ci sono indicazioni in tal senso. Il fatto che gli offesi dichiarassero di essere ben disposti nei confronti

⁸¹¹ Dieci, Comuni, reg. 13, c. 19 v.; cfr. anche la relativa supplica in Dieci, Comuni, filza 25, fo 93, in cui però la carta della pace non è allegata. Ma l'atto notarile originale è conservato in Notarile, b. 3347, cc. 65 r.-v.; nel documento si afferma che l'amore e la benevolenza dei parenti della vittima non era estesa solo a Giovanni Alvise, ma anche a «omnibus eius fratribus de cha bragadeno».

⁸¹² Dieci, Miste, filza. 54, fo. 190, in allegato.

⁸¹³ Cfr. Trebbi, *La società* cit., p. 200.

⁸¹⁴ Non c'era in questo caso un evidente problema di distanza sociale, almeno sul piano giuridico, tra i due gruppi patrizi, come invece era successo nel caso di Alessandro Marcello, il cui padre non aveva allegato la carta della pace ottenuta dai parenti dell'offeso, l'ufficiale Alessandro Sosina, fino a quando i Dieci non lo obbligarono a esplicitare se la riconciliazione fosse avvenuta; cfr. § 4.2.

della grazia domandata indicava che il conflitto, a prescindere dalle formule retoriche adottate, era sostanzialmente concluso.

LA MEMORIA DEL SANGUE SPARSO E LE STRATEGIE FAMILIARI: I TESTAMENTI

Per concludere presentiamo l'episodio di conflitto e vendetta tra famiglie patrizie meglio documentato della prima metà del Cinquecento e che riassume in sé diversi elementi già delineati in questo capitolo, come l'inobbedienza ai dettati giudiziari del Consiglio dei Dieci, l'uso di taglie per favorire la cattura del colpevole, la negoziazione delle condizioni di assoluzione e la convocazione dei parenti delle vittime per ascoltare la loro opinione in merito. Inoltre questo episodio offre un ulteriore, importante, tassello interpretativo. Nella ristampa del 1780 dell'opera *Dizionario Storico-Portatile di tutte le Venete Patrizie Famiglie*, della famiglia Molin non si sapeva indicare con chiarezza l'origine, però la grandezza morale dei suoi appartenenti era incontestabile: «In ogni tempo hà contato questa Famiglia chiari Uomini nelle Civili, Militari, ed Ecclesiastiche incombenze».

Un limpido esempio di questa virtù era dato da «un ser Luigi Procurator», il quale, «essendogli stato, per gravissima ingiuria, uciso un Figliuolo da ser Marco Michiel, non solo non inveì contro lo stesso, ma con grandezza di animo, ordinò a ser Marco altro suo Figlio che dovesse perdonargli, e procurarne la libertà».⁸¹⁵ L'eco della morte di Vincenzo di Alvise Molin, che suscitò grande scalpore all'epoca, superò i secoli e venne così sintetizzata in queste poche frasi. Il protagonista indiscusso di tale episodio di violenza nobiliare fu però senza dubbio Marco di Alvise Michiel, nonostante l'eclatante gesto di perdono di Alvise Molin che gli valse la menzione e l'indicazione ad *exemplum*. Un'analogia importanza va assegnata alla memoria delle volontà del Procuratore di San Marco lasciate al figlio, ma non solo: ambo le parti richiamarono continuamente le gesta e le decisioni dei propri genitori, anche se queste furono di carattere ben diverso.

Tra giugno e luglio 1501 il governo veneziano riconobbe i meriti di Alvise Michiel, padre di Marco, poiché «amando piu la patria cha si medesimo, volse esser uno de quelli, che havessero ad soccorrer la quondam infelice cita nostra de Modon, dove intrato fu crudelmente tagliato a pezi da Turchi lassando cinque fioleti videlicet 4 mascoli et una femena in summa miseria et calamità».⁸¹⁶ Per garantire il loro sostentamento, il Senato assegnò a figli e moglie del gentiluomo morto la *castellania* di Mestre per quindici anni e una dote di mille ducati per la figlia

⁸¹⁵ *Dizionario Storico-Portatile di tutte le Venete Patrizie Famiglie*, Venezia 1780, pp. 109-110.

⁸¹⁶ Senato, Mar, reg. 14, c. 29 v.

per il suo matrimonio o trecento nel caso in cui decidesse di entrare in convento. Questa premessa chiarisce il quadro di riconosciuta difficoltà in cui verteva la famiglia di Marco Michiel, appartenente al ramo da San Geminiano, a inizio XVI secolo.⁸¹⁷ Dall'altra parte si presenta invece un gruppo parentale che godeva di una notevole fortuna politica: appartenenti al ramo dei Molin d'Oro, Alvise e Marco, menzionati dal *Dizionario*, raggiunsero entrambi il prestigioso titolo di Procuratore di San Marco.⁸¹⁸

Il patrizio da ca' Michiel comparì nelle carte processuali del Consiglio dei Dieci nel febbraio 1516 a causa di una sua forte passione, reputata immorale e quindi sanzionata, che si trasformò in violenta ritorsione. I Dieci emisero un proclama perché si difendesse dalle pesanti accuse di aver minacciato e aggredito con armi un giovane con l'intento di sodomizzarlo.⁸¹⁹ I diari di Marin Sanudo forniscono alcuni riferimenti che permettono di comprendere i successivi sviluppi:

Questo fu fato intervenendo sier Zuan Malipiero qu. sier Hironimo, dito Fixolo, al qual, è pochi zorni, sul campo di Santa Maria Formosa [Marco Michiel] li tajò la vesta, e questo per certo amor e zelozia di sier Domenego da Molin di sier Alvise per il qual dito sier Marco Michiel è morto; e fece ditto atto.⁸²⁰

L'assalto di Marco Michiel nei confronti di Giovanni di Girolamo Malipiero si presenta allora come una manifestazione di gelosia. Come si è in precedenza spiegato, essa rappresentava in un certo senso l'espressione emotiva della competizione maschile sul piano dell'onore sessuale, che però in questo caso non poteva essere socialmente accettata in quanto macchiata dalla sovrapposizione con il grave reato di tentata sodomia. Il reo non si presentò e fu condannato in contumacia a fine febbraio a quindici anni di bando da Venezia e Dogado, mentre non fu approvata una proposta di condanna più mite, di sei anni di bando.⁸²¹

La punizione inflitta era molto pesante, ma tutto sommato proporzionata all'allarme sociale allora suscitato da un crimine che avrebbe sicuramente comportato una condanna capitale se fosse stato completamente perpetrato. Marco Michiel avrebbe dovuto rimanere al di fuori del territorio lagunare per molto tempo per non peggiorare una condizione già compromessa. Egli tentò invece di sfruttare la precaria congiuntura politico-finanziaria in cui la Repubblica versava

⁸¹⁷ Barbaro, b. 21, fo. 97.

⁸¹⁸ Alvise Molin e i suoi figli si staccarono dal ramo residente a San Vio, perpetuato dal fratello Marino e dai relativi figli, per formare quello di San Marcuola; cfr. Barbaro, b. 21, fo. 235-236. Secondo il compilatore, il titolo di Procuratore fu, in un certo senso, tramandato dal padre al figlio.

⁸¹⁹ Dieci, Criminali, reg. 2, c. 162 r.; cfr. anche l'ordine a comparire alle prigioni in Proclami, b. 1, fo. 141.

⁸²⁰ Diari, vol. 21, col. 514.

⁸²¹ Dieci, Criminali, reg. 2, c. 163 v.

per ottenere una grazia, proprio come molti altri patrizi fecero negli anni delle Guerre d'Italia. A inizio dicembre 1516 i Dieci votarono la richiesta di Marco di essere assolto dal lungo esilio, di cui era già passato un anno, e di poter tornare in patria. Le condizioni poste dal supplicante furono le seguenti:

[...] che per i presenti bisogni della illustrissima Signoria el si obliga dar immediate ducati 200 da esser restituiti a lui povero zentilhom del imprestado corrente da Gran Consiglio, et questo summamente desidera per haver qualche volta occasion de posser dimonstrar parte de la disposition che fu nel quondam suo padre esser in lui supplicante verso questo Stato illustrissimo, et ale eccellentissime Signorie Vostre si dichiara questo richiedersi cum bona pace et consenso dela parte che alhora se tenivano offese.⁸²²

L'assoluzione gli fu però negata.

I buoni propositi di riconciliarsi con Giovanni Malipiero non furono sufficienti a garantirgli la liberazione dal bando, né tantomeno bastò la somma proposta, considerata forse troppo bassa. Altre ipotesi da tenere in considerazione per spiegare il diniego sono il troppo poco tempo passato dal momento della condanna ed eventuali opposizioni da parte non tanto dei Malipiero, quanto più dei membri della famiglia di Domenico Molin, amato da Marco Michiel. Questi ultimi furono l'oggetto della ritorsione del patrizio bandito, che si concretizzò a fine gennaio 1518:

È da saper: in questa matina, a hore zercha 18, sequite un caxo, che volendo andar a disnar sier Vincenzo da Molin di sier Alvixe procurator e sier Domenego da Molin qu. sier Marin suo zerman cuxin, partidi di San Marco, a San Zulian apresso la chiesa, uno stravestito da maschara da schiavon si voltò contra di loro e ferite el dito sier Domenego da Molin, et sier Vincenzo da Molin volendo corer via cazete, et lui li menò una bota mortalissima su la testa di una arma candida chiamata cazona, curta e larga.⁸²³

Girolamo da Molin, fratello di Domenico, anch'egli presente, riuscì a fuggire. Seguì un combattimento con alcuni famigli da ca' Molino, ma l'individuo mascherato si difese con grande abilità e riuscì a scappare. Seguì una convulsa caccia all'uomo, durante la quale Marino e Nicolò Michiel, figli di Alvise, furono informati del fatto che i guardiani erano alla ricerca del loro fratello Marco, della cui presenza a Venezia erano certi, nonostante il bando.

⁸²² Dieci, Miste, filza 38, fo. 186.

⁸²³ Diari, vol. 25, col. 217.

I due fratelli infatti si erano recati armati nel luogo dell'ultimo avvistamento dell'assalitore dando «segnali grandissimi sapessero chi era la maschara; qual con effeto era suo fradelo Marco predito».⁸²⁴ Mentre le ricerche continuavano, il Consiglio dei Dieci non rimase inerte: venne annunciato che «per la atrocità del proditorio e detestando caso hozi commesso», di cui «per evidentissimi indicii si intende esser stato perpetratore Marco Michiel quondam Alvise quondam Maphio», si poneva una taglia di tremila lire e si annunciavano dure sanzioni per chi lo avrebbe nascosto in casa o aiutato in alcun modo.⁸²⁵ Si concedeva pure l'impunità a chi lo avesse ucciso cercando di catturarlo. Marin Sanudo offre ulteriori spunti di riflessione che dalla documentazione governativa non traspaiono:

Et aziò il tutto se intendi, questo sier Marco Michiel [...] era imbertonato in dito sier Domenego da Molin, et per zelosia di sier Zuan Malipiero qu. sier Hironimo qual al presente è Provedador a le biave, ferite zoè volse ferir l'anno passato il prefato sier Zuan Malipiero, per il che per il Consejo di X fu bandito per anni 6 [*rectius* 16] di Veniexia e dil destreto. Et par che ditto sier Vincenzo da Molin sollicitasse suo padre a farlo bandir, per il che si ha voluto vendicar. Altri dice volea ammazar dito sier Alvixe da Molin procurator perché l'havia promesso di aiutarlo con prestar danari a la Signoria e cavarlo dil bando, e tamen nulla havia fato.⁸²⁶

Alla luce dell'interpretazione degli eventi fornita dal diarista è possibile rileggere la risposta negativa alla supplica presentata poco più di un anno prima da Marco Michiel. Alvise Molin, Procuratore di San Marco, aveva fatto mancare il proprio appoggio finanziario, e conseguentemente politico, alla richiesta di liberazione avanzata dal Michiel. Che Alvise, zio paterno di Domenico Molin, il concupito dal patrizio bandito, avesse comunque avviato delle trattative con Marco e probabilmente con i suoi familiari era già di per sé un importante segnale, che però non si concretizzò. Ciò avvenne forse perché lo stesso casato non era coeso e non tutti dividevano l'intento di Alvise di ricomporre il dissidio provocato dal Michiel: ne è testimonianza il comportamento di Vincenzo Molino, figlio di Alvise e cugino di Domenico, che aveva invece fatto pressioni sul padre affinché il nobile veneziano che aveva tentato di sodomizzare il Malipiero venisse pesantemente condannato, come infatti avvenne. È verosimile pensare che lo stesso Vincenzo si oppose alla concessione dell'assoluzione a Marco Michiel.

Pochi giorni dopo, in quanto egli era «maxime indiciatus perpetrasse proditorium excessum» nei confronti di Domenico e Vincenzo da Molin, Marco Michiel venne convocato per

⁸²⁴ Ibidem.

⁸²⁵ Dieci, Criminali, reg. 2, c. 212 v.

⁸²⁶ Diari, vol. 25, col. 219.

difendersi dalle accuse e, poiché era già stato bandito da Venezia e Dogado, gli si concedeva un salvacondotto per presentarsi.⁸²⁷ Nel frattempo le ricerche proseguirono, mentre Vincenzo Molin morì. Le pagine del diarista esprimono in maniera molto puntuale il senso dello shock causato dalla vendetta di Marco Michiel e l'inquietudine che percorse la città durante la caccia all'uomo. Nei giorni successivi all'evento delittuoso furono perquisite le case di alcuni parenti del nobile, come quella del patrizio Marco Querini di Pietro, che venne anche interrogato, insieme ai suoi servitori, circa l'ubicazione del Michiel.⁸²⁸ Per cogliere il turbamento arrecato in seno alla società patrizia bisogna tenere in considerazione che la ritorsione del Michiel si era realizzata attraverso modalità che superavano la soglia della tolleranza, anche informale, di cui godeva la violenza patrizia.

L'assalto venne ritenuto eccessivo perché compiuto mentre il nobiluomo scontava già una dura pena per un altro grave crimine e per le circostanze del delitto: il camuffamento e l'agguato non lasciavano alcun dubbio circa la premeditazione. Non è un caso che da subito il caso fosse indicato come *proditorio* e, infatti, la gravità dell'episodio si riflesse nella severità della pena. La condanna, stabilita in contumacia a inizio febbraio 1518, prevedeva il bando perpetuo non solo da Venezia e distretto, ma anche da tutti i domini veneti sia di terra che di mare e anche da tutti le navi battenti bandiera veneziana, sia armati e disarmati. Se avesse infranto il bando e fosse stato catturato, il patrizio sarebbe stato condotto a coda di cavallo da Santa Croce fino a San Zulian, il luogo dell'agguato, dove gli sarebbe stata mozzata la mano destra, per essere poi condotto tra le due colonne a San Marco. Qui sarebbe stato *descopato*, cioè ucciso con un forte colpo alla nuca, e poi squartato in quattro parti, da appendere alle forche⁸²⁹.

Dai diari di Marin Sanudo si ricava che il gentiluomo riuscì a scappare e a riparare fuori del Dominio, dato che la sua presenza è attestata a Bologna nella seconda metà degli anni Venti⁸³⁰. Per ulteriori notizie sul gentiluomo occorre attendere l'anno 1529, in coincidenza con il nuovo tentativo veneziano d'impadronirsi dei porti pugliesi⁸³¹, quando le capacità militari del patrizio in esilio gli fecero guadagnare la stima e l'appoggio di alcuni personaggi ai vertici delle gerarchie

⁸²⁷ Dieci, Criminali, reg. 2, c. 212 v.; Proclami, b. 1, fo. 185.

⁸²⁸ Diari, vol. 25, col. 230-231.

⁸²⁹ Dieci, Criminali, reg. 2, c. 213 r.; cfr. anche Proclami, b. 1, fo. 183, dove si fa esplicito riferimento al fatto che Marco Michiel avesse «in habito de maschera proditoriamente assaltado, ferrido, et morto el Nobil homo ser vicenzo da Molin de ser alvise el procuratore, ferido etiam el Nobil homo ser Domenego da Molin fo de ser Marin», mentre nelle Deliberazioni Criminali le azioni del nobile furono ancora una volta registrate come un *proditorio excesso*. Sullo squartamento a Venezia come parte del rituale dell'esecuzione capitale cfr. G. Ruggiero, *Constructing Civic Morality, Deconstructing the Body: Civic Rituals of Punishment in Renaissance Venice*, in J. Chiffolleau, L. Martines, A. Paravicini Bagliani (a cura di), *Riti e rituali nelle società medievali*, Spoleto 1994, pp. 175-190.

⁸³⁰ Diari, vol. 40, col. 726.

⁸³¹ Cozzi, Knapton, Scarabello, *Dal 1517 cit.*, pp. 12-14.

militari, sia di provenienza straniera che veneziana. In particolare, Marco Michiel riuscì a recuperare un'ingente somma di ducati sottratti dai nemici per restituirla alla Repubblica.

Su richiesta del nobile, queste figure intercedettero presso la Signoria, elencando i meriti e il valore dimostrato in combattimento dal Michiel, affinché gli venisse concesso un salvacondotto. Benché il ceto dirigente cercasse più volte di circoscrivere un fenomeno ampiamente incardinato nella *via supplicationis*, Marco Michiel fece valere il peso delle connessioni stabilite durante l'esilio.⁸³² Le sue molte «fidel operationi [...] a utile e beneficio del stado» erano attestati nelle «letere del quondam Illustrissimo Lutrech, di clarissimi pisani et pesaro procuratori, miser Zuan vituri, miser nicolo Trivisan, miser vector Soranzo proveditor de Trani, Signor camillo orsino, et altri che tuti insaciabelmente ne parlano de lui, et ramentandosi etiam la morte del padre miserabilmente obruncato da Turchi nel excidio de modon».⁸³³

Ad esempio, Odet de Foix, dall'assedio di Napoli, esortava l'oratore francese a raccomandare «miser Marco Michiel per la sua absolutione [...] seben per letere del predito Monsignor de baius l'ha havuto in risposta Vostra Serenità mettermi in ciò difficoltà».⁸³⁴ Vettor Soranzo, governatore di Trani, a sua si sentì obbligato a «dir chel merita la gratia della Serenita Vostra».⁸³⁵ Da Monopoli il principe di Melfi chiese alla Signoria «per rispetto mio haverlo per ricommandato», un desiderio condiviso dal patrizio Giovanni Vitturi, provveditore generale dell'armata, poiché aveva saputo dallo stesso Marco Michiel che «di sui fratelli hanno sporto una supplica».⁸³⁶ Pur in presenza degli altolocati sostegni di cui poteva godere il patrizio bandito, fu molto più significativa la decisione dei Dieci di confrontarsi con i parenti degli offesi prima di prendere qualunque decisione:

Chiamati alla presentia delli eccellentissimi Signori Capi dello illustrissimo Consiglio di X li nobeli homini ser Marco da Molin Procurator quondam ser Nicolo et ser Andrea da Molin quondam sier Marin et dimandati se hanno fatta la pace et remessa ogni iniuria al nobele homo ser Marco Michiel soprascripto. Risposeno de sì, et esser molto contenti chel sia exauditò della gratia chel dimanda, et così è sta notato per ordine e commandamento delli prefati eccellentissimi Signori Capi.⁸³⁷

⁸³² § 3.2.

⁸³³ Dieci, Criminali, filza 6, 1529 Die 10 augusti in consilio X, con allegati.

⁸³⁴ Ivi, II allegato. Sulla sua figura si veda P. Woodcock, *Living Like a King? The Entourage of Odet de Foix, Vicomte de Lautrec, Governor of Milan*, «Royal Studies Journal», n. 2, II (2015), pp. 1-24.

⁸³⁵ Ivi, VIII allegato.

⁸³⁶ Ivi, allegati IX, XI.

⁸³⁷ Ivi, I allegato.

Il padre del morto e il fratello del ferito avevano dato il loro benestare alla richiesta di Marco Michiel di un salvacondotto di cinque anni per poter vivere in qualunque luogo del dominio, con la rilevante eccezione di Venezia e del Dogado. La ragione della decisione di convocare i membri della famiglia Molin è probabilmente da individuare nel fatto che la pace, seppur raggiunta, non fu formalizzata in un atto notarile, ma rimane oscuro il motivo per cui Marco Michiel non specificò di aver ottenuto il perdono nella sua supplica. Forse ebbero un'importate peso in tal senso proprio le autorevoli raccomandazioni. La grazia gli fu comunque accordata nella seconda votazione, a fine settembre.

Due anni dopo, nel 1531, ulteriori testimonianze del valore e delle imprese del gentiluomo veneziano accompagnarono una nuova supplica con cui si domandava un salvacondotto ben più esteso, che durasse per il resto della sua vita. Le argomentazioni ricalcarono in gran parte quelle già propugnate due anni prima, con qualche differenza, seppur non sostanziale.⁸³⁸ I Capi del Consiglio dei Dieci convocarono di nuovo i Molin, ma in quest'occasione al posto di Alvise, nel frattempo defunto, fu chiamato il figlio Marco, a sua volta divenuto Procuratore. Oltre a lui, Andrea di Marino si ripresentò per dare nuovamente conferma dell'avvenuta riconciliazione tra i gruppi familiari. In continuità con quanto avvenne nel 1529, i due patrizi dichiararono il proprio consenso alla concessione della grazia.⁸³⁹ I personaggi che intercedettero e raccomandarono Marco Michiel furono gli stessi, ad eccezione di quelli morti nei due anni precedenti.⁸⁴⁰ La nuova supplica, esaudita a metà settembre 1531, manteneva l'interdizione per l'intero territorio lagunare, da Grado a Cavarzere, come era già stato proposto due anni prima.

Marco Michiel tentò infine di sfruttare il successivo momento di difficoltà politico-finanziaria della Repubblica, cioè il conflitto di fine anni Trenta con i Turchi, per ottenere l'annullamento del rimanente bando da Venezia e Dogado, in un momento in cui i criteri per la concessione della grazia erano stati di nuovo ammorbiditi.⁸⁴¹ Una prima offerta di trecento ducati, votata a fine ottobre 1539, non ottenne sufficienti voti per essere approvata.⁸⁴² A fine settembre 1540 un'ulteriore richiesta di assoluzione venne invece respinta. In quest'ultima occasione vennero lette le «*ditteras attestantes merita eius, nec non depositio Viri Nobili ser Marci de Molino procuratoris*».⁸⁴³

Dopo aver richiamato la grazia già a lui concessa nel 1531, Marco Michiel dichiarò di aver continuato a servire la Signoria, la quale infatti «l'anno del 1537 cum el suo eccellentissimo

⁸³⁸ Ivi, filza 7, *1531 die 4 septembris*, con allegati.

⁸³⁹ Ivi, I allegato.

⁸⁴⁰ Ivi, II-VI allegato

⁸⁴¹ § 3.2.

⁸⁴² Dieci, Comuni, reg. 13, c. 95 v.; il documento originale con i relativi allegati non è però reperibile nella relativa filza alla data indicata, cioè in Dieci, Comuni, filza 26.

⁸⁴³ Dieci, Criminali, reg. 5, c. 168 r.

Senato lo elesse tra li altri, che andorno alla custodia della importantissima sua città di zara, dove imitando le vestigie del quondam suo Padre obtruncato nello excidio della infelice città di Modon [...] se ha diportato, cum intrepido, et indefesso animo in quel servitio». ⁸⁴⁴ Il nobiluomo era stato infatti scelto per scrutinio, insieme ad altri nove patrizi, per recarsi a difendere la città e il territorio di Zara e a ciascuno di loro fu affidato il comando di un gruppo di *provisionati*. ⁸⁴⁵ Le sue azioni militari vennero lodate dal comandante, Camillo Orsini, ⁸⁴⁶ e dal patrizio Giovanni Vitturi, capitano generale in golfo, i quali avevano già raccomandato Marco Michiel in occasione delle suppliche del 1529 e 1531. ⁸⁴⁷

Marco Michiel ritenne allora di essersi guadagnato la totale cancellazione del suo bando, dopo più di vent'anni di esilio dalla patria, alla quale offriva anche 150 ducati in dono. Le continuità con le precedenti suppliche non si esauriscono qui: anche in quest'occasione, prima di votare, si volle ascoltare i parenti delle vittime della vendetta di Marco Michiel.

1539 adi 30 luio Io Marco da Molin Procurator son contento che le eccellentissime Signorie Vostre illustrissimi Signor Capi dello eccellentissimo Consiglio de X faciano ogni gratia che meglio gli parerano al magnifico Marco Michiel fo de miser Alvise essendo così voler de Cristo benedito et della bona memoria del quondam clarissimo mio padre qual mi lassò per suo testamento che così dovesse fare. ⁸⁴⁸

Marco di Alvise Molin acconsentì ancora una volta alla concessione della grazia a Marco Michiel, che aveva ucciso suo fratello Vincenzo e ferito il cugino Domenico. Soprattutto, dichiarò di voler seguire il comandamento a lui lasciato nel testamento paterno.

Tra 1515 e 1522 Alvise di Nicolò Molin aveva cambiato più volte le proprie ultime volontà, che rispecchiavano le ampie fortune di cui il suo casato disponeva. ⁸⁴⁹ La prima modifica venne apportata nel marzo 1518 perché era da poco avvenuto un evento imprevisto, la morte del figlio Vincenzo. Alvise volle esplicitare come Vincenzo morì e quale fu il suo ultimo desiderio, prontamente imitato dal testatore:

[...] abiando parso a la Divina Sapientia chiamar a sé el carissimo e diletissimo mio fiol Vicenzo non da morte natural ma da morte violenta per esser sta oribelmente morto senza causa e innoentissimo da uno Marcho Michiel omo facinoroxo, e di mala sorte al qual el

⁸⁴⁴ Dieci, Criminali, filza 9, 1540 Die 22 septembris in consilio x, con allegati.

⁸⁴⁵ Senato, Mar, reg. 24, cc. 137 v.-138 r., 140 v.-141 r.

⁸⁴⁶ G. Brunelli (a cura di), *ORSINI Camillo*, in DBI, vol. 73, pp. 626-629.

⁸⁴⁷ Dieci, Criminali, filza 9, 1540 Die 22 septembris in consilio x, I-II-III allegato.

⁸⁴⁸ Ivi, I allegato.

⁸⁴⁹ ASVe, Notarile. Testamenti, Notarile. Testamenti (d'ora in poi Testamenti), b. 208, cc. 11 r.-14 v.

povereto a perdonà et io etiam ho fato lo simile la qual morte mi ha portado via ogni mio ben e speranza.⁸⁵⁰

Il testamento di Alvise chiama in causa il complesso rapporto tra memoria, conflitto e perdono.⁸⁵¹ Alla luce di questo documento, l'obiezione mossa da Trevor Dean circa la mancanza delle necessarie precondizioni per l'affermazione del sistema di faida e vendetta a Venezia può essere definitivamente accantonata.⁸⁵² Che non siano presenti nell'ambiente lagunare dei libri di famiglia, o *ricordanze*, analoghe a quelle fiorentine non implica che il ricordo del conflitto non possa essere veicolato sotto altre forme.

Indubbiamente questo tipo di documenti permette di cogliere più esplicitamente tale nesso, così come appare chiaramente nel vicino Friuli, con particolare riferimento agli eventi del giovedì Grasso del 1511. Tuttavia, il rapporto tra inimicizia e oralità fu altrettanto forte in altre società⁸⁵³. Ma non solo attraverso la parola si tramanda il ricordo dei conflitti familiari: la pietra era altrettanto efficace. Nella Francia del XVI secolo vennero costruiti piccoli monumenti, cappelle funebri, croci e altro a spese degli uccisori per commemorare le loro vittime.⁸⁵⁴ Il ricordo delle morti patite si nutre di materialità al punto che, in alcune società, le madri fanno giurare ai figli di vendicare l'omicidio del padre mentre gli mostrano la camicia insanguinata del defunto e gli consegnano l'arma paterna.⁸⁵⁵ In questo quadro variegato la testimonianza offerta da Alvise Molin e rievocata dal figlio Marco in occasione dell'ennesima supplica di Marco Michiel rappresenta un ulteriore tassello che permette di ravvicinare il contesto veneziano a quello italiano ed europeo.

Non è l'unica forma di memoria tramandata all'interno dell'ambiente lagunare da esaminare, anche se quella del Molin fu esplicita nel connettere la morte del figlio alla necessità di ripensare al futuro del suo casato. Diversi anni dopo la vicenda di Marco Michiel, negli anni Cinquanta, ebbe luogo una rissa tra Nicolò Bernardo del fu Girolamo e Maffeo di Bartolomeo Soranzo nel presbiterio della chiesa di San Biagio, che cessò grazie all'interposizione degli astanti. Il

⁸⁵⁰ Ivi, cc. 11 v.-12 r.

⁸⁵¹ Sulle declinazioni della memoria si vedano i lavori di A. De Vincentiis, *Memorie bruciate. Conflitti, documenti, oblio nelle città italiane del tardo medioevo*, «Bullettino dell'Istituto Storico Italiano per il medio Evo», n. 106, I (2004), pp. 167-198; idem, *Spazi e forme della memoria nel medioevo*, in S. Carocci (a cura di) *Storia d'Europa e del Mediterraneo. Dal Medioevo all'età della globalizzazione. Il Medioevo*, vol. 9, *Strutture, preminenze, lessici comuni*, Roma 2007, pp. 581-606.

⁸⁵² Dean, *Marriage and Mutilation* cit., p. 35.

⁸⁵³ Una breve panoramica in Muir, *Mad Blood* cit., pp. 126-128. Sul rapporto tra parola scritta e memoria dei conflitti tra famiglie si veda anche, sempre in relazione al Friuli ma con una prospettiva al femminile, L. Casella, *Donne aristocratiche nel Friuli del Cinquecento tra strategie familiari e conflitti di fazione*, in L. Arcangeli, S. Peyronel (a cura di) *Donne di potere nel Rinascimento*, Roma 2008, pp. 89-128.

⁸⁵⁴ Carroll, *The Peace in the Feud* cit., pp. 108-109.

⁸⁵⁵ Così si dice dei Morlacchi in A. Fortis, *Viaggio in Dalmazia dell'abate Alberto Fortis*, I, Venezia 1774, p. 59, e S. Paulovich-Lucich, *I Morlacchi*, Spalato 1854, p. 24.

Bernardo inseguì poi il Soranzo e lo ritrovò nel campo di Santo Stefano, dove lo attaccò di nuovo, ferendolo mortalmente. Nel processo formato in Quarantia sopra l'episodio di aggressione fu coinvolto anche Marco Malipiero di Alvisè, accusato di aver fornito aiuto al Bernardo durante la rissa. Nicolò, proclamato a Rialto per il delitto, si presentò dopo aver chiesto e ottenuto un salvacondotto per omicidio *puro*, dichiarando di voler ottenere l'assoluzione dagli altri capi d'accusa contenuti nella sua proclama *ad comparendum*. Approvata la sua incarcerazione da parte del collegio criminale deputato al caso, il processo fu introdotto e dibattuto in Quarantia, dove fu assolto alla terza votazione a metà luglio 1557. Anche Marco Malipiero venne prosciolto dalle accuse.⁸⁵⁶ Nicolò Bernardo riuscì in quell'occasione a dimostrare l'assenza di premeditazione, ma sappiamo che il patrizio venne poi proclamato a metà agosto dai Signori di Notte e bandito in contumacia per omicidio *puro*.⁸⁵⁷

L'omicidio da lui perpetrato nei confronti di Maffeo Soranzo ebbe un profondo impatto nella vita dei parenti della vittima, che si videro costretti a riorganizzare le proprie strategie politiche ed economiche alla luce della perdita dell'erede diretto delle sostanze familiari. Dai testamenti della madre Angela e del padre Bartolomeo prima e dopo la morte del figlio si coglie la difficoltà nel pensare ad un'alternativa ai progetti di perpetuazione del lignaggio già elaborati: Maffeo era infatti l'unico figlio che i due avevano. I testamenti allora, oltre a veicolare la memoria della perdita di un membro della casa, possono riflettere in maniera indiretta le conseguenze che il conflitto reca con sé quando la violenza tra i gruppi diventa mortale. Nell'ottobre 1549 Angela aveva nominato il marito Bartolomeo Soranzo come commissario testamentario e, dopo aver stabilito alcuni legati a favore di sorelle e nipoti monacate ed altri *ad pias causas*, lasciò il residuo di tutti i suoi beni mobili e immobili al marito. Una volta morto Bartolomeo, tutti i beni di Angela sarebbero dovuti passare al figlio Maffeo ed ad eventuali nuovi figli e figlie.⁸⁵⁸

Nell'ottobre 1557, pochi mesi dopo la morte del figlio, Bartolomeo indicò come erede universale, alla luce della morte di Maffeo – la quale non viene menzionata, ma non c'è alcun dubbio sulle motivazioni della scelta – suo fratello Giorgio. Egli avrebbe ricevuto anche i beni che il Soranzo aveva lasciato in usufrutto alla moglie Angela, a patto che non si risposasse. Finché possibile, i mutamenti apportati al precedente testamento rientrarono nella logica della “fraterna”, anche se la rete parentale non si esauriva qui, poiché il patrizio testatore aveva anche un nipote, figlio di una sorella, Bartolomeo Gradenigo. Infatti, verso quest'ultimo Bartolomeo

⁸⁵⁶ Avogaria, b. 3672, cc. 31 v.-32 r.

⁸⁵⁷ Signori di Notte, b. 22, c. 140 v.

⁸⁵⁸ Testamenti, b. 1206, fasc. 16.

aveva disposto un lascito, ma il nipote da ca' Gradenigo evidentemente non avrebbe perpetuato il casato dei Soranzo.

La stessa considerazione valeva nei confronti delle parenti di Bartolomeo Soranzo, che aveva infatti due sorelle che aveva nominato, insieme alla moglie e al fratello Giorgio, come esecutrici delle sue ultime volontà.⁸⁵⁹ In realtà Bartolomeo aveva avuto quattro fratelli, ma visse più a lungo di tutti loro, perché luglio 1560 modificò il precedente testamento, sicuramente a causa della morte del fratello Giorgio, avvenuta pochi mesi dopo la sua indicazione come erede di Bartolomeo.⁸⁶⁰ Quest'ulteriore lutto comportò una più ampia redistribuzione dei suoi beni tra i parenti prossimi rimasti, cioè le sorelle, ed i nipoti appartenenti ad altre casate patrizie, insieme all'istituzioni di nuovi legati pii.⁸⁶¹

Possiamo a questo punto concludere l'analisi delle vicende di Marco Michiel, che aveva chiesto la completa liberazione dal resto del bando. Questa non gli fu accordata, nonostante i nuovi servizi valorosamente resi alla Repubblica e attestati da quelli che potremmo considerare come i maggiori sponsor del Michiel, cioè Camillo Orsini e Giovanni Vitturi. Forse questa decisione dei Dieci era motivata dal ritenere un dono di 150 ducati insufficiente per rimpinguare le casse dello stato dopo lo sforzo bellico, che comunque si concluse proprio nel 1540; forse i Molin si opposero informalmente al rientro del gentiluomo bandito a Venezia, sebbene a parole si dimostrassero del tutto riconciliati; senza ulteriori dati si è costretti a entrare nel campo delle ipotesi.

A prescindere dalla conclusione delle vicende di Marco Michiel, ciò che importa ai fini dell'analisi è il contributo che l'episodio offre alla comprensione delle dinamiche della vendetta e delle inimicizie tra famiglie nobili durante il travagliato periodo delle guerre d'Italia, in particolare dopo Agnadello e fino alla pace di Bologna. Poiché probabilmente il nobile perse le speranze di riuscire ad ottenere la completa assoluzione e quindi il permesso di rientrare a Venezia, Marco Michiel tentò quantomeno di giocare ancora una volta la carta delle gesta paterna per assicurarsi il beneficio che aveva perso nel momento della prima condanna al bando. A fine luglio 1546 i Dieci votarono la richiesta del nobile di ottenere di nuovo la concessione della *castellania* di Mestre per tre reggimenti, così da potersi sostenere finanziariamente. Infatti, Marco, che si era molto adoperato a beneficio della Repubblica, era

⁸⁵⁹ Ivi, b. 193, fasc. 196.

⁸⁶⁰ Barbaro, vol. 23, p. 39.

⁸⁶¹ Testamenti, b. 1206, fasc. 105.

rimasto l'unico dei figli di Alvise Michiel e anche la madre era ormai deceduta. Il Consiglio però si divise a metà e la supplica non fu esaudita.⁸⁶²

Il *proditorio* eccesso di cui si macchiò il Michiel lo segnò a vita e, diversamente da altri nobili che uccisero dei loro pari, sembra che non sia riuscito a ottenere la liberazione dal bando da Venezia e Dogado. La durezza e la perseveranza con cui i Dieci non vollero garantirne il rientro nella comunità patrizia a pieno titolo ha il carattere dell'eccezionalità, anche se il delitto che aveva commesso era enorme e altrettanto pesante era la condanna a lui inflitta. Se persino la benevolenza dei parenti dell'ucciso, i Molin, non fu sufficiente affinché il bando fosse annullato, forse le sue vicende possono essere interpretate come un primo segnale di un processo che, all'epoca, era ancora abbozzato e che avrebbe portato, nel lungo periodo, alla messa in crisi del sistema della vendetta e delle inimicizie per mezzo della loro delegittimazione sul piano socio-culturale e giuridico.

⁸⁶² Dieci, Comuni, reg. 17, c. 163 r.; una prima presentazione, molto più ridotta, delle vicende di Marco Michiel e dei Molin è in A. Vidali, *Il patriziato tra vendetta, ritualità processuale e amministrazione della giustizia. Venezia, inizio XVI secolo*, «Acta Histriae», n. 24, I (2016), pp. 52-55.

Capitolo 5

Discontinuità politiche e giudiziarie nel corso del Cinquecento

5.1 *Gli spazi d'azione di Avogadori e Signori di Notte*

ASPETTI DELLA RITUALITÀ PROCESSUALE DEI SIGNORI DI NOTTE

Il fondo archivistico dei Signori di Notte, una magistratura che a metà XVI secolo divise le proprie competenze tra quelle pertinenti alla sfera criminale e quelle attinenti al campo della giustizia civile, si compone soprattutto di documentazione del XVII e XVIII secolo, con un discreto corpus di fascicoli processuali che ha inizio a fine Cinquecento.⁸⁶³ Oltre a qualche registro bassomedievale, utile per ricostruire l'attività dell'organo giudiziario in un momento in cui deteneva maggiori poteri e prestigio, si è preservato un esiguo numero di materiale cinquecentesco. Tuttavia, alcuni dei pochi registri superstiti permettono comunque di verificare certi aspetti della ritualità processuale adottata dalla magistratura e anche di delineare parzialmente l'intervento processuale di tale magistratura contro la violenza nobiliare all'interno dell'ambiente lagunare.

Una raspa in cui vennero annotati i proclamati per omicidio e i sentenziati dall'ufficio tra inizio anni Venti e fine anni Cinquanta si rivela fondamentale per quest'analisi, tanto più che questi dati sono incrociabili con quelli di un altro registro, in cui furono registrate le spedizioni dei casi di omicidio al Giudice del Proprio tra secondo e ottavo decennio del XVI secolo. In altre parole, disponiamo sia delle condanne comminate in contumacia dai Signori di Notte al Criminale sia delle sentenze emanate dalla Quarantia criminale su placitazione, cioè introduzione e dibattimento dei Giudici del Proprio per i decenni centrali del secolo. Nel fondo archivistico dei Signori di Notte al Civile sono conservate le terminazioni dell'ufficio, cioè gli atti legali approvati dalla magistratura, dove è presente anche un registro dei primi anni del XVI secolo, quando non era ancora avvenuta la separazione delle competenze civili da quelle criminali.

Tra i vari provvedimenti si individuano proclami di comparizione a testimoniare o a difendersi in cause legali, ma anche sequestri, sospensioni di condanne o di pagamenti inflitti ed altre forme di intimidazione. Ciò che più interessa ai fini di questa ricerca sono le fideiussioni

⁸⁶³ La divisione si è riflessa anche sul piano archivistico, poiché esistono due fondi separati, uno dei Signori di Notte al Criminale e l'altro dei Signori di Notte al Civile, cfr. Da Mosto, *L'archivio di Stato di Venezia* cit., pp. 97-98; La documentazione pre-1545 è quasi interamente conservata nel fondo dei Signori al Criminale.

date per difendersi fuori dal carcere e le *pene* – nella sostanza delle fideiussioni *de non offendendo* – contenute in questo *liber terminationum*. Le fideiussioni *de redeundo* obbligavano il reo a comparire ad ogni richiesta dell'organo giudiziario e ad accettarne l'eventuale condanna, ma la possibilità di essere scarcerati consentiva di organizzare meglio le proprie difese ed anche di tentare una mediazione con gli avversari. Questo tipo di garanzia processuale era di natura giurisprudenziale e ampiamente presente nella Terraferma; non era ammessa, come si è già detto, per i reati gravi che contemplavano la pena corporale o quella capitale.⁸⁶⁴

Tra le terminazioni sono registrate anche altre fideiussioni, come quelle di pagamento nei confronti di una parte terza, tuttavia ciò che più ci interessa è la corrispondenza tra la ritualità processuale impiegata dai tribunali del dominio *da terra* e quella veneziana.⁸⁶⁵ Un riscontro che acquisisce maggiore forza alla luce della possibilità per i rei di dare una garanzia pecuniaria per uscire dalle prigioni – o dalla camera dei Signori di Notte – e presentarsi di nuovo ad ogni istanza dell'organo giudiziario. Anche se nei casi indicati non compaiono dei patrizi veneziani, ciò non diminuisce l'importanza di tali dati ai fini di questa ricerca.⁸⁶⁶

Quelle che sono classificate come *pene* rappresentano l'analogo dei precetti penali inflitti dagli Avogadori, e registrati nel notatorio dell'ufficio, e dalla Quarantia, rinvenuti nelle raspe avogaresche, con cui si intimava di non ingiuriare né molestare *de verbis et de factis* gli avversari. Negli esempi contenuti in questo registro la pena pecuniaria assegnata in caso di trasgressione variava da un minimo di 25 lire *de verbis* e 50 *de factis* sino a 200 e 400 lire, contemplando pure in certi casi dei mesi di prigione. Come si è visto in relazione ad Avogadori e Quarantia, anche i precetti penali stabiliti dai Signori di Notte potevano essere indirizzati nei confronti di una delle due parti o verso entrambe. In genere tutelavano il più ampio gruppo familiare e, a volte, erano diretti nei confronti di donne.⁸⁶⁷

Nel registro contenente le sentenze dei Signori di Notte si individuano informazioni utili sugli istituti giuridici e sui fatti giustificativi accettati dalla magistratura e relative ai rapporti con gli altri organi giudiziari. Anzoletto Galasso era stato proclamato e bandito in contumacia tra giugno e novembre 1548 per la morte di Battista Sartore, detto *Chiozotto*. A inizio dicembre 1553 egli fu catturato per la rottura del bando imposto dal vice Capitano Grande, ma fu subito rilasciato su ordine dei Giudici del Proprio, che accolsero la fideiussione di Anzoletto «de

⁸⁶⁴ Povoio, *Retiche giudiziarie* cit., p. 46; G. Chiodi, *Il giardino dei sentieri che s'incontrano. Processo penale e forme di giustizia nella Terraferma veneta (secoli XVI-XVIII)*, in AA.VV., *Saggi in ricordo di Aristide Tanzi*, Milano 2009, pp. 114-116.

⁸⁶⁵ cfr. ASVe, Signori di Notte al civile, b. 120, fasc. 1, cc. 87 v., 88 v., 112 r., 230 v., 233 r.

⁸⁶⁶ Gli esempi di fideiussioni *de redeundo* sono in ivi, cc. 5 v., 42 v., 45 v., 61 r., 72 r., 75 v., 81 r., 114 r., 140 r., 176 r., 183 v., 215 v., 231 r., 245 v.

⁸⁶⁷ Ivi, cc. 5 r., 13 r., 22 r., 46 r.-v., 54 v., 85 r., 90 v., 93 v., 95 r., 114 v., 149 r., 160 v., 213 r.; anche in questi casi i protagonisti di tali precetti non furono membri della nobiltà veneziana.

presentando se aut de solvendo» per 200 ducati e gli diedero «licentia ambulandi per hac civitate usque expeditionem casus».⁸⁶⁸

Bernardino detto *frate*, accusato dell'omicidio di un tale Alessio, si presentò all'ufficio dei Signori di Notte per essere esaminato e il suo processo fu inoltrato ai Signori del Proprio, che lo introdussero in Quarantia criminale. Durante la fase del dibattimento processuale Bernardino fu difeso dall'Avvocato dei carcerati.⁸⁶⁹ Florio di Gaspare de Furlanis fu incolpato della morte avvenuta nel marzo 1550 di Francesco de Petrobellis e processato in Quarantia per il *pensamento*, ma assolto a inizio luglio 1551. Prosciolto da tale accusa, «pro puro autem homicidio per presens officium sub die 22 augusti 1551 fuit per bartholomeum centurarium preconem proclamatus super scallis rivoalti» ma non si presentò dinnanzi ai Signori di Notte e fu «bannitum de venetiis et districtu diffinitive et in perpetuum pro homicidio puro, iuxta ritum officii».⁸⁷⁰

Nicolò de Biri si presentò spontaneamente in carcere per l'uccisione di Andrea detto *Chiussetta* e confessò di aver effettivamente commesso l'omicidio, ma aggiunse anche «id autem fecisse ad sui defensam et a dicto quondam Andrea provocatus et prius vulneratus».⁸⁷¹ Egli riuscì anche a dimostrare che il morto era stato registrato come uno dei molti ladri condannati e banditi dagli stessi Signori di Notte, per cui Nicolò fu inviato ai Giudici del Proprio affinché questi ultimi discutessero il suo caso in Quarantia, dove venne assolto nel marzo 1552. Altri individui riuscirono a ottenere l'assoluzione, come Iseppo, famiglia di un *aromatario*, che a sua volta confessò di aver ucciso Giorgio figlio di Demetrio in un atto di autodifesa; Nicolò friulano, fratello di Daniele tornitore a San Leone, fu invece rilasciato perché non aveva l'età legale per essere condannato.⁸⁷² Tommaso da Venezia detto *maso* dichiarò di aver ucciso Bernardino lanaiolo perché «se lacessitum et se prius provocatum ab ipso Bernardino fuisse tam iniuriis et verbis ignominiosis» e anche perché stava per essere ucciso a sua volta, in quanto già ferito ad un braccio.⁸⁷³ Ma, nonostante questa difesa processuale, Tommaso fu condannato dalla Quarantia, su placitazione dei Giudici del Proprio, a tre anni di servizio in galea.

Grazie ai due registri menzionati, uno dedicato all'annotazione dei rei inviati ai Giudici del Proprio e l'altro diretto a tenere traccia dei sentenziati dall'ufficio è possibile analizzare l'intervento dei Signori di Notte finalizzato a sanzionare la violenza nobiliare. In particolare, è possibile prendere in considerazione un arco di tempo pari a circa quarant'anni, che ci permette

⁸⁶⁸ Signori di Notte, reg. 22, c. 100 r.

⁸⁶⁹ Ivi, c. 104 r.

⁸⁷⁰ Ivi, c. 111 v.

⁸⁷¹ Ivi, c. 117 r.

⁸⁷² Ivi, c. 110 r.

⁸⁷³ Ivi, c. 122 r.

di valutare da un punto di vista quantitativo l'incidenza di tale organo e di segnalare eventuali linee di tendenza, cioè di comprendere se quest'organo estese o ridusse i propri spazi d'intervento in seno alla conflittualità patrizia.

Il registro contenente le spedizioni dei presentati ai Giudici del Proprio fornisce in realtà sommarie indicazioni relative ai nominativi del reo e della vittima, seguite dalla data dell'invio del fascicolo processuale a questa magistratura. A margine è poi descritto l'esito processuale e l'eventuale pena. Il documento rifletteva una divisione dei compiti che spingeva alla cooperazione tra Signori di Notte e Giudici del Proprio, che era stata ribadita alcuni anni prima: in una *parte* dell'agosto 1506 sugli omicidi e le relative procedure legali, il Maggiore Consiglio aveva deliberato che i Signori di Notte non potessero assolvere o rilasciare di propria autorità i rei la cui colpevolezza non era accertabile con sicurezza, ma che questi ultimi dovessero essere rimessi alla curia del Proprio.⁸⁷⁴

L'altro registro presenta all'inizio tutte le caratteristiche di una raspa in cui erano annotati esclusivamente i proclamati per omicidio puro che non si erano presentati. La mancata comparizione ne decretava, in accordo con la consuetudine dell'ufficio, il bando *in perpetuo* da Venezia e Dogado. Era stato il Consiglio dei Dieci a ordinare ai Signori di Notte di modificare questa consuetudine, in quanto alle annotazioni dei banditi per omicidio puro non seguiva la pubblicazione della condanna a Rialto e a San Marco, con grave danno per i condannati e disordine per la giustizia, poiché non era possibile sapere chi fosse stato colpito dal bando.

I Signori di Notte dovevano pubblicare i condannati fino a quel momento e ogni tre mesi informare la comunità veneziana in merito ai nuovi banditi.⁸⁷⁵ Per circa quindici anni il registro si limita a censire i banditi in contumacia per omicidio, ma tra fine anni Trenta e inizio anni Quaranta i notai dell'ufficio cominciarono a segnare anche le placitazioni in Quarantia da parte dei Giudici del Proprio dei rei comparsi a fare le proprie difese. Si presenta quindi una parziale sovrapposizione, di circa vent'anni, con l'altro registro, in cui erano annotati solo questi ultimi imputati. L'incrocio dei due documenti è estremamente utile per ricostruire una parte importante dell'attività dei Signori di Notte, cioè quella relativa alla giurisdizione sugli omicidi puri.⁸⁷⁶

⁸⁷⁴ Maggior Consiglio, reg. 25, cc. 42 v.-43 r.

⁸⁷⁵ Signori di Notte, reg. 22, c. 21 v.; si noti che vi è una prima numerazione moderna, che copre l'indice all'inizio del registro e anche la registrazione di questo comandamento dei Dieci. Segue la numerazione antica, che ricomincia immediatamente dopo tale *parte*. Le successive note a piè pagina, in cui si indicheranno le sentenze contenute nel registro, fanno perciò riferimento alla numerazione originale.

⁸⁷⁶ L'altra giurisdizione principale, nel pieno Cinquecento, era quella sopra i furti, che può essere analizzata, relativamente al periodo compreso tra anni Sessanta e Ottanta, in *ivi*, reg. 23.

MISURARE L'INTERVENTO GIUDIZIARIO DI SIGNORI DI NOTTE E AVOGADORI

Se analizziamo questi registri dal punto di vista dello status sociale degli assassini e delle vittime, emergono situazioni diverse. Ci sono in questi registri dei nobili veneziani che compaiono sia come uccisori che come vittime di individui che non erano né nobili, né servitori di casate patrizie, né figli naturali di nobili. A titolo d'esempio, Zaccaria Barbaro di Vincenzo fu bandito in contumacia nel 1526 per la morte di Marco, un orefice, detto *pita*; Pietro Sanudo di Giovanni Battista nel 1527 per la morte di Baldassarre Teutonico, fornaio; Nicolò Querini di Paolo nel 1532 per la morte di Marco, un calzolaio; Donato Briani nel 1535 per la morte di Giorgio Scalleta, suocero di mastro Francesco, barbiere; Marco Bondimier di Nicolò nel 1551 per la morte di donna Bona, moglie di Blasio.⁸⁷⁷ Pietro Contarini di Dionisio fu placitato in Quarantia dai Giudici del Proprio nel 1540 per la morte di Bernardino, barcaiolo, detto *barbażza*; Giovanni Priuli di Lorenzo nel 1549 per la morte di Antonio, merciaio; Lorenzo Memmo di Marco nel 1550 per la morte di Fantino, ufficiale; Eustachio Zorzi di Giovanni Maria nel 1555 per la morte di Natalino, pescatore; Alessandro Pasqualigo di Marino nel 1571 per la morte di Battista di Giovanni, bombardiere.⁸⁷⁸ Era invece più raro che dei patrizi figurassero come vittime di popolani.⁸⁷⁹

Più frequenti furono invece i casi di violenza che contrapposero nobili e servitori di famiglie patrizie. Ad esempio, Nicolò barcaiolo, servitore di Agostino Morosini fu bandito nel 1533 per la morte di Bernardo Donà da Santa Caterina.⁸⁸⁰ Ma furono molti di più i patrizi che uccisero i famigli altrui, come Giovanni Marcello di Andrea, che uccise Francesco, famulo di Costantino Zorzi; Giovanni Bragadin di Girolamo Procuratore, bandito per la morte di Andrea, famiglio di Lorenzo Dandolo; Gabriele Emo di Agostino per aver ucciso Giovanni Giacomo, servitore presso ca' Vendramin; Ludovico Briani di Donato, per la morte di Dorino friulano, famulo di Melchiorre Zane. Analogamente, fu placitato in Quarantia dai Giudici del Proprio il nobile Giulio Bragadin di Marco per la morte di Sante, servitore del Patriarca eletto di Aquileia Daniele Barbaro.⁸⁸¹ Ancora più numerosi furono i casi di omicidio tra servitori di famiglie nobili. Tuttavia, non è possibile stabilire, in mancanza di ulteriori dati, se questi episodi si inserissero all'interno delle dinamiche di inimicizie tra i gruppi patrizi. Ciò che allora va estrapolato da questi registri ai fini della ricerca sono i casi di omicidio tra gentiluomini.

⁸⁷⁷ Ivi, reg. 22, cc. 16 r., 21 r.-v., 35 v., 51 v., 113 r.

⁸⁷⁸ Ivi, reg. 20, cc. 23 r., 32 r., 39 v., 68 v.

⁸⁷⁹ Ma si vedano gli esempi relativi alle morti dei nobili Giovanni Emo, Lorenzo Mocenigo e Cipriano da Mosto in ivi, reg. 22, cc. 34 v.-35 r., 100 r., 101 r.; quella di Giovanni Filippo Barbarigo in ivi, reg. 20, c. 51 v.

⁸⁸⁰ Ivi, reg. 22, cc. 40 v.

⁸⁸¹ Rispettivamente in ivi, cc. 25 v., 71 r., 86 r., 132 v.; b. 20, c. 38 v.

Poiché entrambi i registri coprono buona parte degli anni Venti, sono presenti alcuni patrizi già menzionati nei precedenti paragrafi, come Giacomo Antonio Manolesso, Sebastiano Vitturi, Zaccaria Barbaro, Francesco Zeno, Pietro Sanudo, Battista Querini, Stefano Erizzo, Girolamo Valier, Francesco Badoer e Nicolò Querini, delle cui assoluzioni grazie al sistema delle voci e della cattura di altri banditi si è discusso in precedenza.⁸⁸² Altri patrizi, come Bernardo Tiepolo e Pietro Dandolo, preferirono inviare una supplica al Consiglio dei Dieci per ottenere l'assoluzione dalla condanna inflitta per mezzo dei Signori di Notte.⁸⁸³ Di tali episodi, avvenuti nei primi quarant'anni del XVI secolo, verranno conteggiati solo quelli strettamente afferenti a casi di violenza tra nobili veneziani al fine di costruire una tabella da usare come base per una valutazione complessiva dell'incisività dell'azione dei Signori di Notte.

L'unità di misura di questo grafico è data dai processi per omicidio, sia quelli terminati con una condanna che con un'assoluzione, così da ottenere un risultato che permetta di attuare un confronto con l'Avogaria di Comune, prendendo sempre come data di riferimento quella della sentenza. L'intervallo di tempo adottato è di cinque anni a partire dal 1523, quando sono registrate le prime condanne nei confronti di patrizi nel registro delle raspe dei Signori di Notte, fino al 1567, quando è registrata l'ultima assoluzione di un patrizio nel registro delle spedizioni al Giudice del Proprio. Non c'è perfetta sovrapposizione tra i due documenti prodotti dalla magistratura perché la raspa termina alla fine degli anni Cinquanta, ma si è deciso comunque di segnalare il processo avvenuto nel 1567.⁸⁸⁴ Non è possibile sapere se tra 1560 e 1567 avvennero altri episodi di omicidi tra patrizi poiché nel registro di spedizioni alla Curia del Proprio non sono annotati le persone bandite dai Signori di Notte in contumacia.

⁸⁸² Cfr. § 4.2.

⁸⁸³ La supplica di Bernardo Tiepolo si è stata analizzata in § 3.3; la risposta positiva alla richiesta di grazia di Pietro Dandolo, condannato per l'omicidio di un popolano, è in Dieci, Comuni, reg. 13, c. 47 r.

⁸⁸⁴ Signori di Notte, reg. 20, c. 62 v.




Figura 1. Attività processuale dei Signori di Notte: sentenze nei casi di omicidio di nobili e gentildonne veneziane, 1523-1567. Fonti: Signori di Notte, reg. 20, 22.

Tra metà anni Venti e metà anni Cinquanta si registrano 11 patrizi condannati od assolti. Ciò che emerge dal grafico è, in primo luogo, una linea di tendenza sufficientemente netta, ma non unilineare. L'intervento dei Signori di Notte registra un picco nel decennio tra 1528 e 1537, nel pieno del dogado di Andrea Gritti, a cui seguono dieci anni privi di processi per omicidi tra nobili veneziani. La seconda punta si presenta tra 1548 e 1557, a cavallo dei dogadi di Francesco Donà, Marcantonio Trevisan, Francesco Venier e Lorenzo Priuli. Scomponendo il quadro cronologico si osserva come l'anno 1530 fu quello segnato dal maggior numero di sentenze: Francesco di Antonio Donà, Nicolò di Girolamo Mocenigo e Stefano di Girolamo Erizzo furono banditi in contumacia per le morti di, rispettivamente, Nicolò di Giorgio Avonal, Alessandro di Domenico Francesco Valier e Nicolò di Giacomo Dolfin.⁸⁸⁵ Oltre agli omicidi del 1530, il periodo che va da inizio anni Venti sino a fine anni Trenta si compone dei casi processuali di Francesco di Vincenzo Zeno, che fu bandito nel 1526 per la morte di Lorenzo di Girolamo Priuli; quello di Girolamo di Andrea Paradiso, bandito nel 1528 per la morte di Antonio di Vincenzo Grimani, nipote dell'omonimo doge famoso per la sua ricchezza; il bando

⁸⁸⁵ Ivi, reg. 22, cc. 29 r., 31 v., 34 r.

di quattro anni inflitto a Bernardo di Tommaso Tiepolo e l'assoluzione di Fantino Marcello nel caso della morte di Pellegrino Canal.⁸⁸⁶

Il secondo picco, avvenuto a metà secolo, è costituito dai seguenti casi: il bando di cinque anni comminato ad Alessandro di Francesco Donà nel 1550 per la morte di Stefano di Giovanni Cosazza, membro di una famiglia di origini albanesi a cui era stato concesso il titolo patrizio a metà XV secolo.⁸⁸⁷ Il bando di un anno inflitto ad Antonio di Nicolò Querini per la morte di Giovanni Alvise Donà e quello di quattro anni imposto nel 1555 a Sebastiano di Giovanni Matteo Bembo per l'omicidio di Giovanni Diedo. La condanna in contumacia all'esilio fu inflitta nel 1557 a Nicolò di Girolamo Bernardo per aver ucciso Maffeo di Bartolomeo Soranzo.⁸⁸⁸ Infine, il magnifico *messer* Antonio Zantani di Zaccaria fu assolto in Quarantia nel 1567, su placitazione dei Signori del Proprio, dall'accusa di aver ucciso Marcantonio *quondam* Stefano Trevisan.⁸⁸⁹ Da un punto di vista statistico, tra i 7 casi processuali del periodo 1523-1537 e i 4 del periodo 1543-1557 si rileva un calo pari al 42.85%.

Tenendo conto che tra 1538 e 1542 non ci furono sentenze per omicidio tra patrizi, c'è una chiara diminuzione dell'incidenza del ruolo dei Signori di Notte nella gestione della violenza tra famiglie patrizie nel corso dei decenni centrali del Cinquecento, che quasi si dimezza. La sommarietà dei dati contenuti nei due registri su cui ci siamo appoggiati per realizzare il grafico non permette di approfondire da un punto di vista qualitativo le dinamiche dei conflitti sfociati nelle uccisioni indicate sopra. È vero che, grazie ai *Diari* di Marin Sanudo sarebbe possibile affrontare i casi accaduti entro il 1533, ma i *Diari*, terminando in quell'anno, non sono utilizzabili per il nostro obiettivo, che è l'indagine della gestione dei conflitti tra famiglie nobili nei decenni centrali del Cinquecento.⁸⁹⁰

È ora opportuno procedere con l'esame della documentazione prodotta dall'Avogaria di Comune e, analogamente a quanto si è già tentato per i Signori di Notte, tracciarne su grafico l'attività processuale, allo scopo di combinare i risultati ottenuti. In questo modo si può formulare una valutazione complessiva, che consente di verificare e confermare la tesi di Gaetano Cozzi sul declino dell'Avogaria di Comune – e dei Signori di Notte, aggiungiamo noi – all'interno del panorama giudiziario veneziano. L'insigne storico ha affermato che il provvedimento segnò la formalizzazione di un processo ormai inarrestabile, cioè

⁸⁸⁶ Ivi, cc. 17 v., 22 r., 65 v.; b. 20, c. 19 v.

⁸⁸⁷ Raines, *Cooptazione, aggregazione* cit., p. 64

⁸⁸⁸ cfr. Signori di Notte, reg. 22, cc. 106 r.-v., 131 v., 135 v., 140 v.; b. 20, cc. 32 v., 38 v., 39 v.

⁸⁸⁹ Ivi, b. 20, c. 62 v.

⁸⁹⁰ Girolamo Paradiso, già bandito per essere stato uno dei patrizi appartenente al gruppo delle *camise bianche*, fu imputato per la morte di Antonio Grimani avvenuta a inizio settembre 1527 e descritta da Marin Sanudo in *Diari*, vol. 46, col. 21.

l'estromissione degli Avogadori e della Quarantia dalla gestione della conflittualità nobiliare veneziana, di cui si sarebbero da allora in poi occupati solo i Dieci con i loro organi satelliti.⁸⁹¹

Il grafico realizzato per visualizzare le linee di tendenza si appoggia sullo stessa unità di misura utilizzata per stimare l'impatto dell'azione giudiziaria dei Signori di Notte, cioè le sentenze emanate nei confronti di membri del ceto dirigente veneziano per casi di omicidio di altri patrizi. I casi processuali utilizzati per costruire il grafico sottostante sono stati illustrati in parte nel precedente capitolo ed i restanti saranno analizzati in seguito. Grazie alla maggiore continuità fornita dalle raspe avogaresche, il periodo cronologico preso in esame è più ampio rispetto al grafico presentato in apertura di questo paragrafo e, pertanto, copre circa sessant'anni, fino al 1570.




Figura 2. Attività processuale degli Avogadori di Comune: sentenze nei casi di omicidio di nobili e gentildonne veneziane, 1511-1570. Fonti: Avogaria, b. 3661-3680.

Complessivamente, si contano 22 patrizi processati dall'Avogaria; tra metà anni Venti e metà anni Cinquanta – quel periodo in cui una comparazione con l'attività dei Signori di Notte è effettivamente possibile – si registrano 13 nobiluomini veneziani. In questi circa trent'anni

⁸⁹¹ Cozzi, *Repubblica di Venezia* cit., p. 169.

Avogadori e Signori di Notti istruirono un numero molto simile di processi a carico di patrizi per l'accusa di omicidio di altri membri del ceto dirigente marciano. Ma le fonti avogaresche ci restituiscono comunque un quadro più ampio, dal quale emergono ulteriori spunti di riflessione. Appare chiaro come l'apice dell'azione giudiziaria tesa a gestire la conflittualità tra gruppi patrizi si collochi nel pieno degli anni della riconquista della Terraferma, mentre il secondo periodo in cui gli Avogadori furono più attivi si presenta negli anni centrali del quarto decennio del Cinquecento, tra la fine dell'impegno bellico della Repubblica in Italia e la ripresa delle ostilità con i Turchi.

Ma le sei sentenze pronunciate tra 1532 e 1537 si inseriscono in un più lungo periodo, pari a vent'anni, che si presenta come quello maggiormente caratterizzato da tensioni sfociate in sentenze di condanna o assoluzione per omicidio. Se i momenti di picco sono preziosi indicatori dell'esplosione di inimicizie patrizie, anche gli anni in cui non si registra alcun verdetto sono altrettanto rivelatori. Tra l'anno della definitiva riconquista di Verona, nel 1517, e la fine degli anni Venti, quando la Repubblica intraprende nuove azioni militari contro i porti pugliesi, c'è una significativa mancanza di condanne. Il breve periodo di inattività tra fine anni Quaranta e inizio anni Cinquanta fu seguito da un debole riemergere di conflitti – se rapportati ai decenni precedenti – e sfociò negli anni Sessanta, privi di sentenze per omicidio. Se dividessimo in due parti l'asse temporale, rileveremmo un calo pari a circa il 62.5%.

Si tratta di una diminuzione ancora più sensibile rispetto a quella calcolata grazie ai registri dei Signori di Notte. Possiamo allora indicare il passaggio tra anni Trenta e Quaranta come il momento in cui prende avvio il graduale declino di Avogadori e Signori di Notte come protagonisti della gestione giudiziaria di vendette e inimicizie nobiliari. Non è possibile verificare con certezza se, parallelamente all'esaurimento dei casi processuali formati da queste magistrature, sia aumentata l'incisività dei Dieci – un'incapacità causata dalla natura spesso ellittica delle fonti prodotte dal massimo tribunale politico-giudiziario – oppure se il più complessivo tasso di violenza nobiliare si sia ridotto nel corso del XVI secolo. È comunque evidente come, con la legge del 1571, i Dieci si imponessero nello scenario veneziano e – ormai possiamo confermarlo – cristallizzino la situazione di minorità in cui l'Avogaria era stata relegata, nonostante sia possibile cogliere un ultimo sussulto di vitalità da parte di quest'organo e dei Signori di Notte negli anni Cinquanta. Ma tali ultimi processi per omicidio rappresentarono forse solo un ultimo sprazzo di vitalità. In estrema sintesi, queste valutazioni sembrano dare sostanza alle ipotesi formulate da Gaetano Cozzi molti anni fa.

L'AVOGARIA A METÀ CINQUECENTO

Dopo aver adottato un approccio statistico è necessario osservare da un punto di vista qualitativo l'operato degli Avogadori tra inizio anni Quaranta e inizio anni Settanta, mantenendo una divisione tematica uguale a quella usata nel precedente capitolo. Il primo episodio da segnalare è relativo all'esercizio di prerogative *ex officio*: il riferimento è alla legge del 1490 che assegnava a quest'organo il compito di assumersi qualunque caso di estrazione delle armi a Rialto ed a San Marco. Nel settembre 1563 gli Avogadori intervennero nel caso di una rissa avvenuta a Rialto, ma senza l'uso di armi, per cui nella raspa non si fece esplicita menzione della norma in questione. Tuttavia gli Avogadori agirono di propria iniziativa senza ricorrere all'ausilio della Quarantia criminale per ricomporre i dissidi che si erano creati tra una famiglia patrizia e una non nobile. Giovanni Maria Picardi aveva infatti querelato Alvise e Marco, figli *naturali* del nobile Marcantonio Priuli, per le molte ingiurie subite. I due rampolli avevano tentato di disonorare le sue figlie e aggredito suo figlio più di una volta. In particolare, mentre sedeva a Rialto con degli amici, Giovanni Maria fu preso a pugni e gli fu strappata la barba dai due Priuli nel giorno del mercoledì Santo. Pochi giorni dopo, suo figlio Marco incontrò i figli *naturali* di Marcantonio e ne seguì uno scambio verbale, terminato in ulteriori altercazioni e violenze.⁸⁹²

Gli Avogadori interrogarono i fratelli Priuli, che avanzarono le proprie difese, e poi il loro padre, Marcantonio. I magistrati stabilirono di dividere il caso processuale in almeno due parti: essi si sarebbero occupati delle vicende avvenute a Rialto, i Cinque Anziani alla Pace dei restanti episodi. Gli Avogadori decisero concordemente di sentenziare Alvise e Marco Priuli a due mesi di carcere, dal quale non sarebbero usciti senza prima versare 400 lire all'ufficio dell'Avogaria e stabilirono inoltre che i due figli illegittimi sarebbero usciti dal carcere solo dopo aver chiesto perdono a Giovanni Maria Picardi di fronte a loro. Pubblicata la sentenza alla presenza dei condannati e dell'offeso, Marco e Alvise chiesero venia nell'ufficio dell'Avogaria «et pacem fecerunt, invicem osculum pacis dantes». Giovanni Maria dichiarò inoltre che «accioché questa pace sia fatta in bona ventura, et habbi ad essere osservata, le prego a mia instantia, che le contenti donar la preson ad essi Prioli, che le mi faranno favor grandissimo».⁸⁹³ Gli Avogadori approvarono la richiesta dell'offeso e, infine, Marcantonio Priuli portò in ufficio la somma necessaria a soddisfare la pena pecuniaria. Questa fu l'unico caso in cui gli Avogadori

⁸⁹² «[Alvise e Marco Prioli] versus eum [il figlio di Giovanni Maria Picardi] forte oculos convertenti, dixerunt, che mi guarditu? perché l'altro giorno in Rialto è stato dato dei pugni a tuo padre, et pelatoli la barba. Et cum sibi a predito filio rursum fuisset, Certo quelli, c'hanno fatto tale insolentia, hanno fatto male», Avogaria, b. 3677, cc. 94 v.-95 r.

⁸⁹³ Ibidem.

esplicitarono la propria giurisdizione sui centri focali dell'area urbana per risolvere una contesa che coinvolse una casa patrizia.

Alcuni tipi di fideiussioni continuarono ad essere accordate, come avvenne nel caso del gentiluomo Girolamo Sagredo: egli poté potersi difendere al di fuori del carcere, presentandosi ad ogni istanza del tribunale. Il Sagredo aveva premeditato l'aggressione, conclusasi nel ferimento, contro mastro Giacomo, calzolaio, il quale aveva precedentemente sporto querela contro lo stesso nobile ai Capi del Consiglio dei Dieci. La causa fu delegata agli Avogadori, i quali convocarono il Sagredo e, raccolto il suo costituito, lo fecero in un primo momento imprigionare, ma poi lo rilasciarono grazie alla menzionata fideiussione. Completata la formazione del processo e dibattuta la causa in Quarantia, Girolamo fu bandito per un anno da Venezia e Dogado con taglia in caso di cattura.⁸⁹⁴

Nel caso processuale di Marcantonio Memmo si fece ricorso a due istituti giuridici, la concessione di un salvacondotto per il *puro* e l'inflizione di una fideiussione *de non offendendo*. A fine dicembre 1558 il nobile veneziano venne assolto dall'accusa di aver ferito in modo potenzialmente mortale Fracassio Volpe, vicentino, perché sospettava ch'egli «amore prosequeretur eius uxorem». Il Memmo non solo colpì il notabile da Vicenza ma uccise pure Carlo, servitore del Volpe. Per quest'imputazione egli chiese ed ottenne il salvacondotto menzionato; si presentò a giudizio per il *pensamento* e venne assolto.⁸⁹⁵

Marcantonio fu poi pure assolto per la morte del servitore di Fracasso Volpe anche quando il suo caso venne placitato dai Giudici del Proprio, incaricati di verificare il grado *puro* dell'omicidio.⁸⁹⁶ A fine aprile 1559, la Quarantia soddisfece la richiesta del Memmo di proteggerlo da eventuali ritorsioni del vicentino Volpe, prospettando il bando perpetuo da Venezia, da tutta la Repubblica, dai navigli battenti bandiera veneziana e la confisca dei beni in caso di ingiurie ed offese arrecate contro il patrizio veneziano e contro «aliquem de eius domo, et familiaribus, et pariter sub eiusdem penis non presumat insolentias inferre, aut inferri facere domi habitationis viri nobilis ser Marci Antonii».⁸⁹⁷

Altri patrizi riuscirono a ottenere la concessione di salvacondotti per difendersi dall'accusa di premeditazione. Questo fu accordato, ad esempio, Pietro Francesco Malipiero, incolpato di aver ferito un ufficiale, il *quondam* Pietro Toscano, che doveva far eseguire una sentenza inflitta ai danni di Marcantonio, padre di Pietro Francesco. Nonostante la scissione del caso tra omicidio *puro* e *pensato*, il nobile confessò il delitto e fu ritenuto colpevole, per cui venne esiliato

⁸⁹⁴ Ivi, b. 3674, cc. 108 v.-109 r.

⁸⁹⁵ Ivi, b. 3672, cc. 181 r.-v.

⁸⁹⁶ Signori di Notte, reg. 20, c. 44 v.

⁸⁹⁷ Avogaria, b. 3672, c. 218 v.

per cinque anni da Venezia, Dogado e dai territori compresi tra Mincio e Quarnaro.⁸⁹⁸ Andrea Bollani, podestà di Malamocco, e Giovanni Vendramin di Andrea furono invece assolti dall'accusa di aver aggredito, insieme a Paolo, servitore del Bollani, un tale Giulio Pontremolo. I due patrizi e il servitore, «odio prosequentes», lo incontrarono casualmente preso San Felice, lo chiamarono e lo aggredirono. Il *famulus* fu condannato in contumacia, mentre i due gentiluomini, «habito prius salvoconductu pro puro tantum», comparirono spontaneamente a giudizio e vennero assolti.⁸⁹⁹

Complessivamente, gli Avogadori continuarono a impiegare gli stessi elementi della ritualità processuale già analizzata in relazione ai primi decenni del Cinquecento, ma si ha la percezione che il ricorso a questi istituti processuali sia sensibilmente calato all'interno della gestione giudiziaria delle violenze tra famiglie nobili. Ciò è forse in parte compensato da una più frequente comparsa nelle carte processuali dei famigli dei nobili come vittime o perpetratori di aggressioni. Quantificare questo protagonismo giudiziario non è necessario ai fini di questa ricerca, ma che la giustizia veneziana dedichi una diversa attenzione ai delitti commessi da questi attori sociali è testimoniato da una *parte* del Consiglio dei Dieci.⁹⁰⁰

A metà agosto 1541 si denunciavano le «adunatione, et secte che al continuo fano li famegli da barca et servitori di questa città, con parolle di mala qualità che pubblicamente usano, ultra molti insolenti et dishonestissimi modi loro, senza haver alcun rispetto alli nobili, nobile, cittadini, et cittadine nostre, et altre persone».⁹⁰¹ Fu assegnato allora a due Censori, insieme ad un Avogadore, il compito di indagare e trovare i colpevoli. La difficoltà nell'inquadrare le manifestazioni della violenza tra nobili e famigli all'interno delle dinamiche delle inimicizie tra gruppi patrizi induce a non soffermarsi troppo su questi episodi. Ma non sempre furono i nobili veneziani a coinvolgere altri individui nelle contese interne al ceto dirigente: nel caso di Tommaso Giustiniano del defunto Giovanni avvenne forse il contrario.

Nel giugno 1553 egli fu processato insieme ad Antonio, muratore, da villa di Campo di Pietra; il prete Alessandro De Scabi, figlio di Gabriele; lo stesso Gabriele de Scabi; Matteo dalla Rizza e Francesco Pillone. Nel settembre 1551 il nobiluomo Marcantonio Gritti aveva percosso con una spada un membro della famiglia de Scabi mentre usciva dalla casa del prete Alessandro e per reazione, «facta adunatione omnium soprascriptorum», venne teso un agguato *in insidiis* al nobile veneziano mentre tornava a casa insieme ad un tale Pietro Circolario.⁹⁰² Seguì una

⁸⁹⁸ Ivi, b. 3674, cc. 147 r.-v.

⁸⁹⁹ Ivi, b. 3673, cc. 60 v.-61 r.

⁹⁰⁰ Ricostruibile comunque in parte attraverso l'incrocio delle raspe avogaresche del XVI secolo e dei registri 20 e 22 del fondo dei Signori di Notte al Criminale.

⁹⁰¹ Dieci, Comuni, reg. 14, cc. 59 r.-v.

⁹⁰² Avogaria, b. 3673, cc. 37 r.-39 r.

colluttazione che risultò nel grave ferimento del patrizio e del suo accompagnatore. Tutti gli imputati si presentarono dopo essere stati proclamati, tranne Antonio muratore.

Il Giustinian fu condannato alla relegazione per due anni a Capodistria. Gli altri furono in parte banditi, in parte condannati a remare per un anno e mezzo nella galea dei condannati e in parte assolti. In particolare, Gabriele de Scabi, una volta completati i mesi previsti di servizio in galea, fu liberato per aver pagato medici e medicine all'offeso e aver stretto la pace con Pietro Circolario, come apparve da un atto notarile datato agosto 1555 e presente nella cancelleria di Oderzo. Dalla narrazione processuale sembra che il nobile da ca' Giustinian fosse stato coinvolto nella ritorsione contro Marcantonio Gritti, piuttosto che averla promossa. Ma non siamo nemmeno in grado di dire se ci fossero delle relazioni clientelari tra lui e i membri della famiglia Scabi.

IL COLLEGIO E GLI AVOGADORI: FILTRARE LA CONFLITTUALITÀ DAL DOMINIO

A inizio maggio 1555, Antonio Sagredo di Alessandro fu condannato per aver ucciso Antonio Querini, mentre entrambi si trovavano su di una galera veneziana. A fine dicembre 1554, quest'ultimo aveva in un primo momento litigato con un tale Ercole genovese, barbiere della trireme. Ercole si ripresentò di fronte al Querini accompagnato dal Sagredo, patrono della nave. I due patrizi iniziarono a discutere e scambiarsi «verba inconvenientia et iniurosa», per poi recarsi al capitano della trireme. Dopo molte *querimonias*, su ordine del comandante «conclusa fuit pax inter eos». Il Querini chiese pure perdono all'altro nobile, ma Antonio Sagredo, «plenus autem odio et mala voluntate», prese licenza dal comandante e disse «ste con dio, ch'adesso me vado a desfare zentilhom». Egli trovò il Querini sotto la poppa e lo colpì, in sprezzo della pace stabilita poco prima. Antonio Querini morì per le ferite riportate e il Sagredo fu successivamente bandito in contumacia da Venezia e tra Mincio e Quarnaro a inizio maggio 1555. Sette anni dopo, nel gennaio 1562, la condanna contro di lui fu cancellata.⁹⁰³ Il patrizio si era infatti guadagnato i benefici previsti dalla legge di metà dicembre 1560 sui criminali colti in flagranza di reato e perciò, su mandato degli Avogadori ed in esecuzione delle lettere ricevuta da Brescia, gli fu riconosciuta la libertà.⁹⁰⁴

⁹⁰³ Ivi, cc. 212 v.-213 v.

⁹⁰⁴ Dieci, Comuni, reg. 24, cc. 157 v.-158 r.

Entrambi i patrizi provenivano da famiglie che erano solite condurre le loro carriere pubbliche al servizio della marina veneziana o comunque nello stato *da mar*.⁹⁰⁵ Antonio Querini, con ogni probabilità identificabile in Antonio di Francesco del ramo di San Polo, ebbe un bisnonno, Marco Querini, rettore ad Argos, mentre il padre fu Savio agli Ordini e podestà a Capodistria. I suoi pronipoti Giulio e Francesco furono rettori a Tine e a Raspo. Lo stesso Antonio fu capitano sopra le galee d'Alessandria.⁹⁰⁶ Antonio di Alvise Sagredo ebbe parenti che ricoprirono l'incarico di rettori di Lesina, Veglia e il cugino di quarto grado Lorenzo di Albano fu capitano delle navi in Romagna durante la guerra di Cambrai. Il padre Alvise fu governatore di galea contro i turchi nel 1537 e il fratello Pietro fu sopracomito. Il nipote Giovanni, però, figlio di Pietro di Alvise, diede una netta svolta alla politica familiare, compiendo un *cursus honorum* che lo portò ai vertici del governo.⁹⁰⁷ Forse, come si era già rilevato in occasione dell'omicidio di Giorgio Loredan da parte di Antonio Priuli, dietro l'apparenza di una contesa provocata da reciproche ingiurie e offese si celava la volontà di eliminare un *competitor* con cui dover spartire delle risorse politico-elettorali che si traducevano in incarichi remunerativi o prestigiosi.

Occorre invece spostarsi nella Terraferma, a Piove di Sacco, per seguire l'episodio di violenza commessa da Francesco Donà di Giacomo nel giorno della festività del Corpus Domini. Durante le celebrazioni il Donà scatenò una rissa davanti al palazzo del podestà, «in quo resident pretores illius loci domini nostri representantes».⁹⁰⁸ Il nobile diede prima uno schiaffo a un servitore dei nobili Pasqualigo e la rissa si trasformò in tumulto, nel quale il nobile veneziano estrasse la propria spada e ferì il giovane patrizio Gaspare Zane del defunto Francesco, causandone la morte. Il Donà si presentò a processo a Venezia, fu placitato in Quarantia dagli Avogadori e ritenuto colpevole. Il tribunale decise di bandirlo da Venezia e Dogado, Padova e padovano e da Piove di Sacco e relativo territorio per cinque anni, con taglia in caso di rottura del bando. Ma la sentenza, comminata a fine luglio 1555, fu depennata a fine agosto 1557 grazie a una *voce* per liberare un bandito *ad tempus* che un mastro setaiolo, Giacomo, aveva da poco ottenuto dal Consiglio dei Dieci.⁹⁰⁹

Il fatto che i processi sopra le morti di Antonio Querini e Gaspare Zeno si fossero conclusi a Venezia e su placitazione degli Avogadori in Quarantia non era in realtà un dato scontato. In entrambi i casi le famiglie nobili che subirono il lutto agirono sul piano giudiziario con il

⁹⁰⁵ L'interesse da parte di alcune famiglie patrizie a costruirsi carriere nell'amministrazione dello stato *da mar* è stato analizzato, in relazione al basso Medioevo, da O'Connell, *Men of Empire* cit., pp. 48-56.

⁹⁰⁶ Barbaro, vol. 22, p. 323.

⁹⁰⁷ Ivi, p. 508.

⁹⁰⁸ Avogaria, b. 3673, c. 236 v.

⁹⁰⁹ Ibidem. La concessione del beneficio è in Dieci, Comuni, reg. 23, c. 65 r.

preciso scopo di incanalare il conflitto nella sede processuale di loro preferenza. Sia i parenti di Gaspare Zeno che quelli di Francesco Querini inviarono delle suppliche alla Signoria nel gennaio 1555 per chiedere la delega delle cause per omicidio agli Avogadori di Comune. In particolare, sopra gli eventi accaduti a Piove di Sacco aveva iniziato a formare processo il podestà di Padova. Viste le suppliche – e il proclama fatta dal rettore padovano nel caso della morte dello Zeno – i Consiglieri ducali, incaricati di votare, accolsero le istanze dei congiunti e ordinarono agli Avogadori di istruire i processi secondo il rito proprio dell'ufficio.⁹¹⁰

La richiesta di ricorrere ad uno specifico tribunale non era affatto neutra, ma rispondeva a delle logiche che solitamente erano esplicitate nelle suppliche, che in questo caso non sono state conservate.⁹¹¹ I motivi che potevano spingere a rivolgersi a determinati corti piuttosto che ad altre erano comunque eterogenee e dipendevano dal profilo sociale dei supplicanti e dagli obiettivi politici che questi ultimi si prefiggevano di raggiungere attraverso la via processuale. Ad esempio, gli abitanti della comunità di Orgiano avevano indirizzato le loro denunce contro le tirannie aristocratiche degli Orgiano verso una giustizia esterna, quella del Consiglio dei Dieci, di cui si auspicava l'intervento dirompente nel contesto locale.⁹¹² Un nobile di Terraferma come Soldoniero di Strassoldo, estensore di un celebre diario, inviò una supplica nel 1562 per chiedere la delega all'Avogaria di Comune del processo nei confronti del cugino Giovanni Giuseppe.⁹¹³

Quest'ultimo era colpevole di aver ucciso con un agguato Federico, fratello di Soldoniero, presso i confini tra i territori della Serenissima e quelli del Capitanato di Gradisca, una giurisdizione imperiale. La ragione della richiesta dello Strassoldo si collocava nella molta «potentia de costui, che è richissimo, et de robba, et de parenti in tutta la patria del Friul», che avrebbe impedito di ottenere lì alcuna giustizia per il suo delitto.⁹¹⁴ Spostare il dibattimento processuale a Venezia avrebbe, agli occhi di Soldoniero, privato il cugino dell'appoggio della potente consorceria nobiliare di cui godeva. Quali ragioni potevano addurre invece dei patrizi veneziani per chiedere di sottoporre ai tribunali della Dominante gli episodi di violenza avvenuti al di fuori del territorio lagunare?

Qualche esempio può fornire delle risposte parziali. A inizio ottobre 1560 i Consiglieri ratificarono la domanda di Pietro Dandolo, fratello di Paolo, di incaricare gli Avogadori del compito di spedire a giudizio quegli abitanti di Mirano che, su istigazione del vicario locale,

⁹¹⁰ Notatorio, reg. 29, cc. 143 r., 146 v.

⁹¹¹ Il fondo delle Filze del notatorio di Collegio è privo di tutto il sesto decennio del Cinquecento.

⁹¹² Povo, *L'intrigo* cit., pp. 17-20.

⁹¹³ E. Degani (a cura di), *Cronaca di Soldoniero di Strassoldo dal 1509 al 1603*, Udine 1895; si veda E. D'Attems, *Cenni ed appunti sulla famiglia dei conti di Strassoldo*, Udine 1909.

⁹¹⁴ Notatorio, filza 6, 1562 15 Marzo.

avevano assalito il nobile Paolo. Quest'ultimo si era recato ad una festa con il suo cocchio, che lasciò davanti al portico, e si rifiutò di spostarlo su richiesta del vicario. Comparvero allora degli uomini che assalirono lui e la moglie, ferendolo ripetutamente con pericolo di morte. Pietro Dandolo sottolineò il carattere atroce e premeditato del delitto «fatto contra la persona de un nobile» e che in quanto tale non poteva passare impunito.⁹¹⁵ Il patrizio Vincenzo Michiel del defunto Nicolò domandò a sua volta, sempre nell'anno 1560, di commettere agli Avogadori l'insulto ricevuto da Antonio Michiel, figlio *naturale* del defunto patrizio Girolamo.

Alcune liti in sede civile sorte in merito al possesso di alcuni campi nella villa di Scalona, nel territorio di Cittadella, si esacerbarono nel momento in cui Antonio cercò di usurparli violentemente a Vincenzo e a sua sorella Marietta. Secondo il supplicante, il caso andava delegato all'Avogaria poiché i protagonisti della contesa erano «l'uno e l'altro da Venetia»⁹¹⁶. I Consiglieri dogali votarono come prima cosa se rimettere la gestione del caso processuale al podestà di Padova – nella cui giurisdizione era compresa Cittadella –, ma senza trovare una maggioranza. Immediatamente dopo venne proposto di delegare quanto successo all'Avogaria e la mozione ottenne l'unanimità dei voti. Motivi di status e di appartenenza erano allora alcune delle argomentazioni adottate dai patrizi veneziani per indicare come l'Avogaria – e di conseguenza la Quarantia – fosse la magistratura di riferimento per la discussione delle cause che coinvolgevano i membri del ceto dirigente della Repubblica e non i tribunali locali della Terraferma.

LA VIOLENZA DENTRO LA FAMIGLIA PATRIZIA

I casi di violenza all'interno dei gruppi familiari patrizi furono numerosi e provocarono un numero decisamente più elevato di decessi tra inizio anni Quaranta e inizio anni Settanta rispetto ai trent'anni precedenti; le dispute che coinvolsero dei fratelli spesso sfociarono in aperto odio e risentimento. Nel luglio 1540 Melchiorre Boldù del defunto Giovanni Marco fu condannato in contumacia per aver, nel precedente dicembre, aggredito con una spada il fratello Baldassarre in piazza San Marco, dopo una discussione avvenuta all'interno delle mura domestiche. Le ferite mortali e l'empietà dimostrata dal nobile veneziano gli costarono il bando tra Mincio e Quarnaro e la condanna capitale in caso di cattura. I suoi beni vennero impegnati per il pagamento di una taglia di 2000 lire e dichiarati inalienabili.⁹¹⁷ Tuttavia, già a fine gennaio 1540 il Boldù ottenne l'assoluzione grazie a un tale Andrea da Brescia, che disponeva di una *voce*

⁹¹⁵ Ivi, filza 3, 1560 3 Octobris.

⁹¹⁶ Ivi, 1560 14 Novembre, I allegato.

⁹¹⁷ Avogaria, b. 3669, cc. 175 r.-v.

per liberare un bandito tra Mincio e Quarnaro, proprio la condizione in cui si trovava Melchiorre Boldù. Andrea da Brescia aveva ottenuto il beneficio per aver denunciato coloro che avevano appiccato un incendio e ucciso alcune persone in Terraferma e lo sfruttò – sicuramente dietro lauto pagamento – a favore del patrizio.⁹¹⁸

Tra maggio e giugno 1555 si svolse il processo a carico di Antonio e Carlo Condulmer, figli del *quondam* Giacomo. Essi furono accusati di aver aggredito un terzo fratello, Alvise, nei confronti del quale i due gentiluomini provavano un esplicito odio. L'attacco al centro del processo era stato preceduto da molte «iniurias, minas et offensiones tam ipsi ser Aloysii quam eius domi», nonostante i precetti penali che l'Avogaria aveva istituito a tutela di Alvise Condulmer, che si rivelarono non efficaci nel sedare il conflitto tra i fratelli.⁹¹⁹ In particolare, mentre Alvise si trovava nella villa in campagna, nella giurisdizione di Motta di Livenza, Carlo e Antonio, armati di arco e di una spada, lo assalirono, accecandolo nell'occhio sinistro con una freccia.

A fine gennaio 1555 i Consiglieri dogali, dopo aver letto una supplica di Alvise Condulmer, decisero di commettere agli Avogadori il compito di formare processo.⁹²⁰ Poiché non disponiamo dell'originale possiamo solo ipotizzare che egli chiese il rinvio a Venezia del suo caso, sottraendolo alla giurisdizione del rettore locale, per dei motivi analoghi a quelli già riscontrati in altre suppliche. In ogni caso, i due fratelli accusati dell'aggressione si presentarono spontaneamente alle carceri dopo essere stati proclamati, furono interrogati e rinviati a giudizio. Con ogni probabilità i fratelli Condulmer si erano nel frattempo riconciliati poiché sia Carlo che Antonio furono assolti dalla Quarantia.⁹²¹

Il risentimento di Francesco Giustinian del defunto Giovanni nei confronti del fratello Giustiniano fu talmente esasperato che l'amore fraterno, che normalmente avrebbe dovuto dare forma ai rapporti tra congiunti, si trasformò in una «severissimam rabiem» che lo spinse ad aggredirlo «diversis vicibus et in diversis locis tam solus quam associatus non solum in hac civitate Venetiarum sed etiam ruri [...] et hoc in contemptum et vilipendium preceptorum eidem iniunctorum per Advocatores Communis».⁹²² Fu questa furia a portarlo alla condanna nel gennaio 1561. Come si è appena visto nell'episodio dei fratelli Condulmer, sembrerebbe che anche stavolta le fideiussioni imposte dagli Avogadori – senza una ratifica da parte della Quarantia – non abbiano prodotto l'effetto sperato: Francesco Giustinian cercò ad ogni costo lo scontro con il fratello.

⁹¹⁸ Ivi, cc. 226 v.-227 r.

⁹¹⁹ Ivi, b. 3673, cc. 219 v.-220 r.

⁹²⁰ Notatorio, reg. 29, c. 147 v.

⁹²¹ Avogaria, b. 3673, cc. 219 v.-220 r.

⁹²² Ivi, b. 3676, cc. 94 r.-95 r.

In un primo momento egli si presentò in compagnia di due individui, di cui uno era un prete, alla porta della casa di Giustiniano, ma desistette dai suoi propositi. Queste azioni però spinsero l'Avogadore Antonio Zane a recarsi alla casa di Francesco per comminare un ulteriore precetto penale, ma quest'ultimo proferì ancora «multis verbis minatoriis plenis odii et indignationis indicantibus pravitatem et malum propositum animi sui diabolici quem habebat contra prefactum ser iustinianum eius fratrem»⁹²³. Alcune di queste minacce indirizzate al fratello rivelano come tra le cause di questo profondo disprezzo ci fosse la gestione di alcuni spazi abitativi in comune.

Poco dopo che l'Avogadore lasciò la casa del Giustinian, Francesco si armò e raccolse di nuovo un folto gruppo di compagni, alcuni dei quali avevano degli strumenti per scassinare la porta del fratello Giustiniano Giustinian. Quest'ultimo se ne accorse e, insieme al suocero Alvise Loredan di Marco che in quel momento si trovava a casa sua, cercò di blandire il fratello e dissuaderlo dal commettere l'effrazione. Francesco allora finse di ritirarsi insieme ai suoi complici per porsi *in insidiis* e successivamente assalire Giustiniano e Alvise, i quali uscirono allo scoperto credendo d'essere al sicuro. Alvise Loredan fu ferito mortalmente. Seguì la formazione del processo da parte degli Avogadori e la proclamazione di Francesco, che chiese una proroga del tempo utile per presentarsi ma rimase comunque assente. La contumacia gli costò una taglia di mille lire, il bando perpetuo tra il Mincio e il Quarnaro: in caso di cattura, avrebbe vissuto in prigione fino alla fine della sua vita.⁹²⁴ Questi episodi di ostilità e rancore tra fratelli non vanno però intesi come la manifestazione di una crisi profonda dell'istituto della fraterna, che si sarebbe disgregato con più netta evidenza nel corso del Sei-Settecento insieme agli altri valori politico-culturali che sostenevano la tradizionale idea di famiglia patrizia.⁹²⁵

Tra gli altri episodi di animosità e conflitti all'interno delle famiglie patrizie veneziane va conteggiato un uxoricidio perpetrato da Giovanni Trevisan *quondam* Alvise, nipote di Nicolò Procuratore, nell'ottobre 1540. Egli avvelenò la moglie Angela Contarini e fu condannato nell'ottobre 1543 in contumacia al bando perpetuo da tutta la Repubblica e dai navigli battenti bandiera veneziana: in caso di cattura, sarebbe incorso nella pena capitale. Una taglia di cinquecento ducati venne stabilita per la sua cattura o uccisione nei territori della Serenissima ma anche «in terre aliene». Infine, il testamento della defunta moglie, che lasciava i suoi beni al marito, venne annullato, affinché la sua dote fosse assegnata integralmente a coloro cui sarebbe spettato *ab intestato*.⁹²⁶

⁹²³ Ibidem.

⁹²⁴ Ibidem.

⁹²⁵ A. Bellavitis, *Family and Society*, in Dursteler, *A Companion* cit., pp. 331-332.

⁹²⁶ Avogaria, b. 3670, cc. 262 r.-263 r.

A fine giugno 1545 Marco Mudazzo fu rinviato a giudizio perché, in preda ad al furore, uccise il nipote Pietro Antonio Mudazzo, con il quale era in corso un contenzioso in sede civile relativo ad alcuni beni immobili. L'omicidio era avvenuto a fine maggio, mentre Pietro Antonio discuteva con suo padre della controversia giudiziaria: Marco Mudazzo inviò suo figlio Battista per trattenere il nipote, per poi assalirlo. Pietro Antonio cercò di fuggire tuffandosi in un canale, ma lo zio paterno lo colpì mentre era nell'acqua, con grave detrimento della famiglia del defunto e mormorazione della città – e infatti l'episodio ebbe una tal risonanza da essere annotato nella cronaca di Marcantonio Michiel –.⁹²⁷ Marco Mudazzo fu bandito in contumacia da tutta la Repubblica e dai navigli veneziani, con una taglia di 3000 lire per la cattura e 1500 per l'uccisione. Infine, ogni diritto che Marco poteva vantare sui beni in questione fu trasferito ai figli del gentiluomo morto.⁹²⁸

L'ultimo episodio da analizzare è quello di Alvise Querini di Nicolò.⁹²⁹ Egli commise due gravi azioni che portarono alla sua condanna a inizio novembre 1563. In primo luogo il gentiluomo aveva ferito e ucciso Michele Veronese perché quest'ultimo si era lamentato con Nicolò Querini di alcuni «inconvenientia» avvenuti a casa sua, che erano stati provocati dal giovane Alvise. L'assalto era stato commesso mentre Michele Veronese stava tornando a casa dal magazzino di San Benedetto, dove era andato a comprare del vino. Questa condotta già di per sé giustificava una severa sanzione in quanto commessa «malo animo, tempore nocturno, et in strata publica». Ma ciò che più ci interessa è il secondo gesto violento perpetrato da Alvise Querini. Quest'ultimo, «cum odio prosequeretur virum nobilem ser Dominicum Lolino, eius cognatum, occasione nonnullarum differentiarum inter eos habitarum», nel luglio 1562 si recò presso la casa di campagna del Lollino, nel territorio di Motta di Livenza. Il risentimento che il Querini provava verso il cognato si trasformò in volontà d'offenderlo alla risposta che Domenico Lollino gli diede quando Alvise gli chiese dei doni.⁹³⁰

Il patrizio aggredì il cognato e lo ferì ripetutamente, amputandogli parte dell'indice della mano destra. Quando alcuni suoi amici lo rimproverarono per l'audacia delle sue cattive azioni,

⁹²⁷ BMC, Codici Cicogna, b. 2551, *Annali delle cose R di Venetia, 1511-1540*, cc. non numerate, 1545. *Zugno*.

⁹²⁸ Avogaria, b. 3671, cc. 155 r.-156 v.

⁹²⁹ Non si intende approfondire qui l'episodio di violenza commessa da Scipione Gradenigo, *naturale* del nobile Marco, nei confronti di Federico Gradenigo, patrizio, nipote della madre di Scipione e dalla quale fu scelto come suo procuratore nella causa civile che contrapponeva la madre al figlio. La causa era sorta in seguito alla cattiva gestione dei beni paterni, posti sotto la tutela della madre, ma dissipati da Scipione a sfavore degli altri fratelli. Quando Scipione ebbe notizia dell'atto notarile rogato dalla madre a favore del nipote Federico, il *naturale* aggredì il patrizio, ferendolo. Se la madre non si fosse interposta Federico avrebbe subito una sorte ben peggiore. Scipione si presentò a processo e assolto a inizio aprile 1558 alla seconda votazione, una decisione che forse lascia intendere come alla violenza fosse seguita una ricomposizione; cfr. ivi, b. 3672, cc. 111 r.-v.

⁹³⁰ «per ipsum ser Dominicum responsum fuerit verbis humanis, Non debbo darvi cosa alcuna, ande' a far i fatti vostri, ande' con Dio», Ivi, b. 3677, cc. 69 r.-70 r.

egli rispose bestemmiando che avrebbe anche completato l'opera e ucciso il Lollino. Per queste accuse fu proclamato e processato in assenza, nonostante la proroga a presentarsi che gli era stata concessa. Alvise fu allora bandito da tutta la Repubblica e da tutte le navi veneziane, sia armate che disarmate, con una taglia di 2000 lire. In caso di cattura sarebbe stato rinchiuso a vita in carcere. Come si vedrà in seguito, nel luglio 1567 il nobile veneziano ottenne la liberazione dal bando dai Dieci grazie a una *voce* posta sulla testa di un bandito presentato al podestà di Bassano.⁹³¹

In conclusione, il declino di Signori di Notte, Avogadori di Comune e Quarantia criminale si articolò allora, nei decenni centrali del Cinquecento, è evidente soprattutto dal punto di vista quantitativo. Ma le modalità attraverso cui questi organi gestivano in sede giudiziaria la violenza e le inimicizie tra nobili non era cambiata. A fronte di questi spazi d'azione che si andarono assottigliando sempre di più, la ritualità ammessa all'interno della Quarantia non era cambiata: salvacondotti per il puro, fideiussioni *de non offendendo* e l'appello a fatti giustificativi non smisero di essere invocati. Il cambiamento fu allora parte di un programma coscientemente politico; forse fu proprio la persistenza dei riti giudiziari – afferenti alla sfera della conduzione consuetudinaria del conflitto – a spingere i Dieci a sovrapporsi ad Avogadori e Quarantia. Potremo cercare di dare una risposta a tale domanda alla luce dell'analisi dell'impatto della legge del 1571 sulla gestione del conflitto tra famiglie nobili. Per ora bisogna concludere che il momento di svolta, il periodo in cui si manifesta questa discontinuità, si colloca nel quinto decennio del secolo, al cui termine il declino iniziò a farsi consistente. Il processo messo in atto non era ancora inarrestabile, ma di lì a breve divenne ineluttabile.

5.2 *Ai vertici del sistema giudiziario*

LA “PACE” NEL RITO DEI DIECI

Una prima riflessione sull'attività del Consiglio dei Dieci nel corso dei decenni centrali del XVI secolo si concentra sulla possibilità, in parte già riscontrata a inizio Cinquecento, di interrompere il procedimento giudiziario su istanza della parte offesa, o comunque di influenzare la sentenza affinché essa fosse leggera oppure assolutoria. In altre parole, è necessario verificare se l'impatto pubblico della pace privata e del perdono potesse essere ancora filtrato all'interno della ritualità processuale del massimo tribunale, in particolare in un momento di netta ridefinizione dei rapporti di forza interni al panorama legale veneziano.

⁹³¹ A margine della sentenza è riportata nei dettagli le modalità della liberazione di Alvise Querini, cfr. *ivi*, c. 69 v.

Alcuni provvedimenti andarono pienamente in questa direzione. Ad esempio, a fine giugno 1541 il gentiluomo Francesco da Mosto di Pietro intercedette presso i Dieci a favore di Pietro Corto, ufficiale impegnato nella lotta al contrabbando. Quest'ultimo aveva offeso con parole e gesti sconvenienti il nobile, ma lievemente, perciò aveva ottenuto il perdono del patrizio e, essendo in prigione da più un mese, fu rilasciato.⁹³²

Ma più significativo fu l'episodio che ebbe come protagonisti i gentiluomini Nicolò Querini di Antonio e Fabio da Canal. Il primo fu proclamato a inizio marzo 1546 dai Dieci a presentarsi alle prigioni a causa della rissa avvenuta nella camera dell'Armamento. Usciti dall'ufficio, il Querini aveva inseguito il Canal e lo aveva ferito con un colpo di stiletto in petto sotto il portico della camera. Tuttavia, circa due settimane dopo, il patrizio che aveva aggredito un suo pari nei pressi di un edificio pubblico non venne nemmeno rinviato a giudizio, avendo ottenuto quasi due terzi dei voti del Consiglio a favore del suo proscioglimento.⁹³³ Supporre che questo risultato sia stato influenzato dalla pacificazione tra i patrizi non è un'interpretazione azzardata. Analogamente, un tafferuglio scoppiato nella casa del nobile Girolamo da Pesaro a fine febbraio 1546, che aveva coinvolto ben quattro patrizi, cioè Vincenzo Molin di Pietro, Marcantonio Bragadin di Marco, Giovanni Malipiero di Marco e Bernardo Donà, sfociò in un assalto armato avvenuto il giorno successivo nel ponte di Rialto.

Molin, Bragadin e Malipiero, *nudatis armis*, ferirono il Donà sulla testa «contra quietum, sicurum et pacificum vivere huius bene institutae Reipublicae, cum malo et pessimo exemplo aliorum».⁹³⁴ Gli furono concessi quattro giorni per comparire a difendersi dalle accuse, altrimenti sarebbero stati processati in contumacia. Non ce ne fu bisogno, poiché tutti e tre i patrizi si presentarono. A fine marzo 1546 Vincenzo da Molin venne giudicato colpevole, ma la tenuità della sentenza tradisce come il conflitto articolatosi nella rissa e nel ferimento si fosse ricomposto: il nobile fu condannato a pagare 300 lire all'ospedale della Pietà e alla privazione dei diritti politici per un anno. Due consiglieri avevano proposto una pena pecuniaria inferiore, di 150 lire, da distribuire ai poveri della sua contrada. Solo l'avogadore Francesco Michiel aveva suggerito una condanna formalmente proporzionale al delitto commesso: tre anni di bando da Venezia e Dogado e 1000 lire da pagare all'Arsenale.⁹³⁵ Questa era una punizione in linea con la legge del 1490 sul divieto di estrarre le armi a Rialto e san Marco, che era stata chiaramente trasgredita in questo come in altri episodi, eppure tale provvedimento aveva evidentemente smesso di essere un esplicito punto di riferimento giuridico.

⁹³² Dieci, Criminali, reg. 5, c. 187 r.

⁹³³ Ivi, reg. 7, cc. 53 r., 54 v.

⁹³⁴ Ivi, c. 53 v.

⁹³⁵ Ivi, c. 56 r.

La decisione della maggioranza dei membri del Consiglio puntò invece in un'altra direzione, ratificando la probabile riconciliazione con una sanzione piuttosto leggera per il Molin, che verosimilmente fu colui che materialmente aveva ferito il Donà. Gli altri due gentiluomini, Marcantonio Bragadin e Giovanni Malipiero, vennero invece rilasciati dal carcere.⁹³⁶ La conclusione della vicenda ricorda in parte quanto avvenuto, qualche decennio prima, tra Giacomo d'Armer, i fratelli Lorenzo e Francesco Sanudo e Giovanni Soranzo.⁹³⁷ Il peso della pace in seno alle procedure criminali del massimo tribunale della Repubblica nel pieno Cinquecento si rivela ancora una volta centrale, a dispetto delle valutazioni che si potrebbero avanzare in merito alla severità dell'azione giudiziaria di quest'organo, molto evidenziata e dibattuta dalla storiografia.

Ma forse fu proprio l'impronta dichiaratamente politica della *ratio* che animava l'agire dei Dieci a garantire anche in questo frangente un certo spazio alla pacificazione tra gruppi. Beninteso, queste dinamiche non furono applicate solo nei confronti del ceto dirigente marciano: ad esempio, a fine dicembre 1546, lo stesso anno dei casi appena presentati, il Consiglio concesse di rilasciare di prigione il padovano Bernardino Bologna a patto che si riconciliasse con il concittadino Trapolin Trapolino e i suoi figli e desse una fideiussione di 1000 ducati, da essere approvata dai Capi.⁹³⁸ Alcuni elementi indicano tuttavia come anche tale aspetto, decisivo nel rapporto tra conduzione del conflitto e suo incanalamento in sede processuale, iniziasse a essere messo in discussione nel corso della seconda metà del Cinquecento. Non al punto da negarlo, ma quantomeno da diminuirne l'influenza in seno alle concrete scelte politico-giudiziarie.

La vicenda di Marco Michiel, analizzata nel precedente capitolo, si concluse con il riconoscimento del perdono da parte degli offesi, che fu in più occasioni accertato, ma non nella sua completa assoluzione dal bando. Altri episodi sia prima che dopo la legge del 1571 lasciano intendere come l'attestazione della pace diventi solo uno dei molteplici fattori presi in considerazione da parte del tribunale, perdendo il suo ruolo decisivo e condizionando di meno il giudizio dei Dieci. Le vicende di Andrea Tron di Paolo si inseriscono in questo quadro in evoluzione. A metà luglio 1567 egli fu convocato alle prigioni in quanto imputato di «haver insultato» pochi giorni prima «in Rialto ser Andrea Gussoni fo de ser Marco, et haver fatte operation contra esso Gussoni».⁹³⁹ Il proclama non venne votato dal Consiglio *simplice*, ma con la Zonta, probabilmente perché l'espulsione degli affini dei due patrizi coinvolti avrebbe ridotto

⁹³⁶ Ivi, c. 56 v.

⁹³⁷ § 4.2.

⁹³⁸ Dieci, Comuni, reg. 17, c. 213 r.

⁹³⁹ Dieci, Criminali, reg. 10, c. 128 v.

di molto il numero dei membri del tribunale. Nel fine settembre successivo il Tron venne bandito da Venezia e Dogado per due anni.⁹⁴⁰

In assenza di descrizioni più precise circa l'insulto e le *operationi* messe in atto contro il Gussoni, dobbiamo ritenere che la pena inflitta fosse tutto sommato proporzionata alle azioni del Tron, soprattutto nella misura in cui non ci fu *effusio sanguinis* né alcun complice condannato insieme al nobile. Ma quanto accadde pochi giorni prima della sentenza del 24 settembre 1567 avrebbe dovuto rendere molto più mite la pena. Cinque giorni prima, infatti, i Dieci con la Zonta approvarono la seguente parte posta dai Capi del Consiglio:

Dovendosi pacificar insieme li nobeli homini ser Andrea Gussoni quondam ser Marco, et ser Andrea Tron de ser Polo, et riunirsi in amicitia come questa matina è stato esposto alli Capi di questo Conseglio, che hanno concluso di fare, et essendo necessario, che esso ser Andrea Tron, il qual è presentato alle pregioni de li detti Capi si conferisca ove deverano far la detta operatione, che come sarà opera grata al signor Dio, così deve essere a cadauno di questo conseglio, però

L'anderà parte, che esso ser Andrea Tron sia per il soprascritto effetto lassato andar nel luoco a ciò destinato in questa città, a fine che possa effettivamente seguire tra lui, et il predetto ser Andrea Gussoni buona pace, et amicitia, et che così in quella habbiano a continuare, come è sempre stata, et è mente di questo consiglio che habbiano da fare tutti li nobeli, et altri fedeli nostri. Dovendo poi immediate ritornar al luogo suo.⁹⁴¹

I protagonisti di questa pace, sebbene poco più che ventenni, appartenevano a famiglie di alto rango all'interno delle schiere del patriziato lagunare. Andrea Gussoni era nipote di un Procuratore di San Marco e pochi anni dopo la vicenda iniziò la carriera politica, che lo portò piuttosto precocemente a svolgere ambascerie, ed a ricoprire rettorati e altri uffici di medio profilo; poi, dall' inizio del XVII secolo fino alla morte fu eletto ad incarichi importanti e prestigiosi, ottenendo pure il titolo di cavaliere. Il padre di Andrea Tron, Paolo, del ramo di San Stae, aveva avuto un ricco e considerevole *cursus honorum*, comprendente le più significative magistrature della laguna; e tra i cinque fratelli di Andrea a spiccare fu probabilmente Vincenzo, che fu ambasciatore e insignito a sua volta del cavalierato.⁹⁴²

Avendo avuto luogo la riconciliazione tra le famiglie era lecito aspettarsi che l'esito processuale fosse stato più improntato ad avallarla e potenziarla attraverso l'ingiunzione di un

⁹⁴⁰ Ivi, cc. 131 r.-v.

⁹⁴¹ Dieci, Comuni, reg. 28, cc. 56 v.-57 r.

⁹⁴² Barbaro, vol. 20, p. 205; vol. 23, p. 142; G. Gullino (a cura di), GUSSONI Andrea, in DBI, vol. 61 (2004), pp. 578-581.

indennizzo all'offeso per il pagamento di medici e medicine. Anche se il Consiglio optò per bandirlo ugualmente da Venezia e Dogado per due anni, quando Andrea Tron chiese un salvacondotto di sei mesi, il tribunale accolse la richiesta nel settembre 1568, alla seconda ballottazione.⁹⁴³ Nella supplica il gentiluomo dichiarò di non aver commesso il suo eccesso «né con malignità, né con male arti, o triste qualità», ma di aver agito mosso «solamente da sdegno giovanile». Nonostante il suo «giovenil, et semplice error», il Tron chiese la grazia per il restante tempo del suo bando, cioè un anno, ma gli venne appunto concesso solo un salvacondotto.⁹⁴⁴ Un'ulteriore proroga di quattro mesi gli fu accordata a fine marzo 1569.⁹⁴⁵ È significativo che, nell'argomentare la richiesta di liberazione dal bando, Andrea Tron non abbia fatto riferimento alla pace raggiunta con i Gussoni appena prima della sentenza: forse egli diede per scontato che i membri dei Dieci ne fossero a conoscenza. Poiché non seguirono ulteriori petizioni da parte sua, dobbiamo desumere che, una volta concluso il periodo di sospensione della pena, il nobile si limitò ad attendere la fine del bando prima di fare ritorno a Venezia.

L'EFFICACIA DEL PERDONO E DELLE *VOCI* NELLA NEGOZIAZIONE PENALE

I casi descritti tradiscono una certa ambiguità nel legittimare con coerenza l'importanza della pace e mettono invece in luce l'intenzione, dagli anni Cinquanta in poi, di limitarne l'impatto durante le fasi processuali. È allora necessario confrontare tale apparente svalutazione con le richieste di grazia indirizzate al tribunale una volta concluso il processo e comminato il bando od altre condanne, così da rilevare se la riconciliazione avesse perso il suo carattere fondamentale nel garantire l'assoluzione. In realtà, già alcuni episodi esposti nel precedente capitolo hanno evidenziato come a volte, in particolari condizioni, fosse possibile ottenere la liberazione senza alcuna *conditio pacis*. Analizzare l'attività di negoziazione penale permetterà di verificare se quei casi rappresentino eccezioni, legate a peculiari congiunture, oppure significativi antecedenti. Alla *via supplicationis* continuarono a fare ricorso anche coloro che non erano stati condannati dal Consiglio dei Dieci, come fece il già menzionato Alvise Querini di Nicolò, bandito dalla Quarantia a inizio novembre 1563 per aver ferito il cognato Domenico Lollino, a sua volta membro del ceto dirigente marciano.

A fine maggio 1567 i Dieci con la Zonta approvarono una richiesta avanzata a favore del gentiluomo: se si fosse provveduto a consegnare nelle forze della giustizia un tale Domenico, o Giovanni Domenico, di Michele da Valstagno, «homo perverso et incorrigibile», più volte

⁹⁴³ Dieci, Comuni, reg. 28, c. 131 r.

⁹⁴⁴ Dieci, Comuni, filza 103, 1568 die 18 augusti in Additione, in allegato.

⁹⁴⁵ Dieci, Comuni, reg. 29, c. 6 v.

bandito dal podestà di Vicenza, sarebbe stato assolto un «nostro nobile, bandito assente per lo Consiglio di 40 al criminal per imputation di ferite de omnibus terris, et locis». Nella delibera del tribunale si precisò tuttavia che il patrizio in questione «però ha la carta de la pace».⁹⁴⁶ Il beneficiario dei premi connessi alla cattura di questo fuorilegge era incorso nel bando «per non haversi potuto presentar ritrovandosi a quel tempo nobile sopra le galee d'Alessandria patron il magnifico miser Nicolò Surian».⁹⁴⁷ È dalle copie prodotte e presentate ai Dieci della menzionata pace che si evince come fosse Alvise Querini a dover incassare l'assoluzione per mezzo della presentazione del bandito vicentino.

Gli allegati alla supplica rivelavano infatti come Domenico Lollino di Marcantonio si fosse riconciliato con il cognato Alvise Querini per mezzo del padre Nicolò, in quanto il patrizio era assente – perché bandito. Con quest'atto cristiano, il Lolin perdonò «ogni iniuria, et offesa da lui receputa, et reintegrandosse con sua magnificentia nella pristina amorevolezza, nella quale solevano essere avanti che rissa, o differentia alcuna succedesse tra loro».⁹⁴⁸ Come segno tangibile della ritrovata concordia, i due nobili veneziani si toccarono la mano e si diedero il bacio della pace. A corroborare la validità giuridica dell'atto notarile fu anche presentato un attestato di fede di Marcantonio de Cavanis, notaio veneziano, che aveva rogato la carta della pace a fine aprile 1567.⁹⁴⁹ Gli altri documenti presentati a sostegno della supplica furono copie dei documenti relativi al viaggio della galea verso Alessandria d'Egitto partita nel 1563, una copia della sentenza contro Alvise Querini tratta dalle pergamene dell'Avogaria di Comune e delle quattro condanne inflitte al bandito della Valstagna.⁹⁵⁰ Nel seguente luglio venne ratificata la concessione della liberazione al nobile veneziano, poiché aveva adempiuto alla promessa fatta di presentare la testa di «Domenego, over Zuandomenego de Michiel de Valstagno homo perverso, et incorrigibile bandito», come confermato dal podestà di Bassano.⁹⁵¹

Alvise Querini di Nicolò si auto-rappresentò nella seconda supplica inviata ai Dieci come un fedele suddito che aveva reso un enorme servizio alla Repubblica con l'uccisione di un pericoloso bandito. Era più che giusto che egli venisse assolto in cambio di questa operazione, delineata senza entrare nei dettagli di come il bandito venne individuato. Ciò che invece tale narrazione ellittica non lascia trasparire sono gli sforzi compiuti dal padre Nicolò a favore del

⁹⁴⁶ Dieci, Comuni, reg. 28, c. 26 r.

⁹⁴⁷ Dieci, Comuni, filza 99, *1567 die 28 maii in additione*, I allegato. Si tratta di uno degli ultimi viaggi di galere mercantili nella storia della Repubblica.

⁹⁴⁸ Ivi, VI allegato.

⁹⁴⁹ Ivi, III allegato.

⁹⁵⁰ Ivi, II, IV-V, VII allegati.

⁹⁵¹ Dieci, Comuni, reg. 28, c. 40 r.; nella supplica allegata il patrizio descrisse la cattura e l'uccisione del fuorilegge, cfr. Dieci, Comuni, filza 100, *Die 18 Julii 1567 in additione*, in allegato.

figlio, che nella carta della pace compare solo nelle vesti del recettore del perdono.⁹⁵² Altri atti notarili mostrano la portata dell'impegno di Nicolò e, soprattutto, consentono di inquadrare la vicenda nel contesto del mutamento innescatosi nel corso del Cinquecento: al fine di assicurare l'assoluzione di un parente, il gruppo familiare patrizio continua a negoziare la pena con i Dieci, ma punta soprattutto sulle possibilità offerte dalla normativa contro il banditismo. Nicolò Querini aveva infatti acquistato a fine marzo 1566 da Antonio Locadello, figlio di Andrea, da Bergamo, «el beneficcio, che lui ser Antonio intende haver de liberar uno bandito di terra, et lochi [...] per la presentation per el preditto Antonio fatta a Portogruer nelle forze della giustitia de Batista Ballota assassino da strada».⁹⁵³

Grazie a tale premio, Nicolò intendeva liberare il figlio Alvise dando al bergamasco 800 ducati, da dividere in 700 ducati da versare in una partita di banco, prelevabili dopo un mese e mezzo dell'assoluzione del patrizio in questione, mentre la restante somma sarebbe stata pagata un anno dopo. C'era una condizione molto stringente: se Alvise non fosse stato prosciolto dal bando entro la fine del seguente mese di aprile, l'intero accordo avrebbe perso validità. Il coinvolgimento della famiglia del patrizio in esilio emerge da due ulteriori atti notarili rogati a inizio aprile 1566. In essi fecero la loro comparsa rispettivamente Antonio Querini di Nicolò, fratello di Alvise, che mise a disposizione anche parte dei beni dotali di sua moglie, Elena Loredan, per coprire la somma pattuita con il Locatello, e la madre di Alvise, che subentrò al marito nel pagamento con le proprie sostanze, a causa di alcuni impedimenti che Nicolò ebbe nel creare la partita nel banco Foscari.⁹⁵⁴ Anche se la voce che Antonio Locadello contava di ottenere non fu usata a favore del nobile veneziano, è evidente che i suoi congiunti ritennero più efficace ai fini dell'assoluzione di Alvise ottenere una *voce*, piuttosto che offrire dei denari al Consiglio dei Dieci all'interno di un dialogo veicolato tramite richiesta di grazia, in cui evidenziare anche la pacificazione conclusa con l'offeso.

I tentativi di Giovanni Paolo Manolesso di Bernardo di ottenere la liberazione dalla condanna si articolano in maniera diversa, più simile a quanto si è osservato a inizio XVI secolo. Egli fu condannato al confino nell'isola di Veglia per sei anni nel marzo 1565 per aver ferito mortalmente Francesco Dolfin di Girolamo, mentre Francesco Lion, figlio *naturale* del nobile Giacomo, lo aveva «impulso et eccitato» a commettere il delitto, «biastemando ambi doi il nome de Dio».⁹⁵⁵ Mentre il gentiluomo era in esilio nell'isola dalmata, il padre Bernardo avanzò una richiesta di grazia, presa in esame dal Consiglio a fine agosto 1566. Egli descrisse la

⁹⁵² La *charta pacis* originaria è reperibile in Notarile, b. 3277, c. 364 v.

⁹⁵³ Ivi, c. 208 r.-v.

⁹⁵⁴ Ivi, cc. 222 r.-223 r., 234 v.-236 r.

⁹⁵⁵ Dieci, Criminali, reg. 10, cc. 63 v., 67 v.-68 r.

violenza usata dal figlio come il frutto di una «purissima et accidental rissa», sottolineando l'assenza di premeditazione da parte di Giovanni Paolo. Quest'ultimo non si era presentato a processo «per la riverentia che'l portava» ai Dolfin, «di quali avendo conosciuta questa sua modestia li hano fatto bona et sinciera pacce et desiderano tanto essi magnifici gentilomeni quanto io povero padre la sua liberatione». Bernardo Manolessio chiese allora l'assoluzione nonostante fossero passati solo diciassette mesi dalla condanna, adducendo che la povertà delle sue sostanze non gli permetteva di sostenere finanziariamente il figlio. La sua condizione di miseria si era pure aggravata con la perdita del beneficio della castellania di Mestre di cui Giovanni Paolo aveva goduto per meno di un mese.⁹⁵⁶

Le due famiglie protagoniste dell'episodio, verosimilmente riconciliatesi dopo la condanna contro Giovanni Paolo, non appartenevano agli strati più alti della società patrizia. Gli ascendenti del Manolessio provenivano da Rettimo, a Creta, e si erano probabilmente trasferiti in pianta stabile a Venezia ai tempi del nonno paterno Marcantonio di Francesco. Né i suoi avi né i discendenti da ca' Manolessio ebbero rilevanti carriere politiche. Francesco Dolfin di Girolamo era membro del ramo da Santa Margherita al Malcanton e a sua volta non vantava illustri ascendenti, ma le fortune della famiglia aumentarono sensibilmente nella persona di Girolamo di Alvise, nipote di Francesco, che ascese all'ufficio di Procuratore di san Marco a metà Seicento. Anche Pietro, figlio di Girolamo, divenne Procuratore a fine XVII secolo.⁹⁵⁷ Ma nel pieno Cinquecento questo gruppo si poneva nella fascia intermedia del patriziato, anche se comunque al di sopra dei Manolessio, relativamente poveri come nobili. Le condizioni di difficoltà economica vennero ripetutamente sottolineate dai parenti del nobile bandito a Veglia e dallo stesso Giovanni Paolo per sollecitare la grazia dei Dieci.

A fine settembre 1568 fu esaudita l'istanza di Franceschina, madre del gentiluomo, e vedova di Bernardo Manolessio, nel frattempo deceduto, che domandò un salvacondotto di due anni per il figlio.⁹⁵⁸ La situazione familiare prospettata da Franceschina era gravissima: Giovanni Paolo rischiava di dover mendicare per la sua sopravvivenza, ora che il padre non poteva più guadagnare dall'esercizio degli uffici. A rovinare il casato era stato senza dubbio il confino a cui il figlio era stato condannato a seguito di una «pura et semplice rissa con miser Francesco Dolfino del Magnifico miser Hieronimo». Ma in realtà, secondo la vedova, Giovanni Paolo aveva colpito il Dolfin dopo essere stato ferito per primo. Che fosse vero o no, l'asprezza della condanna aveva dato «infinito dispiaciere» anche all'offeso, «il quale gli ha anchor insieme con il

⁹⁵⁶ Dieci, Comuni, filza 98, *1566 die augusti in consilio X*.

⁹⁵⁷ Barbaro, vol. 19, pp. 279-280; b. 20, p. 447.

⁹⁵⁸ Dieci, Comuni, reg. 28, c. 141 v.

magnifico suo padre fatto bona pace». ⁹⁵⁹ Mentre la pena era sospesa, il patrizio avanzò di nuovo domanda di grazia, dichiarando nell'ennesima supplica di essere estremamente povero e di elemosinare dai parenti. Giovanni Paolo desiderava liberarsi dalla condanna per poter ricoprire qualche ufficio che gli desse di che sostenersi, come faceva suo padre. Ma la *parte* con cui i Capi del Consiglio proponevano di riesaminare, a fine maggio 1569, il processo di Giovanni Paolo Manolesso per la seconda volta non ebbe sufficienti voti. ⁹⁶⁰

Il Manolesso morì nel dicembre 1570 prima che avvenisse un'ulteriore votazione e senza che la relegazione a Veglia venisse cassata. Lui e i suoi parenti articolarono le suppliche inviate ai Dieci adottando argomentazioni che abbiamo ampiamente riscontrato a inizio Cinquecento, combinando narrazione processuale ed esposizione di come il conflitto si fosse ricomposto, evidenziando nel contempo le ristrettezze finanziarie del gruppo familiare. I Manolesso puntarono esclusivamente sulla negoziazione della pena senza prendere in considerazione la possibilità di ricorrere ai benefici ed ai premi messi a disposizione dalla legislazione contro il banditismo. Mancava con ogni evidenza la disponibilità economica per intraprendere questa strada; tuttavia ciò non spiega per quale motivo i supplicanti non riuscirono a conseguire dai Dieci la piena assoluzione di Giovanni Paolo, soprattutto alla luce del fatto che la pace era stata concessa dagli offesi, come venne ripetuto almeno due volte.

Nella ricerca delle ragioni di questa scelta dell'organo politico-giudiziario vanno analizzati diversi fattori. Innanzitutto, a differenza di quanto usualmente avveniva nei primi decenni del XVI secolo, i Manolesso non offrirono nessun donativo in denaro al tribunale, nemmeno un pagamento puramente simbolico. Invece coloro che si procuravano una *voce liberar bandito* la pagavano profumatamente oppure dovevano comunque investire risorse per organizzare una caccia al bandito. In secondo luogo, si potrebbe forse rilevare che, malgrado le ripetute affermazioni di Bernardo Manolesso e di sua moglie Franceschina, secondo cui Francesco e Girolamo Dolfin avevano perdonato loro figlio, non venne prodotta alcuna copia di un'eventuale *charta pacis*. Ma non fu questo a diminuire il peso delle dichiarazioni contenute nella richiesta di grazia, perché non era sempre necessario fornire la prova della pacificazione: se i Capi avessero voluto accertarsene, avrebbero potuto interpellare gli offesi. Possiamo allora ricondurre l'inefficacia della pace al fine di garantire la liberazione del Manolesso a quel processo di lenta svalutazione del suo valore giuridico ai fini dell'assoluzione che avevamo ipotizzato nelle pagine precedenti.

Questo fenomeno, che modificò radicalmente il significato socio-culturale di vendette e inimicizie si estese naturalmente su un periodo ben più lungo, ma è stato possibile cogliere

⁹⁵⁹ Dieci, Comuni, filza 103, *1568 die 27 septembris in additione*, in allegato.

⁹⁶⁰ Ivi, filza 105, *1569 die 23 maii in Consilio X*, con allegato.

alcuni indizi di tale trasformazione nelle vicende avvenute negli anni Cinquanta e Sessanta, in cui l'attestazione della ritrovata concordia tra le famiglie sembra divenire più un *addendum* piuttosto che essere al centro delle strategie familiari per la riduzione della pena o per il suo annullamento. Negli episodi di violenza patrizia verificatasi negli anni Quaranta, la riconciliazione ha dato l'impressione di essere invece un coefficiente ancora determinante nelle dinamiche giudiziarie. Dai casi presi in esame si coglie inoltre una rinnovata volontà punitiva, sottesa alle sentenze emanate dai Dieci, che si concretizzò nell'ampio uso della relegazione. Questa forma di sanzione, soprattutto se protratta lungamente nel tempo, in maniera sproporzionata rispetto al crimine commesso, perdeva i connotati di misura atta a promuovere la pacificazione e diveniva strumento di repressione e deterrenza. Non mancarono comunque delle voci di dissenso tra i patrizi che subirono tale castigo, i quali ne sottolinearono l'improbabilità e gli effetti collaterali.

Ad esempio, Vincenzo Polani di Pietro fu confinato nel giugno 1565 per tre anni a Zara per aver commesso diversi azioni a danno di Lelio Luchini, *zogieller*, rapendo sua moglie e poi svaligiandogli la casa.⁹⁶¹ A fine agosto 1566 gli fu concesso di mutare il luogo della relegazione dalla città dalmata a Treviso: nella supplica indirizzata ai Dieci egli argomentò come non potesse sicuramente essere intenzione dei membri dell'illustrissimo tribunale «che le relegazioni siano per consumatione delle vite et facultà delli sui nobili o altri relegati».⁹⁶² Al pari di Giovanni Paolo Manolesso, il Polani dichiarò che se fosse rimasto relegato in un luogo così lontano dalla sua famiglia, quest'ultima sarebbe di certo caduta in rovina. La sua fu una critica implicita nei confronti dell'autorità indiscussa dei Dieci e del declino di altre istituzioni giudiziarie veneziane, una trasformazione che stava ponendo in essere una concezione di giustizia più severa, di cui le prolungate relegazioni erano uno dei segni più evidenti. Ma il biasimo per i modi con cui l'attività criminale venne declinata dal massimo tribunale si estese pure ai suoi organi satelliti.

FORME D'INTERVENTO INEDITE

La storiografia ha ampiamente analizzato le modalità del protagonismo del Consiglio dei Dieci nei decenni centrali del Cinquecento in seno al panorama politico e giudiziario della Repubblica. Per quanto attiene al contesto strettamente lagunare, un paio di esempi possono illustrare come questa crescente ingerenza si riversò anche sul piano giuridico e sociale. A fine gennaio 1556 il tribunale intervenne per punire il patrizio Vincenzo Maria Priuli di

⁹⁶¹ Dieci, Criminali, reg. 10, cc. 64 r., 73 v.

⁹⁶² Dieci, Comuni, filza 98, 1566 27 *Augusti in additione*, in allegato.

Marcantonio. Quest'ultimo non aveva rispettato «il precetto fattoli per l'ufficio dell'Avogaria de Comun de non molestar in parole, ne in fatti Nicolò Arigoni mercadante di lane».⁹⁶³ Anzi, il Priuli non solo aveva molestato l'Arigoni, ma si era pure recato presso la sua abitazione per assalirlo con le armi in mano, in compagnia di un complice e proferendo bestemmie. La gravità delle sue azioni fu tale che i Dieci ritennero insufficienti le pene stabilite dal precetto imposto dagli Avogadori a tutela del mercante: una dura punizione era necessaria e l'organo giudiziario, molto significativamente, non volle lasciare questo compito ad altri. Il patrizio fu infatti bandito per quattro anni da Venezia e Dogado.⁹⁶⁴

Il tribunale aveva allora invaso un ambito d'intervento che legittimamente spettava ad altre istituzioni giudiziarie, nella misura in cui il divieto di commettere alcuna violenza era stato in primo luogo emanato dagli Avogadori e probabilmente era stato registrato nel notatorio dell'ufficio.⁹⁶⁵ Se questo intromettersi nelle prerogative degli altri organi della giustizia veneziana – attraverso una formalizzata politica giurisdizionale oppure attraverso una prassi informale a cui nessuno poteva opporsi, se non dall'interno dello stesso Consiglio – era già di per sé sintomatico, altrettanto grave fu quanto avvenne nel caso di Costantino Emo. Agli occhi dei Dieci, le intenzioni di quest'ultimo patrizio apparivano scandalose e di pessimo esempio: egli, approfittando delle incertezze giurisprudenziali in materia matrimoniale, non ancora appianate dal decreto tridentino *Tametsi*,

[...] doppo haver data pubblicamente la mano, doppo l'approbation del contratto per la Signoria nostra secondo le leggi, et havuta parte della dote et consumato il matrimonio con la nobil donna Hieronima figliuola legitima et naturale del nobil homo ser Gasparo Rhenier, hora si fa licito di riccusar de volerla sposare, disseminando molte cose ignominiose, et che apportano perpetua infamia a' tutta la fameglia di esso ser Gasparo, et oltre di questo per dar color alla soa pessima volontà s'imagina de dire che il matrimonio soprascritto di raggion non può sussistere.⁹⁶⁶

Non potendo agire sull'aspetto religioso del sacramento del matrimonio, di competenza patriarcale, il Consiglio agì sul piano finanziario per convincere il patrizio a desistere dai suoi propositi. Costantino Emo fu costretto a versare cento ducati ogni sei mesi per gli alimenti della sposa da quel momento in avanti, fino a quando avesse fatto riconoscere giuridicamente

⁹⁶³ Dieci, Criminali, reg. 8, c. 164 r.

⁹⁶⁴ Ivi, c. 165 r.

⁹⁶⁵ Un'ipotesi tuttavia non verificabile in quanto non ci è giunto il registro del notatorio dell'Avogaria per l'anno in questione.

⁹⁶⁶ Dieci, Criminali, reg. 8, cc. 231 v.-232 r.

l'invalidità del matrimonio, che egli asseriva. In alternativa, poteva vivere come marito con la figlia del Renier come promesso. Ma nel frattempo sarebbe anche stato privato dei diritti politici e non avrebbe comunque ottenuto il terzo della dote. Una volta che il patrizio avesse effettivamente mantenuto la sua parola oppure avesse dimostrato le proprie ragioni in giudizio, il Consiglio si sarebbe aggiornato per stabilire come affrontare il problema.⁹⁶⁷

La vicenda si concluse nel modo auspicato dal supremo tribunale: «stante la concordia, et pace seguita fra il nobil hom ser Gasparo Rhenier suocero et ser Costantin Emo genero, et il sponsalio publicamente seguito fra esso ser Costantin et la sposa sua», a fine gennaio 1560 il patrizio venne riabilitato e restituito alla condizione in cui si trovava in precedenza.⁹⁶⁸ La *parte* dei Dieci aveva colpito l'Emo sul piano delle strategie politico-economiche familiari: il provvedimento del luglio 1559 gli aveva impedito di armare una nave in qualità di sopracomito e tale opportunità era stata invece concessa a Girolamo Surian. A Costantino venne allora riconosciuto di subentrare a quest'ultimo, come aveva supplicato. Egli dichiarò infatti di aver sposato la figlia di Gasparo Renier nella chiesa di San Barnaba e di essersi riconciliato con il suocero «con quello amore che si conviene tra padre e figliolo».⁹⁶⁹

Da Rovigo, dove ricopriva l'incarico di rettore, lo stesso Renier scrisse a inizio gennaio 1560 in favore del recupero dei benefici che spettavano al genero. Il patrizio spiegò di essersi rivolto, nei mesi precedenti, all'eccelso tribunale «per recuperatione del honor mio, et di mia figliola».⁹⁷⁰ Ad una prima vista l'episodio non dovrebbe stupire: benché mancassero solo pochi anni all'emanazione dei decreti tridentini che avrebbero influenzato profondamente il sacramento del matrimonio, il suo valore sociale, politico ed economico era così rilevante da essere inevitabilmente al centro delle attenzioni delle autorità laiche.⁹⁷¹ A Venezia questa considerazione era acuita dall'aver assegnato un netto valore giuridico e politico al vincolo coniugale: un percorso normativo di lunga durata aveva insistito nel delimitare quale forma di matrimonio garantiva il riconoscimento dello status nobiliare ai figli nati al suo interno. Tale processo era culminato nell'istituzione dei registri di matrimonio con un provvedimento dei

⁹⁶⁷ Ibidem.

⁹⁶⁸ Dieci, Comuni, reg. 24, c. 72 v.

⁹⁶⁹ Dieci, Comuni, filza 77, fo. 161.

⁹⁷⁰ Ivi, in allegato.

⁹⁷¹ C. Klapisch-Zuber, *Women, Family, and Ritual in Renaissance Italy*, Chicago-Londra 1985, pp. 178-196; M.M. Sheehan, *Marriage, Family, and Law in Medieval Europe. Collected Studies*, Toronto-Buffalo 1996, pp. 77-86, 118-176, 292-310; D. Hacke, *Women, Sex and Marriage in Early Modern Venice*, Aldershot 2004; D. Lombardi, *Storia del matrimonio dal medioevo ad oggi*, Bologna 2008; J. Murray (a cura di), *Marriage in Premodern Europe: Italy and Beyond*, Toronto 2012.

Dieci dell'aprile 1526. Agli Avogadori di Comune spettava il compito di verificare il rispetto delle condizioni giuridico-sociali attraverso le prove di nobiltà.⁹⁷²

Questo non significava che i Dieci vantassero competenze giurisdizionali negli episodi analoghi a quelli che coinvolsero l'Emo ed il Renier: non si trattava di un caso di matrimonio simulato, oggetto delle preoccupazioni sia laiche che ecclesiastiche.⁹⁷³ Il problema era dato dalla potenzialità che le ostilità tra le rispettive famiglie esplodessero violentemente qualora il marito rifiutasse di rispettare la promessa fatta. Subito dietro alla pur irrinunciabile difesa dell'onore del gruppo familiare messo in pericolo dalla pubblicità del rifiuto della donna – e possiamo solo ipotizzare, in assenza di conferme, che l'opposizione mossa da Costantino nascesse dall'insinuazione dell'impurità sessuale della figlia di Gaspare – si celavano comunque grandi interessi politici ed economici, che prendevano sostanza nella dote. Nello specifico, Girolama Renier portava con sé una dote di 5000 ducati, di cui 1500 nel momento della promessa per *verba de futuro*, 1000 nei dieci anni successivi al giorno dello sposalizio, mentre la restante somma si componeva di beni immobili e degli interessi presso il *monte vecchio*. Il contratto di nozze era stato approvato a fine febbraio 1559 e a fine aprile 1560 Costantino Emo si ripresentò innanzi agli Avogadori per notificare di aver legittimamente preso in sposa la figlia di Gaspare Renier, producendo due testimoni per parte.⁹⁷⁴

Rivolgersi al Consiglio dei Dieci per forzare la mano del genero fu una mossa che ebbe successo e che permise al tribunale di presentarsi nelle vesti di garante del rispetto di tali accordi. L'intervento dell'organo giudiziario, in conclusione, non dovrebbe meravigliare, soprattutto se contestualizzato all'interno dell'ascesa che i Dieci stavano portando a compimento in questo periodo. Il provvedimento può invece essere letto attraverso una luce diversa prendendo in analisi un caso molto simile a quello appena presentato, ma che ebbe luogo circa quarant'anni prima e che fu riportato da Marin Sanudo. Andrea Mocenigo di Leonardo, che aveva il titolo di dottore ed era nipote del defunto doge, aveva sposato nel carnevale del 1519 la figlia di Giovanni Alvise Doduo.

Le nozze avvennero pubblicamente, con l'unione del *parentado*, e seppure il diarista rilevò come la sposa non fosse di bell'aspetto, il Mocenigo acconsentì ugualmente. Tuttavia, passati pochi giorni il patrizio dichiarò di non volerla più come moglie. I congiunti della nobildonna si dimostrarono sorpresi e sbigottiti: «di che el padre et fradelo de la noviza, meravegliandosi di

⁹⁷² Chojnacki, *Women and Men* cit., pp. 27-75; A. Cowan, *Marriage, Manners and Mobility in Early Modern Venice*, Aldershot 2007; Bellavitis, *Family* cit., pp. 325-326.

⁹⁷³ S. Seidel Menchi, D. Quaglioni (a cura di), *Matrimoni in dubbio. Unioni controverse e nozze clandestine in Italia dal XIV al XVIII secolo*, Bologna 2001; E. Orlando, *Sposarsi nel medioevo. Percorsi coniugali tra Venezia, mare e continente*, Roma 2010, pp. 113-142; C. Povolo, *L'emergere della tradizione. Saggi di antropologia giuridica (Secoli XVI-XVIII)*, Venezia 2015, pp. 173-201.

⁹⁷⁴ Avogaria, b. 151, cc. 286 r.-287 r.

questo, feno ogni cossa che'l dito dottor, qual era reputa savio, dovesse non farli tal inzuria; la dota era razonevole, la dona non deforme, et non se consuetava far cussì, et el suo parentà è grandissimo, qual tutto se teniva inzuriato». ⁹⁷⁵ Agli occhi dei parenti maschi più prossimi alla sposa, non c'erano valide ragioni per un tale gesto.

Il passaggio dallo stupore all'avvertimento fu breve: la famiglia non sarebbe rimasta inerme, ma avrebbe difeso l'onore della donna, macchiato dall'illegittimo rifiuto. Fino alla fine della Quaresima Andrea Mocenigo persistette nella sua volontà, che anche il diarista valutò negativamente. La vicenda si risolse però con l'accettazione del matrimonio: «pur poi Pasqua [Andrea Mocenigo] fu tanto stimolato che la tolse, sposò e la menò a casa». ⁹⁷⁶ Possiamo solo immaginare le pressioni esercitate sul patrizio che si nascondono dietro l'eufemismo utilizzato dal diarista affinché il matrimonio venisse concluso. Le sollecitazioni furono con ogni probabilità avanzate da entrambe le parti, in quanto la risolutezza di Andrea avrebbe leso gli interessi delle due famiglie e causato la probabile ritorsione dei parenti della donna.

L'eccezionalità del caso si deduce facilmente dall'impatto che ebbe sulla pubblica opinione: «E di questo tutta la terra parlava». ⁹⁷⁷ Ciò nonostante, sembra che non ci sia stato alcun intervento governativo a favore della risoluzione pacifica del contrasto pronto a deflagrare. Gli *stimoli* esercitati dai parenti delle famiglie furono sufficienti. Tra fine anni Cinquanta e Sessanta invece fu interpellato il Consiglio dei Dieci, che in questo modo poté intervenire in una questione estremamente sensibile sul piano sociale. Forse a inizio Cinquecento una tale intrusione sarebbe stata avvertita come insostenibile.

QUANDO LA VENDETTA SI ESPLICITA E LA VIOLENZA NON VIENE SEDATA

Il Consiglio dei Dieci intervenne spesso per reprimere o comunque esprimersi in merito alla violenza che si generava a seguito del ricorso alla giustizia. È questo un fenomeno che si manifestò con una certa maggiore frequenza rispetto all'inizio del Cinquecento e che sembra indicare una crescente difficoltà da parte delle istituzioni giudiziarie a porsi come teatro privilegiato per la risoluzione del conflitto. Dall'altro lato, si può cogliere più facilmente in questi casi la volontà di rappresaglia nei confronti degli avversari. Nel dicembre 1541 i propositi di ritorsione vennero pure esplicitati senza ambiguità: Giovanni Grimani di Nicolò aveva assalito sopra il ponte di Rialto «la persona del cavallier Zane». L'attacco armato fu fatto «per

⁹⁷⁵ Diari, vol. 27, col. 30-31. Il brano è citato anche da P. H. Labalme, L. Sanguineti White, L. Carroll, *How to (and How Not to) Get Married in Sixteenth-Century Venice*, «Renaissance Quarterly», n. 52, I (1999), pp. 68-69.

⁹⁷⁶ Ivi, col. 31.

⁹⁷⁷ Ibidem.

vendetta, come se dice, de una denuncia di biastema contra esso ser Zuane data».⁹⁷⁸ Giovanni Grimani aveva ottime connessioni familiari, in quanto suo padre Nicolò, del ramo di San Luca, poteva vantare un cugino di primo grado del calibro di Girolamo di Marino Grimani, che fu Procuratore di san Marco, il cui figlio Marino sarebbe asceso al dogato nel 1595.⁹⁷⁹ Il cavalier Andrea Zane, nonostante il cognome, non era probabilmente un patrizio ma forse un figlio illegittimo che aveva fatto carriera come ufficiale al servizio della Repubblica.

Seppure non disponiamo dell'esito del processo delegato agli Esecutori, da una richiesta di grazia avanzata dal Grimani nel luglio 1545 apprendiamo che il patrizio fu bandito a metà gennaio 1542 per sette anni, cinque per la blasfemia e due per l'insulto, e al pagamento di 400 lire all'accusatore, che lo aveva denunciato, e di altre 200 lire per l'assalto armato, da devolvere *ad pias causas*. Consultati gli Esecutori contro la Bestemmia in merito all'opportunità di assolverlo, questi dichiararono che Giovanni Grimani aveva versato il denaro previsto e, «per esser passata la metà de li anni sette del suo exilio, come dispone la parte presa nel suo illustrissimo consiglio circa la metà del bando di simel condemnati», lo giudicarono degno della grazia.⁹⁸⁰ Il gentiluomo fu in realtà assolto perché ad avanzare istanza per la sua liberazione fu Novello Salvadego, a sua volta un ufficiale della Repubblica, che rinunciò alle taglie ed ai benefici connessi alla cattura di quattro falsificatori di monete. Il premio che sarebbe spettato a Novello era ricco, ma lui, dichiarandosi «antiquo servitor di casa sua», preferì usare la *voce* per un bandito *puro* a lui dovuta per far assolvere Giovanni Grimani.⁹⁸¹

Se quest'ultimo aveva dichiarato d'essersi voluto vendicare di una querela data contro di lui, un altro membro della stessa casata, Giovanni Battista di Girolamo, fu coinvolto in una rissa per il medesimo motivo. Nell'aprile 1568 i Capi dei Dieci furono informati di un scontro avvenuto nella città lagunare tra il patrizio e il nobile Marcantonio Corner del defunto Giovanni: «et se intende, che questa rissa ha origine da una querela data al Podestà de Padoa dal preditto Grimani contra il detto Marc'Antonio Corner, et suo fratello, et che sopra di quella è stato formato processo».⁹⁸² I Dieci prima chiesero al rettore della città patavina di inoltrare a Venezia il processo e poi, un mese dopo, gli rimandarono l'incartamento perché completasse l'escussione dei testimoni, per inviarlo di nuovo al Consiglio una volta completato.⁹⁸³ Ma non ci sono altre tracce nei registri dei Dieci di ulteriori provvedimenti, un'indicazione che ci induce ad ipotizzare che i patrizi avessero risolto informalmente i loro dissidi, onde evitare la sanzione

⁹⁷⁸ Dieci, Criminali, reg. 5, c. 201 r.

⁹⁷⁹ Barbaro, vol. 20, p. 134; M. Dal Borgo (a cura di), GRIMANI Girolamo, in DBI, vol. 59 (2002), pp. 628-631; G. Gullino, GRIMANI Marino, in *ivi*, pp. 646-653.

⁹⁸⁰ Dieci, Comuni, filza 38, fo. 16, I allegato.

⁹⁸¹ *Ivi*, II allegato.

⁹⁸² Dieci, Comuni, reg. 28, c. 105 v.

⁹⁸³ *Ivi*, c. 109 r.

del massimo tribunale. Se denunciare il nemico portò in alcuni casi allo scontro armato, una sentenza giudiziaria troppo mite o comunque non soddisfacente per la vittima poteva condurre allo stesso risultato.⁹⁸⁴

A inizio aprile 1555 ebbe luogo l'ennesima rissa a Rialto. I protagonisti furono Girolamo Basadonna di Giovanni, cavaliere, e Fantino Donà, ma la colluttazione si concluse con l'intervento di Antonio Maria dalla Romagna, servitore del Basadonna, che diede una stiletta al Donà in difesa del patrono. Due settimane dopo, il Consiglio dei Dieci discusse se assumersi il compito di giudicare il caso dopo aver udito la relazione di quanto accaduto da uno degli Avogadori. Tuttavia, il tribunale si divise a metà e, poiché erano necessari i cinque sestî dei voti per trattare una materia non strettamente pertinente alle giurisdizioni consuetudinariamente affrontate dal Consiglio, l'episodio rimase soggetto di competenza degli Avogadori. In Quarantia, il *famulo* di Girolamo Basadonna fu l'unico condannato per lo scontro armato. Egli fu catturato e processato, nonostante continuasse a negare il delitto a lui imputato, perché erano evidenti gli indizi a suo carico, tra i quali figurava lo stesso stiletto che gli era stato tolto dalle mani al tempo della colluttazione avvenuta a Rialto. Il mese successivo fu quindi condannato a servire per dieci anni nelle galere veneziane.⁹⁸⁵ Ma le tensioni tra i patrizi non si chiusero qui: Fantino non si considerò soddisfatto dell'esito processuale che aveva portato solo alla condanna del servitore del suo avversario.

A metà luglio 1555 i Dieci intervennero di nuovo, ma stavolta fu Fantino Donà a figurare come reo. Egli infatti fu proclamato a comparire a giudizio per le «diverse feride, insulti, insolentie et parole iniuriose, et minatorie» usate nei confronti di Giovanni Battista Bembo del defunto Leonardo, Girolamo Basadonna e Carlo Zen di Giacomo.⁹⁸⁶ Il gentiluomo comparve alle prigioni dei Dieci, ma fu prosciolto dalle accuse. Il patrizio fu probabilmente convincente nell'argomentare come le sue azioni fossero la conseguenza del precedente scontro di inizio aprile, adducendo che l'azione giudiziaria degli Avogadori in Quarantia non aveva avuto alcun effetto sul piano della soddisfazione del suo onore, in quanto il Basadonna non era stato in alcun modo sottoposto alla censura della giustizia pubblica.⁹⁸⁷ Perciò i Dieci ritennero di dover interporre la propria autorità per interrompere la potenziale spirale della vendetta.

⁹⁸⁴ Per un confronto con analoghi episodi di violenza provocati dalla denuncia dell'avversario in sede giudiziaria in altri contesti si veda Niccoli, *Perdonare* cit., pp. 58-59.

⁹⁸⁵ Dieci, Criminali, reg. 8, cc. 146 r.; Avogaria, b. 3673, cc. 210 r.-v.

⁹⁸⁶ Dieci, Criminali, reg. 8, cc. 154 r.-v.

⁹⁸⁷ Nemmeno nelle raspe dei Cinque Anziani alla Pace si rinviene una sentenza nei confronti del Basadonna; cfr. ASVe, Cinque Anziani alla Pace, b. 4, registro 1 (1554-1555).

Questa interpretazione è sostanziata da una misura cautelativa adottata dai Dieci in coincidenza con l'assoluzione del Donà. Il tribunale decise di convocare Fantino alla presenza dei Capi e gli fu intimato

[...] in nome di esso Consiglio che sotto pena della indignatione di quello, et di star anno uno nella preson forte, el non debba portar arme, né condur seco alcuno armato, né in alcuno modo offender in parole, né in fatti ser Hieronymo Basadonna quondam ser Zuanne dottor, et cavalier, ser Zuanbattista Bembo quondam ser Lunardo, né alcuno altro. Alli quali Basadona, et Bembo, sia similmente per i Capi preditti in nome del prefato Consiglio fatta la medesima admonitione et intimatione, sotto le medesime pene.⁹⁸⁸

Tutti e tre i patrizi risposero che avrebbero obbedito di buon grado all'ordine imposto. Pur avallando implicitamente la ritorsione violenta di Fantino Donà, il divieto a proseguire le ostilità voleva comunque essere una chiara manifestazione della volontà dei Dieci a non tollerare ulteriori dissidi. Come vedremo a breve, questa politica penale che mirava alla prevenzione della violenza si articolò ulteriormente proprio in questi decenni.

Il caso di più manifesta rappresaglia a seguito di un'iniziale condanna si verificò tra anni Cinquanta e Sessanta. Mario Bragadin di Nicolò fu convocato a giudizio a fine dicembre 1558 per aver dato uno schiaffo in piazza san Marco a Paolo di Pietro Marcello, «con molto scandolo et tumulto».⁹⁸⁹ Catturato, Mario fu condannato pochi giorni dopo alla relegazione per tre anni a Rettimo: in caso di rottura del bando, sarebbe incorso nell'esilio perpetuo da tutta la Repubblica e anche dai navigli battenti bandiera veneziana. Una pena tutt'altro che leggera. Insieme a lui, Antonio Minio di Lorenzo fu privato per due anni dei diritti politici, come complice del Bragadin. Ma a inizio luglio 1559, mentre attendeva di essere trasportato nell'isola di Candia per scontare la sua pena, il patrizio riuscì a sfuggire ai suoi guardiani. A metà mese si prese atto della sua assenza ed egli fu bandito in accordo con le condizioni previste dalla sentenza.⁹⁹⁰

Da alcune lettere di inizio maggio 1562 inviate dal Duca d'Urbino ai suoi rappresentanti a Venezia e per mezzo dell'esposizione fatta da un agente dei Della Rovere appositamente inviato nella città lagunare, si venne a sapere della morte di Mario Bragadin, ucciso a Pesaro. I mandanti dell'omicidio vennero individuati nel conte lombardo Pietro Avogadro ed in Paolo Marcello. I Dieci diedero ordine di far catturare il patrizio, che era a Venezia, ed al Luogotenente di Udine di far arrestare il conte, poiché quest'ultimo si trovava al momento in

⁹⁸⁸ Dieci, Criminali, reg. 8, cc. 156 r.-v.

⁹⁸⁹ Ivi, c. 221 v.

⁹⁹⁰ Ivi, cc. 222 r., 231 r.-v.

quel territorio. Il tribunale ringraziò poi il Duca e chiese di ricevere il processo ivi formato e di mantenere sotto buona custodia gli esecutori materiali dell'assassinio.⁹⁹¹

Il nobile veneziano e quello lombardo furono banditi in contumacia, ma gli fu concessa la possibilità di presentarsi entro un mese e, in quel caso, sarebbero stati confinati nel dominio *da mar* a vita. Rimanendo assenti, sarebbero stati banditi da tutta la Repubblica e dalle navi veneziane, con annessa taglia, *voce liberar bandito* per chi li avesse uccisi o catturati e confisca dei beni. Entrambi preferirono in un primo momento comparire alle prigioni e recarsi nel luogo dell'esilio stabilito, probabilmente spinti dal desiderio di non incorrere in una sanzione così grave, cioè l'espropriazione dei beni. Ma circa cinque anni dopo, nel maggio 1567, il conte Avogadro fuggì da Rettimo.⁹⁹² Secondo le genealogie del Barbaro, il Marcello morì invece l'anno precedente a Zante, dove era stato confinato.

I pochi dati a disposizione non permettono di comprendere come un aristocratico di così alto profilo come Pietro Avogadro – con ogni probabilità identificabile in Pietro figlio di Antonio Avogadro, conte di Lumezzana, – rimase invischiato nella contesa tra Paolo Marcello e Mario Bragadin, due patrizi che appartenevano a delle famiglie di media estrazione all'interno del panorama veneziano.⁹⁹³ Forse i due entrarono in contatto durante le rispettive carriere: il Marcello nel giugno 1561 era da poco tornato dall'incarico di conte a Sebenico, mentre l'Avogadro, negli anni antecedenti al delitto, aveva prestato servizio alla Repubblica nel governo di Legnago, Candia e Friuli.⁹⁹⁴ Rimane però poco chiaro il motivo per cui il conte lombardo partecipò all'organizzazione dell'assassinio del Bragadin.

In ogni caso, nel febbraio 1571 l'Avogadro sfruttò l'incertezza causata dal nuovo conflitto con il Turco nel Mediterraneo per presentare una supplica. In cambio della promessa di portare mille fanti dalla Corsica e dalla Lunigiana a Candia partendo da Genova, egli domandò un salvacondotto di cinque anni. La proposta, nel pieno della Guerra di Cipro, fu approvata dal Consiglio dei Dieci con la Zonta all'unanimità.⁹⁹⁵ Nella supplica il conte minimizzò il suo coinvolgimento nella morte del patrizio veneziano, che aveva interrotto le sue possibilità di scalata nelle gerarchie militari della Repubblica.⁹⁹⁶

⁹⁹¹ Ivi, reg. 9, cc. 101 r.-102 r.

⁹⁹² Dieci, Criminali, reg. 9, cc. 104 v.-106 r.

⁹⁹³ Barbaro, vol. 17, p. 39; vol. 18, p. 145; vol. 20, p. 465. Su Pietro Avogadro si veda anche L. Tettoni, *Notizie genealogico-storiche intorno alla nobile, antica ed illustre famiglia Avogadro*, Lodi 1845, pp. n. n [LXVI].

⁹⁹⁴ Dieci, Comuni, reg. 25, c. 57 r.; Dieci, Comuni, filza 110, *1570 a dì 13 februarii in consilio*, in allegato.

⁹⁹⁵ Dieci, Comuni, reg. 29, c. 221 v.; su quest'offerta di fanti, cfr. anche K. M. Setton, *The Papacy and the Levant, 1204-1571*, vol. 4, *The Sixteenth Century from Julius III to Pius V*, Philadelphia 1984, p. 1002, nota 101.

⁹⁹⁶ «Nacque l'accidente poi del caso da me non mai pensato di commettere, che turbò in un tratto ogni mia speranza, per il quale son stato, et mi trovo tuttavia in essilio già nove anni in circa con perdita di tutti i mei beni», in Dieci, Comuni, filza 110, *1570 a dì 13 februarii in consilio*, in allegato.

CONTINUITÀ ED EVOLUZIONI TRA INIZIO E METÀ CINQUECENTO

Uno degli ambiti di cui il Consiglio dei Dieci continuò ad occuparsi con una certa linearità e coerenza nel corso del Cinquecento fu la tutela dei rappresentanti pubblici quando questi erano offesi durante l'esercizio o in conseguenza delle loro attività. Ad esempio, tra giugno e luglio 1543 il tribunale intervenne perché i patrizi Natale Donà di Filippo, Battista Querini di Nicolò e Andrea Foscarini di Marcantonio aveva proferito parole ingiuriose contro i Cinque Anziani alla Pace mentre erano nel loro ufficio, insultandone anche i funzionari, salvo poi assolvere i tre nobili da ogni accusa.⁹⁹⁷ Maffeo Baffo di Giovanni Giacomo offese a sua volta la pubblica dignità di un Avogadore di Comune, poiché ebbe «ardimento di usar parole iniuriose contra el nobel homo ser Piero Loredan olim avogador de comun». La ragione di queste azioni si collocavano nel fatto che il Loredan avesse esercitato le sue prerogative in una caso processuale che aveva visto come protagonista il Baffo, ma con esiti a quest'ultimo sgraditi. Come conseguenza, a inizio luglio 1554 il Baffo fu privato dei diritti politici per cinque anni.⁹⁹⁸

Come avvenne a inizio Cinquecento, anche in questi decenni di metà secolo il Consiglio si attivò, quando interpellato, per sanzionare gli attacchi diretti verso l'onore delle gentildonne veneziane. Ci furono almeno due episodi di questo tipo, in cui l'organo politico-giudiziario si dimostrò sensibile alle pretese di riparazione dell'onore familiare, messo in pericolo dalle aggressioni perpetrate nei confronti dei membri femminili del gruppo parentale. Nell'agosto 1540 il nobile Marco Guoro del defunto Giorgio arrivò persino a percuotere ripetutamente con una spada una figlia del patrizio Marco Diedo, dopo essere penetrato nella sua abitazione scardinando la porta. Questa grave azione era stata commessa «in contemptum exilii», pena inflittagli poco più di un mese prima dallo stesso tribunale, per aver sottratto del vino di contrabbando confiscato da alcuni ufficiali a Moranzani, ai confini dell'area lagunare.⁹⁹⁹ Marco Guoro fu allora condannato a dieci anni di relegazione a Veglia, da cui tuttavia fuggì nel giugno 1542.¹⁰⁰⁰

Anche Alvise Dolfìn di Giacomo ferì una nobildonna, cioè la moglie del patrizio Marcantonio Giustinian di Nicolò, nell'agosto 1562. La violenza fu il frutto del fallito tentativo da parte del Dolfìn di «conseguire l'inhonesto desiderio et appetito suo contra l'honor della nobile donna». Irritato dal rifiuto, il patrizio aveva fatto scrivere «diverse lettere defamatorie contra l'honor di essa donna Pisana» e poi si era accordato con alcuni servitori di casa per poter accedere all'abitazione. Commesso il delitto e picchiate pure una cognata e una massara della

⁹⁹⁷ Dieci, Criminali, reg. 6, cc. 44 v., 47 r.

⁹⁹⁸ Ivi, reg. 8, c. 123 r.

⁹⁹⁹ Ivi, reg. 5, c. 165 r.; la precedente proclamazione e condanna sono in ivi, cc. 161 r.-v., 163 v.-164 r.

¹⁰⁰⁰ Ivi, c. 172 r.

gentildonna, il Dolfin era fuggito con una barca che lo attendeva. A denunciarlo per le sue malvagie azioni non fu solo Marcantonio Giustinian, ma anche suo cognato Bartolomeo Donà. A settembre Alvise Dolfin venne condannato in contumacia al bando perpetuo da Venezia, Dogado, da tutti i luoghi della Repubblica e da tutte le imbarcazioni veneziane. In caso di rottura del confine sarebbe stato decapitato. Sulla sua testa venne posta una taglia di mille ducati e furono offerte due *voci liberar bandito*; taglia e benefici erano concessi anche a chi lo avesse ucciso in terre aliene. Infine, la sua condanna non avrebbe potuto essere modificata o cassata per mezzo di richiesta di grazia se non per tutte le diciassette ballotte del Consiglio dei Dieci.¹⁰⁰¹

Il massimo organo politico-giudiziario non smise di far avvertire la propria autorità quando i protagonisti del conflitto erano ignoti. In particolare, per far venire alla luce gli autori di diversi agguati verificatisi a danno di alcuni nobili, il Consiglio istituì delle taglie per mezzo della Quarantia criminale. Questo fu quanto avvenne a fine febbraio 1558 per smascherare i colpevoli dell'insulto commesso contro Vettor Gradenigo di Marco: i Dieci permisero all'altro tribunale di concedere una *voce* per un bandito puro a chi avesse manifestato i malfattori.¹⁰⁰² Ma in realtà la concessione di una taglia attraverso la Quarantia fu a volte una soluzione di ripiego presa in alternativa all'assunzione diretta della azione penale sopra un caso ritenuto atroce da una parte del Consiglio, ma non da tutti i suoi membri. A inizio marzo 1551 i Dieci discussero se avocare a sé il caso dello sparo di archibugio indirizzato a Giovanni Giustinian, eletto Provveditore della flotta, mentre si recava a Murano in barca. Ma in due votazioni non si raggiunse il quorum dei cinque sestanti necessario per assumere la trattazione della materia. Una settimana dopo fu quindi proposto di dare autorità agli Avogadori di Comune di poter porre in Senato una taglia di tremila lire di piccoli a favore di eventuali accusatori. Tuttavia, nemmeno questa parte ottenne sufficienti ballotte per essere approvata.¹⁰⁰³

Anche a fine aprile 1559 ci furono dei tentativi di rinforzare le taglie già emanate dalla Quarantia criminale attraverso l'aggiunta di ulteriori benefici, che solo i Dieci potevano ormai assegnare. Alvise Vitturi era stato ferito *proditoriamente* di notte da ignoti: anche se la maggioranza dei membri dell'organo politico-giudiziario e della sua Zonta erano favorevoli a far concedere in Quarantia una *voce* per un bandito *puro*, tre votazioni non furono sufficienti per raggiungere la maggioranza qualificata.¹⁰⁰⁴ A metà agosto 1559 il Consiglio riuscì almeno a soddisfare la richiesta del Vitturi di una licenza per far portare le armi a due suoi servitori, per la

¹⁰⁰¹ Ivi, reg. 9, cc. 110 v.-111 v., 116 r.-v.,

¹⁰⁰² Dieci, Comuni, reg. 23, c. 132 v.

¹⁰⁰³ Dieci, Criminali, reg. 7, cc. 183 v-184 r.

¹⁰⁰⁴ Dieci, Comuni, reg. 24, cc. 11 r.-v., 29 r.

sicurezza della sua persona.¹⁰⁰⁵ Il patrizio non risparmiò una velata accusa al Consiglio di non aver voluto assegnare un beneficio aggiuntivo per favorire la scoperta di chi aveva commesso «l'assassinamento» di inizio aprile. Non essendo giunta notizia di alcun possibile colpevole, il Vitturi era in «grandissimo, e continuo suspetto della [...] vita», perciò si era visto costretto a ricorrere di nuovo al tribunale per invocarne la protezione sotto la forma di licenza a «far portar [...] armi lecite, et ordinarie» a due *famuli*.¹⁰⁰⁶

Negli anni Sessanta i Dieci superarono i dubbi avvertiti al proprio interno e riuscirono più facilmente a conferire maggior peso alle taglie già emanate dalla Quarantia. A metà marzo 1561, oltre ai premi già disposti dalla Quarantia, il Consiglio diede autorità di aggiungere una *voce* per omicidio *puro* tra le ricompense per chi avesse consegnato alla giustizia i malfattori che avevano ucciso nel mese precedente il servitore di Marco Venier a Santa Maria Formosa e percosso lo stesso nobile veneziano.¹⁰⁰⁷ A volte erano le stesse vittime a sollecitare dei premi più attraenti per chi avesse fornito informazioni e aiuto.

Giovanni Paolo Bragadin di Domenico era stato assalito nella notte di San Silvestro del 1562 mentre si recava a casa da tre individui mascherati, che lo avevano ferito molto gravemente. Poiché la ricompensa offerta dalla Quarantia per far emergere l'identità dei suoi aggressori non aveva sortito effetto, nonostante fossero stati messe a disposizione 1500 lire più altre 1500 aggiunte dallo stesso Bragadin, il patrizio supplicò l'intervento del Consiglio. A fine marzo 1563, su istanza del Bragadin, l'eccelso tribunale incorporò una *voce* per un bandito *ad tempus* alla taglia già stabilita.¹⁰⁰⁸ Analogamente ad Alvise Vitturi, il Bragadin ottenne pure, a fine novembre 1564, la licenza per far portare le armi a due servitori in tutti i territori della Repubblica.¹⁰⁰⁹

Nel febbraio 1568 fu direttamente il Consiglio dei Dieci a promettere un premio per chi avesse accusato gli ignoti che avevano teso un agguato e ucciso il nobile Giulio da Pesaro, mettendo a disposizione 1000 lire dei beni dei colpevoli e una *voce* per un bandito condannato per omicidio *puro*.¹⁰¹⁰ Le circostanze particolarmente gravi dell'episodio, cioè la morte di un patrizio, potrebbero indurre a ritenere questo caso come un'eccezione. In realtà un'altra taglia istituita dallo stesso massimo tribunale a metà a marzo 1568 per le ferite inflitte in contrada San Barnaba a Vincenzo Tron del defunto Priamo, che gli avevano sfigurato il volto, indica invece

¹⁰⁰⁵ Ivi, c. 41 v.

¹⁰⁰⁶ Dieci, Comuni, filza 76, fo. 99.

¹⁰⁰⁷ Dieci, Comuni, reg. 25, c. 42 v.

¹⁰⁰⁸ Dieci, Criminali, reg. 9, cc. 139 v.-140 r.; anche Alvise Vitturi dichiarò di aver aggiunto 500 ducati di tasca propria alla taglia data dalla Quarantia criminale; cfr. Dieci, Comuni, filza 76, fo. 99.

¹⁰⁰⁹ Dieci, Comuni, reg. 26, c. 154 r.; nella sua supplica il nobile fece esplicito riferimento alla precedente richiesta di aggiungere una *voce* per omicidio puro ai benefici già contemplati; cfr. Dieci, Comuni, filza 102, 1564 Die 29 Novembris in consilio X.

¹⁰¹⁰ Dieci, Comuni, reg. 28, c. 91 v.

come avesse avuto luogo un ulteriore salto qualitativo: 600 lire e una *voce* per un bandito per omicidio *puro* furono garantiti ai denunciati.¹⁰¹¹ In allegato alla sua supplica rivolta ai Capi dei Dieci troviamo il *costituto* preso da uno degli Avogadori di Comune, in cui Vincenzo Tron, dopo aver narrato le modalità dell'assalto notturno, venne interrogato in merito all'identità di possibili colpevoli. Ma il nobile dichiarò di non aver nessun sospetto, poiché «non havendo fatto despiaser ad alcuno», il Tron non sapeva chi reputare colpevole.¹⁰¹²

L'Avogadore chiese allora al patrizio se avesse «nemicitia con nissun». Vincenzo Tron rispose negativamente, aggiungendo che, in quel caso, non avrebbe certo vagato per la città di notte da solo e disarmato. Il magistrato insistette un'ultima volta: poteva il nobile assalito dare «qualche lume alla iustitia che se potesse venir in cognition di questi tali»? No, dal suo letto nell'abitazione a San Barnaba, dove si stava riprendendo dalle ferite, il Tron si dimostrò sicuro nel non aver fatto «qualche sorte di despiaser ad alcuno» né di aver «mai offeso alcuno». ¹⁰¹³ Ma un paio di giorni dopo, il gentiluomo fece richiamare l'Avogadore per dargli delle informazioni aggiuntive. Egli ripeté ancora una volta di non essere a conoscenza di alcuna inimicizia per non aver mai arrecato danni ad alcuno, «se non fusse sta' quando son sta' Quaranta criminal, che si ha messo dele retention, et castigadi molti, che poderia haver ditto qualche parole che per questa strada havesse inimicado qualche uno», anche se non ricordava nessuno in particolare.¹⁰¹⁴

Infine, i Dieci proseguirono la loro azione giudiziaria tesa a contenere la violenza patrizie e la conflittualità insita in essa. Abbiamo già rilevato che un cambio di direzione ebbe luogo nel corso degli anni Trenta del secolo, quando, sfruttando l'ambigua definizione di *atrocitas*, il Consiglio si ingerì con sempre maggior intensità nello scenario lagunare, sottraendo spazi alle altre magistrature. Dalla casistica finora presentata appare già chiaro che questo processo non si fermò nel corso del pieno Cinquecento, ma anzi si articolò in diverse direzioni che confluirono nella più generale ascesa del tribunale come imprescindibile punto di riferimento nel sistema della giustizia criminale veneziana. Per questo motivo si vuole presentare rapidamente solo un caso esemplare, avvenuto negli anni Sessanta, che mette in evidenza come gli aspetti repressivi connessi al peculiare *rito* del Consiglio stessero prendendo il sopravvento su quelli tendenti a favorire la ricomposizione del conflitto.

La vicenda che ebbe come protagonisti Giovanni Battista da Pesaro di Bartolomeo e Carlo Zane di Bernardo non è tra le più documentate, ma ebbe una notevole risonanza, al punto da

¹⁰¹¹ Ivi, cc. 97 v.-98 r.

¹⁰¹² Dieci, Comuni, filza 102, *Die 17 Martii 1568 in additione*, II allegato *Die 6 martii 1568*.

¹⁰¹³ Ibidem.

¹⁰¹⁴ Ivi, *Die 8 dicti*.

essere riportata in almeno due diverse cronache. Lo Zane apparteneva all'importante ramo di San Polo e poteva vantare un fratello, Girolamo, insignito del titolo di cavaliere e che divenne Procuratore di San Marco. Sebbene Carlo non ebbe discendenti maschi, i nipoti Bernardo e Matteo ebbero un *cursus honorum* di altissimo livello tra fine XVI e inizio XVII secolo; in particolare, Matteo Zane di Girolamo fu più volte ambasciatore e nel 1599 divenne Patriarca di Venezia.¹⁰¹⁵ Il Pesaro non ebbe congiunti che intrapresero carriere politiche così rilevanti, ma sua famiglia godeva di buone condizioni economiche, se Andrea da Pesaro di Bartolomeo, la cui *redecima* del 1514 indicava cospicue proprietà immobiliari in laguna e possedimenti terrieri a Malamocco, era effettivamente il nonno paterno. Sicuramente si può cogliere, dall'albero genealogico, una strategia matrimoniale orientata a formare importanti legami con il notabilato cipriota, dove forse i Pesaro avevano ulteriori interessi economico-commerciali.¹⁰¹⁶

Nel 1562 Giovanni Battista sposò Isabetta, figlia di Carlo, ma non conosciamo i dettagli del contratto di nozze. In ogni caso, al momento del matrimonio Carlo Zane non aveva discendenti diretti al di fuori della figlia, ma la perpetuazione del ramo era garantita dai due figli del fratello Girolamo. Tra inizio dicembre 1564 e inizio febbraio 1564, Carlo Zane fu l'oggetto di due diversi spari di archibugio presso San Boldù mentre era in gondola, che gli trapassarono la veste e l'imbarcazione, lasciandolo tuttavia illeso. «Ma dalla notizia di questo doppio assassinamento eccitata la vigilanza dei decemviri», questi ultimi offrirono una taglia di 1000 ducati e due *voci* per omicidio puro per chi presentasse i colpevoli di questo facinoroso atto. La possibilità di incamerare i premi offerti era contemplata anche per i complici, a patto che non fossero i principali autori del delitto.¹⁰¹⁷

Fu proprio un corresponsabile, cioè il servitore Agio, a denunciare Giovanni Battista Pesaro come esecutore dei due agguati tesi al suocero. Il nobile, che all'epoca aveva appena ventitré anni, fu arrestato e torturato, confessò il delitto e fu sentenziato a morte. A metà febbraio egli venne impiccato tra le due colonne di san Marco come un «qualunque altro scellerato plebeo».¹⁰¹⁸ I suoi beni furono confiscati e l'archibugio, in un gesto altamente simbolico e dall'alto valore dissuasivo, venne posto ai piedi del giustiziato, il cui corpo fu lasciato appeso per sei ore.¹⁰¹⁹ Secondo i commentatori, a spingere il patrizio a tentare l'omicidio del parente acquisito fu la cupidigia dell'eredità, piuttosto che dei dissidi che sfociarono in aperta inimicizia.

¹⁰¹⁵ Barbaro, vol. 23, p. 324.

¹⁰¹⁶ Ivi, b. 22, p. 81; ASVe, Dieci savi alle decime in Rialto, Deputazioni unite, Commisurazione delle imposte, Condizioni di decima, filza 43, data di ricezione: 21/08/1514.

¹⁰¹⁷ F. Mutinelli, *Annali urbani di Venezia*, Venezia 1838, pp. 126-127 ; Dieci, Criminali, reg. 9, cc. 184 v.-185 r.

¹⁰¹⁸ Mutinelli, *Annali cit.*, p. 127.

¹⁰¹⁹ P. Giustiniani, *Rerum Venetarum ab urbe condita ad annum 1575 historia*, Venezia 1575, pp. 416-417; Dieci, Criminali, reg. 9, cc. 185 v.-186 v.

Forse fu proprio il fatto che le motivazioni del Pesaro non fossero afferenti alla sfera della vendetta e dell'inimicizia, ma di tutt'altro tipo a indurre la maggioranza dei membri del tribunale ad applicare alla lettera la normativa di riferimento – in quel momento – sulle armi da fuoco proibite, vale a dire una *parte* dell'ottobre 1553. Quest'ultima statuiva infatti la confisca dei beni e l'impiccagione per chiunque usasse un archibugio nella città lagunare, anche senza effettivamente ferire alcuno.¹⁰²⁰ La legge assegnava agli Avogadori la competenza sopra i casi avvenuti in laguna, ma il fatto che fu il Consiglio ad assumersi la giurisdizione sopra il caso è di per sé significativo e chiarisce la gravità degli eventi. Che i crimini di Giovanni Battista collimassero perfettamente con il dettato della norma non precludeva però il ricorso ad una pena *straordinaria*, cioè differente da quella decretata e frutto delle mediazioni interne all'organo politico-giudiziario, anche se c'erano delle rilevanti *strettezze*.

Abbiamo già visto come la gravità degli scontri all'interno dei gruppi familiari richiedesse una certa sensibilità per favorire la ricomposizione. In questo caso le azioni del Pesaro erano invece imperdonabili da un punto di vista etico: non c'era alcuna ragione per comminare una pena come il bando o il confino, che spingesse alla pacificazione, proprio perché la logica che aveva animato l'assalitore si ponevano su di un piano del tutto differente. Si deve infine tener conto che il governo veneziano era una gerontocrazia gelosa del proprio potere: possiamo solo immaginare l'orrore provato di fronte ad un genero che aveva cercato di accelerare la morte del suocero.¹⁰²¹ Infine, non è una coincidenza che, a inizio febbraio 1563, mentre venivano offerti i premi che spinsero il servitore a denunciare il suo nobile patrono, il Consiglio accordò a Carlo Zane la licenza a far portare le armi in tutti i territori della Repubblica a due suoi uomini.¹⁰²² È allora proprio questa decisione a stimolare una riflessione sulle novità all'interno delle continuità, tutte afferenti alla figura della vittima e alle sue rivendicazioni, a volte avanzate in coincidenza della fase processuale e in altri casi prima o dopo del procedimento aperto su sua istanza.

Se da un lato consideriamo che a inizio Cinquecento l'offeso e il suo gruppo parentale molto spesso si limitavano a querelare il presunto colpevole o a denunciare un torto subito, ci rendiamo conto di una particolare forma di protagonismo che si concretizzò nei decenni successivi. Le taglie date con il contributo di e su pressione delle vittime, insieme alle richieste di licenze per il porto d'armi, garantite a seguito della violenza subita, sono elementi non strettamente connessi alla sfera processuale, ma comunque concernenti quella conflittuale. Gli

¹⁰²⁰ Dieci, Comuni, reg. 21, c. 59 v.

¹⁰²¹ R. Finlay, *The Venetian Republic as a gerontocracy: age and politics in the Renaissance*, «Journal of Medieval and Renaissance studies», n. 8, I (1978), pp. 157-178.

¹⁰²² Ivi, reg. 26, c. 83 r.

offesi sfruttarono in questo modo il repertorio di strumenti messi a disposizione dalla giustizia criminale per mettere in difficoltà gli avversari, mentre ponevano se stessi sotto l'ombra protettiva del massimo tribunale della Repubblica, che ne riconosceva le istanze e i bisogni di sicurezza.¹⁰²³

L'espansione dell'attività giudiziaria del principale organo politico-giudiziario giunse ad abbracciare infine episodi di violenza patrizia che si verificarono al di fuori della laguna, nella Terraferma e nel dominio marittimo. È possibile collegare l'estensione del raggio d'azione del Consiglio con la prassi di chiedere il rinvio a Venezia, attraverso il filtro dell'Avogaria di Comune, della propria causa processuale da parte dei nobili veneziani soggiornanti in Terraferma, che abbiamo esaminato nel precedente paragrafo. Se i patrizi ricercavano i tribunali e le magistrature veneziane per ragioni di status, il Consiglio si interessò alla conflittualità tra gentiluomini nello stato *da mar* e *da terra* per ragioni di ordine differente. Si nota immediatamente una sostanziale dissimetria tra i casi che attirarono l'attenzione dei Dieci nella penisola italiana e nel dominio marittimo: da quest'ultimo convergevano a Venezia risse ed offese che coinvolgevano i rettori locali, quindi tensioni che potenzialmente mettevano a rischio la corretta amministrazione di territori che erano costantemente esposti alla minaccia turca; mentre dalla Terraferma giunsero a Venezia solo gli episodi di violenza tra importanti membri del patriziato veneziano.

I casi dei rettori veneziani vennero affrontati dal Consiglio grazie alla mediazione, cercata dallo stesso tribunale, di un'ulteriore figura rilevante all'interno dello scenario marittimo della Repubblica, cioè il Capitano del Golfo. Sia nel novembre 1544 che nel gennaio 1545 gli fu ordinato di investigare e formare processo sopra quanto stava avvenendo in Dalmazia: il provveditore generale della provincia, Alvise Arimondo, e il Conte di Spalato si erano scontrati e si era accesa una rissa; il rettore dei Lesina invece era stato ingiuriato, insieme ad un suo ufficiale, dal patrizio Antonio Barbaro a causa di una condanna inflitta dallo stesso rappresentante della Repubblica al nobile veneziano per contrabbando di sale. Completata l'inquisizione del Capitano del Golfo, i Dieci privarono il Arimondo del suo incarico di Provveditore in Dalmazia e rilasciarono il Barbaro, ma dopo averlo fatto ammonire dai Capi a non occuparsi più di affari pubblici senza il consenso degli stessi Capi. Gli fu inoltre imposto di non lasciare la città senza la loro licenza.¹⁰²⁴

I nobili Giulio Francesco Morosini di Giovanni Francesco e Tommaso Surian furono invece i protagonisti di una vicenda che fu inizialmente esaminata dai rettori di Padova ma che presto gravitò nell'orbita del Consiglio. L'interesse era motivato dal profilo dei due gentiluomini: il

¹⁰²³ Per una prospettiva più generale sul tema cfr. Dinges, *The Uses of Justice* cit.

¹⁰²⁴ Dieci, Criminali, reg. 6, cc. 83 r., 90 r., 95 v., 96 v.-97 v., 103 r., 107 v.

Morosini apparteneva ad un importante e antico casato veneziano, che contava il maggior numero di membri insieme a ca' Contarini. Il Surian non poteva contare su di un simile prestigio ma era stato insignito del titolo di cavaliere, mentre Giulio Francesco potevano vantare un avo, Pietro Morosini, che era assunto al soglio cardinalizio a inizio XV secolo.¹⁰²⁵ Entrambi disponevano però sicuramente di buone sostanze, poiché il motivo delle ferite e degli insulti arrecati a Tommaso Surian ed ai suoi compagni da parte del Morosini e di altri individui è simboleggiato dai rispettivi cocchi. Non è chiaro se uno scontro fortuito tra le due carrozze oppure una questione di precedenza diede origine alla violenza che avvenne sulla strada pubblica, ma in ogni caso il Consiglio con la Zonta assegnò in un primo momento all'Avogaria il compito di terminare la formazione del processo a fine agosto 1563, per procedere poi alla proclamazione dei rei e alla sentenza tra settembre e novembre. Il Morosini, presentatosi a giudizio, fu relegato per due anni a Capodistria.¹⁰²⁶

5.3. *Le soluzioni di discontinuità*

DUELLI E PUNTI DI ONORE

La più evidente e rilevante soluzione di continuità che avvenne nel corso dei decenni centrali del Cinquecento è data da un inedito acutizzarsi della percezione dell'allarme sociale per la conflittualità tra famiglie e gruppi della nobiltà veneziana. Questo mutamento non fu repentino ma avvenne gradualmente, prese avvio dalla censura di una forma ritualizzata di confronto armato, cioè il duello, e successivamente portò i Dieci a interporre tra le parti nel momento stesso in cui le tensioni emergevano, ma prima che si scatenassero eccessi e violenze. In altre parole, le inimicizie tra patrizi divennero l'oggetto delle attenzioni preventive e delle preoccupazioni del massimo organo politico-giudiziario. Il primo tassello del quadro che andiamo allora a ricomporre si colloca a fine luglio 1539: Cristoforo Canal del defunto Giacomo e Alvise Arimondo *quondam* Andrea si era sfidati a combattere. Non sappiamo come questa notizia giunse alle orecchie dei Dieci, ma in ogni caso essi concordarono come fosse «conveniente obviar che nostri zentilhomeni non se vadano amazar insieme».¹⁰²⁷ Forse ci fu uno scambio di cartelli di sfida. In ogni caso, il Consiglio votò sull'opportunità di assumersi la giurisdizione sopra questa delicata materia e venne raggiunta la maggioranza qualificata dei cinque sestii dei voti necessari in tal senso.

¹⁰²⁵ Barbaro, vol. 21, p. 335.

¹⁰²⁶ Dieci, Criminali, reg. 9, cc. 162 v.-163 r., 171 v.-172 r., 176 v.-177 r.

¹⁰²⁷ Dieci, Comuni, reg. 13, c. 48 r.

L'interesse storiografico sulla forma di violenza ritualizzata nota come duello d'onore ha ripreso vigore soprattutto grazie al lavoro di Francois Billacois interamente dedicato a questa pratica eminentemente sociale, ma di cui si sottolineavano anche le connessioni con gli aspetti giuridici e culturali dell'epoca. Se Lawrence Stone chiama in causa la diffusione della codice etico del duello tra i fattori che promossero il declino della violenza tra gruppi nobiliari, l'analisi dello studioso francese ha il pregio di entrare più in profondità, esplorandone i più ampi risvolti sociali in seno ai diversi ceti ed le risposte elaborate dalle istituzioni che vi si dovettero rapportare.¹⁰²⁸ Ricostruire gli sviluppi e le trasformazioni che modellarono questa forma di scontro armato, più o meno regolato a seconda del contesto, significa intraprendere in un'analisi più che plurisecolare, quasi millenaria. Infatti, un punto di inizio è stato individuato tra tarda Antichità ed alto Medioevo, con l'importazione da parte dei conquistatori dell'Impero romano dei propri usi e costumi, tra cui quello del duello ordalico in un territorio, quello dell'Europa occidentale, in cui era sconosciuto. Il punto di arrivo è invece più incerto, data la fortuna che tale forma di combattimento godette, ad esempio, nell'Italia dell'Otto e Novecento.¹⁰²⁹

Il nostro interesse è invece più focalizzato sul periodo che va da fine Quattrocento a inizio Seicento, quando la trasformazione da duello giudiziario a duello d'onore prende avvio e si compie, per essere tuttavia privato della propria legittimità dalle congiunte proibizioni di natura laica ed ecclesiastica. Il divieto previsto dai decreti tridentini ebbe un effetto simile a quello provocato dal Quarto Concilio Lateranense nei confronti del duello giudiziario, innescando a sua volta un'ulteriore trasformazione, identificabile nel duello cosiddetto clandestino. Tra il duello giudiziario e quello d'onore c'è infatti un riconosciuto rapporto di filiazione, frutto di un'intensa rielaborazione soprattutto di carattere giurisprudenziale, ma anche con il contributo da parte della scienza cavalleresca, espressione del sentire aristocratico.

La produzione letteraria sopra l'argomento fu molto intensa in questo periodo e prese avvio con Paride dal Pozzo, autore di una prima opera dedicata al duello d'onore nel 1472. Alle questioni tecniche e giuridiche dibattute nei trattati si unirono presto anche voci di dissenso, che però acquisirono peso solo tra Cinque e Seicento, quando la liceità del duello era però già stata messa in crisi. Le autorità laiche europee si adeguarono al dettato tridentino con poche

¹⁰²⁸ L. Stone, *The crisis of the Aristocracy. 1558-1641*, Oxford 1966, pp. 242-250; F. Billacois, *Le duel dans la société française des XV^e-XVII^e siècles. Essais de psychosociologie historique*, Parigi 1986.

¹⁰²⁹ Simili prospettive di lungo periodo sono contenute in M. Cavina, *Il sangue dell'onore. Storia del duello*, Roma-Bari 2005; C. Santoro, *Il duello. Storia, diritto, costume, legislazione*, Roma 2012.

eccezioni: peculiare la posizione di Venezia, che era già da tempo intervenuta sul piano normativo per sanzionare i duellanti.¹⁰³⁰

Nel 1539, quando i nobili Soranzo e Canal stavano per scontrarsi in duello, la Repubblica non aveva in realtà ancora emanato alcuna legge per vietare questa forma di scontro. Tuttavia, il massimo tribunale politico-giudiziario vietò comunque ai due nobili di combattere in alcun luogo della Repubblica o al di fuori di essa «sotto irremissibil pena di perpetuo bando di questa, et di cadauna altra cita, terra, et luogo nostro si da mar, come da terra, de navilli armati et disarmati et ulterius pena de confiscation de tuti loro beni in la Signoria nostra».¹⁰³¹ Il 28 luglio, quattro giorni dopo la delibera, i Capi dei Dieci intimarono a Giacomo Canal, fratello di Cristoforo, e ad Alvise Arimondo il contenuto della *parte*, che apparentemente raggiunse l'effetto desiderato. Non fu un caso che alla convocazione presso i Capi per ascoltare la loro decisione si presentò Giacomo, e non Cristoforo Canal, perché quest'ultimo era probabilmente lo stesso Cristoforo Canal bandito nel 1537 tra Mincio e Quarnaro per la morte del nobile Bernardo Barbo.¹⁰³² Ma nel luglio 1539 egli era ancora in esilio e, condannato una volta per la morte premeditata di un altro patrizio, si apprestava ora a ingaggiare un nuovo scontro mortale – agli occhi dei Dieci – con un ulteriore membro del ceto dirigente marciano. Probabilmente la minaccia di confiscare i rispettivi beni indusse le famiglie a convincere i due patrizi della necessità di desistere dal perseguire il combattimento.

Questo episodio si inserisce in due diversi indirizzi politici, uno tutto interno al patriziato veneziano e che analizzeremo nel medio periodo, mentre l'altro fu applicato soprattutto nei confronti della nobiltà di Terraferma e di cui è opportuno esaminare il dipanarsi negli anni successivi all'adozione. Partiamo da quest'ultimo punto, poiché più prossimo alla delibera del luglio 1539: nell'aprile 1541 il massimo tribunale vietarono lo scambio dei cartelli di sfida, momento propedeutico allo scontro armato ritualizzato, come riconosciuto anche dalla *parte* in questione, che connetteva la comparsa dei cartelli nei luoghi pubblici ad «homicidii, et altri inconvenienti scandalosi».¹⁰³³ Per bloccare le violenze il Consiglio proibì i cartelli in pena di dieci anni di bando dalla Repubblica e una taglia, una punizione in cui potevano incorrere

¹⁰³⁰ Senza pretesa di esaustività, si rimanda ai lavori di F. Erspamer, *La biblioteca di don Ferrante. Duello e onore nella cultura del Cinquecento*, Roma 1982; V.G. Kiernan, *The Duel in European History. Honour and the Reign of Aristocracy*, Oxford 1988; G. Angelozzi, *La proibizione del duello. Chiesa e ideologia nobiliare*, in P. Prodi, W. Reinhard (a cura di), *Il concilio di Trento e il moderno*, Bologna 1996, pp. 271-307; M. Cavina, *Il duello giudiziario per punto d'onore. Genesi, apogeo e crisi nell'elaborazione dottrinale italiana (secc. XIV-XVI)*, Torino 2003; M. Peltonen, *The duel in early modern England. Civility, politeness and honour*, Cambridge 2003; U. Israel, G. Ortalli (a cura di), *Il duello fra medioevo ed età moderna*, Roma 2009. Il problema è inquadrato nel contesto delle discussioni sulla nobiltà da C. Donati, *L'idea di nobiltà in Italia. Secoli XIV-XVIII*, Roma 1988.

¹⁰³¹ Dieci, Comuni, reg. 13, c. 48 r.

¹⁰³² Cfr. § 3.1. Cristoforo Canal di Giacomo apparteneva al ramo da Santa Giustina, vedi Barbaro, vol. 18, p. 214.

¹⁰³³ Dieci, Comuni, reg. 14, c. 14 v.

anche gli sfidati, se avessero accolto la provocazione. L'esecuzione della legge venne affidata ai rettori nei territori del *dominium* e agli Avogadori di Comune nel caso di cartelli di sfida appesi nei luoghi pubblici della città lagunare.

Indiscutibile l'importanza storica della delibera, ricordata ancora da gli uomini di legge del Settecento veneto¹⁰³⁴. Ma dalle fonti appare in realtà che tale disposizione non venne applicata a Venezia – non nei confronti dei membri della nobiltà veneziana almeno – né si riscontrano misure analoghe a quelle del luglio 1539 prese dai Dieci per impedire ulteriori duelli tra patrizi. La *parte* fu invece ben presto trasgredita da diversi notabili e aristocratici dello stato *da terra*. Senza entrare nei dettagli delle vicende, diversi *cives* e *milites* furono inizialmente condannati per aver inviato dei cartelli di sfida o furono intimati di ritirarli.

Ad esempio, il conte bergamasco Giovanni Battista Brembate ignorò le ingiunzioni a lui fatte dai rettori di astenersi dallo sfidare Pietro Avogadro, perciò fu proclamato dal Consiglio dei Dieci a inizio ottobre 1546. A fine mese venne condannato in assenza al bando perpetuo dalla Repubblica e dalle navi veneziane, con confisca dei possedimenti e pena capitale in caso di rottura dei confini; ma se entro quindici giorni si fosse presentato per ritirare il cartello, il bando sarebbe stato mitigato e ridotto a dieci anni senza l'esproprio dei beni. Il conte comparve dinanzi ai Capi per rinunciare alla sua sfida e, meno di due anni dopo, ottenne la completa assoluzione. La richiesta di grazia, avanzata per mezzo del padre Coriolano, venne esaudita anche perché era stata fatta «da pace con il ditto conte Pietro».¹⁰³⁵

Questo canovaccio aveva già avuto luogo prima, con Annibale da Como e Bonifacio Rosso, notabili padovani, a metà marzo 1546. Intimato loro di rispettare la *parte* del 1541 attraverso il podestà della città, nell'aprile successivo Annibale da Como fu bandito dai Dieci per aver comunque mandato un cartello di sfida all'avversario, disobbedendo al diretto ordine del tribunale. Venne anche ordinato a Bonifacio di non raccogliere la provocazione a duellare. Come avvenne nel caso del conte Brembate, pure il da Como ottenne l'assoluzione ricorrendo alla *via supplicationis*, a cui fu allegata la carta della pace rogata a Ferrara grazie alla mediazioni di altri membri dell'aristocrazia patavina.¹⁰³⁶ Lo schema si ripeté negli anni successivi: Girolamo dal Calice fu condannato nell'ottobre 1550 direttamente dai rettori di Verona per aver sfidato Giulio di Peregrini, entrambi *cives* scaligeri, e molto presto assolto dai Dieci perché, oltre ad aver stretto la pace con il Peregrini a Mantova, il Calice era anche un *miles*, il cui fedele servizio

¹⁰³⁴ M. Ferro, *Dizionario del diritto comune e veneto*, II ed., Venezia 1845, I, p. 650, voce "Duello": «Anche la veneta legislazione li vietò severamente, e ciò con molteplici regolamenti negli anni 1541, 1632, e finalmente nel 1739 [...]».

¹⁰³⁵ Dieci, Criminali, reg. 7, cc. 71 v., 73 v.-74 r.; Dieci, Comuni, reg. 17, c. 213 v.

¹⁰³⁶ Dieci, Criminali, reg. 7, cc. 54 v.-55 r., 57 v.-58 r.; Dieci, Comuni, filza 45, fo. 8, II allegato.

era sempre stato apprezzato.¹⁰³⁷ Anche Cornelio Pigna, cittadino padovano, fu sentenziato in contumacia nell'aprile 1548 dal podestà locale per l'invio di più cartelli a Orlando Capodilista. Nella sua supplica, esaudita nell'aprile 1552, egli propose di riparare all'offesa arrecata, lasciando sottintendere l'intenzione di raggiungere a sua volta la pace con l'avversario.¹⁰³⁸

PACIFICARE LE INIMICIZIE TRA GRUPPI PATRIZI

La legge sui cartelli di sfida venne usata in funzione interlocutoria per impedire il ricorso alle armi e prevenire lo scontro ritualizzato. In caso di manifesta inobbedienza scattava un pesante bando *ad tempus*, coniugato con la minaccia della confisca dei beni in caso di ulteriori ostilità, che aveva lo scopo di spingere le parti a riconciliarsi, come avvenne negli esempi descritti. Il caso di Cristoforo Canal e Alvise Arimondo non giunse a una sentenza di condanna, ma le dinamiche sottese alla risoluzione presa dai Dieci sono simili a quelle messe in atto dopo il 1541. Gli interventi cautelativi adottati dal massimo tribunale per placare le contese ed i dissidi che si manifestarono all'interno del ceto dirigente marciano non si fermano a questa proibizione del duello, poi formalizzata con un atto normativo. A fine novembre 1547 i Dieci presero una decisione che andava nella stessa direzione del provvedimento del luglio 1539, ma il cui impatto fu più marcato e che soprattutto si pose come precedente legittimante di quella che potremmo definire come una nuova politica di gestione della conflittualità nobiliare all'interno dell'ambiente veneziano.

I Dieci rilevarono come si fosse diffusa ormai da un certo tempo

[...] una perniziosa consuetudine tra gioveni nobili, et cittadini nostri, che essendo offesi l'uno da l'altro non procedendo per la via ordinaria de iustitia i stano su punti, che loro chiamano de honor, et certi modi altieri, né volendo altramente pacificarse vano accompagnati da armati contra quello che convien al quieto viver di questa ben instituta città nostra, sicome al presente l'occorre tra ser Hieronimo Grimani de ser Zuan Battista, et ser Andrea Moresini fo de ser Zacharia, et tra ser Carlo Querini de ser Nicolo, et ser Piero Falier fo de ser Marco, i quali non sono da esser tolerati che perseverino nello ostinato animo loro con si poco rispetto.¹⁰³⁹

¹⁰³⁷ Dieci, Comuni, filza 52, fo. 122, I-III allegato.

¹⁰³⁸ Ivi, filza 56, c. 53 con allegato.

¹⁰³⁹ Dieci, Comuni, reg. 18, cc. 76 v.-77 r.; può essere interessante confrontare il tono di questa delibera con una pagina del *Galateo* di monsignor Giovanni Della Casa, che fu in quegli anni nunzio pontificio a Venezia. Rilevato che ogni città ha i propri costumi, perché sono in «diverse contrade diverse usanze», l'indossare «de armi e le maglie», che sarebbe abito adatto per un gentiluomo di Verona, «si disdirà in Vinegia, perciò che questi così [...] armati non istanno bene in quella veneranda città pacifica e moderata», in G. Della

Per ovviare alla delicata situazione il Consiglio, presenti pure i membri del Collegio, ma senza diritto voto, stabilì di convocarono i quattro nobili nominati alla presenza dei Capi dei Dieci per intimare loro di riconciliarsi immediatamente, «deponendo le arme, et lassando le compagnie de armati, et stando quieti». Chi non avesse obbedito al monito sarebbe incorso nella relegazione per cinque anni in alcune località dello stato *da mar*, con una taglia di 500 ducati in caso di rottura dei confini. Se uno dei patrizi in questione avesse stretto la pace davanti ai Capi, per poi infrangerla «in fatti o in parole», sarebbe incorso nella stessa pena del confino. Il giorno successivo, 27 novembre, la *parte* fu letta a Girolamo Grimani e Andrea Morosini, i quali «obedientes bonis verbis tactisque manibus invicem pacem fecerunt». Un giorno dopo anche Carlo Querini e Pietro Falier si riconciliarono con il tocco delle mani dinnanzi ai Capi, dopo aver udito il contenuto del provvedimento.¹⁰⁴⁰

Gli elementi da prendere in considerazione sono molteplici. In primo luogo, la contesa sopra i punti d'onore viene definita come ormai una consuetudine. In altre parole, questa pratica socio-culturale aveva acquisito una non meglio specificata legittimità giuridica, configurandosi come un privilegio di ceto, ed era forse proprio questa informale liceità a essere contestata dal Consiglio dei Dieci: i patrizi, per risolvere le loro controversie, anche quelle pertinenti alla sfera dell'onore, avrebbero dovuto invece rivolgersi alla giustizia offerta dal panorama istituzionale della Repubblica. Il secondo punto è altrettanto fondamentale: nobili e cittadini veneziani rifiutavano di pacificarsi e chiudere le ostilità che li vedevano protagonisti.

Come spiegare questa volontà che usciva dalle logiche tradizionali della risoluzione dei conflitti, secondo cui la pace – insieme alla ricomposizione degli equilibri – era lo sbocco naturale della violenza? In assenza di dati più espliciti dobbiamo entrare nel campo delle speculazioni. Un'ipotesi – suggestiva – potrebbe essere quella di un generale sentimento d'insoddisfazione nei confronti degli apparati giudiziari: d'altro canto, se il principale obiettivo della giustizia del tempo era quello di convogliare al proprio interno le inimicizie per porsi come arena in cui promuoverne la risoluzione, non voler stringere la pace era una determinazione coerente con il desiderio di non ricorrere al foro secolare, ma regolare privatamente i conti con i nemici.

Questa supposizione acquista però maggior sostanza se si considera l'episodio all'interno di un quadro più ampio e che prende in attenzione anche le dinamiche che coinvolsero gli altri organi giudiziari, *in primis* Avogadori e Quarantia. Nelle pagine successive vedremo ad esempio come, da un lato, l'istituzione degli Esecutori contro la Bestemmia e l'affidamento a loro da

Casa, *Il Galateo di Messer Giovanni Della Casa, ovvero Trattato de Costumi, e Modi che si debbono tenere, ò scibfare nella comune conversatione*, Firenze 1578, pp. 51-52.

¹⁰⁴⁰ Dieci, Comuni, reg. 18, cc. 76 v.-77 r.

parte dei Dieci di prerogative nel campo della gestione della violenza abbia suscitato delle velate critiche; dall'altro, abbiamo già osservato empiricamente come l'attività processuale di Avogadori e Quarantia criminale si sia sensibilmente ridotta a partire dagli anni Quaranta in poi. Complessivamente, la giustizia veneziana stava andando incontro a dei mutamenti strutturali, scatenati dalla crescente invasività del Consiglio dei Dieci e dei suoi organi satelliti. I comportamenti così inusuali tratteggiati nel provvedimento del novembre 1547 e fermamente stigmatizzati scaturirono allora in reazione al cambiamento profondo che stava investendo non solo gli apparati della giustizia ed i rapporti tra le istituzioni, ma anche gli assetti costituzionali veneziani.

Paradossalmente, ma solo in apparenza, il Consiglio dei Dieci rispose a questa novità – una situazione inedita all'interno dell'ambiente lagunare, ma non per il più ampio panorama europeo, dove il duello in punto d'onore si era diffuso prendendo il posto del duello giudiziario – cercando di ristabilire l'ordine sociale e la pubblica quiete puntando alla pacificazione. Veniamo così al terzo elemento, cioè il ruolo che i Dieci si assunsero come arbitri e garanti della pace tra le famiglie patrizie in rotta di collisione. Ma la modalità con cui la riconciliazione fu raggiunta è ancora una volta rivelatrice: imporre la pacificazione era ben diverso dal mediare la fine delle ostilità. Una decisione calata dall'alto avesse all'inizio più probabilità di creare nuove tensioni, piuttosto che convincere efficacemente le parti della necessità della pace. Ma le dure pene previste dal tribunale politico-giudiziario funsero da deterrente e rafforzarono l'aspetto coercitivo della *parte* intimata ai quattro membri di queste importanti casate patrizie.

Se i nobili coinvolti in queste reti di inimicizie si fregiavano, per il loro cognome, dell'appartenenza a prestigiose dinastie della nobiltà lagunare, le loro famiglie, cioè i rami di cui facevano parte, non godevano di altrettanta fortuna, a metà Cinquecento. Pietro di Marco Falier faceva capo al lignaggio da San Vidal e, nonostante potesse vantare tra i suoi avi un doge del XI secolo, la carriera politica di Pietro e dei suoi agnati più prossimi fu piuttosto stagnante. Probabilmente le avversità si acuirono con la condanna di Francesco Falier, nonno di Pietro, alla relegazione a Cipro da parte dei Dieci per aver proposto, mentre era Capo della Quarantia, di assistere finanziariamente i nobili veneziani più indigenti.¹⁰⁴¹

Il suo nemico, Carlo Querini di Nicolò, era a sua volta membro di un lignaggio di medio-bassa fortuna politica.¹⁰⁴² Anche Girolamo Grimani di Giovanni Battista, del ramo di San Polo detti *Brozza*, non raggiunse grandi traguardi nell'ambito elettorale, ma la sua famiglia poteva

¹⁰⁴¹ Barbaro, vol. 19, pp 443-444. Sui Falier e la loro diffusione nell'ambiente urbano veneziano cfr. Ravegnani, *Il traditore* cit., pp. 3-12; su Francesco Falier e la sua condanna vedi Finlay, *La vita politica* cit., pp. 107-108.

¹⁰⁴² Barbaro, vol. 22, p. 336.

vantare delle buone connessioni matrimoniali: lo stesso Girolamo sposò una gentildonna da ca' Corner, che era nipote di Giorgio, cavaliere e Procuratore di San Marco.¹⁰⁴³ Infine, seppure non siamo in grado di distinguere se Andrea Morosini di Zaccaria appartenesse al ramo dei Morosini *dalla Tressa* da San Luca o dalla Madonna dell'Orto, in entrambi i casi non si riscontrano particolari fortune politiche o *cursus honorum* degni di nota.¹⁰⁴⁴

Se i quattro patrizi indicati nel provvedimento del 1547 non erano membri di illustri e politicamente importanti lignaggi, ciò non significa che questa politica di prevenzione della violenza e imposizione della pace messa in atto dal Consiglio dei Dieci fosse diretta soltanto nei confronti degli strati medio-bassi del ceto aristocratico marciano. A fine agosto 1552 i Dieci intervennero di nuovo, ma stavolta i protagonisti del conflitto in procinto di esplodere erano di ben altra caratura. Anche in quest'occasione la misura stabilita dal Consiglio fu presa in presenza dei membri del Collegio. A motivare l'ingerenza fu una rissa scoppiata tra Vincenzo Corner del defunto Marcantonio e Pietro Cappello di Filippo.

Entrambi furono convocati alla presenza dei Capi dei Dieci affinché si «pacificassero insieme, lassando quei modi inconvenienti che da alcuni si suol usare, li quali sono alieni da quello che si die osservare tra li nobili, et cittadini nostri». Tuttavia, mentre avevano luogo le trattative e le mediazioni per questa «compositione», Vincenzo Corner lasciò Venezia per recarsi in Inghilterra, senza aver fatto «la detta pace se ben fatto venire alla presentia delli detti Capi» e nonostante l'essere «stato ammonito da loro che dovesse remetter ogni desfida o rissa». ¹⁰⁴⁵ Pietro Capello si era invece dimostrato ubbidiente e pronto a riconciliarsi.

Per risolvere la situazione creata dalla mancata pacificazione e dall'incognita dell'assenza del Corner, i Dieci stabilirono di scrivere all'ambasciatore veneziano in Inghilterra affinché facesse intendere al patrizio ivi giunto le volontà del massimo tribunale: entro un mese dall'avviso, Vincenzo Corner doveva dare a suo fratello

[...] un mandato amplo et sufficiente per far la pace col sopradetto ser Piero Capello, et fratelli, et di rimettere ogni desfida o rissa, et prometter de non li offendere, ne per sè ne per interposita persona in cadaun loco remossa ogni cavillatione o cautela, il qual mandato venuto debbano esser chiamati il fratello del ditto ser Vincenzo et ser Piero Capello soprascritti alla presentia di preditti Capi, dalli quali li sia intimato che immantimente debbano pacificarsi, deponendo le armi, et lassando le compagnie di armati et restando

¹⁰⁴³ Ivi, b. 20, p. 154; sull'importante patrizio da ca' Corner si veda la relativa voce di G. Gullino (a cura di) CORNER Giorgio, in DBI, vol. 29 (1983), pp. 218-219.

¹⁰⁴⁴ Cfr. Barbaro, vol. 21, pp. 294, 309.

¹⁰⁴⁵ Dieci, Comuni, reg. 20, cc. 145 v.-146 r.

quieti, riservato agli Avogadori di Comun il poter poi far quanto si richiederà per giustizia.¹⁰⁴⁶

Per rafforzare l'efficacia di questa imposizione, delle severe pene furono previste in caso di rottura della garanzia a non proseguire le ostilità. Nel caso in cui però l'oratore veneziano nella terra d'Albione non riuscisse a rintracciare e avvisare Vincenzo Corner, i Dieci si riserbavano di convocarne il fratello per farsi comunicare da lui l'ubicazione del patrizio che non aveva ancora rispettato i voleri dell'organo politico-giudiziario.

Circa tre mesi dopo, a fine novembre, Nicolò Corner di Marcantonio, fratello di Vincenzo, «habens mandatum a ser Vincentio eius fratre», fece la pace di fronte ai Capi con Pietro Capello e suo fratello Silvano, perdonandosi le reciproche ingiurie ed offese «iuxta decretum consilii». ¹⁰⁴⁷ Sfortunatamente, né nella filza né nei registri del notatorio dei Capi dei Dieci sono contenute ulteriori indicazioni e scritture circa questa ricomposizione orchestrata dal tribunale. ¹⁰⁴⁸ Analogamente, non è rimasto nulla della corrispondenza con il rappresentante della Repubblica presso la corte inglese per il periodo interessato dalla vicenda che divise le famiglie Corner e Capello. Ma dai dati a disposizione comprendiamo comunque come entrambe le rispettive famiglie fossero ben inserite nei vertici della società patrizia.

Pietro Capello di Filippo era membro del ramo da Santa Maria Mater Domini. Il prozio Pietro di Giovanni, fratello del nonno paterno Lorenzo, aveva avuto un importante cursus honorum, che lo aveva visto più volte raggiungere gli incarichi politici più prestigiosi; ma lo stesso nonno Lorenzo era stato eletto Procuratore di san Marco. Giovanni di Lorenzo, fratello del padre Filippo, era stato insignito del titolo di cavaliere dai reali di Francia e, eletto ambasciatore per congratularsi con Ferdinando d'Austria per la sua incoronazione, gli fu concesso di inserire l'aquila imperiale nello stemma nobiliare. La zia Maria, sorella di Filippo e Giovanni, sposò nel 1517 il futuro doge Pietro Loredan. ¹⁰⁴⁹ Sia il nonno paterno di Vincenzo Corner, Antonio di Giovanni, che il padre Marcantonio avevano ricoperto il ruolo di ambasciatori presso le maggiori potenze europee in momenti delicati; la famiglia era facoltosa e la propensione al commercio di vini da Candia di Marcantonio gli avevano valso il soprannome *dalla malvasia*. ¹⁰⁵⁰

¹⁰⁴⁶ Ibidem.

¹⁰⁴⁷ Ivi, c. 148 r.

¹⁰⁴⁸ ASVe, Capi del Consiglio dei Dieci, Notatorio, reg. 14, e Dieci, Comuni, filze 57-58.

¹⁰⁴⁹ Cfr. F. Colasanti (a cura di), CAPPELLO Pietro, in DBI, vol. 18 (1975), pp. 813-816; A. Ventura (a cura di), CAPPELLO Giovanni, in ivi, pp. 781-783; Barbaro, vol. 18, pp. 255-259.

¹⁰⁵⁰ G. Gullino (a cura di), CORNER Marco Antonio, in DBI, vol. 29 (1983), pp. 259-261.

I patrizi coinvolti nell'episodio erano evidentemente, al contrario dei quattro nobili a cui fu prescritta la pace nel 1547, membri di gruppi familiari influenti e con grande potere politico, ciò nonostante i Dieci imposero anche a costoro la medesima politica di prevenzione della violenza. Probabilmente, la rissa che era già avvenuta non costituiva un fatto così grave da indurre ad agire direttamente per via giudiziaria, ma c'era ancora lo spazio per un intervento di ordine diverso. La *parte* promossa da uno dei Capi per risolvere le tensioni lasciava trasparire in controluce ancora una volta la progettualità politica del massimo tribunale: i *modi inconvenienti* adottati dal Corner e dal Capello non erano confacenti, bensì *alieni* rispetto a quanto ci si aspettava dai membri del ceto dirigente e dai cittadini veneziani. Questa dichiarazione va letta in senso prescrittivo piuttosto che descrittivo: che simili comportamenti fossero diffusi anche in seno dell'aristocrazia è confermato proprio dalla risoluzione del 1547; il Consiglio dei Dieci esprimeva invece i suoi propositi d'ingerirsi nelle dinamiche del conflitto ogniqualvolta si rivelasse necessario.

Se l'allontanamento dallo scenario lagunare da parte di Vincenzo Corner per evitare di stringere la pace con il nemico irritò il Consiglio dei Dieci, l'aperta disobbedienza di cui Nicolò Lippomano di Giovanni diede prova esacerbò l'intervento preventivo del massimo tribunale. A inizio gennaio 1565 l'organo politico-giudiziario ricorse alla coercizione: i Capi avevano chiesto più volte al Lippomano di pacificarsi con Giacomo Barbaro di Giovanni, il quale aveva dichiarato la sua disponibilità a sanare le tensioni esistenti tra le due famiglie. Ma Nicolò Lippomano aveva sempre «ricusato di farla con poco anzi niun rispetto di questo Consiglio, et delli mandati delli Capi di quello».¹⁰⁵¹ Nicolò apparteneva a un casato che in quel momento si poneva senza difficoltà ai vertici del ceto patrizio, nonostante le difficoltà che aveva dovuto fronteggiare a inizio XVI secolo.

Il nonno paterno di Nicolò fu Girolamo di Tommaso, coinvolto in prima persona nel fallimento del *banco* di famiglia e nelle ripercussioni giudiziarie che seguirono. Girolamo Lippomano riuscì a migliorare la propria condizione e quella dei parenti legandosi a doppio filo con la Curia romana, procurando importanti cariche e remunerativi benefici al fratello Nicolò e al figlio Pietro. Lo zio paterno di Nicolò divenne infatti prima vescovo di Bergamo e poi di Verona, per concludere la sua carriera ecclesiastica come nunzio in Scozia. L'altra linea della famiglia, cioè i discendenti di Bartolomeo di Tommaso, fratello di Girolamo, subentrò a questo punto nel ruolo di *papalisti*, ottenendo vescovati nella Terraferma e nello stato *da mar*. Ma almeno due fratelli di Nicolò Lippomano, cioè Andrea e Pietro, furono investiti di priorati e altri benefici ecclesiastici. Girolamo di Giovanni, fratello di Nicolò, ebbe invece

¹⁰⁵¹ Dieci, Criminali, reg. 10, cc. 58 v.-59 v.

un'importantissima carriera politica, costellata da molte ambascerie presso le più importanti corti europee. La nona, e anche ultima, a Costantinopoli gli fu però fatale: partito nel 1590, dovette ritornare un anno dopo per difendersi dalle imputazioni di aver propalato segreti di Stato, un'accusa che rovinò l'intera famiglia.¹⁰⁵²

Anche i Barbaro erano strettamente legati a Roma e furono una delle principali famiglie *papaliste* del Cinquecento.¹⁰⁵³ Ma il ramo a cui apparteneva Giacomo di Giovanni, quello di Santa Maria Formosa, era in realtà politicamente marginale e non aveva intrapreso la via della Curia romana.¹⁰⁵⁴ A prima vista, ci troviamo allora di fronte a due nobili veneziani dallo spessore politico ben diverso, uno che disponeva di un cospicuo patrimonio finanziario e di relazioni, l'altro che invece apparteneva con ogni probabilità agli strati medio-bassi della società patrizia. Questo squilibrio non era emerso nei due episodi di pacificazione precedentemente imposta dal Consiglio dei Dieci: nel 1547 i quattro gentiluomini erano tutti di bassa estrazione, mentre il Corner e il Cappello protagonisti degli eventi del 1552 erano membri di rilevanti famiglie della vita politica lagunare. La disparità tra Nicolò Lippomano e Giacomo Barbaro era sostanziale ed è plausibile ritenere che l'ineguaglianza sul piano politico ed economico influenzò la riottosità di Nicolò a sottostare agli ordini dei Dieci. Questi ultimi allora seguirono il percorso già tracciato dai loro ultimi provvedimenti per indurre il nobile disubbidiente alla riconciliazione.

Nicolò Lippomano venne convocato dinnanzi ai Capi per intimargli di non indugiare ulteriormente, di fare e di mantenere la pace con il Barbaro, lasciando alla giustizia il compito di intervenire laddove necessario. Se non avesse voluto acconsentire a tale ordine, egli sarebbe stato confinato per cinque anni nell'isola di Arbe, con taglia in caso di rottura del bando. Se uno dei due litiganti avesse rotto la pace prescritta dai Dieci, il colpevole sarebbe incorso nella medesima pena o in una maggiore, a discrezione del Consiglio. Le ingiurie già proferite tra i due nobili furono delegate agli Avogadori, i quali dovevano investigare *ex officio* anche nei confronti dei complici che avevano accompagnato armati i due patrizi. Il giorno successivo Nicolò si presentò insieme al padre Giovanni dinnanzi ai Capi e, una volta udito il contenuto della *parte presa*, domandò perdono per la disobbedienza, dichiarando di essere stato «villaneggiato», ma di essere comunque disposto a pacificarsi. Giacomo Barbaro si comportò allo stesso modo, per

¹⁰⁵² G. Gullino (a cura di), LIPPOMANO Girolamo, in DBI, vol. 65 (2005), pp. 235-238; idem, LIPPOMANO Pietro, in *ivi*, pp. 246-249; idem, LIPPOMANO Girolamo, in *ivi*, pp. 238-243; Barbaro, vol. 20, p. 277.

¹⁰⁵³ G. Trebbi, *Francesco Barbaro, patrizio veneto e Patriarca di Aquileia*, Udine 1984, pp. 382-383. Ma sull'indifferenza dei patriarchi Barbaro verso i rami collaterali del casato si veda M. Marangoni e M. Pastore Stocchi (a cura di), *Una famiglia veneziana nella storia: i Barbaro. Atti del Convegno di studi in occasione del quinto centenario della morte dell'umanista Ermolao. Venezia, 4-6 novembre 1993*, Venezia 1996.

¹⁰⁵⁴ Barbaro, vol. 17, p. 211.

cui seguì la pace tra i due per mezzo del tocco della mano e del bacio della pace. Prima di licenziarli, i Capi li ammonirono a conservare la ritrovata concordia e armonia.¹⁰⁵⁵

Molto significativa e carica di conseguenze fu l'annotazione apposta a margine del registro da un segretario del Consiglio dei Dieci, che rimandava alla decisione presa nel novembre 1547, la quale assunse quindi il valore di un precedente giuridicamente legittimante. Altrettanto sintomatica fu la dichiarazione del Lippomano di essere stato offeso nell'onore, ragione per cui non aveva voluto pacificarsi fino a quel momento. È possibile approfondire questo aspetto grazie ad un breve fascicolo che ricostruisce nel dettaglio quanto avvenuto tra la rissa e l'intromissione dei Dieci e che ci permette di capire – di riflesso – come si erano svolti i precedenti casi di ingiunzione della pace. A fine dicembre 1564 fu riferito ai Capi dei Dieci che «nella piazza di San Marco si tumultuava».¹⁰⁵⁶ Questi diedero ordine al loro Capitano di individuare e catturare chiunque stesse impugnando le armi. I *rissanti* si erano però già separati e dati alla fuga in barca. Ma le identità dei due nobili che avevano guidato lo scontro erano note, per cui i Capi stabilirono il sequestro in casa di Nicolò Lippomano e di Giacomo Barbaro e li convocarono per la mattina successiva.

Il giorno seguente, l'ultimo di dicembre, Giovanni Lippomano, padre di Nicolò, si presentò e disse «molte cose in escusation di suo figliuolo che era stato l'offeso». Giovanni aggiunse anche che in realtà suo figlio era da almeno un mese assente da casa e dichiarò di non sapere dove fosse. Aveva cercato di contattarlo nei giorni passati, ma senza effetto. Gli fu replicato che ci si aspettava obbedienza da parte di Nicolò ai mandati del *supremo tribunal* e che non era lecito «farsi ragion da sua posta», perché il Consiglio avrebbe provveduto. Giovanni rispose avanzando argomentazioni di carattere tecnico, asserendo che non si poteva punire chi non fosse stato citato a giudizio o ammonito, ma i membri dei Dieci – un tribunale al quale ben si addiceva la formula *ordo est ordinem non servare* –¹⁰⁵⁷ ribatterono in maniera lapidaria: «questo tribunal vuole essere obedito».

I Dieci si recarono in Collegio per consultarsi e stabilirono infine di concedere a Giovanni Lippomano qualche giorno per introdurre suo figlio alla loro presenza. In caso di inadempienza, le conseguenze avrebbero fatto comprendere a tutti «quanto le siano moleste queste perturbationi, et tumulti nella città». Nel frattempo Giacomo Barbaro fu ammonito ad astenersi da ulteriori risse e tafferugli ed a rimanere in casa fino al successivo ordine del tribunale. Il 3 gennaio 1565 Giovanni Lippomano comparve di nuovo per dichiarare che il

¹⁰⁵⁵ Dieci, Criminali, reg. 10, cc. 58 v.-59 v.

¹⁰⁵⁶ Dieci, Criminali, filza 14, 1564 die 4 Ianuari In consilio X, I allegato.

¹⁰⁵⁷ Cozzi, *Ordo est ordinem* cit.

figlio era pronto ad assecondare le volontà del Consiglio.¹⁰⁵⁸ Il giorno successivo avvenne finalmente il confronto tra Nicolò Lippomano, accompagnato dal padre, ed i Capi: questi ultimi esplicarono il compito che si erano assunti di mantenere la pace e la quiete nella città, censurando il genere di azioni commesse dal Lippomano e dal Barbaro, sostenendo «che tal cose non si volevano comportar in essa città».

Alla luce di questa progettualità politico-giudiziaria, i Capi gli ingiunsero di fare, alla loro presenza, «bona pace altramente che se li provvedebbe di modo, che saria mal per lui». Alla nemmeno velata minaccia il patrizio rispose asserendo, come già si è compreso, di essere «stato troppo grandemente offeso da miser Iacomo Barbaro», ma per obbedire ai desideri del Consiglio Nicolò garantì che non lo avrebbe offeso. Tuttavia, per quanto atteneva alla pace con l'avversario, Nicolò dichiarò che non era sua intenzione concluderla. Anzi, che il tribunale lo punisse pure e che lo ponesse in prigione: «ma pace mi perdonino non debbo farla». La sua risolutezza forse colse di sorpresa i Capi, che in un primo momento minacciarono di nuovo gravi pene, per poi cercare di dissuaderlo in altro modo.¹⁰⁵⁹

Compreso infatti che le intimidazioni non avrebbero sortito alcun effetto, nemmeno minacciando di convocare l'intero Consiglio dei Dieci – Nicolò dichiarò infatti che «non poteva far questo forzo all'animo suo» –, i Capi fecero venire Giacomo Barbaro per sondare le sue intenzioni. Ripreso con parole gravi per le azioni commesse, gli si fece intendere come il tribunale volesse la pace tra i due contendenti, per cui il Barbaro doveva chiedere perdono al Lippomano per l'offesa fatta. Giacomo rispose positivamente e allora, richiamato Nicolò,

[...] gli fu detto che dovesse obedir a questo supremo tribunal et non li dia causa di far altra provisione, et che il Barbaro li daria satisfation conveniente, et li chiederia perdon. Il qual persistendo nel suo primo proposito disse che non l'offenderebbe mai, ma che pace non voleva far et che sue eccellentissime Signorie facessero quello che le piacesse. *Quibus habitis* sue eccellentissime Signorie andate nell'eccellentissimo Collegio et riferito il tutto fu detto che si chiamasse questo Consiglio.¹⁰⁶⁰

L'organo politico-giudiziario prese la decisione che abbiamo già visto e che raggiunse l'obiettivo fissato, da un lato minacciando a Nicolò il confino per cinque anni nell'isola di Arbe, dall'altro proponendogli condizioni onorevoli per la pace.

Questo è l'ultimo caso di imposizione della pace orchestrata dai Dieci prima della legge del 1571. Il problema che aveva spinto il Consiglio a prendere in mano la questione delle inimicizie

¹⁰⁵⁸ Dieci, Criminali, filza 14, 1564 die 4 Ianuari in *Consilio X*, I allegato.

¹⁰⁵⁹ Ivi, II allegato.

¹⁰⁶⁰ Ibidem.

tra gruppi familiari ed intervenire attivamente nel 1547, non per mediare la pace ma per stabilirla con forza, non era venuta meno quasi vent'anni dopo: Nicolò Lippomano non intendeva infatti riconciliarsi con l'avversario. Si trattava anche in questo caso di un punto d'onore? A prima vista la vicenda appare interpretabile attraverso questa prospettiva: il Lippomano dichiarò che l'offesa nei suoi confronti era stata così eccessiva da non poter pensare di riconciliarsi. La successiva azione dei Capi fu allora coerente con la risposta data: essi verificarono se Giacomo Barbaro fosse disponibile a dare soddisfazione all'onore di Nicolò Lippomano, cercando in altre parole di interpretare il ruolo di arbitri in questa contesa e puntando alla ricomposizione degli equilibri tra le famiglie, tralasciando per il momento l'aspetto repressivo.¹⁰⁶¹

Ma il patrizio offeso rifiutò nettamente quest'opportunità di chiudere il conflitto. Ne deduciamo che la questione aveva forse radici più profonde: dare soddisfazione all'onore intaccato dall'insulto patito era sicuramente un elemento necessario, ma non sufficiente. A giocare un ruolo determinante furono probabilmente fattori di carattere socio-culturale: a fronte della formale eguaglianza giuridica che accomunava tutti i nobili veneziani, la storiografia ha rilevato come le fratture economiche fra i diversi strati del patriziato influenzassero pesantemente le possibilità di carriera politica.¹⁰⁶² Nel secondo Cinquecento lo iato si era fatto così evidente da essere innegabile.

PRIMA DELL'IMPOSIZIONE: AMMONIZIONI E DIVIETI

Nicolò Lippomano forse riteneva di collocarsi a un livello superiore a quello di Giacomo Barbaro per il patrimonio economico-finanziario, politico e relazionale di cui disponeva grazie alla famiglia di cui era membro; il complesso di beni materiali e immateriali doveva essere tale da spingere Nicolò a considerarsi ben al di sopra nelle gerarchie attuali rispetto a Giacomo. Per questo motivo egli non poteva né voleva fare la pace: ciò avrebbe implicato uno svilimento dello stesso onore che il Consiglio dei Dieci credeva di poter ristabilire spingendo il Barbaro a compiere un atto di auto-umiliazione. Ma come abbiamo già avuto modo di osservare nei paragrafi precedenti, la questione della differenza di condizione sociale è sempre problematica e soggetta ad ambiguità. I Dieci però non legittimarono alcuna pretesa di superiorità del nobile veneziano e fecero valere il peso della minaccia di una pesante repressione.

¹⁰⁶¹ Un aspetto, quello della mediazione del conflitto attraverso il ruolo di una terza parte, che sarà approfondito in § 5.4.

¹⁰⁶² Si veda il paragrafo introduttivo a questo lavoro.

Non è allora una coincidenza che, nel Seicento, nel libello falsamente ascritto a fra' Paolo Sarpi la questione sia nettamente evidenziata. Alle discrepanze di status tra patrizi veneziani dovevano corrispondere delle diverse misure dal punto di vista processuale:

Gli eccessi, che commettono li nobili fuori del governo, se sono tra nobili, e nobili di fortune eguali, conseguita che sia la pace tra loro si possono compatire assai; se tra un nobile di condizione elevata, e l'altro nobile di poco stato, bisogna vendicarsi con qualche rigore almeno apparente, per non commuover gli umori corrotti degli altri suoi pari: se di un inferiore, ma nobile con nobile di grandi adderenze, castigarlo con mano pesante, acciò quello che si vede mancare nell'autorità pubblica, non si procuri col mezzo degli adderenti.¹⁰⁶³

Nonostante il testo faccia parte della letteratura dell'anti-mito veneziano, è possibile coglierne l'attinenza con gli episodi conflittuali qui analizzati. In conclusione, la conseguenza di più lungo termine del meccanismo messo in moto – prima col divieto del duello del 1539 e poi coll'imposizione della pace nel 1547 – fu quella di investire di un'inedita urgenza la repressione della conflittualità tra famiglie patrizie. Il riconoscimento che la materia delle inimicizie e della loro imprescindibile risoluzione fosse una competenza di cui doveva farsi carico il Consiglio dei Dieci si tradusse nell'assegnazione al tema di una connotazione politica ben precisa: le tensioni tra gentiluomini erano divenute, di fatto, una minaccia per la sopravvivenza della stessa Repubblica. L'assunzione di tale responsabilità non venne formalizzata con un esplicito allargamento delle competenze del Consiglio dei Dieci, ma con ogni probabilità venne fatta rientrare nel novero di quanto era già classificabile come grave turbamento della pace e quiete pubblica.¹⁰⁶⁴

Queste misure attivamente implementate per sedare i conflitti prima che l'esplosione della violenza implicasse il ricorso alla sfera della giustizia vanno inquadrare in un più ampio contesto di analoghi provvedimenti adottati dal massimo tribunale per garantire la pubblica pace e la quiete dello stato marciano, anche quando altri attori sociali si resero protagonisti di accese inimicizie. Un termine di confronto è indubbiamente presentato dalla spesso litigiosa nobiltà di Terraferma. Un esempio verificatosi nello stesso periodo appena esaminato chiarisce inoltre quali fossero le potenziali conseguenze per chi si rifiutasse di seguire i precetti pacificatori dei Dieci, uno scenario in cui Nicolò Lippomano aveva rischiato di ritrovarsi. A metà Cinquecento, le tensioni all'interno della prestigiosa famiglia vicentina dei Da Porto

¹⁰⁶³ P. Sarpi, *Opinione di fra Paolo Sarpi, toccante il governo della Repubblica veneziana*, Londra 1788, p. 11.

¹⁰⁶⁴ Cfr. § 1.3.

deflagrarono, portando alla condanna di Alvisè, figlio di Bernardino, per via dell'insulto fatto ai danni del cugino Paolo. A fine maggio 1554, Alvisè fu confinato dal Consiglio per cinque anni a Veglia.¹⁰⁶⁵

Nell'ottobre successivo il tribunale con la sua Zonta decise di infliggere un'analogha punizione all'offeso, cioè Paolo Da Porto. Non che questi avesse a sua volta commesso un simile delitto: si era meritato una sanzione per ben altri motivi. I Capi del Consiglio lo avevano «più fiato persuaso alla pace» allo scopo di «quietar, et componer con tal onesto mezzo le differenze [che] sono fra lui et Bernardin da Porto suo barba». Ma egli non aveva «mai curato di obedire». Una prima proposta di due consiglieri ducali gli concedeva altri tre giorni per fare «liberamente pace con il prefato Bernardin [...] in tal modo che piaccia alli Capi di questo Conseglio», altrimenti sarebbe stato anch'egli relegato, ma a Lesina. Questa parte non ottenne sufficienti voti, ma solo perché fu approvata la ancor più rigida risoluzione dei Capi e di altri tre consiglieri, i quali non vollero accordare alcuna ulteriore dilazione al nobile vicentino, il quale fu immediatamente sottoposto a giudizio.¹⁰⁶⁶ La disobbedienza all'ordine di riconciliarsi aveva provocato l'indignazione – in altri casi evocata – dei Dieci.

Bernardino Da Porto, in una sua scrittura, aveva sollecitato il tribunale a prendere delle misure contro il nipote, di cui ne aveva tratteggiato l'atteggiamento «superbo et altero» tenuto dopo la condanna di suo figlio Alvisè. Paolo lo aveva in passato pesantemente ingiuriato senza subire alcuna conseguenza. Era necessaria una «dimostrazione» contro di lui, quella che ai Dieci fosse parsa più conveniente. Tuttavia, lo zio paterno si dichiarava propenso a stringere la pace con Paolo e vivere «in amore et carità, come si conviene fra barba e nipote».¹⁰⁶⁷ A sua volta Paolo Da Porto riconosceva di essere stato incitato alla riconciliazione, ma affermava di dover preoccuparsi anche dell'onore e della propria vita.

Per questo motivo rispondeva chiedendo di «commettere questa cosa al clarissimo Capitano de Vicenza il magnifico miser Nicolò Michiel [...] a fine che viste et examine lui le mie differenze ne possi amorevolmente componere et assettare». Secondo il suo punto di vista, i parenti con cui era in aperta discordia cercavano la pace solo «per aiutar quello ch'è sta confinato», il che sarebbe un «deluder la giustitia»: queste non erano affatto delle oneste «condicion di pace».¹⁰⁶⁸ Il tentativo di ricondurre i binari della conflittualità nel contesto locale, quello vicentino, ed evitare che il caso venisse dibattuto a Venezia fu infruttuoso, come si è visto.

¹⁰⁶⁵ Dieci, Criminali, reg. 8, c. 120 v.

¹⁰⁶⁶ Ivi, c. 131 v.-132 r.

¹⁰⁶⁷ Dieci, Criminali, filza 12, *1554 die 20 octobris in additione*, I allegato *XX Iunii 1554 presentata per comitem Bernardinum de porto*.

¹⁰⁶⁸ Ivi, II allegato, *Paulo da Porto*.

Se l'opera di pacificazione intrapresa dai massimi esponenti della giustizia veneziana prese avvio nei confronti della nobiltà della laguna a metà Cinquecento, questa politica di prevenzione era già da tempo applicata in Terraferma, come misura alternativa alla via ordinaria della giustizia. Nel marzo 1510 i maggiori protagonisti delle lotte di fazione nella Patria del Friuli furono convocati a Venezia perché fossero sedate le profonde discordie che dividevano le due fazioni. In Collegio, in presenza dei Capi dei Dieci, Antonio Savorgnan e tre dei principali castellani del Friuli si riappacificarono su esortazione del Doge, il quale invocò l'unità e la concordia di tutti per far fronte ai pericoli che la Repubblica stava fronteggiando. Anche se all'incontro in Collegio parteciparono solo i Capi, ad orchestrare la pace fra i nobili friulani fu il Consiglio con la Zonta, che comunicò al vice-luogotenente di Udine l'ordine di chiamare i maggiorenti e indirizzarli verso la laguna. Raggiunto l'obiettivo, un'ulteriore lettera rivolta allo stesso rettore informò circa il successo conseguito e le modalità con cui la riconciliazione era stata mediata, con grande, ma solo temporanea soddisfazione dei membri dell'organo politico-giudiziario.¹⁰⁶⁹

Anche se non era stata minacciata alcuna punizione in caso di mancata obbedienza, le pressioni esercitate nei confronti dei nobili friulani a inizio Cinquecento erano simili a quelle sperimentate mezzo secolo dopo dai gentiluomini veneziani. In sostanza, la politica di pacificazione del Consiglio, seppur inedita all'interno dell'ambiente lagunare, si rifaceva a pregresse e coeve esperienze di risoluzione della conflittualità che animava i ceti nobiliari della Terraferma. Ma anche un altro elemento concorse all'attuazione di questa progettualità pacificatrice che combinava esplicitamente volontà politica e strumenti giudiziari: i divieti di perpetuare le ostilità tra le parti. Abbiamo già visto come le principali magistrature veneziane facessero ampio uso di questo mezzo che, nella sostanza, si configuravano come l'imposizione di una fideiussione *de non offendendo*. Trasgredire ai precetti e ai comandi di Signori di Notte e Avogadori comportava generalmente una pena pecuniaria e/o il bando, ma non obbedire agli ordini e alle ammonizioni del Consiglio dei Dieci significava incorrere nell'indignazione del tribunale.

Pure in questo ambito si può osservare che le corti veneziane già sfruttavano questo tipo di strumento giuridico anche al di fuori del contesto lagunare, prescrivendo ugualmente ai notabili dei territori sottoposti all'autorità marciana di rispettare tali fideiussioni, quando Quarantia criminale e Consiglio dei Dieci decidevano di comminarle per frenare le ostilità. In realtà, questo dispositivo non era a disposizione di quei due soli tribunali: ad esempio, nel febbraio 1509 il Senato diede ordine a Ludovico Sfondrà e Pietro de Picinardis, cittadini cremonesi, di

¹⁰⁶⁹ Diari, vol. 10, col. 52-53; Dieci, Miste, reg. 33, cc. 68 v.-69 r., 76 r.-77 r.; è inutile qui ricordare la vasta bibliografia sulla *Crudel Zobia Grassa*, immediatamente successiva a questa apparente riconciliazione.

recarsi a Venezia dove avrebbero dato, ciascuno a nome proprio e dei membri delle relative fazioni, una fideiussione *de non offendendo* di mille ducati.¹⁰⁷⁰ Ma l'inizio, nel 1547, della politica di imposizione della pace non escluse il ricorso a tale divieto e la sua applicazione nei confronti del patriziato veneziano anche nel pieno Cinquecento. Nel novembre 1558, infatti, in presenza dei membri del Collegio, i Dieci chiamarono a sé Andrea Foscarini di Alvise, per fargli intendere «che'l non debba né per sé, né per altri né in fatti né in parole offender in modo alcuno ser Christophoro da Canal fo Proveditor dell'Armata né menar seco persone armate, et viver pacificamente, sotto pena di bando perpetuo» da Venezia e da tutta la Repubblica, con annessa confisca dei beni.¹⁰⁷¹

La proposta di estendere questo comandamento anche all'illustre comandante navale Cristoforo Canal fu respinta. Il provvedimento fu il prodotto di una veloce inquisizione sopra lo stato dei rapporti tra i due patrizi. Il giorno precedente alla votazione i Capi esaminarono tre gentiluomini, Lorenzo Pisani *quondam* Silvestro, Pietro Antonio Barbarigo e Bartolomeo Giustinian di Marino, cavaliere. Quest'ultimo riferì l'opinione comune che correva in città, cioè che poche sere prima «Andrea Foscarini era andato con 7 overo 8 armati ad aspettar a casa miser Christophoro da Canal per offenderlo».¹⁰⁷² Il Barbarigo confermò l'accaduto, di cui aveva avuto notizia da Lorenzo Pisani, e aggiunse di aver voluto darne notizia agli stessi Capi che ora lo stavano interrogando. Pietro Antonio aveva pure incontrato lo stesso Cristoforo Canal e gli aveva esposto quanto appreso.

Quest'ultimo gli rispose di esserne a conoscenza e di essere stato avvisato «da molte bande, et che l'haveria avertimento al caso suo», ma gli disse anche di non preoccuparsi, perché Cristoforo poteva contare sull'aiuto dei nobili e degli ufficiali con cui aveva stretto legami durante i suoi incarichi come ufficiale della flotta. In particolare, Pietro Antonio Barbarigo riferì l'allarmante notizia che «tali soi nobili, et alcuni che sono stati sopracomiti vano armati, et vien a trovarlo a le piazze per accompagnarlo, et che tengono diversi servitori disposti in più parte».¹⁰⁷³ Il tentativo di agguato da parte del Foscarini non era l'unico aspetto a preoccupare i Dieci: c'era stata anche una rissa tra i due patrizi, su cui i Capi chiesero informazioni al Pisani.

Quest'ultimo disse di non sapere nulla di preciso a tale riguardo, ma di essere a conoscenza dei motivi alla base di rancori più antichi, cioè di conoscere le «cose vecchie». Era venuto però a sapere anche lui del tentativo di imboscata. Pur non essendone stato testimone oculare, il Pisani riconobbe che di questo avvenimento «se ne ragiona assai per questa terra». Ma il nobile

¹⁰⁷⁰ Senato, Secreti, reg. 41, cc. 157 v.-158 r.

¹⁰⁷¹ Dieci, Comuni, reg. 23, c. 186 r.

¹⁰⁷² Dieci, Segrete, filza 9, *Die dicto* [9 novembre 1558].

¹⁰⁷³ Ibidem.

interrogato dai Capi espresse il desiderio di «non esser nominato», poiché egli era «amico de l'una parte, et l'altra». Lorenzo Pisani aveva comunque avvisato Cristoforo Canal, il quale gli aveva risposto, come già al Barbarigo, che «lo sapea et che l'attendeva a far li fatti soi et se ne guardava».¹⁰⁷⁴ Apparentemente, il divieto di offendere l'altro patrizio fu efficace, perché Andrea Foscarini non fu mai indagato della giustizia per aver trasgredito all'ordine.

Il Foscarini protagonista dell'episodio fu probabilmente Andrea di Alvise di Andrea, del ramo di Santa Fosca, e non Andrea di Alvise di Luca, del lignaggio stabilitosi a San Paternian, perché il Foscarini da Santa Fosca fu governatore di galea.¹⁰⁷⁵ Dalla biografia di Cristoforo Canal si ricava che nella sua attività di Provveditore dell'Armata si fece diversi nemici, tra cui pure un Foscarini.¹⁰⁷⁶ È lecito ipotizzare che le *cose vecchie* a cui fece riferimento Lorenzo Pisani coincidessero con le ostilità sorte tra i due gentiluomini mentre entrambi ricoprivano incarichi nella flotta veneziana, che non si erano appianate una volta tornati a Venezia. Anzi, l'odio e i rancori si erano acuiti, se Andrea Foscarini pattugliava le vie della città in compagnia di un gruppo di armati alla ricerca di Cristoforo Canal.

Il Foscarini era in realtà già stato protagonista di episodi di violenza in passato: possiamo sicuramente identificare in lui quell'Andrea Foscarini che fu proclamato nel settembre 1546 insieme ad altri gentiluomini per l'accusa di sodomia perpetrata nei confronti di una donna, che gli costò un bando di cinque anni. Il padre Alvise di Andrea comparve nel febbraio 1547, poco dopo la sentenza, per pagare i 50 ducati previsti dalla sua condanna e il giovane nobile venne poi assolto a metà maggio 1551 perché fu esaudita la sua richiesta di grazia.¹⁰⁷⁷ Il Foscarini apparteneva ad una famiglia di primissimo piano nello scenario veneziano.

Il padre Alvise di Andrea disponeva di un cospicuo patrimonio costruito sui commerci e il fratello Giacomo, dopo un'iniziale carriera come mercante, bruciò rapidamente le tappe del *cursus honorum*, raggiungendo presto incarichi prestigiosi e vivendo da protagonista la guerra di Cipro, come comandante dell'armata navale della Repubblica. Giacomo fu pure insignito del titolo di cavaliere durante le diverse ambascerie e fu persino eletto Procuratore di san Marco: mediante alleanze matrimoniali, formò una formidabile consorteria con patrizi autorevoli come Marcantonio Barbaro e Paolo Paruta, anch'essi procuratori di San Marco. A loro volta, i suoi figli Giovanbattista e Alvise ottennero, rispettivamente, il titolo di Procuratore e di cavaliere.¹⁰⁷⁸

Andrea Foscarini godeva allora di ottime connessioni parentali, che sicuramente egli sfruttò, ad esempio, quando poco dopo la fine del bando ottenne dal Consiglio dei Dieci, nel febbraio

¹⁰⁷⁴ Ivi, 1558 a di 9 di Novembre.

¹⁰⁷⁵ Cfr. Barbaro, vol. 19, pp. 547, 552.

¹⁰⁷⁶ U. Tucci, CANAL Cristoforo, in DBI, vol. 17 (1974), pp. 640-643.

¹⁰⁷⁷ Dieci, Criminali, reg. 7, cc. 68 v., 81 v.; Dieci, Comuni, filza 42, fo. 151; Dieci, Comuni, reg. 20, c. 20 r.

¹⁰⁷⁸ R. Zago, FOSCARINI Giacomo (Jacopo), in DBI, vol. 49 (1997), pp. 365-370.

1552, una licenza di quattro anni per far portare le armi a due servitori. In quell'occasione, il padre Alvise dovette uscire dal Consiglio, di cui era membro.¹⁰⁷⁹ Nella sua supplica, il nobile dichiarò di aver contratto delle inimicizie per «iustissime cause» durante il suo esilio e, essendo stato avvertito che uno di questi nemici lo voleva aggredire, chiese questa forma di protezione.¹⁰⁸⁰

Cristoforo Canal invece proveniva da una condizione ben diversa, di relativa indigenza familiare a causa dei molti debiti paterni, ma diede grande prova di sé durante la sua lunga carriera navale e fu attivo promotore delle politiche marittime e militari della Repubblica. Non sorprende allora che egli avesse dichiarato ai patrizi che lo avevano avvisato delle cattive intenzioni di Andrea Foscarini di poter contare sull'appoggio e l'ausilio di molti nobili e ufficiali con cui aveva collaborato durante il suo provveditorato e negli altri incarichi ricoperti in seno alla flotta. Non è la prima volta che incontriamo questo patrizio nei capitoli dedicati all'analisi delle vicende conflittuali che divisero il ceto dirigente marciano: a fine anni Trenta era stato bandito per l'omicidio premeditato di Bernardino Barbo ed era stato liberato a inizio anni Quaranta grazie ai benefici connessi alla legislazione contro il banditismo. Durante il periodo dell'esilio, come si è visto nel precedente paragrafo, si sfidò a duello con Alvise Arimondo, ma fu proprio il Consiglio a vietare lo scontro.¹⁰⁸¹

Al netto dei trascorsi dei due nobili veneziani, rimane una domanda che è necessario porsi: per quale motivo il Consiglio dei Dieci, nel 1558, non convocò a sé il Canal e il Foscarini e non impose loro di pacificarsi, come era avvenuto a partire dal 1547 e come sarebbe successo anche in seguito? Una possibile risposta può essere avanzata sulla base di una rilevante differenza rispetto agli altri episodi di riconciliazione intimata dal massimo tribunale. Dall'interrogatorio dei tre gentiluomini informati dei fatti – e probabilmente grazie ad altre informazioni non pervenuteci – i membri dell'organo politico-giudiziario compresero come solo Andrea Foscarini avesse delle intenzioni esplicitamente aggressive.

Costringere tutti e due alla pace era allora superfluo in quanto Cristoforo Canal non sembrava propenso a intraprendere a sua volta la via della violenza, in risposta alle azioni del Foscarini. In conclusione, la politica di prevenzione della violenza attraverso l'imposizione della

¹⁰⁷⁹ Dieci, Comuni, reg. 20, c. 90 v.

¹⁰⁸⁰ Dieci, Comuni, filza 55, fo. 171.

¹⁰⁸¹ Le vicende di Cristoforo Canal di Giacomo qui tratteggiate pongono però dei problemi di congruenza con la relativa voce biografica presente nel Dizionario Biografico degli Italiani, in particolare rispetto agli anni della sua gioventù: se nel 1536 egli divenne sopracomito, la condanna al bando comminata nell'anno successivo avrebbe dovuto comportare la perdita di ogni incarico ricoperto a nome della Repubblica. Tuttavia, sembra che nel 1538 partecipò all'attacco del castello di Prevesa. Non dovrebbe, infine, stupire che nel 1542 egli non avesse ancora avanzato al di sopra del grado di sopracomito, poiché la sua liberazione dal bando, che implicava la possibilità di tornare a partecipare alla contesa elettorale, avvenne nel gennaio 1541. Cfr. U. Tucci, CANAL Cristoforo, in DBI, vol. 17 (1974), p. 640, e § 4.2 e *supra*.

pace maturò nel corso di metà Cinquecento, ma le sue basi si collocavano in una serie di provvedimenti eguali o simili già collaudati nei confronti del patriziato veneziano e delle nobiltà di Terraferma nei decenni precedenti. Tuttavia, la decisione di imporre la pace alle famiglie aristocratiche veneziane facendo leva sulla propria autorità rappresentò un fondamentale salto di qualità nella gestione di inimicizie e violenze da parte del Consiglio dei Dieci, i cui effetti si riverberarono nel lungo periodo.

LA CONFLITTUALITÀ PATRIZIA DI FRONTE AGLI ESECUTORI CONTRO LA BESTEMMIA

Tra le condanne ed i bandi inflitti dagli Esecutori contro la Bestemmia come risultato dell'applicazione delle prerogative a loro affidate sopra gli scandali ed i tumulti nei luoghi sacri individuiamo ancora una volta diversi esempi di violenze tra patrizi e membri di altri ceti della società veneziana. Un ufficiale dei Cinque Anziani alla Pace fu ferito nel braccio da Sebastiano Dolfin, che venne bandito nel maggio 1555; Nicolò Gradenigo di Marino diede alcuni colpi con il piatto della spada a Vincenzo da Bassano, servitore presso la famiglia patrizia dei Tiepolo, nella chiesa di Santa Maria della Celestia, e per questo fu condannato nel marzo 1566 a due anni di bando e al pagamento di 300 lire di piccoli. Giovanni Francesco Michiel di Giovanni Alvise attaccò Girolamo e Antonio Delli Albanesi, due vicentini, e li inseguì dentro la chiesa di San Pietro di Castello, fino all'altare. Anch'egli fu bandito, nel gennaio 1571, per due anni da Venezia e Dogado.¹⁰⁸² Ma anche alcuni episodi di violenza di genere commessa da patrizi rientrarono nella sfera d'intervento degli Esecutori.¹⁰⁸³

Di tre episodi di conflittualità tra nobili veneziani gestita nella sua fase processuale dagli Esecutori contro la Bestemmia e registrati nella raspa cinquecentesca, due sono quelli che offrono i maggiori spunti di riflessione, cioè le condanne di Andrea Marcello del defunto Alvise e dei fratelli Giulio e Bertuccio Valier. Il terzo caso, quello di Vincenzo da Riva, è forse quello meno significativo, ma che presenta comunque degli elementi al di fuori dell'ordinario. Egli fu punito a inizio marzo 1566 con la relegazione per cinque anni in uno dei castelli di Verona per aver ferito più volte il nobile Lorenzo Pisani di Sebastiano nella chiesa di Santa Caterina mentre si celebrava la messa nel giorno di Santo Stefano del 1565, un delitto commesso «come persona furiosa et scandalosa».¹⁰⁸⁴ Se fosse fuggito sarebbe incorso in un bando di dieci anni da tutta i territori tra Mincio e Quarnaro, con una taglia di 400 lire. Avrebbe anche dovuto passare sei

¹⁰⁸² Esecutori, b. 61, fasc. I, cc. 45 v.-46 r., 78 v., 99 v.

¹⁰⁸³ Si veda la condanna di Marcantonio Mocenigo in *ivi*, cc. 44 r.-v.

¹⁰⁸⁴ *Ibidem*.

mesi in prigione per poi essere rispedito nella città scaligera, dove avrebbe dovuto ricominciare il tempo dell'esilio. Fu proprio ciò che avvenne: a fine giugno 1566 ruppe i confini del bando ma fu subito catturato e imprigionato.

Nel marzo 1567 i notai degli Esecutori annotarono nel registro delle terminazioni come Vincenzo da Riva avesse versato la somma stabilita agli ufficiali che lo avevano catturato e trascorso il tempo previsto in prigione, per cui ora poteva essere rimandato a Verona. Tuttavia si decise di convocare Marco da Riva, fratello di Vincenzo, affinché desse una fideiussione di 500 ducati per garantire che il suo parente si sarebbe recato nel luogo del confino. Marco sottoscrisse l'impegno economico. Venne anche ricopiato il contenuto di una lettera da inviare al capitano di Verona, in cui si comunicò l'invio del patrizio e il riavvio del tempo dell'esilio.

Infine, diversi anni dopo, fu anche registrata la missiva diretta allo stesso rettore in cui lo si avvisava del compimento dei cinque anni di bando previsti e gli si ingiungeva di permettere a Vincenzo da Riva di tornare in patria.¹⁰⁸⁵ Ciò che distingue la sua vicenda da quella di Andrea Marcello e dei fratelli Valier fu il tentativo di negoziare la propria pena con i Dieci: mentre questi ultimi patrizi intrapresero con successo questa strada, come stiamo per vedere, il da Riva tentò la fuga. Questo lo pose probabilmente in una condizione di maggiore debolezza, acuita dalla minaccia della perdita di parte del patrimonio familiare in caso di reiterazione della fuga. Possiamo allora ipotizzare che il gentiluomo subì le pressioni dei parenti affinché compisse la propria condanna senza dare segni di insofferenza. Ma bisogna anche puntualizzare che la pena comminata, cinque anni di relegazione, era ben più pesante di quella ordinaria, cioè cinque anni di semplice bando.

Andrea Marcello del defunto Alvise fu infatti bandito per cinque anni da Venezia e Dogado a metà agosto 1548. Egli aveva «havuto ardir de correr con un pistolese dietro el nobel homo ser Zuan Zenthani de ser Zacharia fino sopra i scallini, et porta della chiesa di santo Salvador dalla banda de marzaria, et ivi ferirlo a hora che si cantava vespro solenne la vegilia della festività del Salvator del Mondo». Lo scandalo così provocato costrinse a «cessar de dir i divini officii, serrar la chiesa, et per esser violata reconciliarla».¹⁰⁸⁶ Oltre al bando il Marcello fu perciò anche condannato al pagamento di 300 lire da devolvere *ad pias causas*. Ma a fine febbraio 1549 il Consiglio dei Dieci fu chiamato a rispondere in merito al contenuto di una supplica inviata dalla madre del condannato, Laura Zane, vedova di Alvise Marcello.

Quest'ultima domandò l'assoluzione per il figlio per mezzo di una *voce* per un caso *puro* che era stata concessa a Matteo Davanzo e Pietro da Bergamo, cavaliere del podestà di Brescia, per la presentazione di Pietro di Borghi, poi giustiziato come falsificatore di monete. Il beneficio da

¹⁰⁸⁵ Esecutori, b. 56, fasc. II, cc. 23 v., 27 v., 28 r.

¹⁰⁸⁶ Esecutori, b. 61, fasc. I, cc. 3 v.-4 r.

loro ottenuto, insieme ad una cospicua taglia di 3000 lire, era stato ceduto prima al nobile veneziano Nicolò Mocenigo di Girolamo e poi da quest'ultimo a Giovanni Zane di Andrea, fratello di Laura, che l'aveva acquistato per liberare il nipote. La proposta non ottenne la maggioranza necessaria, pari a tre quarti dei voti, e in occasione del voto fu anche ricordata la legge che richiedeva la carta della pace e almeno il passaggio di un terzo del tempo dell'esilio prescritto.¹⁰⁸⁷

Andrea Marcello non aveva adempito a nessuna delle due condizioni. La supplica della madre infatti ricorse ad altre argomentazioni. In un primo momento lei descrisse le sfortunate vicende familiari che la avevano colpita, dalle quali emerge il grande supporto sempre fornitole dai fratelli. Erano stati questi ultimi a farla sposare con Alvisè Marcello, che ritenevano essere un uomo di buone sostanze, mentre invece era poverissimo. Per questo la coppia visse con i figli nella casa dei congiunti di Laura e i fratelli Zane aiutarono Alvisè Marcello coinvolgendolo nel commercio di vini tra Candia e l'Inghilterra. Quando la situazione economica sembrava migliorare, la peste portò via con sé il marito di Laura, la quale, rimasta con due figli e due figlie, non riuscì nemmeno a recuperare metà della sua dote. Ancora una volta i fratelli Zane aiutarono la sorella pagando le spese e mandando i nipoti a scuola, mentre una delle figlie morì e l'altra fu monacata. Pietro, il figlio maggiore di Alvisè Marcello, raggiunse uno degli zii materni a Zante e da lì fu mandato in Morea, dove stette per un anno ad amministrare i beni dei parenti. Ma la *adversa fortuna* di Laura si ripresentò in occasione della nuova guerra cogli Ottomani, durante la quale Pietro fu fatto prigioniero dal nemico.

Rimaneva solo Andrea, l'altro figlio di Alvisè, che si era sposato senza dote, «come fa qualche volta i zoveni che non considerano più avanti», ed aveva avuto a sua volta un figlio e una figlia. Forse a causa della bellezza della moglie, un giorno a Rialto, «in un circolo de zentilhomeni, et poi anchora in un altro circolo de zentilhomeni», il nobile Giovanni Zantani di Zaccaria iniziò a offenderlo chiamandolo «becco fotuo», alludendo cioè ad una relazione extraconiugale della moglie del Marcello. Lo Zantani ripeté più volte queste parole ingiuriose, ma Andrea «volse haver rispetto per esser in Rialto, et si tolse via», salvo poi incontrare l'altro patrizio poco dopo in una calle nella contrada di San Salvatore, dove «s'apizorno insieme». Il Marcello, «offeso nell'honor grandemente», ferì lo Zantani con una daga e lo inseguì. Giovanni Zantani, fuggendo, incespìò sugli scalini della chiesa e cadde davanti alla porta di San Salvador. Laura Zane dichiarò che il figlio avrebbe potuto ucciderlo in quell'occasione, se avesse voluto, ma quanto già fatto era sufficiente: «gli parse haver reacquistato il suo honor». L'episodio era, allora, «purissimo, et non da mazor censura di quel si usa nell'officio di cinque alla pase».

¹⁰⁸⁷ Dieci, Comuni, reg. 18, c. 210 v.

Ciò nonostante, la famiglia dello Zantani querelò Andrea Marcello presso il tribunale degli Esecutori, i quali giustificarono il proprio intervento dichiarando che Giovanni Zantani era caduto in un luogo sacro e che perciò erano costretti a rispettare la legge ed a bandire il Marcello da Venezia e Dogado. Se suo figlio aveva commesso un errore, Laura dichiarò che questo era «processo da giusta cason», per cui chiedeva l'assoluzione per il figlio in cambio della *voce* ottenuta da Matteo Davanzo e Pietro da Bergamo, il quale «bando sia per ricompensò di quanto li manca a compir li anni cinque è bandito».¹⁰⁸⁸ I Capi dei Dieci inoltrarono la supplica agli Esecutori affinché fornissero il loro parere. Questi ultimi riassunsero le dinamiche dello scontro tra i due patrizi e la legislazione in base alla quale essi avevano pronunciato la condanna per poi concludere accortamente che «vostre eccellentissime Signorie potranno hora usargli quella misericordia chel signor Dio le ispirerà».¹⁰⁸⁹ In altre parole, gli Esecutori lasciavano ai Dieci ogni valutazione politica sulla richiesta di grazia, senza sbilanciarsi. Fu anche allegata alla supplica una copia della fede fatta dalla cancelleria di Brescia in merito alla consegna del *monetario* da parte del Matteo Davanzo e Pietro da Bergamo e alla sua esecuzione.¹⁰⁹⁰

Ci sono diversi aspetti della supplica di Laura Zane da considerare: il principale è di ordine giuridico-culturale. La madre inserì senza mostrare dubbi l'episodio di violenza nel quadro della difesa dell'onore familiare, compromesso dalle pesanti accuse di infedeltà avanzate da Giovanni Zantani. La ritorsione di Andrea Marcello, avvenuta senza soluzioni di continuità temporale, aveva raggiunto l'effetto desiderato di levare l'onta anche se la ferita non era stata letale. Quindi la nobildonna riteneva di non aver torto nell'affermare come il caso fosse *puro*, non premeditato. Un altro elemento interessante è costituito dalle circostanze sociali in cui le tensioni emersero: i *circuli* di gentiluomini a Rialto, un dato che rimanda al mondo della sociabilità nobiliare.¹⁰⁹¹

Infine, l'ultimo ragionamento di Laura da evidenziare è di ordine istituzionale e si ricollega alle dinamiche del conflitto avvenuto tra Andrea Marcello e Giovanni Zantani: quando essa affermò – quasi certamente su suggerimento dei parenti o di un avvocato – che l'episodio non meritava la dura condanna degli Esecutori, ma più una sanzione simile a quelle comminate dai Cinque Anziani alla Pace, Laura avanzò un'implicita critica alle trasformazioni che il panorama

¹⁰⁸⁸ Dieci, Comuni, filza 47, fo. 121, I allegato.

¹⁰⁸⁹ Ivi, II allegato.

¹⁰⁹⁰ Ivi, III allegato.

¹⁰⁹¹ Oltre ai già citati studi sulle Compagnie della Calza, si vedano per un approfondimento, anche se riferiti a periodi successivi, i lavori di L. Padoan Urban, *Feste ufficiali e trattenimenti privati*, in Arnaldi, Pastore Stocchi, *Il Seicento* cit., I, pp. 475-500; T. Plebani, *La sociabilità nobiliare veneziana nel secondo Settecento e i problemi dell'abbigliamento*, in R. Bizzocchi, A. Pacini (a cura di) *Sociabilità aristocratica in età moderna. Il caso genovese: paradigmi, interpretazioni e confronti*, Pisa 2008, pp. 87-104; De Vivo, *Information* cit., passim.

giudiziario veneziano stava subendo. È opportuno approfondire questo punto per cogliere pienamente il senso velato dell'asserzione della gentildonna.

Come si è visto, quella dei Cinque Anziani alla Pace era un'antica magistratura urbana con competenze sui casi di risse e tafferugli, cioè episodi di moderata violenza che venivano genericamente indicati nelle raspe dell'ufficio come *offese*, sia che fossero state sguainate delle armi o no.¹⁰⁹² Il compito di questi magistrati era quello di promuovere soprattutto per mezzo di condanne pecuniarie la risoluzione del conflitto e delle tensioni che si erano manifestate attraverso lo scontro. Se la ferita inflitta da Andrea Marcello a Giovanni Zantani fosse effettivamente stata lieve, il caso sarebbe potuto rientrare – da un punto di vista strettamente teorico – nella sfera giurisdizionale dei Cinque Anziani. Se la lesione fosse stata più grave avremmo invece assistito all'intervento dei Signori di Notte oppure, in caso di manifesta premeditazione, degli Avogadori.

In realtà, negli anni in cui Laura Zane inviò la supplica ai Dieci, questa magistratura minore non si occupava più di violenza patrizia: nella prima raspa dell'ufficio conservata nel relativo fondo archivistico, che copre gli anni tra 1544 e 1549, non si riscontrano sentenze nei confronti di nobili veneziani. Ci sono condanne rivolte a servitori di casate patrizie per offese commesse contro altri servitori di altre famiglie nobili veneziane;¹⁰⁹³ qualche rara condanna nei confronti di popolani per offese rivolte a dei patrizi;¹⁰⁹⁴ poche multe comminate a dei figli illegittimi di patrizi, ma per danni inferti a dei popolani.¹⁰⁹⁵

Se i Cinque Anziani avevano smesso di giudicare le azioni violente dei nobili veneziani non era certamente perché questi ultimi avessero smesso di essere coinvolti nelle risse che costantemente avvenivano nell'area urbana, ma perché i casi processuali di loro competenza erano affidati ad altre magistrature, dal profilo politico-giudiziario più marcato. I Dieci avevano contribuito a questo processo in maniera determinante: già la legge del 1490 andava in questa direzione, poiché essa sottraeva i casi di violenza armata che avevano luogo a Rialto e San Marco dalle mani dei Cinque Anziani e dei Signori di Notte per affidarli agli Avogadori. L'avocazione di scandali e tumulti avvenuti nei luoghi sacri, una competenza in seguito delegata agli Esecutori, costituì un ulteriore tassello di questo complesso e stratificato quadro, in cui la punizione della violenza patrizia veniva indirizzata verso i vertici degli assetti giudiziari.

¹⁰⁹² § 1.3.

¹⁰⁹³ ASVe, Cinque Anziani alla Pace, b. 2, fasc. I, cc. 4 v., 10 v., cc. non numerate [ma 14 v., 23 r.]; fasc. II, MDXLVI Die 27 Marzo; fasc. III, 1547 a dì x settembre; fasc. IV, c. 24 r.; fasc. V, a dì ditto [13 maggio 1549], a dì 14 ditto [giugno 1549].

¹⁰⁹⁴ Ivi, fasc. I, c. 12 r.; fasc. III, 1547 a dì 11 giugno; fasc. V, a dì ditto [13 maggio 1549].

¹⁰⁹⁵ Ivi, fasc. III, 1547 a dì 30 agosto; fasc. V, a dì ditto [22 novembre 1548].

Se questo era il disegno della cerchia oligarchica veneziana, non si può dire che il più ampio ceto patrizio condividesse questa progettualità: Laura Zane accusò indirettamente le decisioni prese dai Dieci, che avevano fatto gestire una vicenda di poco conto – e ben motivata sul piano socio-culturale – da una magistratura che deteneva lo stesso temibile *rito* del massimo organo politico-giudiziario. Come conseguenza di ciò, una colluttazione che avrebbe potuto essere risolta con una pena pecuniaria e il risarcimento di medici e medicine, il tipo di pena che potevano infliggere gli organi giudiziari minori, ma anche gli Avogadori, come si è visto in alcuni episodi, era invece sfociata in un esilio e in una taglia sproporzionata agli occhi della famiglia dell'offeso. Al netto delle argomentazioni di Laura Zane, ad Andrea Marcello mancava comunque la carta della pace, come annotato dopo la prima votazione. Ma pochi giorni dopo, a inizio marzo 1549, la proposta fu di nuovo ballottata e stavolta la maggioranza di tre quarti fu raggiunta.¹⁰⁹⁶

Dalle filze non risulta il fatto che in realtà ulteriori documenti vennero presentati ai Dieci da parte della supplicante e che quindi la richiesta di assoluzione tramite *voce* ebbe successo.¹⁰⁹⁷ È improbabile che nei pochi giorni trascorsi tra la prima e la seconda votazione Andrea Marcello e i suoi parenti da ca' Zane avessero ottenuto la pace dagli Zantani. A permettere la liberazione del patrizio bandito non fu quindi un elemento sostanziale, come appunto la *charta pacis ab offensis*, ma un dettaglio tecnico: il primo Consiglio che votò la domanda di Laura era al completo e, su 17 voti totali, 12 si espressero a suo favore. Alla seconda ballottazione, il numero dei Dieci era sceso a 16, probabilmente a causa di un'assenza.

Ancora una volta i voti di approvazione furono 12, raggiungendo stavolta il quorum necessario dei tre quarti dei voti totali. La maggioranza del Consiglio era già orientata ad accogliere le argomentazioni di Laura Zane ed assolvere suo figlio, al netto del conflitto che non era stato sanato. I Dieci assegnarono allora un maggior peso alle ragioni dei supplicanti a discapito del rispetto di alcune formalità, che però incorporavano al proprio interno i meccanismi consuetudinari della risoluzione di inimicizie e ostilità. Bisogna infine considerare che forse il tribunale non volle frustrare le spese a cui i fratelli Zane erano andati incontro per acquistare la *voce*.

Un esito ben diverso ebbe invece l'ultimo caso gestito dagli Esecutori che analizzeremo e che coinvolse ancora una volta il casato Zantani nelle vesti di parte offesa. I fratelli Giulio e Bertuccio Valier, figli del defunto Simone, furono condannati a metà luglio 1552 al bando da Venezia e Dogado per un anno ed al pagamento di quattro ducati a testa *ad pias causas*, con una taglia di 500 lire in caso di rottura dei confini. La pena era assai inferiore rispetto a quella di

¹⁰⁹⁶ Dieci, Comuni, reg. 19, c. 1 v.

¹⁰⁹⁷ Dieci, Comuni, filza 48, fo. 8 r.

Andrea Marcello perché Giulio aveva solo dato uno schiaffo ad Antonio Zantani di Zaccaria, fratello di Giovanni, presso la porta più piccola della chiesa di San Giacomo di Rialto, mentre il fratello Bertuccio aveva sguainato un coltello, aveva rincorso lo Zantani fino alla porta della chiesa e infine tagliato la sua veste.¹⁰⁹⁸ Due mesi dopo, a metà settembre, i Dieci dovettero confrontarsi con una richiesta di grazia da parte dei due fratelli banditi, che domandarono l'assoluzione una volta trascorso un terzo del tempo di esilio previsto dalla condanna, in accordo con le leggi in materia di banditismo dello stesso Consiglio.¹⁰⁹⁹ Alla prima ballottazione non furono raggiunti i tre quarti dei voti a favore, ma il giorno successivo, alla seconda votazione, la liberazione venne concessa quasi all'unanimità.¹¹⁰⁰

Giulio e Bertuccio dichiararono di essere stati condannati per essere venuti alle mani per un «caso fortuito et risa pura», ma così facendo ne era scaturita la «total ruina de nove poveri figlioli che siamo, quatro femine, et cinque maschi, nui dui soli grandi li altri piccoli senza governo alcuno».¹¹⁰¹ Non offrirono altre particolari argomentazioni a favore della loro supplica al di fuori della necessità di tornare in patria per badare all'amministrazione del gruppo familiare. Alla domanda dei Capi di esprimersi in merito, gli Esecutori contro la Bestemmia si limitarono a ricordare le azioni dei fratelli che aveva costato loro l'esilio. Per quanto atteneva la concessione della grazia, essi risposero come non vi fosse «leze alcuna che osti le Signorie vostre eccellentissime ed il suo illustrissimo consiglio», per cui i Dieci potevano pure «far quella gratia che le piace».¹¹⁰²

Questa volta non era però necessario preoccuparsi se l'assoluzione potesse dare adito ad ulteriore violenza: allegata alla supplica c'era infatti la carta della pace, insieme alla fede del pagamento all'ufficio della Bestemmia dei ducati stabiliti dalla sentenza, denari che erano stati versati da Timoteo, zio dei di Giulio e Bertuccio, in data 20 settembre 1552, cioè lo stesso giorno della seconda votazione.¹¹⁰³ Si comprende allora che la prima ballottazione non ebbe successo perché non tutte le condizioni poste erano state rispettate. La carta della pace era anch'essa in realtà datata 20 settembre 1552, per cui dobbiamo supporre che la riconciliazione tra le famiglie fosse già avvenuta, ma essa fu formalizzata in un atto notarile dopo che la prima votazione non raggiunse il quorum legale previsto. Probabilmente venne redatta poco prima di essere presentata allo stesso Consiglio dei Dieci, in quanto stipulata dentro lo stesso Palazzo Ducale, nell'ufficio dei Signori dell'Esaminador.

¹⁰⁹⁸ Esecutori, b. 61, fasc. I, cc. 33 v.-34 r.

¹⁰⁹⁹ Cfr. § 3.2.

¹¹⁰⁰ Dieci, Comuni, reg. 20, c. 153 v.

¹¹⁰¹ Dieci, Comuni, filza 57, fo. 129, I allegato.

¹¹⁰² Ibidem.

¹¹⁰³ Ivi, III allegato.

I testimoni indicati nell'atto erano i patrizi Giovanni Pisani di Benedetto e Lorenzo Morosini di Marcantonio, più Marcantonio Alchier, un funzionario della cancelleria.¹¹⁰⁴ Gli attori principali di questa pace furono Antonio Zantani, padre di Zaccaria, e il già citato Timoteo Valier. Entrambi agirono a nome di figli e nipoti, assenti al momento dell'atto notarile, ma che avevano di buon grado rimesso quest'incombenza ai più maturi congiunti. Timoteo ed Antonio fecero

[...] bona perfetta, et sincera pace, talmente che da mo' innanzi mai più possi intervenir cosa alcuna per la causa preditta, et così promettono le prefatte parte mantener et osservare quanto è descritto nel presente instrumento, et perché la presente dichiarazione è da esser apresentada et letta denanzi dell'eccellentissimo Consiglio di X, el prefatto magnifico miser Zacharia supplica et prega el prefatto illustrissimo Consiglio, che si degni esser contento de far questa bona opera christiana de perdonar alli prefatti nobeli, accioché per questo bon effetto sia bona pace tra loro come sempre è stata.¹¹⁰⁵

Non c'è dubbio allora che l'esibizione della carta della pace ai Dieci convinse quasi tutti i membri del massimo tribunale ad assolvere Giulio e Bertuccio Valier.

5.4 L'onorabile pace tra Maffio Venier e Vettor Michiel. Onore e conflittualità dopo la legge del 1571

LA RIVALITÀ ATTRAVERSO LA DOCUMENTAZIONE ISTITUZIONALE

A inizio novembre 1571 Maffio Venier di Lorenzo fu proclamato a presentarsi alle prigioni per difendersi da accuse solo all'apparenza di poco conto, cioè di aver insultato Marcantonio Michiel dandogli delle bastonate. Le sue azioni furono ritenute gravi a prescindere dallo strumento usato, perché il Consiglio riconobbe sin da subito i segni della premeditazione. Inoltre, i colpi inferti al Michiel furono tali da «romperli anco la testa».¹¹⁰⁶ Per questi motivi a Maffeo Venier vennero concessi otto giorni per comparire alle prigioni dei Dieci e poi, su richiesta del fratello Alvise, l'imputato ottenne una ulteriore proroga di eguale durata perché al momento si trovava a Ferrara e probabilmente era ignaro delle accuse a lui rivolte.¹¹⁰⁷ Nonostante la richiesta di Alvise Venier fosse stata accolta, Maffio rimase contumace e fu sentenziato nel gennaio 1572 al bando per otto anni da Venezia e Dogado e da tutte i territori

¹¹⁰⁴ Cfr. BMC, Provenienze Diverse, ms P.D. c 4/ 1, p. 32.

¹¹⁰⁵ Ivi, allegato II. La copia inserita nella supplica è fedele all'originale conservata nei protocolli di Francesco Colonna; cfr. Notarile, b. 3096, cc. 105 r.-v.

¹¹⁰⁶ Dieci, Criminali, reg. 11, cc. 173 v.-174 r.

¹¹⁰⁷ Dieci, Criminali, filza 16, *1571 die 23 novembris 1571 in Consilio X*, in allegato.

della Repubblica compresi tra Mincio e Quarnaro, con una taglia di 1000 lire per chi lo catturasse dentro tali confini.¹¹⁰⁸

La condanna può apparire sproporzionata rispetto al grado di violenza perpetrata, ma in realtà va tenuto conto di un'ulteriore circostanza, che non era contenuta nello scarso dossier processuale, ma che fu esplicitata successivamente, durante la fase di negoziazione della pena da parte dell'offensore con le istituzioni giudiziarie. Questo secondo momento ebbe avvio in coincidenza con una domanda di salvacondotto per tre mesi indirizzata ai Dieci da Alvise Venier a nome del fratello bandito, che fu approvata dal tribunale a metà luglio 1575.¹¹⁰⁹ Il supplicante dichiarò come Maffio desiderasse «pacificarsi col magnifico miser Vettor Michiel, il qual per opera del clarissimo miser MarcAntonio Barbaro par contento de riconciliarsi seco».¹¹¹⁰

Il patrizio offeso voleva però che fosse Maffio in persona a recarsi a Venezia per concludere la ritrovata concordia tra le famiglie, da qui la necessità di ottenere una temporanea sospensione della pena. Il consuetudinario momento successivo previsto dalla *via supplicationis*, cioè la proposta di estrarre l'incartamento processuale per decidere in merito, dopo aver letto il processo e valutato i capitoli argomentativi addotti dal supplicante, non tardò ad arrivare. A fine novembre 1575 i Dieci ratificarono infatti questo passaggio all'unanimità. In questo caso fu direttamente Maffio Venier a interloquire con l'eccelso tribunale, descrivendo la contesa con Vettor Michiel e la conseguente risoluzione. Ma innanzitutto egli volle sottolineare come il suo caso processuale non fosse per nulla diverso da quelli usualmente sottoposti all'organo politico-giudiziario.

Era infatti «solito della benignità dell'eccellentie vostre» a chiunque che fosse rimato contumace e quindi bandito da «questo eccelso Consiglio dopo l'esser stato alcun tempo a obedientia di farli sentir del beneficio della sua pietà et della sua clementia». Così il supplicante, condannato «per certo disparer nato» con Vettor Michiel, «dopo l'esser stato io quattro anni assente; havendo havuta la pace da esso magnifico miser Vettor, debbo sperar ch'elle vorranno che ancor'io senta di quel beneficio». Maffio si meritava l'assoluzione perché, a suo avviso, era «cessata la causa in gran parte della mia contumacia ch'era la mala satisfation del suddetto magnifico ms Vettor, con haverli dato io ogni satisfatione».¹¹¹¹

A dare sostanza all'esposizione del gentiluomo in esilio era allegata anche una copia della carta della pace stipulata tra offeso ed offensore. Datato 24 novembre 1575, cioè cinque giorni

¹¹⁰⁸ Dieci, Criminali, reg. 11, b. 11, cc. 178 r.-v.

¹¹⁰⁹ Dieci, Comuni, reg. 32, c. 44 r.

¹¹¹⁰ Dieci, Comuni, filza 124, 1575 14 Iulii in Additione, I allegato.

¹¹¹¹ Ivi, filza 125, 1575 a dì 29 Novembre in Consilio X, I allegato.

prima della votazione sopra la *parte* posta per riesaminare il processo riposto nei cassoni del Consiglio, l'atto notarile era stato rogato dal notaio Baldassarre Fiume. Vettor Michiel aveva dichiarato a quest'ultimo di aver fatto «bona, sinciera et real pace con il nobel et magnifico miser Maffio Venier fo del clarissimo miser Lorenzo per interpositione et mezo del clarissimo miser Marc'Antonio Barbaro Procurator». Egli dichiarò inoltre di perdonare da buon cristiano ogni offesa ricevuta, «havendo parimente havuto dall'istesso magnifico Venier ogni compiuta satisfatione», come testimoniato da una scrittura a lui data «dal suddetto clarissimo Procurator». ¹¹¹²

Che l'inimicizia, causata da un *disparer*, tra Venier e Michiel fosse stata ricomposta era evidente e la *charta pacis* non lasciava alcun dubbio circa il benessere da parte dell'offeso, che aveva ricevuto ogni *satisfatione* necessaria. Il salvacondotto concesso aveva effettivamente permesso alla pacificazione di compiersi e di venire adeguatamente formalizzata, così da avere pubblico riconoscimento e dunque valore legale. Ma merita maggiore attenzione ciò che viene appena accennato, vale a dire l'*interpositione* del Procuratore di San Marco Marcantonio Barbaro. Quest'ultimo fu un personaggio di altissimo rilievo politico e culturale nella Venezia della seconda metà del Cinquecento. ¹¹¹³ Ma anche i protagonisti dell'episodio di violenza avvenuto a inizio anni Settanta erano figure di non secondario profilo: Maffio Venier fu un noto poeta e nel 1583 divenne arcivescovo di Corfù, ma morì tre anni dopo, alla giovane età di 36 anni. Vettor Michiel era figlio di Marcantonio, figura colta e il cui intelletto fu da più parti riconosciuto, e fratello di Alvise, che ebbe una vivace carriera politica. ¹¹¹⁴

Dai documenti reperibili nei fondi archivistici che conservano il frutto dell'attività istituzionale del più importante organo giudiziario si evince che il Barbaro fu indubbiamente l'artefice della riconciliazione, ma ulteriori fondamentali dettagli non vengono esplicitati dalla supplica e dai relativi allegati. Ad esempio, il Procuratore di San Marco agì su istanza di una delle due parti o *sua sponte*? In cosa consisteva la *satisfatione* che il Venier aveva dato al Michiel, immortalata in una scrittura di Marcantonio Barbaro data all'offeso? Le risposte a tali quesiti si troveranno in un altro tipo di fonti, di natura familiare-privata, ma prima è opportuno verificare se la grazia domandata da Maffio Venier fu effettivamente accordata dai Dieci. Dovremmo aspettarci un riscontro positivo, date le premesse: metà della condanna era passata, una condizione che la normativa sui banditi aveva da tempo stabilito come necessaria, e la pace era

¹¹¹² Ivi, II allegato. Il documento originale è in Notarile, b. 5750, cc. non numerate, *Die Jovis Vigesimaquarto Mensis Novembris*.

¹¹¹³ F. Gaeta (a cura di), BARBARO Marcantonio, in DBI, vol. 6 (1964), pp. 110-112; D. Howard, *Venice Disputed: Marc'Antonio Barbaro and Venetian Architecture, 1550-1600*, New Haven-Londra 2011.

¹¹¹⁴ Barbaro, vol. 21, p. 102; vol. 23, p. 236. G. Benzoni, MICHIEL Marcantonio, in DBI, vol. 74 (2010), pp. 319-325; N. Ruggieri, *Maffio Venier arcivescovo e letterato del Cinquecento*, Udine 1909; T. Agostini Nordio, *Poesie dialettali di Domenico Venier*, «Quaderni Veneti», n. 14 (1991), pp. 33-56.

stata raggiunta, anzi, persino sponsorizzata da un importante membro dello stesso ceto dirigente, da una persona che si collocava all'interno della ristretta oligarchia ai vertici della Repubblica.

La concessione della liberazione dal bando fu invece piuttosto travagliata. Il giorno 10 dicembre fu posta la *parte* in Consiglio concedente la grazia al Venier per il resto del tempo da trascorrere al bando, «havendo egli fatta la pace col nobil homo ser Vettor Michiel fo de ser Marco Antonio come per l'instrumento hora lette si vede». ¹¹¹⁵ A sua favore votarono per due volte i tre quarti dei membri del tribunale, ma il quorum necessario era di quattro quinti. Due giorni dopo un'ulteriore ballottazione sortì l'identico risultato. A inizio gennaio 1576 ci fu un ulteriore tentativo di graziare il gentiluomo, inserendo delle modifiche che avrebbero dovuto facilitarne la liberazione. Dopo aver ribadito che Maffio Venier disponeva già della carta della pace, si suggerì che egli non potesse conseguire la liberazione dal bando «se non dappoi finirà li quatro anni, dal giorno, che cominciò il sudetto suo bando con dui mesi anco de più, sì che in tutto sia stato in bando mesi cinquanta». ¹¹¹⁶ Ma anche in quest'occasione non furono raggiunti i quattro quinti dei voti a favore della *parte* previsti dalle leggi.

A fine gennaio, con 13 voti a sostegno dell'assoluzione e 1 contrario, Maffio Venier fu infine liberato. ¹¹¹⁷ In occasione della precedente votazione di inizio mese il patrizio aveva inviato un'altra supplica, avendo probabilmente compreso che, a dispetto dell'adempimento delle condizioni giuridico-legali necessarie, c'erano ancora degli ostacoli dall'eminente sapore politico che avevano impedito una celere remissione della sua condanna. Il supplicante ripeté di essere degno di quella stessa grazia che era stata concessa ad altri, caduti nel suo medesimo errore, per cui Maffio si ripresentava ai piedi dei Dieci per domandare ancora una volta clemenza. Egli confidava nella loro liberalità al punto da aver «abhorito in ogni tempo di tentar per favor d'alcuno c'havesse potuto impetrarmelo».

Egli, infatti, un anno prima aveva esplicitamente rifiutato una simile opportunità, in occasione della visita del re di Francia Enrico III in laguna. Come poteva testimoniare il *clarissimo* Giovanni Soranzo, cavaliere, quindi a sua volta un patrizio di alto profilo, «volendo la Maestà sua chiedermi in gratia alle Vostre Signorie Eccellentissime sapend'io quanto le sia poco caro che s'usi simil intercession di Principi non volsi che se le occupassi con questo il campo di esercitar verso di me la sua gratia». ¹¹¹⁸ Il nobile veneziano esiliato preferì puntare sulla pace, così da rimuovere la causa all'origine del lungo bando. Come si è visto, Maffio Venier fu

¹¹¹⁵ Dieci, Comuni, reg. 32, c. 83 v.

¹¹¹⁶ Ivi, cc. 91 r.-v.

¹¹¹⁷ Ivi, c. 99 r.

¹¹¹⁸ Dieci, Comuni, filza 125, 1575 die 5 Januarii in Consilio X, in allegato.

dunque assolto, ma forse più per ragioni tecniche che altro: l'assenza di alcuni membri del tribunale – che probabilmente in precedenza aveva votato a sfavore – facilitò il raggiungimento del quorum di voti.

È utile rimarcare come la concessione della grazia sia avvenuta con inusuale difficoltà, se confrontata con le altre istanze di assoluzione in presenza di carta della pace che sono state prese in considerazione a inizio Cinquecento. In particolare, si colgono delle contiguità con l'episodio di Giovanni Paolo Manolesso: condannato per le ferite inflitte a Francesco Dolfin, non riuscì a liberarsi dal bando nonostante avesse ottenuto la pace dagli offesi, senza però allegare alcun atto notarile a supporto delle sue argomentazioni, come invece fece Maffio Venier.¹¹¹⁹ Senza contare inoltre le connessioni politiche su cui quest'ultimo poteva contare e che erano emerse sia dalle suppliche che dalla carta della pace.

Possiamo imputare questa evidente ritrosia a quel lungo e graduale processo di delegittimazione delle modalità consuetudinarie del conflitto tra famiglie, il cui approdo era appunto la pace e lo ristabilimento degli equilibri infranti dallo scontro. È un percorso che probabilmente fu accelerato dalla legge del 1571, la quale ratificò il monopolio della gestione della violenza patrizia da parte dei Dieci. Disconoscere il valore tradizionalmente assegnato alla riconciliazione tra le parti all'interno della sfera giudiziaria, seppur informalmente, significava ancora una volta di più porre le basi per mettere in crisi l'ordine giuridico-costituzionale che dava forma alle inimicizie tra gruppi e consorterie familiari. Questa considerazione è solo in apparenza in contraddizione con la pratica impiegata dal massimo tribunale veneziano di imporre la pace sotto minaccia di pesanti pene agli avversari, che prese avvio a metà secolo e che, come si vedrà, non cessò dopo lo spartiacque della *parte* del 1571. Al contrario, tale prassi si sviluppò ulteriormente.¹¹²⁰

Non c'è incoerenza tra i due atteggiamenti nei confronti della pacificazione perché il modello messo in campo dal Consiglio dei Dieci si configurava come diverso nella sostanza rispetto alla controparte modellata dalla consuetudine e fondata su di un sapere socio-giuridico diffuso nella società. Le paci intimate dal più importante tribunale veneziano avevano caratteristiche che le differenziavano sul piano simbolico-culturale: propugnate dall'alto, erano spesso avvertite come intrusioni che ledevano lo spazio d'azione riservato alla parte offesa. Anche nei decenni successivi ci furono infatti episodi di riluttanza a sottostare ai perentori precetti del Consiglio.¹¹²¹ Allo stesso tempo, ridurre l'incidenza in sede di giustizia criminale di una pace negoziata tra le parti per mezzo di un intermediario che si collocava su di un piano

¹¹¹⁹ § 5.3.

¹¹²⁰ Povo, *La stanza* cit.

¹¹²¹ Ivi, pp. 242-244.

sociale formalmente paritario voleva dire sottolineare la preminenza – tutta giocata sul piano politico – dei Dieci e la loro risolutezza a ergersi come indiscussi regolatori del conflitto nobiliare in laguna. Ciò implicava che anche una pace mediata da una figura di indiscusso prestigio, qual era Marcantonio Barbaro, perdeva il proprio peso, se l'intercessione non aveva ricevuto la sanzione dalla pubblica autorità, ma si era invece appoggiata sul profilo personale e privato del paciere.

I MEDIATORI DELLA PACE E LA SCIENZA CAVALLERESCA DELL'ONORE

La ricomposizione del conflitto operata dal Procuratore di San Marco è tuttavia lo spunto che ci permette di approfondire un ambito affatto secondario all'interno della più ampia gestione dei conflitti. Sempre a Venezia, ma diversi anni prima rispetto la vicenda che coinvolse Maffio Venier e Vettor Michiel, altre figure di mediatori si misero in moto per incoraggiare il perdono e la pace tra due famiglie patrizie. Uno di questi era il nunzio papale Giovanni Della Casa, che tentò di convincere nel corso del 1546 Stefano Tiepolo, padre della defunta Chiara, a perdonare Lorenzo Mascolo, che l'aveva uccisa due mesi dopo il matrimonio. Prima di lui, Pietro Bembo da Roma aveva a sua volta cercato di orchestrare la riconciliazione, al pari del Della Casa in nome dell'amicizia con la madre dell'uxoricida, che aveva nel frattempo preso i voti, cioè Elisabetta Querini. I due letterati e intellettuali, ben inseriti nel contesto veneziano anche se all'epoca il Bembo aveva ormai da molto tempo intrapreso la carriera ecclesiastica, tuttavia fallirono nell'impresa a persuadere il Tiepolo.¹¹²²

A prescindere dall'insuccesso delle due figure appartenenti ai ranghi ecclesiastici nello specifico caso delle famiglie patrizie Tiepolo e dei Mascolo, nell'Europa divisa dai movimenti religiosi della Riforma e della Controriforma, il ruolo di pacieri tradizionalmente associato ai membri della Chiesa entrò in crisi, soprattutto nell'area centro-settentrionale. Proprio in queste società, la cui coesione era profondamente spezzata, come l'Inghilterra del XVII secolo, la necessità di ristabilire la pace si avvertì come fortemente necessaria e invocata come inedita frequenza in coincidenza dello scoppio del conflitto civile.¹¹²³ Alcune comunità avevano elaborato degli anticorpi contro la possibilità che discordie e odi minassero la solidità della vita civica: è il caso del rituale dello *Stallung* a Zurigo. Questo era un accordo legalmente vincolante,

¹¹²² Sherman, *Murder and Martyrdom* cit.; C. Dionisotti (a cura di), BEMBO Pietro, in DBI, vol. 8, pp. 133-151; C. Mutini (a cura di), DELLA CASA Giovanni, in *ivi*, vol. 36, pp. 699-719; T. Plebani (a cura di), QUERINI Elisabetta, in *ivi*, vol. 86, pp. 20-22. Cfr. inoltre la voce dedicata a Stefano Tiepolo all'interno del Dizionario Biografico degli Italiani a cura di Giuseppe Trebbi, di prossima pubblicazione.

¹¹²³ Carroll, *Peace-making in Early Modern* cit.; P. Withington, *The Semantics of 'Peace' in Early Modern England*, «Transactions of the Royal Historical Society», n. 23 (2013), pp. 127-153.

che qualunque cittadino di Zurigo doveva invocare per porre fine ad uno scontro a cui stava assistendo, e che si configurava come una vera e propria tregua tra le parti. Non rispettare o non imporre lo *Stallung*, che sosteneva la pubblica pace e quiete a Zurigo e nei villaggi sottoposti, comportava una pena pecuniaria.

I consiglieri della città erano formalmente anche i guardiani della pace civica e dovevano perciò costantemente districarsi tra l'ordinare il rispetto dello *Stallung* e stabilire i limiti di una violenza tollerabile, impiegata a difesa del proprio onore. Mediare la pace significava allora, nella Zurigo del Quattrocento e di inizio Cinquecento, negoziare il rapporto tra codice etico dell'onore e imperativo politico della concordia e armonia comunitaria. Ma in quanto rituale, lo *Stallung* era modellabile dal contesto e dagli attori che vi prendevano parte. In particolare, esso si prestò talora ad essere sfruttato dai contendenti per danneggiare l'avversario. Tra la richiesta di rispettare una tregua ed il raggiungimento dell'effettiva pace tra le parti non c'era un rapporto unidirezionale, poiché c'era la possibilità di rifiutarsi di aderire al precetto. L'invocare lo *Stallung* a sua volta aveva minore efficacia se a farvi appello era un individuo marginale e non un cittadino stimato ed inserito nella vita della comunità.¹¹²⁴

Il ruolo delle istituzioni civiche nel promuovere una soluzione pacifica agli odi ed alle animosità rappresenta un dato diffuso nell'Europa premoderna, poiché la visione ideale di comunità trovava pieno compimento nella concordia di tutti i suoi membri.¹¹²⁵ Già nella Perugia di metà Duecento si rinvenivano esempi di indicazioni al Capitano da parte del governo a mediare la pace tra i *cives*.¹¹²⁶ In alcuni momenti, le istituzioni municipali ufficializzarono questa missione pacificatrice, come nella Bologna di metà Seicento. Gli amministratori della città istituirono l'Assunteria delle Paci, che si aggiungeva alle altre otto Assunterie – uffici di governo – già esistenti. Composto da patrizi estratti dal locale Senato, il suo fine era quello di favorire la risoluzione dei conflitti violenti tra individui e famiglie di alto profilo, spesso afferenti allo stesso ceto nobiliare felsineo.

Gli Assunti dovevano innanzitutto farsi riconoscere come mediatori ed arbitri agli occhi dei litiganti: quando la loro interposizione veniva rifiutata, ciò era interpretato come una chiara espressione della volontà di risolvere da sé le proprie controversie. Se avevano successo, i patrizi bolognesi incaricati di comporre la pace cercavano di farsi rilasciare lettere in cui l'interessato dichiarava di limitare o annullare i motivi del risentimento verso gli avversari. Da questi ultimi gli Assunti provavano ad ottenere analoghe fedesime di non ostilità, per giungere infine

¹¹²⁴ S. Pohl, *Uneasy Peace. The Practice of the Stallung Ritual in Zurich, 1400-1525*, «Journal of Early Modern History», n. 7, I (2003), pp. 28-54.

¹¹²⁵ J. Colson, A. van Steensel, *Cities and solidarities. Urban communities in medieval and early modern Europe*, in idem (a cura di), *Cities and Solidarities. Urban Communities in Pre-Modern Europe*, Londra-New York 2017, p. 6.

¹¹²⁶ Dean, *Crime and Justice* cit., p. 170.

alla stesura ed alla firma di atti di pace. Quest'organo di governo rappresentò un cosciente tentativo di ridurre le divisioni più gravi per la pubblica pace attraverso la sovrapposizione con le procedure giudiziarie del tribunale cittadino o incanalando al suo interno la propria opera di mediazione.¹¹²⁷

Nei contesti non urbani, le figure di mediatori, arbitri e pacieri potevano assumere diversi volti. Il notaio era uno di questi, come ha rilevato Lucien Faggion in relazione al distretto vicentino, dove questa sovrapposizione evidenziava l'importanza locale di questi personaggi nei network locali e la loro funzione di raccordo tra lo scenario rurale ed i tribunali della città. Nel momento in cui, infatti, il conflitto usciva dal perimetro del contesto locale per approdare nei centri del potere, subentravano le figure di mediatori professionali, come appunto i notai, ma anche gli avvocati. Nella frammentata e poco densamente abitata realtà friulana, gli *amicabili compositori* erano invariabilmente figure ecclesiastiche, notabili locali, ma anche talvolta appartenenti alla nobiltà locale, che facevano valere il proprio peso nel promuovere la pace sia tra i loro sottoposti che nei confronti dei propri pari. Se di fronte alla chiesa o nel palazzo signorile, il luogo in cui si celebrava la ritrovata unione era conseguenza diretta della condizione socio-economica del mediatore. Anche nella contemporaneità, in alcune regioni periferiche d'Europa, come nella parrocchia rurale lituana di Mierpils, le indagini etnografiche evidenziano come alcune figure riconosciute dalla comunità per il loro ruolo istituzionale – sindaci e poliziotti – sono chiamati ad agire come mediatori informali all'interno dispute che ne contrappongono i membri.¹¹²⁸

Al vertice della società, il sovrano poteva sfruttare il carisma legato alla sua persona per promuovere la riconciliazione tra i propri soggetti, come fece Enrico IV dopo la fine delle Guerre di Religione in Francia. I principali ufficiali del re a loro volta si prestarono al progetto pacificatorio convocando a Parigi le parti in contrapposizione e persuaderle a riappacificarsi. Ma anche nelle periferie del regno i detentori del potere locale avevano la possibilità di mettere da parte gli aspetti più repressivi connessi alla loro carica e porre l'accento sulla mediazione de conflitti, come fecero gli *intendant* durante il regno di Luigi XIV.¹¹²⁹ L'autorità del principe, da sola, non fu però sempre sufficientemente efficace nel negoziare la pace tra i propri sudditi di

¹¹²⁷ Niccoli, *Perdonare* cit., pp. 115-118, 122-123.

¹¹²⁸ L. Faggion, *Violence, Rites and Social Regulation in the Venetian Terra Firma in the Sixteenth Century*, in Davies, *Aspects of Violence* cit., pp. 185-204; C. Povolo, *Consuetudini e conflitti in due comunità istriane degli inizi del '600*, «Acta Bullearum», n. 3 (2017), p. 27; M. Marcarelli, *Pratiche di giustizia* cit.; idem, *Il terzo nei riti di mediazione e di pace nel Friuli del Cinquecento*, «Acta Histriae», n. 22, II (2014), pp. 225-240; K. Sedlenieks, *What Do Latvian "Peaceful Peasants" Do? A Peace System in A Rural Parish of Latvia*, «Journal of Baltic Studies», n. 45, I (2014), pp. 57-78.

¹¹²⁹ S. Carroll, *Blood and violence in early modern France*, Oxford 2006, p. 223; W. Beik, *Absolutism and society in seventeenth-century France: state power and provincial aristocracy in Languedoc*, Cambridge 1985; S. Carroll, *Vendetta in the Seventeenth-Century Midi*, «Krypton», n.5/6 (2015), pp. 25-40.

alto profilo. I duchi d'Este dovettero fare ricorso al supporto del resto della nobiltà modenese, del clero ed alle istituzioni civiche per porre fine, dopo quasi due decenni, al prolungato stato di inimicizia che divise nel corso del XVI secolo le preminenti famiglie dei Bellencini e Fontana.¹¹³⁰

La scelta di non interferire nelle negoziazioni per la pace poteva invece, in maniera solo all'apparenza paradossale, garantire all'autorità principesca degli spazi per promuovere più facilmente la riconciliazione. In questo modo era infatti possibile per il principe ed i suoi ufficiali apparire come arbitri disinteressati, guadagnando in cambio la gratitudine dei sudditi che si erano appellati a loro.¹¹³¹ Ciò si spiega inquadrando il ruolo di pacieri, arbitri e mediatori nella loro principale caratteristica di parte terza, cioè estranea, al conflitto, ma che grazie alla propria posizione poteva proporsi come intermediaria e negoziatrice. La terzietà può scaturire da un ruolo riconosciuto dalla comunità o può essere assegnata direttamente dai contendenti.

La relazione gerarchica tra il *broker* della pace e le parti in conflitto è importante e può determinare l'esito della sua attività di mediazione. Se la distanza sociale è soprattutto marcata sul piano dello status, è probabile che la decisione della terza parte rifletta logiche politiche diverse da quelle condivise dagli attori in contrapposizione – se questi ultimi sono formalmente eguali – e assuma toni moralistici, come si è potuto constatare in occasione delle paci imposte dal Consiglio dei Dieci nei confronti dei nobili più riottosi ad ottemperare ai suoi ordini. In ambienti meno stratificati il mediatore è spesso un membro della medesima comunità e, anche laddove un nobile intercede nel ricomporre i dissidi tra due inferiori, la condivisione di codici culturali comuni affievolisce la percezione del divario sociale. In sintesi, la dinamica interno/esterno è fondamentale e comporta impatti diversi. Come frutto di quest'attività di pacificazione, nuovi legami di patronage si formano e quelli preesistenti si consolidano.¹¹³²

Come si inserivano i membri del ceto dirigente marciano in questo quadro europeo composto da figure di mediatori professionali/istituzionali ed occasionali, laici ed ecclesiastici, eguali e socialmente superiori rispetto le parti? Vedremo a breve in che misura una precisa figura di paciere patrizio emerse nella seconda metà del Cinquecento all'interno delle pratiche di ricomposizione del conflitto nobiliare in laguna. Dalle carte della pace redatte dal notariato veneziano, in parte già esaminate, affiorano anche indicazioni di diverso tipo sull'azione di intercessione praticata dai membri del patriziato. I dati che presenteremo non sono sufficienti per stabilire la regolarità con cui i gentiluomini veneziani vennero ricercati a tale scopo dalle

¹¹³⁰ Madden, *Una causa civile* cit.

¹¹³¹ S. Pohl-Zucker, *Making Manslaughter. Process, Punishment and Restitution in Württemberg and Zurich, 1376–1700*, Leiden-Boston 2017, pp. 66-67.

¹¹³² C. Povolo, *La terza parte. Tra liturgie di violenza e liturgie di pace: mediatori, arbitri, pacieri, giudici*, «Acta Histriae», n. 22, I (2014), pp. 1-16.

parti in contrapposizione, né per verificare se questi interventi erodessero spazi di mediazione riservati ad altri soggetti. Ciò richiederebbe un'analisi sistematica che però non rientra tra gli obiettivi di questa ricerca. Tuttavia, appare chiaro come la nobiltà della laguna fosse uno dei possibili punti di riferimento per i sudditi della Repubblica.

Ad esempio, a Dolo, tra Dogado e padovano, i membri delle famiglie Bonetto e Cazzagon avevano ucciso un tale Antonio e ferito Francesco Spolato, provenienti dalla vicina Camponogara, durante un rissa. Poiché ogni giorno cresceva «maggior odio, et desiderando li sopraditti dal Dolo viver pacificamente, et non star piu in rissa», questi ultimi avevano «fatto ricercar col mezzo dell'Illustrissimo signor Marchio Michiel» un membro della famiglia Spolato, Vincenzo. Egli era il «principale patron de detti Spolati», a cui, per mezzo del Michiel, i membri delle famiglie da Dolo chiesero di «esser contento di farli pace et perdonarli l'offesa a lui fatta si dell'huomo morto, come del ferido di che ghe ne chiedono perdon». Alla stipula dell'atto di pace, a fine febbraio 1580, fu pure presente in qualità di testimone un altro patrizio, Cesare Mocenigo del *clarissimo* Marin.¹¹³³

Un anno dopo era stata raggiunta la pace tra Sebastian di Sandri, i suoi figli e nipoti, da una parte con Franceschina, vedova di Pietro Ongarelo, il figlio Giacomo e fra' Luca, fratello del defunto, ed altri parenti dall'altra parte. Questa riconciliazione aveva avuto luogo «mediante le bone esortationi et aricordi del clarissimo pre Alvise Malipiero fo del clarissimo miser Michiel». Al momento della formalizzazione della ritrovata concordia a seguito della morte di Pietro fece la sua comparsa un altro individuo che ebbe probabilmente un ruolo di comprimario nelle trattative per la pace. I rappresentanti dei due gruppi familiari misero in atto i gesti rituali connessi alla pacificazione di fronte al prete proveniente da una famiglia nobile ed al patrizio Gabriele Emo. A questi due eminenti figure i protagonisti dell'atto promisero di osservare la pace in pena di 500 ducati da versare all'Arsenale. Uno dei testimoni indicati dal notaio fu, inoltre, uno dei servitori del Malipiero, il quale aveva pure convinto fra' Luca a rinunciare a qualunque indennizzo dagli offensori.¹¹³⁴

Ad avvalersi dell'intercessione dei patrizi veneziani non furono solamente i sudditi del dominio o i popolani della città lagunare, ma in qualche caso anche i membri delle aristocrazie e dei notabilati di Terraferma preferirono ratificare la risoluzione delle differenze e la fine delle inimicizie a Venezia. La già menzionata pace di inizio aprile 1539 tra Girolamo Martinengo di Antonio e Vincenzo Calino, in seguito alla morte di Scipione Martinengo avvenuta sei anni prima, si concretizzò grazie all'interposizione di Leonardo Emo, importante patrizio che ricoprì

¹¹³³ Notarile, b. 5833, fasc. II, cc. 22 v.-23 v.

¹¹³⁴ Ivi, b. 5834, fasc. V, cc. 222 r.-v.

i massimi incarichi politici in laguna, e del Procuratore di san Marco Vincenzo Grimani.¹¹³⁵ Di fronte ad essi ed al notaio, il Calino concesse il perdono a nome suo e degli altri parenti del defunto e si riconciliò con il Martinengo. La ratifica dell'atto notarile di fronte alle parti ed ai testimoni ebbe inoltre luogo nell'abitazione dello stesso Emo, nella contrada di San Leonardo.¹¹³⁶

Nel 1574 invece il conflitto scoppiato tra cui alcuni notabili di Montagnana, tra cui figuravano i membri della famiglia nobile degli Abriano, fu pacificato ed il successivo atto notarile fu concluso «per interpositionem» di alcune figure veneziane di spicco: l'Avogadore Michele Bon ed il *clarissimo* Marco Zen, figlio di Girolamo, *olim* Procuratore di san Marco. Fu prevista una pena di mille ducati in caso di rottura della pace mediata dai due patrizi, da dividere tra 500 ducati destinati all'Arsenale ed altri 500 da devolvere alla famiglia nuovamente molestata ed offesa. Le parti si incontrarono e si riconciliarono nell'ufficio dei Censori. A rappresentare l'Avogadore furono registrati come testimoni dell'atto notarile un notaio ed un fante in servizio presso quella magistratura.¹¹³⁷ Ma i nobili veneziani non erano interpellati solo come pacieri: il contenuto di una *charta pacis* di settembre 1591, anche se posteriore al limite cronologico previsto da questo capitolo, presenta un ulteriore elemento da esaminare con attenzione.

Bartolomeo Tadini, come «commune amico et amator della loro pace, et quiete» aveva tentato di pacificare Giovanni da Como, Annibale dei Liberali e Stefano Munda da una parte e Venturino e Maria di Valenti, fratelli, e Bartolomeo del Bon dall'altra, a causa di una contesa che vigeva negli animi di questi sei individui. Il Tadini aveva probabilmente convinto i protagonisti, ma questi ultimi «rissoluti di levar ogni dubio, che potesse esser nato nella mente d'ogn'uno d'essi intorno alle cose occorseli, et li travagli patiti» decisero di compiere un passaggio aggiuntivo. Di comune accordo, essi decisero di «ripor tutte le loro differentie nei petti prudentissimi et nell'autorità delli clarissimi miser Pietro Lando fo del clarissimo miser Zuanne et miser Marc'antonio Pisani fo del clarissimo miser Francesco».

Il Lando era nipote dell'omonimo doge.¹¹³⁸ A questi due patrizi le parti avevano sostanzialmente domandato se e con quali modalità concludere la pace: i nobili risposero affermando che le azioni fino a quel momento commesse non recavano il marchio dell'ingiuria. Tuttavia, «perché da un picciolo foco per il più ne succede un gravissimo incendio», i nobili

¹¹³⁵ R. Zago (a cura di), EMO Leonardo, in DBI, vol. 42 (1993), pp. 647-653; M. Dal Borgo (a cura di), GRIMANI Vincenzo, in *ivi*, vol. 59 (2002), pp. 657-658; G. Benzoni (a cura di), MARTINENGO Girolamo, in *ivi*, vol. 71 (2008), pp. 154-157.

¹¹³⁶ Notarile, b. 3347, cc. 88 r.-v.

¹¹³⁷ *Ivi*, b. 5746, cc. 648 r.-649 v.

¹¹³⁸ Barbaro, vol. 20, p. 224.

spinsero i sei a spegnere «anco queste prime faville». Un altro nobile veneziano fece la sua comparsa come testimone dell'atto notarile, cioè Giovanni Maria Boldù di Nicolò.¹¹³⁹ La preghiera che Giovanni, Annibale, Stefano, Venturino, Maria e Bartolomeo avevano rivolto al Lando ed al Pisani si presenta come la richiesta di un parere giuridico afferente alla scienza cavalleresca dell'onore.

Questo aspetto sarà approfondito in relazione alla vicenda di Maffio Venier e Vettor Michiel, su cui a breve ritorneremo, dato che la famiglia patrizia offesa a sua volta domandò come fosse possibile concludere un'onorevole pace ad un soggetto esterno alla laguna, cioè un aristocratico lombardo. In questo caso invece furono degli individui provenienti dal *dominium*, probabilmente dal padovano, a volersi avvalere delle competenze sul piano dell'onore, di cui alcuni membri del ceto dirigente marciano furono ritenuti depositari. Una più precisa indagine biografica forse spiegherebbe i motivi per cui Marcantonio Pisani e Pietro Lando vennero individuati come periti in questo campo, conteso tra giuristi e aristocratici. Inoltre, la comparsa del Boldù come testimone ci permette di sottolineare pure altre forme meno esplicite di intercessione, ma non necessariamente secondarie.

La scelta di alcuni dettagli registrati nelle carte della pace, come appunto i testimoni che dovevano garantire la pubblicità dell'atto, non era casuale. Alcuni esempi in tal senso sono già estrapolabili dagli episodi appena presentati, ma i casi non si esauriscono qui: il *magnificus* Fantin Arimondo di Antonio fu testimone della pace, siglata nel marzo 1555 nella casa del nobile Cristoforo Canal di Giacomo, tra Stanizza da Pola di Pietro e Andrea Marincich di Albona. Nel maggio 1578 Francesco Premarin di Tommaso ricoprì il medesimo ruolo in una pace tra alcuni cittadini di Este. Nel marzo 1583 il *clarissimo* Nicolò Querini di Filippo fu registrato come teste nella carta della pace rogata a nome di alcuni chioggiotti.¹¹⁴⁰ Questi dati non permettono però di capire quali relazioni clientelari sussistessero tra i rispettivi patrizi ed i gruppi che si erano riconciliati.

Infine, un elemento non neutro era anche il luogo in cui le parti si riunivano di fronte al notaio per assicurare di aver ritrovato amore, concordia e amicizia, ritualizzati attraverso gli invariabili abbracci, tocco delle mani e baci della pace. Si è già constatato che a volte gli stessi nobili che mediarono la pace misero pure a disposizione la propria abitazione per la ratifica dell'atto notarile. In altri casi, se un patrizio fungeva da testimone, un altro accoglieva notaio e litiganti. Si riscontrano poi alcuni esempi di patrizi registrati nelle carte della pace per aver solamente ospitato la formalizzazione degli accordi di pace: è il caso di Alvise Bragadin, che abitava nella contrada di San Simone Profeta. Nella sua casa si verificò almeno in due diverse

¹¹³⁹ Notarile, b. 4908, fasc. II, cc. 127 r.-v.

¹¹⁴⁰ Cfr., rispettivamente, ivi, b. 5588, cc. 17 r.-v.; b. 5755, cc. 372 v.-374 r.; b. 5765, cc. 171 v.-172 r.

occasioni, nell'agosto 1587 e nel luglio 1592, la ratifica della riconciliazione tra diversi gruppi fino a quel momento in conflitto.¹¹⁴¹

Ciò non avvenne perché il notaio in questione, cioè Giovanni Paolo Dario, non avesse una propria bottega in cui far venire le parti. Se alcuni patrizi vollero negoziare attivamente la pace ed altri acconsentirono a farsi registrare come testimoni dell'atto notarile, mettere a disposizione il luogo in cui pubblicizzare la pace era ugualmente segno di relazioni preesistenti o create *ad hoc*. Questa fu anche la motivazione che spinse il *clarissimo* Francesco Moro di Tiberio a ospitare nella sua casa, a metà aprile 1565, quei sudditi trevisani che, divisi dalle ostilità provocate dalla morte di un tale Tribon dal Curto, avevano stabilito di riconciliarsi quando la fase processuale era già stata avviata dal rettore di Treviso, che aveva proclamato i colpevoli e concesso loro un salvacondotto per il *puro*.¹¹⁴² In sintesi, diversi patrizi veneziani ricoprirono, nel corso del Cinquecento, la figura di paciere secondo diverse modalità non solo all'interno dei ristretti confini del proprio ceto, come avvenne nel caso di Marcantonio Barbaro, ma anche a favore dei numerosi sudditi della Repubblica, sia della Dominante che del *dominium*.

Ma la riconciliazione tra le famiglie patrizie dei Michiel e Venier non fu il risultato della sola mediazione avviata dal Procuratore di san Marco: della documentazione di carattere familiare illustra i diversi momenti che infine confluirono nell'articolazione della carta della pace già esaminata. Il titolo del volume è, significativamente, quello di «Criminali cioè carte relative ad affari di tal natura, tanto per soggetti dell'Eccellentissima Casa quanto per altre varie persone; riunite colle sopraditte, e disposte per ordine cronologico». ¹¹⁴³ Il casato patrizio a cui la coperta fa riferimento è probabilmente quello dei Michiel, il più presente all'interno dei fascicoli di diversa natura, ma soprattutto processuale, la cui datazione varia da inizio Cinquecento fino alla fine del Seicento, quando il tomo è stato verosimilmente composto. La prospettiva interna delle non numerose carte inerenti alle pratiche di pacificazione tra i due nobili e le rispettive famiglie è infatti quella degli offesi. Il primo documento pone il lettore *in medias res*: i Michiel hanno promesso di stringere la pace con l'offensore, che fino a quel momento era «assolutamente [...] stata sempre ruscata», a causa delle ripetute sollecitazioni da parte di una «persona di molta autorità» e per «molte altre ragioni et cause».

Era allora necessario trovare «modo di poterla fare honoratamente», dato che il colpevole delle *soperchierie* inflitte a Vettor Michiel era «al suo confine». Per risolvere il dilemma che attanagliava la famiglia Michiel, che aveva quindi ceduto alle pressioni del Barbaro ma che non intendeva perdere il proprio onore e prestigio, essi si rivolsero ad un attore esterno al contesto

¹¹⁴¹ Ivi, b. 4906, fasc. II, cc. 99 r.-v.; b. 4909, fasc. I, cc. 101 v.-102 r.

¹¹⁴² Ivi, b. 5716, *Die sabbati 14 mensis aprilis 1565*.

¹¹⁴³ BMC, Provenienze Diverse, b. 2107.

veneziano: era necessario un *parere* che esplicasse «come et [con] qual maniera si poria far questa pace honoratamente come s'usa fra cavalieri d'honore et della profession delle armi». Ma affinché quest'individuo, ancora non esplicitato, di cui si invocava la competenza nel campo della scienza dell'onore, potesse meglio esprimersi, gli offesi delinearono il modo in cui era stato perpetrato l'agguato ai danni di Vettor da parte di Maffio, che era stato accompagnato da quattro individui. Il Venier fu descritto come un «giovine d'anni vinti assai discolo et inconsiderato et di costumi poco honesti», mentre Vettor Michiel era «di età di quaranta cinque anni disarmato et del tutto lontano dalla profession delle armi et privo d'ogni sospetto d'inimicitia con costui non l'havendo mai offeso in modo alcuno». ¹¹⁴⁴

La consulenza richiesta si articolò prima in un discorso generico sul rapporto tra onore, offesa e sua soddisfazione, per venire declinata in seguito in relazione al caso dei due gentiluomini veneziani. «È trita regola d'honore, che chi malamente offende altrui fa carico a se stesso, et non all'offeso» esordiva il parere, per sottolineare poi come la gravità dell'insulto fosse direttamente proporzionale alle modalità con cui lo si infliggeva e, «non havendo causa leggitima, ne apparente, porta nome non di risentimento, ma d'ingiuria». Chi aveva commesso l'oltraggio doveva prontamente «sgravar sé medesimo et sodisfar all'offeso con una libera confessione, e debita emenda dell'error suo», altrimenti l'ostinazione «prenderia habito di maligna sceleratezza». Nel caso di Maffio Venier e Vettor Michiel, quest'ultimo era rimasto «semplicemente offeso senza carico», come si deduceva dalle circostanze dell'attacco armato, durante il quale il Michiel aveva dato prova di grande coraggio e virilità nel difendersi acutamente, pur senza avere a disposizione delle armi e senza essere pratico di questa «professione». Soprattutto, il patrizio non credeva «di dover essere offeso da chi che sia, non havendone dato causa».

L'autore del parere, che si rivelò essere il conte Pietro Avogadro, affermò che una *honorata pace* si poteva concludere se Maffio Venier avesse confessato la soverchieria commessa «e dica d'esser proceduto senza ragione, e d'haver fatto male», ammettendo il coraggio dell'offeso e riconoscendolo come «gentil'huomo d'honore». Chiedendo perdono «con parole di pentimento et [...] sommissione», il nobile bandito avrebbe «convenevolmente cancellato il biasimo dell'error suo, et intieramente ristorato il clarissimo Michele di quanto potesse haver perduto per la ricevuta offesa». ¹¹⁴⁵ Il consiglio dell'aristocratico lombardo rappresentava un chiaro esempio di quello che è stato definito come un sapere normativo di ceto applicato alla

¹¹⁴⁴ Ivi, fascicolo 10, cc. non numerate, scrittura n. 1.

¹¹⁴⁵ Ivi, scrittura n. 2, *Parer del signor conte Pietro Avogadro*.

risoluzione dei conflitti tra famiglie nobili.¹¹⁴⁶ Che l'estensore del consiglio fosse lo stesso conte Pietro Avogadro condannato come mandante della morte del patrizio Mario Bragadin, scappato dal confino nel 1567 e graziato con un salvacondotto di cinque anni per partecipare alla guerra di Cipro, è un'ipotesi intrigante, ma che richiederebbe maggiori indizi per essere validata. In ogni caso, dopo la fuga da Rettimo e prima dell'invio della supplica ai Dieci, il conte Avogadro entrò al servizio dei Savoia, come testimoniato da una relazione presentata al Senato nel 1570.¹¹⁴⁷

In accordo con il contenuto del parere offerto, la pace fu scrupolosamente orchestrata dagli offesi, che non lasciarono nulla al caso. Se non siamo in grado di datare accuratamente il momento in cui i Michiel contattarono l'Avogadro e ricevettero la sua opinione, sappiamo invece con precisione quando il rituale della pace ebbe luogo e come si concretizzò. Il giorno 6 novembre 1575, quando in realtà il salvacondotto di tre mesi concesso dai Dieci per questo apposito motivo era già scaduto, Francesco Michiel di Nicolò, «come parente et confidente del miser Vettor Michiel condusse miser Maffio Veniero sopra il campo de San Francesco dalla Vigna». La scelta forse non fu casuale, in quanto richiamava il casato del principale mediatore, i Barbaro, che avevano fatto erigere in quel luogo la loro cappella familiare.¹¹⁴⁸ Il Venier si trovò innanzi ad altri sette gentiluomini, oltre a Francesco Michiel, e disse le seguenti parole, anch'esse attentamente scelte dalla parte offesa:

Voi Signori che sete qui presenti sarete anche testimonij pregati da qualmente me son ridotto in questo loco per dar quella satisfation maggior ch'io posso et dico a miser Vettor Michiel per l'iniuria et l'insulto ch'io li feci li anni passatti, la qual sucresse in questo modo, ch'io mal informato, et senza causa alcuna armato de tutte arme con spalla de altri quatro armati apostatamente lo assaltai et lo iniuriai de mala maniera, et con soverchiarìa sendo lui solo et disarmato, et senza sospetto alcuno di cosa tale, ne perciò restò di difendersi con ogni sorte di bravura, standomi sempre a fronte et dimostrando grande ardire et valore. Onde io confesso che quando fossi stato seco del pari, non saria stato bastante ad offenderlo in modo alcuno. Pregovi adunque miser Vettor per l'amor di Dio che così come mi son cordialmente pentito di questo eccesso conoscendo quanto indubitamente et malamente et con soverchiarìa vi habia offeso conoscendovi gentilhommo da bene et

¹¹⁴⁶ M. Cavina, *Saperi normativi di ceto e soluzione dei conflitti. Dal duello nobiliare alla scienza dell'onore*, in idem, *La giustizia criminale* cit., pp. 73-90.

¹¹⁴⁷ E. Alberi (a cura di), *Relazioni degli ambasciatori veneti al Senato*, vol. 5, Firenze 1841, pp. 127, 132-133.

¹¹⁴⁸ Cfr. A. Foscari, M. Tafuri, *L'armonia e i conflitti. La chiesa di San Francesco della Vigna nella Venezia del Cinquecento*, Torino 1983, pp. 57, 73, 121.

onorato che vogliate per l'amor di Dio perdonarmi, et scancelare ogni iniuria et offesa che haveste ricevuto da mi.¹¹⁴⁹

Questo testo fu elaborato anche sulla base di un probabile secondo parere, il cui autore non è identificabile, ma che è sappiamo essere un marchese, quindi verosimilmente un altro esponente della scienza dell'onore.¹¹⁵⁰

I sette patrizi veneziani che funsero da testimoni al momento della concessione del perdono da parte di Francesco Michiel a nome di Vettor appartenevano alle importanti famiglie dei Giustinian, Querini, Tiepolo, Sanudo, Gussoni, Miani e Pesaro: tra essi spiccava Onfrè Giustinian, cavaliere. Ma anche gli altri nobili, come Vincenzo Gussoni e Federico Sanudo, erano politicamente figure di primo piano nella Venezia degli anni Settanta. Furono presenti anche dei notabili della Terraferma lombarda, cioè il capitano Annibale Solza da Bergamo e Giacomo Albrizzi da Brescia, con tre soldati al loro seguito.¹¹⁵¹ La comparsa di questo gruppo eterogeneo composto da membri del ceto dirigente veneziano, di cui essi rappresentavano sicuramente lo strato medio-alto, aveva un evidente valore simbolico. Il patriziato lagunare approvava la riconciliazione e ne conservava la memoria per mezzo dei suoi esponenti presenti a San Francesco della Vigna a inizio novembre 1575.

La pace sarebbe stata poi formalizzata in un atto notarile poco meno di tre settimane dopo, ma nessuno dei sette gentiluomini presenti all'atto rituale fu menzionato o coinvolto nella *charta pacis* rogata da Baldassarre Fiume. Quest'assenza pone in evidenza come le dinamiche giuridico-legali e quelle socio-culturali potessero seguire canali diversi, che in questo caso trovarono il proprio punto di congiunzione nella figura di Marcantonio Barbaro. Oltre ai sette patrizi, verosimilmente selezionati e invitati dai Michiel, furono ovviamente presenti anche altri gentiluomini, con ogni probabilità membri di quest'ultimo gruppo familiare, come fu registrato da Francesco Michiel, che sottoscrisse il testo pronunciato da Maffio Venier e lo consegnò all'offeso e ai suoi stretti congiunti.¹¹⁵² Infine, in un primo momento, era stata ventilata dai parenti del Venier la possibilità che non fosse Maffio in persona a comparire all'atto del perdono, ma che egli designasse un procuratore a tal fine, come dichiarato in un'ulteriore nota che Marcantonio Barbaro aveva consegnato agli offesi. L'incaricato avrebbe dovuto dichiarare

¹¹⁴⁹ BMC, Provenienze Diverse, b. 2107, fasc. 10, scrittura n. 3, *Conclusionione della pace*.

¹¹⁵⁰ Ivi, scrittura n. 6.

¹¹⁵¹ Ivi, scrittura n. 3; cfr. Barbaro, vol. 20, p. 206, e G. Gullino (a cura di), SANUDO Federico, in DBI, vol. 90 (2017), pp. 491-493.

¹¹⁵² BMC, Provenienze Diverse, b. 2107, fasc. 10, scrittura n. 4, *Scrittura data dalli Venieri in conformità della nostra, per mano de miser Francesco Michiel*.

il pentimento del patrizio bandito per aver assalito Vettor «portato dalla colera indebita mente per mala informatione».¹¹⁵³

In realtà fu proprio Maffio Venier a chiedere perdono all'offeso, probabilmente perché i Michiel insistettero su questo punto, pena la mancata concessione della pace. Ciò che è però importante sottolineare è che anche i Venier avevano preparato un testo da far leggere al procuratore di Maffio, attraverso il quale dichiarare il rimorso del nobile bandito. Ma dalla versione effettivamente recitata da quest'ultimo furono espunte alcune espressioni contenute nella scrittura data dal Barbaro, in cui si prospettava il ricorso ad un sostituto nelle pratiche della pace, un chiaro segnale di come anche il testo da far leggere al Venier fu negoziato tra le parti. In particolare, il riferimento alla *colera* come movente che aveva spinto all'agguato venne tralasciato.

Non fu con ogni probabilità un'omissione casuale: ciò che i parenti del patrizio bandito volevano implicitamente affermare era che, sia pure per ragioni sbagliate – cioè per le *mala informationi* menzionate più volte –, Maffio si era legittimamente infuriato con Vettor per una presunta offesa. La cancellazione di questo passaggio significa che i Michiel spinsero affinché il patrizio esiliato aderisse *in toto* ad una narrazione degli eventi secondo la quale Vettor risultava completamente senza colpe, così da accrescere la gravità dell'errore commesso dal nobile veneziano e, di converso, amplificare la munificenza dimostrata dall'offeso nei confronti del suo offensore.

Ciò che si ricava dalla vicenda è la presenza anche a Venezia della scienza dell'onore. Elaborata nel corso del Cinque e Seicento e importante momento della formazione dei giovani aristocratici, essa si innestò sulla polemica intorno al duello per svilupparsi sui temi della soddisfazione dell'onore e delle paci private. La scienza dell'onore incarnava pienamente l'ethos aristocratico-cavalleresco in un periodo in cui le autorità ed i governi iniziarono a mettere fortemente in dubbio la legittimità del sistema endo-cetuale di risoluzione dei conflitti. Il successo di questa trattatistica, intimamente connessa ai problemi posti da vendetta e inimicizie nobiliari, fu tuttavia sensibile, come si può misurare dal numero delle opere pubblicate: ventisette in Italia tra 1550 e 1563. A contribuire alla riflessione furono anche però giuristi, filosofi morali, umanisti e cortigiani. A mettere in pratica gli insegnamenti di questa disciplina c'erano gli esperti ed i professori dell'onore.¹¹⁵⁴ Il conte Pietro Avogadro, a cui i Michiel si

¹¹⁵³ Ivi, scrittura n. 5, *Scrittura data dalli Venieri*.

¹¹⁵⁴ Carroll, *Revenge and Reconciliation* cit.; M. Cavina, *Science of duel and science of honour in the Modern Age: the construction of a new science between customs, jurisprudence, literature and philology*, in D. Jaquet, K. Verelst, T. Dawson (a cura di), *Late Medieval and Early Modern Fight Books. Transmission and tradition of martial arts in Europe (14th-17th Centuries)*, Leiden-Boston 2016, pp. 571-593; idem, *Ai confini del problema criminale. Saggi storico-giuridici*, Bologna 2015, pp. 101-110.

rivolsero, era con ogni evidenza uno di questi. Ma come si è visto in precedenza, in una carta della pace del 1591, anche due patrizi veneziani, Marcantonio Pisani e Pietro Lando, furono interpellati per risolvere onorevolmente la contesa che divideva alcuni sudditi della Repubblica.

RISTABILIRE L'AMORE E LA CONCORDIA TRA PARENTI

Se nel caso di Costantino Emo abbiamo potuto osservare l'ingerenza del massimo tribunale all'interno della delicata questione matrimoniale, allo scopo di evitare che la mancata osservanza del vincolo coniugale desse adito a rappresaglie violente da parte dei parenti della moglie ripudiata, negli anni Settanta alcune testimonianze rivelano interferenze ancora maggiori nell'ambito della conflittualità all'interno delle famiglie patrizie. In particolare, il Consiglio si interpose quando la contesa in sede di giustizia civile si fece così aspra da lasciar presagire lo scoppio della violenza oppure se una delle due parti agì sul piano dell'onore attraverso azioni simbolicamente pregnanti, che si configuravano come ingiurie ai danni della controparte. Che i tribunali veneziani intervenissero in seno alle dispute all'interno delle famiglie nobili quando l'aggressività superava i limiti della tolleranza è un dato che abbiamo già evidenziato, anche se in realtà i provvedimenti di Quarantia criminale e Consiglio dei Dieci puntavano a circoscrivere i rancori e incoraggiare il compromesso e lo ristabilimento dell'armonia tra congiunti.

Ciò che i Dieci posero in essere in questo decennio costituì un ulteriore, vistoso, salto di qualità. Quest'ambito era stato fino allora gestito dalle istituzioni giudiziarie con grande attenzione ma senza pesanti intromissioni, favorendo di più la ricomposizione autonoma dei conflitti intra-familiari. Lo strumento principale messo in campo nel corso del Cinquecento da parte del massimo tribunale per sedare le inimicizie tra gruppi patrizi, l'imposizione della pace unita all'inflizione di pesanti pene in caso di inobbedienza, venne ora applicato in seno alla conflittualità intra-familiare. La logica sottintesa era la medesima dei casi di ostilità sedati nei decenni centrali del XVI secolo: l'ordine intimato dai Capi dei Dieci ai protagonisti della disputa concedeva un breve spazio di tempo per accettare le condizioni imposte dal tribunale, così da non incorrere nelle gravi sanzioni stabilite in caso di inadempienza. L'organo politico-giudiziario pretendeva il rispetto di quelle formule rituali – l'abbraccio, il bacio della pace o il tocco della mano destra – che costituivano l'espressione modulata dalla consuetudine della ritrovata concordia tra le parti, in genere ratificata invece in un atto notarile.

Tuttavia, è chiaro che tale gestualità perdeva quelle connotazioni, che conferivano il riconoscimento pubblico alla conclusione della pace, se questa era artificiosamente intimata d'autorità da parte di un attore esterno e che si poneva al di sopra dei contendenti. Il Consiglio però ammantava il proprio comando con l'ineluttabile principio dell'obbedienza,

impadronendosi della ritualità consuetudinaria e avvolgendola con la minaccia della repressione. Sfidare il suo potere fu un rischio che nessun patrizio volle davvero sperimentare fino in fondo. D'altra parte, chiedere ai gentiluomini veneziani di eseguire gli atti che simboleggiavano la conclusione della pace davanti ai Capi del Consiglio significava renderne superflua la registrazione in sede notarile: preservarne la memoria era un compito di cui si facevano ora carico gli stessi Dieci e il loro sempre più importante archivio, con il chiaro intento di punire chi avesse osato rompere la concordia ristabilita dal supremo tribunale. Questo è probabilmente anche il motivo per cui in seguito, dagli anni Ottanta in poi, nei casi di pacificazione imposta le scritture prodotte dalle parti e gli eventuali incartamenti processuali furono bruciati o accantonati, mentre rimasero conservate solo le registrazioni degli ordini dei Dieci e dell'obbedienza dimostrata dinnanzi ai Capi.¹¹⁵⁵

La commistione tra ingerenza all'interno di divisioni e dissidi familiari e politica penale di prevenzione della violenza attraverso l'obbligo alla pace si concretizzò forse per la prima volta a fine marzo 1574. I protagonisti furono i cinque figli di Paolo Correr e il cognato Giovanni Alvise Donà, cavaliere, che aveva sposato la loro sorella Altadonna nel 1566.¹¹⁵⁶ Tra le due parti si era instaurata da ormai tre mesi «una particolar, e manifesta inimicitia [...] con non mediocre travaglio, et affliction del predetto ser Polo padre, et suocero delli sopraditti».¹¹⁵⁷ Fu forse il trascinarsi di dissapori legati alla dote della sposa a dar luogo a tali sentimenti d'odio tra patrizi che appartenevano alla fascia medio-alta del patriziato veneziano, ma che non si collocavano ai suoi vertici. Giovanni Alvise Donà, seppur ottenne il cavalierato da Enrico III di Francia, fu il primo della sua famiglia a raggiungere un tale titolo prestigioso, anche se il lignaggio si esaurì con lui e il fratello Francesco. Paolo Correr di Giovanni Francesco fu invece molto prolifico, ma la sua carriera e quella dei figli non decollarono.¹¹⁵⁸

Diversi *officii* erano stati promossi nei tre mesi passati per pacificare gli animi, ma senza successo. Si era allora rivelato «necessario per evitar alcun maggior scandolo, che potesse occorrer, prohibir all'una, et l'altra parte per ordine delli Capi di questo Consiglio l'andar a' torno per la Città, et imposto che quelli non partino di casa senza licentia delli Capi antedetti».¹¹⁵⁹ I fratelli Correr e il cavalier Donà furono allora sequestrati in casa, un elemento che era comparso per la prima volta in connessione alla prassi di ingiunzione della pace da

¹¹⁵⁵ Povoletto, *La stanza* cit., pp. 240-242.

¹¹⁵⁶ Il contratto di nozze, dal quale avremmo forse potuto ricavare indizi sui motivi della contesa, non sembra essere stato preservato, ma la notifica di matrimonio all'Avogaria di Comune datata 17 febbraio 1565 *more veneto* è in Avogaria, b. 88, c. 95 r.

¹¹⁵⁷ Dieci, Comuni, reg. 31, cc. 117 v.-118 r.

¹¹⁵⁸ Cfr. Barbaro, vol. 19, pp. 147, 317.

¹¹⁵⁹ Dieci, Comuni, reg. 31, cc. 117 v.-118 r.

parte del massimo tribunale durante i tentativi di riconciliare Nicolò Lippomano e Giacomo Barbaro.

L'espedito fu ora reimpiegato, ma venne ampiamente sfruttato anche in seguito.¹¹⁶⁰ Agli occhi dei Dieci, questa era stata una *provisione* efficace, tuttavia occorreva porre fine a queste differenze: «non si deve lasciar nutrire simili inimicitie». Come avvenuto in precedenti occasioni, i personaggi coinvolti furono convocati di fronte ai Capi e ricevettero l'intimazione a «far pace, deponendo le armi, et stando quieti, et lassando ogni sorte de huomeni, che tenessero per tal effetto»¹¹⁶¹. In caso di inobbedienza, la condanna sarebbe stata pubblicata alla prossima riunione del Consiglio, mentre il processo formato su querela dei fratelli da ca' Correr contro Giovanni Alvise fu delegato agli Esecutori.

Il giorno successivo alla notifica della *parte*, il 27 marzo 1574, Giacomo, Giovanni Francesco, Giovanni e Filippo, figli di Paolo Correr, si presentarono e si riconciliarono con il Donà toccandosi la mano, anche a nome del congiunto Benedetto, rimasto a casa perché indisposto. Ma quest'ultimo fu fatto venire due giorni dopo e, letto anche a lui il provvedimento, si pacificò con il cognato. L'ultimo giorno di marzo, infine, anche Vettor Correr, un altro figlio di Paolo, venne convocato alla presenza dei Capi per il medesimo motivo, al quale egli non si sottrasse.¹¹⁶² Il Consiglio si dimostrò allora in grado di sedare anche le ostilità tra parenti, tuttavia è opportuno specificare come questo strumento coercitivo fosse applicabile solo nella misura in cui i protagonisti del confronto si ponevano sul medesimo piano socio-giuridico, essendo tutti membri a pieno titolo della nobiltà veneziana. Seppure uniti dal vincolo matrimoniale, i fratelli Correr e il cavaliere Donà provenivano da gruppi familiari diversi – erano cioè affini, non consanguinei – e questo permise ai Dieci di affrontare la loro inimicizia alla stregua delle altre già verificatesi nei decenni precedenti.

Quando i rapporti tra i congiunti in lite furono ben diversi, più stretti ma condizionati dalle differenze di genere, il tribunale dovette adattare alla situazione contingente la propria risposta politico-giudiziaria. Un esempio in tal senso è dato dagli eventi di fine luglio 1569 che, seppur di poco antecedenti alla legge del 1571, si inseriscono in questo quadro di ricomposizione dei conflitti all'interno dei gruppi patrizi guidata dai Dieci. Roberto, Pietro e Almorò Priuli, figli del defunto Vincenzo avevano commesso «molte insolentie, oppressioni et iniurie alla nobil donna Chiara relicta del preditto ser Vicenzo, sua madre, havendola espulsa di casa, privata delli sui mobili, et entrate, et che grandemente importa, del governo de due sue figliole, gia nubili».¹¹⁶³

¹¹⁶⁰ Povolo, *La stanza* cit., pp. 232-236, 240-243.

¹¹⁶¹ Non molti anni più tardi, Cesare Vecellio illustrerà l'inquietante figura del "bravo veneziano", apparentemente simili a quelli lombardi. Cfr. l'edizione veneziana del 1598, pp. 127-128.

¹¹⁶² Dieci, Comuni, reg. 31, cc. 117 v.-118 r.

¹¹⁶³ Dieci, Segrete, reg. 9, cc. 16 r.-v.

L'eccelso tribunale si assunse il compito di reintegrare la gentildonna nel suo precedente status prospettando una severa pena per i tre nobili se avessero perseverato in questo comportamento. All'origine delle azioni di Roberto, Pietro e Almorò si collocava il problema della gestione dell'eredità paterna e del pagamento della dote materna. L'episodio presenta dei tratti in comune con episodi di ostilità tra parenti scaturiti a inizio Cinquecento per analoghe questioni economiche e gestiti dalla Quarantia tramite l'intervento degli Avogadori, in particolare il caso che contrappose Pietro Morosini alla cognata, espulsa dall'abitazione dopo la morte di suo fratello Marco.¹¹⁶⁴ Se in quell'occasione la magistratura veneziana inflisse al patrizio il pagamento di una multa per aver infranto un precetto penale a tutela della vedova e ne stabilì un altro, per garantirne la futura salvaguardia, il Consiglio dei Dieci si limitò a prospettare – senza però esplicitarla – la minaccia di pesanti ritorsioni contro i fratelli da ca' Priuli.

A fine luglio 1569 furono assegnati tre giorni ai patrizi per restituire alla madre i beni mobili e immobili e le sue entrate. Pietro, Roberto ed Almorò non avrebbero più dovuto recarsi nei luoghi «dotali, dimisseriali, feudali, ovvero sotto altro titolo» di pertinenza di Chiara Donà; e furono chiamati al rispetto delle sentenze giudiziarie e compromissorie seguite in passato tra i figli e la madre. Infine, venne vietato ai nobili da ca' Priuli di molestare ed offendere ulteriormente «la preditta sua madre, ne alcuno delli coloni, commessi, agenti, ne qual si voglia altro delli soi, di parole, ovvero con li effetti [...] sotto pena della disgratia, et indignatione di questo consiglio». Parimenti, la vedova doveva tornare a governare le facoltà delle figlie, cioè delle sorelle nubili di Pietro, Roberto e Almorò.

Il giorno successivo, Roberto e Pietro si presentarono di fronte ai Capi anche a nome del fratello assente e gli venne intimata la *parte* appena descritta. Una copia fu anche consegnata alla vedova Chiara e a Giovanni Emo, suo genero, che il defunto Vincenzo Priuli aveva designato come esecutore testamentario insieme alla moglie e ai figli maschi nell'ottobre 1563, poco prima di morire. Forse fu la mancanza di precise indicazioni nelle sue ultime volontà in merito alla restituzione della dote a Chiara Donà a dare adito ai successivi litigi in sede civile, poiché il testatore si limitò a indicare come il residuo dei suoi beni spettasse ai suoi diretti discendenti.¹¹⁶⁵

Ma la vedova, nella querela data ai Dieci contro i figli per averla cacciata di casa, dichiarò di essere «per ragione patrona quasi de tutta la facultà per lui [Vincenzo Priuli] lasciata, sì per la mia dote, come per divisione»; e presumibilmente non aveva torto, dato che la ferma tutela della dote delle vedove era un punto chiarissimo della legislazione civile veneziana. Dopo le sentenze che avevano confermato le pretese della gentildonna, i tre fratelli erano pure stati

¹¹⁶⁴ Cfr. § 4.1.

¹¹⁶⁵ Dieci, Segrete, reg. 9, cc. 16 r.-v.; Testamenti, b. 81, fasc. 971.

oggetto di «comandamenti, et admonitioni de superiori», che tuttavia non erano stati rispettati.¹¹⁶⁶ L'intervento del tribunale ristabilì quello che era considerato come l'ordine naturale all'interno della famiglia: Pietro, Roberto e Almorò aveva messo da parte l'amore e il rispetto filiale.

La stessa linea fu perseguita anche nel 1580, quando il Consiglio si impegnò profusamente per risanare una grave divisione all'interno della famiglia Morosini del ramo da Santa Giustina, la cui unità si era irrimediabilmente spezzata: Lucietta Giustinian, da più di vent'anni moglie di Giovanni Morosini di Roberto, aveva abbandonato la casa del marito ed i figli per tornare nell'abitazione della madre.¹¹⁶⁷ Quando i Dieci decisero di attivarsi le *differentie* tra moglie e marito erano già state filtrate dalla corte del Patriarca, dove Giovanni Morosini si era visto riconoscere le proprie ragioni: perciò Lucietta si era appellata a Roma. A fine aprile i coniugi accettarono di rimettersi ai giudici che i Dieci gli avrebbero assegnato e rispettare il loro responso, come se fosse stato emanato dallo stesso Consiglio. Il più importante organo politico-giudiziario della Repubblica preferì infatti non assumersi direttamente l'onere di imporre una decisione cogente in un ambito così delicato, ma ricorse ad un'alternativa dal sapore apparentemente più compromissorio.

Il gentiluomo e la gentildonna avrebbero dovuto indicare 12 patrizi veneziani a testa, ma che fossero stati in passato membri dello stesso massimo tribunale. Quindi i Dieci in realtà offrirono ai due litiganti di scegliere gli arbitri che avrebbero dovuto risolvere la loro disputa, ma la gestione della vicenda rimaneva ad ogni buon conto all'interno di quella stretta cerchia di famiglie nobili che avevano accesso ai vertici politici della Repubblica. Dai nobili segnalati dal Morosini e dalla Giustinian si dovevano prendere quei 7 patrizi indicati da entrambi. Se non ci fossero stati 7 gentiluomini comuni alle due *polizze* date dai coniugi separati, si sarebbe dovuto procedere all'estrazione per ballotte dei nominativi dati fino al raggiungimento del numero prefissato.¹¹⁶⁸

All'inizio del maggio successivo si specificò che non potevano essere nominati dalle due parti i membri attuali del Consiglio, ad eccezione dei Procuratori di San Marco, e nemmeno coloro che erano entrati nell'organo «per conto di biave». Fu anche modificato il criterio da seguire in caso di mancanza di giudici scelti di comune accordo: non si doveva più procedere per estrazione, ma ciascuna delle due parti doveva direttamente indicare uno o più nomi contenuti nella *polizza* dell'altra. In realtà l'unico nome che sia Giovanni Morosini e Lucietta Giustinian avevano comunemente additato era quello di Sebastiano Contarini di Dionisio. A

¹¹⁶⁶ Dieci, Segrete, filza 13, *Die 30 Julii 1569 in consilio X*, I allegato.

¹¹⁶⁷ Barbaro, vol. 21, p. 384.

¹¹⁶⁸ Dieci, Comuni, reg. 141, *1580 a di 28 april in consilio di X con la Zonta*, con 2 allegati.

fine maggio il collegio di 7 patrizi era completo ed erano stati scelti tre presidenti. Questi ultimi stabilirono che il Morosini dovesse avanzare per primo le argomentazioni a proprio favore.¹¹⁶⁹

Senza entrare nel dettaglio delle quattro scritture che i consorti inviarono al collegio istituito *ad hoc*, è sufficiente sintetizzare che Giovanni Morosini insistette sui danni arrecati dall'abbandono del tetto coniugale al suo onore, ed anche alla sua condizione economica, in quanto Lucietta aveva portato via un numero non indifferente di preziosi, vesti e ornamenti di lusso. Ma il patrizio dichiarava di essere disposto a perdonarla se avesse abbandonato il riprovevole atteggiamento da lei tenuto fino a quel momento e si fosse ricongiunta con lui nel governo della casa e dei figli, in rispetto delle leggi di natura, della Santa Chiesa romana e dei buoni ordini della Repubblica. La moglie doveva, ovviamente, restituire quei beni che aveva asportato dalla casa, che il Morosini elencò. Dal canto suo, Lucietta tratteggiò un quadro di violenza domestica, cui aveva deciso infine di sottrarsi per timore della propria incolumità.

I soprusi erano iniziati dopo la morte di Alessandro Contarini, zio materno di Giovanni Morosini, che aveva protetto Lucietta quando il marito aveva inizialmente cacciato di casa la gentildonna. Secondo la nobildonna, il Contarini avrebbe esplicitamente minacciato il nipote in caso di ulteriori ritorsioni contro di lei. Una volta morto il parente, il Morosini arrivò a tentare di strangolare Lucietta, come era ampiamente comprovabile: perciò era irragionevole costringerla a tornare nella casa del marito, dopo che l'aveva abbandonata a fine dicembre 1578, a dispetto di qualsivoglia sentenza patriarcale. Inoltre, la nobildonna da ca' Giustinian non aveva commesso nessuna ingiuria contro il marito, che dovesse esserle perdonata.

Per quanto concerneva gli ori, gli argenti, le perle e le gioie di cui il marito le chiedeva conto, Lucietta ripeté quanto aveva precedentemente affermato di fronte agli Avogadori: i preziosi tramandati dai Contarini non spettavano a Giovanni Morosini, ma lei, come esecutrice testamentaria di Alessandro Contarini; quindi pretendeva che tali preziosi fossero venduti e il ricavato investito a benefici dei suoi figli. Giovanni Morosini rispose a sua volta adottando toni paternalistici e invitando ancora una volta la moglie a dimenticare le querele e i dissidi e a fare ritorno nella sua casa per vivere in amore e concordia.

Il nobiluomo cercò poi di rovesciare l'argomentazione della moglie: il fatto che Lucietta avesse confessato che prima della morte di Alessandro Contarini lei non era mai stata colpita ed offesa permetteva a tutti di capire quale fosse stata la vera fonte delle discordie, cioè l'eredità dello zio materno. I processi già celebrati avevano poi ampiamente reso conto delle ingiurie che il Morosini aveva subito a causa delle azioni della consorte. Lucietta da parte sua concluse affermando che avrebbe allegato ai presidenti del collegio deputato alla causa le scritture già

¹¹⁶⁹ Ivi, 1580 di 6 maggio in consiglio di X con la Zonta; allegati 1580. a di 9 Maggio, 1580. 23 Marzo.

presentate all'ufficio dell'Avogaria, alla curia patriarcale e al giudice di Petizion, sicura che quanto già documentato avrebbe messo in luce le sue ragioni.¹¹⁷⁰

A fine luglio il collegio di 7 patrizi deliberò all'unanimità, articolando una complessa decisione, il cui proemio rifletteva la visione politico-culturale dell'unità familiare che la gerontocrazia veneziana al potere si prefiggeva di salvaguardare. Il tono era inevitabilmente moralistico: i *dispareri* tra Giovanni Morosini e Lucietta Giustinian portavano «grandissima rovina [...] non solo nell'honor del mondo che tanto deve esser stimato da ogn'uno, ma molto più nelle conscientie, et honor di Dio». I due coniugi vennero allora esortati a mettere da parte le differenze ed a «ritornar insieme al governo della casa, così per obedir alli commandamenti di nostro signor Dio, come per il debito di natura», considerando come i danni derivanti dalla loro separazione si sarebbero riverberati sui figli, oltre che su se stessi.

I membri del collegio confidavano allora che le pressioni informali e le persuasioni fatte dai loro *clarissimi* fratelli e da altri congiunti si rivelassero efficaci nel far cambiare lo stato d'animo soprattutto della moglie. Simili *uffici* erano già stati tentati in passato, ma la speranza di smorzare privatamente le discordie tra i due non si era spenta. Tuttavia, per non derogare al compito assegnato, i patrizi designati da Giovanni Morosini e Lucietta Giustinian si espressero sostanzialmente a favore del marito, accogliendone le istanze: alla gentildonna furono concessi dieci giorni per fare ritorno alla casa del marito e vivere in amore e pace «secondo che si conviene fra buon marito et moglie, et secondo che commandano li sacri canoni della Santa Romana Chiesa». I servitori che erano stati esaminati durante le liti in sede civile dovevano essere licenziati, mentre Lucietta doveva pure riconsegnare qualunque bene sottratto dall'abitazione.

Le venne però concessa un'alternativa: in caso di rifiuto essa avrebbe dovuto entrare in un monastero della città, con una massara, entro un mese. Da quel convento essa non sarebbe più potuta uscire, «se non in caso, ch'ella volesse tornar co'l marito. Nel qual caso esso sia tenuto accettarla» e ad assegnarle 150 ducati all'anno e l'equivalente di 60 ducati in beni mobili ad uso della nobildonna. Ma anche il Morosini fu chiamato al rispetto di quei doveri «che si conviene al matrimonio, et come si è offerto di fare in scrittura et con la viva voce alla presentia di questo Collegio». Il riferimento sottinteso a questo monito era rivolto alle violenze denunciate da Lucietta. Se quest'ultime non fossero cessate, il marito avrebbe dovuto dare 300 ducati all'anno alla moglie per i suoi alimenti, sempre «con obbligo però ad essa madonna Lucietta di andar a star in uno monasterio».¹¹⁷¹

¹¹⁷⁰ Ivi, allegati *Clarissimi et Illustrissimi Signori*, 1580. 9 Zugno, 1580. 16 Zugno, 1580. 18 Zugno.

¹¹⁷¹ Ivi, reg. 35, cc. 51 r.-52 v.

Tertium non datur: o la vita coniugale o la segregazione monastica. Sciogliere il vincolo matrimoniale o almeno ottenere una separazione *de facto* – verosimilmente l’obiettivo della gentildonna – fu un’opzione che i sette patrizi che componevano il ristretto collegio non vollero contemplare. Una simile risoluzione avrebbe messo in crisi la visione di una società fondata sulla preminenza dei gruppi parentali, di cui la giustizia si proponeva come strumento di tutela e conservazione. La via del monastero, sia pure senza pronunciare i voti, rappresentava il compromesso oltre cui l’aristocrazia al potere non poteva spingersi, anche perché in questo modo l’onore di Giovanni Morosini sarebbe stato sufficientemente tutelato.

La *parte* fu notificata il giorno successivo ai due consorti e quanto avvenne un mese dopo, nell’agosto 1580, suggerisce che Lucietta scelse di entrare nel convento di Sant’Andrea: il notaio ducale Camillo Ziliol si recò nel parlatorio di quell’edificio per interrogare Lucietta Giustinian in merito agli inventari dei beni da lei precedentemente sottratti dalla casa del Morosini e in seguito fatti restituire per mezzo di Andrea Giustinian, fratello della gentildonna. Quest’ultima giurò di non aver portato via altro «che le robbe per il mio vestir, che sono tutte robbe vergognose ad una par mia». ¹¹⁷²

DOLFIN E PISANI. OVVERO PACI, “VOCI LIBERAR BANDITO” E MEDIATORI A INIZIO ANNI OTTANTA

L’ultimo caso processuale che prendiamo in esame è quello di Marco Dolfin di Lorenzo, colpevole della morte di Vettor Pisani di Giovanni Alessandro perché, essendo cronologicamente coincidente con il termine *ad quem* di quest’analisi, la “correzione” dei Dieci, può essere preso come punto di verifica delle interpretazioni finora avanzate in merito all’articolazione del rapporto tra violenza e inimicizie patrizie ed il sistema della giustizia, le cui profonde trasformazioni nel corso del Cinquecento sono già state illustrate. I dettagli dello scontro e i motivi che lo provocarono non sono noti, poiché le fonti si limitano a precisare che il Pisani morì immediatamente a seguito della ferita inflitta nel costato sinistro.

Proclamato a fine febbraio 1582, un mese dopo il Dolfin fu bandito in contumacia da Venezia e Dogado in perpetuo; rompendo il confine sarebbe stato rinchiuso in prigione per sei mesi prima di tornare in esilio. Un taglia di mille lire di piccoli fu inoltre prevista per la sua cattura. ¹¹⁷³ Che il bando fosse limitato solo all’area lagunare è una condizione inusuale, se confrontata con le altre sentenze per omicidio emanate dal tribunale, che generalmente

¹¹⁷² Ivi, c. 52 v.

¹¹⁷³ Ivi, cc. 78 r., 90 r.-v.

prescrivevano una zona d'interdizione ben più estesa, compresa almeno tra Mincio e Quarnaro, ampliata a tutta la Repubblica nei casi più gravi.

L'ambiguità fu esplicitata circa sei mesi dopo, a fine settembre 1582, quando due capitani dei custodi, Corbolante e Felise, chiesero l'assoluzione del nobile veneziano. Essi avevano catturato e presentato Nicolò del defunto Girolamo dall'Orsa, bandito da tutta la Repubblica e dalle navi veneziane nel febbraio 1579 con una pena di sei anni di servizio in galea in caso di rottura dei confini ed una taglia di 500 lire. Il Consiglio esaminò una lunga serie di documenti prima di esprimersi sopra la supplica dei due capitani, tra cui «la condannation del predetto consiglio di X contra ser Marco Dolfin de ser Lorenzo bandito per homicidio puro di Venetia et del Destretto solamente in perpetuo». ¹¹⁷⁴

La precisazione che il crimine contestato al gentiluomo fosse quella di omicidio *puro* non è di secondaria importanza: a suo tempo il proclama si era infatti limitato a convocarlo alle prigioni per difendersi dall'accusa di aver ucciso Vettor Pisani. In effetti, abbiamo potuto riscontrare molto raramente il chiarimento della qualità nelle deliberazioni criminali dei Dieci, un'ambiguità insita nel *rito* dei Dieci. Uno dei pochi esempi è il *proditorio* eccesso di Marco Michiel, in cui il carattere premeditato dell'agguato teso ai Molin fu al contrario sottolineato nelle carte del tribunale. ¹¹⁷⁵ Anche la qualificazione di alcuni episodi di violenza come *atroci* è di per sé significativa, tuttavia questa connotazione insiste di più sulla gravità del delitto, piuttosto che sulla distinzione giuridica tra *puro* e *pensato*.

La serietà della violenza tiene conto anche di altri fattori e non solo delle modalità con cui il crimine è stato perpetrato, come ad esempio il livello sociale della vittima e del carnefice o l'impatto politico del reato. Il massimo tribunale aveva chiaramente piena conoscenza della sostanziale differenza tra presenza e assenza di intenzionalità, tuttavia non faceva esplicito uso di tale distinzione nei proclami e nelle sentenze relative ai propri casi. La ripartizione delle competenze giurisdizionali tra le altre istituzioni giudiziarie permetteva di cogliere quest'aspetto in maniera più immediata: come si è visto, la premeditazione era pertinenza degli Avogadori e la mancanza di dolo ricadeva invece sopra i Signori di Notte. Ma questa teoricamente lineare distribuzione delle prerogative fu gradualmente messa in crisi dall'espandersi dell'attività dei Dieci e dei suoi organi satelliti, come gli Esecutori contro la Bestemmia, e fu infine messa da parte con la legge del 1571.

I membri del tribunale presero visione anche di altri documenti pertinenti alla supplica di Corbolante e Felise: una fede del capitano delle prigioni che attestava la consegna del bandito da parte di Corbolante; una fede dell'ufficio dell'Armamento che avvisava dell'esecuzione della

¹¹⁷⁴ Dieci, Comuni, reg. 36, cc. 169 r.-v.

¹¹⁷⁵ Cfr. § 4.3.

pena nei confronti di Nicolò dall'Orsa, posto nella galea dei condannati del sopracomito Tommaso Contarini; la rinuncia da parte dei due capitani a incamerare la taglia per la cattura dell'esiliato. Infine, fu vista anche «la carta della pace tra il sopraditto ser Marco Dolfin, et ser Francesco Pisano fo de ser Zuan Alvise fratello del quondam Vettor fu morto da esso ser Marco Dolfin».¹¹⁷⁶ Accertato che il bando del patrizio veneziano fosse qualitativamente inferiore a quello di Nicolò dall'Orsa, l'assoluzione del primo venne votata a larga maggioranza dal Consiglio. Marco Dolfin rimase dunque nella condizione di bandito solamente per sei mesi, in contrasto con la normativa dello stesso tribunale, che aveva previsto un periodo di almeno cinque anni di esilio come vincolo imprescindibile per liberare un bandito perpetuo.

Non era la prima volta che simili infrazioni avvenivano, per cui bisogna sottolineare ancora una volta come il peso delle valutazioni politiche si sovrapponesse con facilità ai principi giuridici, anche a quelli decisi dagli stessi organi. La documentazione che accompagnava la supplica dei due capitani ci permette di ipotizzare che l'organizzazione della domanda di grazia a favore del nobile veneziano fu molto rapida: tra fine agosto e inizio settembre 1582 Nicolò dall'Orsa fu condotto alle prigioni di Venezia e poco dopo posto in galea. Tre settimane dopo fu votata la supplica.¹¹⁷⁷ La copia della *charta pacis* allegata presenta una serie di dettagli che stimola diverse riflessioni: l'atto notarile, rogato da Girolamo Savina, è datato 8 marzo 1582, circa venti giorni prima della condanna in contumacia.¹¹⁷⁸

Ciò implica almeno tre conseguenze. Primo, che le mediazioni e le trattative per la pace tra le famiglie erano iniziate con ogni probabilità subito dopo lo scoppio della violenza tra i due patrizi o in coincidenza della proclamazione di Marco Dolfin, allo scopo di produrre l'atto notarile – presumibilmente – in sede processuale. Ma questo obiettivo non fu verosimilmente raggiunto: il Dolfin era rimasto contumace e pertanto, secondo gli ordinamenti giuridici, nessuna prova poteva essere esibita in sua difesa. Non è un caso infatti che lo stesso Marco non fu presente di fronte al notaio a ricevere il perdono e la remissione delle offese da parte di Francesco Pisani, fratello del defunto, ma comparve invece Lorenzo Dolfin, suo padre.

Il secondo aspetto su cui occorre riflettere è, ancora una volta, l'influenza della pace sull'esito del processo e sulla concessione della liberazione. Non disponiamo di materiale simile a quello rinvenuto nel caso di Maffeo Venier e Vettor Michiel, che ci ha permesso di addentrarci nelle dinamiche della intercessione della pace, tuttavia è possibile almeno avanzare un'ipotesi sulla base del luogo in cui la riconciliazione fu formalizzata. Non è infatti una coincidenza che notaio, testimoni e i due gentiluomini parenti dei protagonisti dell'episodio di

¹¹⁷⁶ Dieci, Comuni, reg. 36, cc. 169 r.-v.

¹¹⁷⁷ Dieci, Comuni, filza 152, 1582 a 28 di settembre in Consiglio di X, allegato 1582 di 3 settembre in Venetia.

¹¹⁷⁸ Ivi, Die 8 mensis Martii 1582.

violenza si riunirono nella casa del Procuratore di san Marco Andrea da Lezze per ratificare la ritrovata concordia. Quest'ultimo era un individuo che apparteneva ad un ramo patrizio assai prestigioso, quello dei Lezze *dalla Misericordia*, che poteva vantare un enorme successo in campo politico: il nonno Priamo, il padre Giovanni e il figlio Giovanni furono a loro volta eletti Procuratori.¹¹⁷⁹ La pace, come avvenne per mezzo di Marcantonio Barbaro pochi anni prima, fu mediata con il supporto di un nobile veneziano di altissimo profilo.

Le famiglie coinvolte non si collocavano sullo stesso piano di Andrea da Lezze, anche se era comunque ben inserite nei circuiti del potere politico. Lo stesso Marco Dolfin, del ramo di San Salvador, sarebbe in seguito divenuto membro del Consiglio dei Dieci, ma la figura più prestigiosa era indubbiamente quella dello zio paterno Andrea, che salì alla carica di Procuratore di San Marco. I Pisani coinvolti, anche se potevano vantare tra i progenitori alcuni membri dell'omonimo *banco*, non ebbero rilevanti carriere politiche, ma nella rete della parentela più estesa figurava, ad esempio, Sebastiano di Francesco, vescovo di Verona nel pieno XVII secolo.¹¹⁸⁰

I due gruppi familiari non apparivano così squilibrati da complicare la concessione della pace, la quale fu infatti agevolmente raggiunta. Ma come si è constatato, sebbene quest'ultima fosse stata ratificata prima della fine del processo, la sentenza non prese atto di questo elemento, dato che Marco Dolfin fu condannato al bando in perpetuo. È pur vero che si trattava di una condanna circoscritta al territorio lagunare in quanto l'omicidio venne considerato puro: in questo senso, la decisione del Consiglio dei Dieci rispecchiò la consuetudine invalsa presso i Signori di Notte, i quali bandivano da Venezia e Dogado coloro che, proclamati per omicidio *puro*, rimanevano contumaci.¹¹⁸¹

La domanda di come il massimo tribunale riuscì a stabilire il grado non premeditato della violenza commessa da Marco Dolfin rimane al momento insoluta. L'unica ipotesi che si può avanzare è che, nonostante *de iure* fosse impossibile allegare a difesa del patrizio accusato di omicidio alcuna prova, in quanto non si era presentato per porgere le proprie difese, i parenti – o altre figure comunque connesse al gentiluomo – si siano recati dinnanzi ai Dieci o ai soli Capi per avvisare informalmente circa la stipulazione della *charta pacis*. In questo documento si mise per iscritto come l'episodio conflittuale avesse avuto luogo «per accidente», poiché i due patrizi non si erano vicendevolmente riconosciuti.¹¹⁸² Probabilmente l'influenza della pacificazione si

¹¹⁷⁹ Barbaro, vol. 20, p. 237. Cfr. anche la voce dedicata al padre e all'omonimo nipote: G. Gullino (a cura di), DA LEZZE Giovanni, in DBI, vol. 31 (1985), pp. 752-755; idem, DA LEZZE Andrea, in *ivi*, pp. 745-746.

¹¹⁸⁰ Barbaro, vol. 19, p. 270; vol. 22, p. 113.

¹¹⁸¹ § 5.1.

¹¹⁸² Dieci, Comuni, filza 152, 1582 a 28 di settembre in *Consiglio di X*, allegato *Die 8 mensis Martii 1582*.

concretizzò allora solamente nella riduzione dell'estensione del bando, mentre a inizio Cinquecento conseguire la pace comportava effetti giudiziari ben più evidenti, come il caso del conflitto tra Sanudo, Soranzo e d'Armer ha limpidamente esplicito.¹¹⁸³ Non è certo una coincidenza il fatto che attestare la riconciliazione di fronte alla Quarantia non ebbe più lo stesso peso, oltre mezzo secolo dopo, dinnanzi ai Dieci.

Si rinforza allora l'ipotesi interpretativa che abbiamo già avanzato: l'ascesa di quest'ultimo organo nel corso del pieno Cinquecento si tradusse anche in un processo di graduale ma costante delegittimazione sul piano culturale e giudiziario dell'istituto della pace, la cui influenza, in seno alla conflittualità nobiliare veneziana, fu progressivamente svuotata. Il Consiglio dei Dieci cercò di imporre altre logiche, più repressive e spesso in contrasto con quegli elementi consuetudinari propri della risoluzione di faide, vendette e inimicizie, di cui la pacificazione era un aspetto preminente.

La stessa assoluzione dal bando di Marco Dolfin è significativa in questo senso: se egli disponeva già della pace prima di essere bandito, a determinare la sua liberazione fu allora la *voce liberar bandito* che i due capitani misero a disposizione. Ma bisognerebbe infine chiedersi quali furono le ricadute di questo mutamento innescato dal Consiglio sullo stesso elemento della pace e della riconciliazione. Ci limiteremo a segnalare in questa sede come, pochissimi anni dopo la remissione della condanna di Marco Dolfin, le ostilità tra quest'ultima famiglia e i Pisani esplosero di nuovo.

A fine giugno 1585 i Dieci intervennero per sedare i rancori e le discordie generate dalle ferite inferte dallo stesso Marco e da suo fratello Nicolò ai danni di Giovanni Francesco e Alvise Pisani. Questi ultimi, insieme ad Almorò e Giovanni, erano figli di Marcantonio e furono i protagonisti di questa seconda fase conflittuale. Anche se essi appartenevano ad un altro ramo, quello da San Stefano, i legami parentali con Vettor, Francesco e il loro padre Giovanni Alvise Pisani non erano del tutto assenti. Occorre infatti risalire l'albero genealogico di diverse generazioni per individuare un avo in comune, cioè Almorò Pisani, dai cui figli, Francesco e Giovanni, discesero quei patrizi che subirono nel corso degli anni Ottanta del Cinquecento le ripetute violenze da parte dei Dolfin.¹¹⁸⁴

La carta della pace ratificata nel 1582 stabiliva che le due parti avrebbero vissuto in concordia e amicizia «sotto obligation de honore, et di tutti li beni loro presenti, et futuri».¹¹⁸⁵ Sicuramente i Pisani da San Stefano non erano compresi in questa condizione stabilita per evitare ulteriori violenze tra le rispettive famiglie, in quanto quel lignaggio si era da tempo

¹¹⁸³ Cfr. § 4.2.

¹¹⁸⁴ Cfr. Barbaro, vol. 22, pp. 113, 123.

¹¹⁸⁵ Dieci, Comuni, filza 152, *1582 a 28 di settembre in Consiglio di X*, allegato *Die 8 mensis Martii 1582*.

distinto da quello di Vettor e Francesco Pisani. Tuttavia non si può ignorare il fatto che circa tre anni dopo i Dieci furono di nuovo chiamati a esprimersi sopra un altro scontro avvenuto tra Dolfin e Pisani. In realtà a essere coinvolti furono anche gli altri congiunti di Marco Dolfin: il padre Lorenzo, il fratello Nicolò e gli zii paterni Andrea, Procuratore di san Marco, e Bernardo.¹¹⁸⁶

Il terzo e ultimo aspetto che emerge dalla vicenda sviluppatasi a inizio anni Ottanta, ma che si ricollega ad altri precedenti episodi, è il ruolo di mediazione svolto all'interno dei conflitti tra gruppi nobiliari veneziani da figure di alto profilo politico, cioè i Procuratori di san Marco. Se nel caso della pace tra Marco Dolfin e Francesco Pisani il ruolo di Andrea da Lezze non viene espresso apertamente, ma si desume da un dettaglio, cioè il fatto che l'atto notarile fu registrato nella sua abitazione, nell'episodio di Maffio Venier e Vettor Michiel l'intercessione di Marcantonio Barbaro fu palesata sia nella *charta pacis* che in altri documenti. Una simile attività di mediazione della pace da parte dei Procuratori di san Marco si è potuta cogliere – sebbene sporadicamente – anche nei decenni centrali del secolo, ma non in relazione alle inimicizie tra patrizi veneziani.¹¹⁸⁷

A fine Cinquecento gli episodi invece si moltiplicano, anche oltre il termine cronologico di questa ricerca. Un esempio è dato dalle vicende che coinvolsero Vettor Calergi e i parenti del defunto Sebastiano Valier. Tra novembre 1587 ed il successivo gennaio, il primo uccise il secondo e venne bandito da tutti i territori della Repubblica, ma fu prevista la possibilità per il patrizio di liberarsi entro dieci anni ottenendo la pace dagli offesi. Fu proprio questa condizione a spingere alacremente il nobile bandito alla ricerca del perdono. Per raggiungere quest'obiettivo il Calergi ricorse alle mediazioni di parenti e amici, ma soprattutto si appellò all'intercessione di eminenti figure, tra i quali i Procuratori di san Marco Federico Contarini e Luca Michiel. Questi ultimi attestarono, all'interno di una scrittura indirizzata da Vettor Calergi alla vedova e ai fratelli di Sebastiano Valier nel 1589, di aver tentato senza successo di persuaderli alla pace.¹¹⁸⁸

In conclusione, non sembra essere una coincidenza il fatto che dopo la legge del 1571, con cui i Dieci formalizzarono la loro indiscussa presa sulla giustizia criminale come mezzo di controllo della conflittualità patrizia, i riferimenti alle paci negoziate dai Procuratori di san Marco siano più numerosi ed evidenti. Il ricorso a tali figure politico-istituzionali di primo piano rivelava una volontà ben chiara: dare maggior peso alle pratiche di riconciliazione, così da

¹¹⁸⁶ Povolo, *La stanza* cit., pp. 231-236.

¹¹⁸⁷ Cfr. *supra*.

¹¹⁸⁸ C. Povolo, *La resilienza di Franceschina Orio (Venezia, 30 novembre 1587 – 20 febbraio 1590)*, in D. Novarese (a cura di), *Oltre l'Università. Storia, diritto, istituzioni e società. Scritti in onore di Andrea Romano*, Bologna 2020 (in corso di pubblicazione).

sfruttare questa valenza in sede infra-giudiziaria o per garantire l'efficacia di una richiesta di grazia.

In sintesi, questa tendenza fu forse la risposta, giocata sul piano sociale, alla politica di delegittimazione giuridico-culturale del valore della pace promossa dal Consiglio dei Dieci e che abbiamo individuato nella seconda metà del Cinquecento. Esempi simili si riscontrano, in effetti, anche nella Terraferma: è il caso del Marco Alvise Mocenigo, Procuratore di San Marco, che ufficiò la riconciliazione tra i principali esponenti dell'aristocrazia friulana nel 1568, in una chiesa veneziana. Al cospetto di molti patrizi veneziani e nobili castellani, il rituale delle pace pose fine alle discordie che da decenni si protraevano.¹¹⁸⁹ Come abbiamo già più volte sottolineato, questo fu un processo di lungo periodo tutt'altro che lineare, anche se in certi momenti coscientemente sostenuto. In realtà alcuni spazi riservati alla mediazione informale e alla riconciliazione furono concessi anche a fine secolo, come proprio la vicenda di Vettor Calergi e dei parenti di Sebastiano Valier dimostra.

Tuttavia, fu proprio il margine di azione concesso agli attori coinvolti a portare alla netta divisione all'interno del gruppo familiare di Sebastiano, che si concretizzò nei contrasti tra Andrea e Pietro Valier, fratelli del defunto, da una parte, e Franceschina Orio, vedova, dall'altro. I primi due congiunti infine accettarono l'offerta economica avanzata dal Calergi come risarcimento per la perdita inflitta, che però non doveva configurarsi, nelle intenzioni dei Valier, come un mero pagamento del sangue versato. Franceschina Orio invece negò caparbiamente la pace, rivendicando i suoi diritti in tal senso, anche alla luce della sua posizione di tutrice di Giulio, figlio di Sebastiano, che però le fu contestata. Gli interessi degli agnati, cioè dei fratelli, prevalsero comunque su quelli della vedova e nel febbraio 1590 il Calergi ottenne la pace e la liberazione dal bando.¹¹⁹⁰

¹¹⁸⁹ F. Bianco, 1511. La «cruel zobia grassa». Rivolte contadine e faide nobiliari in Friuli tra '400 e '500, Pordenone 1995, p. 89.

¹¹⁹⁰ Povo, *La resilienza* cit.

Conclusioni

RITUALI DELLA GIUSTIZIA E DEL CONFLITTO NEL CINQUECENTO

Questa ricerca si è posta l'obiettivo di ricostruire nel corso del Cinquecento una questione generalmente presentata come insussistente, quella della conflittualità nobiliare veneziana. Ma anche quando dei singoli episodi sono stati incidentalmente studiati, le implicazioni storiografiche sono state a loro volta sottovalutate. Con l'eccezione del recente lavoro di Claudio Povolo, la riluttanza ad attribuire ai casi di scontro violento nella laguna i tratti di una realtà socio-culturale condivisa e riconosciuta è generalizzata. Oltre a restituire la storicità di questo fenomeno, l'indagine appena conclusa ha tentato di cogliere le strette relazioni con il sistema dell'amministrazione della giustizia veneziana, tutt'altro che stabile nel XVI secolo. Il carattere magmatico delle istituzioni giudiziarie impegnate nel mantenimento della pace e dell'ordine pubblico è stato a sua volta analizzato nel modo più dettagliato possibile.

Nell'identificare un *trait d'union* tra questi due percorsi, la scelta è ricaduta sulla ritualità, declinata nella forma dei riti processuali. Non si tratta evidentemente di una decisione casuale: la motivazione profonda è data dalle caratteristiche connaturate alle procedure ed agli istituti giuridici al centro dell'analisi. Come si è spiegato nelle pagine introduttive, l'impianto processuale elaborato dalla scienza giurisprudenziale del basso Medioevo si poneva lo specifico compito di convogliare al proprio interno la conflittualità, presentandosi come una vera e propria arena per il confronto tra le parti. Anche quando l'accusato si sottraeva alla contrapposizione dentro l'aula di tribunale, la pena del bando offriva la possibilità di continuare le negoziazioni per la fine delle ostilità. Nonostante la qualità extra-giudiziaria degli accordi di tregua e di pace, il tribunale – ed i poteri politici che si celavano dietro esso – tendevano ad accettare questi risultati, che perciò avevano un chiaro riflesso sul piano giudiziario.

Si possono ora riassumere i principali nodi emersi dalla disamina delle interrelazioni tra giustizia e conflitto tra famiglie patrizie all'interno dell'ambito urbano veneziano, prima di avanzare delle ulteriori riflessioni conclusive. Al tempo stesso, fare il punto della situazione *a posteriori* permetterà di mettere a fuoco delle riflessioni generali elaborate sulla base dei molti casi particolari, la cui densità si è resa pur necessaria per dare un solido peso argomentativo alle interpretazioni proposte. Dare concreta dimostrazione della frequenza con cui le inimicizie scoppiavano e si ricomponavano nella laguna è la prima forma di confutazione del paradigma, elaborata a partire dal mito di Venezia, che vede il patriziato della laguna come un ceto

peculiarmente civile, non diviso da odi e rancori, o comunque non pronò alla violenza come mezzo per risolvere le contese interne.

La situazione che si presenta nei primi anni del Cinquecento non è così lineare come potrebbe apparire, se confrontata con le trasformazioni innescate dalla crisi politica della guerra di Cambrai. La Quarantia criminale era il principale teatro delle dispute tra nobili, al cui interno gli Avogadori di Comune ed i Signori di Notte – in congiunzione con i Giudici del Proprio – istruivano e conducevano i casi processuali di loro pertinenza. Il Consiglio dei Dieci era invece sporadicamente coinvolto negli episodi di violenza tra patrizi: il suo intervento fu circoscritto a specifici casi, in cui le vittime erano soggetti deboli, incapaci di difendersi, o che andavano protetti in quanto incaricati di un ruolo pubblico.

Il quadro così delineato non era di per sé statico, ma già a sua volta il frutto di dinamiche di potere in corso di svolgimento o appena compiute. Dei mutamenti, operanti sul piano giurisdizionale, erano già *in itinere* ed erano indirizzati in senso verticale: all'Avogaria era da poco stato assegnato il controllo sugli spazi focali del centro urbano, Rialto e Piazza San Marco, a discapito dei Signore di Notte e dei Cinque Anziani alla Pace. Ma ciò non aveva implicato uno sconvolgimento nelle modalità di gestione dei conflitti tra nobili: queste magistrature condividevano una ritualità processuale che assegnava un discreto spazio alle istanze della difesa, la quale poteva così appellarsi a diversi istituti giuridici per diminuire la responsabilità dell'accusato e giustificare il ricorso alla violenza. Gli obiettivi che si poneva la Quarantia criminale rendeva i giudici, che sedevano al suo interno, suscettibili a tali argomentazioni, di cui ne riconoscevano la legittimità socio-culturale.

Non mancarono comunque i tentativi di erosione delle prerogative e delle competenze, in un gioco tra istituzioni giudiziarie che era a somma zero, ma sempre la Quarantia si faceva garante degli equilibri grazie all'attività di intromissione dell'Avogaria. Dall'altro lato, tra fine Quattrocento e inizio Cinquecento ha luogo il riconoscimento che la frammentazione politica interna alla Repubblica – soprattutto in relazione alla Terraferma – dovesse essere superata attraverso una diversa politica della pena del bando. Quest'ultima fu perseguita da Maggiore Consiglio, Senato e Consiglio dei Dieci senza apparenti contrapposizioni, ma con una sinergia finalizzata alla risoluzione del problema dei banditi, che infestavano anche i confini della laguna.

La rotta di Agnadello e la congiuntura politica che ne seguì rimescolarono profondamente gli assetti all'interno del panorama istituzionale veneziano. Il processo di ascesa del Consiglio dei Dieci subì una forte impennata, come una consolidata storiografia ha già illustrato. Ma il presente lavoro si inserisce in questo dibattito rendendo minuziosamente conto di quali

rapporti di causa ed effetto tali sviluppi politici e costituzionali ebbero con il piano giudiziario e, in particolare, con le dinamiche della vendetta e della faida patrizia. In primo momento, il crescente potere di cui i Dieci andavano arrogandosi non comportò una maggiore incisività processuale: fino all'inizio degli anni Trenta fu ancora la Quarantia ad occuparsi di gran parte di omicidi, assalti, ferimenti e risse. Nel corso del quarto decennio, adottando una definizione piuttosto elastica di *atrocitas*, il supremo organo politico-giudiziario iniziò ad estendere la sua autorità sulla violenza nobiliare.

Ciò non significa che, nel frattempo, la crisi politica suscitata dalla grave condizione di pericolo in cui versava la Repubblica non ebbe alcun riflesso sulle modalità di gestione del conflitto. L'estrema necessità finanziaria spinse i Dieci ad invitare i nobili veneziani, e con loro molti altri soggetti, ad allegare dei prestiti o dei donativi in denaro alle richieste di grazia, non solo per ottenere privilegi, ma anche la remissione del bando e di altre pene inflitte da qualunque tribunale della Repubblica. Abbiamo visto da vicino come l'emergenza influenzò la negoziazione penale tra il massimo tribunale ed i patrizi condannati, mettendo in crisi uno dei requisiti previsti sia dalle consuetudini che dalla normativa per riacquistare la libertà, cioè la pacificazione con gli offesi.

Così facendo, i Dieci scardinarono il tradizionale processo previsto per la *via supplicationis*, che passava attraverso i consigli ed i collegi più ristretti arrivando fino al Maggior Consiglio, per favorire l'assoluzione dei banditi, tra cui figuravano molti nobili veneziani. Ma facilitare l'amnistia, legandola alla disponibilità economica dei supplicanti, significava incoraggiare la violenza, che non trovava più il suo sbocco nella riconciliazione tra i gruppi. Pena del bando, violenza e banditismo sembravano pericolosamente sovrapporsi.¹¹⁹¹ Passato il momento di peggior crisi, i Dieci decisero di limitare questa pratica, dalle gravi implicazioni per la conduzione del conflitto tra gruppi e famiglie.

Su di un altro versante, in questi stessi anni il ceto dirigente approvò delle norme per contrastare la crescente presenza dei banditi, che fino a quel momento erano state rifiutate. Per arginare un fenomeno che inevitabilmente si riaccendeva in tempi di guerra e di incertezze politiche, Senato e Maggior Consiglio adottarono e rielaborarono delle prassi previste dagli statuti o dalle consuetudini diffuse sia nella Terraferma che in altre realtà comunali italiane. Le due assemblee assegnarono alla Quarantia il compito di verificare l'aderenza dei criteri stabiliti

¹¹⁹¹ È opportuno ricordare, come si è già spiegato nelle relative pagine all'interno del secondo capitolo, che tra pena del bando e banditismo non vi è un rapporto diretto. La pena del bando creava i banditi, non il banditismo. Analogamente, potevano darsi al banditismo, cioè al *latrocinium*, persone che non erano state colpite dalla pena del bando. La saldatura tra la figura del bandito ed il banditismo avverrà solo in seguito, quando la pena del bando verrà profondamente modificata tra la fine del Cinquecento e l'inizio del Seicento, configurando il bandito come il nemico interno per antonomasia.

per ottenere il *benefitium absolutiois*, anche se pure i Dieci promulgarono norme simili per i banditi colpiti dalla sua azione giudiziaria.

Ma è negli anni Quaranta che abbiamo identificato una profonda rottura nella sintonia di interessi tra Senato e Maggior Consiglio. La riforma delle norme sulla pena del bando vennero ripetutamente bloccate dalla maggioranza dei patrizi presenti nel Maggior Consiglio, creando un vuoto in cui si inserì il Consiglio dei Dieci, che diede avvio ad una nuova applicazione della pena del bando, definita dalla storiografia come la politica della sospensione. Contemporaneamente, la Quarantia perse progressivamente anche il ruolo di garante delle norme sulla liberazione dei banditi che le era stato assegnato tra secondo e terzo decennio da Senato e Maggior Consiglio. I Dieci poterono in questo modo affermarsi come l'unico interlocutore politico e giudiziario per quei banditi che desideravano l'assoluzione.

Tra fine anni Trenta ed inizio anni Quaranta, questo tribunale aveva dovuto riaprire la possibilità per i banditi di ottenere l'amnistia in cambio di denaro in concomitanza con il nuovo conflitto con i Turchi. Seppure questa nuova stagione ebbe una durata inferiore rispetto a quella precedente, due visioni divergenti all'interno dello stesso consiglio su come gestire questa contingenza si scontrarono quasi subito. Ne uscì vincitore quella parte che volle limitare il più possibile il ricorso a questa misura emergenziale. Ma episodi analoghi a quelli avvenuti durante la guerra di Cambrai erano già accaduti: patrizi banditi dai tribunali della Repubblica avevano ottenuto l'assoluzione senza dover ottenere preventivamente la pace dalle vittime o dai loro parenti. Era un prezzo che i Dieci avevano accettato di scontare pur di salvaguardare gli interessi dello stato.

Infine, è sempre in questo periodo che il supremo tribunale allarga la propria sfera d'intervento, in primo luogo creando nuovi organi alle sue dipendenze, come gli Esecutori contro la Bestemmia. A quest'ultimi poi verranno affidate delle dirette competenze sulla conflittualità che pervadeva la laguna, quando essa contaminava i luoghi sacri. Il risultato fu quello di erodere ancora di più gli spazi d'intervento di Quarantia, Avogadori e degli altri organi giudiziari. Inoltre i Dieci iniziarono a bloccare le manifestazioni delle inimicizie tra gruppi patrizi. Il duello vietato nel 1539 tra Cristoforo Canal e Alvise Rimondo rappresentò un antecedente a quanto sarebbe avvenuto dal 1547 in poi, con il riconoscimento formalizzato da parte dei Dieci di inimicizie all'interno del patriziato, le quali dovevano essere sedate prima che la violenza superasse i confini del tollerabile.

Il passaggio tra quarto e quinto decennio del Cinquecento rappresenta allora il punto di svolta, poiché una concatenazione di dinamiche politiche, giuridiche e giudiziarie segna la definitiva elevazione dei Dieci al di sopra del resto del panorama istituzionale che componeva

l'articolato sistema della giustizia criminale veneziana. Gli effetti di questo graduale riposizionamento, oramai prossimo alla conclusione, si avvertirono nei decenni successivi sotto diversi piani, poiché il protagonismo dei Dieci nella Venezia della seconda metà del Cinquecento si fece globale. Innanzitutto, ci sono gli aspetti quantitativi: seppure si colgono delle sporadiche ambiguità sull'accettazione di questo ruolo di primo piano nel campo della gestione della violenza, la tendenza ad espandere il proprio raggio d'intervento è innegabile e fu irreversibilmente fissata con la legge del 1571.

Quest'ultima stabiliva che tutta la violenza che avesse coinvolto dei patrizi dovesse essere pertinenza dei Dieci oppure di organi soggetti a quel tribunale. La presente ricerca ha potuto allora dare sostanziale conferma alla tesi di Gaetano Cozzi, che interpretò questo provvedimento come la ratifica di una situazione già da tempo *in fieri*, piuttosto che come una decisione *ex abrupto*. L'attività processuale degli Avogadori di Comune, infatti, è decisamente calante a partire dagli anni Quaranta, se messa a confronto con la prima metà del secolo, e quasi nulla nel decennio antecedente a questa formalizzazione della supremazia giudiziaria dei Dieci. Il monopolio esercitato da parte del supremo tribunale e dagli Esecutori contro la Bestemmia nei confronti della violenza tra gruppi patrizi ebbe una netta conseguenza sui riti processuali impiegati per gestire questa forma di conflittualità.

Alcuni strumenti giuridici pensati per attenuare la violenza, come le fideiussioni *de non offendendo*, che erano discretamente sfruttate dalla Quarantia e da Avogadori e Signori di Notte, vennero gradualmente accantonati dai Dieci e dai suoi organi satelliti. Il peculiare *rito* dei Dieci, dalla forte impronta inquisitoria, assegnato anche agli Esecutori, era un mezzo attraverso il quale l'eccelso tribunale, e l'oligarchia che ne riempiva le fila, poteva perseguire specifici obiettivi politici di disciplinamento e di controllo. Questa volontà si riscontra anche nel più ampio uso della relegazione, che perde il valore di forma alternativa di bando e diventa una vera e propria punizione, di cui diversi patrizi lamentarono l'uso spregiudicato.

L'impianto processuale della Quarantia, sempre più precluso ai patrizi, rappresentava invece un'arena in cui era riconosciuta la legittimità giuridica dei diversi elementi socio-culturali tradizionalmente connessi all'*ethos* ed alla faida nobiliare, con ogni probabilità condivisi con gli stessi patrizi che vestivano il ruolo di giudici di questo ampio tribunale collegiale. I nobili che avevano subito una condanna potevano comunque tentare di veicolare tali valori all'interno della negoziazione penale con i Dieci per riacquisire la libertà o comunque ridurre la gravità della sentenza. Ma anche in questo campo i Dieci apportarono delle modifiche sul piano sostanziale che influenzarono le modalità di gestione delle inimicizie tra nobili. La pace con gli offesi venne gradualmente delegittimata e sostituita, come elemento indispensabile per farsi

assolvere dal massimo organo giudiziario, dalle *voci liberar bandito*, la cui concessione era a sua volta regolata dalle norme stabilite di volta in volta dai Dieci.

Dopo la legge del 1571, il massimo tribunale acquisisce una tale confidenza nei propri mezzi che iniziò ad intervenire con forza anche all'interno di un ambito, quello dei dissidi e delle discordie familiari, che era stato sostanzialmente lasciato all'azione meno incisiva e più aperta al compromesso della Quarantia. Ora il supremo tribunale impone la pacificazione tra cognati e fa forti pressioni perché mogli e mariti si riconcilino: la sua volontà regolatrice entra insomma nei gangli del gruppo parentale per promuovere una visione di armonia e rispetto nei rapporti tra congiunti. Nei confronti degli scontri tra gruppi nobiliari, il tribunale mantiene quella che può ormai definirsi come la rotta tracciata dagli anni Quaranta in poi, quando aveva iniziato a intervenire preventivamente per imporre la pace e sedare le discordie.

Quest'inedita azione di minacciata repressione era stata complessivamente accettata con poche difficoltà quando i contendenti costretti a riconciliarsi appartenevano al medesimo strato sociale. Quando invece dei patrizi poveri e politicamente marginali e dei patrizi di agiata ricchezza e con una prospettiva di carriera di primo piano furono forzati alla pacificazione, questi ultimi si ribellarono apertamente agli ordini dei Dieci. La sfida fu comunque vinta dall'organo politico-giudiziario, ma non senza qualche complicazione, grazie alle pressioni operate dai parenti. In particolare, Nicolò Lippomano aveva contestato ai Dieci la loro determinazione a volersi ingerire anche nella sfera dell'onore personale e familiare, che sarebbe stata intaccata dalla pace con qualcuno posto in una condizione inferiore nelle gerarchie sociali. I membri del consiglio avevano in realtà convalidato da tempo questa pretesa, assegnando un valore di precedente legittimamente alla pacificazione imposta nel 1547.

In questo modo le inimicizie tra famiglie patrizie vennero ricondotte all'interno delle competenze del tribunale e inquadrare come una grave minaccia alla salvaguardia dello stato. Il decennio che seguì la legge del 1571 presenta anche degli sviluppi interessanti sul piano della conflittualità tra famiglie, inevitabilmente influenzata proprio da questi sviluppi politici e giudiziari. La più evidente trasformazione si manifestò ancora nel campo della pacificazione tra gruppi. La sua funzione rituale, messa in crisi dalle decisioni del massimo tribunale di privilegiare altri fattori, fu rimarcata dalla scelta di individuare come mediatori dei conflitti delle specifiche figure, dal forte peso politico, cioè quelle dei Procuratori di San Marco. Questi ultimi facevano parte della ristretta oligarchia che dirigeva il Consiglio di Dieci – erano stabilmente inseriti nella sua Zonta – ed il Collegio. Ma i patrizi continuarono a fare ricorso a questi mediatori anche quando la Zonta fu soppressa ad inizio anni Ottanta, un dato che sottolinea comunque il loro prestigio.

In congiunzione a tutto ciò, nella laguna fece la sua comparsa quel sapere giurisprudenziale intimamente connesso al sentire aristocratico, definito come la scienza dell'onore. Anche in questo caso, non si può derubricare come coincidenza ciò che a prima vista appare come l'importazione di modelli culturali fino a quel momento assenti in laguna o, se invece preesistenti, che comunque emergono in relazione alla conflittualità patrizia proprio in questo periodo. Il dubbio è motivato da una carta della pace del 1591, in cui i popolani che la stipularono dichiararono di aver fatto ricorso all'*expertise* nel campo dell'onore di alcuni patrizi politicamente importanti. Ma la risposta fin troppo lineare dei due, celando forse i dubbi che derivavano dall'inesperienza, ci fa propendere per la prima ipotesi. Anche perché gli stessi Michiel, offesi dall'assalto perpetrato da Maffio Venier, si erano rivolti ad un aristocratico lombardo per ottenere un parere assai articolato e complesso. Potremmo ipotizzare che tali modelli socio-culturali, seppure erano penetrati nell'ambiente lagunare, fossero ancora in corso di assorbimento.

La prima conclusione generale che bisogna trarre dall'analisi dei primi ottant'anni circa del XVI secolo è la capacità degli attori politici di influenzare il sistema di risoluzione dei conflitti, governato da regole più malleabili di quello che potrebbe sembrare. Ciò è decisamente evidente se si mantiene il focus sul Consiglio di Dieci: la sua ascesa politica ebbe chiari effetti sul piano giudiziario ed extra-giudiziario, che a loro volta si riverberarono su quello conflittuale. Ci furono, va riconosciuto, delle voci di dissenso e di protesta nei confronti dei cambiamenti in atto e che invocarono un ritorno alla tradizione, come fece Laura Zane nella sua supplica presentata a favore di suo figlio. La nobildonna contestò implicitamente la giurisdizione degli Esecutori contro la Bestemmia sopra un caso che, secondo la patrizia, in altri tempi sarebbe stato di pertinenza dei Cinque Anziani alla Pace, una magistratura che avrebbe affrontato la vicenda in un modo completamente diverso.

Come si è appena ricapitolato, l'azione dei Dieci operò lungo molteplici direttive, che in gran parte si concatenarono, producendo gli effetti sulla conflittualità patrizia di volta in volta esaminati. Da parte loro, gli altri tribunali e le altre magistrature giudiziarie veneziane danno un'immagine di sé come piuttosto impotenti e passive di fronte all'allargamento delle ingerenze dei Dieci e dei suoi organi satelliti nello spazio lagunare. Per quanto concerne invece i protagonisti e le forme della violenza nobiliare a Venezia, ci sono ulteriori riflessioni da avanzare alla luce dei più recenti orientamenti storiografici. I punti da approfondire sono almeno tre: l'incidenza del contesto – politico ed ambientale *in primis* – sull'esplosione della violenza; il linguaggio del conflitto, che va connesso alla relazione tra casate e fazioni; l'aderenza della realtà veneziana alle dinamiche che investirono il più ampio scenario italiano.

IL CONTESTO DELLA VIOLENZA

Poiché ora disponiamo di una serie di dati sui numerosi conflitti che innervarono la società patrizia nei primi ottant'anni del Cinquecento, possiamo cercare di capire quali siano stati i fattori scatenanti della violenza, soprattutto quando questa è risultata mortale. Per trovare una spiegazione che vada oltre alle motivazioni addotte di volta in volta dai membri del ceto dirigente per giustificare l'uso della violenza, cioè appellandosi principalmente all'idioma dell'onore, è necessario un approccio che permetta di astrarsi dalle singole vicende. Cogliere le interrelazioni tra gli elementi politici, sociali ed ambientali può fornire degli utili strumenti all'interpretazione di alcuni momenti in particolare, quando la violenza esplose in maniera più incisiva. Alcune recenti indagini e riflessioni hanno infatti evidenziato l'influenza che l'ecosistema ha su di una determinata comunità e sulle sue istituzioni. I momenti di stress ecologico non solo aumentano la mortalità e diminuiscono i tassi di natalità, ma minano alle fondamenta le stesse relazioni sociali.

In situazioni di forte stress, l'aggressività si manifesta con maggiore facilità, poiché i legami di solidarietà alla base della convivenza comunitaria sono allentati dalle difficili condizioni di sopravvivenza. Nella Bologna di inizio anni Trenta del Seicento, ad esempio, si registra un picco di omicidi all'interno delle comunità rurali e dei ceti artigianali del distretto, un fenomeno che è stato posto in stretta relazione con la concomitante peste. L'intero ordine sociale venne messo in dubbio di fronte ad un fenomeno dagli effetti devastanti sulla popolazione, che distrusse le relazioni di vicinato, indebolì sensibilmente il senso di rispetto verso l'autorità ed i suoi rappresentanti ed incrinò i rapporti tra lavoratori e possidenti terrieri.¹¹⁹² Cercheremo allora di individuare degli analoghi momenti di crisi all'interno della società patrizia nel corso del Cinquecento.

Tuttavia, è opportuno precisare che adottare un tale approccio per spiegare il tasso di violenza non significa sconfiggere l'analisi condotta nel corso della tesi, che ha prestato attenzione alle modalità con cui le inimicizie tra famiglie patrizie si sono scontrate e come le istituzioni giudiziarie sono intervenute, per circoscrivere, sedare e vietare le ostilità. Studiare i rapporti tra i rituali del conflitto e della giustizia significa porre l'accento sulle rielaborazioni giuridiche, culturali, sociali ed antropologiche della violenza. Cercare i fattori che influenzarono il contesto in cui faide, vendette ed inimicizie nacquero, si svilupparono e si ricomposero,

¹¹⁹² C. Rose, *Homicide in North Italy: Bologna, 1600–1700*, PhD thesis, Toronto 2016, pp. 194-223; la tesi è stata recentemente pubblicata con il titolo: *A Renaissance of Violence. Homicide in Early Modern Italy*, Cambridge 2019, che non ho ancora avuto la possibilità di leggere.

implica l'esame di una scala d'osservazione differente, che chiama in causa elementi socio-ambientali. I due piani non sono però nettamente separabili e l'elemento di congiunzione è dato dalla sfera dello stato: quando le istituzioni politiche falliscono nel compito di dare risposte delle aspettative sociali e culturali delle parti in contrapposizione, la violenza diventa un desiderabile strumento di *self-help*.¹¹⁹³

Applicare questo modello *in toto* alla realtà veneziana del Cinquecento comporterebbe dei risultati inevitabilmente parziali a causa delle ragioni documentarie che sono già state spiegate. La natura spesso ellittica delle fonti, soprattutto delle Deliberazioni Criminali del Consiglio dei Dieci, l'incompletezza dei dati a disposizione, come nel caso dei Signori di Notte, o la loro totale assenza – per i Cinque Anziani alla Pace – impedisce un'analisi esatta dei tassi di violenza. Potremmo però accontentarci di ricostruire almeno delle linee di tendenza, sulla base dei dati raccolti, e cercare di capire se i conflitti registrati siano interpretabili con gli strumenti offerti da questo approccio adottato da alcuni storici.

Prendiamo come punto di partenza i primi trent'anni del Cinquecento: nel quarto capitolo di questa tesi si è illustrato quali magistrature fossero più impegnate nella gestione della violenza. I Dieci, nonostante negli anni successivi alla guerra di Cambrai inizino ad ingerirsi in maniera sempre più ingombrante nelle dinamiche del conflitto tra gruppi patrizi, emana solo una condanna per omicidio in questo periodo, quella contro Marco di Alvise Michiel. Infatti, abbiamo visto che è a partire dal quarto decennio, sfruttando le ambiguità offerte dal concetto di *atrocitas*, che il suo intervento diverrà sempre più attivo, per tradursi in seguito anche in misure di prevenzione. Ma all'inizio del Cinquecento, la Quarantia è senza dubbio il tribunale in cui la violenza nobiliare veneziana trovava maggior sfogo.

Focalizzando allora l'attenzione sugli Avogadori e sui processi per omicidio da loro istruiti in questo periodo, i risultati che emergono sono decisamente interessanti. Siamo infatti momentaneamente costretti a mettere da parte pure i Signori di Notte, poiché fino ad inizio anni Venti non ci sono fonti affidabili sulla loro attività giudiziaria. Lo schema sottostante integra quello già presentato nel quinto capitolo, che delineava l'attività giudiziaria degli Avogadori nel corso del Cinquecento, tra 1511 e 1570.

¹¹⁹³ Dimostrare l'impatto delle istituzioni politiche sui tassi di violenza è l'obiettivo centrale del lavoro di Roth, *American Homicide* cit.; un'efficace sintesi di come le relazioni sociali, le istituzioni politiche ed il contesto ambientale influenzino, insieme ad altri elementi, le forme della violenza e le sue manifestazioni in Carroll, *Thinking* cit., pp. 39-43.




Figura 3. Attività processuale degli Avogadori di Comune: sentenze nei casi di omicidio di nobili veneziani, 1501-1530. Fonti: Avogaria, b. 3659-3666.

Già nella precedente tabella si era potuto notare come l'inizio e la metà del secondo decennio del secolo fossero stati particolarmente intensi, dal punto di vista della gestione processuale della violenza, ma ora questi episodi possono essere visti sotto una nuova luce. I bienni 1513-1514 e 1515-1516 si rivelano ancora più sorprendenti se messi a confronto con la pressoché totale assenza di processi per omicidio istruiti dagli Avogadori e discussi in Quarantia nel primo decennio del Cinquecento.

Tenendo conto dei tempi procedurali e del fatto che la querela da parte degli offesi non sempre era data immediatamente, come si è potuto constatare nel caso di Giacomo d'Armer, che aveva aspettato sei mesi, si può mettere in relazione questo scoppio di violenza con la crisi politica innescata da Agnadello. Come si ha avuto già modo di spiegare, le conseguenze della perdita di gran parte della Terraferma ebbero importanti riflessi sulla Repubblica di san Marco, al di là dell'inizio dell'ascesa del Consiglio dei Dieci. Si contano accuse rivolte al patriziato di piccola e media fortuna perché si era fatto promotore dell'espansione territoriale di fine XV ed inizio XVI secolo, pur essendo consapevoli delle reazioni degli altri principi italiani ed europei, in particolar modo di papa Giulio II. Le difficoltà finanziarie comportano l'introduzione della possibilità di essere eletti dietro versamento di un prestito, una scelta che mette radicalmente in crisi il concetto di uguaglianza giuridica del patriziato e l'enfasi posta sulla giustizia distributiva

del sistema elettorale, mettendo a nudo le divisioni economiche interne. Allo stesso tempo, il fenomeno del broglio viene percepito come più grave in questi anni, al punto che si registrano episodi di mera corruzione ed è istituita una nuova magistratura, quella dei Censori, allo scopo di affrontare il problema.¹¹⁹⁴

In sintesi, gli assetti su cui poggiava l'agone politico veneziano vengono meno. Stabilire un rapporto di causa-effetto tra il clima che si respira dentro i consigli ed i collegi durante gli anni della riconquista della Terraferma ed il sensibile aumento dei casi di omicidio tra patrizi non ci sembra un'operazione azzardata. Era venuta meno, per prendere a prestito i termini offerti dalla sociologia, quel sentimento di *social trust* che legava tra loro, nonostante i diversi orientamenti e le evidenti differenze socio-economiche, i membri del ceto dirigente nella guida della Repubblica.¹¹⁹⁵ Anche i legami familiari ne avevano risentito, come dimostrerebbe la morte di Francesco De Mezzo ad opera del figlio Girolamo. Ma anche il senso stesso di identificazione tra patriziato e governo della *res publica* si incrina, se consideriamo che in questi anni Giovanni Battista Grimani viene condannato per la morte del Capo di Sestiere Da Mosto e che Antonio Gritti, a sua volta Capo di Sestiere, uccide Antonio Pizzamano nel febbraio 1515, anche se verrà condannato solo nel dicembre 1534.

A questo quadro potrebbe pure essere aggiunta la morte di Giorgio Loredan per mano di Antonio Priuli nel 1511, che rappresenta allora forse una delle prime vittime di quegli anni di crisi, in cui le risorse politiche ed elettorali – intimamente connesse a quelle economiche, come testimonia lo stesso caso del Priuli e del Loredan, entrambi imbarcati nella muda verso oriente e probabili competitor nei traffici commerciali – si erano fortemente ridotte. Anche se non è possibile integrare in quest'analisi gli omicidi eventualmente passati attraverso l'azione giudiziaria dei Signori di Notte, i dati presentati sono interpretabili come una chiara manifestazione di un picco di violenza rispetto al passato, poiché gli Avogadori di Comune detenevano comunque la giurisdizione sopra i casi di premeditazione, in cui la volontà di danneggiare l'avversario era acclarata.

Confrontando i grafici già presentati, un ulteriore picco di processi per omicidio all'interno dell'ambiente urbano si registra tra fine anni Venti e metà anni Trenta, in particolare tra 1528 e 1537 si contano 6 processi dei Signori di Notte e 7 degli Avogadori, a cui si può aggiungere la condanna da parte dei Dieci contro Zaccaria Gabriel per la morte di Lorenzo Bembo; a questa somma di 14 casi va però sottratto il doppio processo a cui Nicolò Mocenigo andò incontro per la morte di Alessandro Valier, che prima venne formato dai Signori di Notte e poi dagli

¹¹⁹⁴ Finlay, *La vita politica* cit., pp. 229-232, 268-273.

¹¹⁹⁵ Il concetto di *social trust* è stato rielaborato da Randolph Roth nella sua analisi sui tassi di omicidio dentro la società americana, cfr. Roth, *Homicide* cit., pp. 1-24.

Avogadori, e pure la già menzionata sentenza contro Antonio Gritti del 1534, per un omicidio commesso quasi vent'anni prima. Il numero di patrizi coinvolti in casi di omicidio, che risulta allora essere 12 in questo periodo, è comunque significativo se si tiene conto che seguì un periodo di relativa tranquillità, in cui non si registrano altri omicidi fino all'inizio degli anni Cinquanta.

Il decennio tra fine anni Trenta e fine anni Quaranta fu infatti privo di episodi di violenza mortale tra membri di diverse famiglie patrizie, mentre fu invece macchiato da due casi di omicidio dentro le casate dei Boldù e dei Mudazzo. A ciò contribuì anche l'interventismo dei Dieci, i quali impedirono il duello nel 1539 e sedarono le inimicizie che nel 1547 stavano per erompere. Come spiegare allora l'intensa fase conflittuale tra fine anni Venti e inizio anni Trenta? Il termometro politico a fine anni Venti fu altalenante: Venezia tentò di approfittare della protratta situazione di guerra che vedeva protagonisti Francesco I e Carlo V per occupare di nuovo i porti pugliesi. Ma di fronte all'incontestabile vittoria degli imperiali e la conseguente pace di Bologna, la Repubblica di san Marco dovette rinunciare a tali velleità. Anche in queste circostanze si presentarono delle sensibili divisioni all'interno del ceto dirigente, soprattutto tra la cerchia governativa più stretta che voleva aderire alle condizioni di pace e le fasce più basse del patriziato, di orientamento opposto.

Ciò può aver contribuito in maniera parziale, ma quanto successo in quel periodo non è paragonabile alla crisi cambraica. Bisogna allora cercare delle risposte in altri elementi che caratterizzarono il contesto lagunare in quegli anni. Ci sono due fattori che avrebbero potuto avere un forte impatto di tipo ecologico: il triennio 1527-1529 fu sia un periodo di carestia che di peste. È difficile stabilire come il forte stress ambientale provocato dalla sovrapposizione di queste due calamità si intersechi con le vicende dei singoli episodi di scontro tra patrizi che abbiamo registrato ed esaminato nei precedenti capitoli attraverso le fonti a nostra disposizione. Sappiamo invece quali erano le conseguenze, ad esempio, demografiche di periodi particolarmente avversi, soprattutto in tempi di peste, quando la natalità calava in maniera sensibile.¹¹⁹⁶ Le carestie avevano un impatto inferiore, grazie alla capacità della Repubblica di rifornirsi di grano nell'area mediterranea. L'incidenza delle calamità si rifletteva pure sulla partecipazione alle sedute del Maggior Consiglio, che infatti si era ridotta durante questo triennio.¹¹⁹⁷

¹¹⁹⁶ Queste dinamiche, per la Venezia in età moderna, sono state studiate da D. Beltrami, *Storia della popolazione di Venezia dalla fine del secolo XVI alla caduta della Repubblica*, Padova 1954.

¹¹⁹⁷ M.T. Todesco, *Andamento demografico della nobiltà veneziana allo specchio delle votazioni nel Maggior Consiglio (1297-1797)*, «Ateneo Veneto», n. 176 (1989), pp. 131-132, 140-142. Uno studio sulla frequenza delle carestie nell'Italia di antico regime è in G. Alfani, L. Mocarelli, D. Strangio, *Italian Famines: An overview (ca.1250-1810)*, «Dondena Working Papers», n. 84 (2015), pp. 1-31.

Le sentenze per omicidio che ebbero luogo a Venezia tra 1528 e 1537 – o almeno le 6 sentenze fino al 1531, cioè quelle più a ridosso dello scoppio delle calamità – possono allora essere in parte spiegati con le difficili condizioni ambientali che affliggevano la laguna e che esasperarono i comportamenti violenti e le ostilità. Un esempio è già stato esposto: Giorgio Duodo fu bandito in contumacia nel 1531 per la morte di Marco Tiepolo. Come aveva registrato Marin Sanudo nei suoi diari, i due nobiluomini erano in realtà amici: a scatenare l'aggressione da parte del Duodo, che si rivelò mortale, fu un futile diverbio. È lecito chiedersi se il litigio avrebbe ugualmente spinto il patrizio ad attaccare l'amico se fosse avvenuto in un altro momento, e non in coincidenza di questo periodo di calamità. Una spiegazione analoga potrebbe essere invocata in relazione all'ultimo picco di violenza registrato, quello a metà anni Cinquanta. Tra 1554 e 1557 si contano infatti 7 patrizi condannati o assolti per omicidio, tra cui Nicolò Bernardo che fu processato prima dall'Avogaria e poi dai Signori di Notte per la morte di Maffio Soranzo.

Gli anni Cinquanta furono un periodo di relativa stabilità politica e di pace per la Repubblica, grazie alla neutralità mantenuta durante le ultime fasi della contesa tra Francia e Spagna per la supremazia italiana. Ma all'inizio ed a metà del decennio ci furono episodi di carestia, a cui si sovrappose di nuovo la peste nel biennio 1555-1556.¹¹⁹⁸ Dovremmo però aspettarci dei risultati simili anche in occasione della peste di metà anni Settanta, che fu molto grave e mise effettivamente in crisi la città.¹¹⁹⁹ Non abbiamo invece registrato un'esplosione di conflitti mortale tra famiglie patrizie nel periodo tra fine anni Settanta ed inizio anni Ottanta, ad eccezione dell'omicidio di Vettor Pisani ad opera di Marco Dolfin. Forse la violenza intraprese altre direzioni; forse il controllo che il Consiglio di Dieci aveva instaurato nell'ambito giudiziario, rafforzato dalla legge del 1571, ebbe l'effetto di ridurre il potenziale esplosivo della peste sulle inimicizie tra gruppi patrizi, che invece si manifestò – come si è appena tentato di illustrare – tra fine anni Venti ed inizio anni Trenta e a metà anni Cinquanta.

L'approccio che ricerca nelle condizioni ambientali, che quindi comprende anche il clima politico, è sicuramente utile nell'interpretazione di quei periodi che testimoniarono un sensibile incremento della violenza che si riversò sul piano giudiziario. Nella loro incompletezza, soprattutto per quanto concerne i Signori di Notte, i dati raccolti confermano che in momenti di particolare stress i gruppi patrizi furono maggiormente impegnati sul fronte delle rivalità ed ostilità interne. Nel periodo successivo alla Guerra di Cambrai, Venezia dovette realisticamente affrontare la possibilità di perdere il suo dominio nella Terraferma; il triennio 1527-1529 ed i

¹¹⁹⁸ B. Pullan, *Wage-Earners and Venetian Economy, 1550-1630*, in idem (a cura di), *Crisis and Change in the Venetian Economy in the 16th and 17th century*, Londra 1968, p. 151.

¹¹⁹⁹ P. Preto, *Peste e società a Venezia nel 1576*, Vicenza 1978.

primi anni Cinquanta furono segnati dalla sovrapposizione di peste e carestie, che alterarono le normali condizioni ecologiche e accentuarono tensioni che, in altri momenti, non sarebbero scoppiate. Un approccio più globale nei confronti della violenza nobiliare – e non ristretta agli omicidi commessi nei confronti di altri membri dello stesso ceto – probabilmente metterebbe in luce ulteriori dinamiche, anche durante gli anni successivi alla peste del 1576.

Se effettivamente i processi per omicidio tra famiglie patrizi diminuirono nel corso dei decenni centrali e nella seconda metà del XVI secolo, come i dati a nostra disposizione sembrano suggerire fino al 1582, il percorso di ascesa del Consiglio di Dieci e dei suoi organi satelliti ebbe un determinante impatto nelle dinamiche conflittuali interne al ceto dirigente patrizio. Bisogna chiedersi come le tensioni interne allo scenario politico lagunare, che si manifestarono in occasione della “correzione” dei Dieci, si riverberarono sul piano del conflitto violento nel corso degli anni Ottanta e Noventa del secolo. L’analisi di Claudio Povolo è di carattere qualitativo e non quantitativo, ma da essa traspare il dubbio che un nuovo vento di crisi si fosse abbattuto dentro il ceto dirigente, tutt’altro che pacificato.¹²⁰⁰

IL VOCABOLARIO DEL CONFLITTO

Un aspetto che merita di essere approfondito è quella della semantica che viene utilizzata non tanto per descrivere le manifestazioni dei conflitti tra famiglie nobili veneziane in sé, ma più per comprendere chi ne furono i partecipanti. L’interesse non è evidentemente rivolto alla presenza dei patrizi, necessaria per qualificare gli episodi di violenta contesa come oggetti della presente analisi. Vogliamo capire invece chi accompagnava i nobiluomini della laguna, forniva loro concreto supporto o ne eseguiva gli ordini di aggressione verso i loro nemici. In particolare, ci dobbiamo chiedere quali relazioni intercorressero tra i diversi attori sociali nei casi esaminati nel corso del Cinquecento. Esistevano manifesti rapporti di patronage? Come si configurarono i legami verticali tra patrizi e gli altri partecipanti sul piano documentario? Per trovare delle risposte dobbiamo fare ricorso allo studio dei linguaggi politici impiegati, in particolar modo al vocabolario che connota il conflitto fazionario, per verificare le corrispondenze tra il caso veneziano e quello italiano.

Uno degli aspetti principali che danno forma all’appartenenza fazionaria è quello, appunto, dei rapporti verticali che vengono intessuti e che travalicano le differenze cetuali. L’idioma utilizzato per esprimere tali vincoli è quello dell’aderenza, declinato in diversi vocaboli: non ci

¹²⁰⁰ Povolo, *La stanza* cit.

sono solo gli *adherentes*, ma anche i *sequaces*, i *fautores*, i *recomendatos*, ed altri ancora.¹²⁰¹ Ma questo lessico è anche ampiamente utilizzato nei rapporti tra signori, specie quando la differenza di forze era così palpabile da indurre le realtà minori a chiedere la protezione di potenze più grandi. Ciò avveniva attraverso l'istituzione di un patto che non era di pura subordinazione, ma che prescriveva comunque dei vincoli e degli obblighi, dando luogo a volte ad intricate sovrapposizioni di interessi e fedeltà divergenti, come appresero presto le piccole signorie padane, schiacciate tra i giochi politici dei principali centri di potere centro-settentrionale, come Milano, Venezia, Ferrara, ed alla ricerca di un equilibrio che permettesse loro di sopravvivere con un discreto margine di autonomia.¹²⁰²

Vi è allora un chiaro travaso tra i linguaggi dell'appartenenza fazionaria e quelli della sfera politica, intesa come l'azione di governo di un Principe, e un punto di contatto potrebbe essere dato dalla rivendicazione dello *ius ad bellum*. Le fazioni si arrogarono in alcuni frangenti un diritto che spettava al *dominus* a dispetto dei tentativi promossi da quest'ultimo di derubricare le "guerre private" a delle semplici *rixas*, come avvenne talora nel ducato visconteo. Ma l'ambiguità di fondo non fu risolta in questo modo, poiché rissa era a sua volta un sinonimo di guerra. Le coincidenze non si fermano qui: quando le ostilità cessavano, i signori includevano nelle paci i propri aderenti, seguaci e raccomandati; allo stesso modo, nelle tregue tra le fazioni erano in genere inclusi i *clientes*, a cui ci si riferiva impiegando il medesimo lessico.¹²⁰³

Passiamo rapidamente in rassegna alcuni dei documenti giudiziari ed extra-giudiziari veneziani per osservare se e con quale frequenza questi vocaboli del conflitto fossero presenti. Nel secondo decennio del Cinquecento prese vita una pericolosa inimicizia all'interno del lignaggio dei Donà dalle Rose, che si manifestò a più riprese in ferimenti, assalti ed agguati con armi da fuoco perpetrati tra cugini e zii paterni. L'intervento della Quarantia, che sembra essere risolutore, arrivò parecchio tempo dopo lo scoppio della contesa violenta e si concretizzò nel marzo 1516 in una piezaria *de non offendendo*. In questa, oltre ad essere inclusi i protagonisti della famiglia, lacerata all'interno, erano indicati pure «aliorum omnium familie sue attinentium

¹²⁰¹ Ad esempio, nel contesto lombardo, amicizia e fazione sono veri e propri sinonimi: cfr. M. Gentile, *Amicizia e fazione. A proposito di un'endiadi ricorrente nel lessico politico lombardo del tardo medioevo*, in I.L. Sanfilippo, A. Rigon (a cura di), *Parole e realtà dell'amicizia medievale. Atti del convegno di studio svoltosi in occasione della XXII edizione del Premio internazionale Ascoli Piceno (Ascoli Piceno, Palazzo dei Capitani, 2-4 dicembre 2010)*, Roma 2012, p. 175.

¹²⁰² L. Arcangeli, *Piccoli signori lombardi e potenze grosse*, in A. Gamberini, G. Petralia (a cura di), *Linguaggi politici nell'Italia del Rinascimento*, Roma 2007, pp. 409-443. Sui rapporti di aderenza si rimanda anche a G. Soranzo, *Collegati, raccomandati, aderenti negli Stati italiani dei secoli XIV e XV*, «Archivio storico italiano», n. 99 (1941), pp. 3-35.

¹²⁰³ A. Gamberini, *Le parole della guerra nel ducato di Milano: un linguaggio cetuale*, in idem, Petralia, *Linguaggi cit.*, pp. 445-467. Per un esempio di inserimento dei propri seguaci in uno dei momenti di tregua all'interno di una faida trecentesca cfr. idem, *La faida e la costruzione della parentela. Qualche nota sulle famiglie signorili reggiane alla fine del medioevo*, «Società e Storia», n. 94 (2001), pp. 659-677.

complicum adherentium et sequatium suorum». ¹²⁰⁴ Non solo gli altri membri del gruppo, ma pure gli aderenti ed i seguaci. Date queste premesse, potremmo aspettarci di incrociare di nuovo – e pure abbastanza spesso – simili riferimenti ai *clientes* dei patrizi veneziani impegnati in rivalità e violente contese.

Dobbiamo invece constatare l'esatto opposto: i riferimenti ad eventuali *adherentes* o ad altri sinonimi spariscono. Le pene intimare dagli Avogadori ai nobili veneziani nel caso in cui non cessino le ostilità e commettano ulteriori offese verbali o fisiche, senza passare per l'approvazione della Quarantia e registrate nel notatorio dell'ufficio, non contemplano l'estensione del precetto penale ad eventuali membri della clientela nobiliare. C'è solo un generico richiamo a non ricorrere *ad interpositam personam*, troppo poco per poter riconoscere la presenza di aderenti e seguaci. Le punizioni minacciate sono riferite a specifiche persone e la protezione governativa è estesa al massimo ai congiunti più prossimi, oppure a particolari figure che erano coinvolte nella specifica vicenda, come gli avvocati, se a provocare la discordia era stata una lite civile. ¹²⁰⁵

Anche quando fu la Quaranta criminale ad imporre un armistizio alle rivalità tra famiglie patrizie dietro minaccia di una pena, *adherentes* e *sequaces* non vennero nominati. Furono invece menzionati i membri della *familia*, alcuni agnati, i lavoratori. ¹²⁰⁶ È in particolare in quest'ultimo caso, quello che contrappose Simone e Nicolò Contarini, che avremmo potuto aspettarci che i rapporti tra i due patrizi ed i coloni fossero formalizzati e, potenzialmente, configurati come relazioni di patronage. D'altra parte, se i coloni furono disposti a eseguire gli ordini e ad attaccarsi tra di loro per rivendicare le pretese che ciascuno dei due patrizi aveva avanzato su quelle terre, forse i rapporti tra questi popolani ed i nobili non si esaurirono nella semplice prestazione di lavoro come braccianti. Eppure la piezaria fu inflitta ai due patrizi e, semplicemente, ai loro coloni. ¹²⁰⁷

Ad una simile conclusioni si giunge riesaminando le carte della pace siglate tra famiglie appartenenti al ceto dirigente lagunare: la pace concessa nel 1566 da Domenico Lollino al suo cognato, Alvise Querini, non fece alcun accenno ad eventuali compagni dei due patrizi. Anche la riconciliazione tra Valier e Zantani, celebrata nel 1552 con un atto notarile, non coinvolse attori sociali al di fuori dei patrizi che si affrontarono e dei loro agnati. Il perdono concesso nel 1582 da Francesco Pisani, fratello del defunto Vettor per mano di Marco Dolfin, fu ricevuta da

¹²⁰⁴ § 4.2.

¹²⁰⁵ § 3.1.

¹²⁰⁶ Cfr., in § 3.1 e § 4.2, gli episodi che ebbero come protagonisti: i membri dei lignaggi da ca' Pisani da Santa Marina e quelli detti Turco, nel 1530; Fantino Pisani, aggredito da Domenico Tron nel 1524; i parenti da ca' Contarini, che si contesero aspramente alcuni possedimenti tra Venezia e Padova, che subirono l'inflizione di una fideiussione *de non offendendo* nel 1534.

¹²⁰⁷ Ivi.

Lorenzo, padre dell'uccisore, che si impegnò a rispettarla a nome del figlio – in quel momento assente in quanto ancora bandito – e di tutta la sua *casa*.¹²⁰⁸ Non esistevano allora proprio, all'interno della laguna, la possibilità che gruppi formati da aderenti e seguaci si scontrassero? Alcune carte della pace rogate sempre all'interno del contesto lagunare presentano un'immagine diversa e articolata.

Se da una parte non stupisce più di molto il fatto che un gentiluomo ferrarese, il conte Marcantonio Montecucoli, e il signor Giovanni Ludovico di Zuffi, modenese, includano nella pace stretta nel giugno 1576 a Venezia, dove si erano incontrati ed azzuffati a causa di una precedente inimicizia, anche i loro «heredi, parenti, et adherenti», la situazione è ben diversa quando ci troviamo di fronte a soggetti di condizione sociale ben più umile.¹²⁰⁹ Potremmo forse imputare alla città d'origine, Treviso, la ragione per cui i parenti del defunto Gasparino di Pirini fecero la pace con i membri della famiglia Dal Curto e con i loro aderenti nell'aprile 1565. Un caso simile è quello di due vicentini, Giovanni Paolo Millan e Andrea Cantarana, *cimador*, che si promisero reciprocamente nel 1568 di «non molestarsi né inquietarsi né in fatti né in parole né per si né per alcun suoi aderenti».¹²¹⁰

Insomma, ipotizzando che Venezia non ci fossero aderenti, chi veniva fuori, come dalla Terraferma veneta, poteva comunque portare con sé in laguna il network di relazioni clientelari di cui faceva parte in patria. Tuttavia, dei sospetti sorgono quando si riscontra, nel marzo 1583, un muratore chioggiotto ed un abitante del distretto di Chioggia che a loro volta si riconciliano tirando in ballo non solo i propri «heredes et successores», ma anche gli «adherentes suos».¹²¹¹ Non si sta contestando in queste pagine la possibilità anche per individui di estrazione sociale medio-bassa di avere o di essere dei *clientes*, si vuole capire semmai perché i patrizi veneziani non dichiarino di averne. Gli aristocratici della Terraferma non facevano mistero nell'intrattenere relazioni verticali di questo tipo: la più volte citata riconciliazione del 1539, celebrata a Venezia tra i Martinengo ed i Calino, due tra i principali casati lombardi, contemplò tutti coloro che erano intervenuti nella rissa che causò la morte di Scipione Martinengo, annoverando pure gli aderenti di tutti i menzionati nei termini della pace.¹²¹²

La questione si presenta ancora più problematica confrontando i casi di violenza inter-cetuale in cui furono coinvolti dei patrizi. I gentiluomini da ca' Vitturi, minacciati dai membri della famiglia nobile veronesi dei Pompei, ottennero dalla Quarantia l'imposizione di una

¹²⁰⁸ Cfr. § 5.2, 5.3, 5.4.

¹²⁰⁹ Notarile, b. 11886, cc. 359 r.-360 r.

¹²¹⁰ Ivi, b. 5726, cc. 495 r.-496 r.; la *charta pacis* dei trevisani è in ivi, b. 5716, cc. non numerate, *Die sabbati 14 mensis aprilis 1565*.

¹²¹¹ Ivi, b. 5726, cc. 495 r.-496 r.

¹²¹² Ivi, b. 3347, cc. 88 r.-v.

fideiussione *de non offendendo* nell'agosto 1539 contro di essi. Fu allora vietata al conte Pompei ed ai suoi figli, ma anche ad «omnibus aliis eorum attinentibus, adherentibus sequacibus et domesticis et familiaribus», di offendere ulteriormente Nicolò, Francesco e Pietro «de cha Vituri nec eorum filios nec attinentes affines soceros et specialiter dominum aloysium de guarenti nec alios eorum legitimos nuntios commissos procuratores et intervenientes». ¹²¹³ Qualcosa di simile avvenne nel 1559, quando Marcantonio Memmo volle assicurarsi dalle potenziali ritorsioni del vicentino Fracassio Volpe. Quest'ultimo fu intimato di non offendere il Memmo e neppure «aliquem de eius domo, et familiaribus». ¹²¹⁴

Anche nelle *charta pacis* siglate tra patrizi e membri di altri ceti sociali si presentano situazioni simili, in cui l'attenzione si focalizza verso i protagonisti del conflitto senza impiegare il lessico delle fazioni. Nel 1538 Alvise Bragadin ottenne il perdono da parte di Giacomo Rizzo e da suo fratello Vincenzo, impiegato nella Cancelleria ducale, per la ferita inferta a Giacomo durante una rissa. I due cittadini originari estesero la ritrovata concordia ed armonia non solo ad Alvise, ma anche verso «omnibus eius fratribus de cha Bragadeno». ¹²¹⁵ Nel giugno 1574 fu il patrizio Vincenzo Pasqualigo di Vincenzo a concedere « bonam, puram, sinceram et perpetuam ac irrevocabilem pacem» ad Angelo di Liberale, lavoratore presso l'Arsenale, «per se, heredes et successores suos». ¹²¹⁶

Il provvedimento fissato dalla Quarantia criminale nel 1516 per stemperare le tensioni crescenti all'interno dei Donà appare come forse l'unico episodio in cui si ammette l'eventualità che nella contrapposizione violenta tra nobiluomini veneziani intervengano pure dei *clientes*. Che i patrizi non intrattenessero affatto simili rapporti di natura verticale? Oltre al caso di Nicolò e Simone Contarini, e dei loro coloni, anche quello di Francesco Boldù è indicativo. Il conte Francesco Nogarola ed il marchese Spinetto Malaspina, entrambi veronesi, furono l'oggetto di una fideiussione *de non offendendo* imposta dalla Quarantia tra settembre ed ottobre 1541 a tutela del patrizio veneziano. Da una parte c'erano gli aristocratici veronesi ed i loro figli, che dovevano rispettare tale ordine «tam per se, et nominibus propriis, quam aliorum eorum attinentium, complicium, adherentium et sequatium suorum». Dall'altra parte, a godere della protezione delle istituzioni giudiziarie della Repubblica c'erano il Boldù ed i suoi figli, insieme ai suoi «factores, famulos, domesticos et pro eo intervenientes». ¹²¹⁷

Ovviamente anche i nobili veneziani potevano contare su di una serie di connessioni che scavalcavano le barriere di ceto, ma queste relazioni, anche quando prendevano parte attiva al

¹²¹³ § 3.1.

¹²¹⁴ § 5.1.

¹²¹⁵ Notarile, b. 3347, cc. 65 r.-v.

¹²¹⁶ Ivi, b. 5746, cc. 358 v.-359 r.

¹²¹⁷ § 3.1.

conflitto guidato dai nobili patroni, non davano luogo ad aderenti o seguaci. Questa è l'immagine che la documentazione pubblica e quella notarile presentano. Dobbiamo chiederci se l'omissione appresenti un artificio retorico, con ogni evidenza sostenuto dagli stessi membri del ceto dirigente marciano, per dare sostanza alle dichiarazioni di assoluta unità del patriziato veneziano che costituivano parte integrante del mito di Venezia che, nel XVI secolo, si stava ormai sviluppando in maniera compiuta. Oppure il non voler riconoscere la presenza di aderenti all'interno delle vendette e delle inimicizie tra famiglie nobili era il frutto di una diversità più profonda, che concerneva le modalità stesse di partecipazione al conflitto?

«TUTI NUI DE CASA»: LIGNAGGI E/O FAZIONI?

Alla luce delle considerazioni sulla semantica impiegata nella documentazione prodotta dal conflitto, come identificare i gruppi familiari che si sono contrapposti nel corso del Cinquecento? In altre parole, possiamo parlare propriamente di fazioni all'interno del ceto dirigente veneziano? Potremmo sbrigativamente risolvere la questione appellandoci alla storiografia, che ha dato una risposta seccamente negativa attraverso le indagini di Donald Queller. Egli riconobbe come, nella Venezia di fine Trecento, la distinzione tra case vecchie e nuove – che adesso spiegheremo – non costituisse la base per fazioni politiche e nemmeno le divisioni tra singoli casati. Utilizzando alcuni strumenti di network analysis, lo statunitense non riuscì nemmeno ad individuare la manifestazione di relazioni di patronage all'interno del processo elettorale.¹²¹⁸

Il fatto che non si siano riscontrate delle fazioni politiche non significa che non ci furono dei gruppi all'interno dei consigli veneziani che imposero la loro linea politica: in relazione alla situazione di fine Trecento ed inizio Quattrocento, Hale e Mallett parlarono di una vera e propria «terraferma faction», cioè di una lobby che sollecitava un intervento deciso all'interno delle vicende italiane.¹²¹⁹ Ma il più evidente momento di divisione politica all'interno del ceto dirigente fu quella che contrappose *vecchi* e *giovani* tra fine Cinquecento ed inizio Seicento. I primi erano filo-spagnoli e filo-curiali e più inseriti dentro il Consiglio dei Dieci ed il Collegio, i secondi erano filo-francesi ed anti-curiali e promuovevano un maggior interventismo nel quadro europeo. Ma questi due orientamenti sono stati assimilati a delle polarità, piuttosto che a delle vere e proprie fazioni.¹²²⁰

¹²¹⁸ Queller, Everett, *Family, Faction* cit.

¹²¹⁹ Hale, Mallett, *The Military* cit., p. 19.

¹²²⁰ Si veda l'analisi riassuntiva di Andretta, *Giovani and Vecchi* cit.

In ogni caso, dopo la congiura Querini-Tiepolo, che secondo alcune letture è stata assimilata ad uno scontro tra ghibellini, rappresentati dal doge Marcello, in quanto anti-papale, e guelfi, capeggiati dalle famiglie Querini, Tiepolo, Doro, Barozzi e Badoer, la legislazione antifazionaria e quella che regolò il meccanismo elettorale ebbero un ineguagliato successo nello sradicare le *partialitates* in laguna.¹²²¹ Guelfi e ghibellini, così come si interfacciarono nelle dinamiche politiche della città sulla laguna, altrettanto rapidamente ne sparirono. Un osservatore esterno alla realtà veneziana, l'umanista quattrocentesco Poggio Bracciolini, toscano, nel suo dialogo *De Nobilitate* avanza diverse riflessioni sulle diverse aristocrazie italiane. Quando passa a prendere in considerazione il patriziato veneziano, egli critica aspramente la trasmissione ereditaria per via agnatica dello status patrizio, che avrebbe creato un corpo separato all'interno della società lagunare, che si configura come una vera e propria *factio*.

Non tardarono ad arrivare le risposte piccate dei nobiluomini veneziani, i quali ricusarono ogni insinuazione fatta dal Bracciolini, soprattutto quelle legata all'assimilazione del corpo nobiliare lagunare ad una fazione che aveva monopolizzato il potere politico a danno del *populus*. I veneziani ripeterono i fondamenti del mito di Venezia che proprio in quel periodo si stava delineando: la loro città era sempre stata libera non solo da dominatori esterni, ma anche dai pericoli interni rappresentati dalle discordie civili. Non c'erano fazioni di alcun tipo a Venezia, secondo quanto argomentato soprattutto da Lauro Querini in risposta al Bracciolini.¹²²² Ma al di là della retorica difesa della Repubblica, che significava salvare l'onore del suo ceto dirigente, gli stessi veneziani riconoscevano che esistevano delle differenze all'interno del corpo patrizio.

La principale classificazione all'interno della nobiltà lagunare era quella tra *longhi* e *curti*. Questi erano sinonimi per indicare l'appartenenza alle case vecchie o nuove. Le prime erano considerate come le fondatrici della città ed erano venticinque. Le case nuove erano molto eterogenee al loro interno, poiché contavano inizialmente più di un centinaio di famiglie; c'erano case nuove che a loro volta potevano vantare una lunga tradizione di servizio pubblico prima della Serrata e c'erano invece dei veri e propri *parvenu* che vennero aggregati al patriziato in via di definizione. Con la guerra di Chioggia furono aggregate trentuno ulteriori case, definite come nuovissime. Un altro sottogruppo è rappresentato dalle case nuove ducali, cioè quelle sedici case nuove, che tra 1382 e 1623 monopolizzarono la carica dogale.

¹²²¹ La lettura della congiura secondo questa prospettiva è di E.A. Cicogna, *Delle iscrizioni veneziane raccolte ed illustrate da Emmanuele Antonio Cicogna cittadino veneto*, III, Venezia 1830, pp. 29-30.

¹²²² C. Finzi, *La polemica sulla nobiltà nell'Italia del Quattrocento*, «Cuadernos de Filología Clásica. Estudios Latinos», n. 30 (2010), pp. 341-380. Ringrazio Alessandro Di Bari per la preziosa indicazione.

Questa distinzione si stabilizza nel Quattrocento ed è riconosciuta dalle cronache. La ripartizione non era così artificiosa come potrebbe apparire a prima vista ed era in realtà tenuta in considerazione dai membri del patriziato veneziano ancora all'inizio del XVII secolo.¹²²³ Ma il governo della Repubblica, coerentemente con gli sforzi da sempre profusi per dare un'immagine del patriziato veneziano come unito e non divaricato al proprio interno da simili distinzioni, censurò i tentativi di pubblicizzare tali divisioni, arrivando a modificare documentazione privata, come i testamenti.¹²²⁴ Al di là di quanto la storiografia ha ricostruito in merito alle divisioni socio-politiche all'interno del ceto dirigente veneziano, è possibile quantomeno cercare di stabilire fino a che punto le classificazione in case vecchie, nuove e nuovissime abbia orientato gli scontri tra famiglie.

A tale scopo, abbiamo raccolto tutti i casi di processi per omicidio che sono emersi nel corso della tesi di ricerca e costruito un grafico riassuntiva, in cui è stata indicata l'appartenenza ai relativi gruppi di case. Sono stati pure inseriti gli interventi promossi dal Consiglio di Dieci per evitare l'esplosione della violenza in specifici casi, come il duello tra Cristoforo Canal e Alvise Arimondo nel 1539 ed i diversi episodi di pacificazione imposta nel 1547, 1552, 1565 e 1574, perché le inimicizie che furono in questo modo sedate erano potenzialmente mortali. Non sono stati invece inseriti i precetti e le fideiussioni *de non offendendo* comminati da Avogaria, Consiglio di Dieci e Signori di Notte, perché non sempre è stato possibile capire se le inimicizie, che spinsero gli organi giudiziari ad usare tali strumenti, fossero altrettanto pericolose.

La tabella si divide in sei colonne: nella prima è riportato l'anno della sentenza o dell'intervento censorio dei Dieci. Nella seconda è inserita la magistratura responsabile dell'azione giudiziaria. Nella terza e nella quinta colonna sono registrate le casate che si contrapposero in quella particolare vicenda, con l'omicida posto nelle colonne centrali e l'ucciso in quelle finali. Nella quarta e sesta colonna è riportata l'appartenenza alla rispettiva fascia sociale interna al patriziato, cioè le seguenti: casa vecchia (V.); casa nuova (N.); casa nuova ducale (N. D.); casa nuovissima (NV.). Quei casati che non avevano ancora raggiunto il soglia dogale al momento del processo, come i Priuli nel 1511, i Memmo nel 1513 ed i Donà nel 1530, sono state conteggiate come semplici case nuove e non come nuove ducali. Non sono stati conteggiati i figli illegittimi di patrizi che parteciparono a tali episodi conflittuali e nemmeno i casi di omicidio all'interno della stessa casata.

¹²²³ Sulle distinzioni tra casate sulla base dell'antichità e del prestigio conseguito grazie all'esercizio delle cariche pubbliche cfr. Chojnacki, *La formazione* cit.; Raines, *L'invention* cit., I, pp. 396-403.

¹²²⁴ Cfr. l'episodio del 1607 in De Vivo, *Information* cit., p. 40.

Anno condanna/ divieto	Magistratura	Casato	Casa	Casato 2	Casa 2
1511	Regg. Candia	Priuli	N.	Loredan	N. D.
1513	Avogaria	Memmo	V.	Gradenigo	V.
1514	Avogaria	Nani	N.	Pisani	N.
1514	Avogaria	Grimani	N.	Da Mosto	N.
1515	Avogaria	Bragadin	V.	Giustinian	V.
1518	Dieci	Michiel	V.	Molin	N.
1522	Avogaria	Paradiso, Correr, Minio	N., N., N.	Barbaro, Querini, Manolesso	N., V., N.
1526	Signori di Notte	Zen	V.	Priuli	N.
1528	Signori di Notte	Paradiso	N.	Grimani	N. D.
1528	Avogaria	Minio	N.	Bondumier	N.
1530	Signori di Notte	Donà	N.	Avonal	N.
1530	Signori di Notte	Erizzo	N.	Dolfin	V.
1530/1537	Signori di Notte/Avogaria	Mocenigo	N. D.	Valier	N.
1531	Avogaria	Duodo	N.	Tiepolo	V.
1534	Avogaria	Gritti	N. D.	Pizzamano	N.
1535	Dieci	Gabriel	N.	Bembo	V.
1536	Avogaria	Malipiero	N. D.	Morosini	V.
1537	Signori di Notte	Tiepolo, Marcello	V., N. D.	Canal	N.
1537	Avogaria	Canal	N.	Barbo	N.
1539	Dieci	Canal	N.	Arimondo	N.
1547	Dieci	Grimani	N. D.	Morosini	V.
1547	Dieci	Querini	V.	Falier	V.
1552	Dieci	Corner	V.	Cappello	N.
1554	Signori di Notte	Querini	V.	Donà	N. D.
1555	Signori di Notte	Bembo	V.	Diedo	N.
1555	Avogaria	Sagredo	N.	Querini	V.
1555	Avogaria	Donà	N. D.	Zane	V.
1557	Avogaria/ Signori di Notte	Bernardo, Malipiero	N., N. D.	Soranzo	V.
1560	Avogaria	Giustinian	V.	Loredan	N. D.
1562	Dieci	Marcello	N. D.	Bragadin	V.
1565	Dieci	Lippomano	NV.	Barbaro	N.
1571	Dieci	Gritti	N. D.	Dandolo	V.
1573	Dieci	Bragadin	V.	Contarini	V.
1574	Dieci	Correr	N.	Donà	N. D.
1582	Dieci	Dolfin	V.	Pisani	N.

Figura 4. Distinzioni tra casate patrizie nei casi di omicidio e d'imposizione della pace, 1511-1582. Fonte: *supra*, capitoli 4-5.

Le prospettive da cui esaminare questi dati sono molteplici. Si può partire allora da alcune considerazioni di natura quantitativa: i casi sono in totale 35, di cui 1 duello e 5 inimicizie bloccate dall'intervento dei Dieci. Ci sono 3 casi "misti", in cui cioè membri di diverse case concorsero insieme come complici nei relativi processi per omicidio: è il caso della morte di Girolamo Manolessio, per la quale Marco Correr fu assolto, mentre Zaccaria Barbaro, insieme al Manolessio ed a Bartolomeo Querini, fu condannato per aver guidato l'assalto contro l'altro gruppo. Qualcosa di analogo avvenne pure nel 1537 e nel 1557. In quest'ultimo caso, quello che contrappose Nicolò Bernardo e Marco Malipiero per la morte di Maffeo Soranzo, si è voluto indicare il doppio processo a cui andò incontro il Bernardo, prima su formazione degli Avogadori e poi dei Signori di Notte. Di questi 3 episodi, solo quest'ultimo sarà in seguito conteggiato, perché c'è un evidente contrapposizione tra due case nuove, di cui una ducale, ed una vecchia.

Rimangono allora 32 episodi conflittuali da scomporre secondo i parametri stabiliti. Dividendo i circa ottant'anni presi in considerazione dalla tesi in due parti, corrispondenti ai periodi 1501-1541 e 1542-1582, ne consegue che dei 32 episodi, 18 (56.25%) si svolsero nella prima metà e 14 (43.75%) nella seconda. I momenti di tensione e di manifesto conflitto calano nel corso dei decenni centrali del secolo fino alla "correzione" dei Dieci, ma gli scontri tra patrizi appartenenti a case diverse aumentarono in maniera percettibile. Su 32 episodi di violenza, 22 contrapposero case appartenenti a diverse fasce sociali, cioè il 68,75%. Quindi, circa due terzi degli omicidi e delle contese bloccate dai Dieci videro come protagonisti case vecchie, nuove e nuove ducali in aperto contrasto tra di loro. Nel primo periodo, gli scontri di questo tipo furono 12 su 18, cioè il 66,7%, mentre nel secondo furono 10 su 12, una cifra pari al 83,3%. Nello specifico, dei 32 casi analizzati, la metà esatta si caratterizzò per la contrapposizione tra le case vecchie, da una parte, e le restanti, cioè quelle nuove e quelle nuove ducali, dall'altra. I restanti 16 casi si articolano tra soprattutto violenza interna alle medesime case, di cui si registrano 10 episodi, cioè il 62.5%, mentre i restanti scontri violenti ebbero come protagonisti case nuove, ducali e nuovissime.

Focalizziamo ora l'attenzione sulle singole case, a partire da quelle vecchie. I membri di questa fascia sociale commisero 9 omicidi e ne subirono 11. Tra gli omicidi perpetrati, 3 furono rivolti verso i membri di altre case vecchie; 4 fu il numero di omicidi commessi contro le case nuove, ma che equivale al numero di membri di case vecchie uccisi da quelli delle case nuove; ai

2 omicidi nei confronti di membri di case ducali corrisposero 4 omicidi subiti da quelle case. A ciò vanno aggiunte 3 inimicizie sedate dai Dieci, una interna, una contro le case nuove ed una con case nuove ducali. Sommando questi dati, raggiungiamo un totale di 20 episodi conflittuali. In questi circa ottant'anni le case vecchie furono soprattutto impegnate in scontri con case nuove e il saldo tra omicidi compiuti e subiti fu negativo, anche se di poco.

Le case nuove presentano invece un equilibrio perfetto in questo ambito: i loro membri commisero 11 omicidi e ne subirono 11. Le case nuove furono quelle segnate dalla più alta conflittualità interna, che raggiunse la quota di 5 omicidi; è un dato che potevamo aspettarci dato l'alto numero delle casate che appartenevano a questa ripartizione. Ma le case nuove furono discretamente impegnate anche contro le case vecchia: come appena detto, il numero di morti violente causate e subite fu 4. Altrettanto pari fu l'interscambio con le casate nuove ducali: a 2 omicidi commessi corrisposero 2 omicidi subiti. A ciò va aggiunto il duello del 1539, che si giocò all'interno delle case nuove, e 3 inimicizie censurate dai Dieci, una con le case vecchie, una con le nuove ducali ed una con le case nuovissime. La vicenda del Lippomano e del Barbaro del 1565 rappresenta l'unico caso in cui una delle case nuovissime si interfaccia nello scenario dei conflitti tra gruppi patrizi. La somma totale di episodi conflittuali che videro come protagonisti dei membri delle case nuove fu 21, poco superiore a quella delle case vecchie.

Infine, le case nuove ducali furono complessivamente meno coinvolte rispetto a quelle vecchie ed a quelle nuove, ma ciò si spiega con il loro ridotto numero, che si sarebbe ampliato nel corso del Cinquecento. I membri delle case nuove ducali compirono 6 omicidi e ne subirono 4, presentando allora un saldo positivo. La preferenza delle case nuovi ducali è molto evidente: in 4 occasioni provocarono la morte violenta di membri di case vecchie e solo in 2 occasioni uccisero membri di case nuove. Questi ultimi a loro volta uccisero 2 membri delle case nuove ducali. Non ci sono episodi di omicidio nei confronti di altri appartenenti a case nuove ducali e questa assenza potrebbe essere interpretata come un segnale di maggiore coesione e solidarietà. Conteggiando 2 manifestazioni di inimicizia bloccate dall'intervento dei Dieci, una con le case vecchie ed una con le case nuova, si arriva ad una somma di episodi conflittuali pari a 12.

Quali furono i casati più impegnati in scontri, contese e rivalità in assoluto? A pari merito, con 4 episodi conflittuali, si collocano al primo posto i Querini, una delle case vecchie, ed i Donà, che divennero una delle case nuove ducali con l'elezione di Francesco Donà nel 1545. Seguono al secondo posto, con 3 interazioni violente, i Grimani, che a loro volta divennero case nuove ducali nel 1521, i Bragadin, una delle case vecchie, ed i Canal, una delle case nuove.

Il comportamento dei Donà e dei Grimani è interessante perché entrambe furono più impegnate nel conflitto violento dopo l'aver raggiunto il soglio dogale, quasi a rimarcare il prestigio ottenuto. In particolare, i Donà si scontrarono con i Querini, di casa vecchia, nel 1554 e poi con gli Zane, a loro volta di casa vecchia, nel 1555. Si ha quasi l'impressione che la loro ascesa politica abbia acceso le ostilità contro le case vecchie, in quel momento escluse dalla competizione per la carica dogale.

Trovare delle ragioni nel protagonismo di certe casate rispetto alle altre significa entrare nel campo delle speculazioni, in assenza di ulteriori fonti qualitative. Nel caso dei Querini, essi entrarono in conflitto con le altre case vecchie, nuove e nuove ducali in maniera piuttosto omogenea e soprattutto nei decenni centrali del secolo. Forse quello fu un momento di crisi per il casato, che nel XVI secolo non ebbe particolare fortuna politica: pochissimi individui, dal ramo dalle Papozze, dei Stampalia alla Pietà e da San Polo, raggiunsero le vette del governo.¹²²⁵ Considerando che quello dei Querini fu un casato numeroso e molto ramificato, potremmo ipotizzare che la partecipazione a molti episodi di violenza sia riconducibile ad un sentimento di insoddisfazione per la mancanza di un più significativo successo elettorale. Un'altra ipotesi è che la violenza fu uno degli strumenti impiegati contro i diretti avversari nella contesa politica, come si è già proposto in merito alla morte di Antonio Querini per mano di Antonio Sagredo, che fu processato nel 1555.

Osservando lo schema riassuntivo, si ha l'impressione di una certa progettualità che si intensifica nel corso dei decenni centrali del secolo fino agli anni Ottanta, quando quasi tutti gli scontri mortali, o quelli potenzialmente letali, contrappongono famiglie afferenti a strati sociali connotati da un diverso prestigio costruito sull'antichità del casato e sulla partecipazione alla fondazione della città sull'acqua. Le famiglie vecchie, oltre a presentare problemi di divisioni interne, sembrano più di tutte sotto attacco da parte delle altre case, soprattutto da quelle nuove ducali. Abbiamo ipotizzato che i motivi d'attrito tra queste due fasce, quelle che più di tutte potevano contendere nel campo della reputazione legata all'esercizio di incarichi pubblici, potesse essere connesso proprio alla contesa per il soglio dogale. Non sembra casuale che i Donà, a metà anni Cinquanta, siano stati coinvolti in due episodi conflittuali con due case vecchie in prossimità della morte del doge Francesco Donà, che aveva elevato il prestigio del casato.

Le numerosissime case nuove sono quelle più divise al proprio interno, ma gli episodi conflittuali di cui presero parte sono equamente ripartiti tra scontri interni ed esterni, con case vecchie e nuove ducali. Al di là del protagonismo della famiglia Canal, che tuttavia si esaurì nel

¹²²⁵ Barbaro, vol. 22, fo. 306, 317, 335, 337.

corso degli anni Trenta, le ventuno interazioni violente sono composti da diciassette famiglie che si presentarono nello scenario del conflitto violento sono una volta, per poi non essere più coinvolte in omicidi o in manifestazioni di inimicizie che attirarono l'attenzione dei Dieci.¹²²⁶ L'unica casa nuovissima a partecipare nell'agone della violenza fu quella dei Lippomano, non a caso quella che forse aveva avuto più successo rispetto alle altre nel contesto lagunare, disponendo di potere economico e di ottime connessioni politiche, soprattutto con la Santa Sede.

La vicenda che coinvolse proprio Nicolò Lippomano e Giacomo Barbaro rivela però come prestigio ed antichità del casato potevano essere messe in secondo piano nel determinare le gerarchie dell'onore. Pur appartenendo ad una casa nuovissima, egli rivendicò apertamente di collocarsi in una posizione sociale superiore rispetto al Barbaro alla luce delle risorse politiche ed economiche di cui Nicolò e la sua famiglia disponevano e di cui il particolare lignaggio di Giacomo Barbaro, e non tanto il casato nella sua interezza, era sprovvisto. Da un lato, il governo si impegnò intensamente per imporre un'immagine unita del patriziato veneziano e, dall'altro, la stessa auto-rappresentazione dei gruppi patrizi non sembra aver dato grande peso, durante i momenti di scontro, alla distinzione tra case vecchia, nuove, ducali e nuovissime. Questa classificazione era indubbiamente tenuta in conto in altri momenti, come durante quello elettorale, dove andava a formare quello che è stato definito come un «capitale sociale ereditato».¹²²⁷

Questi elementi ci portano a concludere che attribuire alla distinzione tra case vecchie, nuove e nuove ducali i tratti di fazioni che regolarono e direzionarono il conflitto sia un'interpretazione problematica, anche se è stata implicitamente spiegata per studiare le dinamiche politiche veneziane in alcuni momenti della storia veneziana, soprattutto durante il periodo delle Guerre d'Italia.¹²²⁸ Come la lotta violenta tra le parti poteva essere solo una delle conseguenze, certo quella che più suscitava clamore, dell'organizzazione per fazioni, così le modalità con cui il conflitto si manifestava, cioè le vendette, le faide e le inimicizie, possono essere disgiunte dall'organizzazione fazionaria, un dato che per l'Italia rinascimentale è stato ormai comprovato. Il sistema della vendetta può coniugarsi con quello dell'associazione in fazioni, ma non è una condizione necessaria e sufficiente.¹²²⁹ Una parte della recente storiografia ha infatti insistito sull'esistenza delle parti a prescindere dal conflitto violento.¹²³⁰

¹²²⁶ I casati in questione sono i seguenti: Nani, Da Mosto, Molin, Manolesso, Bondumier, Avonal, Erizzo, Valier, Duodo, Pizzamano, Gabriel, Barbo, Arimondo, Cappello, Diedo, Sagredo e Bernardo, cfr. figura 4.

¹²²⁷ Raines, *L'invention* cit., I, p. 240.

¹²²⁸ Finlay, *La vita politica* cit.

¹²²⁹ M. Gentile, *Casato e fazione nella Lombardia del Quattrocento*, in A. Bellavitis, I. Chabot (a cura di), *Famiglie e poteri in Italia tra Medioevo ed Età Moderna*, Roma 2009, pp. 185-187. Gian Maria Varanini, nel considerare

Se l'organizzazione in parti erano una possibile modalità di «organizzare la rappresentanza politica», ne deriva che a Venezia questa sistema fosse parzialmente superfluo, perché non c'erano limiti quantitativi all'accesso al Maggior Consiglio, a patto di rispettare i vincoli giuridico-sociali stabiliti tra dalla Serrata in poi.¹²³¹ Possiamo allora riconoscere, nel caso veneziano, che l'orizzonte aggregativo di riferimento, anche nella documentazione prodotta dal conflitto e dalla sua trasposizione giudiziaria ed extra-giudiziaria, sia quello della *casa*, da intendersi però come il singolo lignaggio, che insieme agli altri componeva il più ampio casato. Ma i lignaggi nel Cinquecento sono ormai indipendenti uno dall'altro e ciascuno conduce il gioco politico secondo i propri interessi. Potremmo aggiungere che anche faide, vendette ed inimicizie si erano slegate dal piano delle casate per scendere a quello dei lignaggi. L'unico momento in cui la comunione d'intenti all'interno del casato si manifestava era quando la posta in gioco era davvero alta, come la possibilità di eleggere un doge o un Procuratore di San Marco. Anche la politica matrimoniale era condotta in maniera autonoma, tranne quando uno dei lignaggio stava per estinguersi, un momento in cui subentrava la logica di preservazione dei beni all'interno del clan.¹²³²

Le famiglie patrizie veneziane potevano dirsi, nel Cinquecento, complessivamente integrate a dispetto della distinzione tra case vecchie, nuove, ducali e nuovissime e ciò si riflette anche sul piano dei conflitti. Lo testimonia non solo il caso già ricordato di Nicolò Michiel, che si inserì senza difficoltà nella contesa tra Foscarini e Zorzi, ma anche quello tra Andrea Marcello e Giovanni Zantani. Dalla supplica della madre, la gentildonna Laura Zane, è emerso il costante supporto non solo economico offerto dagli zii materni, appartenenti ad una casa vecchia, nei confronti del nipote, membro di una casa nuova. Un aiuto che era persino giunto all'acquisto di una onerosa *voce liberar bandito*, senza contare poi che probabilmente furono sempre i fratelli Zane a fornire sostegno al nipote da ca' Marcello nella redazione della supplica inviata ai Dieci, seppure veicolata attraverso la figura materna.

alcuni episodi di violenza aristocratica, assimilabili anche come momenti di più ampie faide, di fine Quattrocento, ne esclude l'identificazione con forme della lotta tra fazioni, G.M. Varanini, *Nelle città della Marca Trevigiana: dalle fazioni al patriziato (secoli XIII-XV)*, in M. Gentile (a cura di), *Guelfi e ghibellini nell'Italia del Rinascimento*, Roma 2005, pp. 594-595. Andrea Savio individua il sorgere di due fazioni contrapposte all'interno dello scenario vicentino tra fine anni Trenta ed inizio Quaranta, che si contesero il dominio sulla vita politica cittadina, lasciando sottinteso che i precedenti scontri tra aristocratici, tutt'altro che esigui, trascendessero le identità fazionarie, cfr. A. Savio, *Not Only Blood: Factions on the Venetian Terraferma during the Early Modern Period*, in M. Caesar (a cura di), *Factional Struggles. Divided Elites in European Cities and Courts (1400-1750)*, Leiden-Boston 2017, pp. 122-136.

¹²³⁰ Per questioni di brevità si rimanda solamente ai seguenti lavori: M. Della Misericordia, *Dividersi per governarsi: fazioni, famiglie aristocratiche e comuni in Valtellina in età viscontea (1335-1447)*, «Società e Storia», n. 86 (1999), pp. 715-766; M. Gentile, *Fazioni al governo. Politica e società a Parma nel Quattrocento*, Roma 2009.

¹²³¹ Espressione presa da M. Gentile, *Fazioni e partiti: problemi e prospettive di ricerca*, in Gamberini, Lazzarini, *Lo Stato del Rinascimento* cit., p. 282.

¹²³² Raines, *La dote politica* cit.

I lignaggi patrizi, ovvero i rami, dominavano allora la scena politica e quella conflittuale veneziana. La conclusione a cui si è giunti, anche grazie all'analisi dei linguaggi politici impiegati in fase giudiziaria ed extra-giudiziaria, non risolve forse in maniera definitiva la questione del fazionalismo a Venezia, che potrebbe aver trovato altri sbocchi. Si è infatti parlato di consorterie, per definire l'unione di più famiglie che condividevano obiettivi politici comuni.¹²³³ Se l'utilizzo di questo termine rappresenti una sorta di compromesso linguistico tra l'assenza di fazioni in senso stretto e la necessità di riconoscere comunque delle forme di associazione tra casati al di là dei vincoli instaurati, ad esempio, tramite il matrimonio rimane una questione per il momento insoluta.

Più pertinente a questa ricerca è invece un'altra domanda, cioè se tali aggregazioni abbiano interpretato un ruolo analogo anche nell'ambito delle inimicizie e delle contese violente tra patrizi. In assenza di fonti qualitative che entrino più in profondità nei meccanismi che regolarono la formazione di queste consorterie, anche tale quesito rimane momentaneamente insoluto. Potremmo però già chiederci se in alcuni episodi incontrati abbiamo assistito all'operato di alcune consorterie. In particolare, nell'agosto 1522 avvenne la già menzionata rissa a San Trovaso tra Girolamo Manolesso, Zaccaria Barbaro, Bartolomeo Querini, patrizi, e Scipione dalla Gata, da una parte, e Girolamo Paradiso, Marco Correr e Giovanni Battista Minio, a loro volta patrizi, accompagnati da Giovanni Battista Giustiniano, figlio *naturale* di un nobile, e Nicolò Marzagnolo, popolano, dall'altra.¹²³⁴ Quali legami esistevano tra i patrizi che si erano confrontati in quello che, a tutti gli effetti, appare essere stato uno scontro tra bande rivali?

GIUSTIZIA E CONFLITTO A VENEZIA: DELLE DINAMICHE COMUNI?

Dopo aver ricostruito il percorso che legò a doppio filo le forme delle inimicizie tra gruppi patrizi e le trasformazioni che investirono le istituzioni giudiziarie veneziane, è il momento dei confronti e dei riscontri. Il ceto dirigente della Repubblica non era certo pacifico e incontaminato da divisioni e odi, ma i nodi che sono emersi si possono a buon diritto collocare all'interno del più ampio scenario italiano? In altre parole, i rapporti tra giustizia e conflitto nobiliare che si svilupparono nella laguna sono in linea con le tendenze più complessive dell'età moderna, già ben delineate dalla storiografia? La risposta che si può offrire in questa sede è necessariamente parziale, a causa dell'assenza di sufficienti studi sulla violenza patrizia nei periodi successivi a quello preso in esame in queste pagine.

¹²³³ Trebbi, *La società* cit., p. 200.

¹²³⁴ § 4.2.

Le linee generali delle dinamiche della giustizia nell'Italia moderna sono note: le alterne fasi delle Guerre d'Italia furono un momento di convulsa esplosione di lotte fazionarie, a margine delle manovre politiche e militari dei principi europei nel suolo italiano, e di rivolte. Ma si registra allo stesso tempo l'istituzione di nuovi organi e meccanismi giudiziari, accompagnati da riordinamenti o rielaborazioni giuridiche. In un momento simile di rivolgimenti di poteri, diversi centri dominanti ripensarono profondamente il sistema della giustizia. La volontà di resistere o di cooperare dei principali interlocutori locali, in primo luogo le aristocrazie, determinarono il successo di questi progetti riformatori. Ma i mutamenti istituzionali non misero certo in dubbio la legittimità delle pratiche sociali che contraddistinsero i conflitti e la loro risoluzione e, parimenti, non contrastarono i consolidati assetti gerarchici che ordinano la società.

Tuttavia, a metà secolo si respira aria di cambiamento: c'è desiderio di pace non solo con le potenze esterne, ma anche all'interno. La lotta di parte e la violenza ad esse connessa, una tra i principali elementi di rottura della pace pubblica, iniziano ad essere equiparate a forme di ribellione all'autorità del Principe. Ma l'atteggiamento verso le fazioni nobiliari è quantomeno ambiguo ancora a metà Cinquecento: esse si rivelano funzionali ai progetti di affermazione dell'autorità principesca e di penetrazione nei gangli del potere aristocratico e delle loro clientele.¹²³⁵ Lo sviluppo di procedure processuali speciali, che riducevano gli spazi d'azione riservati alla difesa, ma soprattutto l'intenzione di applicarli nei confronti della criminalità aristocratica, ne provocò la reazione scomposta, che spesso si connetté con il banditismo che imperversava con inedita forza nei territori italiani negli ultimi decenni del Cinquecento. Le trasformazioni sociali in atto, che portarono all'emersione di nuovi ceti medi urbani e rurali, e le aspirazioni dei poteri centrali a ridurre la presa nobiliare sulla società misero in crisi la preminenza aristocratica, che reagì intraprendendo con veemenza la strada della violenza, di cui essi ne rivendicavano l'uso come prerogativa di ceto.¹²³⁶

Nel Seicento la violenza nobiliare non cessò, ma in alcuni momenti essa perse la propria carica eversiva, venendo canalizzata nella forma di duelli molto spesso ritualizzati, che non provocarono lo stesso numero di vittime rispetto ad un secolo prima. In altre circostanze, le fazioni nobiliare ripresero linfa e resero l'ambiente urbano il teatro di sanguinosi scontri, come avvenne a Bologna a metà XVII secolo, restituendo un'immagine di conflitto civile che divise, ad esempio, la città felsinea. Ad aver riaperto la lotta di parte era stato in particolare il tentativo

¹²³⁵ In particolare, Madden, *Una causa civile* cit.

¹²³⁶ Per una sintesi, si rimanda a Bellabarba, *La giustizia nell'Italia* cit., pp. 40-129.

di mettere in discussione l'autorità papale.¹²³⁷ Complessivamente, solo con la fine del Seicento e l'inizio del Settecento la nobiltà perse i tratti più violenti. Questo mutamento culturale va connesso anche alle profonde trasformazioni sociali che stavano cambiando il volto della società settecentesca: nuovi problemi, legati al vagabondaggio e alla necessità di riaffermare il controllo sociale, spinsero quelli che una volta erano stati dei nobili riottosi a non questionare più i rapporti di forza con il Principe, a patto di ottenere la sua protezione dai nuovi pericoli percepiti.¹²³⁸

Indagini sul patriziato veneziano simili a quella condotta per la realtà bolognese sono assenti. Ci si può limitare a notare che, ad inizio Seicento, ci furono alcuni nobili veneziani che, accompagnati da dei *bravi*, compirono gesta analoghe a quelle dei coevi banditi italiani. Nella sua opera dedicata ai banditi della Repubblica, Pompeo Molmenti riassunse alcuni dei casi più clamorosi, come quello di Leonardo Pesaro, ma non solo.¹²³⁹ Claudio Povolo, come più volte ricordato, si è addentrato in alcuni casi di vendetta ed inimicizia degli ultimi due decenni del Cinquecento, mostrando come il *rito* del Consiglio dei Dieci si relazioni con le manifestazioni del conflitto tra famiglie patrizi, i cui risultati non sono dissimili a quelli raggiunti in questa ricerca, con particolare riferimento al paragrafo dedicato agli anni Settanta.¹²⁴⁰

Per quanto concerne il periodo preso in esame in questa tesi, pari a circa ottant'anni, i punti di affinità con le dinamiche che coinvolsero complessivamente lo scenario italiano sono diversi. Anche se abbiamo escluso una netta identificazione tra i gruppi familiari coinvolti nella violenza e le fazioni, le conseguenze delle Guerre d'Italia, quando investirono con forza la Repubblica, si riflessero con chiara evidenza sul piano degli scontri tra lignaggi patrizi nel corso del secondo decennio del Cinquecento. La sovrapposizione tra le pratiche della giustizia degli apparati giudiziari e quelle definite come comunitarie trovò ampio sbocco all'interno sia della Quarantia che del Consiglio dei Dieci, almeno fino al quinto decennio del secolo. Fu proprio a metà secolo, con l'imposizione della pace da parte dei Dieci nel 1547, che un altro snodo fondamentale ebbe luogo a Venezia, lo stesso che avvenne in Italia: l'identificazione della violenza nobiliare con uno dei maggiori pericoli per la stabilità della *res publica*.

¹²³⁷ Rose, *Homicide* cit., pp. 3-4; per uno sguardo complessivo alle sfaccettature della violenza nobiliare nel XVI secolo si veda G. Angelozzi, C. Casanova, *La nobiltà disciplinata. Violenza nobiliare, procedure di giustizia e scienza cavalleresca a Bologna nel XVII secolo*, Bologna 2003.

¹²³⁸ Ancora una volta, quanto osservabile a Bologna può ritenersi esemplare: cfr. Angelozzi, Casanova, *La giustizia criminale* cit.

¹²³⁹ P. Molmenti, *I banditi della Repubblica Veneta*, Firenze 1898, pp. 111-126. Nella compilazione vengono riportati veri e propri esempi di odi, vendette e pacificazioni sollecitate dal Consiglio dei Dieci nella prima metà del Seicento. Appare evidente allora come ci sarebbe materiale per proseguire ulteriormente la presente ricerca.

¹²⁴⁰ Povolo, *La stanza* cit.

La riconduzione delle inimicizie tra patrizi all'interno delle giurisdizioni del massimo organo politico, che aveva appunto competenza sopra le *secta* e le *proditiones*, rivela la preoccupazione politica per il problema delle divisioni interne al ceto dirigente, che potevano minare la salvaguardia della Repubblica. Allo stesso tempo, il provvedimento implicava che analoghe manifestazioni di conflittualità patrizia sarebbero state soggette al peculiare *rito* dei Dieci, che non solo si poneva nel solco di quelle procedure speciali elaborate nel contesto italiano per reagire al banditismo ed al fazionalismo nobiliare, ma lo aveva anticipato nei suoi tratti più salienti. Nei decenni successivi, fino al 1571, i Dieci incanalavano al proprio interno ed attraverso i propri organi satelliti anche le altre forme di violenza tra gruppi patrizi, tanto che nel 1560 si registra l'ultimo processo per omicidio formato dagli Avogadori e discusso in Quarantia. In sintesi, le vicende che investirono il patriziato veneziano presentano una discreta aderenza alle trasformazioni che avvennero nell'Italia cinquecentesca.

Infine, può essere utile avanzare dei raffronti su alcuni precisi punti e con alcune realtà particolari. In primo luogo, in che misura l'imposizione della pace da parte dei Dieci ai gruppi patrizi in aperta inimicizia si presenta come eccezionale o meno all'interno del contesto italiano dei rapporti tra governanti e governati? Che i Principi italiani si ponessero come mediatori esterni nelle contese, anche violente, di importanti sudditi di altre città e regni è ben noto alla storiografia: il caso dei duchi Medici è esemplare.¹²⁴¹ Altra cosa è obbligare i propri sudditi a ricomporre le discordie, abbandonando il manto dell'intercessione e facendo valere la propria autorità, che se sfidata avrebbe comportato esemplari punizioni, come minacciò il Consiglio dei Dieci nei decenni centrali del Cinquecento nei confronti dei patrizi veneziani. Abbiamo già presentato dei casi di analoga intimazione alla pacificazione rivolta alla nobiltà di Terraferma e, in aggiunta, si è dimostrato come forme di pressioni più sfumate fossero già esercitate ad inizio secolo, come avvenne con i capi delle fazioni friulane prima che la violenza erompesse nel Crudele Giovedì Grasso.

Anche nelle altre realtà italiane di metà Cinquecento si agiva in maniera così diretta, coniugando azione giudiziaria e progettualità politica per sedare le dissensioni tra notabili e garantire la pace pubblica? È opportuno ricordare che vi è una notevole differenza tra arbitrare una contesa o persuadere dei gruppi rivali a riconciliarsi, come già avveniva nel tardo Medioevo, e costringere le parti a rinunciare alle loro velleità di rivendicazione delle offese subite – o presunte tali.¹²⁴² Sappiamo che in periodi successivi questo mezzo fu utilizzato, ma

¹²⁴¹ M.P. Paoli, *I Medici arbitri d'onore: duelli, vertenze cavalleresche e "paci aggiustate" negli antichi Stati italiani (secoli XVI-XVIII)*, in Broglio, Paoli, *Stringere la pace* cit., 129-199. Ma anche i duchi d'Este si prestarono tra Cinque e Seicento a ricoprire questo ruolo, cfr. F. Billacois, *Le duel* cit., pp. 70-79.

¹²⁴² Rimanendo sempre in ambito toscano, sugli arbitrati di Lorenzo de' Medici e della Signoria fiorentina si vedano i lavori di M.P. Paoli, *A proposito di "composite repubbliche". Poteri e giustizia nella Val Tiberina al tempo di*

delle analisi puntuali che affrontino la questione nel periodo che in questa sede ci interessa sembrano essere assenti. Ma una risposta indiretta la possiamo cogliere dalle riflessioni degli esponenti della scienza dell'onore: proprio tra 1550 e 1553 furono date alle stampe tre importanti opere in cui si discusse anche dell'ingerenza del Principe nelle dinamiche dei conflitti e delle contese motivate dell'onore tra cavalieri e gentiluomini.

Girolamo Muzio, Sebastiano Fausto da Longiano e Giovan Battista Possevino furono concordi nell'affermare come fosse odioso l'intervento di quel sovrano che forzasse i propri sudditi alla ricomposizione, anche contro la volontà di questi ultimi. Indubbiamente, una pace così imposta sarebbe stata poco onorevole.¹²⁴³ Altri autori, in altri tempi e con altre argomentazioni, sostennero che in realtà l'obbedienza al proprio signore doveva estendersi anche in questo ambito.¹²⁴⁴ Ma ciò che qui interessa è capire quali esperienze abbiano spinto i tre esperti in fatti di duelli e d'onore a esprimersi in questo modo sull'eventuale intromissione del potere sovrano. Durante le loro vite, e in particolare nei decenni antecedenti alla pubblicazione delle loro opere, il Muzio, il Fausto ed il Possevino avevano prestato servizio nelle corti nell'Italia centro-settentrionale e conoscevano bene le realtà di Milano, Mantova, Ferrara, dei piccoli domini padani e anche quella romana. Il Muzio ed il Fausto, inoltre, erano familiari anche il contesto veneto.¹²⁴⁵

Potremmo, in conclusione, presumere che i tre esponenti della scienza dell'onore, nell'affrontare le questioni cavalleresche, facessero affidamento non solo a riflessioni teoriche rielaborate di volta in volta, ma anche su di un bagaglio di conoscenze dirette. Potremmo chiederci quanto volte essi avessero osservato in prima persona governanti e signori costringere i propri sudditi alla pace, per arrivare ad argomentare come fosse preferibile evitare quest'opzione. Se queste ipotesi trovassero un riscontro ed emergesse allora come anche in altri contesti italiani di metà Cinquecento si facesse ricorso all'imposizione della pace dietro minaccia di punizione per lesa maestà, dovremmo dedurre che anche in questo settore l'esperienza veneziana fosse in linea con quella italiana. Si rafforzerebbe così la tesi che si è

Lorenzo il Magnifico, «Ricerche storiche», n. 23 (1993), pp. 15-44; G. Pansini, *Le cause delegate civili nei sistema giudiziario dei principato mediceo*, in M. Sbriccoli, A. Bettoni (a cura di) *Grandi tribunali e rote nell'Italia di antico regime*, Milano 1993, pp. 605-641. Per un esempio di attività di mediazione del conflitto operata dalla sede papale nei confronti dei gruppi aristocratici romani a metà Quattrocento, anche se la relativa pace ebbe vita breve, cfr. M.A. Visceglia, *Factions in Rome between Papal Wars and International Conflicts (1480–1530)*, in Caesar, *Factional* cit., p. 86.

¹²⁴³ G. Muzio, *Il duello del Mutio iustinopolitano*, Venezia 1550, pp. 30-32; S. Fausto, *Duello del Fausto da Longiano regolato a le leggi de l'honore*, Venezia 1551, p. 337-339; G.B. Possevino, *Dialogo dell'honore di M. Giovanni Battista Possevini mantouano*, Venezia 1553, pp. 300-301.

¹²⁴⁴¹²⁴⁴ Angelozzi, Casanova, *La nobiltà* cit., pp. 322-323.

¹²⁴⁵ F. Pignatti (a cura di) FAUSTO Sebastiano, in DBI, vol. 45 (1995), pp. 394-398 ; M. Faini (a cura di) MUZIO Girolamo, in *ivi*, vol. 77 (2012), pp. 614-618 ; P.G. Riga (a cura di), POSSEVINO Giovan Battista, in *ivi*, vol. 85 (2016), pp. 158-160.

sostenuta nel corso della ricerca: al di là della distanza rappresentata dal sistema giuridico, il sistema della giustizia criminale della Repubblica è perfettamente inserito nello scenario italiano, specie in riferimento alle modalità con cui vendette e inimicizie tra famiglie patrizie vennero gestite nel corso del Cinquecento.

Fonti edite

Delli statuti criminali di Genova, Libri dui, Genova, Appresso Girolamo Bartoli, 1590.

ALBERI Eugenio (a cura di), *Relazioni degli ambasciatori veneti al Senato*, V, Firenze, Tipografia e calcografia all'insegna di Clio, 1841.

BANDELLO Matteo, *La prima [quarta] parte de le novelle del Bandello. Tomo primo [nono]*, Londra [Livorno], Presso Riccardo Bancker [Masi], 1791.

CESSI Roberto (a cura di), *I Diarii di Girolamo Priuli*, 4 vol., Bologna, Nicola Zanichelli, 1933-1937.

CESSI Roberto (a cura di), *Gli statuti veneziani di Jacopo Tiepolo del 1242 e le loro glosse*, Venezia, Officine grafiche Carlo Ferrari, 1938.

CICOGNA Emmanuele A., *Delle iscrizioni veneziane raccolte ed illustrate da Emmanuele Antonio Cigogna cittadino veneto*, III, Venezia, presso Giuseppe Picotti stampatore editor l'autore, 1830.

DEGANI Ernesto (a cura di), *Cronaca di Soldoniero di Strassoldo dal 1509 al 1603*, Udine, Tip. G. B. Doretta, 1895.

DELLA CASA Giovanni, *Il Galateo di Messer Giovanni Della Casa, overo Trattato de Costumi, e Modi che si debbono tenere, ò schifare nella comune conversatione*, Firenze, Presso i Giunti, 1578.

FAUSTO Sebastiano, *Duello del Fausto da Longiano regolato a le leggi de l'honore. Con tutti li cartelli missini, e risponsini in querela uolontaria, necessaria, e mista, e discorsi sopra. Del tempo de cauallieri erranti, de braui, e de l'età nostra*, Venezia, appresso Vincenzo Valgrisi nella bottega d'Erasmus, 1551.

FORTIS Alberto, *Viaggio in Dalmazia dell'abate Alberto Fortis*, 2 vol., Venezia, Presso Alvise Milocco all'Apolline, 1774.

GIUSTINIANI Pietro, *Rerum Venetarum ab urbe condita ad annum 1575 historia*, Venezia, 1575, apud Ludouicum Auantium.

MUZIO Girolamo, *Il duello del Mutio iustinopolitano*, Venezia 1550.

NANI MOCENIGO Filippo, *Capitolare dei Signori di Notte esistente nel civico Museo di Venezia pubblicato per cura di Filippo Nani Mocenigo*, Venezia, Tipografia del "Tempo", 1877.

PIN Corrado (a cura di), *Venezia, il patriarcato di Aquileia e le giurisdizioni nelle terre patriarcali del Friuli, 1420-1620. Trattato inedito di fra Paolo Sarpi*, Udine, Arti grafiche friulane, 1985.

POSSEVINO Giovanni B., *Dialogo dell'honore di M. Giovanni Battista Posseuini mantouano*, Venezia, Gabriel Giolito de' Ferrari & fratelli, 1553.

PRIORI Lorenzo, *Prattica Criminale*, in CHIODI Giovanni, POVOLO Claudio (a cura di), *L'amministrazione della giustizia penale nella Repubblica di Venezia*, vol. 1, *Lorenzo Priori e la sua Prattica criminale*, Verona, Cierre Edizioni, 2004, pp. 1-224.

SANSOVINO Francesco, *L'avvocato. Dialogo, nel quale si discorre tutte l'auttorità che hanno i Magistrati di Venetia. Con la pratica delle cose giudiciali del Palazzo*, Venezia, Francesco Rampazetto, 1559.

SANUDO Marin, *I Diarii di Marino Sanuto*, a cura di ALLEGRI Marco et al., Venezia, Stabilimento Visentini cav. Federico – Editore, 1879-1902, 58 vol.

SARPI Paolo, *Opinione di fra Paolo Sarpi, toccante il governo della Republica veneziana*, Londra, 1788.

VECELLIO Cesare, *Habiti antichi et moderni di tutto il Mondo*, Venezia, Appresso i Sessa, 1598.

Bibliografia

- AA.VV., *Venezia e le sue lagune*, Venezia, Nell'I.R.Priv. Stabilimento Antonelli, 1847, 3 vol.
- AA.VV., *958-1998. I Collalto. Conti di Treviso, Patrizi Veneti, Principi dell'Impero. Atti del Convegno 23 maggio 1998, Castello di San Salvatore – Susegana*, Vittorio Veneto, Grafiche De Bastiani, 1998.
- AA.VV., *Ceneda e il suo territorio nei secoli. Atti del Convegno Nazionale 22 maggio 2004. Biblioteca civica – Vittorio Veneto*, Godega Sant'Urbano, Grafiche De Bastiani, 2004.
- AA.VV., *Ceneda e Serravalle in Età Veneziana, 1337-1797. Atti del Convegno Nazionale 20 maggio 2006, Vittorio Veneto*, Vittorio Veneto, Grafiche De Bastiani, 2006.
- ABU-LUGHOD Lila, *Veiled sentiments. Honor and poetry in a Bedouin society*, Berkeley, University of California Press, 1999.
- ABU-ODEH Lama, *Honor Killings and the Construction of Gender in Arab Societies*, «The American Journal Of Comparative Law», n. 58 (2010), pp. 911-952.
- AGAMBEN Giorgio, *Homo sacer. Il potere sovrano e la nuda vita*, Torino, Einaudi, 1995.
- AGOSTINI NORDIO Tiziana, *Poesie dialettali di Domenico Venier*, «Quaderni Veneti», n. 14 (1991), pp. 33-56.
- AYMARD Maurice, *Amicizia e convivialità*, in ARIÈS Philippe, CHARTIER Roger (a cura di), *La vita privata. Dal Rinascimento all'Illuminismo*, Roma-Bari, Laterza, 1987, pp. 357-392.
- ALFANI Guido, MOCARELLI Luca, STRANGIO Donatella, *Italian Famines: An overview (ca.1250-1810)*, «Dondena Working Papers», n. 84 (2015), pp. 1-31.
- ANDREATO Claudia, *Il rito inquisitorio del Consiglio dei dieci nel XVI secolo*, in POVOLO Claudio (a cura di), *Processo e difesa penale in età moderna: Venezia e il suo Stato territoriale*, Bologna, Il Mulino, 2007, pp. 361-417.
- ANDRETTA Stefano, *Giovani and vecchi: The Factionary Spirit in 16th and 17th Centuries Patrician Venice between Myth and Reality*, in GONZALEZ CUERVA Ruben, KOLLER Alexander (a cura di),

A Europe of Courts, a Europe of Factions. Political Groups at Early Modern Centres of Power (1550-1700), Leiden-Boston, Brill, 2017, pp. 176-196.

ANGELOZZI Giancarlo, *La proibizione del duello. Chiesa e ideologia nobiliare*, in PRODI Paolo, REINHARD Wolfgang (a cura di), *Il concilio di Trento e il moderno*, Bologna 1996, pp. 271-307.

ANGELOZZI Giancarlo, CASANOVA Cesarina, *La nobiltà disciplinata. Violenza nobiliare, procedure di giustizia e scienza cavalleresca a Bologna nel XVII secolo*, Bologna, CLUEB, 2003.

ANGELOZZI Giancarlo, CASANOVA Cesarina, *La giustizia criminale a Bologna nel XVIII secolo e le riforme di Benedetto XIV*, Bologna, CLUEB, 2010.

ANTICHI Valerio, *Giustizia consuetudinaria e giustizia d'apparato nello Stato pontificio: la ruptura pacis (1550-1600)*, in BROGGIO Paolo, PAOLI Maria P. (a cura di), *Stringere la pace. Teorie e pratiche della conciliazione nell'Europa moderna (secoli XV-XVIII)*, Roma, Viella, 2011, pp. 229-275.

ANTONIELLI Livio, *Una ricerca sulla polizia nel Ducato di Milano (secoli XVII-XVIII)*, «Le Carte e la Storia», n. 1, II (1995), pp. 29-34.

ANTONIELLI Livio, *Introduzione*, in ANTONIELLI Livio (a cura di), *La polizia in Italia e in Europa: punto sugli studi e prospettive di ricerca*, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2006, pp. 5-10.

ANTONIELLI Livio, *Tra polizia sanitaria e polizia di prossimità: gli anziani di parrocchia nella Milano del Sei-Settecento*, in ANTONIELLI Livio (a cura di), *La polizia sanitaria: dall'emergenza alla gestione della quotidianità*, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2015, pp. 107-139.

ARBEL Benjamin, *Venice's Maritime Empire in the Early Modern Period*, in DURSTELER Eric R. (a cura di), *A Companion to Venetian History, 1400-1797*, Leiden-Boston, Brill, 2013, pp. 125-253.

ARCANGELI Letizia, *Piccoli signori lombardi e potenze grosse*, in GAMBERINI Andrea, PETRALIA Giuseppe (a cura di), *Linguaggi politici nell'Italia del Rinascimento*, Roma, Viella, 2007, pp. 409-443.

ARNADE Peter, PREVENIER Walter, *Honor, Vengeance, and Social Trouble: Pardon Letters in the Burgundian Low Countries*, Ithaca, Cornell University Press, 2015.

AWWAD Amani M., *Gossip, Scandal, Shame and Honor Killing: A Case for Social Constructionism and hegemonic Discourse*, «Thought & Research», n. 24, I (2001), pp. 39-52.

BAJA GUARIENTI C., *Le "guerre civili" di Reggio. Una faida tra guelfi e ghibellini all'inizio del XVI secolo*, in BEBBI Giambattista, *Reggio nel Cinquecento*, a cura di BAJA GUARIENTI Carlo, Reggio Emilia, Antiche Porte, 2007, pp. 37-45.

BAJA GUARIENTI Carlo, *Il bandito e la sua gente. Appunti su fuorilegge e comunità in Età moderna*, in LAGIOIA Vincenzo (a cura di), *Storie di invisibili, marginali ed esclusi*, Bologna, Bononia University Press, 2012, pp. 169-178.

BAJA GUARIENTI Carlo, *Il bandito e il governatore. Domenico d'Amorotto e Francesco Guicciardini nell'età delle guerre d'Italia*, Roma, Viella, 2014.

BALESTRACCI Duccio, *La lotta contro il fuoco (XIII-XVI secolo)*, in AA.VV., *Città e servizi sociali nell'Italia dei secoli XII-XV. Dodicesimo convegno di studi. Pistoia, 9-12 ottobre 1987*, Pistoia, Centro italiano di studi di storia e d'arte, 1990, pp. 417-438.

BASAGLIA Enrico, *Giustizia criminale e organizzazione dell'autorità centrale. La Repubblica di Venezia e la questione delle taglie in denaro (secoli XVI-XVII)*, in COZZI Gaetano (a cura di), *Stato, società e giustizia nella repubblica veneta (sec. XV – XVIII)*, II, Roma, Jouvence, 1980, pp. 191-220.

BASAGLIA Enrico, *Il controllo della criminalità nella Repubblica di Venezia. Il secolo XVI: un momento di passaggio*, in TAGLIAFERRI A. (a cura di), *Atti del Convegno Venezia e la terraferma attraverso le relazioni dei rettori (Trieste, 23-24 ottobre 1980)*, Milano, A. Giuffrè, 1981, pp. 65-78.

BASAGLIA Enrico, *Il banditismo nei rapporti di Venezia con gli stati confinanti*, in ORTALLI Gherardo (a cura di), *Bande armate, banditi, banditismo e repressione di giustizia negli stati europei di antico regime (Atti del convegno Venezia 3-5 novembre 1985)*, Roma, Jouvence, 1986, pp. 423-440.

BEIK William, *Absolutism and society in seventeenth-century France: state power and provincial aristocracy in Languedoc*, Cambridge, Cambridge University Press, 1985.

BELLABARBA Marco, *Le pratiche del diritto civile: gli avvocati, le 'Correzioni' e i 'Conservatori delle leggi'*, in COZZI Gaetano, PRODI Paolo (a cura di), *Storia di Venezia. Dalle origini alla caduta della Serenissima*, vol. 6, *Dal Rinascimento al Barocco*, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1994, pp. 825-863.

BELLABARBA Marco, *La giustizia ai confini. Il principato vescovile di Trento agli inizi dell'età moderna*, Bologna, Il Mulino, 1996.

BELLABARBA Marco *Pace pubblica e pace privata: linguaggi e istituzioni processuali nell'Italia moderna*, in BELLABARBA Marco, SCHWERHOFF Gerd, ZORZI Andrea (a cura di), *Criminalità e giustizia in Germania e in Italia. Pratiche giudiziarie e linguaggi giuridici tra tardo medioevo ed età moderna*, Bologna, Il Mulino, 2010, pp. 189-213.

BELLABARBA Marco, *La giustizia nell'Italia moderna*, Roma-Bari, GLF Editori Laterza, 2008.

BELLAVITIS Anna, *La dote a Venezia tra Medioevo ed età moderna*, in BELLAVITIS Anna, FILIPPINI Nadia M., PLEBANI Tiziana (a cura di), *Donne a Venezia. Spazi di libertà e forme di potere, sec. XVI-XVIII*, Verona, QuiEdit, 2012, pp. 5-20.

BELLAVITIS Anna, *Family and Society*, in DURSTELER, Eric R. (a cura di), *A Companion to Venetian History, 1400-1797*, Leiden-Boston, Brill, 2013, pp. 319-351.

BELLOMO Manlio, *The Common Legal Past of Europe. 1000-1800*, Washington, The Catholic university of America press, 1995.

BELTRAMI Daniele, *Storia della popolazione di Venezia dalla fine del secolo XVI alla caduta della Repubblica*, Padova, CEDAM, 1954.

BENEDETTO Maria A., *Statuti (diritto intermedio)*, in AZARA Antonio, EULA Ernesto (a cura di), *Novissimo Digesto Italiano, XVIII*, Torino, UTET, 1971, pp. 385-398.

BERCHET Guglielmo, *Prefazione ai Diarii di Marino Sanuto*, in FULIN Rinaldo, STEFANI Federico, BAROZZI Niccolò, BERCHET Guglielmo, ALLEGRI Marco (a cura di), *I Diarii di Marino Sanuto*, Venezia, Stabilimento Visentini cav. Federico - Editore, 1879-1902.

BERTEAU Camille, GOURDON Vincent, ROBIN-ROMERO Isabelle, *Godparenthood: driving local solidarity in Northern France in the Early Modern Era. The example of Aubervilliers families in the sixteenth–eighteenth centuries*, «The History of the Family», n. 17, IV (2013), pp. 452-467.

BERTELLI Sergio, CENTANNI Monica, *Il gesto. Analisi di una fonte storica di comunicazione non verbale*, in BERTELLI Sergio, CENTANNI Monica (a cura di), *Il gesto*, Firenze, Ponte alle Grazie, 1995, pp. 9-28.

BESTA Enrico, *Riccardo Malombra: professore nello studio di Padova, consultore di stato in Venezia*, Venezia, Fratelli Visentini, 1894.

BESTA Enrico, *Jacopo Bertaldo e lo Splendor venetorum civitatis consuetudinum*, Venezia, coi tipi dei fratelli Visentini, 1897.

BESTA Enrico, *Appunti per la storia del diritto penale nel dogado veneziano innanzi al 1232*, Milano, Società editrice libraria, 1899.

BESTA Enrico, *Il diritto e le leggi civili di Venezia fino al dogado di Enrico Dandolo*, Venezia, Visentini, 1900.

BETTINELLI Giuseppe, *Dizionario Storico-Portatile di tutte le Venete Patrizie Famiglie*, Venezia, Presso Giuseppe Bettinelli, 1780.

BILLACOIS François, *Le duel dans la société française des XV^e-XVII^e siècles. Essais de psychosociologie historique*, Parigi, Editions de l'Ecole des hautes études en sciences sociales, 1986.

BISTORT Giulio, *Il magistrato alle pompe nella Repubblica di Venezia: studio storico*, Venezia, Deputazione veneta di storia patria, 1912.

BLACK-MICHAUD Jack, *Cohesive force. Feud in the Mediterranean and the Middle East*, Oxford, Basil Blackwell, 1975.

BLASTENBREI Peter, *La quadratura del cerchio: il bargello di Roma nella crisi sociale tardocinquecentesca*, «Dimensioni e problemi della ricerca storica», n. 1 (1994), pp. 5-37.

BLICKLE Renate, *Interversione. Suppliche a favore di altri in terra e in cielo: un elemento dei rapporti di potere*, in NUBOLA Cecilia, WÜRGLER Andreas (a cura di), *Suppliche e «gravamina». Politica, amministrazione, giustizia in Europa (secoli XIV-XVIII)*, Bologna, Il Mulino, 2002, pp. 367-406.

BLOK Anton, *La mafia di un villaggio siciliano, 1860-1960: imprenditori, contadini, violenti*, Torino, Einaudi, 1986.

BOERIO Giuseppe, *Dizionario del dialetto veneziano*, Venezia, Reale Tipografia di Giovanni Cecchini Edit., 1867.

BONORA Elena, *Aspettando l'imperatore. Principi italiani tra il papa e Carlo V*, Torino, Einaudi, 2014.

BOREAN Linda, *I cardinali Francesco e Alvise Pisani: ascesa al potere, magnificenza e vanagloria*, in FURLAN Caterina, TOSINI Patrizia (a cura di), *I cardinali della Serenissima: arte, committenza tra Venezia e Roma (1523-1605)*, Cinisello Balsamo, Silvana Editoriale, 2014, pp. 105-127.

BORNSTEIN Daniel E., *The Bianchi of 1399. Popular Devotion in Late Medieval Italy*, Ithaca, Cornell University Press, 1993.

BOSSY John, *Padrini e madrine: un'istituzione sociale del Cristianesimo popolare in Occidente*, «Quaderni storici», n. 41 (1979), pp. 440-449.

BOSSY John, *Christianity in the West*, Oxford, Oxford University Press, 1985.

BOSSY John, *Peace in the Post-Reformation*, Cambridge, Cambridge University Press, 2004.

BOUWSMA William J., *Venice and the Defense of Republican Liberty: Renaissance Values in the Age of the Counter-Reformation*, Berkeley-Los Angeles, University of California Press, 1968.

BOUWSMA William J., *Lawyers and Early Modern Culture*, «The American Historical Review», n. 78, II (1973), pp. 303-327.

BOWD Stephen, *The Republics of Ideas: Venice, Florence and the Defence of Liberty 1525-1530*, «History», n. 85 (2000), pp. 404-27.

BRACEWELL Wendy, *The historiography of the triplex confinium: conflict and community on a triple frontier, 16th-18th centuries*, in ELLIS Steven, ESSER Raingard, (a cura di) *Frontiers and the writing of history, 1500-1850*, Hannover, Wehrhahn Verlag, 2006, pp. 211-227.

BRACKETT John K., *Criminal Justice and Crime in Late Renaissance Florence, 1537-1609*, Cambridge, Cambridge University Press, 1992.

BRAGANTINI Renzo, *Il riso sotto il velame. La novella cinquecentesca tra l'avventura e la norma*, Firenze, Olschki, 1987.

BREITENBERG Mark, *Anxious Masculinity: Sexual Jealousy in Early Modern England*, «Feminist Studies», n. 19, II (1993), pp. 377-398.

BROGGIO Paolo, *I gesuiti come pacificatori in Età moderna: dalle guerre di frontiera nel Nuovo Mondo americano alle lotte fazzionarie nell'Europa mediterranea*, «Rivista di storia e letteratura religiosa», n. 39, II (2003), pp. 249-289.

BROWN Judith C., DAVIS Robert C. (a cura di), *Gender and Society in Renaissance Italy*, Londra, Longman, 1998.

BROWN Warren C., *Violence in Medieval Europe*, Londra-New York, Longman Pearson, 2011.

BRUNNER Otto, *Terra e potere: strutture pre-statali e pre-moderne nella storia costituzionale dell' Austria medievale*, Milano, Giuffrè, 1983.

BUGANZA Gianni, *La complessità dell'ordine. Il processo penale veneziano e le ragioni del principe tra diritto, società e destino*, Venezia, Fondazione Giorgio Cini, 1998.

BURKE Peter, *The language of gesture in early modern Italy*, in BREMMER Jan, ROODENBURG Herman (a cura di), *A Cultural history of Gesture*, Cambridge, Polity Press, 1991, pp. 71-83.

BUSATTA Sandra, *Honour and Shame in the Mediterranean*, «Antrocom», n. 2 (2006), pp. 75-78.

CALABI Donatella, *Il rinnovamento urbano del primo Cinquecento*, in TENENTI Alberto, TUCCI Ugo (a cura di), *Storia di Venezia. Dalle origini alla caduta della Serenissima*, vol. 5, *Il Rinascimento. Società ed economia*, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1996, pp. 101-163

CALCAGNO Paolo, «Per la pubblica quiete». *Corpi armati e ordine pubblico nel Domini della Repubblica di Genova (secoli XVI-XVIII)*, «Società e Storia», n. 129 (2010), pp. 453-487.

CAMINITI Gloria, *Problemi di difesa e di sicurezza a Bergamo alla fine del Duecento*, «Nuova rivista storica», n. 80 (1996), pp. 149-178.

CANTOA Jesús M., ALVARO José L., PEREIRA Cicero, GARRIDO Alicia, TORRES Ana R., EMANOEL PEREIRA Marcos, *Jealousy, Gender, and Culture of Honor: A Study in Portugal and Brazil*, «The Journal of Psychology», n. 151 (2017), pp. 580-596

CARAPEZA Sandra, *Novelle e novellieri. Forme della narrazione breve nel Cinquecento*, Milano, LED, 2011.

CARAVALE Mario, *Le istituzioni della Repubblica*, in ARNALDI Girolamo, CRACCO Giorgio, TENENTI Alberto (a cura di), *Storia di Venezia. Dalle origini alla caduta della Serenissima*, vol. 3, *La formazione dello Stato patrizio*, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, 1997, pp. 299-364.

CARMINATI Erika, *Rituali e cerimoniali civici nella Terraferma veneziana. Il caso della città di Bergamo (secc. XVII-XVIII)*, tesi di dottorato, Università degli Studi di Padova-École Pratique des Hautes Études (rel. prof. M. F. Barbierato, prof. G.M. Varanini, M.me S. Frommel), a.a. 2016/2017.

CARRAWAY Joanna, *Contumacy, Defense Strategy, and Criminal Law in Late Medieval Italy*, «Law and History Review», n. 29, I (2011), pp. 99-132.

CARROLL Stuart, *Blood and violence in early modern France*, Oxford, Oxford University Press, 2006.

CARROLL Stuart, *The Peace in the Feud in Sixteenth- and Seventeenth-Century France*, «Past & Present», n. 178 (2003), pp. 74-115.

CARROLL Stuart, *Acheter la grâce en France du XV^e au XVII^e siècle*, in GARNOT Benoît (a cura di), *Justice et argent: les crimes et les peines pécuniaires du XIII^e au XXI^e siècle*, Digione 2005, pp. 237-246.

CARROLL Stuart, *Introduction*, in CARROLL Stuart (a cura di), *Cultures of Violence Interpersonal Violence in Historical Perspective*, Basingstoke 2007, pp. 1-43.

CARROLL Stuart, *Peace-making in Early Modern Europe: towards a comparative history*, in BROGGIO Paolo, PAOLI Maria P. (a cura di), *Stringere la pace. Teorie e pratiche della conciliazione nell'Europa moderna (secoli XV-XVIII)*, Roma, Viella, 2011, pp. 75-92.

CARROLL Stuart, *Vendetta in the Seventeenth-Century Midi*, «Krypton», n. 5/6 (2015), pp. 25-40.

CARROLL Stuart, *Revenge and Reconciliation in Early Modern Italy*, «Past and Present», n. 233 (2016), pp. 101-142.

CARROLL Stuart, *From Feud to Enmity*, «Acta Histriae», n. 25, II (2017), pp. 433-444.

CARROLL Stuart, *Thinking with Violence*, «History and Theory», n. 55 (2017), pp. 23-43.

CASANOVA Cesarina, *Crimini di donne, giudici benevoli (Bologna XVI-XVIII secolo)*, «Historia et ius. Rivista di storia giuridica dell'età medievale e moderna», n. 9 (2016), pp. 1-11.

CASELLA Laura, *Donne aristocratiche nel Friuli del Cinquecento tra strategie familiari e conflitti di fazione*, in ARCANGELI Letizia, PEYRONEL Susanna (a cura di) *Donne di potere nel Rinascimento*, Roma, Viella, 2008, pp. 89-128.

CASINI Matteo, *Immagini dei capitani generali «da Mar» a Venezia in età barocca*, in FANTONI Marcello (a cura di), *Il "Perfetto Capitano". Immagini e realtà (secoli XV-XVII)*, Roma, Bulzoni, 2001, pp. 219-270.

CASINI Matteo, *Fra città-stato e Stato regionale: riflessioni politiche sulla Repubblica di Venezia in età moderna*, «Studi Veneziani», 44 (2002), pp. 15-36.

CASINI Matteo, *The «Company of the Hose»: Youth and Courty Culture in Europe, Italy and Venice*, «Studi Veneziani», n. 63 (2011), pp. 133-153.

CASINI Matteo, *Banquets, food and dance: youth companies at the table in Renaissance Venice*, «Ludica. Annali di storia e civiltà del gioco», n. 19/20 (2013/14), pp. 182-192.

CASINI Matteo, *Cittadini and Celebration in the Renaissance*, «Studi Veneziani», n. 74 (2016), pp. 47-70.

CAVALLAR Osvaldo, *Una figura di bandito in un comunicato colloquio di Guicciardini*, in PASQUINI Emilio, PRODI Paolo (a cura di), *Bologna nell'età di Carlo V e Guicciardini*, Bologna, Il Mulino, 2002, pp. 109-150.

CAVALLO Sandra, WARNER Lyndan (a cura di), *Widowhood in Medieval and Early Modern Europe*, Londra-New York, Longman, 1999.

CAVAZZANA ROMANELLI Francesca, ORLANDO Ermanno, *Storia e struttura dei fondi parrocchiali veneziani. Prime indagini*, Venezia, Studium Cattolico Veneziano, 2004.

CAVINA Marco., *Il duello giudiziario per punto d'onore. Genesi, apogeo e crisi nell'elaborazione dottrinale italiana (secc. XIV-XVI)*, Torino, G. Giappichelli, 2003.

CAVINA Marco, *Il sangue dell'onore. Storia del duello*, Roma-Bari, GLF editori Laterza, 2005.

CAVINA Marco, *Nozze di sangue. Storia della violenza coniugale*, Roma-Bari, Laterza, 2011.

CAVINA Marco, *Saperi normativi di ceto e soluzione dei conflitti. Dal duello nobiliare alla scienza dell'onore*, in CAVINA Marco (a cura di), *La giustizia criminale nell'Italia moderna (XVI-XVIII sec.)*, Bologna, Patron, 2012, pp. 73-90.

CAVINA Marco, *Science of duel and science of honour in the Modern Age: the construction of a new science between customs, jurisprudence, literature and philology*, in JAQUET Daniel, VERELST Karin, DAWSON Timothy (a cura di), *Late Medieval and Early Modern Fight Books. Transmission and tradition of martial arts in Europe (14th-17th Centuries)*, Leiden-Boston, Brill, 2016, pp. 571-593.

CAVINA Marco, *Ai confini del problema criminale. Saggi storico-giuridici*, Bologna, Bononia University Press – BUP, 2015, pp. 101-110.

CECCHINI Isabella, PEZZOLO Luciano, *Merchants and institutions in early modern Venice*, «The Journal of European Economic History», n. 41 (2012), pp. 89-114.

CERIANI SEBREGONDI Giulia, *Un doge e il suo manifesto: il palazzo di Leonardo Donà (1536-1612) alle Fondamenta Nuove a Venezia*, «Annali di architettura. Rivista del Centro internazionale di Studi di Architettura Andrea Palladio di Vicenza», n. 14 (2002), pp. 231-250.

CHIODI Giovanni, *Le relazioni pericolose. Lorenzo Priori, il senatore invisibile e gli eccelsi Consigli veneziani*, in CHIODI Giovanni, POVOLO Claudio (a cura di), *L'amministrazione della giustizia penale nella Repubblica di Venezia*, 1, *Lorenzo Priori e la sua Pratica criminale*, Verona, Cierre Edizioni, 2004, pp. VII-CII.

CHIODI Giovanni, *Il giardino dei sentieri che s'incontrano. Processo penale e forme di giustizia nella Terraferma veneta (secoli XVI-XVIII)*, in *Saggi in ricordo di Aristide Tanzi*, Milano, Giuffrè, 2009, pp. 85-166.

CHITTOLINI Giorgio, *L'onore dell'ufficiale*, in SMYTH Craig H., GARFAGNINI Gian C. (a cura di), *Florence and Milan. Comparisons and relations: acts of two conferences at Villa I Tatti in 1982 – 1984*, I, Firenze, La Nuova Italia, 1989, pp. 101-133.

CHOJNACKI Stanley, *Crime, Punishment, and the Trecento Venetian State*, in MARTINES Lauro (a cura di), *Violence and Civil Disorder in Italian Cities, 1200-1500*, Berkeley-Los Angeles-Londra, University of California Press, 1972, pp. 184-228.

CHOJNACKI Stanley, *La formazione della nobiltà dopo la Serrata*, in ARNALDI Girolamo, CRACCO Giorgio, TENENTI Alberto (a cura di), *Storia di Venezia. Dalle origini alla caduta della Serenissima*, vol. 3, *La formazione dello Stato patrizio*, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, 1997, pp. 641-715.

CHOJNACKI Stanley, *Women and Men in Renaissance Venice. Twelve Essays on Patrician Society*, Baltimora-Londra, The John Hopkins University Press, 2000.

CHOJNACKI Stanley, *Identity and Ideology in Renaissance Venice. The Third Serrata*, in MARTIN John, ROMANO Dennis (a cura di), *Venice Reconsidered: The History and Civilization of an Italian City-State, 1297-1797*, Baltimore-Londra, Johns Hopkins University Press, 2000, pp. 263-294.

CHOJNACKI Stanley, *Patrician Purity and the Female Person in Early Renaissance Venice*, «Acta Histriae», n. 23, I (2015), pp. 1-16.

CICOGNA Emmanuele Antonio, *Intorno la vita e le opere di M. M. patrizio veneto*, «Memorie dell'I.R. Istituto veneto di scienze, lettere ed arti», n. 9 (1861), pp. 359-425.

CIVALE Gianclaudio, *L'eroe bandito. Ribellione, infamia e religione nelle alpi valdesi del '600*, «Mediterranea. Ricerche storiche», n. 44 (2018), pp. 477-514.

CLARK Anna, *Humanity and Justice: Wife-beating and the Law in the 18th and 19th Centuries*, in SMART Carol (a cura di), *Regulating Womanhood: Historical Essays on Marriage, Motherhood and Sexuality*, Londra, Routledge, 1992, pp. 187-206.

CLARKE Paula C., *The Business of Prostitution in Early Renaissance Venice*, «Renaissance Quarterly», n. 68, II (2015), pp. 419-464.

COHEN Dov, NISBETT Richard E., BOWDLE Brian F., & SCHWARZ Norbert, *Insult, aggression and the southern culture of honor: An "experimental ethnography"*, «Journal of Personality and Social Psychology», n. 70 (1996), pp. 945-960.

COHEN Elisabeth S., *Honor and Gender in the Streets of Early Modern Rome*, «Journal of Interdisciplinary History», n. 22, IV (1992), pp. 597-625.

COLSON Justin, VAN STEENSEL Ariel, *Cities and solidarities. Urban communities in medieval and early modern Europe*, in COLSON Justin, VAN STEENSEL Ariel (a cura di), *Cities and Solidarities. Urban Communities in Pre-Modern Europe*, Londra-New York, Routledge, 2017, pp. 1-24.

CONCINA Ennio, *Ampliar la città: spazio urbano, «res publica» e architettura*, in COZZI Gaetano, PRODI Paolo (a cura di), *Storia di Venezia. Dalle origini alla caduta della Serenissima*, vol. 6, *Dal Rinascimento al Barocco*, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1994, pp. 253-273.

CONZATO Antonio, *Sulle «faccende» da «praticare occultamente». Il Consiglio dei Dieci, il senato e la politica estera veneziana (1503-1509)*, «Studi Veneziani», n. 55 (2008), pp. 1-83.

CONZATO Antonio, *Usurpazione o riorganizzazione? Il Consiglio dei Dieci e la gestione della politica estera veneziana negli anni di Agnadello*, in GULLINO Giuseppe (a cura di), *L'Europa e la Serenissima: la svolta del 1509. Nel V centenario della battaglia di Agnadello*, Venezia, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, 2011, pp. 191-206.

COVINI Nadia, *Scrivere al principe. Il carteggio interno sforzesco e la storia documentaria delle istituzioni*, «Reti Medievali Rivista», n. 9, I (2008), pp. 277-308.

COWAN Alexander, *Marriage, Manners and Mobility in Early Modern Venice*, Aldershot, Ashgate, 2007.

COZZI Gaetano, *Il doge Nicolò Contarini. Ricerche sul patriziato veneziano agli inizi del Seicento*, Venezia, Istituto per la collaborazione Culturale, 1963.

COZZI Gaetano, *Domenico Morosini e il "De bene instituta repubblica"*, «Studi veneziani», n. 12 (1970), pp. 405-458.

COZZI Gaetano, *Repubblica di Venezia e Stati italiani. Politica e giustizia dal secolo XVI al secolo XVIII*, Torino, Giulio Einaudi editore, 1982.

COZZI Gaetano, «*Ordo est ordinem non servare*»: considerazioni sulla procedura penale di un detenuto dal Consiglio dei X, «*Studi Storici*», n. 29 (1988), pp. 309-320.

COZZI Gaetano, *Religione, moralità e giustizia a Venezia: vicende della magistratura degli esecutori contro la bestemmia*, «*Atti e memorie dell'Ateneo veneto*», n. 178 (1991), pp. 7-95.

COZZI Gaetano, KNAPTON Michael, *La Repubblica di Venezia nell'età moderna*, vol. 1, *Dalla guerra di Chioggia al 1517*, Torino, UTET, 1986.

COZZI Gaetano, KNAPTON Michael, SCARABELLO Giovanni, *La Repubblica di Venezia nell'età moderna*, vol. 2, *Dal 1517 alla fine della Repubblica*, Torino, UTET, 1992.

COZZI Gaetano, *Venezia dal Rinascimento all'Età barocca*, in COZZI Gaetano, PRODI Paolo (a cura di), *Storia di Venezia. Dalle origini alla caduta della Serenissima*, vol. 6, *Dal Rinascimento al Barocco*, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1994, pp. 3-125.

COZZI Gaetano, *Ambiente veneziano, ambiente veneto. Saggi su politica, società, cultura nella Repubblica di Venezia in età moderna*, Venezia, Marsilio, 1997, p. 103.

COZZI Gaetano, *La società veneta e il suo diritto: saggi su questioni matrimoniali, giustizia penale, politica del diritto, sopravvivenza del diritto veneto nell'Ottocento*, Venezia, Marsilio, 2000.

CROUZET-PAVAN Elisabeth, *Potere politico e spazio sociale: il controllo della notte a Venezia nei secoli XIII-XV*, in SBRICCOLI Mario (a cura di), *La notte. Ordine, sicurezza e disciplinamento in età moderna*, Firenze, Ponte alle Grazie, 1991, pp. 46-66.

CROUZET-PAVAN Elisabeth, *Sopra le acque salse. Espace, pouvoir et société à Venise à la fin du moyen âge*, 2 vols., Roma, Ecole française de Rome, 1992.

CUMMINS Stephen, *Forgiving Crimes in Early Modern Naples*, in CUMMINS Stephen, KOUNINE Laura, *Cultures of Conflict Resolution in Early Modern Europe*, Farnham, Ashgate, 2016, pp. 255-279.

D'ANDREA David, *Charity and Confraternities*, in DURSTELER Eric R. (a cura di), *A Companion to Venetian History, 1400-1797*, Leiden-Boston, Brill, 2013, pp. 421-447.

D'ATTEMS Ermanno, *Cenni ed appunti sulla famiglia dei conti di Strassoldo*, Udine, Tip. D. Del Bianco, 1909.

DA MOSTO Andrea, *L'archivio di Stato di Venezia. Indice generale, storico, descrittivo ed analitico*, vol. 1, *Archivi dell'amministrazione centrale della Repubblica veneta e archivi notarili*, Roma, Biblioteca d'arte, 1937.

DAL BORGO Michela, *At the Origin of Hospitality: Venetian Hostelry, Tavern and Lodging between the Fourteenth and Eighteenth Centuries*, «Mediterranean world», n. 22 (2016), pp. 121-136.

DAMAŠKA Mirjan R., *The Faces of Justice and State Authority. A Comparative Approach to the Legal Process*, New Haven-Londra, Yale University Press, 1986.

DAVIS Natalie Z., *The Reasons of Misrule: Youth Groups and Charivaris in Sixteenth Century France*, «Past & Present», n. 20 (1971), pp. 41-75.

DAVIS Natalie Z., *Storie d'archivio. Racconti di omicidio e domande di grazia nella Francia del Cinquecento*, Torino, Einaudi, 1992.

DAVIS Robert C., *Shipbuilders of the Venetian arsenal: workers and workplace in the preindustrial city*, Baltimore-Londra, The Johns Hopkins University press, 1991.

DE BENEDICTIS Angela, *Repubblica per contratto. Bologna: una città europea nello Stato della Chiesa*, Bologna, Il Mulino, 1995.

DE BENEDICTIS Angela, «*Libertas*» e «*res publica*» tra potere temporale e potere spirituale. *Bologna nel '500-'600*, in TORRES I SANS Xavier (a cura di), *Les altres guerres de religió. Catalunya, Espanya, Europa (segles XVI-XIX)*, Girona, Documenta Universitaria, 2012, pp. 81-104.

DE BENEDICTIS Angela, *Chi ha paura del repubblicanesimo cittadino di età moderna? Materiali per una discussione*, in MAFFEI Paola, VARANINI Gian M. (a cura di), «*Honos alit artes*». *Studi per il settantesimo compleanno di Mario Ascheri*, 3, *Il cammino delle idee dal Medioevo all'Antico regime. Diritto e cultura nell'esperienza europea*, Firenze 2014, pp. 325-334.

DE VIVO Filippo, *Information and Communication in Venice. Rethinking Early Modern Politics*, Oxford, Oxford University Press, 2007.

DEAN Trevor, *Marriage and Mutilation. Vendetta in Late Medieval Italy*, «Past and Present», n. 157 (1997), pp. 3-36.

DEAN Trevor, *Gender and Insult in an Italian City: Bologna in the Later Middle Ages*, «Social History», n. 29 (2004), pp. 217-231.

DEAN Trevor, *Crime and Justice in Late Medieval Italy*, Cambridge, Cambridge University Press, 2007.

DEGRASSI Donata, *Frontiere, confini e interazioni transconfinarie nel medioevo: alcuni esempi nell'area nordorientale d'Italia*, in «Archivio storico italiano», 160 (2002), pp. 195-220.

DEGRASSI Donata, *Dai confini dei villaggi ai confini politici. L'area friulana nel tardo medioevo*, in «Reti Medievali Rivista», n. 7, I (2006), pp. 79-99.

DEL TORRE Giuseppe, *Venezia e la terraferma dopo la guerra di Cambrai. Fiscalità e amministrazione (1515-1530)*, Milano, F. Angeli, 1986.

DEL TORRE Giuseppe, *Patrizi e cardinali. Venezia e le istituzioni ecclesiastiche nella prima età moderna*, Milano, FrancoAngeli, 2010.

DERNÉ Steven, *Culture in Action. Family Life, Emotion, and Male Dominance in Banaras, India*, Albany, State University of New York, 1995.

DEROSAS Renzo, *Moralità e giustizia a Venezia nel '500-'600. Gli esecutori contro la bestemmia*, in COZZI Gaetano (a cura di), *Stato, società e giustizia nella repubblica veneta (sec. XV – XVIII)*, I, Roma, Jouvence, 1980, pp. 431-528.

DESSÌ Rosa M., *Pratiche della parola di pace nella storia dell'Italia urbana*, in AA.VV., *Pace e guerra nel basso medioevo. Atti del XL Convegno storico internazionale. Todi, 12-14 ottobre 2003*, Spoleto, Fondazione Centro italiano di studi sull'alto Medioevo, 2004, pp. 271-312.

DE VINCENTIIS Amedeo, *Memorie bruciate. Conflitti, documenti, oblio nelle città italiane del tardo medioevo*, «Bullettino dell'Istituto Storico Italiano per il medio Evo», n. 106, I (2004), pp. 167-198.

DE VINCENTIIS Amedeo, *Spazi e forme della memoria nel medioevo*, in S. Carocci (a cura di) *Storia d'Europa e del Mediterraneo. Dal Medioevo all'età della globalizzazione. Il Medioevo*, vol. 9, *Strutture, preminenze, lessici comuni*, Roma, Salerno Editore, 2007, pp. 581-606.

DI BELLA Maria P., *Name, Blood and miracles: the claims to renown in traditional Sicily*, in PITT-RIVERS Julian A., PERISTIANY John G. (a cura di) *Honor and Grace in Anthropology*, Cambridge, Cambridge University Press, 1992, pp. 151-165.

DIBELLO Daniele, *Dinamiche istituzionali e prassi normative nella Venezia del tardo medioevo. Nota al caso Foscari*, «Archivio Veneto», 12 (2006), pp. 5-21.

DINGES Martin, *The Uses of Justice As a Form of Social Control in Early Modern Europe*, in ROODENBURG Herman, SPIERENBURG Pieter (a cura di) *Social Control in Europe*, vol. 1, *1500-1800*, Columbus 2004, pp. 159-175.

DIXON Scott C., FREIST Dagmar, GREENGRASS Mark (a cura di), *Living with Religious Diversity in Early-Modern Europe*, Farnham-Burlington, Ashgate, 2009.

DONATI Claudio, *L'idea di nobiltà in Italia. Secoli XIV-XVIII*, Roma, Laterza, 1988.

DOUMERC Bernard, *Il dominio del mare*, in TENENTI Alberto, TUCCI Ugo (a cura di), *Storia di Venezia. Dalle origini alla caduta della Serenissima*, vol. 4, *Il Rinascimento. Politica e cultura*, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1996, pp. 113-180.

DURSTELER Eric R., *The Bailo in Constantinople: Crisis and Career in Venice's Early Modern Diplomatic Corps*, «Mediterranean Historical Review», n. 16, II (2001), pp. 1-30.

EDIGATI Daniele, *La pace private e I suoi effetti sul processo criminale. Il caso toscano in età moderna*, «Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento», n. 34 (2008), pp. 11-65.

EDIGATI Daniele, *Gli occhi del Granduca. Tecniche inquisitorie e arbitro giudiziale tra stylus curiae e ius commune nella Toscana secentesca*, Pisa, Edizioni Ets, 2009.

EDIGATI Daniele, *Una riforma di fine Antico Regime alla vigilia dell'annessione. Moreau de Saint-Méry e il problema della giustizia criminale nel ducato parmense*, «Historia et ius», n. 9 (2016), pp. 1-38.

ELLENBLUM Ronnie, *Were there Borders and Borderlines in the Middle Ages? The Example of the Latin Kingdom of Jerusalem*, in ABULAFIA David, BEREND Nora (a cura di), *Medieval Frontiers: Concepts and Practices*, Londra, Routledge, 2002, pp. 105-119

ERSPAMER Francesco, *La biblioteca di don Ferrante. Duello e onore nella cultura del Cinquecento*, Roma, Bulzoni, 1982.

FADALTI Luigi, *Gli artigli del leone. Giustizia e carcere a Venezia dal XVI al XVIII secolo*, Treviso, Altilia, 2004.

FAGGION Lucien, *Violence, Rites and Social Regulation in the Venetian Terra Firma in the Sixteenth Century*, in DAVIES Jonathan, *Aspects of Violence in Renaissance Europe*, Burlington, Ashgate, 2013, pp. 185-204.

FARR James R., *Honor, Law, and Custom In Renaissance Europe*, in RUGGIERO Guido (a cura di), *A Companion to the Worlds of the Renaissance*, Oxford, Blackwell Publishing, 2007, pp. 124-138.

FASANO GUARINI Elena, *Gli "ordini di polizia" nell'Italia del '500: il caso toscano*, in STOLLEIS Michael, HÄRTER Karl, SCHILLING Lothar (a cura di), *Policey im Europa der frühen Neuzeit*, Francoforte, Klostermann, 1996, pp. 55-95.

FASSINA Giacomo, *Factionousness, fractiousness or unity? The reform of the Council of Ten in 1582-1583*, «Studi Veneziani», 54 (2007), pp. 89-117.

FECI Simona, *Morte in famiglia. Il parricidio a Roma alla fine del Cinquecento e la riflessione di Prospero Farinacci*, in FECI Simona, Schettini L. (a cura di) *La violenza contro le donne nella storia. Contesti, linguaggi, politiche del diritto (secoli XV-XXI)*, Roma, Viella, 2017, pp. 63-85.

FECI Simona, SCHETTINI Laura, (a cura di) *La violenza contro le donne nella storia. Contesti, linguaggi, politiche del diritto (secoli XV-XXI)*, Roma, Viella, 2017.

FEDERICO Maria A., *La supplica: procedura per l'approvazione e aspetti formali*, in BELLONI Cristina, NUBOLA Cecilia (a cura di), *Suppliche al pontefice. Diocesi di Trento 1513-1565*, Bologna, Il Mulino, 2006, pp. 21-40.

FERLAN Claudio, *I mediatori gesuiti e la loro formazione nei possedimenti austriaci degli Asburgo*, in BROGGIO Paolo, PAOLI Maria P. (a cura di), *Stringere la pace. Teorie e pratiche della conciliazione nell'Europa moderna (secoli XV-XVIII)*, Roma, Viella, 2011, pp. 487-508.

FERRANTE Lucia, *Honor Regained: Women in the Casa del Soccorso di S. Paolo in Sixteenth-Century Bologna*, in MUIR Edward, RUGGIERO Guido (a cura di), *Sex and Gender in Historical Perspective*, Baltimore, The Johns Hopkins University Press, 1990, pp. 46-72.

FERRO Marco, *Dizionario del diritto comune e veneto*, 2° ed., Venezia, Presso Andrea Santini e Figlio, 1845-1847, 2 vol.

FINLAY Robert, *The Venetian Republic as a gerontocracy: age and politics in the Renaissance*, «Journal of Medieval and Renaissance Studies», n. 8, I (1978), pp. 157-178.

FINLAY Robert, *La vita politica nella Venezia del Rinascimento*, Milano, Jaca Books, 1982.

FINLAY Robert, *The Immortal Republic: The Myth of Venice during the Italian Wars (1494-1530)*, «The Sixteenth Century Journal», n. 30, IV (1999), pp. 931-944.

FINZI Claudio, *La polemica sulla nobiltà nell'Italia del Quattrocento*, «Cuadernos de Filología Clásica. Estudios Latinos», n. 30 (2010), pp. 341-380.

FIORAVANTI Domenico, *Stato e costituzione*, in FIORAVANTI Domenico (a cura di), *Lo Stato moderno in Europa. Istituzioni e diritto*, Roma, GLF Editori Laterza, 2002, p. 3-36.

FIORI Antonia, *Quasi denunciante fama: note sull'introduzione del processo tra rito accusatorio e inquisitorio*, in SCHMOECKEL Mathias, CONDORELI Orazio, ROUMY Franck (a cura di), *Der Einfluss der Kanonistik auf die europäische Rechtskultur*, 3, *Straf- und Strafprozessrecht*, Köln-Weimar-Vienna, Böhlau, 2009, pp. 351-367.

FIORATO Adelin C., *Bandello entre l'histoire et l'écriture. La vie, l'expérience sociale, l'évolution culturelle d'un conteur de la Renaissance*, Firenze, Olschki, 1979.

FIORELLI Giacomo, *Detti e fatti memorabili del Senato, e patritii Veneti*, Venezia, presso Combi e La Noù, 1672.

FIRNHABER-BAKER Justine, *From God's Peace to the King's Order: Late Medieval Limitations on Non-Royal Warfare*, «Essays in Medieval Studies», n. 23 (2006), pp. 19-30.

FIRNHABER-BAKER Justine, *Jura in Medio: the Settlement of Seigneurial Disputes in Later Medieval Languedoc*, «French History», n. 26, IV (2012), pp. 441-459.

FORTIER Mark, *The culture of equity in Early modern England*, Aldershot, Ashgate, 2005.

FORTINI BROWN Patricia, *The Self-Definition of the Venetian Republic*, in MOLHO Anthony, EMLEN Julia, RAAFLAUB Kurt (a cura di), *City States in Classical Antiquity and Medieval Italy: Athens and Rome, Florence and Venice*, Stuttgart, 1991.

FORTINI BROWN Patricia, *Le Scuole*, in TENENTI Alberto, TUCCI Ugo (a cura di), *Storia di Venezia. Dalle origini alla caduta della Serenissima*, vol. 5, *Il Rinascimento. Società ed economia*, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1996, pp. 307-54.

FOSCARI Antonio, TAFURI Manfredo, *L'armonia e i conflitti. La chiesa di San Francesco della Vigna nella Venezia del Cinquecento*, Torino, Einaudi, 1983.

FOSI Irene, *La società violenta. Il banditismo nello Stato pontificio nella seconda metà del Cinquecento*, Roma, Edizioni dell'Ateneo, 1985.

FOSI Irene, *Rituali della parola. Supplicare, raccomandare e raccomandarsi a Roma nel Seicento*, in NUBOLA Cecilia, WÜRGLER Andreas (a cura di), *Forme della comunicazione politica in Europa nei secoli XV-XVIII. Suppliche, gravamina, lettere*, Bologna, Il Mulino, 2004, pp. 329-349.

FOSI Irene, *Papal Justice. Subjects and Courts in the Papal State, 1500-1750*, Washington D.C., The Catholic University of America Press, 2011.

FRANZOI Umberto, *Le prigioni della Repubblica di Venezia*, Venezia, Stamperia di Venezia editrice, 1966.

FREVERT Ute, *Honour and / or / as Passion: Historical trajectories of legal defenses*, in «Journal of the Max Planck Institute for European legal history», n. 22 (2014), pp. 245-255.

FRIEDMAN Lawrence, *Il sistema giuridico nella prospettiva delle scienze sociali*, Bologna, Il mulino, 1987.

FRIEDMAN Yvonne, *Peacemaking: Perceptions and Practices in the Medieval Latin East*, in KOSTICK Conor (a cura di), *The crusades and the Near East*, Londra, Routledge, 2011, pp. 229-257.

FUGAZZA Emanuela, *Arbitri o giudici? Giustizia e magistratura consolare nei primi decenni del XII secolo*, «Historia et ius», n. 4 (2013), pp. 1-22.

GAETA Franco, *L'idea di Venezia*, in ARNALDI Girolamo, PASTORE STOCCHI Manlio (a cura di), *Storia della cultura veneta*, vol. 3, *Dal primo Quattrocento al Concilio di Trento*, III, Vicenza, Neri Pozza Editore, 1981, pp. 565-641.

GAETA Franco, *Venezia da «Stato misto» ad aristocrazia «esemplare»*, in ARNALDI Girolamo, PASTORE STOCCHI Manlio (a cura di), *Storia della cultura veneta*, vol. 4, *Il Seicento*, II, Vicenza, Neri Pozza Editore, 1984, pp. 437-94.

GAMBERINI Andrea, *La faida e la costruzione della parentela. Qualche nota sulle famiglie signorili reggiane alla fine del medioevo*, «Società e Storia», n. 94 (2001), pp. 659-677.

GAMBERINI Andrea, *Le parole della guerra nel ducato di Milano: un linguaggio cetuale*, in GAMBERINI Andrea, PETRALIA Giuseppe (a cura di), *Linguaggi politici nell'Italia del Rinascimento*, Roma, Viella, 2007, pp. 445-467.

GALLANT Thomas W., *Brigandage, piracy, capitalism and state-formation: transnational crime from historical world-systems perspective*, in HEYMAN Josiah M. (a cura di), *States and illegal practices*, Oxford, Berg Publishers, 1999, pp. 25-61.

GALTAROSSA Massimo, *La formazione burocratica del segretario veneziano: il caso di Antonio Milledonne*, «Archivio Veneto», n. 158 (2002), pp. 5-64.

GASPARINI Silvia, *Tra fatto e diritto. Avvocati e causidici a Venezia nell'età moderna*, Padova, Imprimerie, 2005.

GAUDIOSO Francesco, *Lotta al banditismo e responsabilità comunitaria nell'Italia moderna*, «Mediterranea. Ricerche storiche», n. 5 (2005), pp. 419-438.

GAUDIOSO Francesco, *Il potere di punire e perdonare. Banditismo e politiche criminali nel Regno di Napoli in età moderna*, Galatina, Congedo Editore, 2006.

GENTILE Marco, *Leviatano regionale o forma-stato composita? Sugli usi possibili di idee vecchie e nuove*, «Società e storia», 89 (2000), pp. 561-573.

GENTILE Marco, *La vendetta di sangue come rituale. Qualche osservazione sulla Lombardia fra Quattro e Cinquecento*, in Salvestrini Francesco, Varanini Gian Maria, Zangarini Anna (a cura di), *La morte e i suoi riti in Italia tra Medioevo e prima Età moderna*, Firenze, Firenze University Press, 2007, pp. 209-241.

GENTILE Marco, *Casato e fazione nella Lombardia del Quattrocento*, in BELLAVITIS Anna, CHABOT Isabelle (a cura di), *Famiglie e poteri in Italia tra Medioevo ed Età Moderna*, Roma, Collection de l'École française de Rome, 2009, pp. 151-187.

GENTILE Marco, *Una mattinata a Parma. Per la storia dello charivari in ambiente urbano nel Quattrocento*, in COVINI Maria N., DELLA MISERICORDIA Massimo, GAMBERINI Andrea, SOMAINI Francesco (a cura di), *Medioevo dei poteri. Studi di storia per Giorgio Chittolini*, Roma, Viella, 2012, pp. 337-346.

GENTILE Marco, *Amicizia e fazione. A proposito di un'endiadi ricorrente nel lessico politico lombardo del tardo medioevo*, in SANFILIPPO Isa L., RIGON A. (a cura di), *Parole e realtà dell'amicizia medievale. Atti del convegno di studio svoltosi in occasione della XXII edizione del Premio internazionale Ascoli Piceno (Ascoli Piceno, Palazzo dei Capitani, 2-4 dicembre 2010)*, Roma, Istituto Storico Italiano per il Medioevo, 2012, pp. 171-187.

GHIDONI Enzo, *I trattati di estradizione tra Gonzaga e Pico nel XV-XVII sec.*, «Civiltà mantovana», n. 147 (2019), pp. 48-83.

GILBERT Felix, *The Venetian Constitution in Florentine Political Thought*, in RUBINSTEIN Nicolai (a cura di), *Florentine Studies: politics and society in Renaissance Florence*, Londra, Faber and Faber, 1968, pp. 463-500.

GILMORE David D. (a cura di), *Honor and Shame and the Unity of the Mediterranean*, Washington, American Anthropological Association, 1987.

GIOIA Cristina, *Aristocratic Bandits and Outlaws: Stories of Violence and Blood Vendetta on the Border of the Venetian Republic (16th-17th Century)*, in ELLIS Steven, KLUSAKOVA Lud'a (a cura di), *Imagining Frontiers, Contesting Identities*, Pisa, Pisa University Press, 2007, pp. 93-107.

GIRARDELLO Silvia, *La procedura inquisitoria in uno stato repubblicano. Il rito del Consiglio dei dieci (sec. XVIII)*, in POVOLO Claudio (a cura di), *Processo e difesa penale in età moderna: Venezia e il suo Stato territoriale*, Bologna, Il Mulino, 2007, pp. 419-470.

GLUCKMAN Max, *The Peace in the Feud*, «Past & Present», n. 8 (1955), pp. 1-14.

GRILLO Paolo, *L'ordine della città. Controllo del territorio e repressione del crimine nell'Italia comunale (secoli XIII-XIV)*, Roma, Viella, 2017.

GROSSI Paolo, *L'ordine giuridico medievale*, Roma-Bari, Laterza, 1995.

GRUBB James S., *Firstborn of Venice. Vicenza in the early Renaissance state*, Baltimore-Londra, The John Hopkins University Press, 1988.

GRUBB James S. (a cura di), *Family Memoirs From Venice (15th-17th centuries)*, Roma, Viella, 2009.

GUGLIELMOTTI Paola, *Introduzione*, in «Reti Medievali Rivista», n. 7, I (2006), pp. 35-46.

GULLINO Giuseppe, *L'evoluzione costituzionale*, in TENENTI Alberto, TUCCI Ugo (a cura di), *Storia di Venezia. Dalle origini alla caduta della Serenissima*, vol. 4, *Il Rinascimento. Politica e cultura*, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1996, pp. 345-378.

GULLINO Giuseppe, *La saga dei Foscari. Storia di un'enigma*, Verona, Cierre, 2005.

GULLINO Giuseppe, *La classe politica veneziana, ambizioni e limiti*, in GULLINO Giuseppe (a cura di), *L'Europa e la Serenissima: la svolta del 1509. Nel V centenario della battaglia di Agnadello*, Venezia, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, 2011, pp. 19-34

GUNDERSHEIMER Werner, *"The Green-Eyed Monster": Renaissance Conceptions of Jealousy*, «Proceedings of the American Philosophical Society», n. 137, III (1993), pp. 321-331.

HACKE Daniela, *Women, Sex and Marriage in Early Modern Venice*, Aldershot, Ashgate, 2004.

HALE John R., MALLETT Michael E., *The Military Organisation of a Renaissance State: Venice c.1400 to 1617*, Cambridge, Cambridge University Press, 2006.

HARIVEL Maud, *Entre justice distributive et corruption. Les élections politiques dans la République de Venise (1500-1797)*, tesi di dottorato, Universität Bern-École Pratique des Hautes Études (rel. M.me S. Slanička, M. J.-C. Waquet), discussa il giorno 26/09/2016.

HARIVEL Maud, *Il linguaggio del «broglio» tra discorso ufficiale e pratiche informali nel processo elettorale della Repubblica veneziana*, «Società e Storia», n. 155 (2017), pp. 33-59.

HARDWICK Julie, *Early Modern Perspectives on the Long History of Domestic Violence: The Case of Seventeenth-Century France*, «Journal of Modern History», n. 78, I (2006), pp. 1-36.

HÄRTER Karl, *Negoziare sanzioni e norme: la funzione e il significato delle suppliche nella giustizia penale della prima età moderna*, in NUBOLA Cecilia, WÜRGLER Andreas (a cura di), *Suppliche e «gravamina». Politica, amministrazione, giustizia in Europa (secoli XIV-XVIII)*, Bologna, Il Mulino, 2002, pp. 263-305.

HEAD Thomas, LANDES Richard (a cura di), *The Peace of God: Social Violence and Religious Response in France around the Year 1000*, Ithaca, Cornell University Press, 1992.

HESPANHA Antonio M., *La cultura giuridica europea*, Bologna, Il Mulino, 2013.

HYAMS Paul R., *Rancor and Reconciliation in Medieval England*, Ithaca, Cornell University Press, 2003.

HOBBSAWM Eric J., *I banditi. Il banditismo sociale nell'età moderna*, Torino, Einaudi, 2002.

HORODOWICH Elisabeth, *Civic Identity and the Control of Blasphemy in Sixteenth-Century Venice*, «Past & Present», n. 181 (2003), pp. 1-33.

HORODOWICH Elisabeth, *Language and Statecraft in Early Modern Venice*, Cambridge, Cambridge University Press, 2008.

HOUBEN Hubert (a cura di), *La conquista turca di Otranto (1480) tra storia e mito: atti del convegno internazionale di studio, Otranto-Muro Leccese, 28-31 marzo 2007*, Galatina, Congedo, 2008.

HOWARD Deborah, *Venice Disputed: Marc'Antonio Barbaro and Venetian Architecture, 1550–1600*, New Haven-Londra, Yale University, 2011.

HUGHES Steven C., *L'immagine della polizia*, in ANTONIELLI Livio (a cura di), *La polizia in Italia nell'età moderna*, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2002, pp. 151-156.

IKINS STERN Laura, *Politics and Law in Renaissance Florence and Venice*, «The American Journal of Legal History», n. 46, II (2004), pp. 209-234.

INGRAM Martin, *Charivari and Shame Punishments: Folk Justice and State Justice in Early Modern England*, in ROODENBURG Herman, SPIERENBURG Pieter (a cura di) *Social Control in Europe*, vol. 1, 1500-1800, Columbus 2004, pp. 288-308.

ISRAEL Uwe, ORTALLI Gherardo (a cura di), *Il duello fra medioevo ed età moderna*, Roma, Viella, 2009.

JANSEN Katherine L., "Pro bono pacis": *Crime, Conflict, and Dispute Resolution. The Evidence of Notarial Peace Contracts in Late Medieval Florence*, «Speculum», n. 88, II (2013), pp. 427-456

KIERNAN Victor G., *The Duel in European History. Honour and the Reign of Aristocracy*, Oxford, Oxford University Press, 1988.

KITTLER Juraj *The normative role of public opinion in the republican experience of Renaissance Venice*, «Communication and the Public», n. 1, I (2016), pp. 110-124.

KLAPISCH-ZUBER Christiane, *Women, Family, and Ritual in Renaissance Italy*, Chicago-Londra, The University of Chicago Press, 1985.

KLINCK Dennis R., *Conscience, Equity and the Court of Chancery in Early Modern England*, Farnham-Burlington, Ashgate, 2010.

KNAPTON Michael, *La condanna penale di Alvise Querini ex rettore di Rovereto (1477): solo un'altra smentita del mito di Venezia?*, «Atti dell'Accademia Roveretana degli Agiati», n. 28 (1990), pp. 303-332.

KNAPTON Michael, *The Terraferma State*, in DURSTELER Eric R. (a cura di), *A Companion to Venetian History, 1400-1797*, Leiden-Boston, Brill, 2013, pp. 85-124.

KNOLL Vilém, ŠEJVL Michal, *Living Dead – Outlaw, Homo Sacer and Werewolf: Legal Consequences of Imposition of Ban*, in GULCZYNSKI Andrzej (a cura di) *Leben nach dem Tod. Rechtliche Probleme im Dualismus: Mensch – Rechtssubjekt*, Graz, Leykam, 2010, pp. 139-153.

KUEHN Thomas, *Law, Family, and Women: Toward a Legal Anthropology of Renaissance Italy*, Chicago, University of Chicago Press, 1991.

LABALME Patricia H., SANGUINETI WHITE Laura, CARROLL Linda, *How to (and How Not to) Get Married in Sixteenth-Century Venice*, «Renaissance Quarterly», n. 52, I (1999), pp. 43-72.

LACCHÈ Luigi, *Latrocinium. Giustizia, scienza penale e repressione del banditismo in Antico Regime*, Milano, Giuffrè, 1988.

LANE Frederic C., *Venice. A Maritime Republic*, Baltimore-Londra, The John Hopkins University Press, 1973.

LANGBEIN John H., *Prosecuting crime in the Renaissance. England, Germany, France, Cambridge*, Cambridge, Harvard University Press, 1974.

LAVARDA Sergio, *Banditry and Social Identity in the Republic of Venice. Ludovico da Porto, his Family and his Property (1567-1640)*, «Crime, Histoire & Sociétés/Crime, History & Societies», n. 11, I (2007), pp. 55-82.

LAVEN Peter, *Banditry and lawlessness on the Venetian Terraferma in the later Cinquecento*, in DEAN Trevor, LOWE Kate J.P. (a cura di), *Crime, Society and the Law in Renaissance Italy*, Cambridge, Cambridge University Press, 1994, pp. 221-248.

LAW John E., *Venice and the Veneto in the early Renaissance*, Aldershot, Ashgate, 2000.

LAZZARINI Vittorio, *L'Avvocato dei carcerati poveri a Venezia*, «Atti dell'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti», n. 70, II (1910-1911), pp. 1471-1507.

LENMAN Bruce, PARKER Geoffrey, *The State, the Community and the Criminal Law in Early Modern Europe*, in GATRELL Valentine A. C., LENMAN Bruce, PARKER Geoffrey (a cura di), *Crime and*

the Law. *The Social History of Crime in Western Europe Since 1500*, Londra, Europa Publications Limited, 1980, pp. 11-41.

LIVA Giovanni, *Criminalità e giustizia nel Ducato di Milano tra Cinque e Seicento (1570-1630)*, in AA.VV. *Aspetti della società lombarda in età spagnola*, II, Como, New Press, 1985, pp. 7-37.

LYNCH Joseph H., *Godparents and Kinship in Early Medieval Europe*, Princeton, Princeton University Press, 1980.

LOMBARDI Daniela, *Storia del matrimonio dal medioevo ad oggi*, Bologna, il Mulino, 2008.

LOWRY Martin J.C., *The Reform of the Council of Ten in 1582-1583: an unsettled problem?*, «Studi Veneziani», 13 (1971), pp. 275-310.

MACKENNEY Richard, *The scuole piccole of Venice: Formations and transformations*, in TERPSTRA Nicholas (a cura di), *The Politics of Ritual Kinship: Confraternities and Social Order in Early Modern Italy*, Cambridge, Cambridge University press, 2000, pp. 172-189

MADDEN Amanda G., 'Una causa civile': *Vendetta Violence and Governing Elites in Early-Modern Modena*, in DAVIES Jonathan, *Aspects of Violence in Renaissance Europe*, Burlington, Ashgate, 2013, pp. 205-223.

MAFFEI Elena, *Dal reato alla sentenza. Il processo criminale in età comunale*, Roma, Storia e Letteratura, 2005.

MAGNANI Matteo, *Strategies et finalités des suppliques et de la grace en Crète vénitienne (1364-1372)*, «Thesaurismata», n. 43 (2013), pp. 59-75.

MAKUC Neva, *Noble violence and banditry along the border between the Venetian Republic and the Austrian Habsburgs*, «Mediterranea. Ricerche storiche», n. 33 (2015), pp. 211-226.

MALLETT Michael E., *La conquista della Terraferma*, in TENENTI Alberto, TUCCI Ugo (a cura di), *Storia di Venezia. Dalle origini alla caduta della Serenissima*, vol. 4, *Il Rinascimento. Politica e cultura*, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, 1996, pp. 181-244.

MALLETT Michael E., *Venezia e la politica italiana: 1454-1530*, in TENENTI Alberto, TUCCI Ugo (a cura di), *Storia di Venezia. Dalle origini alla caduta della Serenissima*, vol. 4, *Il Rinascimento. Politica e cultura*, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, 1996, pp. 245-310.

MALLETT Michael E., HALE John R., *The Military Organization of a Renaissance State. Venice c. 1400 to 1617*, Cambridge, Cambridge University Press, 1984.

MANIKOWSKA Halina, "Accorr'uomo": il "popolo" nell'amministrazione della giustizia a Firenze durante il XIV secolo, «Ricerche storiche», n. 18 (1988), pp. 523-551.

MANIKOWSKA Halina, *Il controllo sulle città. Le istituzioni dell'ordine pubblico nelle città italiane dei secoli XIV e XV*, in AA.VV., *Città e servizi sociali nell'Italia dei secoli XII-XV. Dodicesimo convegno di studi. Pistoia, 9-12 ottobre 1987*, Pistoia, Centro italiano di studi di storia e d'arte, 1990, pp. 481-511.

MANIN Daniele, *Della veneta giurisprudenza civile mercante e criminale*, in AA.VV. *Venezia e le sue lagune*, I, Venezia, Tipi di Teresa Gattei in ditta figli eredi, 1848.

MANNORI Luca, SORDI Bernardo, *Giustizia e amministrazione*, in FIORAVANTI Domenico (a cura di), *Lo Stato moderno in Europa. Istituzioni e diritto*, Roma, GLF Editori Laterza, 2002, pp. 59-101.

MANZATTO Mila, *Una magistratura a tutela della legge: l'Avogaria di comun*, in POVOLO Claudio (a cura di), *Processo e difesa penale in età moderna: Venezia e il suo Stato territoriale*, Bologna, Il Mulino, 2007, pp. 109-154.

MARANGONI, Michela, PASTORE STOCCHI Manlio (a cura di), *Una famiglia veneziana nella storia: i Barbaro. Atti del Convegno di studi in occasione del quinto centenario della morte dell'umanista Ermolao. Venezia, 4-6 novembre 1993*, Venezia, Istituto veneto di scienze lettere ed arti, 1996.

MARANINI Giuseppe, *La costituzione di Venezia*, vol. 1, *Dalle origini alla Serrata del Maggior Consiglio*, Venezia, La nuova Italia, 1927.

MARCARELLI Michelangelo, *Pratiche di giustizia in età moderna: riti di pacificazione e mediazione nella Terraferma veneta*, in CHIODI Giovanni, POVOLO Claudio (a cura di), *L'amministrazione della giustizia penale nella Repubblica di Venezia*, vol. 2, *Retoriche, stereotipi, prassi*, Verona, Cierre Edizioni, 2004, pp. 259-309.

MARCARELLI Michelangelo, *Il terzo nei riti di mediazione e di pace nel Friuli del Cinquecento*, «Acta Histriae», n. 22, II (2014), pp. 225-240.

MARCHETTI Paolo, *De iure finium. Diritto e confini tra tardo Medioevo ed età moderna*, Milano, A. Giuffrè, 2001.

MARTINES Lauro, *Power and Imagination. City-States in Renaissance Italy*, Baltimore-Londra, The John Hopkins University Press, 1979.

MARTINI Gabriele, *Il "vizio nefando" nella Venezia del Seicento: aspetti sociali e repressione di giustizia*, Roma, Jouvence, 1988.

MASSIRONI Andrea, *The Father's Right to Kill His Adulterous Daughter in the Late Ius Commune*, in DI RENZO VILLATA Maria G. (a cura di), *Family Law and Society in Europe from the Middle Ages to the Contemporary Era*, Cham, Springer, 2016, pp. 187-215.

MCGOUGH Laura J., *Gender, Sexuality, and Syphilis in Early Modern Venice. The Disease that Came to Stay*, Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2010.

MECCARELLI Massimo, *Arbitrium. un aspetto sistematico degli ordinamenti giuridici in età di diritto comune*, Milano, A. Giuffrè, 1998.

MECCARELLI Massimo, *The Autonomy of Law and the Statutes of the Cities in the Legal Order of the Late Middle Ages*, in RADIĆ Željko, TROGRLIĆ Marko, MECCARELLI Massimo, STEINDORFF Ludwig (a cura di), *Splitski Statut iz 1312. godine: povijest i pravo*, Spalato, Književni Kurg, 2015, pp. 41-52.

MECCARELLI Massimo, *Pensare la legge nel tempo dell'autonomia del diritto. Esperienze medievali e moderne*, in STORTI Claudia (a cura di), *Le legalità e le crisi della legalità*, Torino, G. Giappichelli Editore, 2016, pp. 127-157.

MENETTI Elisabetta, *Enormi e disoneste: le novelle di Matteo Bandello*, Roma, Carocci, 2005.

MENNITI IPPOLITO Antonio, *Le dedizioni e lo stato regionale. Osservazioni sul caso veneto*, «Archivio Veneto», 162 (1987), pp. 5-30.

MERZINGER Sara., *Forme di organizzazione giudiziaria delle città comunali italiane nei secoli XII e XIII: l'uso dell'arbitrato nei governi consolari e podestarili*, in ARLINGHAUS Franz-Josef, BAUMGÄRTNER Ingrid, COLLI Vincenzo, LEPSIUS Susanne, WETZSTEIN Thomas. (a cura di), *Praxis der Gerichtsbarkeit in europäischen Städten des Spätmittelalters*, Frankfurt am Main 2006, pp. 113-134.

MESCHINI Marco, *La battaglia di Agnadello. Ghiaradadda, 14 maggio 1509*, Azzano San Paolo, Bolis Edizioni, 2009.

MICHETTI Raimondo, *François d'Assise et la paix révélée. Réflexions sur le mythe du pacifisme franciscain et sur la prédication de paix de François d'Assise dans la société du XIIIe siècle*, in Dessì Maria R. (a cura di), *Précher la paix et discipliner la société: Italie, France, Angleterre (xiiiè-xve siècle)*, Turnhout, Brepols, 2005, pp. 298-302.

MIGLIORINO Francesco, *Suppliche e grazia*, in RUGGIERI Giuseppe (a cura di), *La preghiera. Manifestazione e/o fattore d'identità*, Troina-Catania, Città aperta-Studio teologico S. Paolo, 2012, pp. 119-137.

MILANI Giuliano, *Prime note su disciplina e pratica del bando a Bologna attorno alla metà del XIII secolo*, «Mélanges de l'Ecole française de Rome. Moyen-Age», n. 109, II (1997), pp. 501-523.

MILANI Giuliano, *L'esclusione dal Comune. Conflitti e bandi politici a Bologna e in altre città italiane tra XII e XIV secolo*, Roma, Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, 2003.

MILANI Giuliano, *Legge ed eccezione nei Comuni di Popolo del XIII secolo*, «Quaderni storici», n. 131, II (2009), pp. 377-398.

MILANI Giuliano, *Esili difficili: i bandi politici dell'età di Dante*, in BARTUSCHAT Johannes (a cura di), *Dante e l'esilio*, «Lecture Classensi», n. 44 (2015), pp. 31-46.

MILLER William I., *Bloodtaking and Peacemaking. Feud, Law and Society in Saga Iceland*, Chicago-London, University of Chicago Press, 1997.

MOLMENTI Pompeo, *I banditi della Repubblica Veneta*, Firenze, R. Bemporad e figlio, 1898.

MOLMENTI Pompeo, *Un poeta uxoricida del secolo XVI*, «Nuova Antologia», n. 62 (1927), pp. 129-141.

- MUCHEMBLED Robert, *Storia della violenza dal Medioevo ai giorni nostri*, Bologna, Odoia, 2012.
- MUIR Edward, *Mad Blood Stirring. Vendetta & Factions in Friuli during the Renaissance*, Baltimore, The John Hopkins University Press, 1993.
- MUIR Edward, *Was there Republicanism in the Renaissance Republics? Venice after Agnadello*, in MARTIN John, ROMANO Dennis (a cura di), *Venice Reconsidered: The History and Civilization of an Italian City-State, 1297-1797*, Baltimore-Londra, Johns Hopkins University Press, 2000, pp. 137-167.
- MUIR Edward, *Ritual in Early Modern Europe*, Cambridge, Cambridge University Press, 2005.
- MUIR Edward, *The Anthropology of Venice*, in DURSTELER Eric R. (a cura di), *A Companion to Venetian History, 1400-1797*, Leiden-Boston, Brill, 2013, pp. 487-511.
- MUIR Edward, *The Feuding Spectrum: From the Mountains of Albania to the Court of Charles V*, «Acta Histriae», n. 25, I (2017), pp. 1-10.
- MÜLLER Miriam, *Social control and the hue and cry in two fourteenth-century villages*, «Journal of Medieval History», n. 31 (2005), pp. 29-53.
- MURAVYEVA Marianna, TOIVO Raisa M. (a cura di), *Gender in Late Medieval and Early Modern Europe*, New York, Routledge, 2013.
- MURAVYEVA Marianna, TOIVO Raisa M. (a cura di), *Parricide and Violence Against Parents throughout History. (De)Constructing Family and Authority?*, Londra, Palgrave Macmillan, 2018.
- MURRAY Jacqueline (a cura di), *Marriage in Premodern Europe: Italy and Beyond*, Toronto, Centre for Reformation and Renaissance Studies, 2012.
- MUTINELLI Fabio, *Annali urbani di Venezia*, Venezia, co' tipi del Gondoliere, 1838.
- NAJEMY John M., *Sex Crimes and Rituals of Redemption in Civic Humanist Florence*, in JURDJEVIC Mark, STRØM-OLSEN Rolf (a cura di), *Rituals of Politics and Culture in Early Modern Europe: Essays in Honour of Edward Muir*, Toronto 2016, pp. 165-184.

NEERFELD Christiane, *Historia per forma di diaria: la cronachistica veneziana contemporanea a cavallo tra il Quattro e il Cinquecento*, Venezia, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed arti, 2006.

NETTERSTRØM Jeppe B., *Introduction. The study of feud in Medieval and Early Modern Europe*, in NETTERSTRØM Jeppe B., POULSEN Bjorn (a cura di), *Feud in Medieval and Early Modern Europe*, Aarhus, Aarhus University Press, 2007, pp. 9-67.

NICCOLI Ottavia, *Rinuncia, pace, perdono. Rituali di pacificazione della prima età moderna*, «Studi Storici», n. 40 (1999), pp. 219-261.

NICCOLI Ottavia, *Perdonare. Idee, pratiche, rituali in Italia tra Cinque e Seicento*, Roma-Bari, Laterza, 2007.

NICOLETTI Giampier, *Dopo Agnadello: danni di guerra, tensioni sociali e trasformazioni urbanistiche a Treviso e nella Marca Trevigiana*, in GASPARINI Danilo, KNAPTON Michael (a cura di), *La battaglia di Agnadello e il Trevigiano*, Veduggio-Caselle di Sommacampagna, Antico Brolo-Cierre edizioni, 2011, pp. 29-64.

NUBOLA Cecilia, WÜRGLER Andreas, *Introduzione*, in NUBOLA Cecilia, WÜRGLER Andreas (a cura di), *Suppliche e «gravamina». Politica, amministrazione, giustizia in Europa (secoli XIV-XVIII)*, Bologna, Il Mulino, 2002, pp. 7-17.

NUBOLA Cecilia, WÜRGLER Andreas (a cura di), *Forme della comunicazione politica in Europa nei secoli XV–XVIII: suppliche, gravamina, lettere*, Bologna, Il Mulino, 2004.

NUBOLA Cecilia, *Giustizia, perdono, oblio. La grazia in Italia dall'età moderna ad oggi*, in HÄRTER Karl, NUBOLA Cecilia (a cura di), *Grazia e giustizia. Figure della clemenza fra tardo medioevo ed età contemporanea*, Bologna, Il Mulino, 2011, pp. 11-41.

O'CONNELL Monique, *Men of Empire: Power and Negotiation in Venice's Maritime State*, Baltimore, The Johns Hopkins University Press, 2009.

OLSON Rebecca, *"Too Gentle": Jealousy and Class in Othello*, «Journal for Early Modern Cultural Studies», n. 15, I (2015), pp. 3-25.

ONORI Alberto M., *Pace privata e regolamentazione della vendetta in Valdinievole*, in ZORZI Andrea (a cura di), *Conflitti, paci e vendette nell'Italia comunale*, Firenze, Firenze University Press, 2009, pp. 219-235.

ORLANDO Ermanno, *Sposarsi nel medioevo. Percorsi coniugali tra Venezia, mare e continente*, Roma, Viella, 2010.

ORTALLI Gherardo, *Le modalità di un passaggio: il Friuli e il domino veneziano*, in AA.VV., *Il Quattrocento nel Friuli occidentale. Atti del convegno organizzato dalla Provincia di Pordenone nel mese di dicembre 1993*, I, Pordenone 1996, pp. 13-33.

ORTALLI Gherardo, SCHMITT Oliver J., ORLANDO Ermanno (a cura di), *Il commonwealth veneziano tra 1204 e la fine della repubblica. Identità e peculiarità*, Venezia, Istituto Veneto di Scienze Lettere ed Arti, 2015.

ORTALLI Francesca, *Per salute delle anime e delli corpi. Scuole piccole a Venezia nel tardo Medioevo*, Venezia, Marsilio, 2001.

ÖSTERBERG Eva, *Friendship and love, ethics and politics. Studies in Medieval and Early Modern history*, Budapest-New York, Central European University Press, 2010.

PADOA SCHIOPPA Antonio, *Storia del diritto in Europa. Dal medioevo all'età contemporanea*, Bologna, Il Mulino, 2007.

PADOAN URBAN Lina, *Feste ufficiali e trattenimenti privati*, in ARNALDI Girolamo, PASTORE STOCCHI Manlio (a cura di), *Storia della cultura veneta*, vol. 4, *Il Seicento*, I, Vicenza, Neri Pozza, 1983, pp. 475-500.

PADOVANI Andrea, *L'inquisizione del podestà. Disposizioni antiereticali negli statuti cittadini dell'Italia centro-settentrionale nel sec. XIII*, «Clio», n. 31, V (1985), pp. 345-393.

PADOVANI Andrea, *La politica del diritto*, in CRACCO Giorgio, ORTALLI Gherardo (a cura di), *Dalle origini alla caduta della Serenissima*, vol. 2, *L'Età del Comune*, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, 1995, pp. 303-329.

PADOVANI Andrea, *Curie ed uffici*, in CRACCO Giorgio, ORTALLI Gherardo (a cura di), *Dalle origini alla caduta della Serenissima*, vol. 2, *L'Età del Comune*, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, 1995, pp. 331-347.

PADOVANI Andrea, *Violenza e paci private in una città di Romagna: Imola nel Quattrocento*, «Historia et ius», n. 11 (2017), pp. 1-25.

PALMER James A., *Piety and Social Distinction in Late Medieval Roman Peacemaking*, «Speculum», n. 89, IV (2014), pp. 974-1004.

PANCIERA Walter, *La frontiera dalmata nel XVI secolo: fonti e problemi*, in «Società e storia», n. 114 (2006), pp. 783-804.

PANCIERA Walter (a cura di), *Questioni di confine e terre di frontiera in area veneta (secoli XVI-XVIII)*, Milano, Franco Angeli, 2009.

PANCIERA Walter, *Il compromesso arbitrare e il concordato fallimentare nella Repubblica di Venezia*, «Acta Histriae», n. 22, II (2014), pp. 391-402.

PANSINI Giuseppe, *Le cause delegate civili nei sistema giudiziario dei principato mediceo*, in SBRICCOLI Mario, BETTONI Antonella (a cura di) *Grandi tribunali e rote nell'Italia di antico regime*, Milano, Giuffrè, 1993, pp. 605-641.

PANSOLLI Lamberto, *La gerarchia delle fonti di diritto nella legislazione medievale veneziana*, Milano, Dott. A. Giuffrè Editore, 1970.

PAOLI Maria P., *A proposito di "composite repubbliche". Poteri e giustizia nella Val Tiberina al tempo di Lorenzo il Magnifico*, «Ricerche storiche», n. 23 (1993), pp. 15-44.

PAOLI Maria P., *I Medici arbitri d'onore: duelli, vertenze cavalleresche e "paci aggiustate" negli antichi Stati italiani (secoli XVI-XVIII)*, in BROGGIO Paolo, PAOLI Maria P. (a cura di), *Stringere la pace. Teorie e pratiche della conciliazione nell'Europa moderna (secoli XV-XVIII)*, Roma, Viella, 2011, pp. 129-199.

PAPAVERO Luca, *Dalla parte dell'offeso. Querele e denunce presentate al Tribunale del Maleficio di Verona tra XVI e XVII secolo*. «Studi storici Luigi Simeoni», n. 60 (2010), pp. 137-149.

- PARCIANELLO Federica, *Documentazione e notariato a Venezia nell'età ducale*, Padova, Imprimerie, 2012.
- PASTORE Alessandro (a cura di), *Confini e frontiere nell'età moderna. Un confronto fra discipline*, Milano, Franco Angeli, 2007.
- PATON Bernaette T., *Preaching Friars and the Civic Ethos in a Late Medieval Commune, Siena 1380-1480*, Londra, Centre of Medieval studies-Queen Mary and Westfield College-University of London, 1992.
- PAULOVICH-LUCICH Stefano, *I Morlacchi*, Spalato, Tip. V. Olivetti e Giovannizio, 1854.
- PAZZAGLINI Peter R., *The Criminal Ban of the Siennese Commune. 1225-1310*, Milano, Dott. A. Giuffrè Editore, 1979.
- PELLEGRINI Marco, *Le guerre d'Italia, 1494-1530*, Bologna, Il Mulino, 2009.
- PELTONEN Markku, *The duel in early modern England. Civility, politeness and honour*, Cambridge, Cambridge University Press, 2003.
- PERTILE Antonio, *Storia del diritto italiano dalla caduta dell'impero romano alla codificazione*, 6, *Storia della procedura*, I, Torino, Unione tipografico-editrice, 1900.
- PETKOV Kiril, *The Kiss of Peace. Ritual, Self, and Society in the High and Late Medieval West*, Leiden, Brill, 2003.
- PEZZOLO Luciano, *L'oro dello Stato. Società, finanza e fisco nella Repubblica veneta del secondo '500*, Venezia, il Cardo, 1990.
- PEZZOLO Luciano, *Il fisco dei veneziani. Finanza pubblica ed economia tra XV e XVII secolo*, Sommacampagna, Cierre Edizioni, 2003.
- PEZZOLO Luciano, *The rise and decline of a great power: Venice 1250-1650*, «Working Papers - University Ca' Foscari of Venice, Dept. of Economics», n. 27 (2006), pp. 1-31.

PEZZOLO Luciano, *Fra potere politico e controllo dell'ordine: il capitan grande del Consiglio dei Dieci*, in ANTONIELLI Livio (a cura di), *Le polizie informali*, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2010, pp. 91-100.

PEZZOLO Luciano, *The Venetian Economy*, in DURSTELER Eric R. (a cura di), *A Companion to Venetian History, 1400–1797*, Leiden, Brill, 2013, pp. 255-290.

PIASENTINI Stefano, *Alla luce della luna. I furti a Venezia 1270-1403*, Venezia, Il Cardo, 1992.

PIGLIARU Antonio, *La vendetta barbaricina come ordinamento giuridico*, Milano, Giuffrè, 1959.

PIGOZZO Federico, *Treviso e Venezia nel Trecento. La prima dominazione veneziana sulle podesterie minori (1339-1381)*, Venezia, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, 2007.

PIRILLO Paolo, *Fines, termini et limites. I confini nella formazione dello Stato fiorentino*, in «Reti Medievali Rivista», n. 7, I (2006), pp. 179-190.

PITT-RIVERS Julian A., *Honor and Social Status*, in PERISTIANY John G. (a cura di), *Honour and Shame. The Values of Mediterranean Society*, Chicago, University of Chicago press, 1966, pp. 21-77.

PITT-RIVERS Julian A., *The Fate of Sheshem or The Politics of Sex. Essays in the Anthropology of the Mediterranean*, Cambridge-New York 1977.

PITT-RIVERS Julian A., *Postscript: the place of grace in anthropology*, in PITT-RIVERS Julian A., PERISTIANY John G. (a cura di) *Honor and Grace in Anthropology*, Cambridge, Cambridge University Press, 1992, pp. 215-246.

PITZORNO Benvenuto, *Il Liber Romanae Legis degli Judicia a probis iudicibus promulgata. Nota seconda per la storia del c.d. Codi in Italia*, «Rivista italiana per le scienze giuridiche», 43 (1907), pp. 4-12;

PITZORNO Benvenuto, *Il Liber Romanae legis della Ratio de lege Romana. Per la storia del c.d. Codi in Italia*, «Rivista italiana per le scienze giuridiche», 43 (1907), pp. 101-136.

PITZORNO Benvenuto, *Le consuetudini giudiziarie veneziane anteriori al 1229. La giurisprudenza di Venezia nella prima metà del secolo decimoterzo e la sua efficacia sulla formazione degli statuti*, Venezia, Tipografia Emiliana, 1910.

PLEBANI Tiziana, *La sociabilità nobiliare veneziana nel secondo Settecento e i problemi dell'abbigliamento*, in BIZZOCCHI Roberto, PACINI Arturo (a cura di) *Sociabilità aristocratica in età moderna. Il caso genovese: paradigmi, interpretazioni e confronti*, Pisa, PLUS-Pisa University Press, 2008, pp. 87-104.

POHL Susanne, *Uneasy Peace. The Practice of the Stallung Ritual in Zurich, 1400-1525*, «Journal of Early Modern History», n. 7, I (2003), pp. 28-54.

POHL-ZUCKER Susanne, *Making Manslaughter. Process, Punishment and Restitution in Württemberg and Zurich, 1376–1700*, Leiden-Boston, Brill, 2017.

POLECRITTI Cynthia, *Preaching Peace in Renaissance Italy. Bernardino of Siena and His Audience*, Washington, Catholic University of America Press, 2000.

POLITI Giorgio, *Gli statuti impossibili. La rivoluzione tirolese del 1525 e il “programma” di Michael Gaismair*, Torino, Einaudi, 1995.

POLITI Giorgio, *La società cremonese nella prima età spagnola*, Milano, Edizioni Unicopli, 2002.

POVOLO Claudio, *Nella spirale della violenza. Cronologia, intensità e diffusione del banditismo nella Terraferma veneta (1550-1610)*, in ORTALLI Gherardo (a cura di), *Bande armate, banditi, banditismo e repressione di giustizia negli stati europei di antico regime (Atti del convegno Venezia 3-5 novembre 1985)*, Roma, Jouvence, 1986, pp. 21-65.

POVOLO Claudio, *L'intrigo dell'onore. Poteri e istituzioni nella Repubblica di Venezia tra Cinque e Seicento*, Verona, Cierre Edizioni, 1997.

POVOLO Claudio, *The Creation of Venetian Historiography*, in MARTIN John J., ROMANO Dennis (a cura di), *Venice reconsidered. The History and Civilization of an Italian City-State*, Baltimore-Londra, Johns Hopkins University Press, 2000, pp. 491-519.

POVOLO Claudio, *Retoriche giudiziarie, dimensioni del penale e prassi processuale nella Repubblica di Venezia: da Lorenzo Priori ai pratici settecenteschi*, in CHIODI Giovanni, POVOLO Claudio (a cura di), *L'amministrazione della giustizia penale nella Repubblica di Venezia*, vol. 2, *Retoriche, stereotipi, prassi*, Verona, Cierre Edizioni, 2004, pp. 19-170.

POVOLO Claudio, *Un sistema giuridico repubblicano: Venezia e il suo stato territoriale (sec. XV-XVIII)*, in BIROCCHI Italo, MATTONE Antonello (a cura di), *Il diritto patrio. Tra diritto comune e codificazione (secoli XVI-XIX)*, Roma, Viella, 2006, pp. 297-353.

POVOLO Claudio, *Dall'ordine della pace all'ordine pubblico. Uno sguardo da Venezia e il suo stato territoriale (secoli XVI-XVIII)*, in POVOLO Claudio (a cura di), *Processo e difesa penale in età moderna: Venezia e il suo Stato territoriale*, Bologna, Il Mulino, 2007, pp. 15-107.

POVOLO Claudio, *L'uomo che pretendeva l'onore. Storia di Bortolamio Pasqualin da Malo (1502-1591)*, Venezia, Marsilio, 2010.

POVOLO Claudio, *Zanzanù. Il bandito del lago (1576-1617)*, Tignale, Comune di Tignale, 2011.

POVOLO Claudio, *Honi soi qui mal y pense (or the best interpretation of events). Alcune riflessioni intorno al tema del serventismo nel Settecento*, in MANZATTO Mila, *Il tricorno e il ventaglio. Poteri e relazioni tra i sessi nell'aristocrazia veneta del Settecento*, Sommacampagna, Cierre, 2012, pp. 7-28.

POVOLO Claudio, *La terza parte. Tra liturgie di violenza e liturgie di pace: mediatori, arbitri, pacieri, giudici*, «Acta Histriae», n. 22, I (2014), pp. 1-16.

POVOLO Claudio, *L'emergere della tradizione. Saggi di antropologia giuridica (Secoli XVI-XVIII)*, Venezia, Libreria Editrice Cafoscarina, 2015.

POVOLO Claudio, *Feud and vendetta: customs and trial rites in Medieval and Modern Europe. A legal-anthropological approach*, «Acta Histriae», n. 23, II (2015), pp. 195-244.

POVOLO Claudio, *La pietra del bando. Vendetta e banditismo in Europa tra Cinque e Seicento*, «Acta Histriae», n. 25, I (2017), pp. 21-56.

POVOLO Claudio, *Consuetudini e conflitti in due comunità istriane degli inizi del '600*, «Acta Bullearum», n. 3 (2017), pp. 23-36.

POVOLO Claudio, *Voci liberar bandito (Repubblica di Venezia, 1580-1592): narrazioni di un'etnografia della violenza in età moderna*, in LEVATI Stefano, MORI Simona (a cura di), *Una storia di rigore e di passione. Saggi per Livio Antonielli*, Milano, FrancoAngeli, 2018, pp. 126-148.

POVOLO Claudio, *La stanza di Andrea Trevisan. Amore, furore e inimicizie nella Venezia di fine Cinquecento*, Isola Vicentina, Quaderni di Valdilonte, 2018.

POVOLO Claudio, *La resilienza di Franceschina Orio (Venezia, 30 novembre 1587 – 20 febbraio 1590)*, in NOVARESE Daniela (a cura di), *Oltre l'Università. Storia, diritto, istituzioni e società. Scritti in onore di Andrea Romano*, Bologna, Il Mulino, 2020 (in corso di stampa).

PRASAD RAI Ram, *Jealousy and Destruction in William Shakespeare's Othello*, «Crossing the Border: International Journal of Interdisciplinary Studies», n. 4, I (2016), pp. 53-58.

PRETO Paolo, *Peste e società a Venezia nel 1576*, Vicenza, Neri Pozza, 1978.

PRETO Paolo, *Persona per hora secreta. Accusa e delazione nella Repubblica di Venezia*, Milano, il Saggiatore, 2003.

PRODI Paolo, *Il concilio di Trento e i libri parrocchiali: la registrazione come strumento per un nuovo statuto dell'individuo e della famiglia nello Stato confessionale della prima età moderna*, in COPPOLA Gauro, GRANDI Casimira (a cura di), *La «conta delle anime». Popolazioni e registri parrocchiali: questioni di metodo ed esperienze*, Bologna, Il Mulino, 1989, pp. 13-20.

PRODI Paolo, *La Chiesa di Venezia nell'età delle riforme*, in GULLINO Giuseppe (a cura di), *La Chiesa di Venezia tra Riforma protestante e Riforma cattolica*, Venezia, Studium Cattolico Veneziano, 1990, pp. 63-74.

PRODI Paolo, *Chiesa e società*, in COZZI Gaetano, PRODI Paolo (a cura di), *Storia di Venezia. Dalle origini alla caduta della Serenissima*, vol. 6, *Dal Rinascimento al Barocco*, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1994, pp. 305-339.

PROSPERI Adriano, *Tra evangelismo e controriforma. G. M. Giberti, 1495-1543*, Roma, Edizioni di storia e letteratura, 1969.

PROSPERI Adriano, *Tribunali della coscienza. Inquisitori, confessori, missionari*, Torino, Einaudi, 1996.

PULLAN Brian, *Wage-Earners and Venetian Economy, 1550-1630*, in PULLAN Brian (a cura di), *Crisis and Change in the Venetian Economy in the 16th and 17th century*, Londra, Methuen, 1968, pp. 146-174.

PUENTE Sylvia, COHEN Dov, *Jealousy and the Meaning (or Non meaning) of Violence*, «Personality and Social Psychology Bulletin», n. 29, IV (2003), pp. 449-460.

QUAGLIONI Diego, *La giustizia nel Medioevo e nella prima età moderna*, Bologna, Il Mulino, 2004.

QUELLER Donald E., *The Venetian Patriariate: Reality versus Myth*, Urbana-Chicago, The Board of Trustees of The University of Illinois, 1986.

QUELLER Donald E., EVERETT James E., *Family, Faction, and Politics in Early Renaissance Venice: Elections in the Great Council, 1383-87*, «Studies in Medieval and Renaissance History», n. 14 (1993), pp. 1-31.

RAINES Dorit, *Cooptazione, aggregazione e presenza al Maggior Consiglio: le casate del patriziato veneziano, 1297-1797*, «Storia di Venezia - Rivista», n. 1 (2003), pp. 1-64.

RAINES Dorit, *L'invention du mythe aristocratique: l'image de soi du patriciat vénitien au temps de la Sérénissime*, Venezia, Istituto Veneto di Scienze, Lettere e Arti, 2006, 2 vol.

RAINES Dorit, *Public or private records? The family archives of the Venetian ruling elite in fifteenth-eighteenth centuries*, in DE LURDES ROSA Maria (ed.), *Arquivos de família, séculos XIII-XX: que presente, que futuro?*, Lisboa, IEM-CHAM-Caminhos Romanos, 2012, pp. 535-548.

RAINES Dorit, *Entre rameau et branche. Deux modèles du comportement familial du patriciat vénitien*, in BELLAVITIS Anna, CASELLA Laura, RAINES Dorit (a cura di), *Construire les liens de famille dans l'Europe moderne*, Mont-Saint-Aignan, Presses Universitaire de Rouen et du Havre (PURH), 2013, pp. 125-152.

RAINES Dorit, *La dote politica della sposa nei giochi di potere del patriziato veneziano (XVI-XVIII secoli)*, in BALDINI Ugo, BRIZZI Gian Paolo (a cura di), *AMICITIAE PIGNUS. Studi storici per Piero Del Negro*, Milano, Edizioni UNICOPLI, 2014, pp. 401-425.

RAINES Dorit, *La fraterna et la ramification des familles du patriciat vénitien, XV^e-XVIII^e siècles*, in BOUDJAABA Fabrice, DOUSSET Christine, MOUYSET Sylvie (a cura di), *Frères et sœurs du Moyen Âge à nos jours - Brothers and Sisters from the Middle Ages to the Present*, Berna, Peter Lang, 2016, pp. 33-58.

RAMPANELLI Samuele, *La faida ai confini: conflitti sociali e riti giudiziari nel feudo tirolese della valle di Primiero nel secondo Cinquecento*, «Acta Histriae», n. 25, II (2017), pp. 285-318.

RAVEGNANI Giorgio, *Il traditore di Venezia. Vita di Marino Falier doge*, Roma-Bari, GLF Laterza, 2017.

RESTA Patrizia, *Pensare il sangue: la vendetta nella cultura albanese*, Roma, Meltemi, 2002.

RICCIARDELLI Fabrizio, *Confini e bandi. Azione politica a Firenze in età comunale*, in BRILLI Elisa, FENELLI Laura, WOLF Gerhard (a cura di), *Images and Words in Exile. Avignon and Italy during the first half of the 14th century*, Firenze, SISMEL-Edizioni del Galluzzo, 2015, pp. 9-21.

RICCIARDELLI Fabrizio, *The Myth of Republicanism in Renaissance Italy*, Turnhout, Brepols, 2015.

RICO Francisco, *Romanzo picaresco e storia del romanzo*, in ANSELMINI Gian M. (a cura di), *Dal primato allo scacco. I modelli narrativi italiani tra Trecento e Seicento*, Roma, Carocci, 1998, pp. 13-30.

ROBERTI Melchiorre, *Le magistrature giudiziarie veneziane e i loro capitolari fino al 1300*, vol. 1, *Procedura e ordinamento giudiziario veneziano dai tempi più antichi alla fine del secolo decimoterzo*, Padova, Tipografia editrice del Seminario, 1906.

ROBERTI Melchiorre, *Studi e documenti di storia veneziana. Di un "Liber forbannitorum" della fine del Duecento (Note intorno alla criminalità del sec. XIII)*, «Nuovo archivio veneto», n. 19 (1910), pp. 145-158.

RODRIGUEZ MOSQUERA Patricia M., MANSTEAD Antony S.R., FISCHER Agneta H., *The role of honor-related values in the elicitation, experience and communication of pride, shame and anger: Spain and the Netherlands compared*, «Personality and Social Psychology Bulletin», n. 26 (2000), pp. 833-844.

RODRIGUEZ MOSQUERA Patricia M., MANSTEAD Antony S.R., FISCHER Agneta H., *Honor in the Mediterranean and Northern Europe*, «Journal of Cross-Cultural Psychology», n. 33 (2002), pp. 16-36.

ROMANO Dennis, *Quod sibi fiat gratia: Adjustment of Penalties and the Exercise of Influence in Early Renaissance Venice*, «Journal of Medieval and Renaissance Studies», n. 13 (1983), pp. 151-168.

ROMANO Dennis, *Patrizi e popolani. La società veneziana nel Trecento*, Bologna, Il Mulino, 1993.

ROMANO Dennis, *La rappresentazione di Venezia. Francesco Foscari: vita di un doge nel Rinascimento* Roma, Viella, 2012.

ROMANO Dennis, *The Limits of Kinship: Family Politics, Vendetta, and the State in Fifteenth-Century Venice*, in KNAPTON Michael, LAW John E., SMITH Alison A. (a cura di), *Venice and the Veneto during the Renaissance: the Legacy of Benjamin Kohl*, Firenze, Firenze University Press, 2014, pp. 87-102.

ROODENBURG Herman, *The 'band of friendship': shaking hands and other gestures in the Dutch Republic*, in BREMMER Jan, ROODENBURG Herman (a cura di), *A Cultural history of Gesture*, Cambridge, Polity Press, 1991, pp. 152-189.

RÖSCH Gerhard, *The Serrata of the Great Council and Venetian Society, 1286-1323*, in MARTIN John, ROMANO Dennis (a cura di), *Venice Reconsidered. The History and Civilization of an Italian City-State, 1297-1797*, Baltimore-Londra, The Johns Hopkins University Press, 2000, pp. 67-88.

ROSE Colin, "To be remedied of any vendetta": *Petitions and the Avoidance of Violence in early modern Parma*, *Crime, Histoire & Sociétés/Crime, History & Societies*, n. 16, II (2012), pp. 5-27.

ROSE Colin, *Homicide in North Italy: Bologna, 1600-1700*, PhD thesis, Toronto, University of Toronto, 2016.

ROSE Colin, *A Renaissance of Violence. Homicide in Early Modern Italy*, Cambridge, Cambridge University Press, 2019.

ROSPOCHER Massimo (a cura di), *Beyond the Public Sphere: Opinions, publics, spaces in early modern Europe*, Bologna-Berlino, Il Mulino/Duncker & Humbolt, 2012.

ROULAND Norbert, *Antropologia giuridica*, Milano, Giuffrè, 1992.

ROUSSEAU Xander, *Construction et stratégies: le crime et la justice entre production politique et ressources communautaires*, in BELLABARBA Marco, SCHWERHOFF Gerd, ZORZI Andrea (a cura di), *Criminalità e giustizia in Germania e in Italia. Pratiche giudiziarie e linguaggi giuridici tra tardo medioevo ed età moderna*, Bologna, Il Mulino, 2010, pp. 327-343.

ROTH Randolph, *American Homicide*, Cambridge (MA), The Belknap Press of Harvard University Press, 2009.

ROVIGO Vito, *Le paci private: motivazioni religiose nelle fonti veronesi del Quattrocento*, «Quaderni di storia religiosa», n. 12 (2005), pp. 201-233.

RUFF Julius R., *Violence in Early Modern Europe, 1500-1800*, Cambridge, Cambridge University Press, 2001.

RUGGIERI Nicola, *Maffio Venier arcivescovo e letterato del Cinquecento*, Udine, Bosetti, 1909.

RUGGIERO Guido, *The Cooperation of Physicians and the State in the Control of Violence in Renaissance Venice*, «Journal of the History of Medicine and Allied Sciences», n. 33, II (1978), pp. 156-166.

RUGGIERO Guido, *Patrizi e malfattori. La violenza a Venezia nel primo Rinascimento*, Bologna, Il Mulino, 1982.

RUGGIERO Guido, *The Status of Physicians and Surgeons in Renaissance Venice*, «Journal of the History of Medicine and Allied Sciences», n. 36, II (1981), pp. 168-184.

RUGGIERO Guido, *The Boundaries of Eros. Sex Crimes and Sexuality in Renaissance Venice*, New York, Oxford University Press, 1985.

RUGGIERO Guido, *Constructing Civic Morality, Deconstructing the Body: Civic Rituals of Punishment in Renaissance Venice*, in CHIFFOLEAU Jacques, MARTINES Lauro, PARAVICINI BAGLIANI Agostino (a cura di), *Riti e rituali nelle società medievali*, Spoleto, Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo, 1994, pp. 175-190.

RUGGIERO Guido, *Politica e giustizia*, in ARNALDI Girolamo, CRACCO Giorgio, TENENTI Alberto (a cura di), *Storia di Venezia. Dalle origini alla caduta della Serenissima*, vol. 3, *La formazione dello Stato patrizio*, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, 1997, pp. 389-407.

RUGGIERO Guido, *Machiavelli in Love: Sex, Self and Society in the Italian Renaissance*, Baltimore, The Johns Hopkins University press, 2007.

RUGGIERO Guido, *Wayfarers in Wonderland: The Sexual World of Renaissance Venice Revisited*, in DURSTELER Eric R. (a cura di), *A Companion to Venetian History, 1400-1797*, Leiden-Boston, Brill, 2013, pp. 543-570.

SAGREDO Agostino, *Storia civile e politica*, in AA.VV., *Venezia e le sue lagune*, I, Venezia, Nell'I. R. Privil. Stabilimento Antonelli, 1847, pp. 1-213.

SAGUI Samantha, *The hue and cry in medieval English towns*, «Historical researches», n. 87 (2014), pp. 179-193.

SANDI Vettor, *Principii di storia civile della Repubblica di Venezia dalla sua fondazione sino all'anno di N.S. 1700*, vol. 2, *Dall'anno 1000 sino al 1300*, Venezia, Presso Sebastian Coleti, 1755.

SANDER-FAES Stephan, «*To avoid the costs of litigation, the parties compromise...*». *Crime, Extrajudicial Settlement, and Punishment in Venetian Dalmatia, c. 1550*, in TOLOMEO Rita, CREVATO-SELVAGGI Bruno (a cura di), *Venezia e il suo Stato da Mar. Atti del convegno internazionale. Venezia, 9-11 marzo 2017*, Roma-Venezia, Società Dalmata di Storia Patria-La Musa Talia Editrice, 2018, pp. 127-157.

SAVIO Andrea, *Not Only Blood: Factions on the Venetian Terraferma during the Early Modern Period*, in CAESAR Mathieu (a cura di), *Factional Struggles. Divided Elites in European Cities and Courts (1400–1750)*, Leiden-Boston, Brill, 2017, pp. 122-136.

SBRICCOLI Mario, *L'interpretazione dello statuto. Contributo allo studio della funzione dei giuristi nell'età comunale*, Milano, Giuffrè, 1969.

SBRICCOLI Mario, *Crimen laesae maiestatis. Il problema del reato politico alle soglie della scienza penalistica moderna*, Milano, Giuffrè, 1974.

SBRICCOLI Mario, *Storia del diritto penale e della giustizia. Scritti editi e inediti (1972–2007)*, I, Milano, Giuffrè, 2009.

SCARABELLO Giovanni, *Carcerati e carceri a Venezia dal XII al XVIII secolo*, Venezia, Supernova, 2009.

SCHMITT Jean-Claude, *Il gesto nel Medioevo*, Roma-Bari, Laterza, 1990.

SCHNEIDER Christian, *'Types' of Peacemakers. Exploring the Authority and Self-Perception of the Early Modern Papacy*, in CUMMINS Stephen, KOUNINE Laura (a cura di), *Cultures of Conflict Resolution in Early Modern Europe*, Farnham, Ashgate, 2016, pp. 77-103.

SEDLENIEKS Klāvs, *What Do Latvian "Peaceful Peasants" Do? A Peace System in A Rural Parish of Latvia*, «Journal of Baltic Studies», n. 45, I (2014), pp. 57-78.

SEIDEL MENCHI Silvana, QUAGLIONI Diego (a cura di), *Matrimoni in dubbio. Unioni controverse e nozze clandestine in Italia dal XIV al XVIII secolo*, Bologna, Il Mulino, 2001.

SETTI Cristina, *L'Avogaria di Comun come magistratura media d'appello*, «Il Diritto della Regione. Il nuovo cittadino», n. 1 (2009), pp. 143-171.

SETTI Cristina, *La terza parte a Venezia: l'Avogaria di Comun tra politica e prassi quotidiana (secoli XVI-XVIII)*, «Acta Histriae», n. 22, I (2014), pp. 127-144.

SETTON Kenneth M., *The Papacy and the Levant, 1204-1571*, vol. 4, *The Sixteenth Century from Julius III to Pius V*, Philadelphia, The American philosophical society, 1984.

SHAW James E., *The Justice of Venice. Authorities and Liberties in the Urban Economy, 1550-1700*, Oxford, Oxford University Press, 2006.

SHAW James E., *Writing to the Prince: Supplications, Equity and Absolutism in Sixteenth-Century Tuscany*, «Past and Present», n. 215 (2012), pp. 51-83.

SHEEHAN Michael M., *Marriage, Family, and Law in Medieval Europe. Collected Studies*, Toronto-Buffalo, University of Toronto Press, 1996.

SHERMAN Allison, *Murder and Martyrdom: Titian's Gesuiti Saint Lawrence as a Family Peace Offering*, «Artibus et Historiae», n. 34 (2013), pp. 39-54.

SILVANO Giovanni, *La «Repubblica de' viniziani». Ricerche sul repubblicanesimo veneziano in età moderna*, Firenze, Leo S. Olschki, 1993.

SMAIL Daniel L., *Common Violence: Vengeance and Inquisition in Fourteenth-Century Marseille*, «Past & Present», n. 151 (1996), pp. 28-59.

SMAIL Daniel L., *The Consumption of Justice: Emotions, Publicity, and Legal Culture in Marseille, 1264-1423*, Ithaca, Cornell University Press, 2003.

SORANZO Giovanni, *Collegati, raccomandati, aderenti negli stati italiani dei secoli XIV e XV*, «Archivio storico italiano», n. 99 (1941), pp. 3-35.

SPERLING Jutta G., *Convents and the Body Politic in Late Renaissance Venice*, Chicago/Londra, University of Chicago Press, 1999.

SPERLING Jutta, *Dowry or Inheritance? Kinship, Property, and Women's Agency in Lisbon, Venice, Florence (1572)*, «Journal of Early Modern History», n. 11, III (2007), pp. 197-238.

SPILLER Paolo, *La caparbieta di un giudice, Bartolomeo Melchiorri, e il tribunale di Vicenza in un conflitto giurisdizionale della prima metà del Settecento*, in CHIODI Giovanni, POVOLO Claudio (a cura di), *L'amministrazione della giustizia penale nella Repubblica di Venezia*, vol. 2, *Retoriche, stereotipi, prassi*, Verona, Cierre Edizioni, 2004, pp. 709-723.

STEIN Peter, *Legal Institutions. The Development of Dispute Settlement*, Londra, Butterworths, 1984.

STOJANOVIĆ Vedran, LONZA Nella, *Godparenthood in Eighteenth-Century Dubrovnik: Children, parents and godparents as knots of social networks*, «Dubrovnik Annals», n. 19 (2015), pp. 71-98.

STONE Lawrence, *The crisis of the Aristocracy. 1558-1641*, Oxford, Clarendon Press, 1966.

STORTI Claudia, *Città e campagna nello specchio della giustizia altomedievale*, in AA.VV., *Città e campagna nei secoli altomedievali*, I, Spoleto, Centro italiano di studi sull'alto Medioevo, 2009, pp. 293-336.

TAFURI Manfredo (a cura di), «Renovatio Urbis». *Venezia nell'età di Andrea Gritti (1523-1538)*, Roma, Officina edizioni, 1984.

TANZINI Lorenzo, *Alle origini della Toscana moderna: Firenze e gli statuti delle comunità soggette tra XIV e XVI secolo*, Firenze, L. S. Olschki, 2007.

TANZINI Lorenzo, *Pratiche giudiziarie e documentazione nello Stato fiorentino tra Tre e Quattrocento*, in GIORGI Andrea, MOSCADELLI Stefano, ZARRILLI Carla (a cura di), *La documentazione degli organi giudiziari nell'Italia tardo-medievale e moderna. Atti del convegno di studi Siena, Archivio di Stato 15-17 settembre 2008*, II, Roma, Ministero per i beni e le attività culturali, Direzione generale per gli archivi, 2012, pp. 775-808.

TANZINI Lorenzo, *Costruire e controllare il territorio. Banditi e repressione penale nello stato Fiorentino del Trecento*, in ANTONELLI Livio, LEVATI Stefano (a cura di), *Controllare il territorio. Norme, corpi e conflitti tra medioevo e prima guerra mondiale*, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2013, pp. 11-29.

TARUFFO Michele, *La semplice verità. Il giudice e la costruzione dei fatti*, Roma-Bari, GLF Editori Laterza, 2009.

TAVILLA Carmelo E., *Paci, feudalità e pubblici poteri nell'esperienza del Ducato Estense (secc. XV-XVIII)*, in CAVINA Marco (a cura di), *Duelli, faide e rappacificazioni. Elaborazioni concettuali, esperienze storiche. Atti del seminario di studi storici e giuridici. Modena, venerdì 14 gennaio 2000. Facoltà di Giurisprudenza*, Milano, A. Giuffrè, 2001, pp. 285-318.

TAVILLA Carmelo E., *La giustizia criminale nel Ducato estense*, in CAVINA Marco (a cura di), *La giustizia criminale nell'Italia moderna (XVI-XVIII sec.)*, Bologna, Patron, 2012, pp. 231-245.

TERENZI Pierluigi, *Una città superiorem recognoscens. La negoziazione fra L'Aquila e i sovrani aragonesi (1442-1496)*, «Archivio Storico Italiano», n. 634 (2012), pp. 619-651.

TERPSTRA Nicholas, ECKSTEIN Nicholas A., *Sociability and its Discontents*, in ECKSTEIN Nicholas A., TERPSTRA Nicholas (a cura di) *Sociability and its Discontents. Civil Society, Social Capital, and their Alternatives in Late Medieval and Early Modern Europe*, Turnhout, Brepols, 2009, pp. 1-20.

TETTONI Leone, *Notizie genealogico-storiche intorno alla nobile, antica ed illustre famiglia Avogadro*, Lodi, tip. Wilmant e figli, 1845.

THÉRY Julien, «*Atrocitas/enormitas*». *Per una storia della categoria di «crimine enorme» nel Basso Medioevo (XII-XV secolo)*, «Quaderni Storici», n. 131, II (2009), pp. 329-375.

THÉRY-ASTRUC Julien, *Judicial Inquiry as an Instrument of Centralized Government: The Papacy's Criminal Proceedings against Prelates in the Age of Theocracy (Mid-Twelfth to Mid-Fourteenth Century)*, in

GOERING Joseph, DUSIL Stephan, THIER Andreas (a cura di), *Proceedings of the Fourteenth International Congress of Medieval Canon Law. Toronto, 5-11 August 2012*, Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, 2016, pp. 875-889.

THORNTON David. E., *Communities and kinship*, in STAFFORD Pauline (a cura di), *Early Middle Ages. Britain and Ireland c. 500–1100*, Oxford, Wiley-Blackwell, 2009, pp. 91-106.

TODESCO Maria T., *Andamento demografico della nobiltà veneziana allo specchio delle votazioni nel Maggior Consiglio (1297-1797)*, «Ateneo Veneto», n. 176 (1989), pp. 119-164.

TORELLI Pietro, *Il bando [nei comuni medievali italiani]*, in ALBINI Giuliana (a cura di), *Le scritture del comune. Amministrazione e memoria nelle città dei secoli XII e XIII*, Torino, Scriptorium, 1998, pp. 109-120.

TREBBI Giuseppe, *La cancelleria veneta nei secoli XVI e XVII*, «Annali della Fondazione Luigi Einaudi», n. 14 (1980), pp. 65-125.

TREBBI Giuseppe, *Francesco Barbaro, patrizio veneto e Patriarca di Aquileia*, Udine, Casamassima, 1984.

TREBBI Giuseppe, *La società veneziana*, in COZZI Gaetano, PRODI Paolo (a cura di), *Storia di Venezia. Dalle origini alla caduta della Serenissima*, vol. 6, *Dal Rinascimento al Barocco*, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1994, pp. 129-213.

TREBBI Giuseppe, *Le professioni liberali*, in TENENTI Alberto, TUCCI Ugo (a cura di), *Storia di Venezia. Dalle origini alla caduta della Serenissima*, vol. 4, *Il Rinascimento. Politica e cultura*, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1996, pp. 465-527.

TREBBI Giuseppe, *Il Friuli dal 1420 al 1797: la storia politica e sociale*, Udine, Casamassima, 1998.

TREBBI Giuseppe, *Il patriarcato di Aquileia e gli Asburgo tra Cinquecento e Seicento*, in LITWORNIA Andrzej, NEMETH Gizella, PAPO Adriano (a cura di), *Da Aquileia al Baltico attraverso i paesi della nuova Europa*, Mariano del Friuli, Edizioni della Laguna, 2005, pp. 97-108.

TUCCI Ugo, *Mercanti, navi, monete nel Cinquecento veneziano*, Bologna, Il Mulino, 1981.

UGOLINI Paola, *L'adulterio e la rappresentazione della donna nelle Novelle di Matteo Bandello*, in AA.VV., *Matteo Bandello. Studi di letteratura rinascimentale*, III, Alessandria, Edizioni dell'Orso, 2010, pp. 175-200.

VALLERANI Massimo, *Pace e processo nel sistema giudiziario del comune di Perugia*, «Quaderni storici», n. 101, II (1999), pp. 315-353.

VALLERANI Massimo, *Movimenti di pace in un comune di Popolo: i Flagellanti a Perugia nel 1260*, «Bollettino della deputazione di storia patria per l'Umbria», n. 101, I (2004), pp. 369-418.

VALLERANI Massimo, *La supplica al signore e il potere della misericordia. Bologna 1337-1347*, «Quaderni Storici», n. 44 (2009), pp. 411-441.

VALLERANI Massimo, *L'arbitrio negli statuti cittadini del Trecento*, in VALLERANI Massimo (a cura di), *Tecniche di potere nel tardo Medioevo. Regimi comunali e signorie in Italia*, Roma, Viella, 2010, pp. 117-148.

VALLERANI Massimo, *Medieval Public Justice*, Washington D.C., Catholic university of America press, 2012.

VAN CAENEGAM Raoul C., *Introduzione storica al diritto privato*, Bologna, il Mulino, 1995.

VANDELLO Joseph A., COHEN Dov, RANSOM Sean, *U.S. Southern and Northern differences in perceptions of norms about aggression: Mechanisms for the perpetuation of a culture of honor*, «Journal of Cross-Cultural Psychology», n. 39 (2008), pp. 163-177.

VANZULLI Antonia, *banditismo in Toscana ai tempi di Ferdinando I dei Medici*, in SPINI Giorgio (a cura di), *Architettura e politica da Cosimo I a Ferdinando I*, Firenze, Leo S. Olschki, 1976, pp. 420-460.

VARANINI Gian M., «*Al magnifico e possente signore*». *Suppliche ai signori trecenteschi italiani fra cancelleria e corte: l'esempio scaligero*, in NUBOLA Cecilia, WÜRGLER Andreas (a cura di), *Suppliche e «gravamina». Politica, amministrazione, giustizia in Europa (secoli XIV-XVIII)*, Bologna, Il Mulino, 2002, pp. 65-106

VARANINI Gian M., *Nelle città della Marca Trevigiana: dalle fazioni al patriziato (secoli XIII-XV)*, in GENTILE Marco (a cura di), *Guelfi e ghibellini nell'Italia del Rinascimento*, Roma, Viella, 2005, pp. 563-602.

VARANINI Gian M., *La terraferma di fronte alla sconfitta di Agnadello*, in GULLINO Giuseppe (a cura di), *L'Europa e la Serenissima: la svolta del 1509. Nel V centenario della battaglia di Agnadello*, Venezia, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, 2011, pp. 115-161.

VASTA Cristina, *Per una topografia della violenza femminile (Roma, secoli XVI-XVII)*, «Genesis. Rivista della Società italiana delle storiche», n. 14, II (2015), pp. 59-81.

VENTURA Angelo, *Scrittori politici e scritture di governo*, in ARNALDI Girolamo, PASTORE STOCCHI Manlio (a cura di), *Storia della cultura veneta*, vol. 3, *Dal primo Quattrocento al Concilio di Trento*, III, Vicenza 1981, pp. 513-563.

VENTURA Angelo, *Nobiltà e popolo nella società veneta del Quattrocento e Cinquecento*, Milano, Edizioni Unicopli, 1993, 2ª edizione.

VENTURI Franco, *Settecento riformatore*, vol. 5, *L'Italia dei Lumi*, II, *La Repubblica di Venezia (1761-1797)*, Torino, G. Einaudi, 1990.

VERDIER Robert, *Le système vindicatoire*, in VERDIER Robert (a cura di), *La Vengeance*, vol. 1, *Vengeance et pouvoir dans quelques sociétés extra occidentales*, Parigi, Cujas, 1980, pp. 12-42.

VIDALI Andrew, *Il patriziato tra vendetta, ritualità processuale e amministrazione della giustizia. Venezia, inizio XVI secolo*, «Acta Histriae», n. 24, I (2016), pp. 43-62.

VIDALI Andrew, *Interrelazioni tra pena del bando, faida e aspetti costituzionali: Venezia e la Terraferma, secoli XV-XVI*, «Acta Histriae», n. 25, II (2017), pp. 261-284.

VIGGIANO Alfredo, *Governanti e governati. Legittimità del potere ed esercizio dell'autorità sovrana nello Stato veneto della prima età moderna*, Treviso, Fondazione Benetton-Edizioni Canova, 1993.

VIGGIANO Alfredo, *Giustizia, disciplina e ordine pubblico*, in COZZI Gaetano, PRODI Paolo (a cura di), *Storia di Venezia. Dalle origini alla caduta della Serenissima*, vol. 4, *Dal Rinascimento al Barocco*, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1994, pp. 825-861.

VIGGIANO Alfredo, *Il processo al capitano generale da mar Antonio Grimani 'ruina de' Christiani', 'rebello de' Venetiani' (1499-1500)*, in BERCÉ Yves-Marie (a cura di), *Les procès politiques (XIV^e - XVII^e siècle)*, Roma, École française de Rome, 2007, pp. 251-272.

VIGGIANO Alfredo, *Politics and Constitution*, in DURSTELER Eric R. (a cura di), *A Companion to Venetian History, 1400-1797*, Leiden-Boston, Brill, 2013, pp. 47-84.

VINCI Salvatore, *Un nuovo manoscritto della tradizione latina del Codi*, «Annuario dell'Istituto di Storia del diritto romano» (1907), pp. 228-239.

VISCEGLIA Maria A., *Factions in Rome between Papal Wars and International Conflicts (1480–1530)*, in CAESAR Mathieu (a cura di), *Factional Struggles. Divided Elites in European Cities and Courts (1400–1750)*, Leiden-Boston, Brill, 2017, pp. 82-103.

VITIELLO Joanna C., *Public Justice and the Criminal Trial in Late Medieval Italy. Reggio Emilia in the Visconti Age*, Leiden-Boston, Brill, 2016.

WALLACE-HADRILL John Michael, *The Bloodfeud of the Franks*, «Bulletin of the John Rylands Library», n. 41 (1959), pp. 459-487.

WATTS John, *The Making of Politics. Europe, 1300-1500*, Cambridge, Cambridge University Press, 2009.

WHEELER Joseph, *Neighbourhoods and Local Loyalties in Renaissance Venice*, in COWAN Alexander (a cura di), *Mediterranean Urban Culture, 1400–1700*, Exeter, University of Exeter Press, 2000, pp. 31-42.

WICKHAM Chris, *Justice in the Kingdom of Italy in the eleventh century*, in AA.VV., *La giustizia nell'alto medioevo (secoli IX-XI)*, I, Spoleto, Centro italiano di studi sull'alto Medioevo, 1997, pp. 179-255.

WIKAN Unni, *Behind the veil in Arabia: Women in Oman*, Chicago, University of Chicago Press, 1982.

WILSON Stephen, *Fending. Conflict and Banditry in Nineteenth-Century Corsica*, Cambridge, Cambridge University Press, 2003.

WITHINGTON Phil, *The Semantics of 'Peace' in Early Modern England*, «Transactions of the Royal Historical Society», n. 23 (2013), pp. 127-153.

WOODCOCK Philippa, *Living Like a King? The Entourage of Odet de Foix, Vicomte de Lautrec, Governor of Milan*, «Royal Studies Journal», n. 2, II (2015), pp. 1-24.

WRAY Shona K., *Instruments of Concord: Making Peace and Settling Disputes through a Notary in the City and contado of late medieval Bologna*, «Journal of Social History», n. 42, III (2009), pp. 733-760.

ZACCHIGNA Michele, *Il patriarcato di Aquileia: l'evoluzione dei poteri locali (1250-1420)*, in FERRARI Liliana (a cura di), *Studi in onore di Giovanni Miccoli*, Trieste, EUT Edizioni Università di Trieste, 2004, pp. 91-113.

ZAMPERETTI Sergio, *I piccoli principi. Signorie locali, feudi e comunità soggette nello Stato regionale veneto dall'espansione territoriale ai primi decenni del '600*, Venezia, Il Cardo, 1991.

ZAMPERETTI Sergio, *Dai Conti di Gorizia al consorzio patrizio. La giurisdizione di Latisana nell'età della Repubblica di Venezia*, in AA.VV., *Atti Antica Terra della Tisana. Il governo della Terra (Lignano Sabbiadoro 5 marzo 2016)*, San Michele al Tagliamento, La Bassa, 2017, pp. 15-32.

ZANINI Piero, *Significati del confine. I limiti naturali, storici, mentali*, Milano, Bruno Mondadori, 2000.

ZANNINI Andrea, *Burocrazia e burocrati a Venezia in età moderna: i cittadini originari (sec. XVI-XVIII)*, Venezia, Istituto veneto di scienze, lettere ed arti, 1993.

ZANNINI Andrea, *Il "pregiudizio meccanico" a Venezia in età moderna. Significato e trasformazioni di una frontiera sociale*, in MERIGGI Marco e PASTORE Alessandro (a cura di), *Le regole dei mestieri e delle professioni. Secoli XV-XIX*, Milano, F. Angeli, 2000, pp. 36-51.

ZIEGLER Vickie L., *Trial by Fire and Battle in Medieval German Literature*, New York, Camden House, 2004.

ZORDAN Giorgio, *L'ordinamento giuridico veneziano. Lezioni di storia del diritto veneziano con una nota bibliografica*, Padova, CLEUP, 1980.

ZORZI Andrea, *La cultura della vendetta nel conflitto politico in età comunale*, in DELLE DONNE Roberto, ZORZI Andrea (a cura di), *Le storie e la memoria. In onore di Arnold Esch*, Firenze, Firenze University Press, 2002, pp. 135-170.

ZORZI Andrea, *Politiche giudiziarie e ordine pubblico*, in BOURIN Monique, CHERUBINI Giovanni, PINTO Giuliano (a cura di), *Rivolte urbane e rivolte contadine nell'Europa del Trecento*, Firenze, Firenze University Press, 2008, pp. 381-420.

ZORZI Andrea, *La trasformazione di un quadro politico. Ricerche su politica e giustizia a Firenze dal comune allo Stato territoriale*, Firenze, Firenze University Press, 2008.

ZORZI Andrea, *La giustizia negli Stati italiani del tardo medioevo*, in GAMBERINI Andrea, LAZZARINI Isabella (a cura di), *Lo Stato del Rinascimento in Italia, 1350-1520*, Roma, Viella, 2014, pp. 441-460.